

MANUALI GIUFFRÈ

ANTONIO GUARINO

STORIA  
DEL  
DIRITTO ROMANO

SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1954

IV  
13  
100

65/100  
N. d'inventario  
N. d'ingresso 204

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

*Le copie non timbrate dalla S.I.A.E. si intendono contraffatte*

## PREFAZIONE

Questo sommario di Storia del diritto romano sintetizza alcuni 'corsi' di lezioni, solo in parte pubblicati, che ho tenuto presso l'Università di Catania. Esso si dirige esclusivamente agli studenti, sebbene non manchi in me la speranza di poterlo, in una eventuale edizione successiva, presentare migliorato agli studiosi, corredandolo di quell'apparato di note esplicative e di riferimenti, che questa volta, per motivi di opportunità editoriale, sono stato costretto ad eliminare del tutto.

Il compito, non certo facile, che mi sono proposto di assolvere, è stato di conciliare la stringatezza dell'esposizione con una trattazione critica dei più importanti problemi scientifici. Naturalmente, non presumo affatto che le inquadrature generali e le soluzioni particolari da me accettate, o talvolta proposte, riescano sempre convincenti. Spero, tuttavia, che risulti sempre obbiettiva e chiara la impostazione dei problemi, perchè è ciò, se non erro, che conta.

Dedico il breve libro alla cara memoria di mio Padre ed a mia Madre, amorevole e saggia incitatrice.

Napoli, 12 febbraio 1948.

## POSTILLA PER LA SECONDA EDIZIONE

In questa seconda edizione l'opera, pur essendo ancora lontana dai miei propositi, si presenta in una nuova e migliore disposizione sistematica, nonchè riveduta in ogni sua parte e munita di sobrie note di riferimento bibliografico apposte in calce a ciascun paragrafo. Ho ritenuto anche opportuno stralciare dal presente libro le pagine dedicate alla indicazione delle fonti di cognizione e dei metodi per lo studio di esse, preferendo trasferirle, ulteriormente elaborate, ad una distinta pubblicazione, dal titolo Guida allo Studio delle fonti giuridiche romane (II edizione, 1954).

Napoli, 12 febbraio 1954.

A. G.

## INDICE-SOMMARIO

*Introduzione* - NOZIONI PRELIMINARI . . . . . pag. 1

### § 1. *Il diritto.*

1. La società . . . . .	»	1
2. La società politica . . . . .	»	4
3. Struttura dello Stato . . . . .	»	7
4. Classificazione degli Stati . . . . .	»	9
5. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico . . . . .	»	11
6. La produzione del diritto . . . . .	»	14
7. L'interpretazione del diritto . . . . .	»	16
8. I rapporti giuridici . . . . .	»	17
9. Classificazione dei rapporti giuridici . . . . .	»	19
10. Rapporti giuridici pubblici e privati . . . . .	»	21
11. L'ordine giuridico e le sue cause . . . . .	»	22

### § 2. *Il diritto romano.*

12. La civiltà romana e il suo diritto . . . . .	»	25
13. Le crisi della civiltà romana e del suo diritto . . . . .	»	27
14. I periodi della storia giuridica romana . . . . .	»	29
15. I mezzi di cognizione del diritto romano . . . . .	»	35
16. Le principali raccolte di fonti di cognizione in senso tecnico . . . . .	»	37
17. Cenni di storia degli studi romanistici . . . . .	»	39
18. Lo studio storico-critico del diritto romano . . . . .	»	41
19. Problemi della romanistica contemporanea . . . . .	»	44
20. L'insegnamento del diritto romano . . . . .	»	48
21. Programma del presente manuale . . . . .	»	50

### § 3. *Ragguaglio di bibliografia generale.*

22. Repertori bibliografici . . . . .	»	51
23. Opere generali di storia della civiltà romana . . . . .	»	52
24. Introduzioni allo studio del diritto romano . . . . .	»	53
25. Opere generali di storia del diritto romano . . . . .	»	53
26. Opere generali sulla storia dello Stato romano . . . . .	»	54
27. Opere generali sulle fonti del diritto romano . . . . .	»	55
28. Opere generali sulla repressione criminale in Roma . . . . .	»	55
29. Opere generali sul diritto romano privato . . . . .	»	56
30. Trattati di diritto romano privato . . . . .	»	57
31. Opere generali sul processo privato romano . . . . .	»	57
32. Enciclopedie e lessici . . . . .	»	57
33. Opere generali sulla metodologia dello studio storico-critico . . . . .	»	58
34. Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane . . . . .	»	58
35. Principali riviste tecniche . . . . .	»	59

## Sezione prima · IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

## Capitolo I. LA « CIVITAS » QUIRITARIA

## § 4. La « civitas » quiritaria.

36. Quadro generale . . . . .	pag. 63
37. La « civitas » quiritaria . . . . .	» 64
38. Le fasi storiche della « civitas » quiritaria . . . . .	» 65

## § 5. La preistoria di Roma.

39. La preistoria di Roma . . . . .	» 65
40. L'Italia nel sec. VIII a. C. . . . .	» 67
41. Le origini di Roma nella leggenda . . . . .	» 68
42. Le origini di Roma nella realtà . . . . .	» 69

## § 6. Le fasi latino-sabina e etrusco-latina della « civitas ».

43. La fase latino-sabina della « civitas » . . . . .	» 70
44. La civiltà quiritaria nella fase latino-sabina . . . . .	» 71
45. La fase etrusco-latina della « civitas » . . . . .	» 72
46. La « plebs » . . . . .	» 74
47. La civiltà quiritaria nella fase etrusco-latina . . . . .	» 75

## § 7. La crisi della « civitas » quiritaria.

48. La crisi della « civitas » quiritaria e le sue cause . . . . .	» 75
49. Le rivendicazioni della « plebs » . . . . .	» 78
50. L'organizzazione rivoluzionaria della « plebs » . . . . .	» 79
51. Gli sviluppi della crisi secondo la leggenda . . . . .	» 80
52. Gli sviluppi della crisi nella realtà . . . . .	» 82

## § 8. Popolazione e territorio della « civitas » quiritaria.

53. La popolazione della « civitas » quiritaria . . . . .	» 83
54. La cittadinanza quiritaria . . . . .	» 84
55. La sudditanza quiritaria . . . . .	» 85
56. Il territorio della « civitas » quiritaria . . . . .	» 86

## Capitolo II. IL GOVERNO DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA

## § 9. Il governo della « civitas » quiritaria.

57. Quadro generale . . . . .	» 89
58. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario . . . . .	» 90
59. La struttura del governo patriarcale quiritario . . . . .	» 91

## § 10. Le assemblee della « civitas » quiritaria.

60. I « comitia curiata » . . . . .	» 92
61. Le pretese attribuzioni deliberative dei « comitia curiata » . . . . .	» 93

62. Le vere attribuzioni dei « comitia curiata » . . . . .	pag. 94
63. Le assemblee extracostituzionali . . . . .	» 95
64. L'« exercitus centuriatus » . . . . .	» 95
65. L'influenza politica dell'« exercitus centuriatus » . . . . .	» 97

## § 11. Il « senatus » della « civitas » quiritaria.

66. « Il senatus » . . . . .	» 98
67. Le attribuzioni del « senatus » . . . . .	» 99

## § 12. Il « rex » e le magistrature della « civitas » quiritaria.

68. Il « rex » . . . . .	» 100
69. I poteri e gli attributi del « rex » . . . . .	» 101
70. Le attribuzioni regie di carattere militare . . . . .	» 103
71. Le attribuzioni regie di carattere civile . . . . .	» 105
72. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdoti . . . . .	» 106
73. Le magistrature ordinarie . . . . .	» 107
74. Le magistrature straordinarie . . . . .	» 107
75. Gli ausiliari di governo . . . . .	» 109

## § 13. Gli enti parastatali quiritari.

76. Le « tribus » gentilizie . . . . .	» 110
77. Le « gentes » patrizie . . . . .	» 111

## Capitolo III. L'ORDINAMENTO DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA

## § 14. L'ordinamento della « civitas » quiritaria.

78. Quadro generale . . . . .	» 115
79. L'ordinamento dello Stato gentilizio . . . . .	» 116
80. L'ordinamento dello Stato post-gentilizio . . . . .	» 117
81. La crisi dell'ordinamento quiritario . . . . .	» 118
82. Il diritto romano arcaico . . . . .	» 120

## § 15. La genesi del « ius » romano.

83. L'ordinamento delle comunità preciviche . . . . .	» 121
84. Il sistema del « fas » e del « nefas » . . . . .	» 122
85. Teorie sui rapporti originari fra « ius » e « fas » . . . . .	» 123
86. L'umanità del concetto di « ius » . . . . .	» 126
87. Il « ius » ed i « mores maiorum » . . . . .	» 127
88. Il « ius » ed il « rex » . . . . .	» 129

## § 16. Il « ius Quiritium ».

89. Il « ius Quiritium » . . . . .	» 130
90. I limiti storici del « ius Quiritium » . . . . .	» 132
91. I caratteri del « ius Quiritium » . . . . .	» 134
92. Le « leges regiae » e il « ius Quiritium » . . . . .	» 136
93. Il contenuto del « ius Quiritium » . . . . .	» 139
94. L'applicazione del « ius Quiritium » . . . . .	» 143

95. Lo sviluppo del « ius Quiritium » . . . . .	pag. 145
96. Il contenuto della « interpretatio iuris » e della « iuris dictio » . . . . .	» 146
§ 17. <i>Il « ius legitimum vetus ».</i>	
97. L'esaurimento del « ius Quiritium » e il « vetus ius legitimum » . . . . .	» 149
98. Le fonti del « vetus ius legitimum » . . . . .	» 152
99. La legislazione decemvirale . . . . .	» 155
100. Il contenuto delle « leges XII tabularum » . . . . .	» 158
101. Le norme correttive del « ius Quiritium » . . . . .	» 160
102. Le norme in materia di « obligationes » . . . . .	» 162
103. Le norme in materia di « actiones » . . . . .	» 163
104. Le norme limitative delle reazioni private . . . . .	» 165

## Sezione seconda - IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

## Capitolo IV. LA « REPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

§ 18. *La « respublica » nazionale romana.*

105. Quadro generale . . . . .	» 169
106. La « respublica » nazionale romana . . . . .	» 170
107. L'organizzazione del sistema politico romano . . . . .	» 171
108. Le fasi storiche della « respublica » nazionale romana . . . . .	» 172

§ 19. *La fase di assestamento della « respublica » nazionale.*

109. L'assestamento della « respublica » nazionale romana . . . . .	» 173
110. Il rovesciamento dei privilegi patrizi . . . . .	» 174
111. Le guerre sannitiche . . . . .	» 175
112. Il completamento del processo di assestamento . . . . .	» 176
113. La civiltà romano-nazionale nella fase di assestamento . . . . .	» 177

§ 20. *La fase di apogeo della « respublica » nazionale.*

114. L'apogeo della « respublica » nazionale . . . . .	» 178
115. La prima guerra punica . . . . .	» 179
116. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo . . . . .	» 180
117. La seconda guerra punica . . . . .	» 181
118. L'espansione nel Mediterraneo orientale . . . . .	» 182
119. Il completamento dell'egemonia mediterranea . . . . .	» 184

§ 21. *La crisi della « respublica » nazionale.*

120. La crisi della « respublica » nazionale . . . . .	» 184
121. Il rivolgimento del sistema economico e la riforma dell'esercito . . . . .	» 186
122. Il disordine sociale e la miopia politica di Roma . . . . .	» 187
123. Tiberio Gracco . . . . .	» 189
124. Caio Gracco . . . . .	» 190

125. La guerra giugurtina e l'ascesa di Mario . . . . .	pag. 191
126. La guerra sociale e l'ascesa di Silla . . . . .	» 193
127. La reazione mariana e la restaurazione sillana . . . . .	» 194
128. Pompeo e Cesare . . . . .	» 195
129. Il primo triumvirato . . . . .	» 196
130. La guerra civile . . . . .	» 197
131. La dittatura di Cesare . . . . .	» 199
132. L'ascesa al potere di Ottaviano . . . . .	» 200

§ 22. *Popolazione e territorio della « respublica » nazionale.*

133. La struttura generale della « respublica » nazionale e del suo impero . . . . .	» 202
134. La popolazione della « respublica » nazionale . . . . .	» 203
135. I requisiti necessari per la partecipazione al governo . . . . .	» 205
136. Il territorio della « respublica » nazionale . . . . .	» 206
137. Le ripartizioni del territorio cittadino . . . . .	» 207

## Capitolo V. IL GOVERNO DELLA « REPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

§ 23. *Il governo della « respublica » nazionale romana.*

138. Quadro generale . . . . .	» 209
139. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana . . . . .	» 210
140. La struttura del governo democratico repubblicano . . . . .	» 212

§ 24. *Le assemblee della « respublica » nazionale romana.*

141. Le assemblee popolari . . . . .	» 213
142. I « comitia curiata » . . . . .	» 214
143. I « comitia centuriata » . . . . .	» 215
144. La riforma dei « comitia centuriata » e le loro attribuzioni . . . . .	» 217
145. I « concilia plebis » . . . . .	» 218
146. I « comitia tributa » . . . . .	» 218

§ 25. *Il « senatus » della « respublica » nazionale romana.*

147. Il « senatus » e la sua composizione . . . . .	» 219
148. Il funzionamento del « senatus » . . . . .	» 221
149. La « proclitio interregis » . . . . .	» 223
150. L'« auctoritas » . . . . .	» 223
151. Le attribuzioni consultive del « senatus » . . . . .	» 225

§ 26. *Le magistrature della « respublica » nazionale romana.*

152. Le magistrature repubblicane . . . . .	» 228
153. Classificazione delle magistrature . . . . .	» 230
154. L'ottenimento delle magistrature . . . . .	» 231
155. Il consolato . . . . .	» 233
156. La pretura . . . . .	» 234
157. L'edilità . . . . .	» 235
158. Il tribunato della plebe . . . . .	» 236
159. La questura . . . . .	» 236

160.	Il vigintivirato . . . . .	pag. 237
161.	La censura . . . . .	» 238
162.	Le magistrature straordinarie . . . . .	» 240
163.	Le promagistrature . . . . .	» 242
164.	Gli uffici subalterni . . . . .	» 242
165.	Gli ausiliari di governo . . . . .	» 243

§ 27. *Gli enti parastatali della « respublica » nazionale romana.*

166.	Gli enti parastatali romani . . . . .	» 245
167.	I « municipia » . . . . .	» 246

§ 28. *L'organizzazione dell'« imperium Romanum ».*

168.	Gli oggetti dell'« imperium Romanum » . . . . .	» 247
169.	Le « provinciae » . . . . .	» 249
170.	Il sistema egemonico romano . . . . .	» 250

§ 29. *Le finanze della « respublica » nazionale romana.*

171.	Le spese pubbliche . . . . .	» 252
172.	Le entrate pubbliche . . . . .	» 253

Capitolo VI. L'ORDINAMENTO DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

§ 30. *L'ordinamento della « respublica » nazionale romana.*

173.	Quadro generale . . . . .	» 255
174.	L'ordinamento statale nella fase di assestamento della « respublica » nazionale . . . . .	» 256
175.	L'ordinamento statale nella fase di apogeo della « respublica » nazionale . . . . .	» 257
176.	L'ordinamento statale nella fase di crisi della « respublica » nazionale . . . . .	» 258
177.	Il diritto romano preclassico . . . . .	» 259

§ 31. *Il « ius civile vetus ».*

178.	Il « ius civile vetus » ed il processo di sua formazione . . . . .	» 261
179.	Le fonti del « ius civile vetus » . . . . .	» 263
180.	Le caratteristiche estrinseche del « ius civile vetus » . . . . .	» 264
181.	Le caratteristiche intrinseche del « ius civile vetus » . . . . .	» 267
182.	Teorie dubbe sulla identificazione del « ius civile vetus » . . . . .	» 269

§ 32. *Il « ius publicum ».*

183.	Il « ius publicum » e il processo di sua formazione . . . . .	» 272
184.	La equiparazione dei « plebiscita » alle « leges publicae » . . . . .	» 274
185.	La struttura perfezionata del « ius publicum » . . . . .	» 276
186.	L'influenza del « ius publicum » sulla « coërcitio » magistratuale . . . . .	» 278

187.	La riforma della repressione criminale . . . . .	pag. 280
188.	La procedura delle « quaestiones perpetuae » . . . . .	» 281
189.	I singoli « crimina » . . . . .	» 283
190.	I rapporti tra « ius publicum » e « ius civile » . . . . .	» 285
191.	Il « ius publicum » e la procedura formulare . . . . .	» 288

§ 33. *Il « ius civile novum ».*

192.	Il « praetor peregrinus » e la tutela dei nuovi rapporti commerciali . . . . .	» 294
193.	La genesi del « novum ius civile » . . . . .	» 296
194.	I principali istituti del « ius civile novum » . . . . .	» 297

§ 34. *Il « ius honorarium ».*

195.	L'attività del « praetor urbanus » nel periodo preebuzio . . . . .	» 300
196.	La riforma euzia e la formazione del « ius honorarium » . . . . .	» 302
197.	Gli « edicta magistratum » . . . . .	» 304
198.	I principali mezzi tecnici adoperati dal « praetor urbanus » . . . . .	» 306

§ 35. *La giurisprudenza preclassica.*

199.	La giurisprudenza romana preclassica . . . . .	» 309
200.	Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica . . . . .	» 312
201.	I « responsa » giurisprudenziali . . . . .	» 314
202.	Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica . . . . .	» 316
203.	I principali giureconsulti preclassici . . . . .	» 318
204.	I « fondatori » del « ius civile » . . . . .	» 319
205.	I giureconsulti dell'ultimo secolo della « respublica » nazionale . . . . .	» 320

Sezione terza - IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

Capitolo VII. LA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA

§ 36. *La « respublica » universale romana.*

206.	Quadro generale . . . . .	» 327
207.	La « respublica » universale romana . . . . .	» 328
208.	L'organizzazione dell'« imperium Romanum » e i suoi rapporti con la « respublica » . . . . .	» 330
209.	Le fasi storiche della « respublica » universale romana . . . . .	» 331

§ 37. *La fase di assestamento della « respublica » universale.*

210.	L'assestamento della « respublica » universale romana . . . . .	» 331
211.	La restaurazione augustea della « respublica » . . . . .	» 332
212.	Il principato di Augusto . . . . .	» 333
213.	I « principes » Giulio-Claudii . . . . .	» 334
214.	La prima anarchia militare e il principato dei Flavii . . . . .	» 335
215.	Nerva e Traiano . . . . .	» 336

## § 38. La fase di equilibrio tra « respublica » e « imperium ».

216. L'equilibrio tra « respublica » e « imperium Romanum » . . . . .	pag. 337
217. I successori di Adriano . . . . .	» 338
218. La seconda anarchia militare . . . . .	» 339
219. I Severi . . . . .	» 339

## § 39. La crisi della « respublica » universale.

220. La crisi della « respublica » universale romana . . . . .	» 340
221. La provincializzazione dell'esercito . . . . .	» 341
222. La decadenza demografica dell'Italia e la decadenza economica generale . . . . .	» 342
223. Il Cristianesimo . . . . .	» 342
224. La pressione dei barbari . . . . .	» 343
225. Gli sviluppi della crisi . . . . .	» 344
226. La terza anarchia militare . . . . .	» 344

## § 40. Popolazione e territorio della « respublica » universale.

227. La popolazione della « respublica » universale . . . . .	» 345
228. I requisiti necessari per la partecipazione al governo . . . . .	» 346
229. L'« ordo senatorius » . . . . .	» 348
230. L'« ordo equester » . . . . .	» 349
231. Il territorio della « respublica » universale . . . . .	» 350
232. La città di Roma e la sua amministrazione . . . . .	» 350
233. La circoscrizione italiana . . . . .	» 351

Capitolo VIII. IL GOVERNO DELLA « RESPUBLICA »  
UNIVERSALE ROMANA

## § 41. Il governo della « respublica » universale romana.

234. Quadro generale . . . . .	» 353
235. La definizione giuridica del « principatus » . . . . .	» 354
236. Il principato augusteo . . . . .	» 357
237. Il principato adrianeo . . . . .	» 358
238. La crisi del principato . . . . .	» 358
239. La struttura del governo autoritario repubblicano . . . . .	» 359

## § 42. Gli organismi tradizionali repubblicani.

240. Le assemblee popolari . . . . .	» 359
241. Il « senatus » . . . . .	» 360
242. Le magistrature . . . . .	» 362
243. Le singole magistrature e le promagistrature . . . . .	» 363

## § 43. Il « princeps » ed i funzionari dipendenti.

244. Il « princeps rei publicae » . . . . .	» 364
245. La posizione del « princeps » nella « respublica » . . . . .	» 366
246. I funzionari imperiali . . . . .	» 368

§ 44. Gli enti parastatali  
della « respublica » universale romana.

247. Gli enti parastatali romani . . . . .	pag. 370
248. Il territorio e la popolazione dei « municipia » . . . . .	» 371
249. I « comitia » e il « senatus » dei « municipia » . . . . .	» 372
250. Le magistrature municipali . . . . .	» 373
251. L'amministrazione autonoma dei « loci » e delle « canuabae » . . . . .	» 375
251. L'amministrazione autonoma dei « loci » e delle « cannabae » . . . . .	» 375
253. Il « princeps » e le autonomie municipali . . . . .	» 376

## § 45. L'organizzazione dell'« imperium Romanum ».

254. Le « provinciae » . . . . .	» 376
255. Il territorio e la popolazione delle « provinciae » . . . . .	» 377
256. Il governo delle « provinciae » . . . . .	» 379
257. Elementi completivi dell'« imperium Romanum » . . . . .	» 380

## § 46. Le finanze della « respublica » universale romana.

258. Le spese e le entrate pubbliche . . . . .	» 381
259. I « munera publica » . . . . .	» 382

## Capitolo IX. L'ORDINAMENTO DELLA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA

## § 47. L'ordinamento della « respublica » universale romana.

260. Quadro generale . . . . .	» 385
261. Le fasi storiche del diritto romano classico . . . . .	» 387

§ 48. Il diritto classico nella fase augustea  
della « respublica » universale.

262. Quadro generale . . . . .	» 388
263. La temporanea ripresa della legislazione comiziale . . . . .	» 390
264. Le leggi sul matrimonio e sulle manumissioni . . . . .	» 391
265. I « senatusconsulta » normativi . . . . .	» 393
266. I principali « senatusconsulta » normativi della fase augustea . . . . .	» 394
267. Il « ius publice respondendi » . . . . .	» 396
268. La « cognitio extra ordinem » del « senatus » e dei « magistratus » . . . . .	» 397
269. L'attività « extra ordinem » dei « principes » ed il suo fondamento . . . . .	» 399
270. Le forme dell'attività « extra ordinem » dei « principes » . . . . .	» 401

§ 49. Il diritto classico nella fase adrianea  
della « respublica » universale.

271. Quadro generale . . . . .	» 403
272. L'inacidimento del « ius honorarium » . . . . .	» 404
273. L'assetto definitivo dell'« edictum perpetuum » . . . . .	» 406
274. L'esaurimento del « ius publicum » e del « ius civile » . . . . .	» 407

275.	il « ius extraordinarium » . . . . .	pag. 499
276.	Il fondamento del « ius novum » e le sue forme . . . . .	» 410
277.	La « cognitio extraordinaria » delle controversie private . . . . .	» 412
278.	La « cognitio extraordinaria » dei « crimina » . . . . .	» 413
279.	Le principali figure di « crimina extraordinaria » . . . . .	» 414

§ 50. *La giurisprudenza classica.*

280.	La giurisprudenza romana classica . . . . .	» 417
281.	Le fasi storiche della giurisprudenza classica . . . . .	» 420
282.	I modi dell'attività giurisprudenziali classica . . . . .	» 420
283.	L'emissione di « responsa » . . . . .	» 421
284.	L'attività consiliare . . . . .	» 422
285.	L'attività didattica . . . . .	» 423
286.	Le forme della letteratura giuridica classica . . . . .	» 425
287.	Le opere di commento . . . . .	» 426
288.	Le opere di casistica . . . . .	» 427
289.	Le opere monografiche . . . . .	» 428
290.	Le opere didattiche elementari . . . . .	» 429
291.	Le « positiones » dello « studium iuris » . . . . .	» 430

§ 51. *I principali giuriconsulti classici.*

292.	Capitone e Labeone . . . . .	» 435
293.	I corifei della scuola sabiniana . . . . .	» 435
294.	I corifei della scuola proculiana . . . . .	» 437
295.	Altri giuristi della fase augustea . . . . .	» 438
296.	Salvio Giuliano . . . . .	» 439
297.	Africano e Pomponio . . . . .	» 441
298.	Gaio . . . . .	» 442
299.	Le « Institutiones » di Gaio . . . . .	» 444
300.	Marcello e Scevola . . . . .	» 449
301.	Papiniano . . . . .	» 451
302.	Paolo . . . . .	» 452
303.	Ulpiano . . . . .	» 454
304.	Marciano, Modestino, e altre figure minori . . . . .	» 455

## Sezione quarta - IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO

## Capitolo X. LA DECADENZA DEL DIRITTO ROMANO

§ 52. *La decadenza della civiltà romana.*

305.	Quadro generale . . . . .	» 461
306.	La fase dell'impero unico . . . . .	» 462
307.	La fase dei due imperi . . . . .	» 463
308.	La fase giustiniana dell'impero romano . . . . .	» 465
309.	La struttura dell'« imperium Romanum » . . . . .	» 466
310.	Il governo dell'« imperium Romanum » . . . . .	» 468
311.	Le finanze dell'« imperium Romanum » . . . . .	» 470
312.	Gli aspetti precipui della decadenza della civiltà romana . . . . .	» 471

§ 53. *La decadenza del diritto romano.*

313.	Quadro generale . . . . .	pag. 475
314.	Il diritto romano postclassico . . . . .	» 477
315.	La decadenza giuridica nella fase dell'impero unico . . . . .	» 479
316.	La decadenza giuridica nella fase dell'impero duplice . . . . .	» 480
317.	La decadenza giuridica nella fase giustiniana . . . . .	» 481
318.	I fattori della decadenza giuridica romana . . . . .	» 481

§ 54. *Il diritto romano postclassico.*

319.	Le fonti del diritto romano postclassico . . . . .	» 484
320.	Le « leges » imperiali . . . . .	» 486
321.	Le varie specie di costituzioni imperiali . . . . .	» 488
322.	Le principali riforme determinate dal « ius novum » . . . . .	» 490
323.	La giurisprudenza postclassica . . . . .	» 491
324.	L'attività giurisprudenziale didattica . . . . .	» 493
325.	Le forme della letteratura giuridica postclassica . . . . .	» 495

§ 55. *Le compilazioni pregiustinianee di « iura » e di « leges ».*

326.	Quadro generale . . . . .	» 496
327.	Le collezioni private di « leges preteodosiane » . . . . .	» 497
328.	Il « Codex Theodosianus » . . . . .	» 498
329.	La legislazione post-teodosiana . . . . .	» 500
330.	Le leggi romano-barbariche . . . . .	» 500
331.	I « Tituli » di Ulpiano e le « Sententiae » di Paolo . . . . .	» 502
332.	Altre compilazioni pregiustinianee di « iura » . . . . .	» 504
333.	I « fragmenta Vaticana » . . . . .	» 505
334.	La « Collatio » . . . . .	» 507
335.	Altre compilazioni miste pregiustinianee . . . . .	» 508

§ 56. *Il « Corpus iuris civilis » di Giustiniano.*

336.	Giustiniano I e il suo disegno legislativo . . . . .	» 509
337.	Il primo « Codex Justinianus » . . . . .	» 511
338.	Le « Quinquaginta decisiones » . . . . .	» 512
339.	I « Digesta » . . . . .	» 513
340.	La compilazione dei « Digesta » . . . . .	» 515
341.	Le « Institutiones » . . . . .	» 518
342.	Il « Codex repetitae praelectionis » . . . . .	» 520
343.	Le « Novellae » giustinianee e postgiustinianee . . . . .	» 520
344.	Le compilazioni giuridiche postgiustinianee . . . . .	» 521

Tavola cronologica . . . . .	» 525
------------------------------	-------

Indice analitico-alfabetico . . . . .	» 520
---------------------------------------	-------



INTRODUZIONE  
NOZIONI PRELIMINARI

§ 1. - Il diritto (\*).

SOMMARIO: 1. La società. — 2. La società politica. — 3. Struttura dello Stato. — 4. Classificazione degli Stati. — 5. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico. — 6. La produzione del diritto. — 7. L'interpretazione del diritto. — 8. I rapporti giuridici. — 9. Classificazione dei rapporti giuridici. — 10. Rapporti giuridici pubblici e privati. — 11. L'ordine giuridico e le sue cause.

1. LA SOCIETÀ (\*\*). — L'affermazione di ARISTOTELE che l'uomo è un animale politico (πολιτικὸν ζῷον) fa parte ormai della categoria dei luoghi comuni. Ma, almeno a nostro parere, bisogna guardarsi dal credere, affrettatamente, che l'uomo sia un essere sociale per sua natura.

Allo stato di natura l'Uomo, così come ogni altro animale, è un essere essenzialmente egoista, che non vede se non i suoi particolari bisogni e che, per soddisfare i medesimi, non rifuggirebbe — come ben vide PHOBES (« homo homini lupus ») — dal sopraffare con la forza i suoi simili. Senonchè gli uomini, a differenza degli altri esseri animati, hanno anche avuto il

(\*) Cfr. in generale: CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto* (1951); GOLDSCHMIDT, *Problemi generali del diritto* (1950); Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato* (1952); JELLINEK-ORLANDO, *La dottrina generale del diritto e dello Stato* (1949); LEVI, *Teoria generale del diritto* (1950); MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico* (1952); PERASSI, *Introduzione alle scienze giuridiche* (rist. 1953); KADBRUCH, *Rechtsphilosophie* (1950).

(\*\*) Cfr. in particolare: DERATHÉ, *Jean Jacques Rousseau et la science politique de son temps* (1950). Sul concetto di organizzazione sociale, v. anche: GIANNINI M. S., *Lezioni di diritto amministrativo* (1950).

dono prezioso di una intelligenza superiore, che li rende capaci di ragionamento e di sentimenti profondi. Se essi hanno mostrato *ab antiquo* una tendenza generale ed insopprimibile a *consociarsi* tra loro, ciò non è stato, dunque, per forza di istinto, ma proprio e solo per virtù di *ragionamento*: un ragionamento latamente utilitario, integrato e corroborato da sentimenti affettivi, che li ha indotti a sobbarcarsi ai *sacrifici* inevitabilmente imposti dalla convivenza con i loro simili in vista dei *vantaggi* che, per converso, solo una ben ordinata e disciplinata convivenza è in grado di assicurare.

L'abitudine della socialità, datando ormai da millenni, rende gli uomini evoluti praticamente inconsapevoli dei loro primordiali istinti egoistici ed è valsa a determinare in essi, a guisa di seconda natura, un *appetitus societatis*, un convincimento della necessità del vivere socialmente, che copre completamente, o quasi, nella normalità dei casi, quegli istinti primitivi. Ma, per poco che si eserciti una serena e spassionata introspezione di noi stessi, non possono non rivelarsi ai nostri occhi le tracce del nostro innato egoismo, che ancora è in agguato tra le pieghe della nostra coscienza civile.

Le precisazioni ora fatte valgono a chiarire che, contro ogni prima impressione, non ogni accolta di esseri umani presenta i caratteri della *società*, nel senso proprio della parola.

Non merita il nome di *società*, non è *società* il complesso dei passeggeri di una nave o di un treno, o il gruppo di turisti che si trovano a visitare insieme un museo, o la fila degli acquirenti davanti alla porta di un negozio: essi si trovano casualmente, fisicamente accomunati, ma non vogliono formare unità, non hanno interesse a formarla. Non merita, in particolare, il titolo di vera e propria società l'orda (cd. « *società naturale* »), cioè l'assembramento farraginoso ed incomposto dei primitivi, unicamente determinato da contingenze e da impellenze esteriori, quali la necessità di abbeverarsi ad una stessa fonte o di ripararsi in uno stesso luogo dalle intemperie. La formazione delle orde primordiali non ha costituito di per sé un fenomeno sociale, ma ha soltanto favorito la successiva attuazione di esso, nel senso che dalle orde primitive, appunto, si enuclearono i primi aggregati sociali, a carattere religioso, economico o politico (v. n. 2).

Le società, in senso proprio, hanno radici in una determinazione più o meno cosciente, ma sempre volontaria, degli uomini. Esse derivano da una esplicita o tacita con-

venzione costitutiva (il cd. « *contratto sociale* » del ROUSSEAU), vale a dire da un accordo, più o meno preciso, degli uomini di accettare una certa disciplina collettiva, onde poter realizzare certe finalità di comune interesse: finalità di culto religioso, di benessere economico, di ordine nelle relazioni esteriori, di elevamento morale, o altre. Queste convenzioni sociali (termine ancor oggi di uso comune) si prolungano e si perpetuano nei secoli attraverso l'adesione dei discendenti di coloro che le hanno per primi concluse e non si risolvono, di regola, se non quando possa dirsi raggiunta o superata la finalità per cui vi si è addivenuti. Ma il vincolo sociale — si badi — non è mai tale da legare gli uomini contro la loro volontà. In qualsivoglia aggregato sociale si riconosce sempre, infatti, ai membri la facoltà di recesso, cioè la possibilità di uscire dalla società, sottraendosi volontariamente alla disciplina collettiva che più non si gradisce.

Esaminata dal punto di vista della sua *struttura*, è innegabile che ogni società è, in quanto tale, un *ente* (= una cosa che è), una *istituzione* (= un principio di disciplina e di ordine); insomma, una forma della realtà della vita, che si distingue dalle figure dei singoli consociati, sovrapponendosi ad esse, e si contraddistingue attraverso le sue specifiche finalità, che ne costituiscono la ragione di essere, la *causa*.

Società significa, dunque, *organismo*, *organizzazione* più o meno complessa, ma sempre autonoma ed individuata, di persone fisiche o di organismi sociali minori. Ne consegue, logicamente, che, come tutte le organizzazioni, ogni società implica l'esistenza, in essa e per essa, di un *ordinamento sociale*, cioè di un sistema di principi (*norme sociali*) che ne regolino l'assetto ed il funzionamento. L'ordinamento sociale sta alla società come lo spirito animatore sta al corpo animato. Un ente sociale non potrebbe sussistere se non fosse pervaso da un corrispondente ed adeguato ordinamento (« *ubi societas ibi ordinatio* »).

2. LA SOCIETÀ POLITICA (\*). — Entro il vastissimo *genus* della società umana spicca, come una *species* ben distinta, la società politica.

Caratteristica della società politica è: di porsi come finalità generiche quelle stesse, fra le varie finalità sociali, che appaiano, nel convincimento concorde dei consociati, più delle altre abbisognevole di sicura ed universale applicazione pratica (quindi, principalmente, le finalità di ordine nelle relazioni esteriori tra i membri); ma di proporsi in più, come finalità specifica e tipica, il fine di mettere in atto ogni condizione umanamente possibile per assicurare la realizzazione di quelle sue finalità generiche. Ciò, beninteso, non significa e non può significare che i membri della società politica siano riducibili ad automi privi di volontà: trattandosi di un ente che deriva la ragione stessa della sua esistenza e della sua persistenza dalla volontà dei membri, la cosa non sarebbe ammissibile « per la contraddizione che nol consente ». Ciò significa soltanto (ed è già molto) che la società politica si differenzia da ogni altra specie sociale per la finalità di giungere sino al punto di costringere materialmente i consociati a fare quanto è prestabilito che facciano, qualora essi non abbiano spontaneamente obbedito alla disciplina sociale che pure avevano accettato. Tale specifica e caratteristica finalità può denominarsi *causa politica*.

Il fine caratteristico, ora illustrato, della società politica importa la necessità che questa consista in una organizzazione particolarmente efficiente, tale cioè da poter obbiettivamente garantire che nessun consociato sia in grado di sottrarsi alla responsabilità assunta mediante l'infrazione della disciplina sociale. Ogni organismo politico ha, in conseguenza, se veramente è tale, la duplice peculiarità di

(\*) Cfr. in particolare: DUGUIT, *Traité de droit constitutionnel* (1927); HAURIOU, *Précis de droit constitutionnel* (1929). Sulla formazione delle prime società politiche e sui vari orientamenti in proposito v., da ultimo: LUZZATTO, *Le organizzazioni preciviche e lo Stato* (1948) e letteratura ivi.

una illimitata autorità nei riguardi dei consociati e di una assoluta indipendenza da ogni potestà sovraordinata (senza di che non potrebbe dirsi illimitata la autoritatività). La convenzione esplicita o implicita, che sta alla radice di ogni società politica (convenzione detta, comunemente, costituzione politica), non si limita a fissare l'impegno dei consociati ad operare, nei loro reciproci rapporti, secondo certe direttive, ma fa qualcosa di più e di diverso: stabilisce un limite alla libertà dei consociati e preordina i mezzi per la coazione dei medesimi alla riparazione od alla espiazione nel caso che abbiano varcato quel limite. I membri della società, dal canto loro, possono ben sottrarsi, giusta il principio generale (n. 1), alla eventualità di una futura coazione per infrazioni future, mediante l'esercizio della facoltà di recesso, ma non possono, ovviamente, sottrarsi alla coazione relativa alla infrazione già commessa.

Come si siano andate formando le prime società politiche è materia di non poche discussioni.

A questo proposito, vi è chi sostiene che le società politiche si costituirono, primordialmente, attraverso la lenta trasformazione delle orde in aggregati autoritativi e indipendenti (teoria matriarcale: MEYER), mentre vi è chi assume che il primo nucleo di esse è da ravvisarsi nelle famiglie patriarcali, organizzate sotto la potestà del capostipite maschio (teoria patriarcale: VICO). Secondo noi, è poco verosimile che, giusta i postulati della teoria matriarcale, le orde primitive si siano potute trasformare, per diretto processo evolutivo, in altrettante società politiche. Più verosimile è, invece, l'insegnamento della teoria patriarcale, secondo cui la convivenza familiare fu l'ambiente più adatto per il primo profilarsi dell'idea politica nel mondo.

Tutto ciò che sappiamo o intuiamo della vita primitiva fa, appunto, credere che la spinta decisiva verso più o meno stabili organizzazioni politiche venne dal complesso di sentimenti affettivi suscitati dalle unioni sessuali e dalle conseguenti proffezioni. Parve ben naturale, in quest'orientamento di affetti, riconoscere nel marito e nel padre, fin che visse, l'autorità suprema del gruppo, il patriarca, e in questo spontaneo riconoscimento della sua autorità di esponente del gruppo e di tutore della sua disciplina fu il seme delle società politiche. Tuttavia, non deve credersi che, almeno in questo modo, la società politica sia sorta *ex abrupto* come tale, cioè come nettamente distinta da ogni altra specie sociale: è ovvio, invece, che i primi organismi sociali furono, ad

un tempo, politici e religiosi ed economici e così via, senza molta possibilità di distinguere l'uno dall'altro carattere. La coscienza politica è, insomma, da ritenersi il portato di un processo assai lungo e complesso di delimitazione e maturazione della generica coscienza sociale degli uomini.

La parola modernamente adoperata per designare gli enti politici è il termine *Stato*. Di fronte allo Stato ogni ente sociale privo di indipendenza e di autoritatività prende il nome di società apolitica (religiosa, morale, economica e via dicendo). Gli organismi sociali che, pur essendo autoritativamente organizzati nel loro interno, mancano del requisito fondamentale della indipendenza non sono neppur essi società politiche, ma società parapolitiche (altrimenti denominabili enti autarchici o parastatali), cioè proiezioni di società politiche sovraordinate.

Il carattere di indipendenza e di autoritatività delle società politiche significa, in altri termini, la immanenza nello Stato di una potestà di comando originaria, di una potestà, cioè, che non deriva da alcuna potestà superiore, ma nasce con lo Stato e si spegne con esso. Detta potestà di comando dicesi *sovranità*.

La sovranità, nello Stato, spetta ad una o più persone od enti, che ne sono i « titolari », e viene esercitata dal titolare stesso o da altri per lui, ma, evidentemente, sempre da persone fisiche, cioè da uomini. La identificazione del titolare o dei titolari della sovranità è questione opinabile, la cui soluzione varia a seconda dei tempi o dei luoghi: si può andare dalla concezione semplicistica che essa spetti al suo supremo esercente (il « sovrano ») sino alla concezione evoluta, caratteristicamente moderna, che essa appartenga allo Stato, nel senso che lo Stato sia, oltre che un ente, addirittura una persona (incorporale).

Anche gli enti politici, non diversamente dagli individui singoli, tendono, per il raggiungimento di scopi più generali, altrimenti irraggiungibili, a costituire società tra loro, sia a carattere apolitico (religioso, morale, economico ecc.), sia a carattere politico. In questo secondo caso, attraverso il fenomeno della cd. *federazione*, viene a costituirsi

un super-Stato (cd. *Stato federale*), alla cui sovranità gli Stati membri sacrificano, in ordine a *certuni* interessi da soddisfare, la propria indipendenza, limitando cioè la propria sovranità. La storia dell'umanità insegna che per questa guisa si formano, nell'ambito del ciclo plurisecolare di ogni singola « civiltà », Stati unitari sempre più grandi: è, infatti, in certo senso fatale che i super-Stati finiscano per soverchiare totalmente, alla fine, la sovranità degli Stati-membri, i quali o scompaiono del tutto o, sussistendone l'opportunità, si riducono alla funzione di enti parastatali.

3. *STRUTTURA DELLO STATO* (\*). — L'analisi della struttura dello Stato, quale che sia l'ambiente di civiltà in cui esso si sia sviluppato e viva, porta costantemente alla identificazione di tre elementi essenziali, che sono: il popolo, il territorio e il governo.

(a) *Popolo*, o « popolazione », è l'insieme dei membri della consociazione politica. Esso può suddividersi in due categorie: a) la *cittadinanza*, che è il complesso di coloro, cui è riconosciuta la capacità di partecipare al governo dello Stato o ad alcune funzioni di esso (*cittadini*); b) la *sudditanza*, che è il complesso di coloro cui non è riconosciuta alcuna capacità di partecipazione al governo (*sudditi*). La categoria dei cittadini può articolarsi in svariate gradazioni, a seconda dell'estensione della capacità di governo spettante a ciascuno: accanto ai *cittadini di pieno diritto*, capaci di tutte indistintamente le funzioni di governo, possono esservi, dunque, diverse classi di *cittadini parziali* o « di minor diritto », aventi una capacità di governo limitata. La distinzione tra le infime classi dei cittadini parziali e la categoria dei sudditi non è sempre agevole e dipende spesso da elementi variabili a seconda delle specifiche e contingenti forme politiche.

Perchè uno Stato vi sia, non è necessario che vi siano sudditi, oltre che cittadini: è necessario, viceversa, che, per quanto pochi, vi siano in esso dei cittadini di pieno diritto, dato che la mancanza di questi ultimi implicherebbe la impossibilità dell'esistenza di un governo dello Stato.

(\*) Cfr. in particolare: ROMANO SANTI, *Principi di diritto costituzionale generale* (1947).

Negli Stati a governo chiuso (v. n. 4) i cittadini di pieno diritto sono limitati, ad esempio, ad una casta ristretta, oppure ad una famiglia dominante, mentre ogni altro membro della consociazione politica è cittadino di minor diritto o suddito.

(b) Territorio è la sede comune, anche se non fissa, del popolo. Esso può distinguersi in: a) territorio metropolitano, che è la sede normale dei cittadini o, quanto meno, degli organi di governo dello Stato; b) territorio pertinenziale, che è la sede normale dei sudditi permanenti (cioè non occasionali e di passaggio), se ve ne sono.

Il territorio pertinenziale può anche non esservi o può anche non essere considerato elemento dello Stato, ma soltanto oggetto della sua sovranità; il territorio metropolitano, per limitato che sia, non può invece mai mancare, perchè se il governo fosse fissato sul territorio di un altro Stato, mancherebbe, evidentemente, la condizione fondamentale dell'indipendenza.

(c) Il governo è l'organizzazione di cittadini e di enti parastatali, cui spetta, a norma della costituzione politica, l'esercizio dei poteri sovrani. La sua funzione è quella di provvedere alla attuazione in concreto dei fini della società politica.

La funzione di governo dello Stato importa l'attribuzione ai suoi organi di un triplice ordine di attività potestative: a) l'attività legislativa, la quale consiste nella integrazione della costituzione politica con altri principi di disciplina sociale (legislazione normativa o sostanziale) e nella eventuale emanazione di provvedimenti concreti in nessun modo derogabili (legislazione formale); b) l'attività sanzionatoria, la quale consiste nella applicazione delle sanzioni, coattive e non coattive, previste dalla costituzione politica e dai provvedimenti legislativi; c) l'attività amministrativa, la quale consiste nella esplicazione autoritativa, entro i limiti posti dei principi costituzionali e dai provvedimenti legislativi o

sanzionatori, di ogni altra mansione necessaria per il soddisfacimento dei pubblici interessi.

I tre tipi di « attribuzioni » ora descritti possono essere ulteriormente ripartiti in specifiche competenze, che vengono assegnate a vari uffici di governo: assemblee, consigli, organi monocratici o collegiali, ecc. L'esercizio concreto di esse, oltre che ai titolari di quegli uffici (funzionari di governo), può essere affidato ad enti parastatali o anche a persone private di particolare rilevanza sociale (ausiliari di governo).

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI STATI (\*). — Con riguardo alla loro struttura, e in particolare alla struttura del governo, gli Stati vanno distinti in due grandi categorie: Stati a governo aperto e Stati a governo chiuso. Basterà la identificazione della prima categoria a far intendere, per esclusione, quali siano gli Stati rientranti nella seconda categoria.

Stati a governo aperto, o democrazie, sono quelli caratterizzati dal fatto che: a) tutti i cittadini hanno la capacità di partecipare a tutte le funzioni di governo; b) lo status di cittadino di pieno diritto è reso accessibile a tutti coloro che, in un determinato momento storico, sono universalmente e astrattamente considerati capaci di partecipazione al governo. Dove non si realizzino o non si realizzino pienamente queste caratteristiche, e invece il governo sia riservato ad una famiglia (dinastia) o ad una casta inaccessibile, si versa nell'ipotesi di Stato a governo chiuso.

Per meglio chiarire il concetto di democrazia sono opportune le seguenti precisazioni: a) per l'esistenza di una democrazia è sufficiente che sia costituzionalmente prevista la capacità per tutti i cittadini, se non proprio di partecipare attivamente al governo, quanto meno di controllarne l'attività e di mutarne la struttura e il sistema di fun-

(\*) Cfr. in particolare: GUARINO, *La democrazia romana*, in *Annali Sem. giuridico Univ. Catania* 1 (1947-48) e letteratura ivi.

zionamento; b) per il funzionamento pratico di una democrazia è necessario si ammetta che i cittadini deliberino, anziché ad unanimità, a maggioranza, semplice o qualificata (es.: i due terzi), dei presenti alla deliberazione; c) per il funzionamento pratico di una democrazia è altresì necessario si ammetta che talune funzioni siano affidate, a tempo determinato o indeterminato, oppure con possibilità di revoca, a talune persone, famiglie o caste di gradimento della maggioranza. L'uso più o meno largo del principio di affidamento, or ora illustrato, vale tuttavia a differenziare i regimi (= modi di funzionamento) democratici secondo tutta una gamma, di cui i due estremi sono: da un lato, il regime democratico puro, per cui il *minimum* di funzioni di governo è affidato ad assemblee o persone elette dalla maggioranza e a scadenza assai breve; dall'altro, il regime democratico autoritario, per cui tutte le funzioni di governo o le più essenziali di esse sono concentrate in un capo vitalizio elettivo.

Particolare attenzione merita il principio di affidamento, che non soltanto è pienamente compatibile con il principio democratico in generale, ma rappresenta addirittura una necessità per il funzionamento delle democrazie. Della esistenza e della operatività di questo principio, sopra tutto nelle moderne democrazie «rappresentative», non può esservi chi dubiti. Il dubbio, piuttosto, può sorgere in ordine a ciò: sino a qual punto possa portarsi l'affidamento dei poteri di governo senza snaturare la democrazia, che è e deve rimanere, si ricordi, «autogoverno». Ora, sembra che il quesito circa i limiti di compatibilità del principio democratico con il principio di affidamento non possa avere che questa soluzione: un regime di governo è e rimane democratico, per vasta che sia la applicazione del principio di affidamento, sin tanto che l'affidamento rimanga giuridicamente possibile. Sin che non si giunga all'eccesso di affidare non pur totalmente, ma precludendosi la possibilità di nuovi e diversi affidamenti, le competenze di governo ad una o più persone, esponenti di una famiglia o di una casta determinata, il regime di governo merita indiscutibilmente la qualifica di democratico. Una cittadinanza che affidasse, totalmente o parzialmente, ma senza limiti di tempo e possibilità di revoca, le funzioni di governo ad una famiglia o ad una casta creerebbe democraticamente una forma di governo non democratico, un tipo di governo chiuso. Se invece, pur essendo per avventura totale, l'affidamento sia a termine, la struttura

del governo rimarrà democratica; e non monta, evidentemente, che non si tratti di un termine certo, ma di un termine *incertus quando*, quale può aversi nella ipotesi di rimessione vitalizia di una o tutte le funzioni di governo ad una singola persona (fenomeno verificatosi varie volte nella storia della civiltà).

#### 5. L'ORDINAMENTO STATALE E L'ORDINAMENTO GIURIDICO (\*).

— Si è visto (n.1) che ogni società umana, in generale, implica un ordinamento sociale. Correlativamente, ogni specifica società politica, ogni specifico Stato, implica di necessità l'esistenza di un ordinamento politico o statale.

In corrispondenza alle note peculiarità dell'organizzazione politica (n. 3), l'ordinamento statale si caratterizza per ciò: che esso non si limita a dettar norme di condotta per i consociati (ed. norme direttive), ma considera deliberatamente anche l'ipotesi di inosservanza delle norme direttive stesse da parte dei destinatari. Per questa ipotesi della inosservanza di una regola di condotta l'ordinamento statale predispone, pertanto, i mezzi più opportuni per ridurre gli inosservanti alla obbedienza ed alla penitenza: e a questo fine tendono le ed. norme sanzionatorie.

Posto il concetto di ordinamento statale, può comprendersi quello, ad esso strettamente vicino, di ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico o diritto inerisce, infatti, di regola, alla società politica ed a quella soltanto. Più precisamente, esso o coincide totalmente con l'ordinamento statale, o ne costituisce un settore particolarmente efficiente.

L'affermazione secondo cui il diritto, anche se non coincide perfettamente con l'ordinamento statale, inerisce, di regola, alle società politiche, e quindi costituisce una parte dell'ordinamento dello Stato, non è una affermazione pacifica. Di contro alla tesi della statalità del diritto («ubi civitas ibi ius») si pone la tesi della genericità del diritto («ubi societas ibi ius»). I difensori di

(\*) Cfr. in particolare: Kelsen, *La dottrina pura del diritto* (1952); Romano Santi, *L'ordinamento giuridico* (1951). Ivi altra letteratura. V. anche GUARINO, *Il concetto dell'ordinamento giuridico alla luce dell'esperienza romana*, in *Arch. giur.* 142 (1952) 2 ss.

questa tesi vogliono basarsi sulla considerazione della affinità strutturale di molti ordinamenti (es.: quello canonico o quello internazionale) con l'ordinamento giuridico. Ma siccome il concetto di diritto, almeno per noi giuristi, non è un concetto puramente logico, bensì un concetto empirico, bisogna essenzialmente guardare, per ricostruirlo e determinarlo, a ciò che si è generalmente ritenuto in passato, e che generalmente tuttora si ritiene, essere il « diritto » (o comunque si dica nelle varie lingue). Ora, per quanto diverse siano potute essere e siano le concezioni correnti sul diritto, può dirsi che, approssimativamente, vi è stato e vi è tuttora accordo della generalità in ciò: l'ordinamento giuridico è caratterizzato, come tutto l'ordinamento statale, dal fatto di poter essere eventualmente fatto rispettare, in ultima istanza, con la forza (n. 3). E siccome generalmente si ritiene (oggi assai più che in passato) che solo agli enti politici sia possibile l'esercizio della coazione fisica nei riguardi dei rispettivi associati, ne consegue che l'ordinamento giuridico non può che coincidere, in tutto o in parte, con l'ordinamento delle società politiche.

Non è possibile precisare in via generale la sfera di coincidenza tra ordinamento giuridico e ordinamento statale. L'ordinamento statale può non essere giuridico, ma l'ordinamento giuridico è sempre statale, perchè il carattere della coercibilità presuppone una organizzazione sociale autoritaria e indipendente, cioè uno Stato. La coercibilità costituisce, dunque, la *differentia specifica* di tutti quanti gli ordinamenti statali (giuridici e non giuridici) rispetto al *genus proximum* degli ordinamenti sociali. Quanto all'indice di identificazione dell'ordinamento giuridico rispetto ad ogni altro tipo di ordinamenti statali (non giuridici), esso ha carattere essenzialmente empirico, dipendendo principalmente da valutazioni contingenti: diritto è quella parte dell'ordinamento statale che si assume dai più, in un dato momento, essere appunto « diritto » e che si designa con tale termine (o col suo corrispondente in ogni singola lingua).

In generale, può dirsi che i popoli si siano più spesso trovati d'accordo nel considerare diritto: a) quella parte dell'ordinamento statale che regola i rapporti tra privati cittadini estranei alla sua organizzazione; b) quei comandi (anche se non normativi) che vengono posti dai suoi organi legislativi. Tutto ciò sta al di fuori di questi indici estre-

mi di identificazione (vale a dire: tutti i rapporti non intercorrenti tra privati, nè regolati legislativamente) può essere considerato diritto e può non essere considerato tale, a seconda dei tempi, dei luoghi e delle circostanze.

La funzione dell'ordinamento statale in genere e di quello giuridico in specie consiste nello stabilire *a priori*, in via generale ed astratta, quali siano le condizioni necessarie e sufficienti per l'attuazione delle finalità dello Stato, e quindi per l'esistenza di questo. Tenendo presente quanto si è detto circa le finalità generiche e la finalità specifica di ogni società politica (v. n. 2), può affermarsi che il diritto esplica due funzioni tra loro intimamente connesse: a) una funzione direttiva, consistente nella determinazione di tutto quanto è rilevante ai fini del diritto (« materie giuridicamente rilevanti ») e nella determinazione, entro questa sfera, dei comportamenti che i soggetti sono lasciati liberi di tenere o di non tenere (lecito giuridico) e dei comportamenti che i soggetti sono tenuti ad osservare (obblighi giuridici); b) una funzione sanzionatoria, consistente nella determinazione della adeguata e proporzionata sanzione, eventualmente anche coattiva, che si attaglia a chi si sia reso responsabile di un illecito giuridico, cioè della mancata osservanza di un comportamento giuridicamente obbligatorio.

Con riferimento alla sua struttura, l'ordinamento giuridico può essere definito un complesso di comandi normativi, aventi ad oggetto il regolamento di conflitti intersubiettivi di interessi in maniera conforme alla causa della società politica. Solo subordinatamente a questi comandi normativi l'ordinamento giuridico può eventualmente comprendere in sé anche taluni comandi (direttivi) non normativi posti dagli organi legislativi dello Stato (leggi in senso formale: v. n. 3).

Detti comandi si dicono norme giuridiche e presentano le seguenti note caratteristiche: a) sono, anzi tutto, comandi normativi, vale a dire comandi a carattere generale e astratto, relativi ciascuno ad una fattispecie ipotetica (che potrà verificarsi, in futuro, una, nessuna o centomila volte) e diretti ciascuno ad una categoria generica di destinatari (es.: « se taluno ucciderà il suo simile, sarà del pari ucciso »); b) sono, secondariamente, comandi normativi complessi, risultanti ciascuno dall'abbinamento di una norma

a contenuto direttivo (cd. norma di condotta; es., « se taluno è proprietario di una cosa, tutti gli altri consociati devono rispettare il suo godimento ») con una norma, subordinata, a contenuto sanzionatorio (cd. norma di tutela; es., « se taluno infrange l'obbligo di rispettare il godimento del proprietario, sarà costretto a riparare il danno arrecatogli »); c) sono, in terzo luogo, comandi ad eventuale effetto coattivo, nel senso che predispongono, nel caso di volontaria renitenza del destinatario alla condotta assegnatagli, il costringimento anche fisico dello stesso alla riparazione o alla espiazione.

Gliava avvertire che la struttura del diritto come qui esposta corrisponde agli insegnamenti della dottrina tradizionale (cd. teoria normativa del diritto). Contro tale dottrina si è venuta fortemente affermando in questi ultimi tempi la cd. teoria istituzionistica del diritto (ROMANO SANTI), che incontra largo favore tra i giuspubblicisti. Secondo tale teoria, il diritto non si traduce sempre e soltanto nello schema delle norme, o comunque dei comandi, siano questi o non siano coattivi e garantiti dallo Stato. Si ha diritto, « ordinamento giuridico », sempre che vi sia una organizzazione sociale, una « istituzione »: anzi il diritto si identifica totalmente con la società, altro non è che la stessa istituzione nella sua reale e concreta pienezza. Altri (PERGOLESÌ), per sfuggire alle critiche che si muovono alla concezione della socialità del diritto, ha modificato e limitato la teoria istituzionistica nel senso di identificare l'ordinamento giuridico esclusivamente con lo Stato o, più genericamente, con le istituzioni a carattere necessario, indipendente e autonomo. Tuttavia, anche di fronte a questa teoria così modificata, resta il dubbio se sia lecita la identificazione del diritto con tutta quanta l'istituzione statale, e quindi se sia da sottoscrivere la svalutazione del suo carattere empiricamente più ricorrente e visibile, che è quello deontologico.

6. LA PRODUZIONE DEL DIRITTO (\*). — Le norme del diritto, appartenendo alla categoria dei comandi, vengono in essere attraverso atti di volizione, che si dicono le fonti di produzione di esse. Ma i comandi giuridici sono comandi

(\*) Cfr. in particolare: BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo* (1938) e letteratura ivi; ESPOSITO, sv. *Legge*, in *Nuovo Dig. italiano*.

eteronomi, diretti cioè ad altri (i cd. « destinatari »), i quali debbono essere posti in condizione di conoscerne l'esistenza e l'estensione. Perché una norma giuridica sia praticamente operante, non basta, dunque, la pura volizione, ma occorre un qualche mezzo esteriore di manifestazione di essa, al quale mezzo i destinatari possano fissare lo sguardo.

La fonte di produzione naturale o originaria delle norme giuridiche è la costituzione politica, cioè la convenzione espressa o tacita dei consociati (v. n. 2). Se la costituzione è esplicita, il mezzo di manifestazione delle norme è costituito dal documento (o « carta ») costituzionale (cd. *statuto politico*). Se la costituzione è inespressa documentalmente (ipotesi assai più frequente), in tal caso essa si manifesta attraverso la uniforme ripetizione di un certo comportamento da parte della generalità (se non della universalità) dei consociati, fatta con la convinzione della sua giuridica necessità: fenomeno che si designa modernamente con il termine di *consuetudine*.

Ma la costituzione politica può anche ammettere, e solitamente ammette, che norme giuridiche integrative vengano emanate da organi del governo dello Stato (principalmente, gli organi legislativi: v. n. 3) attraverso provvedimenti normativi. Fonti di produzione derivate e subordinate delle norme giuridiche sono, pertanto, i provvedimenti normativi di governo, e particolarmente i provvedimenti legislativi sostanziali. In linea logica i provvedimenti normativi non dovrebbero poter prevalere sulle norme costituzionali, statutarie o consuetudinarie che siano. Molti ordinamenti giuridici moderni sono giunti, invece, attraverso una lenta evoluzione, sino al punto di ammettere la piena equivalenza dei provvedimenti normativi di governo con le norme statutarie o, addirittura, la prevalenza dei provvedimenti normativi di governo sulle norme consuetudinarie; alle quali ultime non viene, dunque, riconosciuta alcuna efficacia, se si trovino ad essere « *contra legem* » o anche, talvolta, se siano soltanto « *praeter legem* ».



7. L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO (\*). — Affinchè i destinatari delle norme giuridiche le conoscano e le applichino, non è sufficiente che una volontà vi sia e sia manifesta, ma occorre che, da parte degli stessi destinatari, si svolga una attività di accertamento di essa e della sua sfera di applicazione. Detta attività dicesi di interpretazione del diritto, ed è ovvio che, in pratica, la precisa determinazione di una volontà normativa risulti spesso non meno dalla interpretazione che dalla manifestazione di essa.

L'accertamento delle norme giuridiche che vigenti può essere di tre specie: a) diretto, quando consista nella ricognizione del documento in cui una norma giuridica (esplicita) si concreta; b) indiretto, quando consista nella ricognizione dei fatti, che fanno testimonianza della esistenza di una norma giuridica non documentata (« fatti di consuetudine »); c) presuntivo, quando consista nella logica deduzione da una norma giuridica accertata della esistenza di un principio giuridico inespresso, che di essa costituisce il presupposto. La funzione di accertamento presuntivo delle norme giuridiche dicesi analogia ed è, naturalmente, di estrema delicatezza e difficoltà. Essa è, peraltro, logicamente corretta e praticamente necessaria perchè serve ad individuare i principi regolatori di fattispecie, che, pur non potendosi dire giuridicamente irrilevanti, non risultano, tuttavia, previste esattamente da norme giuridiche direttamente o indirettamente accertate: è ovvio che il regolamento che meglio si attaglia a queste fattispecie sia, *mutatis mutandis*, quello dettato per casi simili.

L'accertamento del significato delle norme giuridiche accertate è operazione complessa, che consiste nel contemperamento del significato letterale della norma con le esigenze della logica e con le linee generali dell'ordinamento giuridico vigente. Non sempre la significazione sostanziale di una norma giuridica collima con la sua

(\*) Cfr. in particolare: BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici* (1949) e letteratura ivi.

significazione apparente, letterale: in tal caso, è evidente che è la significazione sostanziale che deve prevalere sull'altra.

L'interpretazione del diritto è compito comune dei destinatari delle norme. Vi è, peraltro, anche: una interpretazione autentica o normativa, che è quella esercitata eventualmente dal governo con provvedimenti legislativi sostanziali; una interpretazione giurisdizionale o sanzionatoria, che è quella esercitata dal governo come presupposto indispensabile per la emanazione di provvedimenti sanzionatori; una interpretazione giurisprudenziale o dottrinale, che è quella esercitata dai giurisperiti, cioè dagli interpreti professionali del diritto. L'efficacia degli atti di interpretazione autentica o giurisdizionale è quella stessa dei provvedimenti normativi o sanzionatori che li contengono e li assorbono (v. n. 3); l'efficacia dell'interpretazione giurisprudenziale è giuridicamente nulla, sebbene possa essere socialmente assai notevole in dipendenza dell'estimazione di cui godono i giurisperiti che la esercitano.

8. I RAPPORTI GIURIDICI (\*). — Coerentemente alla funzione propria dell'ordinamento giuridico, ciascuna norma giuridica si risolve nella predisposizione del regolamento (direttivo e sanzionatorio) adeguato ad un certo tipo di rapporto (rapporto giuridico) intercorrente tra due o più soggetti (soggetti giuridici) in relazione ad un bene della vita sociale, cioè ad una fonte di interessi divergenti per i soggetti (oggetto giuridico). Data, dunque, la possibilità di un conflitto intersubiettivo di interessi in ordine a certi beni della vita sociale, interviene la norma giuridica (cd. norma giuridica di relazione) a stabilire a priori quale soggetto, ed a quali condizioni, meriti la prevalenza sull'altro o sugli altri soggetti concorrenti.

Tuttavia, prima ancora di stabilire il regolamento dei singoli tipi di conflitti intersubiettivi di interessi, fa d'uopo che l'ordinamento giuridico, mediante le cd. norme giuridiche di qualificazione, stabilisca i presupposti generali cui si riferisce, vale a dire quale sia la sua sfera di applicazione nel tempo, nello spazio e relativamente alle materie. Tra le varie categorie di qualificazioni giuridiche

(\*) Cfr. in particolare: SANTORO-PASSARELLI, *Istituzioni di diritto civile, Parte generale*<sup>3</sup> (1946) 45 ss.

hanno particolare interesse le qualificazioni soggettive, o « *status* », che consistono nella determinazione dei requisiti necessari per poter essere soggetti di rapporti giuridici in genere o di determinati rapporti giuridici in specie (es.: *status* di uomo libero, *status* di cittadino ecc.).

La conseguenza della produzione di una norma giuridica di relazione è che, in ordine ad uno specifico oggetto, si determina una situazione di preminenza (cd. *situazione attiva*) di uno o più soggetti attivi ed una correlativa situazione di subordinazione (cd. *situazione passiva*) di un altro o di altri soggetti passivi.

La situazione del soggetto passivo, destinatario della norma, prende il nome di *dovere giuridico* e consiste: a) nella necessità di osservare l'invito a fare o a non fare alcunchè, contenuto in una norma direttiva (*obbligo*); b) subordinatamente alla inosservanza dell'obbligo, nella necessità di sottostare, anche contro la propria volontà, a quanto prescritto da una norma sanzionatoria (*soggezione*).

La situazione del soggetto attivo, favorito dalla norma, prende *ab antiquo* il nome di *diritto* (in senso) *soggettivo* (meglio, *potere giuridico*) e può consistere: a) nel potere di pretendere l'osservanza dell'obbligo da parte del soggetto passivo (*pretesa*); b) subordinatamente alla inosservanza dell'obbligo, nel potere di provocare direttamente o indirettamente, con il proprio comportamento, l'assoggettamento del soggetto passivo alla sanzione (*azione*).

Come la norma giuridica è una norma complessa (v. n. 5: norma di condotta e norma di tutela), così è un potere complesso il diritto soggettivo ed è un dovere complesso il dovere giuridico. Alla *pretesa* del soggetto attivo corrisponde l'obbligo del soggetto passivo, alla *azione* esercitata dall'uno corrisponde la *soggezione* dell'altro.

L'analisi del *diritto soggettivo* porta a precisare che esso non consiste, normalmente, nel potere di soddisfarsi esclusivamente attraverso il comportamento del soggetto passivo. Al contrario, il soddisfacimento di un interesse tutelato dell'ordinamento giuridico implica anzi tutto la attribuzione al soggetto attivo di *facoltà* e anche di *oneri*: a) *facoltà* sono le possibilità riconosciute e garantite dal diritto al soggetto attivo di soddisfare il proprio interesse con i propri mezzi, senza turbative da parte di altro o di altri soggetti giuridici (es.: la *facoltà*

di godere della cosa o di disporne a piacimento, che compete al titolare del diritto di proprietà); b) *oneri* sono i sacrifici che talvolta si impongono al soggetto attivo affinché egli possa esercitare il proprio diritto (es.: onere di esprimere la propria pretesa al soggetto passivo, onere di ricorrere alla autorità giudiziaria per provocarne l'assoggettamento).

Si noti, infine, che l'*azione*, cioè il potere di agire per l'assoggettamento del soggetto passivo alla sanzione, può essere tanto una *azione diretta*, cioè esercitata direttamente e personalmente per la tutela del proprio interesse violato, quanto una *azione indiretta*, cioè esercitata indirettamente, provocando l'attività sanzionatoria del governo. Mentre le società politiche più antiche, per deficienza di organizzazione interna, autorizzavano ampiamente l'esercizio della autotutela da parte dei soggetti giuridici, i più moderni Stati, assai meglio organizzati, tendono a limitare al massimo l'autotutela, rendendo obbligatorio il ricorso agli organi della funzione sanzionatoria di governo.

9. CLASSIFICAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI. — Tra le molte classificazioni possibili dei rapporti giuridici hanno fondamentale importanza le seguenti.

(a) *Rapporti assoluti e relativi*. I rapporti giuridici *assoluti* sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti attivi e tutti gli altri consociati, i quali sono quindi tenuti ad un comportamento di *astensione* (« *non facere* ») nei riguardi del soggetto attivo. Il soggetto attivo di un rapporto giuridico assoluto viene ad avere, pertanto, una *pretesa erga omnes* di non essere turbato nell'esercizio delle sue *facoltà giuridiche*: in caso di inosservanza dell'obbligo corrispondente da parte di un soggetto passivo, si costituirà a carico di quest'ultimo un rapporto di *responsabilità*, eventualmente ad esecuzione coatta. Esempi tipici di r. g. assoluti sono il rapporto di *sovranità* (tutti i consociati sono tenuti ad astenersi dal contrastare l'esercizio delle potestà sovrane da parte degli organi o degli enti competenti), il rapporto di *proprietà* (tutti i consociati sono tenuti ad astenersi dal turbare il godimento di un oggetto giuridico da parte del proprietario), il rapporto di *usufrutto* (tutti i consociati, compreso il proprietario della cosa fruttifera, sono tenuti ad astenersi dal turbare lo sfruttamento della cosa da parte dell'usufruttuario). I rapporti giuridici *relativi* sono quelli che intercor-

rono tra uno o più soggetti (attivi e passivi) determinati: i soggetti passivi sono, in tal caso, tenuti ad un comportamento soddisfacente positivo o negativo (« dare », « fare », « non fare »), nel senso che questo comportamento vale a determinare per se stesso il soddisfacimento di un interesse del soggetto attivo. Esempi tipici di r. g. relativi sono i rapporti ed. obbligatori (da compravendita, da mutuo, da atto illecito ecc.: il debitore è tenuto a soddisfare il creditore consegnandogli la merce, restituendogli la somma avuta in prestito, astenendosi dal fargli concorrenza ecc.).

(b) **Rapporti di debito e di responsabilità.** I rapporti giuridici di debito sono rapporti (assoluti o relativi) consistenti in un vincolo che si costituisce per effetto di un fatto giuridico involontario o di un atto giuridico lecito (v. n. 11). I rapporti giuridici di responsabilità sono rapporti giuridici relativi (mai assoluti) consistenti in un vincolo che si pone a carico di uno o più soggetti passivi determinati a titolo di responsabilità, per la commissione da parte loro di un atto giuridico illecito. Esempio di r. g. di responsabilità è il rapporto di risarcimento del danno provocato (l'autore del danno è tenuto a risarcire il danneggiato).

(c) **Rapporti ad esecuzione libera e ad esecuzione coatta.** I rapporti giuridici ad esecuzione libera sono rapporti (di debito o di responsabilità) caratterizzati dalla correlazione di una mera pretesa del soggetto attivo con un mero obbligo del soggetto passivo. I rapporti giuridici ad esecuzione coatta sono rapporti di responsabilità (mai di debito) caratterizzati dalla correlazione di una azione del soggetto attivo con una soggezione del soggetto passivo.

Tenuto conto di quanto si è detto circa gli elementi dei rapporti giuridici (v. n. 8), va precisato che, in realtà, ogni rapporto giuridico (assoluto o relativo) è anzi tutto un rapporto di debito e che, in dipendenza della inosservanza dell'obbligo da parte del soggetto passivo, esso si evolve successivamente in rapporto di responsabilità, eventualmente ad esecuzione coatta. Le distinzioni sopra esposte tra rapporti di debito e

di responsabilità, ad esecuzione libera e ad esecuzione coatta, non sono, insomma, vere e proprie contrapposizioni di rapporti giuridici autonomi, ma precisazioni di fasi e di aspetti evolutivi di ogni rapporto giuridico.

10. **RAPPORTI GIURIDICI PUBBLICI E PRIVATI.** — Un'altra distinzione di fondamentale importanza tra i rapporti giuridici è quella dei rapporti giuridici pubblici e dei rapporti giuridici privati.

I rapporti giuridici pubblici sono quelli relativi alla esplicazione di una funzione di governo, quindi all'esercizio di una potestà sovrana (v. n. 3). Almeno uno dei soggetti di essi (attivo o passivo) è, dunque, lo Stato (nei suoi funzionari o ausiliari di governo) o un ente pubblico parastatale.

Esempi di r. g. pubblici sono il rapporto di debito del servizio militare tra lo Stato ed il cittadino (o anche, eventualmente, il suddito), il rapporto di debito di accettazione della candidatura ad una funzione pubblica tra il cittadino (soggetto attivo) e lo Stato, il rapporto di responsabilità tra lo Stato ed il cittadino per la commissione, da parte di quest'ultimo, di un atto lesivo dei pubblici interessi ecc.

I rapporti giuridici privati sono quelli che non attingono alla esplicazione di una funzione di governo, ma al soddisfacimento di interessi estranei ai fini supremi della comunità politica. Anche i rapporti giuridici privati interessano la comunità (non sarebbero altrimenti previsti e regolati dal diritto), ma non la interessano direttamente, bensì di riflesso, e cioè se ed in quanto il conflitto intersubiettivo di interessi possa, deflagrando, turbare l'esplicazione delle finalità dello Stato.

Così, allo Stato non interessa, in sé e per sé, che il mutuatario restituisca alla scadenza la somma prestatagli dal mutuante, ma interessa che, in caso di inadempimento, la eventuale lite fra i due non turbi l'ordine sociale, ed è perciò che esso considera giuridicamente rilevante il rapporto di debito *ex mutuo*, regolandolo in un certo modo.

La distinzione tra rapporti pubblici e rapporti privati è, ripetiamo, una distinzione fondamentale dei rapporti giuridici,

ma essa è soggetta a variazioni e specificazioni diverse a seconda dei tempi e dei luoghi.

Può segnalarsi, in linea generale, che: a) mentre gli Stati antichi, per la inefficienza della loro organizzazione, avevano la tendenza a considerare rilevanti un minimo numero di rapporti privati, gli Stati moderni sono informati ad un orientamento opposto: non solo è fortemente aumentato il novero dei rapporti giuridici pubblici, ma la gran parte dei rapporti privati sono considerati giuridicamente rilevanti, e inoltre non pochi rapporti giuridici privati (es.: il rapporto coniugale) sono considerati degni di tanto rilievo, da essere sottoposti a regolamenti minuziosi e inderogabili (cd. rapporti giuridici privati di ordine pubblico); b) mentre nei tempi antichi, per deficienza di riflessione giuridica, si aveva la tendenza a considerare pubblici tutti i rapporti di cui fosse soggetto un ente sovrano, anche se non relativi a funzioni di governo, nei tempi moderni si è determinato l'orientamento verso l'applicazione della qualifica di « pubblico » ai soli rapporti direttamente attinenti ad un pubblico interesse: molte categorie di rapporti giuridici sono, pertanto, da considerare oggi di carattere privato, pur essendone soggetto attivo o passivo l'ente sovrano, e ciò in considerazione del fatto che in quei rapporti l'ente sovrano non interviene in quanto tale, ma alla stregua di un qualunque ente privato e per il soddisfacimento di interessi che non toccano le funzioni di governo (es.: il rapporto di proprietà dello Stato in ordine a beni non di uso pubblico è considerato, oggi, privato).

11. L'ORDINE GIURIDICO E LE SUE CAUSE (\*). — Fine dell'ordinamento giuridico è l'attuazione dell'ordine giuridico, cioè il verificarsi in concreto degli effetti che le norme giuridiche ricollegano alla ipotesi che si verifichi una delle fattispecie da esse previste (cd. effetti giuridici).

L'ordine giuridico può risolversi in una triplice categoria di effetti giuridici: a) la costituzione di una qualificazione o di un rapporto sinora inesistenti; b) la estinzione di una qualificazione o di un rapporto sinora esistenti; c) la modificazione di una qualificazione o di un rapporto in uno dei suoi elementi caratteristici.

In particolare, il concetto di modificazione giuridica è un concetto che non ha un fondamento teorico (perchè, a rigor di termini,

(\*) Cfr. in particolare: SANTORO-PASSARELLI, cit. 69 ss.; BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico* (1952) e ivi altra letteratura.

qualsivoglia modifica di una qualificazione o di un rapporto altro non è che estinzione di essi seguita dalla costituzione di qualificazioni o di rapporti nuovi), ma che ha un carattere essenzialmente empirico, dipendendo da criteri di valutazione variabili a seconda dei tempi e dei luoghi. Il tipo più caratteristico di modificazione di un rapporto o di un complesso di rapporti giuridici è rappresentato dal cd. fenomeno della successione, cioè del subentrare di un soggetto nella situazione o nelle situazioni giuridiche di un altro. Si tratta, dunque, di un caso di modificazione soggettiva, che, più precisamente, può essere a titolo particolare (cd. «acquisto derivativo del diritto o del dovere giuridico»), se si subentri nella situazione attiva o passiva di un singolo rapporto, oppure a titolo universale, se in una sola volta si subentri nella totalità o in un complesso di rapporti di cui un soggetto (« antecessore » o « dante causa ») è titolare (attivo o passivo). Si distingue, inoltre, una successione *inter vivos*, cioè ad un antecessore vivente, da una successione *mortis causa*, cioè ad un antecessore defunto.

Causa dell'ordine giuridico è il prodursi in atto di accadimenti conformi alle fattispecie ipotetiche delle norme giuridiche (fatti giuridici). La classificazione più semplice e generale dei fatti giuridici consiste nel distinguere tra fatti involontari e volontari e nel suddividere questi ultimi in leciti e illeciti.

(a) I fatti giuridici involontari sono quelli il cui accadimento è indipendente dalla volontà dei futuri o attuali titolari di una qualificazione o di un rapporto in ordine a cui sono chiamati ad esercitare la loro influenza, ma dipende o dall'ordine naturale delle cose (cd. fatti naturali; es., la nascita o la morte di un soggetto, il perimento naturale di un oggetto giuridico) o dalla volontà di un soggetto del tutto estraneo (cd. atti del terzo; es., la requisizione di un oggetto di proprietà privata da parte dell'autorità di governo).

(b) I fatti giuridici volontari, anche detti atti giuridici, sono quelli il cui accadimento è determinato dalla volontà dei futuri o degli attuali titolari di una qualificazione o di un rapporto in ordine a cui sono chiamati ad esercitare la loro influenza. Gli atti giuridici si dicono: a) leciti, se il comportamento in cui consistono è permesso dal-

l'ordinamento giuridico; b) *illeciti*, se il comportamento in cui consistono è vietato dall'ordinamento giuridico, che ad esso comportamento ricollega una situazione di responsabilità dell'agente.

A rigor di logica, la determinazione degli effetti riconnessi al verificarsi di un fatto giuridico dovrebbe essere in tutto e per tutto operata dall'ordinamento giuridico. I soggetti giuridici dovrebbero, in altri termini, poter influire sugli effetti giuridici soltanto nel caso in cui l'ordinamento giuridico facesse dipendere i medesimi da un fatto volontario e, in questo caso, solo nel senso di essere liberi tra il compiere l'atto, determinando gli effetti prestabiliti, o il non compierlo, impedendo la verifica degli effetti stessi.

Senonchè questo sistema presuppone la esistenza di ordinamenti giuridici tanto perfetti e completi in ogni particolare, da potersi dire praticamente impossibile che un qualsivoglia effetto giuridico non sia stato da essi previsto. Siccome tutto ciò è assurdo, gli ordinamenti giuridici (e particolarmente quelli più primitivi e meno completi) usano lasciare una certa sfera di autonomia ai soggetti giuridici nella determinazione degli effetti da riconnettersi ai loro atti, purchè leciti. Di qui la distinzione degli atti giuridici leciti in:

a) *meri atti giuridici*, che sono per l'appunto quelli i cui effetti sono esattamente stabiliti dall'ordinamento;

b) *atti giuridici di autonomia*, che sono quelli i cui effetti sono totalmente o parzialmente stabiliti dai soggetti stessi che li compiono.

Gli atti giuridici di autonomia possono essere, più esattamente, definiti come atti lecitamente produttivi di effetti giuridici conformi alla volontà manifestata da chi li compie ed allo scopo pratico che con essi si è voluto raggiungere. L'ordinamento giuridico ne determina i limiti più o meno lati di licità, precisando chi sia capace di compierli, a quale tipo di oggetti giuridici possano riferirsi, quali tipi di scopi pratici possano essere destinati a realizzare (o, per meglio dire, quali scopi pratici non siano perseguibili con atti di autonomia). Per il resto, gli effetti giuridici degli atti di autonomia dipendono esclusivamente dall'identificazione del loro specifico fine pratico (ed. causa

dell'atto) e dalla interpretazione della volontà manifestata da chi li compie.

La distinzione fondamentale degli atti giuridici di autonomia va fatta con riguardo alla natura pubblica o privata degli interessi che essi sono diretti a soddisfare, cioè con riguardo al fatto che la loro causa consista nella esplicazione di una funzione di governo o no. Da questo punto di vista si distinguono gli atti di autonomia pubblica, o provvedimenti di governo, dagli atti di autonomia privata, o negozi giuridici. I provvedimenti di governo si suddividono a loro volta, in legislativi, sanzionatori ed amministrativi. Gli ordinamenti giuridici sogliono, ovviamente, stabilire una rigida gerarchia tra questi atti, nel senso che i negozi giuridici non possono comunque interferire nella sfera di efficacia dei provvedimenti di governo e che, tra questi ultimi, i provvedimenti legislativi prevalgono sugli altri, ed i provvedimenti sanzionatori prevalgono su quelli amministrativi.

## § 2. - Il diritto romano (\*).

SOMMARIO: 12. La civiltà romana e il suo diritto. — 13. Le crisi della civiltà romana e del suo diritto. — 14. I periodi della storia giuridica romana. — 15. I mezzi di cognizione del diritto romano. — 16. Le principali raccolte di fonti di cognizione in senso tecnico. — 17. Cenni di storia degli studi romanistici. — 18. Lo studio storico-critico del diritto romano. — 19. Problemi della romanistica contemporanea. — 20. L'insegnamento del diritto romano. — 21. Programma del presente manuale.

12. LA CIVILTÀ ROMANA E IL SUO DIRITTO. — Lo studio critico della storia dell'umanità ha portato già da gran tempo ad individuare, accanto a molti altri, uno specifico settore spaziale ed uno specifico ciclo temporale di essa, che debbono intitolarsi a Roma ed alla sua civiltà. Diritto romano è, dunque, l'ordinamento giuridico proprio di Roma e della sua civiltà in tutto il corso della loro evoluzione storica.

Definire esattamente il concetto di civiltà è impresa impossibile, oltre che illusoria, perchè la civiltà di un popolo

(\*) Cfr., in generale, gli autori e le opere citati *infra* u. 24, 25 e 29. Cfr. anche: DE FRANCISCI, *Spirito della civiltà romana*<sup>2</sup> (1952).

non è un dato obbiettivo della realtà, ma un prodotto della valutazione dello spirito umano, cioè il frutto di un ripensamento e riordinamento creativo di dati di fatto di per sé amorfi ed insignificanti. Certo è, peraltro, che il nocciolo di qualsivoglia civiltà non può non essere costituito dalla individuazione di una società politica, e quindi di un ordinamento statale, e quindi ancora di un ordinamento giuridico relativo, che ne costituiscono, appunto, il nucleo, in certo senso, più materiato e percettibile. Ciò è a dirsi anche, in particolare, per la civiltà romana, le cui varie e molteplici caratteristiche fisionomiche, più o meno a lungo perdurate o perduranti nei secoli, insistono indiscutibilmente su un denominatore unico, rappresentato dallo Stato romano e particolarmente dal suo ordinamento giuridico.

Ne consegue che l'espressione diritto romano indica, più precisamente, l'ordinamento giuridico dello Stato romano, in tutti i vari gradi della sua plurisecolare evoluzione, anzi, più precisamente ancora, lo stesso Stato romano studiato *sub specie* del suo ordinamento giuridico.

Posto che la storia dello Stato romano ebbe inizio, come generalmente si ammette, nel sec. VIII a. C. e terminò, al più tardi, nel sec. VI d. C., questi due termini estremi, sempre che risultino appresso esattamente determinati, valgono anche, e non possono non valere, per la storia del diritto romano.

Entro i tredici secoli intercorrenti dal leggendario re Romolo, fondatore di Roma, a Giustiniano I, imperatore d'Oriente (m. 565 d. C.) lo Stato romano e il suo diritto non furono sempre identici a se stessi, ma mutarono continuamente coi tempi, siccome è legge inderogabile delle cose umane. Occorre quindi, per formulare una sintesi che non astragga eccessivamente dalla realtà degli accadimenti, individuare, nelle sue grandi linee questo processo di trasformazione vitale, fissando anzi tutto alcuni più generali periodi dello sviluppo storico dello Stato e del diritto romano. Se da un lato questo procedimento implica il pericolo dell'arbitraria schematizzazione di una materia che tende a sottrarsi a schemi fissi, dall'altro esso importa, come si è detto, il vantaggio di facilitare, attraverso successive sintesi delle caratteristiche più spiccate, la ricostruzione critica della storia di Roma. Tutto sta nel determinare accuratamente i tratti che realmente valgono ad individuare i vari periodi storici.

Una ripartizione in periodi, che voglia essere la meno arbitraria possibile, deve, a parere dei più, tener conto delle più importanti crisi, di sviluppo o di decadenza, subite dallo Stato romano e dal suo diritto. Vero è che la vita dei popoli, come quella degli esseri umani, è essa stessa in una perpetua trasformazione, in una crisi continuamente rinnovantesi: che di crisi, dunque, non si potrebbe mai, a rigor di termini, parlare. Tuttavia è altresì vero che vi sono momenti, o addirittura fasi, talvolta lunghe o lunghissime, tanto nella vita dei singoli, quanto in quella delle società umane, in cui la crisi di vita assume visibilmente un ritmo più rapido, integra una vicenda più concitata e concentrata.

E a queste fasi squisitamente dinamiche, che può ritenersi legittimo far capo, onde segnare la transizione da un certo assetto, apparentemente ed approssimativamente statico, ad un nuovo e diverso assetto statico di un organismo, naturale o sociale che sia.

13. LE CRISI DELLA CIVILTÀ ROMANA E DEL SUO DIRITTO. — Salvo qualche eccezione, gli storiografi del diritto romano sembrano orientati nel senso che non sia assolutamente possibile tracciare una periodizzazione unitaria per il diritto pubblico e per il diritto privato romano.

In merito ad ed. diritto pubblico, cioè alla storia dei rapporti giuridici pubblici (v. n. 10), si segnano ordinariamente come fasi critiche di transizione: a) il V sec. a. C., che vide il passaggio dall'originaria forma di governo monarchica alla forma comunemente detta repubblicana; b) il I sec. a. C., durante cui maturò la trasformazione della repubblica in principato; c) il III sec. d. C., in cui si profilò e prese piede il sistema di governo dell'impero assolutistico. In ordine al diritto privato, invece, le fasi critiche che si segnalano generalmente son due: a) il II sec. a. C., durante il quale, dopo la vittoria su Cartagine e la conquista del mondo mediterraneo, gli istituti del diritto privato, che prima avevano carattere esclusivistico e nazionale, dovettero adattarsi alle vaste e varie esigenze del nuovo impero mondiale; b) il III sec. d. C., che assistè, secondo la maggioranza dei romanisti, al crollo delle genuine istituzioni romane, segnando l'inizio dell'inquinamento provinciale (sopra tutto bizantino) di esse, e che comunque fu testimone, secondo altri, del passaggio ad un periodo di fusione in un unico sistema di quelli che ancora erano, nel periodo precedente, ordinamenti giuridici separati e concorrenti (v. n. 14 e 19).

Il nostro parere è, per vero dire, che una periodizzazione unitaria di tutta la materia dell'ordinamento giuridico romano, pubblico e privato oltre che doverosa, è anche

possibile. Che sia doverosa non può dubitarsi, sol che si tenga presente l'intima connessione che esiste e deve esistere tra *civitas* ed *ius* (v. n. 5), e quindi anche, a malgrado delle prime apparenze, tra diritto pubblico e diritto privato. Che sia possibile discenderà, come logica conseguenza, dall'esposizione di questo libro, se risulterà organicamente distribuita.

Noi riteniamo, in particolare: a) che legittima sia l'individuazione, sulla quale tutti concordano, della crisi del III sec. d. C., la quale riguardò certamente tutto l'ordinamento giuridico romano, sia pubblico che privato; b) che la crisi economico sociale del II sec. a. C., assunta generalmente come punto di transizione tra due periodi storici del diritto privato romano, sia, in realtà, soltanto un aspetto, un momento di una fase critica più lunga e complessa, che, dalla metà del II sec. alla fine del I sec. a. C., determinò, ad un tempo, la trasformazione sia del nascente diritto pubblico, che del diritto privato romano; c) che, se non è possibile prescindere, nella valutazione della storia statale romana, dalla crisi che segnò il passaggio dall'assetto costituzionale arcaico a quello dei tempi storici (crisi che, peraltro, apertasi nel V sec. a. C., si protrasse per buona parte del sec. IV a. C.), nemmeno è possibile prescindere dalla sicura, evidente trasformazione degli istituti privatistici arcaici, avvenuta nel corso dello stesso tratto di tempo e per influenza delle medesime cause.

Ciascuna delle tre crisi ora accennate e un po', tra l'una e l'altra fase statica del diritto romano, come la « terra di nessuno » fra due beligeranti: ragion per cui sorge inevitabilmente il problema se sia conveniente trattarla in ordine alla fase che precede, o in ordine a quella che segue, o isolatamente. Noi siamo, contrariamente alla generalità degli storiografi, per il primo sistema: anzi tutto perchè riteniamo che ciascuna crisi stia essenzialmente a mostrarci la lenta e inesorabile dissoluzione di un periodo, piuttosto che la formazione degli elementi tipici del periodo successivo; secondariamente perchè è un fatto innegabile che l'organizzazione politica e giuridica di un popolo presenta sempre, nella storia della civiltà, la peculiare caratteristica di svolgersi e mutarsi assai più lentamente, di quanto non si evolvano i presupposti etici, economici

e sociali di essa. Sopra tutto la storia di Roma ci dimostra che l'ordinamento giuridico vigente nelle fasi di crisi fu ancora, in buona sostanza, quello della fase statica precedente. Le ripercussioni di ciascun rivolgimento economico-sociale sull'assetto giuridico di Roma non furono quasi mai immediate e complete, ma, per la presenza di una caratteristica resistenza di inerzia, avvenne, in generale, che esse si profilarono e si approfondirono ad una certa distanza di tempo dalla deflagrazione della crisi sul piano economico-sociale.

14. I PERIODI DELLA STORIA GIURIDICA ROMANA (\*). — A nostro avviso, i periodi in cui va ripartita la storia giuridica romana sono i seguenti: a) periodo del diritto arcaico; b) periodo del diritto preclassico; c) periodo del diritto classico; d) periodo del diritto postclassico. Gioverà sin d'ora tracciare a grandi linee le loro caratteristiche.

(\*) Con la periodizzazione da noi proposta coincide ora quella adottata dal DULCKEIT (cit. *infra* n. 25). Non manca qualcuno, che si sforza di applicare meccanicamente alla materia del diritto romano la quadripartizione storica tradizionale in età regia (754-509 a. C.) e successive età repubblicana, del principato e della monarchia assoluta (cfr. DI MARZO, *Corso di storia del diritto romano* [1913]; LONGO-SCHERILLO, *Storia del diritto romano* [1942]); ma sembra trattarsi di una periodizzazione decisamente poco meditata, che non resiste ad una più approfondita riflessione (essa è stata, infatti, abbandonata dallo Scherillo nell'altro suo manuale di storia giuridica romana). Altri autori sembrano errare in altro senso, e cioè nel senso di adottare una periodizzazione della materia giuridica del tutto diversa da quella tradizionalmente adottata nelle esposizioni storiche generali: così il PEZZI (cit. *infra* n. 29), l. 38, distingue due soli periodi, dal 754 a. C. al 250 d. C. e dal 250 al 565 d. C. « caratterizzati l'uno dal dominio della *civitas* sull'orbe, l'altro dal suo assorbimento nell'orbe »; e il RICCONO (in *Annali Univ. Palermo*, 1929, 645) parla di un periodo del diritto dei Quiriti « rozzo, formalistico, rigoroso, corrispondente alle condizioni primitive della comunità romana », che dette luogo, intorno al 150 a. C., ad un secondo periodo del nuovo diritto romano, conchiusosi con Giustiniano (ma v., diversamente, RICCONO, *Lineamenti di storia delle fonti e del diritto romano* [1949] 12 ss.). Tra le altre periodizzazioni proposte, meritano particolare menzione le seguenti: a) BONFANTE, *Storia*; DE FRANCISCI, *Storia e Sintesi*; SCHERILLO-DELL'ORO (tutti cit. *infra*, n. 25); ALBERTARIO (cit. *infra*, n. 24): periodo dello Stato-città e del diritto quiritario (dal sec. VIII al 201 a. C.), periodo dello Stato romano-italico e dell'affermazione universale del diritto romano (dal 201 a. C. al 235 d. C.): periodo distinto in una fase della crisi della repubblica ed in una fase del principato), periodo della monarchia assoluta e della decadenza giuridica romana (dal 235 al 565 d. C.); b) CHIAZZESE (cit. *infra*, n. 24): periodo del diritto quiritario (sec. VIII-146 a. C.), periodo classico (146 a. C. - IV sec. d. C.), periodo dell'unificazione dei sistemi (sino al 565 d. C.). Su questi problemi cfr. anche GUARINO, in *IVRA* 1 (1950) 385 ss.

(a) Il periodo arcaico del diritto romano corrisponde a quello della *civitas quiritaria* e si inquadra in esso. Essò va dal sec. VIII sin verso la metà del sec. IV a. C.; o, per chi preferisce punti di riferimento più categorici, sebbene assai più arbitrari, dal 754 a. C. (anno della mitica fondazione di Roma) al 367 a. C. (anno delle *leges Liciniae Sextiae* (v. n. 36-104).

Non tutto l'ordinamento statale romano fu considerato in questo periodo come ordinamento giuridico, come diritto, come *ius*. Col termine di *ius* furono denominati, originariamente, solo i *mores maiorum*, le costumanze di vita interfamiliare affermatesi nei rapporti tra gli antenati. Ed i *mores*, se ed in quanto non fossero limitati a singole *gentes* (di cui costituissero, pertanto, il relativo *ius gentilicium*), se ed in quanto risultassero comuni a tutte le *gentes* quiritarie, costituirono quel che fu il primissimo nucleo del diritto romano, anzi del diritto privato romano, il *ius Quiritium*. Oggetto di questo furono, dunque, esclusivamente i rapporti tra le *familiae*, e quindi tra i *patres* di ciascuna; e più precisamente, il *ius Quiritium* determinò i limiti di autonomia della *potestas* (o *manus*, o *mancipium*) del *pater familias* quiritario e sancì l'obbligo di tutti gli altri *patres* al rispetto dell'autonomia di ciascuno. Quanto ai motivi per cui il *ius Quiritium* si differenziò dal restante ordinamento quiritario, anzitutto essi consistettero nella maggior antichità dei *mores* rispetto ai *foedera* dei *patres gentium* e alle *leges promananti* dai re (*leges regiae*), e secondariamente essi si riconnettono alla particolare autorevolezza e dignità degli stessi *mores*, dipendente dal fatto che essi si erano formati tra i *maiores*, i quali erano, per imperante credenza, non solo venerati, ma *deificati* (*manes*). Non solamente, perciò, si ritenne *nefas* trasgredire i dettami del *ius Quiritium* nei casi singoli, ma si ritenne, inoltre, che costituisse grave strappo alla religione nazionale avventurarsi a modificarlo o ad abrogarlo mediante *leges*.

La dominazione etrusca e, successivamente alla cacciata del Tarquinii, l'agitazione della *plebs* per il pareggiamento con i *patricii* determinarono, per più versi, l'sterilimento del *ius Quiritium* e l'affermarsi, di fianco ad esso, di un nuovo sistema giuridico, cui può darsi, convenzionalmente, il nome di *ius legitimum vetus*. Anzi tutto, infatti, il rafforzamento della compagine statale, determinato dal militarismo etrusco, rese concepibile che lo Stato, e per esso il *rex* o i suoi incaricati, si assumesse il compito: di curare l'osservanza del *ius* da parte dei cittadini, effettuandone la interpretazione nei casi controversi (*iuris dictio*); nonchè, addirittura, di produrre mediante *leges* altri principi di condotta sociale, integrativi del *ius* ed equiparati ad esso. D'altro lato, il forte progresso economico e l'energica pressione politica della *plebs*

portarono, in concreto, all'emanazione, da parte del *rex* o comunque dei magistrati patrici che lo sostituirono, di numerose ed importanti *leges*, che si posero a fianco del *ius Quiritium*, allargandone notevolmente gli orizzonti. Fondamentali, sotto questo profilo, furono le *leges XII tabularum* (451-450 a. C.), le quali: chiarirono e precisarono il senso di molti principi sinora oscuri del *ius Quiritium*; sotto veste di esplicazione dei principi quiritari, regolarono alcune situazioni che il *ius Quiritium*, in realtà, non aveva previsto (e in particolare, il fenomeno economico dell'*obligatio*); disciplinarono, infine, l'attività da svolgersi dai privati per ottenere l'accertamento o la realizzazione delle loro pretese giuridiche (cd. *legis actiones*).

Sullo scorcio del sec. V e nei primi decenni del sec. IV a. C., mentre nuove *leges* integrative del *ius* continuavano ad essere emanate, si verificò su scala alquanto vasta una sorta di produzione indiretta di nuovo *ius* attraverso l'*interpretatio iuris* esercitata dal collegio sacerdotale dei *pontifices* (cd. *interpretatio pontificum*). I *pontifices*, che erano considerati *ab antiquo* i depositari del *ius Quiritium*, erano largamente richiesti dai cittadini di interpretarlo con riferimento alle loro vicende concrete: i loro *responsa* avevano, quindi, vasta risonanza ed alta autorità. Dopo l'emanazione delle *leges XII tabularum*, continuando il monopolio pontificale della giurisprudenza, i *pontifices*, di fronte a sempre nuovi e più numerosi quesiti, non esitarono a far passare sotto la veste di *responsa* interpretativi, costruzioni del tutto originali ed innovative. Per tal modo, *ius Quiritium* e *ius legitimum vetus* furono progressivamente integrati, unificati e superati. Con gli elementi da essi offerti, e con altri ancora, apprestati dall'*interpretatio pontificum*, venne a costituirsi un sistema normativo unitario, più progredito e complesso, che prese il nome di *ius civile Romanorum*.

(b) Il periodo preclassico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* romano-nazionale e si inquadra in esso. Essa va dalla metà circa del sec. IV sin verso la fine del sec. I a. C.; o, se si preferisce, dal 367 a. C. al 27 a. C. (anno in cui furono conferiti ad Augusto i primi poteri costituzionali di *princeps*) (v. n. 105-205).

Nel periodo preclassico, la spina dorsale dell'ordinamento giuridico romano fu costituita dal sistema del *ius civile Romanorum*, relativo ai rapporti (assoluti e relativi) tra i *patres familiarum* romani ed alla disciplina delle attività processuali connesse con l'esercizio delle *actiones*. Tutto il resto dell'ordinamento statale romano, pur rivestendo autorità altissima, non era considerato, a rigore, quanto meno agli inizi del periodo preclassico, nè *ius civile*, nè, addirittura, *ius*. Tuttavia, ben presto il sistema del *ius civile* venne ad essere affiancato da un altro sistema giuridico, a carattere essenzialmente integrativo: il



sistema del *ius publicum*, così detto perchè costituito dalle *leges publicae populi Romani*, cioè dai provvedimenti votati dal popolo romano nei *comitia centuriata* o nelle assemblee equiparate dei *comitia tributa* e dei *concilia plebis*. Le *leges publicae*: da un lato, riguardarono, ritocandolo in più punti, l'ordinamento statale costituzionale e amministrativo della *respublica*, nonché, particolarmente, la repressione dei *crimina*; dall'altro lato, si addentrarono nelle materie proprie del *ius civile* (rapporti tra *patres familiarum* e processo privato) tutte le volte in cui si manifestasse una esigenza di superiore interesse a regolare in un certo determinato modo.

Verso la metà del sec. III a. C., quando la *respublica Romanorum* entrò in contatti sempre più frequenti con gli altri popoli del bacino del Mediterraneo, tutessendo con essi attivissime relazioni commerciali, fu fortemente sentita la necessità in Roma, di istituire un tribunale per dirimere le controversie eventualmente sorgenti tra Romani e stranieri (*peregrini*). Fu creata così (242 a. C.) la magistratura del *praetor peregrinus*, avente l'attribuzione di «*dicere ius inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma*». Orbene, attraverso la *ius dictio* del *praetor peregrinus* vennero progressivamente ad ottenere tutela giuridica nuovi tipi di rapporti, prevalentemente a carattere commerciale, che erano ignoti al vecchio *ius civile*. E questi rapporti, considerati dapprima validi tra Romani e stranieri, lo furono poi anche tra Romani, nel senso che il *praetor urbanus*, cioè il magistrato cui era attribuita la *ius dictio inter cives*, non poté mancare di riconoscerli e di tutelarli a sua volta. Si formò, pertanto, come un nuovo settore del *ius civile Romanorum*, un *ius civile novum* applicabile sia ai cittadini (dovunque si trovassero) che agli stranieri (se si trovassero in Roma); un settore cui più tardi, e cioè in periodo classico, si dette il nome di *ius gentium*.

Intorno alla metà del sec. II a. C. la *respublica* romana incorse, come è ben noto, in un grave periodo ultrasecolare di crisi, che ne corrose l'assetto democratico, favorì la affermazione delle dittature e dette, infine, la stura al regime di governo del principato. In questa lunga fase critica manò alle assemblee popolari il tempo e il modo di provvedere, attraverso nuove *leges publicae*, alle necessarie riforme ed integrazioni del sempre più decrepito *ius civile*. Fu giocoforza che a quest'opera, indifferibile, di completamento e superamento provvedessero, in via indiretta, gli stessi magistrati *ius dicentes*, cioè principalmente il *praetor urbanus*, nonché, in via subordinata, il *praetor peregrinus*, gli *aediles curules*, i *praesides provinciarum*. In particolare, il *praetor urbanus*, pur senza contestare la validità del *ius civile* (sia *vetus* che *novum*), non esitò, in ordine alle singole controversie sottoposte alla sua cognizione, ad avvalersi dei suoi

vasti poteri discrezionali per dettare criteri risolutivi informati a principi del tutto diversi: essenzialmente a principi di *aequitas*, cioè di contemperamento delle opposte esigenze delle parti nel quadro degli interessi superiori della società. Attraverso la lenta formazione di una prassi, ne derivò un nuovo sistema giuridico, cui fu dato il nome di *ius praetorium* o, più in generale, di *ius honorarium* («*ab honore magistratum dictum*»). Il *ius praetorium* non abrogò, si badi, nessun principio civilistico: si limitò a fissare, di contro alle regole superate del *ius civile*, nuovi principi più moderni ed evoluti che erano poi, in pratica, i soli cui i magistrati *ius dicentes* consentissero di dare applicazione in tribunale. Del *ius honorarium* la fonte materialmente visibile fu l'*edictum*, che ciascun magistrato pubblicava all'inizio dell'anno di carica per preannunciare i criteri cui si sarebbe attenuto nell'amministrazione della giustizia: *edictum* divenuto ben presto *tralatitium*, perchè generalmente ripubblicato tal quale, anno per anno, da ogni nuovo magistrato, salva l'aggiunta di qualche nuova clausola.

Sullo sfondo di questo vivace processo di produzione giuridica operò efficacemente, come forza motrice e propulsiva, la nuova giurisprudenza laica, erede di quella pontificale e fiorita a partire dal III sec. a. C. L'ambiente dei *ius prudentes* fu, nella Roma repubblicana, quello stesso della classe dirigente, perchè requisito essenziale per percorrere con successo la carriera politica (in cui si inseriva anche la delicatissima carica di *praetor*) fu ritenuta l'approfondita conoscenza dell'ordinamento statale, ed in particolare dell'ordinamento giuridico. Sotto le apparenze della *ius interpretatio* la giurisprudenza laica repubblicana esercitò, non meno di quella pontificale, attività pratica di creazione del *ius*, o, per meglio dire, di sviluppo creativo del *ius civile* e del *ius honorarium*.

(c) Il periodo classico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* romano-universale, e del relativo regime del *principatus*, e si inquadra in esso. Esso va dagli ultimi anni del sec. I a. C. sin verso la fine del sec. III d. C.; o, se si preferisce, dal 27 a. C. al 284 d. C. (fine della terza anarchia militare e ascesa al potere di Diocleziano) (v. n. 206-384).

Nel periodo classico, i vecchi sistemi giuridici, con le relative fonti di produzione, rimasero formalmente in vita, ma persero in breve, dal punto di vista della sostanza, ogni capacità evolutiva e furono considerati, nel loro insieme, *ius vetus*, cioè l'ordinamento giuridico fondamentale e sommo, ma vetusto ed improduttivo, di Roma. Dopo una brevissima ripresa di attività, voluta sopra tutto da Augusto e Tiberio, la legislazione si arrestò. Il *ius honorarium*, a sua volta, decadde di pari passo con la decadenza delle magistrature giurisdicenti repubblicane, sicchè l'*edictum* magistratuale finì per cristal-

lizzarsi e per divenire *perpetuum*. Solo il senato conservò, tra le istituzioni repubblicane, una rimarchevole vitalità, ed i suoi pareri ai magistrati (*senatusconsulta*) acquistarono valore sostanziale di legge. Tuttavia anche i *senatusconsulta*, col tempo, degenerarono allorchè prosero a chiederli anche i *principes* mediante apposite *orationes in senatu habitae*: di fronte all'autorità pressante del *princeps*, ai senatori non restava che dare *consulta* conformi alle sue *orationes*, sicchè si pervenne addirittura, in tali casi, a non parlare nemmeno più di *senatusconsulta*, ma, apertamente, di *orationes principum* quali fonti del diritto.

A prescindere dal caso delle *orationes principum in senatu habitae*, tutto un complesso di nuovi regolamenti giuridici derivò dall'iniziativa dei *principes* e dei funzionari dipendenti, costituendo quel che si disse *ius novum o extraordinarium*. Le fonti di questo *novum ius* furono dette, in generale, *constitutiones principum o principales*.

La giurisprudenza classica, in tre secoli circa di prodigiosa attività eccelse nella sistemazione e coordinazione dei vari sistemi, elaborando finalmente del *ius* un quadro sistematico completo che coincise approssimativamente con tutto l'ordinamento statale romano. Fu ad essa che si dovette finalmente la classificazione del *ius* nelle due branche del *ius publicum* e del *ius privatum* (v. n. 10).

(d) Il periodo postclassico del diritto romano corrisponde a quello dell'assolutismo imperiale, da Diocleziano (284-305 d. C.) a Giustiniano I (527-565 d. C.). Fu un periodo di declino della civiltà giuridica romana e di vario inquinamento dei suoi principi per effetto: sia della reazione esercitata sul diritto ufficiale romano dagli ordinamenti dei diversi popoli assoggettati, sia dell'azione corrosiva dei principi tipicamente romani sviluppata dal trionfante Cristianesimo, sia della paurosa decadenza della cultura e del senso giuridico nella giurisprudenza (v. n. 384 ss.).

Nell'epoca postclassica pervennero a completo inaridimento tutte le vecchie fonti di diritto: *leges publicae*, *senatusconsulta*, *edicta magistratum* ecc. I principi, che erano scaturiti da esse furono usualmente accomunati nella denominazione complessiva di *iura* (o di *ius vetus*, come già in periodo classico), e questa denominazione venne particolarmente usata per gli scritti della giurisprudenza preclassica e classica, in cui tali principi si trovavano tutti raccolti e commentati. Di contro ai *iura*, le *constitutiones principum*, che erano ormai l'unica e varia fonte di produzione giuridica, ebbero la denominazione generica di *leges*. E non tanto le *leges*, quanto sopra tutto i *iura*, furono sottoposti a continua elaborazione e rielaborazione nelle scuole di diritto e soffrirono, perciò, di inquinamenti formali e sostanziali mediante interpolazioni, glossemi, parafrasi ecc.

Nel corso del periodo postclassico furono operate varie raccolte di *iura* o di *leges*, o miste di *iura* e di *leges*, sia per iniziativa privata, che per iniziativa ufficiale. Tra le raccolte ufficiali, vanno particolarmente ricordate le seguenti: il *Codex Theodosianus*, una raccolta di *leges* in 16 libri fatta pubblicare da Teodosio II (439 d. C.); nonchè quel complesso di compilazioni voluto da Giustiniano I, che i posteri chiamarono, in segno di onore, *Corpus iuris civilis*. Lo costituirono: i *Digesta seu Pandectae*, raccolta di *iura* in 50 libri, suddivisi in titoli, ciascuno composto di un certo numero di frammenti della giurisprudenza antica; le *Institutiones*, opera elementare in 4 libri; il *Codex Iustinianus (repetitae praelectionis)*, compilazione in 12 libri di *leges* imperiali; le *Novellae (constitutiones)*, cioè le costituzioni emanate da Giustiniano e dai suoi immediati successori dopo la chiusura delle compilazioni precedenti (avvenuta nel 529 d. C.).

Giustiniano, nell'intento di salvaguardare da ogni ulteriore corruzione i principi del diritto romano, vietò formalmente ogni attività giurisprudenziale di critica e di rielaborazione applicata al materiale di *iura* raccolto nei *Digesta*. Tuttavia, le scuole giuridiche bizantine non tardarono a riprendere il loro lavoro di sottili e fuorvianti interpretazioni attraverso opere di libera parafrasi o di commento marginale (mediante *scholia*) dei testi del *Corpus iuris civilis*. Poco ci è giunto direttamente di questo materiale della giurisprudenza orientale postgiustiniana, salvo una libera parafrasi delle *Institutiones* dovuta alla penna del giurista Teofilo. Ci è pervenuta, invece, di esso materiale, una gigantesca rielaborazione sistematica costituita dai *Libri Basilicorum (tà Basiliká)* del sec. X d. C., ove sono pubblicate le libere versioni greche dei passi dei *Digesta* e del *Codex* con l'aggiunta di un ampio apparato di *scholia*.

15. I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO (\*). — Il problema preliminare di una ricerca o di una trattazione della storia giuridica romana è quello di ritrovare, ordinare e scervere i mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano.

La cosa non è così facile come per un ordinamento giuridico attualmente vigente. Il corso dei secoli ha di molto sbiadito le tracce del vecchio diritto romano, talvolta le ha rese confuse e spesso le ha del tutto o quasi del tutto cancellate. Se, per ricostruire il diritto romano,

(\*) Cfr. in particolare: GUARINO, *Guida* (cit. *infra* n. 33), ove trovasi altra bibliografia sui singoli punti.

nelle varie fasi della sua evoluzione storica, ci si volesse contentare delle poche norme che restano testualmente documentate o riferite, la ricostruzione sarebbe praticamente impossibile, tanto è povero il complesso di queste fonti di cognizione. Occorre, dunque, necessariamente allargare il campo di indagini ed estenderlo a tutto quanto si sa, per nozione diretta o indiretta, della civiltà romana al fine di desumerne notizie o indizi sull'ordinamento giuridico di Roma.

Questo necessitato estendimento del novero dei mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano implica, come è chiaro, un pericolo assai grave: e cioè che, ponendosi sovra uno stesso piano questa con quella notizia, senza adeguatamente sciverarne il valore, la ricostruzione risulti ricca, sì, ma falsa, fuorviante od equivoca. È necessario, perciò, che uno sforzo attento di critica venga esercitato non pur su ogni singola notizia, come è dovere di ogni storiografo, ma, prima ancora, sul tipo, sul genere, sulla fonte di quella notizia, che non sempre può e deve avere identico valore ai fini ricostruttivi.

I mezzi di cognizione del diritto romano possono distinguersi, per quanto attiene al loro tipo, in tecnici e atecnici, primari e derivati.

(a) Le fonti di cognizione in senso tecnico sono quelle di cui si sa o si ha ragione plausibile di ritenere che riguardino la storia di Roma proprio *sub specie* del suo ordinamento giuridico (documenti giuridici, scritti giurisprudenziali); mentre le fonti di cognizione in senso atecnico sono quelle di cui, viceversa, si sa o si ha motivo plausibile di credere che, pur avendo relazione al diritto romano, stiano essenzialmente a rappresentare altri lati della civiltà romana (l'artistico, il culturale, l'economico ecc.).

b) Le fonti di cognizione primarie sono quelle di cui si sa o si ha plausibile ragione di ritenere che riproducano fedelmente, senza elaborazioni o deformazioni di nessun genere, lo stato dell'ordinamento giuridico romano o gli aspetti dell'ordine giuridico che ne formò il risultato, quindi i documenti o anche le testimonianze di norme, di provvedimenti, di atti giuridici (iscrizioni, papiri, tavolette cerate, ostraka, ritrovati archeologici); mentre le fonti di cognizione derivate o secondarie sono quelle che espongono una qualunque elaborazione dell'ordinamento giuridico romano,

ed impongono quindi una ricostruzione induttiva e indiziaria di esso.

Le due distinzioni ora esposte si combinano tra loro, di modo che possono aversi fonti di cognizione primarie in senso tecnico (es.: l'iscrizione di una legge, il papiro contenente un atto giuridico) e in senso atecnico (es.: la moneta che testimonia che in un certo anno era *consul sine collega* una certa persona), fonti derivate in senso tecnico (es.: lo scritto o il frammento di scritto di un giureconsulto) e in senso atecnico (es.: le considerazioni di un letterato sullo stato del diritto romano alla sua epoca). Ed è ovvio che è tutt'altro che facile assegnare l'una o l'altra fonte, specie tra le derivate, alla categoria di quelle tecniche, piuttosto che a quella delle fonti atecniche.

16. LE PRINCIPALI RACCOLTE DI FONTI DI COGNIZIONE IN SENSO TECNICO (\*). — Sarà opportuno, in questa sede preliminare, accennare sommariamente alle principali raccolte di fonti tecniche di cognizione del diritto romano, cui sarà fatto riferimento nel corso dell'ulteriore trattazione. Ed anzi tutto bisogna avvertire che — come è, del resto, ovvio — lo stato delle fonti di cognizione a nostra disposizione è, purtroppo, assai ineguale, nel senso che, di fronte alla relativa abbondanza dei mezzi di cognizione del diritto postclassico, vi è notevole scarsità dei mezzi di cognizione dei periodi precedenti; anzi, per il periodo arcaico, la deficienza di fonti di cognizione in senso

(\*) Il modo di citazione delle fonti oggi dominante è quello ed. filologico. Ciascuna fonte va indicata nel modo più breve che sia compatibile con la chiarezza. All'indicazione dell'autore (in caratteri «tondi») e dell'opera (in caratteri «corsivi») seguirà l'indicazione (in numeri arabi) della ripartizione cui appartiene il brano che si cita. Ove l'opera sia divisa in ripartizioni di primo, secondo e ulteriore grado, si indicheranno i numeri corrispondenti a ciascuna ripartizione (procedendo dalla maggiore alla minore) e intermezzandoli con punti fermi. Esempi: *Gai Inst.* 3.27 (= § 27 del commentarius III delle *institutiones* di Gaio); *XII tab.* 3.4 (= versetto 4 della tavola III della *lex XII tabularum* nella sua ricostruzione corrente); *Cons.* 1.4 (frammento 4 del § 1 della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*); *Nov. Theod.* 13.2 (= § 2 della Novella XIII di Teodosio II); *C.Th.* 1.3.4 (= cost. 4 del tit. 3 del libro I del *Codex Theodosianus*); *I.* 3.2.1 (= § 1 del tit. 2 del libro III delle *Institutiones* di Giustiniano); *D.* 24.3.64.2 (= § 2 del frammento 64 del tit. 2 del libro XXIV dei *Digesta* di Giustiniano); *Cl.* 4.30.8.1 (= § 1 della costituzione 8 del titolo 30 del libro IV del *Codex Iustinianus*); *B.* 48.10.6 (= § 6 del titolo 10 del libro XLVIII dei *Basilici*).

tecnico può dirsi praticamente, assoluta. In buona sostanza, pertanto, le nostre fonti di cognizione in senso tecnico si dispongono in due gruppi soltanto, e di assai ineguale ampiezza: un primo gruppo, molto esiguo, riguarda i tre primi periodi della storia giuridica romana (sec. VIII a. C.-III d. C.); un secondo gruppo, più voluminoso, è relativo al periodo postclassico (sec. IV-VI d. C.).

(a) Raccolte di fonti sui primi tre periodi. Le principali raccolte di queste fonti di cognizione sono le seguenti.

HUSCHKE PH. E., *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquiae*<sup>6</sup>, ediz. riveduta da SECKEL e KÜBLER. 3 voll. (Lipsiae 1908-1927) (= HUSCHKE); estratto di *Gai institutiones*<sup>7</sup> a cura di KÜBLER (1939)

KRÜGER P., MOMMSEN TH., STRODEMUND G., *Collectio librorum iuris anteiustiniani*, I, II, III (Berolini 1927, 1878, 1890) (= *Collectio*).

GIRARD P. F., *Textes de droit romain*<sup>8</sup>, riveduto da SENN (Paris 1937).

RICCOBONO S., BAVIERA G., FERRINI C., FURLANI G., ARANGIO-RUIZ V., *Fontes iuris Romani anteiustiniani*, I<sup>2</sup>: Leges, II<sup>2</sup>: Auctores, III: Negotia (Florentiae 1940-1943) (= *Fontes Ital.*).

BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*<sup>9</sup>, riveduto da GRADENWITZ, 3 voll. (Tubingae 1909) (= BRUNS).

(b) Raccolte di fonti sul periodo postclassico. Le principali raccolte di queste fonti di cognizione sono le seguenti.

*Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* Iacobi GOTHOFREDI, 6 voll. (Lugduni 1665).

*Theodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmondianis, et leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, edid. Th. MOMMSEN et P. M. MEYER, 2 voll. (Berolini 1905) (= CTh.).

*Corpus iuris civilis*, edid. MOMMSEN, KRÜGER, SCHÖLL, KROLL, I<sup>2</sup>: *Institutiones* (KRÜGER), *Digesta* (MOMMSEN, KRÜGER), II<sup>10</sup>: *Codex repetitae praelectionis* (KRÜGER), III<sup>2</sup>: *Novellae* (SCHÖLL, KROLL) (Berolini 1928-1929) (= I., D., CI., NovL.).

*Digesta Iustiniani Augusti*, recognovit Th. MOMMSEN, 2 voll. (Berolini 1886-1870) (= D. ed. maior).

*Digesta Iustiniani Augusti*, edid. P. BONFANTE et V. SCIALOJA (Mediolani 1908-1931) (= D. ital.).

*Institutionum Graeca Paraphrasis* Theophilo vulgo tributa recensuit et versione latina instruxit C. FERRINI (Milano 1897) (= PAR. I.).

*Basilicorum libri LX*, edid. G. F. HELMRACH, 6 voll. (Lipsiae 1833-1870); *Supplementum* edid. C. E. ZACHARIAE (1846); *Supplementum alterum* edid. J. MERCATI et C. FERRINI (Mediolani 1897) (= B., B. Suppl. I e II).

(c) Altre raccolte di fonti. Oltre i numerosi volumi del *CIL*. (= *Corpus inscriptionum Latinarum*) e del *CIG*. (= *Corpus inscriptionum Graecarum*), possono essere consultati, per quanto attiene al materiale epigrafico, le seguenti crestomazie dei testi più interessanti:

DESSAU H., *Inscriptiones Latinae selectae*, 5 voll. (Berolini 1892-1915) (= DESSAU).

*Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes...* collectae et editae cura R. CAGNAT, J. TOUTAIN, J. LAFAYE, 4 voll. (Paris 1903).

Sono infine da ricordare le opere di palingenesi degli scritti della giurisprudenza preclassica e classica, effettuate sulla scorta delle compilazioni giuridiche postclassiche (principalmente i *Digesta Iustiniani*) che di essi contengono frammenti o citazioni. Questi lavori di ricostruzione mettono in grado, quanto meno, di farsi una idea della struttura e dell'ordine delle materie negli scritti giurisprudenziali delle età preclassica e classica.

Le principali palingenesi sono le seguenti:

BREMER F. P., *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, 3 voll. (Lipsiae 1896-1901) (= BREMER).

LENEL O., *Palingenesia iuris civilis, Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros disposuit* —, 2 voll. (Lipsiae 1889) (= L.).

17. CENNI DI STORIA DEGLI STUDI ROMANISTICI (\*). — Singolare e, ad un tempo, grandioso destino del Diritto romano è stato di sopravvivere allo Stato, nel quale e per il quale esso si era formato, Roma, e di aver conservato vigore, in Oriente e in Occidente, pur dopo la fine dell'Impero romano come entità politica a sè stante. Per limitarci all'Europa, è noto che quivi il Diritto romano, rappresentato dal *Corpus iuris civilis* giustiniano (v. n. 14), ha resistito come diritto vigente, anche se variamente limitato e intaccato dalla legislazione speciale dei singoli paesi, sino al 1900. Solo agli inizi del nuovo secolo entrò in vigore in Germania, ultima zona di applicazione del *Corpus iuris*, il Codice civile dell'Impero tedesco, ponendo fine alla sopravvivenza del Diritto romano come ordinamento giuridico positivo.

(\*) Cfr. in particolare: WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit* (1952), ove trovasi bibliografia.

Queste circostanze spiegano come, sino a tutto il secolo XIX, lo studio meramente esegetico dei testi giuridici romani abbia potuto avere una schiacciante prevalenza sullo studio critico-storiografico degli stessi. La storiografia del diritto romano ha avuto per secoli e secoli assai difficile vita ed ha potuto fiorire pienamente soltanto quando sono del tutto cessate le ragioni di utilità pratica immediata del Diritto romano. Ed infatti, nei termini più ristretti, ecco come può essere sintetizzata la storia degli studi romanistici in Europa sino al 1900, cioè, vorremmo dire, quella che è un po' la preistoria della vera e propria storiografia romanistica.

(a) Scuola dei Glossatori (sec. XII-XIII). Fu fondata a Bologna sugli inizi del sec. XII. Applicò il metodo strettamente esegetico alla interpretazione del *Corpus iuris*, e in particolare dei *Digesta* (conosciuti attraverso i manoscritti della così detta *Vulgata*). I suoi esponenti, rimasti in gran parte anonimi, dimostrarono, in genere, poca sensibilità storica e non eccessiva preoccupazione per l'adattamento dei testi giuridici alla realtà sociale dei tempi. Essi concentrarono essenzialmente le loro forze nell'interpretazione letterale, minuziosa e sottile, delle fonti giuridiche giustiniane, giungendo, sotto questo profilo, a risultati ancor oggi spesso altamente apprezzabili. Una sintesi di questi risultati si trova nella cd. *Magna Glossa* del Maestro Accursio (sec. XIII) (1).

(b) Scuola dei Postglossatori o «Commentatori» (sec. XIII-XV). Questa Scuola prese le mosse dallo studio della *Magna Glossa* (onde fu detta anche degli «Accursiani») per ascendere però, in breve, ad una visione sistematica più moderna e, sopra tutto, ad un più concreto adattamento alla pratica del diritto romano. Emersero fra i suoi rappresentanti: CINO DA PISTOIA, BAROLO DA SASSOFERRATO, BALDO DEGLI UBALDI, GIACON DEL MAINO.

(c) Scuola culta (sec. XVI-XVIII). Propagginie dell'Umanesimo, questa Scuola rappresentò un'oasi di storicismo negli studi di diritto romano, in quanto dedicò essenzialmente le sue cure alla sco-

(1) L'edizione corrente della *Magna Glossa* è in 5 parti, che sono: a) il cd. *Digestum Velus*, in cui sono compresi dal libro 1 al libro 24, tit. 2 del D.; b) il cd. *Digestum infortiatum* (da D. 24.3 a D. 38); c) il cd. *Digestum novum* (sino a D. 50); d) il cd. *Codez*, contenente i soli libri 1-9 del CI.; e) il cd. *Volumen parvum*, contenente i libri 10-12 del CI., le *Novellae* secondo l'*Authenticum* ed altro materiale non romano. I testi giustiniani vengono riferiti nel loro ordine normale, ma presentano numerosi segni di riferimento alle *glosse* esplicative segnate a margine. Spesso la prima glossa di ciascun testo è costituita dalla ricostruzione della fattispecie trattata (cd. *casus*).

perta di altri manoscritti, alla loro lettura critica e, in generale, ad uno studio storico-critico del materiale di fonti del diritto romano. I suoi più illustri rappresentanti furono principalmente francesi, onde il metodo di studio della *Culta* giurisprudenza fu anche definito «*mos Gallicus*» e contrapposto come tale al «*mos Italicus*» dei Glossatori e Postglossatori, nonché di qualche loro epigone (tra cui Alberigo GENTILI). Si ricordano, tra i massimi esponenti: Andrea ALCIATO, Giacomo CUIACIO, il DONELLO, il BRISSONIO, Dionisio e Iacopo GOTOFREDO, Antonio FABRO.

(d) Scuola del diritto naturale (sec. XVIII-XIX). Questa Scuola, incardinata sul movimento culturale dell'Illuminismo, fu a sfondo filosofico, in quanto studiò il diritto romano *sub specie* di «diritto naturale», cioè di diritto razionale, comune, per ciò appunto, a tutti i popoli. Tra i massimi esponenti, possono ricordarsi il LEIBNITZ, il TOMASIO e, da ultimo, il THIBAUT.

(e) Scuola storica tedesca (sec. XIX). Fondata dal tedesco SAVIGNY, questa Scuola reagì con vigore alla impostazione razionalistica imperante ed affermò la tesi, indubbiamente giusta, secondo cui il diritto non è un prodotto frigido della ragione, ma l'espressione viva e calda della storia dei vari popoli nei vari tempi. Tuttavia in ordine al diritto romano, la Scuola storica tedesca: mentre, da un lato, propugnò l'utilità, anzi l'indispensabilità di studiarlo storicamente; dall'altro lato, ritenendo antistorica la creazione di un Codice civile, sostenne la opportunità di continuare a ricorrere, per il regolamento dei rapporti privati, alla millenaria tradizione romanistica, il che equivalse tarpare le ali ad una ricerca davvero indipendente e spregiudicata dello sviluppo storico del diritto romano privato. Pertanto, alla Scuola storica si riconnettono due indirizzi scientifici in certo senso distinti. Un primo indirizzo fu quello degli Storici puri (o, se si vuole, dei Filologi del diritto romano), i quali si impegnarono soprattutto nella edizione critica delle fonti e nella ricostruzione storiografica di quelle parti del diritto romano, che non fossero più di immediata applicazione (sopra tutto, il *ius publicum*). Un secondo indirizzo fu quello cd. della Pandettistica, consistente nell'adattamento sapiente, e spesso ingegnoso, del *ius privatum* romano (rappresentato, principalmente, dalle *Pandectae* di Giustiniano) ai ben più complessi, e in parte diversi, rapporti privati moderni. Tra i Pandettisti spiccano il JERING, il VANGEROW, il DEHNBERG, il WINDSCHEID, sulle cui trattazioni di diritto privato fu costruito infine il Codice civile dell'Impero tedesco. Tra gli storiografi puri si segnarono il MOMMSEN, il HUSCHKE, il BLUHME, il KARLOWA, il BRUNS, le cui indagini sono tuttora parte viva degli studi romanistici.

## 18. LO STUDIO STORICO-CRITICO DEL DIRITTO ROMANO (\*). —

(\*) In generale, cfr., da ultimo: ORESTANO, *Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto*, in *RISQ.* 4 (1950) 156 ss.; DE FRANCISCI, *Punti di orientamento per lo studio del diritto*, in *RISQ.* 3 (1949) 69 ss.

Il secolo XX ha visto estinguersi del tutto la schiera di coloro che studiavano il diritto romano a fini pratici, mentre gli studi romanistici si sono diversamente orientati.

Caduta, finalmente, la necessità dell'applicazione diretta dei principi giuridici romani, i romanisti hanno rivendicato a sè, non in quanto giuristi ma essenzialmente in quanto storiografi, l'onore e l'onere di rinnovare dalle fondamenta lo studio dell'ordinamento giuridico romano. Questo nuovo orientamento, che ha i suoi precedenti nella Scuola della culta giurisprudenza e nella Scuola storica tedesca (v. n. 17), informa oramai gli studi di diritto romano in tutto il mondo.

La scienza del diritto romano altro non è, dunque, al giorno d'oggi, che una sezione od un capitolo della storiografia. Il nome che meglio le si adatta è, appunto, quello di Storiografia del diritto romano. Questa esplicita classificazione dello studio del diritto romano tra le scienze storiografiche desta ancora, peraltro, qualche ritegno in alcuni romanisti, che sono tuttora abituati a considerarsi, prima che storiografi, giuristi (1). Ma la renitenza di cui si diceva non ha, a nostro parere, alcuna solida ragion d'essere: se è vero, infatti, che oggigiorno quando si studia il diritto romano lo si studia soltanto, o principalmente, per sapere come era, è chiaro che l'attività del romanista — non diversamente da quella di chi voglia ricostruire l'economia, la religione o la letteratura romana — è, tipicamente, attività storiografica. Che poi il frutto di questa attività di indagine sia utilizzato, come spesso avviene e come sempre dovrebbe avvenire, per la critica e la correzione dei dogmi giuridici moderni, è cosa che non deve influire per modificare o limitare la definizione dello studio del diritto romano come scienza storiografica, e soltanto come tale.

Il metodo della scienza romanistica contemporanea è il metodo stesso della storiografia generale, vale a dire il metodo critico, che può,

(1) V. fra gli altri, da ultimo, GROSSO, *Premesse* (cit. *infra*, n. 24), I ss. e SCHERILLO-DELL'ORO (cit. *infra*, n. 25) 18 ss. e 19 nt. 2.

grosso modo, distinguersi nei seguenti momenti: a) raccolta e accertamento dei dati disponibili; b) cernita dei dati utilizzabili; c) analisi critica dei singoli dati per accertarne l'esatto valore costruttivo; d) rimeditazione e sintesi del tutto col cemento indispensabile della fantasia subbiettiva dello storiografo (la quale è cosa ben diversa dalla bassa ed irrazionale immaginazione) (2).

Data la già accennata situazione delle fonti di cognizione in senso tecnico, relativamente abbondanti in ordine al periodo postclassico ed assai scarse in ordine ai periodi precedenti, le difficoltà dell'indagine vengono ad essere notevolmente accresciute, e con esse notevolmente maggiore diviene il pericolo di cadere nella pura immaginazione. Ma un ausilio notevole per la ricostruzione dei periodi preclassico e classico è dato dall'applicazione alle fonti giuridiche postclassiche del metodo critico esegetico. Siccome queste fonti sono, per la maggior parte, le stesse fonti giurisprudenziali preclassiche e classiche, più o meno ampiamente alterate e rielaborate per essere adattate alle nuove situazioni giuridiche, si cerca e si riesce, mediante l'esegesi critica delle stesse, a circoscrivere i limiti delle alterazioni postclassiche (glossemi di scuola, interpolazioni giustinianee ecc.), di modo che risulta più facile render conto dello stato originario dei testi e quindi dello stato del diritto romano in periodo preclassico e classico.

Quasi ogni fonte giuridica postclassica costituisce, dunque, oggetto di una cd. *interpretatio duplex*, la quale consiste: a) nell'accertarne il significato e il valore al momento della compilazione di cui essa fa parte; b) nell'accertarne il testo, il significato e il valore (eventualmente diversi) al momento in cui essa fu posta in essere, se ed in quanto questo momento fu anteriore a quello della compilazione. E l'*interpretatio duplex* può, addirittura, talvolta, cedere il passo ad una ancora più complessa *interpretatio multiplex*, se si accerti che un determinato testo o gruppo di testi ha subito successive alterazioni, sicchè ha successivamente assunto, dal momento della nascita a quello della entrata in una compilazione definitiva, tenore, significato e valore diversi.

Canone fondamentale di ogni indagine romanistica è, in ogni caso,

(2) Cfr. GUARINO, *Guida* (cit. *infra*, n. 33).

l'accertamento accurato del significato e del valore «ultimi» delle fonti di cui si dispone, vale a dire del significato e del valore che esse assumono nella redazione o nella compilazione in cui sono a noi pervenute. L'*interpretatio* delle fonti giuridiche postclassiche può essere *simplex* soltanto se ci si intenda limitare, come i Glossatori o come i Pandettisti (v. n. 17), all'accertamento del loro significato o valore definitivi. Se, viceversa, come gli odierni romanisti si intenda ristabilire, attraverso l'esame delle fonti postclassiche, le prospettive storiche anteriori alla loro compilazione, l'*interpretatio* delle medesime non può essere che *duplex* (o *multiplax*): prescindere dall'accertamento del significato e del valore ultimi delle fonti, per poter correre rapidamente ai significati e ai valori precedenti, equivale impiantare una ricerca su basi tanto fragili quanto arbitrarie.

19. PROBLEMI DELLA ROMANISTICA CONTEMPORANEA. — Non mancano nella romanistica contemporanea questioni assai dibattute di indirizzo e di metodi. A prescindere dall'accennata questione sull'esatta definizione della scienza del diritto romano (se come scienza giuridica o come scienza storiografica: n. 18), due problemi sono oggigiorno particolarmente discussi: l'uno è quello di giustificare l'utilità degli studi di diritto romano nel quadro degli studi giuridici; l'altro è quello di determinare il vero valore indiziario che hanno le alterazioni postclassiche ai testi dei periodi precedenti, e cioè di stabilire se, in linea di massima, la scoperta di un'alterazione postclassica sia indizio di mera modificazione formale del testo o invece autorizzi a ipotizzare l'esistenza di una modificazione sostanziale del diritto romano.

(a) Il primo problema (relativo all'utilità degli studi di diritto romano nel quadro degli studi giuridici) è sorto a causa di una tendenza assai diffusa nel mondo moderno a svalutare l'importanza degli studi che non abbiano diretta ed immediata aderenza alle esigenze pratiche e in particolare, a contestare l'utilità delle ricerche romanistiche e dei relativi insegnamenti universitari per la cultura giuridica moderna (1).

(1) Cfr. in argomento, per tutti, CHIAZZESE (cit. *infra*, n. 24) 11 s.; GUARINO, *Il problema dogmatico e storico del diritto singolare*, in *Annuario di dir. comp.* 18 (1946) estr. 1 ss.

Di fronte a questo diffuso stato d'animo di scetticismo e di disinteresse per gli studi di diritto romano, parecchi romanisti hanno senz'altro parlato di una « crisi della scienza giuridica romana » e si son dati da fare per individuare i rimedi atti a permettere di superarla. Così, alcuni hanno proposto che i romanisti rendano « attuale » il loro insegnamento, dedicando particolare riguardo alle materie che ancora hanno addentellati con le questioni che si fanno in ordine ai moderni ordinamenti giuridici e rivolgendo specialissime cure alla messa in evidenza di questi addentellati (2); altri hanno sostenuto che occorre decidersi ad applicare le categorie dogmatiche della scienza giuridica moderna alla materia del diritto romano, in modo da offrire ai giuristi moderni, sempre che possibile, una comoda e facile pietra di paragone per le loro dottrine (3); altri ancora hanno dichiarato necessario che i romanisti si dedichino ad utilizzare il loro bagaglio di esperienze al fine di contribuire alla costruzione di una « scienza universale del diritto », valevole come fondamento di tutti i presenti e futuri ordinamenti giuridici positivi (4).

Ora noi pensiamo che, se veramente esistesse una crisi della scienza del diritto romano, il primo rimedio proposto non sarebbe, in realtà, un rimedio atto a superare la crisi, ma un palliativo atto a nasconderla per qualche altro tempo agli occhi dei romanisti e dei non romanisti; dal canto loro, gli altri due rimedi varrebbero, sì, ad eliminare la crisi, ma nel senso di eliminare anche l'ammalato, nel senso cioè di togliere alla scienza del diritto romano l'autonomia, la spregiudicatezza, la libertà di indirizzi e di svolgimenti, che sono necessari ad una scienza per essere tale.

(2) KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft* (1933); BETTI, *La crisi odierna della scienza romanistica in Germania*, in *Riv. di dir. commerciale* 38 (1939) 120 s.; BETTI, *Ist. di dir. romano* 1 (1942) XV nt. 28.

(3) BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Arch. giur.* 99 (1928) 129 ss., 100 (1928) 26 ss.; BETTI, *Methode und Wert des heutigen Studiums des römischen Rechts*, in *T.* 15 (1937) 137 ss. Cfr. anche GROSSO, *Premesse* (cit. *infra*, n. 24) 26 ss.

(4) PUGLIESE, *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Ann. Univ. Macerata* 15 (1941).

In realtà, come è stato rettamente osservato (5), la diagnosi della « crisi » è del tutto infondata, e non è quindi necessario pensare a scovare rimedi per un male inesistente. Se è vero, come è vero, che la scienza del diritto romano è una scienza storiografica, essa trova in se stessa ogni sufficiente giustificazione della sua ragion d'essere e della pratica indispensabilità. La ragion d'essere della storiografia, e della storiografia giuridica romanistica in ispecie, è nell'esistenza dello stesso pensiero umano, che non potrebbe operare se non ragionasse storiograficamente, cioè per rilevazione di dati e per sintesi critica dei medesimi; la pratica indispensabilità della storiografia giuridica romanistica (come di ogni altra storiografia giuridica) per gli studi del diritto deriva dalla estrema limitatezza dell'esperienza che si può avere dell'oggi, e quindi dalla necessità, sentita in ogni campo di studi, di accrescere la propria esperienza del presente con l'esperienza dei tempi passati. Il compito dei romanisti è, dunque, essenzialmente quello di contribuire, dal loro specifico campo di indagini, alla costruzione dell'esperienza moderna, offrendo agli studiosi degli ordinamenti giuridici moderni o dei problemi generali del diritto i frutti delle proprie autonome ed indipendenti ricerche (6).

(b) In ordine al problema del numero, dell'età e del valore delle alterazioni postclassiche ai testi classici, si ritiene, oggi, generalmente, che i testi giuridici del periodo preclassico e classico abbiano subito un notevole numero di alterazioni di vario genere ad opera sia della giurisprudenza postclassica pregiustiniana che dei compilatori giustiniani. Non mancano, però, le voci discordanti, quindi le polemiche metodologiche.

(a) Quanto al problema del numero delle alterazioni

(5) CARRELLI, *A proposito di crisi del diritto romano*, in *SDHI*, 9 (1942) 1 ss. Cfr. anche BRANCA, *Considerazione sulla dogmatica romanistica in rapporto con la dogmatica moderna*, in *RISG*, 4 (1950) 131 ss.

(6) Cfr. anche WENGER, *Ueber die Zukunft des römischen Rechts*, in *Festschrift Schulz* (1951) 1.304 ss.

postclassiche, vi è stato di recente chi (7) ha preteso che esso sia assolutamente minimo e che i testi giuridici classici si siano conservati in gran parte inalterati nelle compilazioni postclassiche. Noi pensiamo, con la migliore dottrina, che questa tesi regressista sia senza esitazioni da respingere, non solo perchè urta contro troppi indizi dell'esegesi critica, ma anche perchè sarebbe davvero inverosimile che i testi giuridici classici siano rimasti incorrotti durante tre secoli, in cui furono di continuo sottoposti al travaglio della applicazione a situazioni e rapporti talvolta radicalmente diversi da quelli cui originariamente si riferivano. Sebbene gli imperatori molto si siano sforzati di conservare integro il *ius vetus*, è chiaro che questo ha dovuto progressivamente inquinarsi. Piuttosto è da rifuggire dagli eccessi opposti cui si abbandona la ed. ipercritica romanistica, i cui non rari rappresentanti muovono all'esegesi critica dei testi classici nell'errato presupposto che essi siano stati redatti da supernomini profondamente logici, meravigliosamente stringati e adoperanti il linguaggio della più aurea latinità, senza possibilità di idiotismi, anacoluti e simili umanissime deficienze sintattiche e logiche.

(β) Quanto al problema dell'età delle alterazioni postclassiche (8), è da dire che la moderna critica romanistica riteneva generalmente, agli inizi del secolo, che alterazioni non vi fossero, di massima, se non nei testi della compilazione giustiniana e che i testi delle compilazioni giuridiche pregiustiniane fossero, di massima, rappresentativi del più genuino diritto classico. Questa illusione è, peraltro, progressivamente caduta, pur non spegnendosi del tutto, di fronte a numerose e convincentissime esegesi critiche che alcuni più animosi romanisti (SOLAZZI, ALBERTARIO ecc.) hanno offerto dei testi pregiustiniani: esegesi che mostrano luminosamente come anche questi abbiano subito alterazioni in gran numero. In considerazione di questi risultati, la critica romanistica più moderna e raffinata si va ormai orientando decisamente verso una revisione delle esegesi critiche di tutti i testi giustiniani: testi nei quali, se alterati, si cerca con ogni mezzo di distinguere i veri e propri *emblemata Tribonianii* dai glossemi pregiustiniani. Anzi, secondo un più recente indirizzo (WIEACKER, WOLFF, SCHULZ), dovrebbe addirittura ritenersi che la più gran parte di alterazioni i testi giuridici classici l'abbiano subita in Occidente, nel sec. IV a. C., ad opera delle scuole giuridiche locali.

(γ) Quanto al problema del valore delle alterazioni postclassiche ai testi giuridici delle età precedenti, è da dire che in esso si concreta la già accennata, gravissima controversia sul se

(7) KRETSCHMAR, *Kritik der Interpolationenkritik*, in *ZSS*, 59 (1939) 102 ss.

(8) Ampio ragguaglio in argomento è fornito dal KASER, *Zum heutigen Stand der Interpolationenforschung*, in *ZSS*, 68 (1952).



e in quali limiti il diritto romano classico sia venuto inquinandosi nell'età della decadenza.

Il merito di aver, se non sollevato, quanto meno drammatizzato il problema spetta al RICCIBONO, il quale nel 1915 levò un grido di allarme contro la tendenza generale di attribuire ad ogni alterazione testuale diagnosticata la importanza di una innovazione del diritto romano e cioè di un inquinamento e travisamento del *ius vetus* (9). Secondo il RICCIBONO bisogna assai giustamente distinguere tra alterazioni meramente formali e alterazioni sostanziali dei testi giuridici classici: e le alterazioni sostanziali vanno, a loro volta, distinte, come è stato egregiamente precisato (CHIAZZESE), in alterazioni innovative e non innovative, intendendo per « non innovative » quelle che non hanno determinato un inquinamento vero e proprio dei principi romani ad opera di principi di diversa civiltà giuridica, ma hanno soltanto operato una contaminazione o fusione di norme e istituti appartenenti a sistemi giuridici diversi, ma romani (10).

Anche a nostro parere la distinzione tra alterazioni formali e sostanziali, innovative e non innovative è indispensabile per una onesta attività di ricostruzione romanistica. È più che evidente, cioè, a nostro avviso, che, dopo che si sia accertata una alterazione (o una serie di alterazioni): a) bisogna presumere che l'alterazione sia meramente formale, e quindi assumersi l'onere di provare che è, viceversa, sostanziale; b) bisogna presumere che l'alterazione, se sostanziale, sia non innovativa, e quindi assumersi l'onere di provare che è, viceversa, innovativa.

20. L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO (\*). — La disciplina scientifica, che si è finora denominata « Storiografia del diritto romano », si trasfonde, per comodità di insegnamento accademico, in un certo numero di discipline didattiche, variabili a seconda dei diversi paesi e dei relativi ordinamenti universitari, e viene generalmente insegnata, a causa della sua particolare connessione con gli studi relativi ai moderni ordinamenti giuridici, nelle Facoltà universitarie di diritto.

(9) RICCIBONO, *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, in *Ann. Univ. Palermo* 3-4 (1917) 165 ss.

(10) Cfr. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in *Ann. Univ. Palermo* 16 (1933); CHIAZZESE, *Nuovi orientamenti nella storia del diritto romano*, in *Arch. giur.* 103 (1930).

(\*) Per un ragguaglio sui programmi di insegnamento romanistico nei vari paesi del mondo, cfr. KOSCHAKER, *Die Krise* cit. 51 ss.

Negli ordinamenti universitari italiani le discipline romanistiche sono: « Storia del diritto romano » (in senso didattico), « Istituzioni di diritto (privato) romano », « Diritto (privato) romano » (cd. « Corso di Pandette »), « Diritto pubblico romano », « Egesi delle fonti del diritto romano ». Di queste discipline didattiche, alcune sono considerate assolutamente essenziali per la formazione di una elevata cultura giuridica generale, mentre altre hanno piuttosto carattere complementare. Vi sono poi ancor altre discipline didattiche, la cui conoscenza è da ritenere necessario od utile sussidio allo studio delle discipline romanistiche.

(A) Materie fondamentali di insegnamento romanistico sono le prime tre: Storia, Istituzioni e Pandette.

(a) La Storia del diritto romano meglio potrebbe denominarsi « Introduzione allo studio storiografico del diritto romano ». La sua funzione è, infatti, di mettere in evidenza e di valutare criticamente, nel quadro di una ricostruzione sommaria delle vicende storiche della civiltà romana, gli aspetti e le fasi dell'ordinamento giuridico romano, pubblico e privato, allo scopo di facilitare al discente il successivo studio sistematico del diritto romano e di rendergli, inoltre, possibile e agevole il passaggio allo studio applicativo della materia romanistica.

(b) Le Istituzioni di diritto (privato) romano consistono in una trattazione elementare sistematico-storica del diritto privato romano, ad uso degli esordienti nello studio del diritto: una trattazione che si sforza, nei limiti del possibile, di adeguarsi all'ordine delle materie seguito nei trattati dogmatici di diritto moderno, al fine di facilitare il ricollegamento delle idee giuridiche romane a quelle moderne.

(c) Il corso di Diritto romano (privato) consiste in una trattazione approfondita di singole sezioni o argomenti della vasta materia del diritto privato romano, fatta allo scopo di porre i discenti in immediato contatto con le fonti di cognizione della stessa (e massimamente con i *Digesta seu Pandectae* di Giustiniano).

(B) Materie complementari dell'insegnamento romanistico sono le altre sopra indicate.

(a) Il Diritto pubblico romano è una trattazione sistematico-storica, a carattere elementare, degli istituti del diritto romano pubblico: istituti di cui si pensa generalmente che, a differenza di quelli del diritto privato romano, più non trovino intime analogie negli ordinamenti giuridici moderni.

(b) Il corso di Esegese delle fonti del diritto romano svolge la teoria dell'interpretazione storico-critica delle fonti di cognizione del diritto romano, con particolare riguardo ai problemi dell'esegese interpolazionistica, e si completa attraverso pratiche esercitazioni esegetiche sui testi delle «edizioni critiche» delle fonti.

(C) Materie sussidiarie dello studio del diritto romano, prevalentemente insegnate nelle Facoltà letterarie, sono: a) il corso di Epigrafia e papirologia giuridica, che esercita alla difficile arte della lettura, interpretazione e valutazione del materiale epigrafico e papirologico giuridico; b) i corsi di Storia dei diritti antichi (della Grecia, delle civiltà arie, dell'Oriente mediterraneo, dei popoli germanici ecc.), che permettono l'esercizio di una assai fruttuosa attività di «comparazione» dell'esperienza giuridica romana con quella degli altri popoli dell'antichità; c) i corsi di Lingua e letteratura latina e greca, relativi a lingue che son quelle stesse in cui si esprimono le fonti di cognizione del diritto romano; d) i corsi di Storia antica (orientale, greca e, sopra tutto, romana), che illuminano sugli aspetti generali della civiltà romana e delle altre civiltà del mondo antico; e) i corsi di Etnologia (ed in particolare di Etnologia giuridica), di Paleografia, di Diplomatica, di Archeologia, di Paleontologia, di Glottologia, ed altri ancora.

21. PROGRAMMA DEL PRESENTE MANUALE. — Il presente manuale è e vuol essere un sommario di storia del diritto romano, cioè una introduzione sommaria allo studio storiografico del diritto romano, nel senso poc'anzi chiarito (n. 20). La discussione e, di regola, la stessa minuta e completa indicazione degli specifici istituti giuridici e delle teorie relative alla loro ricostruzione storica sono del tutto estranei alla sua economia. Sua funzione e suo scopo sono soltanto di fornire un panorama di insieme, un certo panorama di insieme, dell'ordinamento giuridico romano e della sua evoluzione più che millenaria.

Coerentemente a questo proposito, la presente opera, successivamente ai paragrafi introduttivi, è divisa in quattro sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei quattro periodi storici del diritto romano, che sono stati dianzi indicati (n. 14): periodo arcaico, periodo preclassico, periodo classico, periodo post-classico. Ogni sezione propone, a sua volta, in distinte serie di paragrafi: a) la storia e la struttura dello Stato romano nel pe-

riodo relativo; b) più in particolare, la organizzazione di governo in Roma nello stesso periodo; c) più in particolare ancora, le caratteristiche funzionali e strutturali dell'ordinamento statale e specialmente di quello giuridico in quell'evo storico.

### § 3. - Ragguaglio di bibliografia generale.

SOMMARIO: 22. Repertori bibliografici. — 23. Opere generali di storia della civiltà romana. — 24. Introduzioni allo studio del diritto romano. — 25. Opere generali di storia del diritto romano. — 26. Opere generali sulla storia dello Stato romano. — 27. Opere generali sulle fonti del diritto romano. — 28. Opere generali sulla repressione criminale in Roma. — 29. Opere generali sul diritto romano privato. — 30. Trattati di diritto romano privato. — 31. Opere generali sul processo privato romano. — 32. Enciclopedie e lessici. — 33. Opere generali sulla metodologia dello studio storico-critico. — 34. Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane. — 35. Principali riviste tecniche.

22. REPERTORI BIBLIOGRAFICI. — Tra i repertori bibliografici più recenti degli studi di diritto romano emerge, per la completezza dell'impianto e l'accuratezza dei riferimenti:

CAES L. e HENRIOT R., *Collectio bibliographica operum ad ius Romanum pertinentium* (Bruxelles): *Series I: Opera edita in periodicis miscellaneis encyclopaediisque* 1 (1949), 2-3 (1951); *Series II: Theses* 1 (1950); *Series III: Opera praeter theses separatim vel etiam coniunctim edita* (nessun volume sinora uscito).

In attesa che l'opera, di cui sopra, venga completata; iniziandosi un regolare aggiornamento periodico, possono essere ancora utilmente consultati:

BIONDI B., *Diritto romano* (in *Guide bibliografiche dell'Univ. Cattolica del Sacro Cuore*, III, 1) (Milano 1944).

BERGER A. e SCHELLER A. A., *Bibliography of Anglo-American Studies in Roman, Greek and Greco-Egyptian Law and Related Studies*, in *Seminar* 3 (1945) 75 ss., 5 (1947) 62 ss.

MONIER R. e LEMOSSE M., *Bibliographie des travaux récents de droit romain* (1944-1948) (Paris 1949).

ARANGIO-RUIZ V., *Diritto romano e papirologia giuridica* (1939-1947), in *Dora* 1 (1948) 97 ss., 193 ss.

SANTILIPPO C., *Bibliografia romanistica italiana* (1939-1949) (Catania 1949).

Di grande utilità può riuscire, infine, la *Rassegna bibliografica* annuale, con sunti degli articoli e delle monografie e con indicazione

delle fonti particolarmente esaminate, pubblicata (dal 1948-49) nella rivista *IVRA* (n. 35).

23. OPERE GENERALI DI STORIA DELLA CIVILTÀ ROMANA. -- Tra le opere generali di storia della civiltà romana deve essere citata, in linea preliminare:

PIGANIOL A., *Histoire de Rome*<sup>3</sup> (Paris 1949) [= PIGANIOL]: trattazione relativamente succinta, ma bibliograficamente ricca e aggiornatissima (cfr. ivi, specialmente la *Bibliographie générale*, a p. X ss., e il *Supplément bibliographique*, a p. 523 ss.).

Altre opere di utile consultazione sono:

BARBAGALLO C., *Storia universale*, 2 (1-2): *Roma antica* (Torino 1931-1932) [= BARBAGALLO].

BOAK A. E. R., *A history of Rome to A. D. 565*<sup>2</sup> (New York 1920).

DE SANCTIS G., *Storia dei Romani*, 1, 2, 3 (1-2), 4 (1) (Torino 1907-1923) [= DE SANCTIS].

DURUY V., *Histoire des Romains*<sup>2</sup> (7 voll., Paris 1888-1904); trad. ital. di MARCHISIO (Torino 1929 ss.).

FERRERO G. e BARBAGALLO C., *Roma antica* (3 voll., Firenze 1921-1922).

HARTMANN L. M. e KROMAYER J., *Römische Geschichte*<sup>2</sup> (Gotha 1921); trad. ital. di CECCHINI<sup>2</sup> (Firenze 1935) [= HARTMANN-KROMAYER].

HOMO L., *Nouvelle histoire romaine* (Paris 1941) [= HOMO].

KORNEMANN E., *Römische Geschichte* (2 voll., Stuttgart 1938-1939) [= KORNEMANN].

MOMMSEN TH., *Römische Geschichte*, 1-3<sup>11</sup> (Berlin 1912-1917), 5<sup>7</sup> (Berlin 1917); trad. ital. dei voll. 1-3 di DI SAN GIUSTO (Roma 1903-1905), del vol. 5 di DE RUGGIERO (Roma 1887-1890) [= MOMMSEN, *Geschichte*].

NIERUHR B. G., *Römische Geschichte*, 1<sup>3</sup>, 2<sup>2</sup>, 3 (Berlin 1828-1832); trad. ital. di MOSCHETTI (Napoli 1846-1851).

NIESE B., *Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde*<sup>3</sup> (München 1923); trad. ital. di LONGO (Milano 1921) [= NIESE].

PAIS E., *Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche*<sup>5</sup> (5 voll., Roma 1926-1928) [= PAIS].

ROSTOVZEFF M., *A history of the ancient World*, 1: *Rome* (Oxford 1926).

VOGT J., *Die Römische Republik*, KORNEMANN E., *Die Römische Kaiserzeit* (in GERCKE e NORDEN, *Einleitung in die Altertumswissenschaft*, 3, 2<sup>a</sup>) (Leipzig 1933); trad. ital. di PELLIS (Napoli 1945) [= VOGT KORNEMANN].

Per quanto concerne la storia economica e sociale, si consultino:

FRANK T. (ed altri), *An Economic Survey of Ancient Rome* (3 voll., Baltimore 1933-1940).

ROSTOVZEFF M., *Economic and social history of the Roman Empire* (Oxford 1926); trad. ital. di SANNA<sup>2</sup> (Firenze 1946).

WEBER M., *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht* (Stuttgart 1891)

24. INTRODUZIONI ALLO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO. -- A prescindere dall'intitolazione formale delle singole opere, hanno effettivo carattere di introduzioni allo studio del diritto romano, sia pure a vario titolo: ALVAREZ-SUAREZ V., *Horizonte actual del Derecho romano* (Madrid 1944) [= ALVAREZ, *Horizonte*]: vasto panorama dello sviluppo storico del diritto romano, dei problemi ricostruttivi ad esso connessi, del suo valore attuale.

CHIAZZESE L., *Introduzione allo studio del diritto romano*<sup>2</sup> (Palermo 1948) [= CHIAZZESE]: sintesi storico-critica di particolare profondità.

GROSSO G., *Premesse generali al corso di diritto romano*<sup>2</sup> (Torino 1946).

JHERING R., *Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*<sup>5</sup> (3 voll., 1926-1928); trad. francese della 3<sup>a</sup> ed. (*L'esprit du droit romain*) di DE MEULENAERE<sup>2</sup>, 1-4 (Paris 1880): opera classica, tuttora di fondamentale importanza.

SCHULZ F., *Prinzipien des römischen Rechts* (München-Leipzig 1934); trad. ital. di ARANGIO-RUIZ (Firenze 1946): in certo senso concepita come complemento dell'opera del Jhering.

WIEACKER F., *Vom römischen Recht* (1944), *Vom römischen Staat als Rechtsordnung* (1949): diversi saggi sui punti di maggiore interesse.

WOLFF H. J., *Roman Law, An historical introduction* (Norman Okl. 1951) [= WOLFF].

Cfr. inoltre, per alcune impostazioni di carattere filosofico:

DULCKEIT G., *Philosophie der Rechtsgeschichte: die Grundgestalten des Rechtsbegriffs in seiner historischen Entwicklung* (Heidelberg 1950).

25. OPERE GENERALI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO. -- Tra le più moderne esposizioni di storia del diritto romano vanno segnalate le seguenti: ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*<sup>5</sup> (Napoli 1953) [= ARANGIO-RUIZ, *Storia*].

BONFANTE P., *Storia del diritto romano*<sup>4</sup> (2 voll., Roma 1934) [= BONFANTE, *Storia*].

BRUNS K. G. e LENEL O., *Geschichte und Quellen des römischen Rechts* (in HOLTZENDORFF e KOHLER, *Enzyklopädie der Rechtswissenschaft* 1<sup>7</sup>) (München-Berlin 1915).

DE FRANCISCI P., *Storia del diritto romano*<sup>12</sup>, 2 (1), 3 (1) (Milano 1942, 1938, 1943) [= DE FRANCISCI, *Storia*].

DE FRANCISCI P., *Sintesi storica del diritto romano* (Roma 1948) [= DE FRANCISCI, *Sintesi*].

DULCKEIT G., *Römische Rechtsgeschichte* (München-Berlin 1952) [= DULCKEIT].

JOLOWICZ H. F., *Historical introduction to the study of Roman Law*<sup>2</sup> (Cambridge 1952) [= JOLOWICZ].

KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte* (2 voll., Leipzig 1885-1901, incompleto) [= KARLOWA]

- KASER M., *Römische Rechtsgeschichte* (Göttingen 1950) [= KASER].  
 KRELLER H., *Römische Rechtsgeschichte*<sup>2</sup> (Tübingen 1948) [= KRELLER].  
 KUNKEL W., *Römische Rechtsgeschichte*<sup>2</sup> (Heidelberg 1949) [= KUNKEL].  
 KÜBLER B., *Geschichte des römischen Rechts* (Leipzig 1925) [= KÜBLER].  
 LONGO C. e SCHERILLO G., *Storia del diritto romano* (Milano 1935).  
 VON MAYR R., *Römische Rechtsgeschichte* (7 voll., Berlin-Leipzig 1912-1913).  
 PACCHIONI G., *Corso di diritto romano*<sup>2</sup>, 1: *Storia della costituzione e delle fonti del diritto* (Torino 1918).  
 PADELLETTI G., *Storia del diritto romano*<sup>2</sup> (Firenze 1886).  
 SCHERILLO G. e DELL'ORO A., *Storia del diritto romano* (Milano 1949) [= SCHERILLO-DELL'ORO].  
 SEIDL E., *Römische Rechtsgeschichte und Römisches Zivilprozessrecht* (Hannover 1949).  
 SIBER H., *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesungen*, 1: *Römische Rechtsgeschichte* (Berlin 1925).  
 WEISS E., *Grundzüge der römischen Rechtsgeschichte* (Reichenberg 1936).

26. OPERE GENERALI SULLA STORIA DELLO STATO ROMANO. — Oltre le opere citate al n. 25, si occupano specificamente della storia statale romana (cd. « diritto pubblico romano ») le seguenti:

- BOUCHÉ-LECLERCQ, *Manuel des institutions romaines* (Paris 1886).  
 COSTA E., *Storia del diritto romano pubblico*<sup>2</sup> (Firenze 1920) [= COSTA, *Dir. pubblico*].  
 HERZOG, *Geschichte und System der römischen Staatsverfassung* (2 voll., Leipzig 1884-1887).  
 MARQUARDT J., *Römische Staatsverwaltung*<sup>3</sup> (3 voll., Leipzig 1881-1885); trad. francese di LUCAS, VIGIÉ e BRISSAUD (Paris 1888-1892) [= MARQUARDT].  
 MADVIG J. N., *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staats*, (2 voll., Leipzig 1881-1882); trad. francese di MOREL in 5 voll. (Paris 1882-1889).  
 MISPOULET J. B., *Les institutions politiques des Romains* (2 voll., Paris 1882-1883).  
 MOMMSEN TH., *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> (3 voll., Leipzig 1887); trad. francese di GIRARD (Paris 1889-1894): opera di fondamentale importanza.  
 MOMMSEN TH., *Abriss des römischen Staatsrechts* (Leipzig 1893); trad. ital. di BONFANTE<sup>2</sup> riveduta da ARANGIO-RUIZ (Milano 1943) [= MOMMSEN, *Disegno*].  
 RUBINO G., *Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte* (Kassel 1839).  
 SIBER H., *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung* (Leipzig 1952) [= SIBER, *Verfassungsrecht*]: trattazione aggiornatissima con revisioni accurate dei risultati mommseniani.

- WILLEMS P., *Le droit public romain*<sup>2</sup> (Louvain 1910): buona sintesi, ma invecchiata.  
 TÄUBLER, *Der römische Staat*<sup>2</sup> (Leipzig-Berlin 1934).  
 Di grande utilità è, inoltre, la consultazione di:  
 DE FRANCISCI P., « *Arcana imperii* » 3 (1-2) (Milano 1948) [= DE FRANCISCI, *Arcana*]: vasta sintesi di storia degli Stati dell'antichità, di cui due tomi son dedicati a Roma

27. OPERE GENERALI SULLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO. — Delle fonti del diritto romano trattato, più o meno diffusamente, tutte le opere citate al n. 25. Pagine sull'argomento si trovano, inoltre in molte delle opere citate al n. 29. Si confrontino, inoltre, le opere seguenti, specificamente dedicate al tema:

- COSTA E., *Storia delle fonti del diritto romano* (Torino 1909) [= COSTA, *Fonti*].  
 FERRINI C., *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana* (Milano 1885).  
 GUARINO A., *Profilo storico delle fonti del diritto romano*<sup>2</sup> (Catania 1945).  
 KIPP Th., *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*<sup>4</sup> (Leipzig 1919) [= KIPP].  
 KRÜGER P., *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*<sup>2</sup> (München-Leipzig 1912) [= KRÜGER]: trattazione fondamentale.  
 RICCOBONO S., *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano* (Milano 1949).  
 SCHULZ F., *History of roman legal science* (Oxford 1946) [= SCHULZ, *History*]: opera di singolare acutezza.  
 WENGER L., *Die Quellen des römischen Rechts* (Wien 1933) [= WENGER, *Quellen*]: trattazione vastissima, ma talvolta poco approfondita.

28. OPERE GENERALI SULLA REPRESSIONE CRIMINALE. — A prescindere da molte delle opere citate al n. 25, si occupano della repressione criminale in Roma le seguenti:

- BRASIELLO U., *La repressione penale in diritto romano* (Napoli 1937).  
 COSTA E., *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano* (Bologna 1921) [= COSTA, *Crimini*].  
 FERRINI C., *Diritto penale romano* (in *Enciclopedia del diritto penale*, I), (Milano 1901) [= FERRINI].  
 MOMMSEN TH., *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1889); trad. francese di DUQUESNE (Paris 1907) [= MOMMSEN, *Dr. pénal*]: trattazione fondamentale.  
 REIN W., *Das Kriminalrecht der Römer* (Leipzig 1884).  
 STRACHAN-DAVIDSON J. L., *Problems of Roman criminal Law* (2 voll., Oxford 1912).

ZUMPT W., *Das Kriminalrecht der römischen Republik* (Berlin 1865-1869).  
 ZUMPT W., *Das Kriminalprozess der römischen Republik* (Leipzig 1971).

20. OPERE GENERALI SUL DIRITTO PRIVATO. — Tra le moltissime trattazioni elementari del diritto privato romano possono essere segnalate, limitando la scelta alle opere più recenti, le seguenti:

- ALBERTARIO E., *Diritto romano* (Milano 1941).  
 ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*<sup>11</sup> (Napoli 1952) [= ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*].  
 ARIAS-RAMOS J., *Derecho romano*<sup>4</sup> (Madrid 1950): con ampia scelta di testi latini.  
 BETTI E., *Istituzioni di diritto romano 1* (Padova 1942) [= BETTI].  
 BIONDI B., *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup> (Milano 1952) [= BIONDI].  
 BONFANTE P., *Istituzioni di diritto romano*<sup>10</sup> (ristampa, Torino 1946) [= BONFANTE, *Istituzioni*].  
 BUCKLAND W. W., *A text book of Roman law from Augustus to Justinian*<sup>2</sup> (Cambridge 1950).  
 CORREIA A. e SCIASCIA G., *Manual de direito romano* (Sao Paulo) 1 (1949) 2 (1951): con ampia scelta di testi latini.  
 COSTA E., *Storia del diritto privato dalle origini alla compilazione giustiniana*<sup>2</sup> (Torino 1925).  
 CUQ E., *Manuel des institutions juridiques des Romains*<sup>2</sup> (Paris 1928).  
 CUQ E., *Les institutions juridiques des Romains*<sup>2</sup>, 2 voll. (Paris 1940).  
 VON CZYLHARZ K. e SAN NICOLÒ M., *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechts*<sup>19</sup> (Wien-Leipzig 1933).  
 DI MARZO S., *Istituzioni di diritto romano*<sup>5</sup> (Milano 1946).  
 FERRINI C., *Manuale di Pandette*<sup>3</sup> (Milano 1908).  
 GIRARD P. F., *Manuel élémentaire de droit romain*<sup>3</sup>, a cura di SENX (Paris 1928) [= GIRARD]; trad. ital.<sup>4</sup> di LONGO (Milano 1969).  
 GUARINO A., *Profilo di diritto privato romano*<sup>2</sup> (Napoli 1953).  
 IGLESIAS J., *Instituciones de derecho romano* (2 voll., Barcelona 1950-1951).  
 JÖRS P. e KUNKEL W., *Römisches Privatrecht*<sup>5</sup> (ristampa, Berlin 1949) [= JÖRS-KUNKEL].  
 KIPP TH., *Das römische Recht* (in STAMMELER, *Das gesamte deutsche Recht in systematischer Darstellung*, I) (Berlin 1930).  
 MONIER R., *Manuel élémentaire de droit romain* 1<sup>a</sup> (Paris 1947), 2<sup>a</sup> (Paris 1948) [= MONIER].  
 PACCHIONI G., *Corso di diritto romano*<sup>2</sup>, 2: *Diritto privato* (Torino 1920).  
 PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup> (2 voll., Roma 1928) [= PEROZZI].  
 PETROPOULOS G. A., *Ἱστορία καὶ Εἰσαγωγή τοῦ ῥωμαϊκοῦ δικαίου* (Atene 1944).  
 RABEL EL., *Grundzüge des römischen Privatrechts* (in HOLTZENDORFF e KOHLER, *Enzyklopädie der Rechtswissenschaft* 1<sup>1</sup>) (München-Berlin 1915).  
 RADIN M., *Handbook of Roman Law* (St. Paul Minn. 1927).  
 SANFILIPPO C., *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup> (Napoli 1946).

- SCHWIND F., *Römisches Recht, 1: Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechts* (Wien 1950) [= SCHWIND].  
 SCHULZ F., *Classical Roman Law* (Oxford 1951).  
 SIBER H., *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesungen, 2: Römisches Privatrecht* (Berlin 1928) [= SIBER, *Privatrecht*].  
 SOHM R., MITTEIS L. e WENGER L., *Institutionen, Geschichte und System des römischen Privatrechts*<sup>17</sup> (München-Leipzig 1923).  
 VAN OVEN X., *Leerboek van Romeinsch Privatrecht*<sup>2</sup> (Leiden 1946).  
 VOCI P., *Istituzioni di diritto romano* (Milano 1949).  
 WEISS E., *Institutionen des römischen Privatrechts*<sup>2</sup> (Basel 1940).

30. TRATTATI DI DIRITTO ROMANO PRIVATO. — Per l'importanza preminente che la materia del *ius privatum* ha nell'ambito dell'evoluzione giuridica romana, è opportuno indicare anche alcune trattazioni approfondite di diritto privato romano.

- BETTI E., *Diritto romano 1* (Padova 1935).  
 BONFANTE P., *Corso di diritto romano 1*, 2 (1-2), 3, 6 (1) (Roma 1925-1930).  
 DERNBURG, *Pandekten*<sup>8</sup> a cura di SOKOLOWSKI (4 voll., Berlin 1912); trad. ital. di CICALA (Torino 1903-1907).  
 MITTEIS L., *Römisches Privatrecht 1* (Leipzig 1908).  
 VANGROW, *Lehrbuch des Pandektenrechts*<sup>4</sup> (3 voll., Marburg 1865-1876).  
 WINDSCHEID B., *Lehrbuch des Pandektenrechts*<sup>8</sup> a cura di KIPP (3 voll., Frankfurt a. M. 1900-1906); trad. ital. di FADDA e BENZA (Torino 1902-1904).

31. OPERE GENERALI SUL PROCESSO PRIVATO ROMANO. — Sono le seguenti:

- BERGOLINI, *Appunti didattici sul processo civile romano* (3 voll., Torino 1913-1915).  
 COSTA E., *Profilo storico del processo civile romano* (Roma 1918) [= COSTA, *Processo*].  
 KELLER, *Das römische Civilprocess*<sup>6</sup>, a cura di WACH (Leipzig 1883).  
 WLASSAK M., *Römische Prozessgesetze* (2 voll., Leipzig 1888-1891).  
 WENGER L., *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts* (München 1925); trad. ital. di ORESTANO (Milano 1938) [= WENGER, *Processo*].

32. ENCICLOPEDIA E LESSICI. — Di grande utilità per lo studio del diritto romano sono:

- BERGER A., *Encyclopedic Dictionary of Roman law* (Philad. 1953): con ricca informazione bibliografica.  
 DAREMBERG CH., SAGLIO E., PORTIER E., LAFAYE G., *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*<sup>2</sup> (6 voll., Paris 1875-1912) [= DAREMBERG-SAGLIO].  
 DIRKSEN H. E., *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum* (Berolini 1837).  
 HEUMANN H. G. e SECKEL E., *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*<sup>9</sup> (Jena 1907) [= HEUMANN-SECKEL].

MONIER R., *Petit vocabulaire de droit romain*<sup>s</sup> (Paris 1942).

PAULY, WISSOWA, STOLL, KRÖLL, *Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft*, 20 voll. pubblicati più 7 voll. di supplementi (Stuttgart 1894 ss.) [= PWRE.].

33. OPERE GENERALI SULLA METODOLOGIA DELLO STUDIO STORICO-CRITICO. — Per la metodologia dello studio storico-critico del diritto romano cfr., oltre le opere citate ai n. 24 e 25, le seguenti:

ALBERTARIO E., *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano* (1935).

D'ORS A., *Presupuestos criticos para el estudio del Derecho romano* (1943).

GUARINO A., *Guida allo studio delle fonti giuridiche romane*<sup>2</sup> (1954) [= GUARINO, *Guida*].

SCHULZ F., *Einführung in das Studium der Digesten* (1916).

34. MEZZI AUSILIARI DELLO STUDIO STORICO-CRITICO DELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE. — Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane sono, anzi tutto, i vocabolari tecnici, e cioè:

Il *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* (VIR.), non ancora interamente pubblicato: riporta in ordine alfabetico un elenco completo di tutte le parole contenute nei testi della giurisprudenza romana. Nelle singole voci i passi sono distribuiti per autore e per ordine cronologico, il che permette di studiare il linguaggio dei singoli giuristi e lo svolgimento della terminologia tecnica nelle varie epoche. Dell'opera (Berlino 1894 ss.) sono sinora usciti i voll.: 1 (lettere A-C), 2 (D-G), 3 fasc. 1-3 (H-Ipse), 4. 1 (N-Numen), 5 (R-Z).

Il *Vocabularium codicis Iustiniani* (Voc. CI.), diviso in due parti: la prima (*Pars latina*, edita dal VON MAYR) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in latino; la seconda (*Pars graeca*, edita dal SAN NICOLÒ) alle parole contenute nelle costituzioni in greco. Le parole sono disposte in ordine alfabetico e, accanto a ciascuna di esse, sono indicati i singoli passi del Codice in cui essa ricorre.

Il *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti*, opera di R. AMBROSINO, si divide in tre parti: la prima delle voci latine (p. 1 ss.); la seconda dei nomi proprii (p. 301 ss.); la terza delle voci greche (p. 309 ss.). Il sistema di esposizione è quello adottato dal von Mayr e dal San Nicolò nel Voc. CI., salvo che, oltre la indicazione del passo, in cui ogni singola voce si rinvia, vi è anche la indicazione del rigo relativo alla XV edizione del KRÜGER (v. n. 16).

Il *Vocabolario delle Istituzioni di Gaio* di P. P. ZANZUCCHI.

Il *Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano* di C. LONGO (in BIDR. 10 [1897-1898]).

L'*Ergänzungsindex zu Jus und Leges* del LEVY.

Il *Heidelberger Index zum Theodosianus ed Ergänzungsband zum Theodosianus*, del GRANDENWITZ.

Il *Vocabolario delle Novelle giustiniane* del WENGER (in preparazione).

Tra gli indici che elencano i risultati raggiunti dalla letteratura romanistica, meritano particolare segnalazione i seguenti.

L'*Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur* a cura del LEVY e del RABEL. L'*Index* ha la medesima struttura dei Digesti, è diviso cioè in libri, titoli, frammenti e paragrafi: solo che al numero di ciascun frammento o paragrafo non si fa seguire il riferimento del testo, ma vengono annotate con particolari segni ed abbreviazioni quelle parole e quelle frasi del testo medesimo che finora sono state sospettate di interpolazione. Vi è poi la ricostruzione del testo classico eventualmente proposta, con la indicazione dell'autore che ha sospettato l'interpolazione o proposto la ricostruzione e lo scritto in cui ha preso in considerazione critica il testo (con la indicazione della pagina). L'*Index* si compone di tre volumi ed un vol. di supplemento: esso si arresta al 1936.

L'*Indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustiniane occidentali*, curato dal VOLTEIRA (in *Riv. di Storia del dir. ital.*, 1935-36, incompleto).

L'*Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, del GUARNERI CITATI. Contiene in disposizione alfabetica una raccolta di quelle parole, locuzioni, forme e costrutti che sono stati sospettati dalla dottrina come estranei al linguaggio dei giureconsulti romani o, quanto meno, usati con particolare preferenza dai postclassici e da questi adoperati in un particolare significato, diverso da quello classico. Pubblicato nel 1927, si è arricchito in seguito di due supplementi (l'uno inserito negli *Studi in onore di S. Riccobono*, 1936, l. 669 ss.; l'altro in *Festschrift Koschaker*, 1939, l. 117 ss.).

35. PRINCIPALI RIVISTE TECNICHE. — Contributi scientifici di argomento romanistico si leggono, in numero notevole, sia nelle Riviste giuridiche, che nelle Riviste di Storia antica, che negli Atti delle Facoltà giuridiche e filologiche. In più esistono alcune Riviste tecniche, cioè precipuamente dedicate alla storia del diritto romano e dei diritti dell'antichità, le quali sono le seguenti:

*Archives d'histoire du droit oriental* e *Revue internationale des droits de l'antiquité* [= ARIDA.]: pubblicata a Bruxelles dal 1952. Questa rivista risulta dalla fusione di due riviste autonome: *Archives d'histoire du droit oriental* [= AHDO.] e *Revue internationale des droits de l'antiquité* [= RIDA].

*Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'* [= RIDR.]: pubblicato a Roma dal 1888 (Nuova Serie dal 1935).

- IVRA*, *Rivista internazionale di diritto romano e antico* [= *IVRA*]: pubblicata a Napoli dal 1950. È una rivista particolarmente interessante per la larga parte dedicata alle Recensioni critiche, per la pubblicazione di una Rassegna annuale di vita degli Istituti e delle Cattedre di diritto romano e antico di tutto il mondo, ma sopra tutto per la sua *Rassegna bibliografica* annuale della letteratura apparsa l'anno precedente (v. n. 22).
- Revue historique de droit français et étranger* [= *RHD.*]: pubblicata a Parigi dal 1922. Attualmente surrogata dalla *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* [= *NRH.*], già pubblicata a Parigi dal 1877 al 1921.
- Rivista italiana per le scienze giuridiche* [= *RISG.*]: pubblicata a Roma dal 1896 (Nuova serie dal 1947).
- Studia et documenta historiae et iuris* [= *SDHI.*]: pubblicata a Roma dal 1935. Di particolare interesse per le Rassegne epigrafica e papirologica, con cui segue il movimento scientifico in questi campi.
- Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* [= *T.*]: pubblicata a Amsterdam dal 1918.
- Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung* [= *ZSS.*]: pubblicata a Weimar dal 1880.

## SEZIONE PRIMA

## IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

## CAPITOLO I

### LA « CIVITAS » QUIRITARIA

#### § 4. - La « civitas » quiritaria (\*).

SOMMARIO: 36. Quadro generale. — 37. La *civitas* quiritaria. — 38. Le fasi storiche della *civitas* quiritaria.

36. QUADRO GENERALE. — Le origini della civiltà romana risalgono alla metà del sec. VIII a. C., epoca di costituzione della società politica romana. Da allora sin verso la metà del sec. IV a. C. la nuova civiltà assunse, precisò e mantenne alcune caratteristiche peculiari ed inconfondibili, il rilievo delle quali impone che i primi quattro secoli della storia romana siano ammessi a far parte di un unico periodo: periodo che può definirsi della civiltà quiritaria.

La costruzione di questo periodo quadrisecolare contrasta con le idee correnti tra gli storiografi antichi e moderni di Roma, generalmente inclini, per quanto almeno riguarda la storia politica romana, a distinguere tra un originario « periodo della monarchia » ed un successivo « periodo della repubblica », iniziatosi negli ultimi anni del sec. VI a. C. e protrattosi sino alla fine del sec. I a. C. Noi non siamo di questo avviso, tanto più che non riteniamo doveroso e opportuno ravvisare la peculiarità dello Stato romano arcaico nel fatto puramente esteriore che alla sommità del governo vi fosse un *rex* vitalizio, piuttosto che un altro o altri funzionari con diversa denominazione. A nostro parere, infatti, la ragione per

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro*, n. 23. Sulla *polis* antica cfr. in particolare: FUSTEL DE COULANGES, *La città antica* (tr. ital., 1924); GLOTZ, *La città greca* (1927); KORNEMANN, *Polis und urbs*, in *Klio...* (1905) 72; DE MARTINO (*infra* § 9) 42 s. Sul periodo della *civitas* quiritaria cfr. in particolare: ALTHEIM, *Epochen der römischen Geschichte* (2 voll., 1934-35); CORNELIUS, *Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte* (1940); FIGANIOL, *La conquête romaine* (1944); VOGT, *Römische Geschichte*, 1: *Republik* (1932) (trad. ital., 1939).



cui lo Stato dei primi quattro secoli deve essere considerato un *unicum* indivisibile e, nel contempo, radicalmente diverso dallo Stato dei secoli successivi consiste in ciò: che la sua struttura fu quella di una *πόλις* o *civitas* e che la sua cittadinanza fu rigorosamente ristretta ai membri delle *gentes patriciae* o *Quirites*.

La civiltà romana arcaica merita il nome di civiltà *quiritaria* essenzialmente perchè i *Quirites* o *patricii* furono e si mantennero sino all'ultimo l'elemento determinante del suo assetto iniziale e della sua posteriore evoluzione.

37. LA « CIVITAS » QUIRITARIA. — Come si è detto (v. n. 36), lo Stato arcaico fu, strutturalmente, una *πόλις* o *civitas* nel senso classico della parola, le cui radici rimontano, assai probabilmente, all'epoca in cui le popolazioni arie invasero l'Europa meridionale ed incominciarono a fissarvisi in modo stabile (II millennio a. C.).

Due elementi essenziali caratterizzarono il fenomeno politico della *πόλις* in genere e della *civitas* quiritaria in particolare: a) la concentrazione dei *cives* in un piccolo contado, circostante una *ars* o *urbs*, per modo da permettere la loro diretta ed immediata partecipazione agli affari della comunità, cioè la concreta possibilità di chiamarli a raccolta nell'assemblea politica (*comitia curiata*) e nell'esercito; b) l'appartenenza dei *cives* a quei determinati ceppi genetici (nel caso dello Stato quiritario, le *gentes patriciae*), che avessero contribuito alla fondazione o all'incremento dello Stato.

L'uno e l'altro elemento ora accennati appaiono con tutta la possibile limpidezza nello Stato romano dei primi quattro secoli, che fu di estensione limitatissima e preferì, di regola, non annettersi i territori di conquista, ma piuttosto stringere alleanze (*focdera*) con le popolazioni vinte, e che, sopra tutto, condizionò rigidamente la qualifica di cittadino (*civis*) al requisito dell'appartenenza ad una delle *gentes* che inizialmente o successivamente avessero liberamente concorso, in quanto tali, alla sua formazione od al suo estendimento (*gentilitas*).

*Cives* si fu, nella Roma dei primi quattro secoli, in quanto *gentiles*, e *gentiles* si fu in quanto si appartenesse a determinate

*gentes* dette dei *patricii* o *Quirites*. I *plebeii*, per appartenere a *gentes* che non erano entrate spontaneamente nella *civitas*, ma che vi erano state immesse a titolo di conquista, non ottennero il riconoscimento delle loro *gentes* e furono, pertanto, sin verso la metà del sec. IV a. C., considerati sudditi della *civitas*, pur popolando lo stesso territorio popolato dai *cives*.

38. LE FASI STORICHE DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA. — Naturalmente, nei quattro secoli della sua storia, lo Stato quiritario non si conservò sempre identico, ma, viceversa, subì una evoluzione lunga e complessa, che occorre tratteggiare sommariamente.

A noi sembra che una indagine, per quanto possibile, approfondita della storia politica arcaica permetta l'identificazione di tre fasi successive e distinte di essa: a) una fase di *formazione*, che, con riguardo alla composizione etnica della cittadinanza, può denominarsi anche fase *latino-sabina* o dello Stato *gentilizio* (sec. VIII-VII a. C.); b) una fase di *completamento*, altrimenti denominabile fase *etrusco-latina* o dello Stato *postgentilizio* (sec. VI a. C.); c) una fase di *crisi*, che, con riguardo alle sue cause sociali preponderanti, può definirsi anche fase delle *rivendicazioni della plebe*.

Prima di procedere alla più precisa identificazione delle tre fasi storiche ora accennate, sarà opportuno richiamare in succinto le preistorie di Roma, premessa indispensabile per la comprensione del periodo arcaico.

### § 5. - La preistoria di Roma (\*).

SOMMARIO: 39. La preistoria di Roma. — 40. L'Italia nel sec. VIII a. C. — 41. Le origini di Roma nella leggenda. — 42. Le origini di Roma nella realtà.

39. LA PREISTORIA DI ROMA. — La penisola italiana ha fatto assai tardi il suo ingresso nella storia del mondo mediterraneo. Risulta, tuttavia, che

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 23 e la letteratura

assai per tempo essa ebbe a destare, per il suo clima temperato e per le sue varie possibilità di vita, gli appetiti dei popoli dell'antichità, sia transalpini che transmarini. È indispensabile un cenno su questa vasta vicenda preistorica, affinché possano adeguatamente intendersi molti aspetti caratteristici dello Stato quiritario e della civiltà che si formò intorno ad esso.

La prima importante violazione del baluardo naturale delle Alpi ebbe luogo, con tutta probabilità, intorno al 1500 a. C., per opera di popolazioni arie, gli Italici, che si stanziarono nella pianura padana, dando inizio all'età del bronzo ed introducendo il costume della incinerazione dei cadaveri, ignoto sinora alle popolazioni indigene inumatrici della razza mediterranea.

Dalla pianura padana, ove lasciarono le ben note vestigia dei villaggi terramaricoli, gli Italici fecero sforzi per diffondersi nell'Italia centro-meridionale ed in Sicilia, ma vi riuscirono solo parzialmente e con molte difficoltà, data la viva resistenza delle popolazioni locali. Esenti del tutto dalla commistione con essi, se non dalla loro influenza civilizzatrice, non rimasero, dopo qualche secolo, che i Liguri del golfo di Genova e gli Elimi della Sicilia occidentale. In molti altri luoghi, e particolarmente nel Lazio, se la commistione non fu potuta evitare, si riuscì almeno a creare una civiltà mista, che praticò l'incinerazione accanto all'inumazione.

Intorno al 1000 a. C. nuove ondate di Italici, conoscitori del ferro, penetrarono, traverso le Alpi, nella penisola, ove fu inaugurata la ed. civiltà villanoviana (così denominata dalla stazione archeologica di Villanova nella pianura padana). Ancora una volta la resistenza dell'Italia centro-meridionale e della Sicilia alla penetrazione aria si manifestò vigorosa, se non insuperabile.

Una stirpe di villanoviani, più audace e più forte, la stirpe latino-falisco riuscì ad introdursi nel Lazio, insediandosi sui colli Albani, ed a mantenere incorrotta la tradizione incineratrice aria. Altri popoli italici, gli Umbro-oscii, procedettero invece con minore successo, stabilendosi dapprima nella regione che da essi prese il nome di Umbria e aggirando poi lentamente, lungo la via del crinale appenninico, la pianura del Lazio, onde riversarsi giù pel versante adriatico e

ivi citata. Sulla preistoria romana cfr. in particolare: ALTHEIM, *Italien und Rom* (1941); CIACERI, *Storia della Magna Graecia* 1<sup>a</sup> (1928); ROSENBERG, *Der Staat der alten Italiker* (1913); WIESNER, *Vor- und Frühzeit der Mittelmeerländer* (1943). Sugli Etruschi cfr. in particolare: DUCATI, *Etruria antica* (1927); DUCATI, *Le problème étrusque* (1937); NOGARA, *Gli Etruschi e la loro civiltà* (1933); SCHACHERMEYER, *Etruskische Frühgeschichte* (1929). Sulle origini di Roma cfr. in particolare: BARBAGALLO, *Il problema delle origini di Roma da Vico a noi* (1926); DUMÉZIL, *La naissance de Rome* (1944); PIGANIOL, *La coutume romaine* (1944).

nell'Italia meridionale. Le più importanti diramazioni dell'invasione umbro-oscia, numericamente assai importante, furono rappresentate dalle popolazioni umbro-sabelliche dell'Italia centrale e da quelle osco-sannitiche dell'Italia meridionale, tutte caratterizzate, in linea di massima, dal cedimento alle persistenti costumanze locali di inumazione dei defunti. Dagli Umbro-sabelli provennero appunto i Sabini, popoli assai pacifici di pastori, che si inoltrarono cautamente nel Lazio, raggiungendo, nel sec. VIII a. C., le fonti del Tevere.

40. L'ITALIA NEL SEC. VIII A. C. — Intanto, a cominciare dal secolo IX a. C., altre e molteplici invasioni subiva l'Italia.

Il Veneto e l'altopiano pugliese venivano stabilmente occupati dagli Illirici, popolazioni provenienti dalla regione oggi detta Dalmazia. Le coste della Sicilia occidentale e della Sardegna, già colonizzate dai Fenici, passavano sotto il dominio della potente colonia fenicia di Cartagine, sita in terra d'Africa, nell'odierna Tunisia. I migliori porti dell'Italia meridionale e della Sicilia orientale erano accaparrati dagli Elleni, che vi andavano fondando le loro fiorentissime colonie.

Si verificò anche, in quest'epoca, la misteriosa e vigorosa invasione degli Etruschi, popolo di assai discussa origine, ancora per molti aspetti, e specialmente per quel che riguarda la lingua, a noi ignoto. Sebbene se ne sia dubitato, pare oggi fortemente probabile che questi Etruschi, o Tirreni, appartenessero effettivamente, secondo quanto la leggenda racconta, ad una stirpe anaria dell'Asia Minore, che intratteneva intensi rapporti con le colonie greche ivi stanziate, e che, per ragioni che sfuggono, indirizzò via mare diversi contingenti dei suoi figli sulle coste tirreniche dell'odierna Toscana. Impadronitisi di questa regione (che da loro prese il suo antico nome di Etruria), gli Etruschi, forti di una organizzazione politica particolarmente efficiente e di una esperienza di civiltà arricchita dai contatti coi Greci, si diffusero rapidamente, da un lato nella pianura padana, dall'altro nel fiorentino entroterra campano, particolarmente atto all'esercizio dell'agricoltura, da essi introdotta in Italia.

La situazione politica generale dell'Italia, nel sec. VIII a. C., era essenzialmente caratterizzata dall'antagonismo tra Etruschi e Italici preabitanti. Il disegno degli Etruschi era, con tutta evidenza, quello di riunire in un sol blocco continuo le loro conquiste territoriali del Nord e del Sud-Italia, eliminando la soluzione di continuità rappresentata dal Lazio. Ma appunto nel Lazio, sulla sinistra del Tevere, erano schierate in vigile difesa quelle popolazioni latino-falisco, che della stirpe italica rappresentavano ormai l'elemento più puro e più bellicoso. Il punto nevralgico dell'ancora latente rivalità tra i due popoli era, più precisamente, rappresentato dal guado del fiume, presso l'Isola Tiberina, e fu appunto in quei luoghi, sui colli della sponda sinistra,

che i popoli latini e sabini andarono a concentrarsi, per usufruire di una favorevole posizione di controllo e di eventuale difesa del guado.

41. LE ORIGINI DI ROMA NELLA LEGGENDA. — Secondo il noto racconto della tradizione, Roma sarebbe stata fondata, nel 754 (o 752 o 751) a. C., da ROMOLO, di stirpe reale latina, profugo di Albalonga, la città sino allora egemonica delle antiche popolazioni latine. Alla nuova città Romolo avrebbe dato, tutte in una volta, le sue fondamentali istituzioni politiche. Il popolo sarebbe stato da lui diviso nella classe dominante dei *patricii*, organizzata in un certo numero di *gentes*, e nella classe inferiore dei *plebei*, privi di organizzazione gentilizia ed aggregati, in posizione di dipendenza, con il titolo di *clientes*, alle varie *gentes* patrizie. I *patricii*, con il relativo seguito di *clientes*, sarebbero stati distribuiti nelle tre *tribus* dei *Ramnes*, dei *Tities* e dei *Luceres*, ciascuna divisa in dieci distretti, detti *curiae*. Sulla base delle *curiae* sarebbe stata istituita una assemblea popolare (detta dei *comitia curiata*), chiamata a votare le leggi dello Stato, ad eleggere il *rex* ed a conferirgli solennemente i poteri sovrani attraverso una *lex curiata de imperio*. Capo supremo ed assoluto dello Stato sarebbe stato appunto il *rex*, monarca a carattere vitalizio, che si sarebbe circondato di un consiglio di anziani (*senatus*), prima di cento e poi di trecento membri.

Questa narrazione tradizionale non può mancare di un fondo di verità, ma non vi è dubbio che le inverosimiglianze e le incongruenze sono in essa assai numerose. Fortemente inverosimile è, innanzi tutto, la figura stessa di Romolo, il presunto creatore della città e dei suoi ordinamenti, che buona parte della dottrina storiografica ritiene ormai null'altro che un personaggio mitico, creato dall'immaginazione popolare per il bisogno di corredare anche Roma, come le altre più illustri città antiche, del suo eroe fondatore ed eponimo. Del resto, non soltanto si osserva da molti che è più probabile che *Romulus* (= *Romanus*) derivi da *Roma*, anziché *Roma* da *Romulus*, ma è, in ogni caso, sufficientemente probabile che Roma sia una denominazione (*Ruma*) assegnata alla città del Tevere dai popoli etruschi, parecchio tempo dopo la sua fondazione. Più ancora della figura di Romolo incredibile appare l'azione che la leggenda gli attribuisce. A prescindere dal fatto che non sembra per niente probabile che, in epoca così primitiva, uno Stato possa essere stato artificiosamente creato dal nulla, altre ed ancor più gravi inverosimiglianze sono: la divisione meccanica dei *patricii* in *gentes*, vale a dire in aggruppamenti parentali e quindi naturali; la distinzione tra *patricii* e *plebei*, vale a dire la creazione artificiosa di una differenza di classi, che deve avere qualche più intima ed umana ragione; l'assegnazione dei *plebei* in posizione di vassallaggio alle *gentes* patrizie, anziché, se mai, alla comunità politica in generale (come sappiamo che a Sparta avvenne, in effetti, per gli *Iloti*).

Una analisi del racconto tradizionale, per poco approfondita che sia, determina, insomma, la esigenza insopprimibile di ristabilire quelle giuste prospettive di tempi e di fatti, che sicuramente la leggenda ha cancellato.

42. LE ORIGINI DI ROMA NELLA REALTÀ. — Un solo punto risulta, di tutto il racconto della leggenda, almeno parzialmente confermato e precisato da altri mezzi di cognizione in nostro possesso.

Se non per iniziativa di Romolo, se non nella sua struttura più evoluta (quella delle tre tribù e delle trenta curie), Roma sorse effettivamente nel corso del sec. VIII a. C., e le sue origini etniche furono effettivamente latine. Di ciò fanno certi i ritrovati archeologici del Palatino, i più antichi della zona dei colli romani, i quali datano appunto, per quanto è possibile supporre, dall'VIII sec. a. C. e consistono essenzialmente in un breve recinto di mura (la cd. « Roma quadrata ») ed in una necropoli ad incinerazione, sita fuor delle mura, nel Foro, la quale sembra perfettamente analoga alle necropoli latino-falische, alquanto più antiche, dei colli Albani.

Tutto il resto è materia di induzioni, ma di induzioni cui non manca un certo grado, maggiore o minore, di probabilità.

La esistenza nello Stato arcaico di un doppio grado di ripartizione del popolo (dapprima in *curiae* e poi in *tribus*) e la coesistenza con la ripartizione in *tribus* del riparto dei *patricii* in *gentes* fa presumere come probabilissimo che questo sistema, troppo complesso e nel contempo troppo irrazionale, fosse la conseguenza del fatto che Roma non sorse in un sol giorno, come Minerva dal cervello di Giove, ma che si formò, viceversa, attraverso una lunga serie di processi federativi, e più precisamente attraverso federazioni di *gentes* patrizie in *tribus*, ripartite ciascuna in dieci curie, e la successiva federazione delle *tribus* nella *ciuitas*. L'assegnazione dei *clientes* alle *gentes*, e non allo Stato, fa intuire, d'altro canto, che la distinzione tra *patricii* e *clientes* si attuò in epoca precittadina, quando lo Stato-città ancora non era venuto ad esistenza.

Infine, siccome tutta la storia dello Stato quirittario sta a dimostrare che il ceto plebeo ebbe singolari caratteri di compattezza e di antagonismo rispetto al patriziato, pare evidente che i *plebei* non possono essere identificati con i *clientes* delle *gentes*, ma che, al contrario, la classe plebea deve essersi inserita nell'ordinamento cittadino arcaico posteriormente alla completa formazione di esso ed al decadimento dell'organizzazione gentilizia.

### § 6. - Le fasi latino-sabina e etrusco-latina della « civitas » (\*).

SOMMARIO: 43. La fase latino-sabina della *civitas*. — 44. La civiltà quiritaria nella fase latino-sabina. — 45. La fase etrusco-latina della *civitas*. — 46. La *plebs*. — 47. La civiltà quiritaria nella fase etrusco-latina.

43. LA FASE LATINO-SABINA DELLA « CIVITAS ». — Una prima fase della storia dello Stato quiritario è la fase latino-sabina, che coincide approssimativamente con i sec. VIII e VII a. C. In questa fase al primo nucleo cittadino, di derivazione etnica Latina (v. n. 42), vennero ad aggiungersi progressivamente altri nuclei, sia ancora di derivazione latina che di derivazione sabina, e gli elementi etnici latino e sabino concorsero insieme alla formazione della *civitas* unitaria nei suoi organismi essenziali.

La tradizione, che parla di sette re di Roma, segnala i primi quattro come oriundi, alternativamente, delle *gentes* latine e di quelle sabine. Già il fondatore latino, ROMOLO, dopo il ben noto episodio del ratto delle donne sabine ed il conseguente conflitto con i Sabini del re Tito Tazio, avrebbe regnato per alcun tempo insieme con TIRÒ TAZIO su Roma, onde suggellare la pace e la fusione tra Latini e Sabini. A ROMOLO sarebbe succeduto NUMA POMPILIO, di discendenza sabina, il quale avrebbe lasciato larga orma di sé nel riordinamento dei culti cittadini. A NUMA avrebbe fatto seguito un latino, il bellicoso TULLIO OSTILIO, distruttore della città madre Albalonga. Quarto re sarebbe stato ANCO MARCIO, appartenente alle genti sabine.

Orbene, siano o non siano (come è assai più probabile) realmente esistite queste figure di re, è doveroso riconoscere che, attraverso le stesse, la tradizione immaginosamente rappresenta una realtà storica, che l'archeologia è ancora una volta in grado di confermare. La necropoli del Foro presenta, infatti, accanto alle antiche urne ad incinerazione latine (v. n. 42), tombe più recenti ad inumazione, analoghe a quelle che si trovano sul colle Quirinale ed in altri luoghi notoriamente abitati dai Sabini.

Sulla base di queste constatazioni e di questi rilievi, pare lecito

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23 e la letteratura ivi citata. Sulla fase latino-sabina e su quella etrusco-latina cfr. in particolare: GIACERI, *Le origini di Roma. la Monarchia e lo Stato repubblicano* (1937); FIGANIOL, *La conquête romaine* (1944). Sulla *plebs* cfr. in particolare: EINDER, *Die Plebs* (1909); NICCOLINI, *Il tribunato della plebe* (1932).

avanzare l'ipotesi che l'insediamento latino originario, identificabile con la *tribus* dei *Ramnes* della leggenda, ebbe ad intrattenere, poco dopo il suo stanziamento sul Palatino, rapporti di buon vicinato con una *tribus* sabina, probabilmente quella dei *Tities*, stanziata sul colle Esquilino. L'una e l'altra tribù non trovarono difficoltà, pertanto, ad usare ambedue dell'avvallamento intermedio del Foro, esterno alle mura di entrambe, per la deposizione dei resti dei loro morti.

Solo in un momento successivo, non sicuramente databile, l'alleanza si trasformò in federazione politica e la federazione si rafforzò con il concorso di una terza *tribus*, di origine etnica incerta, la *tribus* dei *Luceres*, venuta frattanto a stanziarsi probabilmente sul Celio. Si costituì per tal modo la città embrionale del *Septimontium*, così detta perchè sveltante nelle tre cime del Palatino (*Palatium*, *Cermalus* e *Velia*), nelle tre cime dell'Esquilino (*Cispinus*, *Oppius* e *Fagutal*) e nel Celio, tra cui correva la lunga valle della *Succusa* o *Subura*. La conferma dell'ipotesi è data dal fatto che proprio in quest'epoca, nel corso del sec. VII a. C., la necropoli venne spostata dal Foro, che faceva ormai parte del territorio cittadino e non poteva quindi servire, giusta la tradizione antica, ad albergare i resti dei trapassati.

Della raggiunta unità politica di Roma nel sec. VII a. C., e comunque in epoca anteriore all'ingresso degli Etruschi nella sua vita, fanno fede parecchi importanti elementi, ma principalmente l'etimologia latina o sabina di quella che fu la più antica denominazione complessiva del popolo romano, di quel termine « *Quirites* », che significò, a quanto sembra, « portatori di lancia ». Altri elementi pur essi degni di nota sono la derivazione etimologica latina o sabina di alcune fondamentali denominazioni politiche romane (quali « *rex* », « *curia* », « *tribus* », « *potestas* » ecc.), nonché l'evidentissimo carattere di indipendenza del nuovo organismo, che giunse a sentirsi talmente estraneo alla stirpe progenitrice del suo primissimo nucleo, da portar guerra ad Albalonga e distruggerla.

La fase latino-sabina, insomma, se non vide sin dal suo inizio la città completamente formata, vide tuttavia di certo, prima di estinguersi, completamente costituita, nella struttura essenziale riferita dalla tradizione, la *civitas*.

44. LA CIVILTÀ QUIRITARIA NELLA FASE LATINO-SABINA. — Poco può dirsi di preciso sugli aspetti generali della civiltà quiritaria nella fase latino-sabina della *civitas*. Si trattò indubbiamente, peraltro, di una civiltà assai rudimentale ed ancora in gran parte, per così dire, allo stato caotico ed indifferenziato.

Le concezioni religiose dell'epoca si ridussero, a quanto è dato presumere, alla identificazione ed alla adorazione di svariati *numina* impersonali ed al culto delle anime degli antenati (*manes*), che si consideravano perpetuamente sciamanti attorno alle *gentes* a loro

tutela. Oltre le particolari e specifiche religioni gentilizie, di cui i singoli *patres gentium* erano sacerdoti, si andò, tuttavia, formando il concetto di una religione comune a tutte le *gentes* quiritarie, il cui culto fu celebrato dal *rex* con l'ausilio principalmente dei *pontifices*.

Assai elementare era, infine, la struttura economica della società quiritaria: le *gentes* si aggiravano ciascuna per suo conto in una zona di *ager occupatorius* del contado, praticandovi l'agricoltura estensiva e la pastorizia e intrattenendo minimo numero di rapporti di scambio tra loro.

45. LA FASE ETRUSCO-LATINA DELLA «CIVITAS». — Alla fase latino-sabina fece seguito, nel sec. VI a. C., la fase etrusco-latina di Roma, durante la quale, per effetto della dominazione degli Etruschi, avvenne una commistione delle due civiltà e l'organizzazione statale si accrebbe e si completò nei suoi elementi caratteristici.

La tradizione, sebbene sia palesemente adulterata per motivi nazionalistici, che rendevano spiacevole ai Romani il ricordo di un'epoca di sottomissione ad una potenza straniera, non manca di adombrare la fase della preponderanza etrusca attraverso il racconto relativo agli ultimi tre re di Roma, che furono appunto di stirpe etrusca. Dapprima avrebbe regnato, secondo la leggenda, TARQUINIO PRISCO, debellatore dei popoli latini e sabini del Lazio, che arricchì Roma dei suoi primi monumenti ed introdusse nella vita cittadina il fasto regale, caratteristico del suo popolo. Di poi sarebbe asceso al potere SERVIO TULLIO, riformatore dell'esercito e creatore di un nuovo tipo di assemblea popolare, i *comitia centuriata*, cui sarebbero stati ammessi, accanto ai *patricii*, i *plebei*. Ultimo sarebbe stato un secondo TARQUINIO, detto il Superbo, la cui violenta tirannide avrebbe determinato una rivolta di popolo capeggiata dai suoi stessi congiunti, GIUNIO BRUTO e TARQUINIO COLLATINO.

Ora, che gli Etruschi abbiano realmente assunto, nel sec. VI a. C., la preponderanza su Roma e sul Lazio non può revocarsi seriamente in dubbio, perchè della loro dominazione sulla *civitas* parlano in modo assai chiaro non soltanto i monumenti dell'epoca, di stile e struttura indiscutibilmente etruschi, ma il nome stesso di Roma (v. n. 41), nonché numerose terminologie della vita politica romana di derivazione etimologica etrusca (quali «*lictors*», «*augures*», «*imperium*» ecc.). Pare, tuttavia, esagerata e da respingere l'opinione di alcuni storiografi (CUNO, NEUMANN, ARANGIO-RUIZ) i quali, pur non negando la priorità cronologica degli insediamenti latino-sabini sulla riva sinistra del Tevere, vedono negli Etruschi i fondatori di Roma in quanto *civitas*, in quanto Stato-città, e di altri che giungono conseguentemente ad identificare l'elemento etrusco con il patriziato e l'elemento latino-sabino con la plebe (DE MARTINO).

Se è vero che gli Etruschi molto influirono sugli sviluppi dell'orga-

nizzazione politica romana, è tuttavia innegabile che questa organizzazione esisteva, sia pure in forma meno perfetta, già, come si è visto (n. 42), da prima; nè può soddisfare la cenata identificazione degli Etruschi con il patriziato, sol che si pensi, fra l'altro, che non tutte le denominazioni delle *gentes* patrizie di Roma sono riconducibili ad etimi etruschi.

Non è possibile stabilire con sicurezza se gli Etruschi si siano impadroniti della *civitas* quiritaria con la forza o attraverso un'opera di penetrazione più lenta e pacifica, ma è probabile che, comunque, la loro dominazione, pur avendo lasciato tracce profonde nella vita politica romana, non sia stata, almeno da principio, violenta e tirannica.

È buona ipotesi che l'elemento dominatore abbia mirato sin dai primi tempi a fondersi con l'elemento patrizio soggetto e che da ciò sia derivato un'allargamento della classe patrizia, composta non solo di Latini e Sabini, ma anche di Etruschi. La rivoluzione che chiuse l'era del predominio etrusco, più che una rivolta antietrusca dell'elemento latino-sabino, dovè essere una reazione sia dei Quiriti originari che dei Romani di origine etrusca contro la prepotenza tirannica di una *gens* etrusca, quella dei Tarquinii, che pretendeva di assumere nello Stato atteggiamenti assolutistici. Lo fa chiaramente intuire il fatto che, stando alla stessa tradizione, i capi della rivolta furono due Etruschi, anzi due congiunti del *rex*, Bruto e Collatino.

Le conseguenze della dominazione etrusca furono, per molti versi, ancor più importanti di quanto non dica la tradizione, mentre, per altri versi, risultano essere state meno notevoli ed immediate di quel che la tradizione stessa riferisce. E, invero, assolutamente da escludere che l'assemblea politica detta dei *comitia centuriata* possa essere stata introdotta *ex abrupto* da Servio Tullio o da qualsivoglia altro dominatore etrusco: osta a questa leggenda, se non il fatto che l'elemento plebeo si formò in Roma proprio nel corso del sec. VI a. C. (il che rende pressochè assurdo che esso si sia immediatamente inserito nella costituzione cittadina), almeno il fatto che proprio la tradizione mette in luce con grande abbondanza di particolari che la *plebs* fu mantenuta per tutto il sec. V a. C. in tale stato di dura sottomissione rispetto al patriziato, da dover far ricorso alla più energica azione rivoluzionaria per liberarsi con lento progresso dal gioco politico. In compenso, gli Etruschi influirono sulla vita di Roma assai più di quanto la leggenda non voglia ammettere, sia perchè basarono il concetto di sovranità sul comando militare (*imperium*), sia perchè dotarono l'organizzazione cittadina di un esercito compatto e ben armato, di tipo ignoto alle antiche stirpi italiche. Ad essi si deve, infatti, l'organizzazione dell'esercito sulla base del cd. «sistema oplitico», in uso presso i popoli greci, e cioè la formazione di una *legio* (da *legere* = raccogliere) divisa in centurie di fanteria pesante contornate da nuclei di fanteria leggera e di caval-

leria, la quale permise a Roma di combattere con successo contro le popolazioni laziali. Ed è, infine, solo alla fase etrusco-latina, che può attribuirsi, come si è detto (n. 42), la formazione della *plebs*, visto che non può assegnarsi a questa né una origine precittadina, né una origine collimante col periodo dello Stato gentilizio, cioè con la prima fase dello Stato quiritario.

46. LA « PLEBS ». — Assai discussa, per vero dire, è l'origine della *plebs*.

Indubbiamente, l'ipotesi che la *plebs* si sia formata esclusivamente attraverso la liberazione dei *clientes* dalla soggezione gentilizia (MOMMSEN), o anche, per di più, attraverso la *deditio* o l'*applicatio* alla *civitas*, anziché alle *gentes* decadute, dei nemici sconfitti e degli stranieri ramminghi, è una ipotesi che non basta a spiegare né la grande massa numerica dei *plebei* nella fase etrusco-latina, né la singolare coesione sociale di questa classe in antitesi alla classe patrizia. È più che probabile, dunque, che alle radici della *plebs* sia una origine etnica e sopra tutto una organizzazione politica diversa da quella dei *patricii*, che cioè i *plebei* derivassero essenzialmente da un popolo laziale che lo Stato postgentilizio si ammette in posizione di sudditanza. Tuttavia, mentre par certo che i *plebei* non possano essere identificati con il popolo del *Septimontium* assoggettato dagli Etruschi, sarebbe illusorio voler precisare la vera origine etnica di questa classe sociale, se latina o sabina o altra.

Quel che può dirsi con una certa sicurezza è soltanto che il nucleo essenziale della *plebs* deve esser stato costituito da un *pagus*, latino o sabino, stanziato sul colle Aventino, fuori del primitivo *paucorum* della *civitas*. Il che si ricava dal fatto che la *plebs* era completamente esclusa dal Palatino e si addensava appunto sul colle dell'Aventino, ove venerava divinità diverse da quelle venerate dai *patricii* (principalmente Cerere, Libero e Libera), ove in un apposito tempio conservava una sua propria cassa ed ove tuttora obbediva ad un suo supremo capo politico-religioso, perfetto corrispondente del *rex*, l'*aedilis*.

Solo pensando alla diversa derivazione politica di questo ceto, almeno nel suo nucleo essenziale, può chiarirsi perché mai i *plebei* fossero esclusi nel modo più assoluto dal governo della *civitas* e, a guisa di stranieri, fossero privi, se non della possibilità di commerciare con i patrizi, almeno della possibilità di unirsi ad essi mediante validi matrimoni (*connubium*). O per la indomabile resistenza opposta alla conquista o per qualunque altra ragione, certo è che le *gentes* plebee non furono equiparate alle *gentes patriciae*, che cioè i conquistatori si rifiutarono di accrescere il novero delle *gentes* cittadine con le *gentes* plebee: di modo che i *plebei* si trovarono ad essere come privi di una organizzazione gentilizia efficiente per farli partecipare al governo dello Stato. In questo senso va intesa la usuale, inesatta affermazione che i *plebei* erano, nella loro totalità, privi di *gentes*.

47. LA CIVILTÀ QUINTARIA NELLA FASE ETRUSCO-LATINA. — Oltre che nel campo politico l'influenza del predominio etrusco fu notevolissima anche nel campo religioso ed in quello economico.

Per quanto attiene la materia religiosa, si deve agli Etruschi l'introduzione di una vera e propria teologia a carattere antropomorfo in Roma: una teologia probabilmente mutuata dalla civiltà ellenica, di cui le più antiche divinità sembrano essere state *Iupiter* (*Jovis pater*), *Iuno* e *Minerva*, che vennero sistemati in un tempio sul Campidoglio (cd. «triade capitolina») e che vennero personalizzati, così come gli dei che seguirono, sino al punto da crederci che potessero entrare in dirette relazioni con gli uomini.

Fondamento della vita economica divenne poi, ancora una volta per influenza etrusca, l'agricoltura intensiva, applicata specialmente ai bassi cereali (orzo, miglio, farro ecc.) ed agli alberi da frutta. Il nuovo sistema di produzione contribuì a valorizzare, di fronte alle *gentes* in decadenza, i piccoli e compatti aggruppamenti familiari, che costituirono tante ristrette comunità di lavoro, non più vaganti nell'ambito dell'*ager occupatorius*, ma fisse attorno ad una minuscola estensione di terreno con la casa e l'orto (*heredium*), non più vasta di un paio di ingeri (1 ingero = 2500 mq.) ed occupanti a titolo stabile pochi altri ingeri di seminativo circostante. Consegnò inoltre da questa trasformazione della struttura economica quiritaria il diffondersi dello scambio, che era agevolato dal mercato periodico nel foro (*mundinae*: ogni nove giorni), cui i *patres familiarum* si recavano con i loro prodotti in compagnia dei *filii* più anziani e più fidi. Quando lo scambio non avveniva in natura, serviva ad agevolarlo, frugendo nel contempo da misura dei valori, il bestiame bovino ed ovino (*pecus*, da cui *pecunia*).

## § 7. - La crisi della «civitas» quiritaria (\*).

SOMMARIO: 48. La crisi della *civitas* quiritaria e le sue cause. — 49. Le rivendicazioni della *plebs*. — 50. L'organizzazione rivoluzionaria della *plebs*. — 51. Gli sviluppi della crisi secondo la leggenda. — 52. Gli sviluppi della crisi nella realtà.

48. LA CRISI DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA E LE SUE CAUSE. — La fase ultima dello Stato quiritario fu quella della sua crisi e della de-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23 e 25 e la letteratura ivi citata. Cfr. in particolare: MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano* (1916); DELL'ORO, *La formazione dello Stato patrizio-plebeo* (1950); GUARINO, *La formazione della «repubblica» romana*, in *RIDA*, 1 (1948).

generazione dei suoi ordinamenti tipici, che coincide approssimativamente con i sec. V - metà IV a. C.

Giusta il racconto della tradizione, con la rivoluzione di Etrusco e Collatino, avvenuta nel 510 a. C., il sistema monarchico originario sarebbe stato rovesciato per sempre, in una con la dominazione etrusca, e sarebbe stato introdotto di un solo tratto in Roma il sistema cd. «republicano» dei tempi storici, basato sulla magistratura collegiale suprema dei *consules*, eletti annualmente dai *comitia centuriata* serviani. La leggenda sottolinea, tuttavia, con molta dovizia di particolari, che la pace e la tranquillità non tornarono per ciò nella *civitas*. Mentre all'esterno premevano le popolazioni laziali, tumultuava turbolenta all'interno la plebe, malcontenta di dover sopportare gli oneri delle continue guerre, pur rimanendo in una posizione di netta inferiorità rispetto al patriziato. Di qui un seguito pauroso di gravi torbidi civili, che, dopo molte e varie vicende, furono potuti definitivamente sedare solo nel 367 a. C., allorchè le *leges Liciniae-Sextiae* riconobbero ai *plebei* il diritto di ottenere annualmente uno dei due posti supremi di *consules*.

Vari sono gli elementi discordi, anacronistici ed incredibili di questo racconto tradizionale, specie per quanto riguarda la storia interna di Roma. Che una rivolta di una certa portata abbia potuto aver luogo alla fine del sec. VI a. C., determinando la fine della dominazione etrusca in Roma, o quanto meno la fine di un periodo di odiosa tirannide sulla *civitas*, è cosa che può sostanzialmente ammettersi; ma è del tutto da escludere, almeno sino a prova contraria, che d'improvviso possa essere stato abolito il sistema monarchico e costituito in sua vece il sistema della diarchia consolare suprema. Passaggi siffatti non avvengono in un giorno, specie presso i popoli primitivi, piuttosto lenti a mutare i propri ordinamenti. Comunque, a prescindere da ciò, vi è sopra tutto da osservare che non è vero che l'istituto del *rex* sia stato mai abolito in Roma, perchè ancora in epoca storica se ne conosceva il rudere, rappresentato dal *rex sacrorum* o *sacrificulus*, capo supremo dei culti romani e munito a quest'uopo di un proprio *ius edicendi*: larva, dunque, dell'antico monarca quiritario, ch'era capo politico e religioso al tempo stesso. Il mutamento della struttura di governo dello Stato romano avvenne, insomma, con assai maggior lentezza, nel corso dei sec. V e IV a. C., in virtù di una complessa evoluzione, determinata da molteplici e svariate causali.

Gli storiografi che accedono alla tesi, qui accolta, di una lenta evoluzione del sistema di governo romano sono, peraltro, tutt'altro che concordi nell'individuare l'esatto itinerario con le sue tappe successive.

A prescindere da ipotesi meno fortunate, le teorie più note sono due: a) secondo alcuni (DE RUGGIERO, BELOCH, ARANGIO-RUIZ ecc.) di pari

passo con il decadere spontaneo della magistratura del *rex* venne affermandosi la magistratura del *dictator* o *magister populi*, capo supremo dell'esercito e di tutta la cosa pubblica, che era coadiuvato strettamente da un *magister equitum*, comandante la cavalleria e suo braccio destro in ogni iniziativa: il consolato repubblicano sarebbe appunto derivato dalla progressiva trasformazione della *dictatura* in magistratura ordinaria e dal progressivo elevamento del *magister equitum* a collega e pari grado del *dictator*; b) secondo altri (DE FRANCISCI), decaduta la magistratura regale, si vennero alternando al sommo del governo statale il sistema magistraturale straordinario del *dictator*, caratteristicamente etrusco, ed una magistratura collegiale ordinaria di derivazione sabina: questa ultima magistratura avrebbe finito per ottenere la prevalenza sull'altra, dando luogo all'istituto del consolato.

A nostro parere, tanto l'una quanto l'altra teoria devono essere messe da parte, perchè sformate di un *quantum* sufficiente di verosimiglianza. Inammissibile è che il consolato sia potuto derivare da una trasformazione della dittatura, se si pensa che in epoca storica la dittatura esisteva ancora e sempre con carattere di magistratura straordinaria e monocratica, rispetto a cui il *magister equitum* altro non era che un subordinato. Inverosimile appare la tesi della derivazione del consolato da una vittoria della magistratura collegiale sabina su quella monocratica etrusca, anzi tutto perchè non spiega il motivo per cui soltanto a partire dal V sec. a. C. si sarebbe fatto ricorso al tradizionale sistema collegiale sabino, secondariamente perchè non tiene conto del fatto che le *dictaturae* furono, nel sec. IV a. C., in numero di più che tre volte superiore a quelle del secolo precedente (50 contro 15) e che, pertanto, è assai strano che la magistratura collegiale abbia potuto trionfare su quella monocratica proprio nel secolo in cui la seconda fu più frequentemente coperta.

Ma il vero difetto delle teorie sin qui formulate è, a nostro avviso, di non porre in rilievo, o almeno in adeguato rilievo, tutte le cause che possono aver determinato la trasformazione della struttura di governo in Roma.

Una di queste cause è certamente la decadenza, l'esaurimento della magistratura del *rex*, incapace a tener testa da solo a tutti gli affari politici e religiosi dello Stato. Ma altre cause, non meno importanti, concorsero a determinare la crisi e gli svolgimenti di essa, e dette cause furono, a nostro avviso: a) la grave situazione militare in cui Roma venne a trovarsi successivamente alla caduta della dominazione etrusca: situazione, la quale produsse un notevole aumento di importanza del *praetor*, capo della *legio*, ed un notevole aumento di importanza della *plebs*, necessariamente chiamata a integrare con la sua massa vigorosa le troppo esigue fila dei combattenti patrizi; b) la violenta azione rivoluzionaria svi-

luppata dalla *plebs* per ottenere dapprima l'alleviamento delle sue condizioni di sudditanza, di poi la piena cittadinanza dello Stato alla pari della classe patrizia. In questa situazione lo *exercitus centuriatus* introdotto dagli Etruschi rappresentò il mezzo, attraverso cui la plebe poté ottenere il soddisfacimento delle sue rivendicazioni ed attraverso cui si verificò la evoluzione della struttura di governo di Roma.

49. LE RIVENDICAZIONI DELLA « PLEBS ». — Le guerre incessanti di Roma nei sec. V e IV a. C. posero la *plebs* in condizioni di singolare favore per svolgere la sua battaglia politica, volta ad ottenere l'affrancazione completa dallo stato increscioso di sudditanza. La *civitas* aveva, di fatti, un estremo bisogno della *plebs*, non solo perchè rimanesse tranquilla e operosa all'interno, ma anche perchè concorresse con la sua valida massa di uomini a rinforzare l'esercito cittadino, così strenuamente impegnato. Data una tanto favorevole situazione, le aspirazioni della *plebs* uscirono dal generico e dal vago e andarono progressivamente esaltandosi e precisandosi nei fini da raggiungere, nell'azione da svolgere, nell'organizzazione atta a sostenere l'azione prestabilita.

Gli ostacoli più gravi che la *plebs* aveva da superare per l'ottenimento della sua affrancazione erano due: da un lato, le condizioni di estremo disagio economico determinate dall'esclusione nello sfruttamento del territorio del contado, riservato come *ager occupatorius* alle *gentes patriciae*; dall'altro, la ostinata persistenza della *civitas* nel considerare la discendenza dalle *gentes* precittadine ed etrusche come essenziale qualifica per il godimento dello *status* di cittadino, e quindi per la partecipazione al comizio, al senato, alle cariche magistratuali e ai pubblici sacerdoti. In teoria, la *plebs* avrebbe anche potuto rivendicare il diritto al riconoscimento delle sue *gentes* a pari titolo di quelle patrizie; ma si opponeva, in pratica, a questa linea di condotta il fatto che non tutti i *plebei* erano titolari della qualifica di *ingenui*, cioè nati liberi, ed ancor più il fatto che il sistema gentilizio, connesso al vieto sistema della coltivazione estensiva, era ormai in condizioni di estrema decadenza. La plebe preferì, pertanto, lottare per l'abolizione del sistema gentilizio e dei privilegi con esso connessi e sviluppò la sua azione in due tempi: in un primo tempo, reclamò ed ottenne l'ammissione del *connubium* con i *patricii*, l'assegnazione alle *familiae* plebee di appezzamenti dei territori di conquista e, in generale, una più sicura garanzia della sua libertà nell'ambito cittadino; in un secondo tempo, coincidente con la fine del V e la prima metà del IV sec. a. C., passò a reclamare la piena equiparazione giuridica con i *patricii*, e cioè l'abolizione della qualifica gentilizia per lo *status* di cittadino.

L'azione che la plebe mise in opera per il raggiungimento di questi suoi fini ebbe carattere nettamente rivoluzionario, di ribellione contro i poteri costituiti della *civitas*.

Il metodo iniziale di lotta fu quello delle secessioni, cioè dell'allontanamento in massa dalla vita cittadina proprio nei momenti in cui la città avrebbe avuto maggior bisogno, per la sua salvaguardia, del concorso della *plebs*. La tradizione ricorda, in proposito, una prima secessione sul monte Sacro, del 494 a. C., ed una seconda secessione sul colle Aventino, del 471 a. C., ambo le quali costrinsero i *patricii* a fare concessioni ai *plebei*. Ma intanto la plebe venne addirittura organizzandosi in partito politico rivoluzionario, con proprie assemblee, propri capi e propri fondi: il che le permise di manovrare ancor meglio contro il prepotere patrizio e di procedere di successo in successo.

Gli episodi di questa lunga lotta, con i suoi alti e i suoi bassi, con le sue delusioni e la sua vittoria finale, segnano appunto le tappe dell'evoluzione degenerativa dello Stato quiritario, la cui struttura caratteristica finì per essere, verso la metà del sec. IV a. C., definitivamente smantellata.

50. L'ORGANIZZAZIONE RIVOLUZIONARIA DELLA « PLEBS ». — L'organizzazione rivoluzionaria della *plebs* fu stabilita, secondo la tradizione, in occasione della secessione sul Monte Sacro. In quella occasione la *plebs* avrebbe deciso di porsi sotto la direzione di un collegio di *aediles*, di un collegio di *iudices decemviri* e di due *tribuni plebis*, ai quali ultimi più particolarmente spettava di dirigere le agitazioni plebee nel seno della *civitas*. La decisione sarebbe stata presa per comune accordo mediante le cd. *leges sacrae*, le quali avrebbero inoltre stabilito che i funzionari *plebei* fossero *sacrosancti*, cioè posti sotto la protezione delle divinità della *plebs*, e che, pertanto, chiunque avesse sacrilegamente posto mano su loro fosse ucciso in seguito di espiazione. Una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C. avrebbe finito per confermare il disposto delle *leges sacrae*, rendendolo obbligatorio per i *patricii*.

Molte ragioni sconsigliano dal prestar piena fede a questa leggenda, la quale da un lato pare anticipare eccessivamente l'istituzione dei *tribuni plebis* e dall'altro sembra eccessivamente anticipare il riconoscimento delle cariche rivoluzionarie plebee da parte della *civitas*. È assai probabile, in particolare, che il termine « *leges sacrae* » non derivi dal fatto che la deliberazione fu presa sul monte Sacro, ma piuttosto dal fatto che la sanzione da esse comminata consisteva nella cd. *sacertat* del violatore. Tutto fa credere che, se pure un paio di spontanei capipopolo (*tribuni*) sorsero dal seno della plebe in occasione della prima secessione, la istituzione dei *tribuni plebis* e degli altri funzionari di partito sia piuttosto avvenuta nella secessione sul monte Aventino, durante la quale, del resto, la tradizione racconta che il numero dei *tribuni* fu portato da due a quattro. Quanto alle *leges Valeriae Horatiae* del 449 a. C., si tratta di una pura invenzione della leggenda: il riconoscimento delle magistrature plebee non avvenne mai,



infatti, di diritto, ma avvenne *de facto*, nel senso che i *patricii* non poterono nulla per impedire che esse funzionassero.

Istituite le sue magistrature rivoluzionarie, la *plebs* si affidò ostentatamente ad esse e si raccolse annualmente per rinnovarle, mediante *plebis-scita*, in sue proprie assemblee, che vennero dette *concilia plebis*. Non è ben chiaro quale possa essere stata la funzione degli *iudices decemviri*, di cui l'epoca storica non conobbe che il ricordo. Gli *aediles* provenivano dall'antica magistratura aventina dell'*aedilis* (v. n. 46) e divennero probabilmente una magistratura collegiale, forse di 4 membri, per il fatto che dall'Aventino la *plebs* si diffuse in tutte e quattro le *tribus urbanae* di Roma. Le loro funzioni si riducevano alla custodia del tesoro plebeo nei templi in cui era racchiuso e ad una generica sorveglianza del buon andamento della vita della *plebs* nella *civitas*. Il compito dei *tribuni plebis* si riassunse nel portare ogni possibile appoggio agli interessi della loro classe in contrapposto alla classe patrizia (*auxilium*) e si esplicò nelle azioni più varie, dalla convocazione della plebe in *concilium* per ottenere delibere o voti di elezione (*plebiscita*), alla energica frapposizione di veti ai magistrati cittadini (*intercessiones*), alla formulazione dei *desiderata* plebei, alla direzione delle sommosse della *plebs* nei casi più gravi.

51. GLI SVILUPPI DELLA CRISI SECONDO LA LEGGENDA. — Per effetto della violenta azione rivoluzionaria condotta dalla *plebs* e delle cause concomitanti dianzi esposte, la struttura dello Stato quiritario venne ad essere, nel sec. V e IV a. C., sempre più gravemente minata, sin che si giunse, verso la metà del sec. IV a. C., ad una sostanziale trasformazione di essa.

Come si è detto (v. n. 48), il racconto della tradizione in proposito, pur essendo accoglibile in molti suoi particolari, non soddisfa nelle sue linee generali, perchè non coglie affatto i motivi delle agitazioni del sec. V e IV a. C. Secondo la leggenda, dopo l'instaurazione della forma di governo consolare (510 a. C.), la plebe (che già da tempo sarebbe stata ammessa a partecipare al *comitia centuriata*) si sarebbe agitata e si sarebbe organizzata rivoluzionariamente sopra tutto per ottenere l'esaudimento di due rivendicazioni: l'ammissione al *connubium* con i *patricii* e l'abolizione del fero ed inumano sistema di esecuzione personale contro i debitori morosi, che appartenevano prevalentemente al poverissimo ceto plebeo. Un primo successo sarebbe stato ottenuto nel 451 a. C., attraverso la sospensione della magistratura consolare e la nomina di un collegio patrizio di *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, rinnovato l'anno successivo, collegio cui sarebbe stato affidato il compito di mettere insieme un corpo organico di leggi. Ma i *decemviri* non avrebbero risposto alla fiducia della *plebs* e sarebbero stati deposti per tumulto di popolo nel 450 a. C., senza ancora aver provveduto ad

appagare le aspirazioni plebee. Ai *consules* del 449 a. C., Lucio Valerio e Marco Orazio, non sarebbe rimasto che tentar di pacificare gli animi con una serie di leggi, mediante le quali provvidero a pubblicare le dodici tavole legislative approntate dal collegio decemvirale, riconobbero le cariche rivoluzionarie della *plebs* (v. n. 50) e giunsero sinanche ad ammettere che i *plebiscita* avessero efficacia di leggi dello Stato. Senonchè la plebe, tuttora malcontenta, insistè col massimo rigore nella sua azione e fece ostruzionismo, nei *comitia centuriata*, alla elezione dei consoli ordinari, di modo che, nell'ottantennio intercorso tra il 448 ed il 368 a. C., i supremi poteri politici e militari dovettero essere, in via di ripiego, quasi costantemente esercitati dagli ufficiali superiori dell'esercito, tra i quali si annoveravano, forse, anche elementi plebei (*tribuni militum consulari potestate*). Independentemente da ciò, con un suo *plebiscitum* (*plebiscitum* o *lex Canuleia*), la plebe provvide ad introdurre il *connubium* con i patrizi, mentre invece il sistema di esecuzione personale per debiti non sarebbe stato abolito che più di un secolo dopo (*lex Poetelia Papiria* del 338 a. C.). Solo nel 367 a. C. i *patricii* avrebbero piegato di fronte all'aspirazione plebea di giungere al consolato. Le *leges Liciniae Sextiae* di quell'anno avrebbero, infatti, reso paritetamente accessibile ad un patrizio e ad un plebeo la magistratura consolare, concedendo ai *patricii*, a titolo di parziale rivalsa, l'esclusività della nuova magistratura del *praetor minor*, avente il compito di amministrare giustizia tra i *cives*, e la partecipazione di due loro esponenti alla carica plebea degli *aediles*, con il titolo e le funzioni preponderanti di *aediles curules*.

Molti sono i punti assolutamente inammissibili del racconto tradizionale ora riassunto. Inammissibile è che i *plebei* facessero sin dall'inizio parte dei *comitia centuriata*, perchè, anche a voler ammettere che questi già esistessero nel sec. V a. C., non può credersi che i *plebei* avrebbero in tal caso fatto uso del sistema rivoluzionario delle secessioni, anzichè ricorrere direttamente al sistema ostruzionistico adottato nel 368 a. C.; incredibile è che tra le aspirazioni della plebe potesse esservi quella dell'abolizione dell'esecuzione personale per debiti, perchè non si capirebbe il motivo per cui tale abolizione sopravvenne soltanto un secolo dopo; incredibile è anche che la legislazione decemvirale sia stata elaborata per appagare questa e l'altra aspirazione della plebe al *connubium* col patriziato, perchè sarebbe strano che, viceversa, essa tace del *connubium* e dedica norme minuziose al sistema dell'esecuzione personale, che presuppone tuttora ammissibile; assurdo è, infine, che le leggi Valerio Orazio siano potute andar tanto incontro alle esigenze plebee quanto assicura la leggenda, perchè non può seriamente ammettersi che ci sia poi voluto un altro secolo di lotte onde veder soddisfatta la residua richiesta plebea dell'ammissione al consolato.

Tutto l'errore della tradizione consiste nel dare come

inizialmente avvenuto quello che, invece, non poté avvenire se non alla fine della fase critica dello Stato quiritario: la costituzione dei *comitia centuriata*, l'ammissione dei *plebei* agli stessi, l'instaurazione del collegio consolare. E, se pur mancassero i molti altri motivi per dimostrarlo, basterebbe a rivelare l'errore il rilievo che i *consules*, in quanto tali, non poterono essere istituiti prima dei *comitia centuriata* che li eleggevano; che, d'altro canto, i *comitia centuriata* non poterono essere costituiti prima della formazione di una valida classe di proprietari terrieri, che ne formavano il nerbo; che, infine, questa classe di proprietari terrieri, prevalentemente composta di *plebei adsidui*, cioè proprietari di fondi nelle *tribus*, si formò soltanto nel corso del sec. V e IV a. C., attraverso la *divisio et assignatio* dei territori di conquista.

52. GLI SVILUPPI DELLA CRISI NELLA REALTÀ. — A nostro parere, la vera storia della degenerazione dello Stato quiritario si concretò, con ogni probabilità, nella seguente serie di eventi.

Sin dai primi anni del sec. V a. C. la *plebs* fu chiamata a far parte dell'*exercitus centuriatus*, comandato dal *praetor*, e sin da allora essa avanzò le rivendicazioni del *connubium* e dell'assegnazione di appezzamenti di terreno in proprietà, per non essere facilmente esposta all'assunzione di debiti ed alla conseguente esecuzione personale. L'una e l'altra aspirazione furono appagate, o incominciate ad appagare, nella prima metà del sec. V a. C., durante la quale avvenne anche il riconoscimento di fatto delle magistrature rivoluzionarie plebee (v. n. 50) ed avvenne che, per accontentare le insistenti richieste della plebe di esser ulteriormente garantita attraverso la pubblicazione delle linee fondamentali del sistema giuridico, sinora gelosamente monopolizzato dai *pontifices* patrizi, i *patricii* si decisero ad attuare le *leges XII tabularum* (v. n. 99).

Forte di questi primi successi, la *plebs* passò, nel corso della seconda metà del sec. V e della prima metà del sec. IV a. C., a tentar di realizzare il suo scopo ultimo e fondamentale, di abolizione del sistema politico gentilizio. Mentre i *tribuni plebis* continuavano attivamente ad organizzare l'opera di agitazione nelle piazze cittadine, i *plebei* dell'esercito cominciarono a rifiutare obbedienza ai *praetores* che non fossero di loro gradimento, costringendo la *civitas* a rinunciare alla designazione di *praetores* patrizi e a lasciare i poteri militari e politici nelle mani dei *tribuni militum*. *Rex* e *comitia curiata* vennero, per tal modo, completamente esautorati nei riguardi politici, mentre viceversa assunse forte rilievo l'*exercitus centuriatus*, sdoppiato, sul finire del sec. V a. C., in due *legiones*.

Per questa via si pervenne, intorno alla metà del sec. IV a. C., al riconoscimento del carattere di *comitia* all'*exercitus centuriatus* (*comitia centuriata*) e, conseguentemente, all'ammissione dei *plebei* al *senatus* e ad uno dei posti di *praetor*.

### § 8. - Popolazione e territorio della «civitas» quiritaria (\*).

SOMMARIO: 53. La popolazione della *civitas* quiritaria. — 54. La cittadinanza quiritaria. — 55. La sudditanza quiritaria. — 56. Il territorio della *civitas* quiritaria.

53. LA POPOLAZIONE DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA. — La struttura di *civitas* dello Stato quiritario e la concezione esclusivistica del ceto cittadino, limitato ai *patricii* (v. n. 37), fecero sì che nello Stato arcaico chi non fosse *gentilis* non fosse ritenuto, in linea di principio, in alcun modo partecipe della comunità politica. In linea di principio, cioè, e particolarmente alle origini, la popolazione quiritaria fu composta dei soli *cives* e ogni altro membro di ogni altra società politica fu considerato straniero e denominato *hostis*, cioè nemico attuale o potenziale dei *Quirites*.

Vari elementi influirono, con l'andar del tempo, nel senso di un temperamento di questa rigida concezione originaria. I rapporti di amicizia, di ospitalità, di alleanza determinatisi con alcune popolazioni straniere, specie del *nomen Latinum*, indussero a differenziare dagli *hostes* veri e propri gli stranieri alleati (*socii*), gli stranieri *amici* e gli stranieri *amici et hospites* della *civitas*, ammessi dai *Quirites* ad un trattamento di favore se di passaggio per il loro territorio, o addirittura ammessi al *commercium* prima, poi anche al *connubium* con i cittadini.

La *deditio* ai *Quirites* della *plebs* impose a questi un nuovo problema da risolvere: il problema del trattamento giuridico di una intera popolazione, quella dell'Aventino, che non poteva essere considerata alleata, nè, d'altro canto, poteva essere frazionata in gruppi di *clientes* delle *gentes*, le quali erano ormai in fase di accentuata decadenza. Sin che la *civitas* non ebbe bisogno nè timore della *plebs* il problema fu potuto lasciare allo stato di quiescenza; ma quando, a partire dal sec. V a. C., la *plebs* fece sentire ad un tempo la sua utilità per

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23, 25 e 26.

la vita cittadina e la sua temibilità per il ceto patrizio, il problema fu dovuto riprendere e fu risolto considerando la *plebs* come sudditanza dello Stato, ammessa a vivere stabilmente nel suo territorio ed a godere del *commercium* e del *connubium* con i *cives*.

# 54. LA CITTADINANZA QUIRITARIA. — Cittadini (*cives*) dello Stato quiritario furono, dunque, i membri liberi e nati liberi (*ingenui*) delle *gentes* o, dopo la decadenza di queste ultime, i discendenti delle medesime. Essi furono denominati sin dalle origini *Quirites* ed ebbero anche la denominazione di *patricii*, per il fatto di appartenere all'organizzazione gentilizia e di essere o poter divenire, nel corso della vita, *patres gentium* o *familiarum*.

Nell'ambito della cittadinanza quiritaria occorre procedere alla distinzione di tre categorie: i cittadini di pieno diritto, i cittadini di minor diritto e i cittadini meramente nominali.

(a) *Cives optimo iure*, ammessi a partecipare a tutte le funzioni di governo della *civitas*, e capaci, in particolare, di far parte del *senatus*, furono dapprima i *patres gentium* e poi, nello Stato postgentilizio, anche i *patres familiarum*. Se pur è vero che qualche *filius familias* sia stato chiamato, nella fase di crisi, a far parte del *senatus*, ciò avvenne in ogni caso a titolo di privilegio, cioè di concessione *ad personam*.

(b) *Cives imminuto iure*, ammessi soltanto ai *comitia curiata*, furono, dopo l'ammissione dei *patres familiarum* nella categoria superiore, i membri *ingenui* e maschi delle *familiae*, privi della qualità di *pater*.

(c) Cittadini nominali furono le *mulieres ingenuae*. Queste furono, difatti, escluse dai *comitia curiata* e assoggettate a *potestas* familiare per tutta la vita, ma vennero tuttavia considerate *cives* per il fatto di essere nate libere in una *gens* e di portare il *nomen gentilicium*.

La condizione di cittadino *optimo iure* o *imminuto iure* non implicava la capacità di esercitare effettivamente le facoltà in essa ricomprese, cioè la capacità di

partecipare effettivamente al *senatus* od ai *comitia*. A quest'uopo furono richiesti, sin da epoca assai risalente, gli ulteriori requisiti: a) della *pubertas*, vale a dire di una età minima che costituisse garanzia di equilibrato giudizio del *civis*, anche se *pater*; b) della assenza di cause di grave ed evidente alienazione mentale, tali cioè da far considerare l'individuo pazzo (*furiosus*).

55. LA SUDDITANZA QUIRITARIA. — Sudditi della *civitas* divennero, nella fase etrusco-latina, i *plebeii*, delle cui origini e della cui condizione giuridica già si è parlato (v. n. 46).

Occorre qui aggiungere che un'altra categoria di sudditi, praticamente scomparsa nella fase etrusco-latina, fu quella dei *clientes*, i quali furono più propriamente sudditi delle varie *gentes patriciae* anziché della *civitas* (n. 42). Lo stesso termine di *clientes* (da *cliere* o *cluere* = κλύειν, obbedire) denuncia la condizione di sudditanza di questa classe sociale. La correlazione di essa con le *gentes*, e non con la *civitas*, è, a sua volta, chiarissimamente dimostrata dall'esame della sua condizione giuridica.

I *clientes* erano tenuti ad obbedire solo ed esclusivamente al *pater* della *gens* cui erano aggregati, godendone in cambio la protezione (*patronatus*). Più precisamente, essi erano considerati *in fide patroni*, pienamente affidati a lui, di tal che una sanzione religiosa, la *sacertas*, colpiva il *patronus* che avesse mancato all'affidamento del suo *cliens*. Ammessi a portare il *nomen gentilicium* ed a partecipare ai culti (*sacra*) della *gens*, essi si differenziavano dai *gentiles* per il fatto di non essere *ingenui*, cioè nati da un membro libero della *gens*, ma di essersi aggregati alla medesima o per resa a discrezione (*deditio in fidem*) o per volontaria sottomissione (*applicatio*).

L'esaurimento e la sparizione della *clientela* furono essenzialmente determinati dalla decadenza delle *gentes* e dalla diffusione dell'economia schiavista, ignota ai primi tempi di Roma. La decadenza delle *gentes* nella fase etrusco-latina produsse la dispersione dei relativi *clientes* tra le *familiae*, ma sopra tutto impedì l'incre-

mento della *clientela* attraverso volontarie *applicationes*; la diffusione della schiavitù influì nel senso che i nemici vinti fossero assunti dalle *familiae patriciae* piuttosto nella condizione di *servi*, cioè di oggetti giuridici, che non in quella di *clientes*. I residui *clientes* andarono pertanto ad incrementare la nuova classe dei sudditi della *civitas*, la *plebs*, verificandosi con ciò il fenomeno, a prima vista singolare, che alcune *familiae plebeiae* vennero ad avere *nomina gentilicia*, cioè denominazioni caratteristiche delle *familiae patriciae*.

56. IL TERRITORIO DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA. — Il territorio dello Stato quiritario risultò costituito dall' *urbs* e da un *contado*, che con il tempo andò sempre più ingrandendosi. Anche le ripartizioni amministrative di esso variarono per influenza della dominazione etrusca.

a) Nella fase latino-sabina l'*urbs* venne ad essere costituita dal cd. *Septimontium* (v. n. 43) e fu contornata da un contado di estensione non precisabile, nel quale si muovevano, secondo le esigenze stagionali della pastorizia, le *gentes*. Sembra sicura che un'*arx* latina fosse stanziata sin dai più antichi tempi sul Campidoglio e che un *pagus* sabino ricoprisse le pendici del Quirinale, detto *Collis* per antonomasia, ma non è determinabile se e quando questi due villaggi siano entrati a far parte della *civitas*, o se e in qual momento il *pomoerium* urbano si sia allargato sino a ricomprenderne i rispettivi territori.

Il territorio fisso della *civitas*, e cioè l' *urbs*, era ripartito in 30 *curiae*, alle quali facevano capo le *gentes*. Ciascuna curia era amministrata da un *curio* e tutti i *curiones* erano alle dipendenze del *rex*, *curio maximus* della comunità.

b) Nella fase etrusco-latina il territorio-cittadino si estese notevolmente ed anche il contado, per effetto della introduzione del sistema agricolo intensivo, divenne più preciso nei suoi confini e nelle sue ripartizioni interne.

Probabilmente, pur rimanendo intatta la divisione del centro cittadino originario in 30 *curiae*, a questa ripartizione tradizionale si aggiunse e si sovrappose la nuova ripartizione del

territorio in *tribus* locali o *regiones*, attribuita dalla leggenda al *rex* Servio Tullio. L'*urbs* fu divisa in quattro *regiones* o *tribus urbanae*, la Palatina, l'Esquilina, la Succusana (o Suburana), la Collina, di cui le prime tre corrispondevano approssimativamente all'antico *Septimontium* e la quarta coincideva con l'antico *pagus* del Quirinale. Il contado, che già da tempo pullulava di numerosi *pagi*, venne a sua volta ripartito, sul finire del sec. VI a. C., in 16 *tribus rusticae*, denominata ciascuna col *nomen* della *gens patricia* più importante ivi residente.

c) Nella fase di crisi della *civitas* rimane intatta la ripartizione dell'*urbs* in quattro *tribus*, ma il *pomoerium* fu portato a circondare anche il territorio plebeo dell'Aventino. Anche le *tribus rusticae* si accrebbero, dapprima nella estensione di ciascuna e poi anche nel numero: nel 450 a. C., dopo la presa della città latina di Crustumerium, fu costituita la *tribus Clustumina* e il totale delle *tribus rusticae* fu portato da 17 a 21 nel 387 a. C., da 21 a 23 nel 358 a. C.

## CAPITULO II

### IL GOVERNO DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA

#### § 9. - Il governo della « civitas » quiritaria (\*).

SOMMARIO: 57. Quadro generale. — 58. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario. — 59. La struttura del governo patriarcale quiritario.

57. QUADRO GENERALE. — Già si è detto (v. n. 37) per quali ragioni lo Stato arcaico meriti la denominazione tecnica di *civitas* e la qualifica di quiritario. Occorre precisare ora che la *civitas* quiritaria fu uno Stato a governo chiuso ed a regime patriarcale.

(a) Il carattere di Stato a governo chiuso (v. n. 4) della *civitas* quiritaria dipese appunto dall'esclusivismo patrizio del ceto cittadino, rigidamente mantenuto sino alla metà del sec. IV a. C. Solo verso la metà del sec. V a. C. i *plebei*, come poi anche alcune popolazioni amiche del Lazio, ottennero il *connubium* con i *patricii* (v. n. 52), ma probabilmente per tutta la durata del periodo arcaico continuò ad essere ritenuta giuridicamente impossibile l'adozione di *plebei* e stranieri in genere da parte dei *cives* patrizi, di modo che neanche per questa via indiretta fu lecito incrementare la cittadinanza con elementi che non fossero già di nascita *gentiles*.

(b) Il regime di governo della *civitas* quiritaria fu un regime patriarcale, nel senso che, pur essendo tutti i *gentiles* considerati *cives*, la *civitas optimo iure*, comprensiva di ogni capacità di partecipazione al governo dello Stato, fu,

(\*) Cfr. in generale le opere citate retro n. 25 e 26. Cfr. in particolare: DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1 (1931).

in linea di principio, riconosciuta ai soli *patres (gentium o familiarum)*, membri del *senatus*. I sottoposti *liberi e ingenui* delle *gentes* e delle *familiae (filii)* non ebbero, infatti, che l'ammissione ai *comitia curiata*, spesso convocati, ma privi, come si dirà (v. n. 61-62), di ogni attribuzione deliberativa.

58. LE FASI STORICHE DEL GOVERNO PATRIARCALE QUIRITARIO. — Queste caratteristiche della *civitas* quiritaria, risultanti dalla specifica indagine della struttura e del regime del suo governo, appariranno ancora più chiare attraverso un breve *excursus* sulla evoluzione del governo patriarcale nelle tre fasi storiche in cui va diviso il periodo arcaico dello Stato romano (v. n. 38).

(a) La fase di formazione del governo patriarcale fu la fase dello Stato gentilizio, vale a dire quella latino-sabina della *civitas* (sec. VIII-VII a. C.: v. n. 42-44).

In questa fase le poche e limitate decisioni di interesse comune delle *gentes* confederate furono essenzialmente riposte nell'accordo dei *patres gentium*, che passarono a costituire quel consesso stabile cui fu più tardi dato il nome di *senatus*. Occorse, ovviamente, sin dall'inizio un personaggio che esprimesse in sé e con la sua azione personale l'unità e l'autorità della *civitas*, e questo personaggio fu il *rex*. Ma il *rex* ebbe una assai limitata autonomia di governo (*potestas*) e fu, più che altro, l'esponente, il fiduciario a vita dei *patres*.

I membri delle *gentes*, sottoposti com'erano all'assorbente *potestas* dei loro rispettivi *patres*, rimasero, in questa situazione, sostanzialmente estranei alle funzioni di governo, privi cioè di ogni potere di deliberazione in merito agli affari cittadini. Se talvolta, o anche periodicamente, essi erano riuniti (del resto, unitamente ai *clientes*) nelle *curiae (comitia curiata)*, ciò avveniva soltanto affinché essi partecipassero ai riti comuni della *civitas* o passivamente ascoltassero i deliberati di interesse collettivo, presi sull'accordo dei *patres* o proclamati dal *rex (leges regiae)*.

(b) La fase di completamento del governo patriarcale fu la fase dello Stato post-gentilizio, vale a dire quella etrusco-latina della *civitas* (sec. VI a. C.: v. n. 45-47).

In questa fase, sia a causa del decadere dell'autonomia delle *gentes* di fronte alla *civitas*, che a causa del potente influsso esercitato dalla civiltà etrusca, i rapporti tra *rex* e *senatus* si modificarono sensibilmente. Il *rex* acquistò maggiore autonomia nella direzione degli affari cittadini e, come capo dell'*exercitus centuriatus*, aggiunse alla

sua originaria *potestas* il supremo potere di comando militare (*imperium*). Il *senatus* non fu più composto di tutti i *patres gentium*, ma di un numero fisso di *patres familiarum*, scelti tra quelli di maggiore affidamento e capacità e nominati, probabilmente, dal *rex*.

Non mutò di molto, in questa situazione, la posizione originaria del *comitia curiata*, che però furono anche convocati per prestare il formale giuramento di obbedienza al nuovo *rex* ed al suo *imperium (lex curiata de imperio)*.

(c) La fase di degenerazione e di crisi del sistema di governo patriarcale costituì un aspetto particolare della fase di degenerazione e di crisi di tutta la struttura politica quiritaria (sec. V-metà IV a. C.: v. n. 48-52).

In questa fase la magistratura del *rex* si svuotò progressivamente di contenuto, mentre assunse preminenza, come suprema magistratura ordinaria, la carica del *praetor* (in un secondo tempo, dei due *praetores*), di durata annuale. Il *senatus* rimase essenzialmente composto di *patres familiarum*, sebbene non sia da escludere che incominciasse ad esservi immesso anche qualche *illius familias* di più provata capacità. I *comitia curiata* andarono vieppiù perdendo di importanza e di vitalità.

A prescindere dall'organizzazione rivoluzionaria della *plebs* (v. n. 50), cominciò intanto a profilarsi nell'*exercitus centuriatus* un mezzo extracostituzionale, praticamente efficacissimo, di manifestazione della volontà del popolo combattente, sia patrizio che plebeo (*populus Romanus Quiritium*). Le deliberazioni del *populus* riunito in *centuriae*, pur non avendo di per sé valore giuridico, produssero indirettamente i loro effetti attraverso la convalida del *senatus (auctoritas patrum)*, e fu per questa via che vennero, praticamente, designati i *praetores*, la cui nomina spettava invece, formalmente, al *rex*.

59. LA STRUTTURA DEL GOVERNO PATRIARCALE QUIRITARIO. — Gli elementi costitutivi del governo della *civitas* patriarcale furono, come in tutte le *civitates* antiche, tre: a) una assemblea popolare (*comitia curiata*); b) un consiglio superiore direttivo (*senatus*); c) un ufficio o una serie di uffici a carattere direttivo o esecutivo.

Questo schema rimase inalterato in Roma per tutta la durata del periodo arcaico, ma variarono notevolmente, in esso, gli uffici direttivi o esecutivi, con la conseguenza di una loro moltiplicazione, da un lato, nonché, dall'altro lato, della progressiva differenziazione dai veri e propri funzionari di governo di una nuova categoria di semplici ausiliari di governo, i *sacerdotes*.

### § 10. - Le assemblee della « civitas » quiritaria (\*).

SOMMARIO: 60. I *comitia curiata*. — 61. Le pretese attribuzioni deliberative dei *comitia curiata*. — 62. Le vere attribuzioni dei *comitia curiata*. — 63. Le assemblee extracostituzionali. — 64. L'*exercitus centuriatus*. — 65. L'influenza politica dell'*exercitus centuriatus*.

60. I « COMITIA CURIATA ». — I *comitia curiata* erano l'assemblea generale dei *patricii*, nonchè, probabilmente, dei *clientes* delle *gentes*.

La riunione avveniva normalmente nel *forum*, in uno spiazzo detto *comitium*, o eccezionalmente, per particolari cerimonie religiose, sul Campidoglio, davanti alla sede del collegio dei pontefici (*pro collegio pontificum*). Ivi i *patricii* si ripartivano ordinatamente per *curiae*, ciascuna presieduta da un *curio*, e la riunione era diretta dal *rex* (*curio maximus*) o anche, nel periodo della crisi, dal *pontifex maximus*. La convocazione dei *comitia* (« *comitia calati* ») avveniva originariamente per mezzo di araldi (*praeco*nes), mentre a partire dal periodo etrusco-latino fu fatta per mezzo di un littore del *rex* (*lictor curiatus*).

Circa la composizione dei *comitia*, è argomento di qualche discussione se ad essi partecipassero i soli *patricii*, o anche, almeno da una certa epoca, i *plebei*. A nostro parere, tutto quel che si può sospettare circa il reale andamento della storia dello Stato quiritario depono nettamente contro la tesi dell'ammissione dei *plebei* ai *comitia curiata*. Vero è soltanto che, nel successivo periodo preclassico, caduta ogni importanza dei *comitia curiata* in materia politica, vi furono talvolta ammessi anche i *plebei*, che rivestirono le dignità di *curio* o di *curio maximus* (MOMMSEN).

Le attribuzioni dei *comitia curiata* sarebbero state, secondo la tradizione, di due specie: da un lato, i *comitia* avrebbero avuto, per certi atti, una mera funzione di partecipazione

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25 e 26 e DE MARTINO cit. in nota al § 9. Cfr. in particolare: ROSENBERG, *Untersuchungen zur römischen Zenturienverfassung* (1911); SIBER, *Die ältesten römischen Volksversammlungen*, in ZSS, 57 (1937); VON L'ÉROU, *Die Lex curiata de imperio*, in ZSS, 69 (1952).

passiva, di assistenza materiale al loro compimento (*comitia calata*); da un altro lato, per altre categorie di atti, essi avrebbero invece avuto una vera e propria competenza deliberativa, che si sarebbe estrinsecata attraverso una votazione interna dei *patricii* nelle *curiae* ed attraverso la successiva conta dei voti delle *curiae*, al fine di stabilire la maggioranza.

61. LE PRETESE ATTRIBUZIONI DELIBERATIVE DEI « COMITIA CURIATA ». — Le funzioni deliberative dei *comitia curiata* sarebbero state, secondo la leggenda, tre: a) una funzione elettorale, consistente nella approvazione della designazione del nuovo *rex*, fatta dall'*interrex*, e nel riconoscimento solenne, attraverso una seconda votazione, dell'*imperium* del monarca (*lex curiata de imperio*); b) una funzione legislativa, consistente nella votazione della *leges* proposte dal *rex* (*leges regiae* o *curiatae*); c) una funzione giurisdizionale, introdotta da una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C., consistente nella votazione, su richiesta (*provocatio ad populum*) del condannato alla *poena capitis*, per la commutazione della condanna stessa nell'esilio a vita (*agua et igni interdictio*).

Del fondamento della tradizione circa le attribuzioni deliberative che sarebbero spettate ai *comitia curiata* induce a dubitare fortemente, in linea generale: sia il fatto che ai *comitia* partecipavano i *clientes*, cioè dei semplici vassalli delle *gentes*, sia il fatto che, comunque, la massa dei *patricii* era costituita da *filii familiarum*, cioè da persone strettamente sottoposte alla *potestas* dei membri del *senatus* (*patres*), sia infine il rilievo che i *comitia curiata*, essendo composti di un numero pari di *curiae* (trenta), erano singolarmente inadeguati ad una votazione di maggioranza.

D'altro canto, se si voglia discendere all'esame specifico delle singole funzioni deliberative, ancor più inattendibile si rivela, per ciascuna di esse, la narrazione tradizionale.

(a) In ordine alle pretese attribuzioni elettorali, basta por mente alla inverosimiglianza del sistema di doppia votazione (una di elezione vera e propria ed una di conferma): invero, se i *comitia* avessero realmente eletto il *rex*, non vi sarebbe stato bisogno

della successiva *lex curiata de imperio*. D'altronde, volendo escludere che si facesse luogo alla prima votazione, ed ammettere cioè che il *rex* fosse nominato dall'*interrex* senza intromissione dei *comitia*, è chiaro che la *lex curiata de imperio* non ebbe carattere deliberativo, ma il puro e semplice carattere di un giuramento solenne di fedeltà al nuovo capo della *civitas*.

(b) In ordine alle pretese attribuzioni legislative, è sufficiente avvertire che la tradizione circa la esistenza di *leges regiae* si rivela, per più di una ragione, tra le più labili (v. n. 92).

(c) Infine, in ordine alle pretese attribuzioni giurisdizionali, pare assodato che la leggenda sulla *provocatio ad populum* introdotta dalla *lex Valeria Horatia* sia frutto di un'anticipazione storica e che il sistema della *provocatio* sia stato introdotto soltanto da una *lex Valeria de provocazione* del 300 a. C. Del resto, tenendo presente che «*populus*» fu il termine adoperato per indicare l'*exercitus centuriatus* (v. n. 65) e che nei tempi storici la commutazione della pena capitale era esercitata dai *comitia centuriata*, risulta fortemente consolidata la tesi dell'assoluta mancanza di attribuzioni giurisdizionali dei *comitia curiata*.

62. LE VERE ATTRIBUZIONI DEI «COMITIA CURIATA». — I *comitia curiata* furono, dunque, sempre, a nostro parere, e *comitia calata*, riunioni non deliberative dei *patricii* e dei loro *clientes*.

I motivi di queste riunioni furono svariati, e cioè: a) la partecipazione alle funzioni religiose della *civitas*, celebrate dal *rex* o, più tardi, dal *pontifex maximus*; b) l'*inauguratio* del *rex*, vale a dire la silenziosa attesa nel *forum* che il nuovo *rex* ottenesse gli *auspicia* favorevoli al suo regno, attraverso la consultazione dei segni celesti operata con l'assistenza di un *augur* sull'*Arx Capitolina* (*auguraculum*); c) la *lex curiata de imperio*, venuta in uso nella fase etrusco-latina, e consistente nel giuramento di obbedienza all'*imperium* militare del *rex*; d) la presa di conoscenza di deliberazioni di interesse collettivo (guerra, pace, condanne capitali, disposizioni varie); e) l'assistenza agli atti di *detestatio sacrorum*, cioè di abiura dei culti gentilizii o familiari, operati dai *patres*, i quali, per tale modo, o uscivano affatto dal novero dei cittadini (*transitio ad plebem*), oppure passavano sotto la *potestas* di un altro *pater*, se questi dichiarava solennemente di assumerli come *fili* nella

sua famiglia e quindi come suoi successori in caso di morte (*adrogatio* o *testamentum calatis comitiis*).

Per l'assistenza agli atti di *detestatio sacrorum* ed alle eventuali successive *adrogationes* i *comitia curiata* si riunivano, di regola, due volte l'anno a data fissa (24 marzo e 24 maggio).

63. LE ASSEMBLEE EXTRACOSTITUZIONALI. — Mentre i *comitia curiata* decadevano di importanza, assumevano sempre maggior rilievo pratico, nella vita della *civitas*, due assemblee extracostituzionali: i *concilia plebis tributa* e l'*exercitus centuriatus*.

I *concilia plebis* mantennero sempre un carattere spiccatamente rivoluzionario (v. n. 50); l'*exercitus centuriatus*, viceversa, pur non ottenendo mai riconoscimento giuridico come assemblea deliberante, riuscì ad esercitare una assai notevole influenza indiretta nel seno della *civitas* in crisi.

64. L'«EXERCITUS CENTURIATUS». — La gran maggioranza degli storiografi è giustamente d'accordo nel respingere il racconto tradizionale relativo alla riforma del re Servio Tullio, che avrebbe introdotto, in pieno sec. VI a. C., l'assemblea politica patrizio-plebea a carattere censitario, detta dei *comitia centuriata* (v. n. 45).

Quel che veramente potè accadere ed accadde, in quell'epoca risalente, fu il riordinamento dell'esercito cittadino secondo il sistema oplitico, già da tempo adottato dagli Etruschi, cioè sulla base di uno stuolo di cavalleria (*equites*) e di una *classis* di fanti armati pesantemente, contornata a sua volta di squadre di fanti armati alla leggera. Tenendo presente l'organico della *legio* romana sino alla fine del II sec. a. C., si può inferire ulteriormente che il riordinamento avvenne sulla falsariga della divisione della *civitas* in *tribus* e *curiae*: la *legio* si componeva, infatti, di tre *turmae* di cavalieri (tradizionalmente dette dei *Ramnes*, dei *Titius* e dei *Luceres*), per un totale di 300 uomini, di 30 (10 x 3) *centuriae* di fanteria pesante, ripartite in tre coorti, e di 12



(4 x 3) *centuriae* di fanteria leggera, che furono forse aggiunte in un secondo o in un terzo momento.

I criteri di assegnazione all'*exercitus* dovettero essere sin dall'inizio due: da un lato, la capacità fisica al servizio militare, in considerazione della quale furono chiamati alle armi tutti gli uomini validi dai 17 ai 45 anni, nonchè, in caso di suprema necessità di difesa, gli uomini dai 46 ai 60 anni (*seniores*); dall'altro, l'interesse alla difesa della *civitas*, che doveva essere ovviamente maggiore nei più ricchi che non nei più poveri. Sin dai primi tempi, inoltre, fu messa a contributo la plebe per integrare le centurie della fanteria: il che portò seco come conseguenza che i *plebei* pretesero ed ottennero, a titolo di remunerazione, assegnazioni in proprietà di terre di conquista.

Nel corso della fase di crisi della *civitas* l'organizzazione dell'*exercitus centuriatus* andò progressivamente svolgendosi e precisandosi lungo le direttive organiche iniziali. Sarebbe azzardato tentare una ricostruzione minuziosa di questa evoluzione, che da più lati sfugge ad ogni tentativo di indagine. Sembra, tuttavia, sicuro che: a) le *centuriae* degli *equites* finirono per essere riservate ai *patricii* e quelle dei *pedites* finirono per essere costituite di soli *plebei*; b) nell'ambito della fanteria, accanto alle centurie della *legio*, formate dagli *iuniores* dai 17 ai 45 anni, vennero costituendosi stabilmente altrettante *centuriae* di *seniores*, dai 46 ai 60 anni, le quali solevano tenere periodiche esercitazioni per l'ipotesi di impiego in caso di necessità di difesa; c) sempre nell'ambito della fanteria, il criterio di proporzionare l'onere militare all'interesse di ciascuno alla salvaguardia della *civitas* si sviluppò nel senso che si ritenne doversi accollare ai più ricchi il maggior numero di *centuriae* da fornire.

Probabilmente, sul finire del sec. V a. C., l'organico militare era composto di tre *centuriae* di *equites patricii* e di 84 *centuriae* di *pedites plebei*, delle quali 42 di *iuniores* e 42 di *seniores*, più qualche centuria speciale plebea, forse costituita di meri proletari, con compiti ausiliari (trasporti, genio, fanfara); le 84 *centuriae* di *pedites* erano a loro volta, ripartite

in cinque classi (rispettivamente di 40, 10, 10, 10, 14 centurie), di cui le prime tre fornivano gli opliti (3000 *iuniores* e altrettanti *seniores*), le altre due fornivano i veliti (1200 *iuniores* e altrettanti *seniores*); l'appartenenza all'una piuttosto che all'altra classe dipendeva dalla misura della ricchezza fondiaria di ciascuno, e più precisamente erano assegnati alla prima classe coloro che fossero proprietari di almeno 20 iugeri di terreno ed erano assegnati via via alle classi successive coloro che avessero, rispettivamente, i tre quarti, la metà, un quarto o meno di un quarto di 20 iugeri. Quando, verso la fine del sec. V a. C., le *legiones* furono portate a due (v. n. 52), il numero delle *centuriae*, naturalmente, si raddoppiò. Nel successivo periodo preclassico, come vedremo, il numero complessivo aumentò ancora, sino a giungere ad un totale di 198.

65. L'INFLUENZA POLITICA DELL'« EXERCITUS CENTURIATUS ».  
— Nel loro complesso, i membri dell'*exercitus centuriatus* costituivano il *populus*, vale a dire la massa armata, ed erano denominati, più precisamente, il *populus Romanus Quiritium*, cioè la massa armata della *civitas* dei *Quirites*.

L'*exercitus* veniva riunito periodicamente dal *praetor* nel *campus Martius* per le esercitazioni, ed è ben naturale che, attraverso queste riunioni, abbiano incominciato i *plebei*, che costituivano la massa di gran lunga preponderante, a far sentire la loro voce, sia per manifestare il gradimento o il non gradimento delle persone designate come comandanti (il *praetor* e i *tribuni militum*, capi delle coorti), sia per manifestare, più in generale, il parere dell'*exercitus* in merito agli affari di interesse comune della *civitas*. È anche possibile che, sopra tutto nell'imminenza delle battaglie, sia sorto l'uso da parte del *praetor* di tastare il polso al *populus*, interrogando sulle disposizioni dei singoli reparti i capi delle *centuriae* (*centuriones*): ed è presumibile, se le cose sono andate così, che l'interrogazione si iniziasse con i capi delle centurie degli *equites*, per passare ai capi delle centurie di fanteria in ordine di importanza delle medesime, cominciando cioè dalla prima classe

ed eventualmente arrestandosi l'interrogazione stessa quando fossero state accertate le buone disposizioni degli *equites* e dei *pedites* con armatura pesante (detti *classices*).

Se pure il *populus*, riunito nell'*exercitus centuriatus*, venne ad acquistare, per la via ora descritta, una notevole importanza nella *civitas*, deve negarsi che il riconoscimento dell'*exercitus* come assemblea deliberante sia potuto avvenire prima della metà del IV sec. a. C., dato che non si potrebbe assolutamente spiegare, altrimenti, perchè mai tante lotte intestine si sarebbero combattute sino a quell'epoca tra *patricii* e *plebei* per l'ammissione dei secondi alla carica di *praetor*.

Quel che invece può ammettersi è che già nella fase di crisi della *civitas* sia stato concesso ai plebei di ottenere la carica di *tribunus militum*, e, inoltre, che in quella fase sia sorto l'uso del *senatus* di convalidare talvolta con la propria *auctoritas*, facendole sostanzialmente sue, le deliberazioni, per sè non valide, dell'*exercitus centuriatus* (v. n. 67).

### § 11. - Il « senatus » della « civitas » quiritaria (\*).

SOMMARIO: 66. Il *senatus*. — 67. Le attribuzioni del *senatus*.

66. IL « SENATUS ». — Il *senatus* fu inizialmente l'assemblea dei *patres gentium* e divenne poi, a partire dal periodo dello Stato postgentilizio, il *consilium regis*, formato dai *patres familiarum* di maggior senno (*senes*, *senatores*) nell'ambito della classe dei *patricii*.

Il dato della tradizione, secondo cui il *senatus*, istituito da Romolo, sarebbe stato inizialmente composto di un numero fisso di cento membri, poi portati a trecento, non può essere creduto, salvo forse per quanto riguarda il particolare della triplicazione dei membri del consesso, che adombra la realtà della confederazione in un'unica *civitas* delle tre *tribus* dei *Ramnes*, dei *Tities*

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25 e 26 e DE MARTINO cit. in nota al § 9. Cfr. in particolare: BISCARDI, *Auctoritas patrum*, in *BIDR.* 48 (1941); GUARINO, *La genesi storica dell'auctoritas patrum*, in *Studi Solazzi* (1948).

e dei *Luceres*. È pensabile che, inizialmente, il numero dei *senatores* non sia stato fisso, ma che sia invece dipeso dal numero effettivo delle *gentes* confederate; fisso esso può essere divenuto soltanto nella fase etrusco-latina, allorché, cadute le *gentes*, non potendo essere ammessi al *consilium regis* tutti i *patres familiarum*, che erano in numero eccessivo, si dovettero scegliere tra essi quelli che, sopra tutto per esperienza di età, dessero maggior affidamento di avvedutezza. In questo secondo momento è probabilmente anche avvenuto che i senatori siano diventati di nomina regia, sebbene non sia affatto da escludere che l'atto di nomina da parte del *rex* altro non fosse che la conferma di una deliberazione interna del *senatus* (*cooptatio*).

Può darsi, infine, che già nella fase di crisi del sistema di governo patriarcale, abbiano cominciato ad avere accesso in senato, accanto ai *patres familiarum*, alcuni *fili familiarum* di specifica e riconosciuta capacità; tuttavia, non è credibile che il fenomeno possa essere stato molto diffuso. Esclusi certamente furono, sino a tutta la metà del sec. IV a. C., i *plebei*, che non potevano partecipare nemmeno ai *comitia curiata* (v. n. 66).

67. LE ATTRIBUZIONI DEL « SENATUS ». — A termini della tradizione spettava al *senatus* una triplice serie di attribuzioni: a) esprimere dal suo seno l'*interrex*, in caso di vacanza del trono; b) dare pareri al *rex* sugli argomenti per cui questo facesse richiesta; c) confermare con la propria *auctoritas* le deliberazioni delle assemblee popolari.

Non vi è motivo per dubitare circa le prime due competenze. A proposito della competenza consultiva del *senatus* vi è solo da notare che, molto probabilmente, essa subì tutto un processo di evoluzione: inizialmente, nel periodo latino-sabino, è da credere che i pareri dei *patres* dovessero essere obbligatoriamente richiesti dal *rex* e fossero per lui vincolanti, mentre invece nel periodo etrusco-latino, pur rimanendo per molte materie obbligatoria l'interrogazione del *senatus* (così in tema di trattati di alleanza, di dichiarazioni di guerra, ecc.), i *senatus-consulta* non ebbero carattere vincolante per il monarca, che teoricamente poteva anche non tenerne conto.

Quanto alla competenza confermativa dei deliberati del popolo, è da osservare, anzi tutto, che essa non ebbe ragione di esistere nei riguardi dei *comitia curiata*, i quali mancavano di potere deliberante (v. n. 61), di modo che non rimane che ritenere se non che questa competenza sia sorta durante la fase di crisi della *civitas*, allorchando si venne manifestando l'opportunità di conferire efficacia giuridica alle deliberazioni, per sé invalide, del *populus* (v. n. 64). L'*auctoritas patrum*, sebbene se ne sia dubitato, fu, nei riguardi del *populus*, qualcosa di molto analogo all'*auctoritas tutoris* nei riguardi dell'incapace: un atto di conferma e di convalidazione di una volontà emessa da una assemblea del tutto incapace, giuridicamente, di esprimere una volontà di governo.

#### § 12. - Il « rex » e le magistrature della « civitas » quiritaria (\*).

SOMMARIO: 68. Il rex. — 69. I poteri e gli attributi del rex. — 70. Le attribuzioni regie di carattere militare. — 71. Le attribuzioni regie di carattere civile. — 72. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdoti. — 73. Le magistrature ordinarie. — 74. Le magistrature straordinarie. — 75. Gli ausiliari di governo.

68. IL « REX ». — Capo supremo della *civitas*, espressione vivente della sua unità, fu inizialmente il *rex*.

Questa carica ebbe i seguenti caratteri fondamentali: a) fu monocratica, perchè il *rex* non ebbe colleghi di pari potestà; b) fu sacra, nel senso che, essendo il *rex* supremo capo religioso, ogni attentato contro di lui costituiva un *sacriligium*; c) fu inviolabile, nel senso che il *rex* non era

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro u. 25 e 26 e DE MARTINO cit. in nota al § 9. Cfr. in particolare: GUARINO, *La formazione della « respublica » romana*, in *RID.A.* 1 (1948); HANELL, *Das altrömische eponyme Amt* (1946); HEUSS, *Zur Entwicklung des Imperiums der römischen Oberbeamten*, in *ZSS.* 64 (1944); LEIFER, *Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht* (1914); LEIFER, *Studien zum antiken Aemterwesen*, 1: *Zur Vorgeschichte des römischen Führeramts* (1931); SIBER, *Die plebejischen Magistraturen bis zur Lex Hortensia*, in *Festschrift Schultze* (1936); STARCK, *Ursprung und Wesen der altrömischen Diktatur*, in *Hermes* 75 (1940); WENGER, *Hausgewalt und Staatsgewalt im römischen Altertum* (1924); WESENBERG, *Practor maximus*, in *ZSS.* 65 (1947); WILCKEN, *Zur Entwicklung der römischen Diktatur* (1935).

giuridicamente tenuto a rispondere verso alcuno dell'uso fatto dei propri poteri; d) fu vitalizia, nel senso che il *rex*, una volta nominato, si manteneva tale sino alla morte, salva spontanea *abdicatione*.

La tradizione è assai ferma nell'escludere che la magistratura monarchica quiritaria abbia mai avuto carattere ereditario, sebbene non sia difficile avvertire le tracce di una successione familiare negli ultimi tre re, quelli del periodo etrusco-latino. Secondo la tradizione, dunque, morto il *rex*, il diritto di prendere gli *auspicia* divini per le buone sorti della *civitas* tornava automaticamente al *senatus* (« *auspicia ad patres redeunt* »), il quale eleggeva tra i suoi membri un *interrex* per la durata di cinque giorni, che a sua volta passava il potere ad altro *interrex* e così di seguito, sino a che, convocati i *comitia curiata*, l'*interrex* di turno proponeva il nome del nuovo monarca: se la votazione dei *comitia* era affermativa, si procedeva alla *inauguratio* e finalmente, in caso di *auspicia* favorevoli, il nuovo *rex* chiedeva ed otteneva la *lex curiata de imperio*.

Già si è esposto (v. n. 61) perchè si renda necessario dubitare fortemente di questa macchinosa procedura, ed in particolare della designazione del *rex*. Tuttavia, non sarebbe giustificato rifiutare in blocco, come fanno alcuni (BONFANTE, DE FRANCISCI), il racconto tradizionale e sostenere che il nuovo *rex* fosse, in realtà, designato a titolo successorio dal monarca precedente. Che la scelta del predecessore possa avere avuto in pratica una certa influenza, talvolta notevole, è ben possibile e naturale, ma negare la fondatezza della leggenda, almeno per quel che riguarda la nomina del *rex* da parte del *senatus* attraverso l'espedito dell'*interrex*, sarebbe, oltre tutto, in netto contrasto con tutto quanto è dato presumere circa il carattere originario del *senatus*, vero consesso di *reges* piuttosto che mero *consilium regis* (v. n. 67).

69. I POTERI E GLI ATRIBUTI DEL « REX ». — I poteri e gli attributi connessi alla carica regia subirono un accrescimento di notevolissima importanza nel periodo etrusco-latino.

Inizialmente il *rex* non aveva, infatti, che la generica *po-*

*testas*, vale a dire una autorità suprema nella *civitas*, che era perfettamente analoga a quella dei *patres* sulle *gentes* e sulle *familiae*, ma che proprio per la coesistenza di quella veniva ad essere fortemente limitata. Il potere direttivo del *rex* (da *regere* = dirigere) si riduceva, pertanto, più che altro, al cerimoniale esteriore, al simbolismo esterno della unità cittadina, di cui il *rex* era la vivente personificazione.

Sebbene sia generalmente contestato, noi pensiamo, con pochi altri storiografi (WENGER, KORNEMANN), che furono gli Etruschi a modificare sostanzialmente la posizione del *rex*, introducendo in Roma il concetto di *imperium*, cioè del potere militare esercitato direttamente sull'*exercitus*, e facendo quindi di lui il *magister populi*, il capo supremo del *populus Romanus Quiritium*. Ciò risulta, anzi tutto da una esplicita dichiarazione di Diodoro Siculo, che appunto afferma essere stati gli Etruschi a creare l'*imperium* dei magistrati supremi (5.40: ἀξιώμα), ed è confermato da molteplici altri indizi: il fatto che gli Etruschi istituirono l'*exercitus centuriatus* (v. n. 64); il fatto che ad essi risale l'introduzione dei segni esteriori dell'*imperium* magistratuale; il fatto, infine, che solo la ipotesi da noi accolta è in grado di spiegare soddisfacentemente come mai la potestà regia non fosse unica, ma si bipartisse in due poteri in parte coincidenti.

Per effetto dell'introduzione dell'*imperium*, la figura del *rex*, pur rimanendo fisicamente unica, venne ad avere come due facce: l'antica ed originaria, di espressione e simbolo dell'unità gentilizia; la nuova e sopravvenuta, di capo ed arbitro supremo delle sorti della *civitas*.

La sede del *rex* fu nel *forum*, in un edificio detto *regia*, che rimase poi sede del *rex sacrificulus* in epoca preclassica. Insegna del monarca, in quanto *magister populi*, furono il seggio curule (*sella curulis*), il mantello di porpora (*toga picta*), sostituito in guerra dalla tunica orlata di palme (*tunica palmata*), il cocchio da combattimento (*currus*). La scorta regale fu costituita da dodici *lictors*, muniti di un fascio di verghe con una scure (*fascis cum securi*), i quali avevano funzioni subalterne, tra cui primeggiava quella del carnefice.

Il nuovo carattere impresso alla carica regia nella fase etrusco-latina, mentre da un canto ne fece enormemente aumentare l'importanza, d'altro canto fu causa della sua decadenza. Per tener testa alla congerie delle funzioni inerenti alla sua carica, il *rex* fu costretto a ricorrere a svariati ausiliari, i quali, in un secondo tempo, e cioè nella fase di crisi della *civitas*, passarono ad impadronirsi stabilmente delle funzioni loro assegnate, riducendo il *rex* a mero capo dei culti cittadini (*rex sacrorum*).

I poteri del *rex* vennero, nella fase etrusco-latina, a scindersi progressivamente nelle seguenti competenze: a) direzione dei culti comuni ai *Quirites* e di quelle comuni a tutto il *populus Romanus Quiritium*; b) comando militare in senso stretto; c) regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri Stati; d) direzione della vita della *civitas* in ordine alle questioni interne di comune interesse; e) coercizione dei recalcitranti all'*imperium*; f) enunciazione del principio di diritto applicabile nelle controversie private.

Di queste attribuzioni, la direzione dei culti comuni dei *Quirites* e di quelli comuni di tutto il *populus Romanus Quiritium* (*sacra publica pro populo*) rimase espressione dell'antica *potestas regia*, la quale conferiva al *rex* la facoltà di convocazione dei cittadini nei *comitia curiata* o dell'intero *populus* (*ius contionis*), la facoltà di celebrazione dei riti, la facoltà di emanazione di norme culturali (*ius edicendi*). Vari collegi sacerdotali prestavano ausilio al *rex* in queste sue funzioni: i *pontifices*, gli *augures*, i *flamines*, nonchè altri sacerdoti minori. Per le mansioni subalterne il *rex* si avvaleva anche dei *lictors*.

70. LE ATTRIBUZIONI REGIE DI CARATTERE MILITARE. — Il comando militare in senso stretto, cioè il comando dell'*exercitus centuriatus* in battaglia, costituì il contenuto originario dell'*imperium* regio. Per l'esercizio di esso il *rex* si avalse di funzionari subordinati, che erano il *tribunus celerum*, capo della cavalleria, i tre *tribuni militum*, capi dei battaglioni di fanteria, ed i *centuriones*. Quando non potesse allontanarsi

dalla città, il *rex* delegava al comando un *praetor*, che finì poi per surrogarlo del tutto.

Il regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri Stati fu una attribuzione che derivò al *rex* abbastanza naturalmente dall'*imperium* militare, ma sopra tutto in questa materia rimase sempre fortissima la influenza del *senatus*.

In primo luogo, spettava al *rex* il potere di dichiarare la guerra e di porvi fine. Per la dichiarazione di guerra era, peraltro, tradizionalmente necessario che la *civitas* fosse stata provocata (*iustum bellum*) e che il *pater patratus*, capo dei *fetiales*, scavalcando il confine tra il territorio cittadino e quello dello Stato provocatore, chiedesse solennemente riparazioni nei trenta giorni al nemico; in mancanza di soddisfazioni, il *pater patratus* scagliava nel territorio nemico una lancia di legno (simbolo della potenza di Giove Feretrio) e la guerra incominciava, sempre che gli *auspicia* risultassero favorevoli. La guerra terminava, se vittoriosa, o con la materiale conquista del territorio nemico (*occupatio bellica*), o con la resa a discrezione (*deditio*) chiesta prima della completa sconfitta (« *si arces nondum murum attigerat* »), o infine con un trattato (*foedus*) di armistizio (*indutiae*) o di alleanza (*societas*).

Il potere di fare trattati con le altre *civitates* era pur esso del *rex*. Questi *foedera*, quando avevano per oggetto un'alleanza, potevano essere stipulati su piede di parità con l'altro Stato (*foedera aequa*), oppure sul piede della preponderanza di uno dei due contraenti, verso cui l'altro si obbligava a contributi svariati e a non aver altri amici e nemici all'infuori dei suoi (*foedera iniqua*). I trattati erano conclusi con l'intervento dei *fetiales*, che li giuravano solennemente « *per Iovem lapidem* ».

Il *rex* poteva anche concludere con gli altri Stati trattati, non di armistizio o di alleanza, ma di *amicitia* o di *hospitium*. In forza di un trattato di *amicitia* i cittadini dell'uno Stato erano ammessi a partecipare alla vita giuridica privata dell'altro Stato e viceversa; in forza di un trattato di *hospitium* (che Roma poteva anche stipulare con singoli cittadini

stranieri) i cittadini di ciascuno Stato erano addirittura considerati *hospites*, e quindi sacri, nell'altro Stato.

71. LE ATTRIBUZIONI REGIE DI CARATTERE CIVILE. — La direzione della vita cittadina, già implicita nella *potestas* originaria, fu rafforzata dall'*imperium*. In forza di questa sua competenza il *rex* esercitò, sia pure in modo limitatissimo, una attività legislativa, sopra tutto a carattere ordinativo (*edicta*, *leges*, *populiscita*). Funzionario subordinato al *rex*, ma eventualmente suo rappresentante in caso di assenza, fu il *praefectus urbi*.

La coercizione dei recalcitranti all'*imperium* (*coercitio*) era una facoltà implicita nell'*imperium* stesso, ma già in certo modo rientrante nella *potestas*. Essa si esplicava a mezzo dei *lictore*s e poteva consistere, a seconda della gravità dei casi, in vari *remedia*: l'incarcerazione (*in vincula ductio*), la fustigazione (*verberatio*), l'infissione di una multa (*multae dictio*), l'oppignorazione di una cosa mobile e la distruzione della stessa (*pignoris capio*). Per un estendimento di questo potere di *coercitio*, il *rex* giunse ad arrogarsi la repressione, mediante *poena capitis* (*supplicium*), di alcuni atti ritenuti lesivi degli interessi supremi della *civitas* (*crimina*): la *perduellio*, consistente in varie ipotesi di alto tradimento (passaggio al nemico, diserzione, renitenza alla leva, attentato all'ordine politico costituito ecc.), punita con la decapitazione (*securi percussio*), e il *parricidium*, consistente nell'uccisione di un *pater familias* (più tardi di un qualunque *patricius*), punita con il terribile *supplicium* del lancio del colpevole nelle acque del Tevere, chiuso in un sacco di cuoio con un animale feroce (*poena cullei*). Funzionari subordinati al *rex* per l'istruzione delle cause relative a questi *crimina* furono i *duoviri perduellionis* e i due *quaestores parricidii*.

L'intervento nelle liti private non fu ritenuto un potere del *rex*, ma soltanto una funzione cui egli poteva essere chiamato dalle parti contendenti, le quali avevano tutto l'interesse ad evitare una lotta (*manus conserere*), perchè altrimenti sarebbero incappate nella *coercitio*. Su richiesta delle

parti, il *rex* enunciava il principio di diritto applicabile alla loro controversia (*iuris dictio*); dopo di che le parti si rivolgevano ad un arbitro privato (*iudex*) affinchè giudicasse del fatto. In pratica, il *rex* faceva capo, per questa sua funzione, al collegio dei *pontifices*, che curava appunto la scienza del diritto tradizionale delle *gentes patriciae* (*moreis maiorum*: v. n. 94).

72. LO SVILUPPO DELLE MAGISTRATURE E DEI SACERDOZI. — Nel corso della fase di crisi del governo patriarcale, la decadenza del *rex*, sopra tutto come capo politico della *civitas*, ma anche come capo dei culti cittadini, permise, unitamente alle molteplici altre cause già diffusamente illustrate (v. n. 48), lo sviluppo autonomo di gran parte di quelle cariche che erano sorte nella fase etrusco-latina con funzioni ausiliarie o subordinate rispetto ai poteri del monarca.

I sacerdoti tradizionali, pur evolvendosi in maniera notevole, rimasero sostanzialmente estranei alla organizzazione politica vera e propria, sì che assunsero, in certe loro funzioni, il carattere di ausiliari di governo. Ben diverso, fu, invece, il processo evolutivo delle cariche collegate alle funzioni politiche del *rex*, e principalmente all'*imperium* di lui come *magister populi*, le quali passarono progressivamente a costituire una categoria di organi con proprie ed autonome attribuzioni, che si disse delle magistrature (*magistratus*), volendosi con ciò sottolineare la loro derivazione dalle funzioni indifferenziate dell'antico *magister populi*.

I *magistratus populi Romani* si andarono lentamente distinguendo in due categorie: una categoria superiore (*magistratus maiores*), che comprendeva i magistrati forniti di *potestas* e di *imperium*, ed una categoria inferiore (*magistratus minores*), costituita da magistrati cui si riconosceva soltanto una *potestas*. Di queste magistrature, alcune assunsero carattere ordinario, nel senso che furono considerate proprie dell'ordinaria vita della *civitas*, mentre altre ebbero o mantennero un carattere meramente straordinario, facendosi ricorso in momenti di spe-

ciale bisogno e secondo la misura del bisogno stesso. Rispetto a queste magistrature, infine, alcune cariche vecchie e nuove rimasero sempre prive di autonomia politica, cioè di poteri deliberanti, di modo che non uscirono mai dal rango di cariche ausiliarie o subalterne.

73. LE MAGISTRATURE ORDINARIE. — La magistratura che divenne progressivamente ordinaria, durante la fase di crisi della *civitas*, fu quella del *praetor* (da *prae-ire* = andare avanti all'esercito schierato), capo riconosciuto dell'*exercitus centuriatus* e man mano di tutto il *populus Romanus Quiritium*, anche fuori degli affari militari.

La duplicazione della legione (v. n. 52 e 64) implicò che il numero dei *praetores* divenne di due, e che pertanto i *praetores* costituirono un collegio magistratuale (*consules*), cui venne affidato ogni potere del *rex* all'infuori di quelli religiosi. La nomina del *praetor*, e successivamente dei due *praetores*, spettò come quella del *rex*, al *senatus*, che vi procedeva annualmente attraverso il consueto sistema dell'*interrex*. In pratica, la designazione del comandante ordinario dell'*exercitus centuriatus* venne operata dallo stesso *populus*, la cui manifestazione di volontà veniva convalidata dall'*auctoritas patrum* (v. n. 67).

Ausiliari ordinari del *praetor* (e poi dei *praetores*) divennero il *tribunus celerum*, i tre (poi sei) *tribuni militum*, i *duoviri perduellionis* ed i *quaestores parricidii*. Queste ultime due cariche si avviarono, peraltro, col tempo, a diventare esse stesse magistrature autonome.

Funzionari subalterni furono infine, fra gli altri, i *lictors*, inizialmente in numero di dodici e poi, quando i *praetores* divennero due, di ventiquattro.

74. LE MAGISTRATURE STRAORDINARIE. — Magistrature straordinarie, nominate *una tantum*, in corrispondenza ad esigenze straordinarie, furono il *dictator*, i *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, i *tribuni militum consulari potestate*, i *censores*.

(a) Alla magistratura del *dictator* si fece ricorso per esigenze eccezionali e nei limiti di durata di queste esigenze. Già dai primissimi tempi si usava, forse anche dai Latini, nominare un *dictator* per il compimento di speciali funzioni sopra tutto religiose (ad es., il *dictator latinarum feriarum causa*), ma con i primissimi tempi della fase di crisi della *civitas* si usò fare qualcosa di più: nominare cioè un *magister populi* (cd. *dictator optima lege creatus*), sia per salvare la *civitas* da attacchi esterni (*rei gerendae causa*), sia per salvaguardarla da sedizioni interne (*seditionis sedandae causa*). Questo *magister populi* riassumeva in sé ogni *potestas* ed ogni *imperium* del *rex* o del *praetor* al fine di condurre a termine nel miglior modo e nel più breve tempo la sua missione: per evitare che egli si trasformasse in tiranno della *civitas*, sorse l'uso di non ammettere che, comunque, egli potesse rimanere in carica più di sei mesi. La nomina era fatta direttamente dal *rex*, poi dal *praetor*, previo ottenimento di *auspicia* favorevoli. A proprio collaboratore nel comando militare il *dictator* nominava, a sua volta, un *magister equitum*.

(b) I *decemviri legibus scribundis* cd. *consulari potestate* furono nominati, secondo la tradizione, per l'anno 451 e il collegio fu rinnovato l'anno seguente (v. n. 51-52). Non vi è motivo per dubitare del racconto della leggenda, salvo per quanto riguarda la partecipazione dei *plebei* al decemvirato, che va certamente esclusa (v. n. 99).

(c) I *tribuni militum*, dapprima in numero di tre e poi (dopo la duplicazione della *legio*) in numero di sei, ebbero attribuite per lungo tempo (nel periodo tra il 448 e il 368 a. C.) le competenze politiche dei *praetores*, assumendo la veste di magistrati straordinari (v. n. 51-52). Non è da escludere che tra di essi vi fossero anche dei *plebei*, e che sia stato questo il primo, e forse l'unico, strappo all'esclusivismo patrizio della repubblica arcaica.

(d) I *censores*, con il compito della verifica del censo individuale al fine dell'assegnazione alle varie classi dell'*exercitus centuriatus*, sarebbero stati istituiti, secondo la tradizione, nel 443 a. C. e sarebbero stati rinnovati di cinque

in cinque anni per una durata di diciotto mesi di carica. Ma si tratta di una attestazione per più motivi dubbia. Tenendo presente che le liste dei *tribuni militum consulari potestate* presentano, talvolta, quattro nominativi invece di tre (o otto invece di sei), può supporre che la *censura* sia sorta dall'uso di destinare periodicamente un *tribunus militum* (e, dopo la duplicazione della legione, due *tribuni militum*) alle operazioni del censo. I *tribuni militum* con mansioni censorie, non avendo da esercitare alcuna attività di comando, furono sforniti di *imperium* e muniti della sola generica *potestas*.

75. GLI AUSILIARI DI GOVERNO. — I *sacerdotes populi Romani*, pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione del governo quiritario, ebbero notevolissimi compiti di *ausilio* nelle funzioni di governo. Essi costituivano dei collegi vitalizi, che procedevano al loro rinnovamento per *cooptatio* ed avevano la funzione di celebrare i *sacra publica pro populo*, nonché altre funzioni connesse.

I tre *summa collegia sacerdotum* furono: quello dei *pontifices*, quello degli *augures* e quello dei *duoviri sacris faciundis*.

(a) I *pontifices*, dapprima in numero di tre (uno per ciascuna *tribus* precittadina), divennero in seguito sei, con l'aggiunta del *rex sacrorum*, che ne era stato inizialmente il capo: capo effettivo del collegio, divenne, nella fase di crisi, il *pontifex maximus*, che solo in linea di dignità esteriore la cedeva al *rex sacrificulus*. Le mansioni dei *pontifices* consistettero: nel compimento di svariati *sacrificia*; nella custodia e nell'interpretazione dei principii del *ius* e del *fas* (v. n. 94); nella redazione del calendario, precisando i giorni in cui fosse concesso dalle divinità trattare gli affari pubblici (*dies fasti*) ed i giorni in cui ciò non fosse concesso (*dies nefasti*). L'assistenza alla *iuris dictio* (v. n. 71) fu dai *pontifices* continuata a prestare nei riguardi del *praetor*, e poi dei due *praetores*; ma in pratica i *pontifices* erano i veri arbitri di questa delicata funzione (v. n. 96).

(b) Gli *augures*, inizialmente tre, divennero, nel

corso della fase di crisi della *civitas*, sei, probabilmente in corrispondenza con la duplicazione delle *legiones*.

(c) I *duoviri sacris faciundis*, istituiti secondo la leggenda da Tarquinio il Superbo, ebbero il compito di custodire i sacri *libri Sibyllini* e di interpretarne i dettami su richiesta dei magistrati.

*Collegia sacerdotali minori*, subordinati al *pontifex maximus*, rimasero o divennero, nella fase di crisi della *civitas*: a) i *flamines*, sacerdoti di singole divinità; b) le sei *virgines Vestales*, incaricate di tener sempre acceso il sacro fuoco di Vesta; c) i *fetiales* (v. n. 95).

### § 13. - Gli enti parastatali quiritari (\*).

SOMMARIO: 76. Le *tribus gentilizie*. — 77. Le *gentes patrizie*.

76. LE « TRIBUS » GENTILIZIE. — L'origine precittadina delle *tribus* è confermata dalla stessa etimologia del termine « *tribus* », che certamente non deriva da « *tres* », come ritenevano i Romani, ma sembra invece provenire dall'umbro « *trefo* », che significa territorio di un comune autonomo. Ed a sostegno della tesi qui accolta può anche osservarsi che l'antica costumanza italica fu quella di ripartire la cittadinanza in distretti territoriali secondo un criterio decimale, proprio come si osserva in ogni singola *tribus* della città quiritaria, la quale risulta divisa in dieci *curiae*.

*Ramnes*, *Tities* e *Luceres* dovettero, dunque, costituire, in epoca precittadina, tre comuni autonomi, stanziati in zone finite sulla riva sinistra del Tevere, i quali passarono successivamente a federarsi, perdendo la loro individualità sovrana. I *Ramnes* (detti anche *Ramnenses* o *Ramnetes*) sono forse da identificare con la tribù latina primigenia del monte Palatino, mentre è probabile che i *Tities* (o *Titenses* o *Tatienses*)

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25 e 26 e DE MARTINO cit. in nota al § 9. Cfr. in particolare: DE MARTINO, *Gens, Stato e classi in Roma antica*, in *Studi Arangio-Ruiz* 4 (1952).

fossero una tribù sabina insediata sul colle Equilino e che i *Luceres* (o *Lucerenses*), di origine etnica piuttosto incerta, fossero stanziati sul Celio.

Si è voluto, con una certa superficialità, desumere la diversa origine etnica delle tre tribù da assonanze richiamate dalla loro denominazione, supponendo che « *Ramnes* » derivi da « *Romulus* » e indichi l'origine latina, che « *Tities* » derivi da « *Titus Tatius* » e riveli l'origine sabina, che « *Luceres* » derivi da « *lucumo* », il termine che indicava il monarca presso gli Etruschi, e sveli l'origine etrusca; senonché, a parte il fatto che le tre denominazioni sono tutte etrusche, nel senso che sono state create dagli Etruschi per indicare le *tribus* della città quiritaria, è difficile che nei sec. VIII e VII a. C. vi fosse già una *tribus* sulla sinistra del Tevere ed è ancora più difficile che questa *tribus* possa essere stata ammessa a far parte della comunità latino-sabina.

Non è possibile tracciare un quadro, sia pur generico, della vita precittadina delle tre *tribus*. Certo è che esse dovettero essere, in quei tempi di autonomia gentilizia e di vita seminomade, delle organizzazioni politico-religiose assai rudimentali: più che altro, punti di riferimento e di riunione periodica delle *gentes* aderenti e centri di raccolta a difesa in caso di guerra. Della loro assai scarsa organicità fa fede il fatto che, costituitasi la *civitas*, ben presto esse persero ogni funzione parapolitica, riducendosi a meri nomi, tradizionalmente adoperati per designare le tre *turmae* della cavalleria (v. n. 64). Rimasero, invece, assai più a lungo le *curiae*, nella loro limitata funzione di distretti territoriali della *civitas*.

77. LE « GENTES » PATRIZIE. — Riconosciuta l'origine precittadina delle *tribus*, a maggior ragione deve ammettersi l'origine precittadina delle *gentes patriciae* aderenti alle *tribus* stesse.

Che le *gentes* non siano sorte come ripartizioni artificiali della classe patrizia nel seno della *civitas* o in quello delle *tribus* è chiaramente desumibile da molteplici elementi: anzi tutto dall'etimo stesso del termine « *gens* » (radice indo-europea « *gen* » = *gigno*, procreare); secondariamente dal fatto che ogni *gens* aveva un suo *nomen* caratteristico (*nomen gentilicium*) e



suoi propri culti (*sacra gentilitia*), conservatisi l'uno e gli altri ancora in epoca storica; in terzo luogo dal fatto che spesso si trova usato il termine « *familia* » per indicare la *gens* e che ha riferimento alla *gens* la nota definizione della « *familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine profiscuntur* » (Ulp. D.50.16.105.4); in quarto luogo dalla stessa leggenda romana, la quale racconta che, quando già la *civitas* era costituita, venne a stabilirsi in essa dalla Sabina la *gens Claudia*, forte di 306 membri e di qualche migliaio di *clientes*.

Il carattere eminentemente politico e non meramente parentale dei gruppi gentilizi al di fuori della *civitas* e delle *tribus* si desume, a sua volta, con ogni sicurezza, oltre che dalla citata leggenda della *gens Claudia*, dal ricordo non infrequente di *decreta gentilitia*, vale a dire di atti di autonomia pubblica dei *patres gentium* e dal racconto tradizionale relativo alla *gens Fabia*, la quale, in pieno sec. V a. C., mosse da sola guerra ai Veienti e si limitò a notificare questa sua decisione al senato, facendosi poi distruggere sino all'ultimo uomo sulle rive del fiume Cremera.

La struttura delle *gentes* era quella di organismi politici a base parentale agnaticia ed a governo patriarcale. Membri delle *gentes* erano, anzi tutto, i discendenti in linea maschile del capostipite, i quali erano assoggettati in quanto tali alla sua potestà, e lo erano, in secondo luogo, tutti coloro che, pur non essendo discendenti del *pater gentis*, fossero entrati comunque (per spontanea dedizione o per cessione da parte di altra *gens*: es., cessione di una donna a scopo di unione matrimoniale con un membro della *gens*) nella sfera della sua potestà: tutti costoro si chiamavano *gentiles* in quanto *agnati* (= nati dopo), nel senso lato di accresciutisi al gruppo posteriormente al capostipite. Piuttosto che membri, erano considerati sudditi dalla *gens*, in posizione di vassallaggio verso il *pater gentis*, i *clientes* (v. n. 43). Ma la *gens*, per la necessità di raggiungere gli scopi prefissi, sopravviveva alla morte del capostipite, nel senso che, morto il *pater gentis*, un altro membro maschio del gruppo, il più anziano ed il più degno, ne prendeva il posto, assumendo la sovranità dell'organizzazione. A

lungo andare, dunque, le *gentes* finivano per diventare organismi singolarmente numerosi, nel seno dei quali si differenziavano i gruppi parentali agnatizi veri e propri (*familiae* ed. *proprio iure*), ciascuno imperniato intorno ad un capostipite effettivamente vivente (*pater familias*).

Le *gentes* patrizie non ebbero mai una propria circoscrizione territoriale. In epoca precittadina, infatti, esse erano gruppi semi-nomadi, dediti prevalentemente alla pastorizia. Quando poi fu costituita la *civitas*, non occorre assegnare una sede fissa alle *gentes*, tanto più che queste continuavano nel loro semi-nomadismo, ma fu sufficiente sfruttare la ripartizione territoriale in *curiae* del centro cittadino, per assegnare a ciascuna di queste un certo numero di *gentes* in caso di adunanza generale. La decadenza delle *gentes* come enti parastatali, sebbene più lenta di quella delle *tribus*, fu tuttavia inesorabile ed andò di pari passo con la sistemazione della *civitas* a Stato unitario e con il diffondersi del sistema agricolo intensivo, il quale ultimo, mentre potenziò le *familiae* agnatizie, non poté a meno di ostacolare la sopravvivenza di organismi così numerosi ed inadatti ad esso, quali erano le *gentes*.

### CAPITOLO III

## L'ORDINAMENTO DELLA « CIVITAS » QUIRITARIA

### § 14. - L'ordinamento della « civitas » quiritaria (\*).

SOMMARIO: 78. Quadro generale. — 79. L'ordinamento dello Stato gentilizio. — 80. L'ordinamento dello Stato post-gentilizio. — 81. La crisi dell'ordinamento quiritario. — 82. Il diritto romano arcaico.

78. QUADRO GENERALE. — L'ordinamento della *civitas* quiritaria, nel suo complesso, non fu costituito da un sistema unitario ed omogeneo di norme. Esso risultò, invece, dal concorso di diversi ed eterogenei sistemi normativi, dei quali soltanto alcuni ebbero carattere giuridico, assumendo il denominatore comune di *ius*.

Tuttavia, sono identificabili (e non potrebbe essere altrimenti), nell'ordinamento della *civitas* quiritaria alcune caratteristiche peculiari, le quali: da un lato, fanno intendere la fondamentale unità di esso ordinamento, pur nella molteplicità e varietà delle sue componenti; dall'altro, fanno ravvisare la fondamentale diversità dell'ordinamento statale quiritario (sec. VIII - IV a. C.) da quello che fu l'ordinamento statale romano dei secoli seguenti.

Caratteristiche peculiari ed inconfondibili dell'ordinamento della *civitas* quiritaria furono le seguenti: a) il fondamento religioso dei suoi principi; b) l'esclusivismo patrizio, sia pur corrosivo via via da svariate eccezioni, della sua sfera di applicazione. Questi due caratteri

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24 e 25 e la letteratura ivi citata. Cfr. inoltre: GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano* (1949), Sezione I; KASER, *Das altrömische « Ius »* (1948).

poterono considerarsi del tutto scomparsi, o quanto meno privi di pratico rilievo, soltanto nel sec. IV a. C.: il che avvenne in stretta corrispondenza con il decadimento e la fine dello Stato quiritario in quanto tale (v. n. 58).

79. L'ORDINAMENTO DELLO STATO GENTILIZIO. — La genesi dell'ordinamento quiritario non può, ovviamente, che farsi coincidere con il nascimento stesso della *civitas*, vale a dire con il sec. VIII a. C. Una prima fase della storia di esso è quella corrispondente alla fase latino-sabina della comunità cittadina (sec. VIII-VII a. C.: v. n. 43-44).

La struttura dell'ordinamento dello Stato gentilizio non fu sostanzialmente diversa da quella degli ordinamenti precittadini. L'ordinamento risultò, infatti, costituito da tre sistemi normativi: a) il sistema del *fatum*, concretantesi in una serie di norme proibitive (« *nefas est* ») ancor vive e vitali, ma ormai non più capaci di accrescersi nel numero e destinate inevitabilmente alla decadenza; b) il sistema del *ius Quiritium*, cioè delle norme risultanti dai *mores maiorum* comuni alle *gentes* quiritarie (v. n. 77); c) il sistema delle norme poste in essere mediante *foedera* dei *patres gentium* o anche mediante *leges* del *rex*, le quali ultime dovettero essere, peraltro, limitatissime nel numero e essenzialmente relative ad argomenti sacrali. Le sanzioni contro i trasgressori dell'ordinamento facevano ancora parte della sfera del *fatum*, data la minima importanza del *rex* come capo politico. Fra i tre sistemi correva una rigida gerarchia, per cui nè le norme del *ius* potevano urtare contro i divieti del *fatum*, nè le norme poste mediante atti espressi potevano comunque ledere i principi degli altri due sistemi.

Quanto all'ambito di applicazione delle norme dei sistemi ora descritti, è da dire che le norme poste mediante atti espressi (*foedera*, *leges*) riguardarono l'ordinamento di governo della *civitas*, cioè i ed. rapporti pubblici; viceversa, le norme del *fas* e quelle del *ius* riguardarono la materia della costituzione delle *gentes* e delle *familiae*, nonchè dei rapporti tra esse intercorrenti, cioè prevalentemente i ed. rapporti privati.

Il carattere di religiosità dell'ordinamento non ha bisogno ormai di delucidazioni. Oltre che attraverso il sistema sanzionatorio (concepito come espressione del *fas*), esso si rivelava attraverso la commistione nell'organo monarchico delle funzioni religiose con quelle politiche. In particolare, aiutavano il *rex* nella delicata mansione di interpretare le norme del *fatum* e quelle del *ius Quiritium* i *pontifices*, i quali dovevano divenire, con l'andare del tempo e col progressivo decadere del *rex*, i detentori di un vero monopolio in materia.

L'esclusivismo patrizio dell'ordinamento dello Stato gentilizio era la conseguenza dell'intima ed immediata aderenza di esso all'ambiente sociale in cui e per cui si era venuto formando. Detto esclusivismo significò che l'ordinamento statale quiritario, non meno che la religione, essendo sorto in funzione dell'ambiente quiritario, non fu ritenuto applicabile che a questo. Si ritenne pertanto assolutamente inconcepibile che l'ordinamento quiritario, così come la religione, potesse applicarsi agli stranieri (*hostes*), anche se residenti in Roma, o che a un Quirite, anche se fuori di Roma, potesse applicarsi l'ordinamento e la religione di altra *civitas*.

80. L'ORDINAMENTO DELLO STATO POSTGENTILIZIO. — La fase etrusco-latina della *civitas* quiritaria (sec. VI a. C. v. n. 45-47) fu anche quella in cui l'ordinamento statale quiritario precisò le sue caratteristiche generali e, sotto molti punti di vista, si completò nelle sue branche essenziali.

La struttura dell'ordinamento dello Stato postgentilizio si differenziò da quella del periodo precedente in due punti: a) acquistò importanza, come fonte normativa, la *lex*, intesa come provvedimento normativo di governo emanato dal *rex*; b) si profilò, in sede distinta e concorrente, rispetto alle sanzioni del *fas*, la sanzione basata sul potere politico in senso proprio, e più precisamente sull'*imperium regio*.

Caratteristica dell'ordinamento rimase, nello Stato postgentilizio, la religiosità, nel senso già visto per la fase precedente.

L'esclusivismo patrizio dell'ordinamento, già manifestatosi sin dalle origini acquistò in quest'epoca un rilievo particolarissimo per effetto della immissione della *plebs* nella vita cittadina. La classe dei *cives* etrusco-latini precluse nel più rigoroso dei modi la partecipazione della suditanza plebea sia alla produzione che all'applicazione dell'ordinamento, con il risultato che la *plebs*, pur vivendo sullo stesso territorio dei *patricii*, si ridusse alla mercè del patriziato. Beninteso, lo Stato postgentilizio non vietò alla *plebs* di far ricorso, per le sue relazioni interne, ai propri ordinamenti, posti sotto la tutela delle divinità plebee (*Cacrer, Liber, Libera*), tuttavia non permise che l'attività interna della *plebs* potesse comunque nuocere all'ordine costituito della *civitas*, quindi agli interessi del patriziato, nè ammise, di regola, i *plebei* ad intrattenere rapporti con i *patricii*.

81. LA CRISI DELL'ORDINAMENTO QUIRITARIO. — La fase di crisi dello Stato quiritario (sec. V-IV a. C.: v. n. 48-52) fu, ad un tempo, quella in cui, sotto l'impulso di svariati fattori, andarono man mano sfuocandosi, sino a sparire del tutto, le caratteristiche peculiari dell'ordinamento statale quiritario. Ma fu, anche, questa, l'epoca in cui, attraverso la produzione legislativa ed una attenta ed oculata opera di *interpretatio* giurisprudenziale, l'ordinamento quiritario, ed in particolare l'ordinamento giuridico, si accrebbe di determinazioni e specificazioni interne della più alta importanza per la successiva evoluzione del diritto romano.

Decadde lentamente, nell'epoca della crisi, la concezione religiosa dell'intero ordinamento. Più precisamente la sanzione coercitiva non si nascose più tra le pieghe della sanzione religiosa, ma venne spesso, nelle norme di nuova formazione, in piena luce, anticipando la laicizzazione, che si sarebbe compiuta in periodo preclassico.

Influirono su questo allontanamento del cd. *ius sacrum* dal cd. *ius humanum* e sulla progressiva concentrazione dei valori religiosi nel primo e dei valori laici nel secondo: da un lato, la specificazione ed il potenziamento dei poteri politici, sempre

più chiaramente distinti dalle funzioni sacrali; dall'altro, la unificazione della religione collettiva della *plebs* con quella del patriziato, e quindi la formazione di un cd. *ius divinum* o *sacrum* unico per tutto il *populus Romanus Quiritium*. La fusione delle religioni patrizia e plebea fu, forse, uno tra i primi passi verso la unificazione delle due classi: essa fu facilitata dal fatto che le sorti dei *patricii* e dei *plebei* erano accomunate dall'*exercitus centuriatus* (il cui compito era di difendere la *civitas* sotto la protezione degli dei), nonchè dal fatto che le divinità antropomorfe patrizie e quelle plebee ricalcavano, in fondo, modelli offerti da un unico archetipo, quello della religione greca.

La decadenza della religiosità dell'ordinamento fu coronata, sul finire del sec. IV a. C., dall'inizio della decadenza del monopolio dell'*interpretatio* del *ius Quiritium* da parte dei *pontifices* (v. n. 75). Tuttavia, in ordine al sistema del *ius Quiritium*, è da sottolineare che, se pur si dissolse la concezione religiosa delle sue norme, non si dissolse, ma rimase a lungo in vita, anche nel periodo preclassico, il sentimento della assoluta immodificabilità dei principii confermati dai *mores maiorum*, sentimento che in quella concezione religiosa era stato a suo tempo la conseguenza.

Riguardo all'esclusivismo patrizio dell'ordinamento statale quiritario, già si è detto che un primo cedimento esso ebbe attraverso la fusione del *ius sacrum* patrizio con quello plebeo, e già si conoscono le vicende dell'asprissima lotta condotta dai *plebei* per la parificazione con i *patricii* nella materia dei rapporti pubblici (v. n. 49). Ben prima che questa lotta si concludesse a loro favore, riuscirono, peraltro, i *plebei* ad ottenere importanti successi nel campo dei rapporti privati, di modo che sul finire del sec. V a. C. buona parte del *ius Quiritium* era stato ad essi esteso. Viceversa solo al termine del periodo arcaico, ed a suggello della sua fine, cadde dalle mani del ceto patrizio il dominio della produzione dell'ordinamento: sia a causa della decadenza ulteriore dei *pontifices* e sia a causa della ammissione della *plebs*, attraverso i *comitia*, alla formazione delle *leges*.

82. IL DIRITTO ROMANO ARCAICO. — Nel quadro dell'ordinamento della *civitas* quiritaria l'ordinamento giuridico fu contraddistinto col termine di *ius* ed ebbe, col procedere del tempo, sensibili sviluppi, sia nella sua struttura concettuale che nella sua sfera di applicazione.

Per rendersi conto dell'intima essenza del *ius* romano arcaico e dei suoi rapporti con la sfera della religione, occorre, anzi tutto, studiarne la genesi nell'ambito delle comunità politiche precittadine. Occorre poi esaminare la conformazione del nucleo più antico del *ius* cittadino romano, il *ius Quiritium*, e passare, infine, all'esame delle modifiche ad esso apportate successivamente dalle *leges* attraverso la creazione del cd. *ius legitimum vetus*. Questo esame varrà a rendere ancor più chiaro il motivo per cui, nell'età arcaica, non tutto l'ordinamento statale fu ritenuto giuridico, ed in particolare non rientrarono nell'ambito concettuale del *ius* i cd. rapporti pubblici.

Alla identificazione del *ius Quiritium* e del cd. *ius legitimum vetus* in un'unica categoria storica del « diritto romano arcaico » gli storiografi del diritto romano non sono, generalmente, favorevoli. In ordine al diritto privato romano essi, infatti, tendono a ritenere che questo abbia integrato, dalle origini al sec. II a. C., un solo periodo indifferenziato ed indifferenziabile, che si suole denominare « periodo del diritto quiritario » o « del *ius civile* ». Ma l'analisi che verrà svolta qui di seguito varrà, viceversa, a dimostrare che il cd. *ius civile (vetus)*, nucleo del diritto romano nel periodo preclassico, non ebbe affatto origine all'inizio della vita cittadina: esso si formò soltanto nel sec. IV a. C. attraverso la fusione degli ordinamenti giuridici arcaici del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus* e nel quadro di un ordinamento statale fondamentalmente diverso da quello dei primi quattro secoli della storia di Roma.

### § 15. - La genesi del « ius » romano (\*).

SOMMARIO: 83. L'ordinamento delle comunità preciviche. — 84. Il sistema del *fas* e del *nefas*. — 85. Teorie sui rapporti originari tra *ius* e *fas*. — 86. L'umanità del concetto di *ius*. — 87. Il *ius* e i *mores maiorum*. — 88. Il *ius* ed il *rex*.

83. L'ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ PRECIVICHE. — Le radici dell'ordinamento giuridico quiritario, ed in particolare del sistema del *ius Quiritium*, debbono essere ricercate negli ordinamenti delle comunità preciviche, e principalmente in quelli delle *tribus* e delle *gentes*. Per rendersi esatto conto della conformazione di questi ordinamenti, occorre richiamarsi all'idea più vaga e risalente del *fatum*: idea comune a tutti i popoli antichi ed in ispecie a quelli delle stirpi arie, progenitrici lontane, ma sicure, della civiltà romana (v. n. 39 ss.).

L'idea originaria che i primitivi, non ancora socialmente organizzati, si fecero di sé e della vita fu che l'uomo fosse non il padrone, ma il servo della natura. Alla natura, in ogni suo aspetto statico ed in ogni sua manifestazione dinamica (gli alberi, le rocce, i fiumi, la pioggia, il fulmine ecc.), si attribuì dai primitivi un'anima che la pervadeva e la determinava (cd. « animismo »). Sgomenti e atterriti di fronte al mistero del mondo, gli uomini si sentivano alla piena mercè di forze oscure, di volontà incontrastabili, che presero lentamente ad identificare una per una, per passare quindi ad adorarle come *numina* (da « *nuo* » = comandare con un cenno).

Ma venne il momento in cui questo senso di abbandono dell'uomo al destino cominciò ad attenuarsi. Alla pura e semplice servile adorazione dei *numina* fece seguito il tentativo di in-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24-25 e 29-30 e la letteratura ivi citata. Cfr. inoltre GUSMINO e KASER cit. in nota al § 14. Sui rapporti tra *ius* e *fas* cfr. in particolare: BEDUSCHI, *Osservazioni sulle nozioni originali di « fas » e « ius »*, in *RISG.* 1935; ORESTANO, *Dal « ius » al « fas »*, in *BIDR.* 46 (1940); PAOLI, *Le monde juridique du paganisme romain*, in *RHD.* 4. 23 (1945). Sui rapporti tra *ius*, *mores* e processo privato, cfr. in particolare: KASER, *« Mores maiorum » und Gewohnheitsrecht*, in *ZSS.* 59 (1939); GIOFFREDI, *« Ius », « Lex », « Praetor »*, in *SDHI.* 13-14 (1946-47).

terpretarne i voleri, onde sapere preventivamente ciò che fosse illecito compiere («nefas»), ma anche ciò che, viceversa, fosse lecito agli uomini di compiere o non compiere, a loro piacimento («fas»). Fu così che sorse la concezione del *fatum* (dalla radice indo-europea «bha» = *fari*, parlare, rivelare), vale a dire del volere divino, e più precisamente del divieto divino, rivelato agli uomini attraverso i segni della natura («*fata sunt quae divi fatantur*»). Ad esso attribuirono i primitivi, anziché a se stessi, le prime norme di condotta sociale.

84. IL SISTEMA DEL «FAS» E DEL «NEFAS». — È fortemente presumibile che, nel seno dei primi e più elementari organismi sociali precittadini (le *familiae* e le *gentes*), la massima parte dei comportamenti necessari alla vita della comunità si sottraesse all'esigenza di una giustificazione specifica della loro obbligatorietà, per il motivo che non vi era, praticamente, caso che ai consociati sfuggisse la loro evidente opportunità rispetto ai fini sociali da realizzare.

A garantire la coesione di questi organismi primitivi fu sufficiente, pertanto, la formulazione (o meglio, la immaginaria rivelazione) di un limitato novero di divieti religiosi («*nefas est*») corrispondenti ad attività universalmente ritenute deprecabili, ma pur talvolta da taluni compiute, quali le unioni sessuali tra parenti di sangue, l'omicidio, la disobbedienza al *pater*, ecc. Dell'esistenza di queste norme proibitive e del loro ricollegamento alla rivelazione divina fa prova il fatto che alcuni comportamenti (come, ad esempio, le unioni tra parenti) furono ancora qualificati, in piena epoca storica, come *nefas*, invece che (od oltre che) come *iniustum*.

Quanto alla sanzione comminata per coloro che commetterebbero un *nefas*, essa era inizialmente vista nell'ira divina, che si sarebbe abbattuta direttamente ed inesorabilmente sul capo del colpevole, salvo che questo, in taluni casi, non si offrisse spontaneamente all'espiazione, sia immolando se stesso che immolando un suo dipendente o un capro espiatorio. In un secondo tempo, peraltro, si passò probabil-

mente ad ammettere come *fas*, cioè come permessa dai *numina*, anche la reazione della stessa persona offesa, purché proporzionata al danno subito (*talio*), o addirittura la reazione di tutta la comunità attraverso uno qualunque dei suoi membri (caso di dichiarazione di *sacertas* del colpevole).

Lentamente, ma sicuramente, si venne insomma consolidando, negli ambienti sociali precittadini, la coscienza che gli uomini disponessero di un'ampia sfera di autonomia volitiva entro la cerchia delle proibizioni del *fatum*. Autonomia che non fu più soltanto concepita come libertà dell'azione singola, ma anche come possibilità di determinare consensualmente ed in via generale, a condizione di non incorrere nello sfavore dei *numina*, ulteriori limitazioni della libertà di agire dei consociati.

85. TEORIE SUI RAPPORTI ORIGINALI TRA «IUS» E «FAS». — Tra le norme di condotta che si formarono nel seno delle comunità preciviche come espressione dell'autonomia normativa implicata dal concetto più evoluto del *fas* acquistarono per prime una definizione propria e caratteristica quelle create mediante convenzioni implicite degli antenati e confermate dalle consuetudini degli stessi (*mores maiorum*). Tali norme costituirono il sistema che si disse del *ius*.

La connessione del concetto di *ius* con quello di *fas*, e in genere con l'idea del *fatum*, sebbene negata da alcuni, non sembra possa formare oggetto di seri dubbi, pur se le fonti di epoca storica, di cui disponiamo, mostrino con tutta evidenza di considerare il *fas* ed il *ius* come due concetti nettamente distinti. In esse, invero, le due nozioni non appaiono mai confuse, anzi sono spesso richiamate insieme, come diverse e concorrenti, e perciò collegate dalle congiunzioni «*et*» o «*que*»: così nelle espressioni «*ius fasque*», «*contra ius et fas*», «*fas et ius (vra)*» ecc. Vi è di più. Non manca qualche testo, che esplicitamente dichiara derivare il *fas* dalla volontà divina, il *ius* dalla volontà umana (es.: Serv. *ad Georg.* 1. 269, e commento del virgiliano «*fas et iura sinunt*» dice: «*id est divina humanaque iura permittunt; nam ad religionem fas, ad homines iura pertinent*»). Ora il punto delicato è se la concezione del *fas* e del *ius*, che mostrano le fonti dei tempi storici, corrisponda alla concezione originaria oppure no. Al proposito, le principali teorie fin oggi formulate sono le seguenti.

(a) Parecchi autori, antichi e moderni (GOETTLING, LAMBERT, HUVELIN, WENGER, BESELER, DUELL), accettano pienamente la tradizione romana circa l'antitesi genetica tra *fas* (*lex divina*) e *ius* (*lex humana*) e la confortano, affermando che l'etimo di «*ius*» (diritto) è «*iug*», cioè il radicale di «*iugum*», «*iungere*», «*contugium*», «*ius*» (brodo), tutte parole che esprimono l'idea di un collegamento, di un vincolo stabilito dalla volontà umana, estraneo al volere degli dei. Con ciò peraltro, essi, o molti di essi, non negano che il *ius* possa avere avuto alle origini, come tutto fa credere, tinte e caratteri religiosi: precisano soltanto la sua natura di istituzione umana, seppur non profana. L'argomento etimologico, su cui la teoria qui esaminata si fonda, è, tuttavia, certamente inesatto. Le indagini linguistiche più moderne e accreditate hanno portato ad escludere la derivazione di *ius* da *iug* ed a stabilire la parentela tra *ius* ed il termine vedico «*yós*», che significa «salute» e che si incontra, ad esempio, nelle frasi «*gam ca yoc ca*» (= invocazione delle benedizioni divine) e «*yaozda*» (= egli purifica, rende ritualmente puro). Vi è, dunque, certamente alle radici del concetto di *ius* un intimo collegamento con l'idea del divino, una stretta correlazione con i concetti di *fas* e di *nefas*, dal tentativo di ricostruire la quale non sembra lecito prescindere.

(b) Secondo un'altra opinione (DE FRANCISCI), una distinzione ontologica tra *fas* ed *ius* non sarebbe possibile, essendo stati ambedue originariamente concepiti come manifestazioni del volere divino. La distinzione si sarebbe operata storicamente nella sfera di applicazione dei due ordinamenti: il *fas* si sarebbe limitato al regolamento dei rapporti interni delle gentes precittadine, il *ius* sarebbe invece sorto dal bisogno di regolare i rapporti intergentilizzi nell'ambito della civitas. A sostegno di questa ipotesi si adduceva la parentela di «*ius* (*ious*)» con «*Iovis* (*Iouis*)», la divinità eletta dalla civitas quiritaria a tutelare i suoi destini; ma è stato rilevato, a questo proposito, che fra *ius* e *Iovis* esiste una pura e semplice assonanza, in quanto che il vero etimo di *Iovis* è «*di*», da cui sono derivati il greco Διός ed il latino *dies*. D'altra parte, non è esatto che i rapporti intragentilizzi appaiano dominati esclusivamente dal *fas*, né è vero che i rapporti intergentilizzi siano stati regolati soltanto dal *ius*. Anche in questi, in particolare, il *fas* (*nefas*) ci appare operante: basti pensare ai rapporti internazionali, essenzialmente rimessi al *fas* ed all'attività dei sacerdoti detti *fetiales* (da *fas*). All'atto della costituzione della civitas, insomma, il *fas* (*nefas*) non aveva ancora perduto la sua produttività ed il *ius* già aveva cominciato ad operare.

(c) Secondo altri (ORESTANO) l'uso primitivo di *fas*, *nefas* ed *ius* non fu quello di sostantivi, ma quello di predicati indicanti la liceità o illiceità, ai sensi del volere divino, di questo o quel comportamento: più precisamente, *fas* sarebbe stato originariamente impiegato per desi-

gnare la conformità al volere divino di determinate parole rituali, *ius* sarebbe stato invece impiegato per designare la liceità religiosa di determinate azioni rituali. In un secondo tempo, *ius* avrebbe assunto anche la figura di sostantivo e sarebbe passato a indicare il complesso delle norme regolatrici delle azioni umane, mentre *fas* avrebbe ancora lungamente perdurato nell'uso predicativo. Questo processo storico avrebbe determinato la conseguenza dello sviluppo del *ius* e della involuzione del *fas*, divenuto ben presto del tutto improduttivo. Ma quel che questa teoria non spiega è perché mai il *fas* avrebbe perdurato nell'uso predicativo, ed è qui il debole della teoria stessa. La quale, se da un lato è degna di meditazione, là dove segnala come più antico l'uso predicativo di *fas* e di *ius*, dall'altro non pare fondata, là dove nega che già in epoca piuttosto risalente *fas* sia stato usato come sostantivo: l'aggettivo «*fastus*» (= «conforme al *fas*») e l'antichissima formula «*Audiat Iupiter... audiat fas*» stanno a dimostrare il contrario. Non riuscito sembra, pertanto, il tentativo di chiarire la differenziazione tra *fas* ed *ius*.

(d) Una recente ipotesi (DE FRANCISCI) parte pur sempre dal presupposto dell'identità originaria del *fas* e del *ius*. La diversificazione sarebbe avvenuta così: *fas* avrebbe designato il volere degli dei genericamente rivelato dai capi delle comunità preciviche e dagli stessi primi reyes, *ius* avrebbe indicato il volere degli dei specificamente rivelato dai reyes nell'attività di risoluzione delle liti fra privati; il *fas* avrebbe avuto valore meramente dichiarativo, il *ius* avrebbe avuto valore costitutivo, decisivo, risolutivo delle liti. L'*usus* e la *vetustas* avrebbero fatto di queste singole dichiarazioni, ripetentisi uniformemente nei casi simili, due sistemi di norme. La ragione precipua per cui anche questa nuova ipotesi deve essere, a nostro parere, scartata è che nemmeno essa spiega come mai le rivelazioni divine sarebbero state denominate in taluni casi *fas* ed in tal'altri casi *ius*.

(e) Resta una teoria, non recentissima (LATTE, KUNKEL, BEDUSCHI, PAOLI), secondo la quale il *ius* fu frutto di accordi di volontà, specialmente a carattere intergentilizzi, e fu originariamente collegato al *fas* da questo punto di vista: che era il *fas* a determinare la necessità di rispettare l'accordo, cioè di obbedire al *ius*. La teoria, alquanto vaga e per più motivi criticabile, presenta, tuttavia, questo pregio fondamentale: di non trarre dal rilievo del carattere religioso dell'antico *ius* l'affrettata conseguenza della sostanziale identità del *ius* con il *fas*. La teoria in esame, ha cioè, a nostro avviso, lucidamente visto che l'unico modo per spiegare come mai nelle fonti classiche *fas* ed *ius* si manifestino distinti e geneticamente antitetici (*lex divina* e *lex humana*) consiste e deve consistere nell'ammettere che *ab antiquo* si sia avuto ben chiara coscienza della provenienza umana del *ius*, sia pur nell'ambito della sfera del volere divino, vale a dire del *fas*.

86. L'UMANITÀ DEL CONCETTO DI « IUS ». — A nostro avviso, posta l'innegabile correlazione originaria tra *fas* ed *ius*, l'errore più grave di coloro, che pur l'ammettono, è consistito nel non accorgersi che essa implica di necessità il carattere umano, e non divino, del *ius*.

Il significato di *fas* non può intendersi, se prima non si intenda il significato di *nefas*, il quale ne costituisce il presupposto logico e storico. Invero, se *fas* significa « lecito » e *nefas* significa « illecito », è chiaro che la volontà divina non può essersi primieramente manifestata ai primitivi attraverso la determinazione del *fas*, ma attraverso quella del *nefas*. I primitivi, cioè, quando sentirono la necessità di imporre dei limiti alla loro libertà naturale, attribuirono questi divieti, queste limitazioni alla volontà dei *numina* e formularono così il concetto di *nefas*, passando, in un secondo momento, a concludere che tutto ciò che non fosse *nefas* fosse, per conseguenza, lasciato al loro libero arbitrio, come *fas*.

Il concetto di *fas*, insomma, non fu l'espressione diretta della volontà divina, ma soltanto conseguenza indiretta di essa. *Fas* fu il non-*nefas*; fu la sfera di libertà lasciata dai *numina* agli uomini; fu, quindi, per definizione, l'espressione della volontà umana, sia pur condizionata dalle delimitazioni del *nefas*. Tanto come sostantivo, quanto come predicato, la parola stette ad indicare un concetto formalmente positivo (il « lecito »), ma sostanzialmente negativo, cioè il « non vietato dai *numina* ».

Stabilita l'« umanità » del *fas*, ne consegue che a maggior ragione deve ritenersi l'« umanità » del *ius*, il quale non può altrimenti spiegarsi, se non come una determinazione, una specificazione più evoluta del *fas*, anch'essa, beninteso, condizionata dalle limitazioni del *nefas*. Nel quadro del *fas*, di ciò che è permesso, che non è vietato dagli dei, il *ius* rappresenta qualcosa di determinato, di stabilito, di fissato positivamente: un potere, un precetto, una facoltà, un giudicato ecc. E si noti che, se non è concepibile un *ius* che sia *nefas*, è tuttavia pienamente concepibile un *fas*

che non sia anche *ius*: non tutto quello che è genericamente *fas* è, quindi, per i Romani specificamente *ustum*.

La nostra tesi è, pertanto, che il *ius* rappresenti una evoluzione dell'idea del *fas* e sia, più precisamente, l'espressione dell'uso che gli umani hanno fatto della libertà ad essi lasciata dagli dei: uso concretatosi nella determinazione di ulteriori limiti e divieti, oltre quelli del *nefas*. Per ciò appunto il *ius* si manifesta come un sistema distinto da quello del *fas-nefas*, eppure con esso collegato. Per ciò appunto il *ius* si rivela come il concetto più evoluto, che, arrestando la produttività del *fas-nefas*, si è surrogato ad esso nella creazione di tutte le nuove determinazioni, di cui gli umani hanno sentito la necessità per dare ordine alle loro relazioni sociali.

Concludendo, non inesattamente i Romani qualificarono il *fas-nefas* come *lex divina* ed il *ius* come *lex humana*, sebbene ad essi sia molto probabilmente sfuggito che questa diversità genetica delle due precettistiche non significasse affatto antitesi fra le medesime, non implicasse menomamente la profanità *ab origine* del *ius*, il cui carattere originario fu, invece, squisitamente religioso.

87. IL « IUS » ED I « MORES MAIORUM ». — Il concetto di *ius* non abbracciò ogni e qualsiasi determinazione normativa formata nella sfera del *fas*, sibbene soltanto, come si è accennato (v. n. 70), le norme prodottesi mediante convenzioni tacite degli antenati e rese certe e ferme attraverso i *mores maiorum*. Fuori del *ius*, come dirette espressioni di *fas*, rimasero le norme derivanti da convenzioni espresse (*foedera*).

Questa dottrina, che è tradizionale tra gli storiografi del diritto romano, è stata, peraltro, recentemente posta in discussione da alcuni studiosi (KASER) secondo cui, dalle origini sino a tutto il periodo classico, i Romani non avrebbero mai avuto la concezione che alcuni istituti del loro diritto fossero di formazione consuetudinaria e ripetessero, in particolare, la loro autoritatività giuridica dalla conformità ai *mores maiorum*. La concezione tipicamente romana degli istituti giuridici romani, che noi oggi definiamo come consuetudinari, sarebbe stata che tal-



istituti dovessero in loro « giuridicità » esclusivamente al fatto di corrispondere, per esserne derivati, ad un « diritto naturale originario di Roma » (« *urrömisches Naturrecht* »): i *mores maiorum* sarebbero stati del tutto estranei ad essa e sarebbero stati, tutt'al più, richiamati, in questa o in quella occasione, per dimostrare il rispetto portato dagli antenati agli istituti giuridici originari. Solo in periodo postclassico, mediante alterazioni dei testi classici, si sarebbe fatto strada l'idea che alcuni dei più antichi istituti del *ius* romano fossero derivati dai *mores maiorum*.

A parte che le argomentazioni esegetico-critiche addotte a sostegno di questa tesi sono, il più delle volte, alquanto tenui e arrischiate, sembra inconcepibile che, se non il concetto generico di consuetudine, quanto meno il concetto specifico e caratteristico di *mores maiorum*, come fondamento dell'immutabilità del *ius*, sia potuto venire alla luce proprio nella tarda età postclassica, cioè in un'epoca in cui era ritenuto sufficiente a giustificare la giuridicità del *ius vetus* il fatto che esso fosse rappresentato dai cd. *iura*, cioè dagli scritti della giurisprudenza classica (v. n. 319). Se vi son testi, come ve ne sono, i quali affermano che gli istituti giuridici più antichi sono derivati dai *mores maiorum*, questi testi non possono che essere, nel loro contenuto, genuini. Ad ogni modo, sembra da aggiungere che la tesi per cui sino a tutta l'epoca classica la giustificazione degli istituti giuridici consuetudinari più antichi sarebbe stata data dalla rispondenza al « diritto naturale originario di Roma », non fa che mettere in altre parole (e per di più in parole, che mai si incontrano nelle fonti) il concetto dei *mores maiorum*. Dire che Quinto Mucio o Papiniano abbiano ritenuto la *patria potestas* un istituto « giuridico », perchè corrispondente al diritto naturale originario della stirpe, equivale, in buona sostanza, riconoscere che essi lo hanno ritenuto tale perchè accolto dai *mores* degli antenati (cfr. ULP. D. 1. 6. 8 pr.: « *Cum ius potestatis moribus sit receptum* »). Quel che, secondo noi, ha fuorviato i sostenitori della teoria qui ricordata è che effettivamente le fonti di cui disponiamo sono piene di richiami ai *mores maiorum*, nonchè che i *mores* sono spesso, in esse, richiamati anche nel senso non giuridico di costumanze sociali. Ma l'uno e l'altro fenomeno si spiegano agevolmente, riflettendo che le fonti di cui disponiamo non sono anteriori al II-I sec. a. C. e che ormai, a quell'epoca, i Romani: da un lato, non sentivano più il bisogno di richiamarsi ai *mores maiorum* per giustificare l'esistenza dei più antichi e indiscussi istituti del loro diritto; dall'altro, non avevano difficoltà ad applicare il concetto di *mores* anche fuori del campo strettamente giuridico per mettere in evidenza la particolare autorità di questo o quel comportamento sociale.

In ogni modo, è incredibile che il concetto del « diritto naturale della stirpe » possa essere stato realmente operativo alle origini del diritto romano: non è credibile, cioè, che i primitivi abbiano qualificato *ius* un

istituto piuttosto che un altro esclusivamente perchè quell'istituto rispondeva ad una generale e sentita esigenza della stirpe. Questo sarà stato, indubbiamente, il motivo per cui l'istituto si sarà avviato a diventare giuridico, ma è ragionevole pensare che esso sia stato sentito e concepito come *ius*, e quindi come obbligatorio, anzi come immutabile, soltanto in forza del rispetto portato dai consociati ad una autorità ritenuta indiscutibile. La quale autorità, escluso che possa essere stata vista nei *numina*, sarà stata scorta o nei capi del gruppo o più probabilmente nei *mores maiorum*.

88. IL « IUS » ED IL « REX ». — Sebbene alcuni storiografi, sopra tutto di recente (DE FRANCISCI, NOAILLES, KASER, GIOFFREDDI), abbiano sostenuto che il concetto di *ius* sia stato ricollegato dagli antichi all'autorità del capogruppo, del *rex* che lo creava, ciò sembra da escludere. Per *ius* non si intesero i comandi espressi dal *rex*, le *leges* da lui dette in termini generali o le sentenze da lui pronunciate nelle liti individuali: per *ius* si intesero, invece, solo quei principi di vita sociale che, proclamati o anche non proclamati dai *reges*, fossero consolidati in *mores maiorum*.

Secondo queste più moderne, ma inaccettabili ricostruzioni storiche, il primo nucleo del *ius* sarebbe scaturito dalla risoluzione delle liti mediante duelli ordalici, o « giudizi di Dio », di cui la procedura privata romana avrebbe serbato ancora le tracce, sin verso la fine del sec. I a. C., nella cd. *legis actio per sacramentum* (v. n. 103). Il duello ordalico come mezzo di risoluzione delle liti private fu sostituito assai per tempo dal sistema di risoluzione mediante prove delle proprie affermazioni e valutazioni di dette prove da parte del *rex* (più tardi, del *magistratus*); ma, comunque, anche con questo nuovo sistema, il *ius* scaturì dal caso concreto e solo l'accumularsi, nei secoli, dei « precedenti » giudiziali permise la formazione, lentissima, del concetto di norma, quindi il diffondersi del concetto di *ius* come sistema di norme predeterminate.

Questa tesi, oggi accolta da molti, che la decisione delle liti private sia stata inizialmente operata mediante un duello ordalico e sia stata successivamente, ma sempre in epoca antichissima, assunta direttamente e totalitariamente dal *rex*, non riesce, tuttavia, a convincere. Se il *ius* era un criterio di valutazione umana, fondato su norme consuetudinarie (*mores maiorum*), non potevano essere i *numina* chiamati a decidere quale esso fosse, ma dovevano provvedervi, evidentemente, gli uomini stessi,

sia pur con l'aiuto e l'esperienza dei sacerdoti. L'interpretazione del *sacramentum* come mezzo di interessamento dei *numina* alla risoluzione delle controversie umane convince sino ad un certo punto. Il *sacramentum* non era l'invocazione degli dei a proprio favore, ma era la promessa di un sacrificio in caso di soccombenza: se le sorti della lite fossero dipese dal giudizio di un *numen*, si capirebbe piuttosto il sacrificio di ringraziamento del vincitore, che non quello espiativo del soccombente, perchè l'espiazione di costui sarebbe consistita appunto nel perdere la lite. Nè si direbbe che la decisione delle liti fosse in antico totalmente nelle mani del *rex*, sebbene assai spesso possa essere accaduto che alla fase *apud iudicem* non vi sia stato bisogno di procedere. Contro i vaghi argomenti che si adducono dai sostenitori della tesi del processo privato unico, sta sempre, a favore della concezione arbitraria di esso, l'argomento, non indifferente, della inverosimiglianza che, accolto una volta il sistema del processo unitario, possa essersi passati a quello del processo diviso, per poi ritornare, con la *cognitio extra ordinem*, al sistema iniziale. L'*iter* storico di gran lunga più probabile è sempre quello, per cui da un'età antichissima, nella quale la *iuris dictio* del *rex* altro non era che *iuris interpretatio* (cioè enunciazione dei principi del *ius*, in relazione ad una fattispecie prospettata dalle parti, come criterio di giudizio di un arbitro privato), si sia passati in Roma, con i *reges* etruschi, importatori dell'*imperium*, alla imposizione della *dictio iuris* ai contendenti: questi cioè erano tenuti a chiedere al *rex* quella *interpretatio*, che prima potevano anche non chiedergli, come condizione per il passaggio alla fase arbitraria. Ed è chiaro che, *in iure*, di fronte alle autorevoli enunciazioni del *rex*, accadesse spesso che l'una o l'altra parte, prevedendo la soccombenza, si dichiarasse vinta o comunque effettuasse la *cessio*.

### § 16. - Il « ius Quiritium » (\*).

SOMMARIO: 89. Il *ius Quiritium*. — 90. I limiti storici del *ius Quiritium*. — 91. I caratteri del *ius Quiritium*. — 92. Le *leges regiae* e il *ius Quiritium*. — 93. Il contenuto del *ius Quiritium*. — 94. L'applicazione del *ius Quiritium*. — 95. Lo sviluppo del *ius Quiritium*. — 96. Il contenuto della *interpretatio iuris* e della *iuris dictio*.

89. IL « IUS QUIRITIUM ». — La più antica qualificazione romana del *ius*, di cui a noi resti traccia nelle fonti, è quella

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 24-25 e 29-30 e la letteratura ivi citata. Cfr. inoltre GUARINO e KASER *cit.* in nota al § 14.

manifestazione nella locuzione « *ius Quiritium* », mediante la quale i testi romani generalmente designano alcuni istituti del *ius civile vetus* promanati dai più antichi *mores maiorum*.

Sebbene già da tempo sia stato avvertito (MYRTIS) che la terminologia « *ius Quiritium* » non equivale quella « *ius civile* », quanto meno perchè è di questa indubbiamente più antica, la dottrina romanistica usa indifferentemente le due locuzioni, presumendo che le diversità tra le stesse non esorbiti dal campo meramente formale. A nostro parere, non soltanto « *ius Quiritium* » non equivale dire « *ius populi Romani Quiritium* », cioè « *ius civile Romanorum* », ma, come vedremo, non equivale nemmeno dire « diritto (ordinamento giuridico) del periodo quiritario ». *Ius Quiritium* non equivale *ius populi Romani Quiritium* per il motivo che, storicamente e dogmaticamente, i *Quirites* ed il *populus Romanus Quiritium* furono due cose diverse: *Quirites* furono i *patrii* o *gentiles*, cittadini (anzi soli ed esclusivi cittadini) di Roma nei sec. VIII-IV a. C.; *populus Romanus Quiritium* fu, letteralmente interpretando, l'esercito di cui disponevano i *Quirites* per la difesa di Roma, esercito (o « *populus* ») composto sia dai *cives Quiriti*, che dalla numerosa schiera dei sudditi *plebei*. Solo nel sec. IV a. C., a seguito delle *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C., il *populus Romanus Quiritium* ebbe riconosciuta, nella sua interezza, come sappiamo (v. n. 53), la *civitas* romana, solo allora, quindi, si stabilì l'equivalenza « *Quirites* = *cives* = *Romani* = *populus (Romanus Quiritium)* ». Senonchè, nemmeno è legittimo identificare il « *ius Quiritium* » con quello che ci risulta essere stato e che, per conseguenza, dogmaticamente definiamo come « diritto quiritario ». Vi sono istituti, indiscutibilmente quiritari, che non vengono mai dalle fonti, come diremo fa poco, attribuiti al *ius Quiritium*. Se ciò non è dovuto al caso, cosa improbabile, evidentemente è dovuto al fatto che questi istituti furono considerati estranei al *ius Quiritium*: estranei, o perchè appartenenti a diversi ordinamenti coevi, oppure perchè rientranti in ordinamenti di formazione posteriore.

Cfr. in particolare: GUARINO, « *Ius Quiritium* », in *IVR 1* (1950); DE VISSCHER, *Autour du « Ius Quiritium »*, in *Festschr. Schulz* 2 (1951); ROZZA, « *Ius Quiritium* », in *Studi Senesi* 44 (1952). Sulle *leges regiae* cfr. in particolare, da ultimo: DI PAOLA, *Dalla « lex Papiria » al « ius Papirianum »*, in *Studi Solazzi* (1949). Sull'applicazione e sullo sviluppo del *ius Quiritium* cfr. in particolare, da ultimo: DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano* (1937); GIOFFREDI, *Contributi allo studio del processo civile romano* (1947).

A nostro avviso, i lineamenti caratteristici del *ius Quiritium* possono essere, approssimativamente ed ipoteticamente, tratteggiati nel modo che segue.

(a) Il *ius Quiritium* fu la primissima estrinsecazione di un ordinamento giuridico in Roma. Esso fu, più precisamente, l'ordinamento giuridico proprio dei *Quirites* o *patricii* nella fase latino-sabina e in buona parte della successiva fase etrusco-latina della *civitas* (sec. VIII-VI a. C.).

(b) Il *ius Quiritium* non fu altro che il complesso dei *iura* comuni alle varie *gentes patriciae*, che avevano concorso alla costituzione della *civitas*. Esso non si identificò *in toto* con gli ordinamenti gentilizi, perchè non ricomprese in sè quei *iura* (cd. *iura gentilicia*), i quali fossero specifici di questa o quella singola *gens*, ma riguardò i soli *iura* comuni a tutte le *gentes*, cioè soltanto i sommi principi regolatori della vita gentilizia. D'altro canto, esso nemmeno coincise *in toto* con l'ordinamento cittadino, perchè non ebbe nulla a che vedere col regolamento della costituzione cittadina, rimesso ai *foedera* extragiuridici dei *patres gentium*, quindi alle delibere del *senatus*, quindi ancora, nella fase etrusco-latina, sebbene su scala piuttosto limitata, alle delibere degli stessi *reges*, cioè alle cd. *leges*. I *foedera* e le *leges* rimasero esterni al *ius Quiritium*, così come erano stati esterni al *ius precittadino*. Ma, beninteso, questa « esternità » dei *foedera* e delle *leges* rispetto al *ius Quiritium* non significò estraneità, nè tanto meno antitesi, contrarietà: essa significò « complementarità », nel senso che le materie già non facenti parte del *ius Quiritium*, furono regolate dai *foedera* e dalle *leges* nel clima del *fas*.

90. I LIMITI STORICI DEL « IUS QUIRITIUM ». — Per quanto è facile segnare il limite iniziale della storia del *ius Quiritium*, per tanto è difficile, come già abbiamo detto (n. 89), segnare il termine finale della sua fioritura.

Quanto all'inizio della fioritura del *ius Quiritium*, è chiaro che esso deve avere approssimativamente coinciso con

l'ingresso nella storia della *civitas* quiritaria, e quindi con il sec. VIII a. C. Ma quando avvenne che il *ius Quiritium*, pur sopravvivendo negli istituti già precedentemente costituitisi, perse la sua produttività, cioè non fu più capace di generare, seguendo le esigenze dei tempi, nuove istituzioni giuridiche? Certo ciò avvenne, come si è notato (n. 89), anteriormente alla seconda metà del sec. IV a. C.; ma una determinazione storica siffatta è ancor troppo latamente approssimativa, perchè ci possa accontentare.

La via verso la soluzione più soddisfacente del problema è, secondo noi, costituita dall'indagine relativa al contenuto dell'antichissimo *ius Quiritium*.

L'esame della locuzione « *ius Quiritium* », quale essa si presenta nelle fonti, rivela che vi sono casi in cui questa locuzione è adoperata in un senso palesemente traslato, ma vi sono altri casi in cui essa è utilizzata per designare proprio ed esclusivamente la derivazione di un istituto dal più vecchio ceppo del diritto romano, l'appartenenza originaria di esso al sistema del *ius Quiritium*. Tale è, più precisamente, il caso degli istituti, e delle situazioni subbietive corrispondenti, di cui i testi dicono, *expressis verbis*, che sono « *ex iure Quiritium* ». Orbene, gli istituti che le fonti designano come « *ex iure Quiritium* » sono tutti istituti antichissimi, i quali davano luogo a situazioni subbietive attive di carattere assoluto, cioè, come si suol dire, a diritti *erga omnes*: principalmente il *dominium* e la *patria potestas*. Mai, invece, accade di veder qualificate « *ex iure Quiritium* », dalle fonti, le *obligationes*: neppure le più antiche *obligationes civiles*. E l'esempio più luminoso se ne ha, del resto, confrontando il testo dell'antica *legis actio sacramenti* cd. *in rem*, posta a tutela dei diritti assoluti (e, in particolare, dei diritti reali), con quello della *legis actio* cd. *in personam*, posta a tutela dei diritti relativi (e, in particolare, delle *obligationes*). Posto che non sia un puro caso il mancato riferimento, nelle fonti romane, delle *obligationes* al *ius Quiritium*, occorre in qualche modo spiegare il fenomeno. Secondo noi, è legittimo dubitare di ciò: che le *obligationes* civilistiche romane abbiano

mai fatto parte del sistema del *ius Quiritium*. Noi pensiamo, in altre parole, che l'istituto dell'*obligatio* fu recepito dall'ordinamento giuridico arcaico posteriormente all'esaurimento del *ius Quiritium*, il quale non conobbe, dunque, che i rapporti giuridici assoluti, e più precisamente i rapporti derivanti dal frazionamento e dall'evoluzione dell'antichissimo *mancipium*.

La determinazione del *dies ex quo* dell'*obligatio* è, per conseguenza, di essenziale importanza per la determinazione approssimativa del *dies ad quem* del sistema del *ius Quiritium*. Ora, secondo gli insegnamenti oggi dominanti sulla storia delle *obligationes* romane: relativamente alle *obligationes ex delicto*, si osserva generalmente che esse sono venute in essere solo correlativamente alla decadenza del sistema primordiale della vendita privata e, quindi, non prima delle XII tavole, con le quali si cominciò ad imporre, in taluni casi, la composizione pecuniaria in luogo del taglione originario; relativamente alle *obligationes ex contractu* si afferma giustamente che esse sorsero anteriormente alle *obligationes ex delicto*, ma bisogna pure tener presente che esse (o, almeno, quelle fra esse che non ebbero carattere religioso e non furono tutelate in un primo tempo dal *fas*) si formarono in dipendenza della diffusione in Roma del fenomeno economico-sociale del credito: il quale fenomeno si propagò nell'Urbe, per quel che sappiamo, non prima della fine del sec. VI a. C. In conclusione, se è vero che il *ius Quiritium* cessò di essere produttivo prima che le *obligationes* entrassero a far parte del mondo del diritto; se è vero che l'*obligatio* divenne istituto del *ius* sul finire del sec. VI a. C.; è lecito presumere che il *ius Quiritium* abbia esaurito la sua funzione storica nel corso del sec. VI a. C.

91. I CARATTERI DEL « IUS QUIRITIUM ». — Caratteristiche, per così dire, e *intrinseche* del *ius Quiritium* sono quelle relative alla sua sfera di applicazione. Tali furono: la limitazione esclusivistica alle *gentes* quiritarie; la limitazione ai rapporti intergentilizii, prima, ed interfamiliari, poi. Caratteristi-

che *intrinseche* del *ius Quiritium* furono, inoltre: la religiosità, nel senso di inquadramento nella sfera del *fas*; la immutabilità, derivante dalla limitazione ai principi confermati dai *mores maiorum*.

(a) L'esclusivismo patrizio del *ius Quiritium* fu una caratteristica comune a tutto quanto l'ordinamento della *civitas* quiritaria, che non ha bisogno, pertanto, di ulteriori delucidazioni (v. n. 78).

(b) La limitazione del *ius Quiritium* ai rapporti intergentilizii e, poi, interfamiliari fu un derivato dell'autonomia lungamente conservata dalle *gentes*, e più lungamente ancora mantenuta dalle *familiae patriciae*, in virtù delle origini politiche precittadine. La ragione d'essere del *ius Quiritium* non fu nel disciplinare i rapporti tra i singoli *cives*, ma fu essenzialmente nel disciplinare secondo una direttiva unica i rapporti tra le *gentes* quiritarie e, dopo la decadenza di queste, i rapporti tra le *familiae patrizie*. Fu in virtù di questa causa remota che il diritto privato romano, formatosi, come vedremo a suo tempo, intorno al nocciolo del *ius Quiritium*, fu il diritto dei rapporti tra i *patres familiarum*, e prescisse, sino al periodo classico, dal pur che minimo interessamento verso i *cives alieni iuris*; ed è evidente che il motivo, per cui, viceversa, le *personae alieno iuri subiectae* furono considerate dai Romani soggetti *iure publico*, è da ricercarsi esclusivamente nel fatto che il germe del diritto pubblico romano fu costituito da un ordinamento diverso dal *ius Quiritium* ed esterno rispetto ad esso.

(c) Poco vi è da dire, dopo il parecchio che già si è detto, a chiarimento del carattere di religiosità del *ius Quiritium*, considerato come una specifica espressione del *fas*.

(d) La immutabilità del *ius Quiritium* è una peculiarità strettamente connessa col fatto che quel sistema giuridico si sostanziosò in *mores maiorum*. Occorre tener presente che *ius* non fu per i *Quirites* un ordinamento qualunque, ma fu un ordinamento specificamente caratterizzato dalla sanzione dei *mores maiorum*: non soltanto, perciò, esso fu con-

siderato obbligatorio, cioè non derogabile dai destinatari, ma fu considerato definitivo, cioè non mutabile in alcun modo. E questa definitività o immutabilità era la ovvia conseguenza di due concezioni, delle quali una di natura logica e l'altra di natura religiosa. Dal punto di vista logico, è chiaro che, posta la equazione « *ius = mores maiorum* », non era pensabile la mutabilità del *ius*, per il fatto che i *mores maiorum*, cioè i *mores* degli antenati defunti, erano un « *factum quod infectum fieri nequit* ». Dal punto di vista religioso, è comprensibile che i *Quirites* avessero un sacro rispetto per i *mores* dei loro *maiores*, passati con la morte nel novero delle divinità (*manes*), e perciò non osassero toccarli neppure quando ne risultasse notevolmente evidente la non rispondenza alle mutate esigenze sociali. I *Quirites*, insomma, non negarono il carattere di ordinamenti degni di ogni rispetto ai principi posti dai *foedera* dei *patres gentium* o dalle *leges* dei re; essi si limitarono a non riconoscere loro il carattere di *ius* e l'immutabilità con esso connessa. Questi ordinamenti furono, dunque, esterni al *ius* e subordinati ad esso, nel senso che non era ammessa dai *Quirites* la possibilità che essi comunque variassero quanto risultasse stabilito dal *ius*.

92. LE « LEGES REGIAE » E IL « IUS QUIRITIUM » (\*). — Per meglio intendersi sul concetto di *ius Quiritium*, occorre, tuttavia, indugiarsi nella ricostruzione del concetto genuino di *lex* nel periodo storico corrispondente (sec. VIII-VI a. C.). Il quale concetto è stato sicuramente alterato dalla incomprendenza della tradizione romana successiva e dalle sue anacronistiche anticipazioni.

Il termine « *lex* » deriva dall'etimo indoeuropeo « *lag* », che significa « dire, pronunciare ». In senso etimologico, dunque, *lex* altro concetto non adombra, se non quello dello « stabilire espressamente un certo regolamento »: il che, come è chiaro, può essere fatto tanto dall'autorità statale, quanto da un privato o, in base ad accordo, da due o più privati. In particolare, le

(\*) Per una palinogenesi, estremamente ipotetica e arbitraria, delle *leges regiae*, cfr. *Fontes ital.*, 1. 3.

fonti romane sono piene dell'uso di « *lex* », adoperata non solo nel senso di « provvedimento statale », ma anche nel significato di « manifestazione di volontà privata »: basti pensare al solo esempio della cd. *lex commissoria* nella vendita.

Orbene, le fonti di cui disponiamo parlano talvolta di « *leges regiae* », cioè di provvedimenti emessi dai leggendari *reges* dei sec. VIII-VI a. C., e sin qui nulla di strano, dato che è ben presumibile che gli antichissimi *reges* abbiano potuto emanare delle *leges*: o nella qualità, appunto, di portavoce dei *patres* o anche, nella fase etrusco-latina, sulla base del loro *imperium* militare e politico. Strano, anzi incredibile, è, invece, che queste *leges* siano state, come pur in qualche testo si legge, votate dai *comitia curiata*, i quali non sembra abbiano avuto altra funzione, che di ascoltazione passiva dei deliberati dei capi (v. n. 61). Sorge, quindi, inevitabile l'ipotesi che questa tradizione sia falsa. Probabilmente, le antichissime *leges regiae* furono anche dette « *curiatae* », in quanto comunicate ai comizi curiati; e, probabilmente, l'annualistica dei sec. III-II a. C., fantasticando su questa denominazione, illazionò che le *leges curiatae* fossero state designate così per motivi analoghi a quelli, per cui le leggi votate dai comizi centuriati erano dette « *leges centuriatae* » e quelle votate dai comizi tributi erano dette « *leges tributae* »: cioè perchè le leggi regie, oltre che comunicate ai comizi curiati, sarebbero state sottoposte ad una procedura di voto e di approvazione da parte degli stessi.

In queste conclusioni la dottrina romanistica moderna può dirsi pressochè unanime. E pressochè unanime la romanistica moderna è anche in ordine ad un altro punto, relativo al vero carattere delle *leges regiae*. È fortemente presumibile, cioè, che le vere *leges regiae* altra materia non riguardassero, se non gli argomenti sacrali, e che fossero emanate dai *reges* in quanto capi dei culti quiritari ed interpreti dei *desiderata* divini circa i riti da compiersi in onore delle divinità. Invero, se si esaminano gli istituti, che le fonti asseriscono introdotti da *leges regiae*, non può non ritenersi che alcuni di essi, e più precisamente quelli a carattere strettamente politico, difficil-

mente possono essere stati creati da un momento all'altro, ma sono venuti in essere, con tutta possibilità, attraverso un processo evolutivo di natura consuetudinaria. Tali sono il caso, ad esempio, della divisione del popolo in *patrii* e *plebei*, in *patroni* e *clientes*, o quello della istituzione del *senatus*, e via dicendo.

Ma alla tradizione delle *leges regiae* si riconnette, tuttavia, un altro problema: furono veramente le *leges regiae* considerate dai *Quirites* estranee alla sfera del loro *ius*, o furono esse, viceversa, considerate costitutive di *ius*? Il dubbio circa l'esternità delle *leges regiae* rispetto al *ius Quiritium* sorge essenzialmente dalla lettura di un passo di Pomponio (D. 1. 2. 2. Pomr. *sing. enchir.*), in cui il giurista, oltre a riferire la solita leggenda delle *leges curiatae* fatte votare dai *reges*, attesta che ai suoi tempi (sec. II d. C.) esisteva una raccolta di quelle *leges*, denominata « *Ius civile Papirianum* » per il fatto che compilatore della stessa sarebbe stato Sesto Papirio, vissuto ai tempi di Tarquinio il Superbo (sec. VI a. C.). Posto che quest'ultima affermazione, relativa al Papirio del sec. VI a. C., risponda a verità, sorge, evidentemente, il problema se Papirio o i suoi immediati posteriori abbiano designato come « *ius* » il contenuto delle leggi *regiae*. E si noti che la affermazione di Pomponio è corroborata, oltre che da un altro passo del *liber enchiridii* (cfr. D. 1. 2. 2. 36), anche da Dionigi di Alicarnasso (L. 30), il quale peraltro parla di un pontefice Gaio (non Sesto) Papirio.

Alcuni (CARCOPINO) hanno sostenuto che nessun Papirio collezionò mai le *leges regiae* e che il cd. *ius Papirianum* fu una creazione immaginosa non anteriore al sec. I a. C.: raccolta e accreditata, se non addirittura forgiata, da quel Granio Flacco, giurista contemporaneo di Giulio Cesare, che scrisse, come attesta Paolo (D. 50. 16. 144, PAUL. 10 *ad legem Iul. et Pap.*), un « *liber de iure Papiriano* ». Invero, in una lettera a Papirio Peto, Marco Tullio Cicerone (*ad fam.* 9. 21) si sforza complacientemente di dimostrare a questo suo amico, con diversi argomenti, che i *Papirii* furono una illustre e antichissima *gens* patrizia: se Cicerone avesse conosciuto la leggenda del pontefice Gaio Papirio, quale è riferita da Dionigi, non avrebbe mancato di trarne argomento per il carattere patrizio della *gens Papiria*, in quanto che è ben noto che i *plebei* furono ammessi al pontificato soltanto dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C.

Queste conclusioni sono state recentemente controbattute da alcuni (PAOLI), che hanno giustamente posto in rilievo che: Granio Flacco, scrivendo un libro « *de iure Papiriano* », commentò una precedente, e comunque distinta, raccolta; e che, d'altra parte, Pomponio mostra di

conoscere il « *ius Papirianum* », per conoscenza diretta, non sotto veste di un commentario, bensì con una pura e semplice collezione di *leges*. Ai tempi di Cicerone, dunque il *ius Papirianum* già esisteva ed era ben noto: se Cicerone non ha fatto leva su di esso per la sua dimostrazione, ciò deve essere dipeso dal fatto che il *ius Papirianum* non era una raccolta di *leges regiae* e che ancora non era sorta la leggenda sull'opera del Papirio del sec. VI a. C. Il *ius Papirianum* sarebbe stato, più precisamente, una raccolta di disposizioni relative al rito della *dedicatio* degli altari alle divinità, costituitasi intorno al nocciolo originario della *lex Papiria* del sec. IV a. C. relativa all'argomento.

In tempi ancor più recenti, altri (DI PAOLA) ha convincentemente dimostrato che la *lex Papiria* non fu anteriore al sec. III a. C., che il suo contenuto non fu strettamente relativo alla *dedicatio* delle *arae*, e che intorno ad essa si formò progressivamente tutta una raccolta di norme sul *ritus sacrorum* in genere, tra le quali norme non poterono mancare quelle attribuite a *leges regiae*. Ciò spiega: da un lato, che Cicerone, pur conoscendo certamente il *ius Papirianum*, non abbia pensato di farne argomento per la dimostrazione del carattere patrizio della *gens Papiria*; dall'altro, che Pomponio possa aver affermato che il *ius Papirianum* conteneva *leges regiae*. L'attribuzione ad un Papirio del sec. VI a. C. (Gaio, Sesto, Publio o altrimenti prenominato) della raccolta delle *leges regiae* fu una falsificazione postciceroniana, forse operata proprio allo scopo di creare quel tale argomento decisivo, in prò della provenienza patrizia della *gens Papiria*, che a Cicerone aveva fatto difetto. Quanto a Pomponio, questi non ha fatto che fondere la leggenda sull'antico Papirio con la verità del *ius Papirianum*, dando credito alla voce che, per conseguenza, il *ius Papirianum* sia venuto in essere sullo scorcio del sec. VI a. C.

E, se le cose stanno così, è evidente che nessuno pensò, almeno nel periodo arcaico, a denominare « *ius* » il contenuto delle *leges regiae*.

93. IL CONTENUTO DEL « IUS QUIRITIUM ». — Alla fine del sec. VI a. C. il sistema del *ius Quiritium* era ormai sufficientemente precisato ed articolato nei suoi istituti fondamentali. Si trattava di un sistema normativo estremamente semplice, strettamente corrispondente alle più immediate ed evidenti esigenze della società quiritaria, informato, infine, come ogni diritto primitivo, alla più rigorosa economia dei mezzi giuridici, i quali si riducevano ad un minimo numero di atti di autonomia, che venivano adattati alle più svariate situazioni.

L'ordinamento interno delle *gentes* e delle *familiae* sfuggì,

come si è detto (v. n. 91), alla regolamentazione del *ius Quiritium*, che si limitò a determinare chi fosse qualificato a rappresentare il gruppo nei rapporti con gli altri gruppi. Tale qualifica fu riconosciuta, dopo il decadimento delle *gentes*, al capostipite maschio e pubere della *familia* (*paterfamilias*). Privi di capacità giuridica furono per lungo tempo considerati i maschi impuberi e le donne, che, in caso di scomparsa del *pater*, passavano a far parte (i primi sino al raggiungimento della pubertà, le seconde per sempre) della *familia* del successore.

Per *familia* si intendeva un complesso di oggetti giuridici, di cui era responsabile ed esponente verso la comunità il *pater*. Essa era pertanto costituita: a) dai *fili*, *nepotes ex filio*, *pronepotes* ecc., tutti denominati *fili familias*, in quanto nati posteriormente al *pater* (*adgnati*); b) dagli *adrognati*, cioè da *patres familiarum* liberamente assoggettatisi, mediante *adrogatio* (v. n. 62), al *pater*, e quindi ridotti, in una con i proprii *fili*, in condizioni di *fili familias*; c) dalle *adgnatae o filiae familias*; d) dalle *uores in manu*, cioè dalle mogli del *pater* e dei suoi *fili*, tutte sotto la potestà del *pater* e quindi, *filiarum loco*; e) dai *fili* acquistati presso altre *familiae* (detti poi, propriamente, *mancipia*); f) dai *servi*, cioè dai prigionieri di guerra non uccisi, ma conservati (*servati*) per il lavoro; g) dalla *domus* (dall'etimo indoeuropeo « *dham* » = « *fam* » = « *familia* »), con l'orto e il piccolo *heredium* circostanti, o anche, più tardi, dal *fundus in agro Romano*, risultante dalla *divisio et adsignatio agrorum*; h) dagli animali domestici destinati ai lavori agricoli ed ai servizi familiari (*animalia quae collo dorsove domantur*: buoi, muli, asini, cavalli); i) dalle altre cose mobili, in quanto funzionalmente necessarie alla *familia*, cioè dagli attrezzi per la coltivazione (*instrumentum fundi*).

La situazione degli elementi costituenti la *familia* non era però identica per tutti. La *domus*, il *fundus*, gli *animalia* e le altre cose erano oggetti giuridici per loro natura. I *servi* e i *mancipia* erano oggetti normali

di rapporti giuridici, ma potevano essere liberati (*manumissi*), con l'effetto di diventare *liberti* dei loro antichi *patres* (rapporto cd. di *patronatus*). Tutti gli altri elementi (ivi comprese, in tempi più avanzati, le donne) erano invece oggetti giuridici a titolo temporaneo, ma erano potenzialmente soggetti giuridici, perchè sarebbero divenuti indipendenti allorchè il *pater familias* fosse scomparso: essi vennero pertanto contraddistinti col termine di *liberi* o di *capita*, cioè di membri in qualche modo influenti nella vita della comunità (« *vivo quoque parente quodammodo domini existimatur* »).

La diffusione degli scambi produsse poi, in molte *familiae*, ricchezze esuberanti gli stretti bisogni della comunità (prevalentemente: bronzo, monili, mobili ecc.): dette ricchezze, essendo valutate soltanto in rapporto al loro intrinseco valore di scambio, si dissero *pecunia* (posteriormente, *res nec mancipi*).

Il *ius Quiritium* riconobbe ai *patres familiarum* un illimitato potere sulla *familia*, potere originariamente detto *manus o mancipium*. Il *mancipium* divenne pertanto un rapporto giuridico assoluto tra il *pater* e gli altri membri della *civitas*, tutti tenuti a rispettare pienamente l'esercizio dei poteri familiari.

Verso la fine della fase etrusco-latina la diversa valutazione sociale dei singoli elementi costitutivi della *familia* e la formazione di una *pecunia* extrafamiliare fecero sì che si profilasse una scissione del *mancipium* in tre distinte categorie di rapporti giuridici assoluti: la *patria potestas*, la *manus maritalis* e il *dominium*. La *patria potestas* fu il rapporto assoluto avente per contenuto i poteri illimitati del *pater* sui *fili*; la *manus maritalis* fu il rapporto assoluto avente per contenuto i poteri del *maritus* o del suo *paterfamilias* sulla *uxor*; il *dominium* fu, infine, il rapporto assoluto avente per contenuto il potere di godere e disporre dei *servi* e delle *res* (*fundus e caeterae res*), distinte queste ultime in *res familiares* (o *mancipi*) e *pecunia* (*nec mancipi*).

L'atto mediante il quale si attuava il trasferimento della titolarità attiva di questi rapporti era, trattandosi di *pecunia*,

la consegna materiale della *res* (*traditio*), mentre per tutti gli altri oggetti giuridici era richiesta, a garanzia della conoscenza del negozio da parte della comunità, la *mancipatio*: la pesatura dell'*aes rude* era operata da un *libripens* in presenza delle parti e di cinque testimoni *patres familiarum* e l'acquirente affermava, in presenza di tutti, di essere il titolare attivo del rapporto in luogo dell'alienante. Ma l'acquisto di un oggetto giuridico altrui poteva avvenire anche senza un atto positivo dell'alienante, per il solo fatto che l'acquirente avesse pubblicamente e senza contrasto usato, per un congruo periodo di tempo (due anni per i *fundi*, uno per le *ceterae res*), dell'oggetto (*usus*).

La morte del *pater familias* o altra situazione analoga (es.: perdita della qualità di *civis*) determinava l'assunzione automatica (*ipso iure*) di tale qualifica da parte del *filius* maschio (*heres suus*). In caso di pluralità di *fili* dello stesso grado, avveniva la divisione degli oggetti giuridici tra loro ('*erectum citum*'), riservandosi probabilmente una quota ad ogni figlio maschio e impubere. In momenti successivi anche gli *impuberes* e le *mulieres* furono considerati *heredes* e quindi soggetti giuridici, salvo che gli uni erano soggetti a *tutela* sino alla pubertà e le altre vi erano soggette sino alla morte, con la conseguenza che essi non erano ritenuti capaci di compiere validi atti giuridici senza la convalidazione (*auctoritas*) del *tutor*. È sicuro che, pur dopo la decadenza delle *gentes*, i *fratres* ebbero per molto tempo l'uso di non procedere subito alla divisione della *familia* e della *pecunia*, rimanendo uniti in volontario *consortium* (*erecto non cito*). Può darsi che in una prima fase vi fosse un capo elettivo del *consortium* con poteri identici a quelli del *pater* scomparso, ma par certo che in prosieguo i poteri di questo *frater* si siano ridotti a quelli di un amministratore, con piena possibilità per gli altri *fratres* (in quanto *patres familiarum*) di compiere ciascuno atti di disposizione sugli oggetti indivisi senza dover chiedere l'approvazione dei *consortes*.

Mancando i *fili*, il patrimonio del *paterfamilias* andava diviso tra i collaterali nell'ambito della *gens* (*gentiles*).

Per evitare ciò il *pater* poteva *adrogare*, in vita, un altro *pater* con tutta la sua *familia*, creandosi la desiderata discendenza (cd. *testamentum calatis comitiis*: v. n. 62).

Gran rispetto si portava, ovviamente, dai *fili* alla volontà espressa dal *pater* prima di morire; volontà che i *mores maiorum* resero giuridicamente obbligatoria. Queste disposizioni (*legata*) consistevano in lasciti patrimoniali a favore di alcuni tra i *fili* o di estranei, oppure nella designazione della persona che avrebbe dovuto assumere la *tutela* sugli *impuberes* e sulle *mulieres*.

Come si è detto (v. u. 90), il fenomeno del credito era estraneo al *ius Quiritium*, sebbene andasse socialmente diffondendosi. Tuttavia, sorse l'uso che il debitore o un terzo per lui *mancipassero* se stessi al creditore, con l'effetto di divenire, sino al giorno dell'adempimento, oggetto del suo *mancipium*. Questa applicazione della *mancipatio* si disse *nexum* e fu la sua diffusione che fece germinare il concetto dell'*obligatio*, vale a dire di un *vinculum* materiale di taluno (*obligatus*) a garanzia di un *credendum*: *vinculum* che sarebbe stato sciolto soltanto quando il creditore, o perchè soddisfatto o perchè intenzionato ad abbonare il debito, avesse compiuto l'atto contrario della *nexi datio*, cioè una sorta di mancipazione del *nexus* a lui stesso, con l'effetto di renderlo libero (*solutio per aes et libram*).

94. L'APPLICAZIONE DEL « IUS QUIRITIUM ». — Il *ius Quiritium* si limitava, come è stato già rilevato, ad una precettistica dei rapporti intergentilizi e interfamiliari, senza curare la predisposizione di mezzi di costringimento degli eventuali inosservanti al suo rispetto. Tuttavia sarebbe falso affermare che, per conseguenza, la trasgressione di esso era libera ed imperseguibile. La persecuzione ed il costringimento, ove necessario, degli inosservanti affinchè si riducessero al rispetto del *ius Quiritium*, in un primo tempo violato, rientrava nell'ordine del *fas-nefas*, ed era, più precisamente, un aspetto del *fas*: di quel *fas*, di cui il *ius*, altro non era se non una « sezione » o parte.

L'essersi formato il *ius*, e in particolare il *ius Quiritium*,



era una esplicazione del *fas*, della liceità riconosciuta dagli dei. *Fas* era, di conseguenza, anche la reazione contro i trasgressori del *ius*. Pertanto, chi della trasgressione avesse sofferto era licitato, a titolo di *fas*, a reagire, se volesse, contro l'inosservante, sempre che proporzionasse la sua reazione alla lesione ricevuta. Tale reazione, vista sotto l'aspetto materiale, si disse *actio*, e, vista sotto l'aspetto della proporzione all'offesa, si disse *tatio*.

Caratteristiche dell'*actio*, nell'ambito del *fas*, furono la facoltatività e la proporzionalità. La persecuzione del trasgressore del *ius* era rimessa esclusivamente all'iniziativa ed alle possibilità concrete di costringimento dell'offeso, o meglio del capo del gruppo offeso. D'altro canto, l'*actio* non poteva eccedere l'entità dell'offesa, senza creare nella controparte la possibilità di agire a sua volta per la riparazione di questo illecito eccesso.

Le condizioni cui l'esercizio dell'*actio* era sottoposto fanno intendere quanto grande e sentito fosse il bisogno, nei *Quirites*, di essere ben certi della esistenza e di limiti della loro *actio*. Questa esigenza di certezza non poteva essere soddisfatta dai comuni cittadini, dato il carattere complesso e misterioso del *ius Quiritium*, privo di fonti scritte e tanto intimamente connesso con la religione. Di qui il sorgere, sin dai primissimi tempi, della funzione della *iuris interpretatio*, esercitata dal *rex*, capo dei culti cittadini, o, per sua delega, dai *pontifices*. Col sopravvenire della fase etrusco-latina, quando il *rex* fu munito di *imperium*, le cose sostanzialmente non cambiarono di molto, salvo che il *rex* si pose finalmente a disposizione di chi ne lo richiedesse per *dicere ius*, con ben maggiore e più evidente autorevolezza, nelle singole controversie concrete.

Avvenne, così, un inizio di differenziazione tra la pura *interpretatio iuris* e la funzione del *ius dicere*. La prima, esercitata dai *pontifices*, era una attività di rivelazione del *ius* svolta « *in hypothesis* », cioè in base alla esposizione del caso fatta da una delle parti a puro scopo di informarsi circa la consistenza delle proprie ragioni. La seconda, esercitata dal

*rex*, era attività di affermazione autoritaria del diritto, svolta in presenza di ambo le parti, sulla base delle ragioni da ciascuna esposte, salvo a vedersi in un secondo momento se e quali di queste ragioni fossero di fatto fondate.

95. LO SVILUPPO DEL « IUS QUIRITIUM ». — Per quanto attiene al problema dello sviluppo del *ius Quiritium*, vero è che questo si accrebbe attraverso l'aggiungersi di nuovi *mores maiorum* ai più antichi. Tuttavia, il fenomeno non fu, in pratica, così semplice come pare a tutta prima.

La funzione delicatissima della identificazione dei *mores* da considerarsi come *maiorum*, e quindi, oltre tutto, rivestiti di un particolare carattere di religiosità, non era certamente esercitabile dai *Quirites* nel loro effettivo complesso, perchè avrebbe dato luogo a dubbi e controversie senza fine. Anche per ciò si rese, sin dall'inizio, indispensabile la *iuris interpretatio* del *rex* e dei *pontifices*, di cui fu figlia la posteriore *iuris dictio* del *rex* etrusco-latino.

Orbene, non vi è dubbio che fu, in effetti, dalla *interpretatio iuris* e dalla *iuris dictio* che scaturì ogni sviluppo del *ius civile*. Queste funzioni, formalmente dichiarative, furono sostanzialmente costitutive di ogni nuova determinazione del *ius Quiritium*: sia perchè esse monopolizzavano di fatto la conoscenza del *ius Quiritium*; e sia perchè l'autorità di chi le esercitava (il *rex* ed i *pontifices*) era, per motivi religiosi e per motivi politici, incontestabile dai *Quirites*.

Il segreto delle indagini che il *rex*, nel suo intimo, e i *pontifices*, nelle loro adunanze a porte chiuse, esercitavano per la identificazione del *ius Quiritium* non fu violato dagli antichi e non potrebbe certamente essere violato, a distanza di tanti secoli, da noi. Pertanto: se, da un lato, possiamo con sufficiente sicurezza ritenere che la funzione di mero accertamento e dichiarazione del *ius* non era tradita rispetto ai *mores maiorum* già resi noti in precedenza; d'altro canto, non possiamo essere affatto certi che *rex* e *pontifices* non gabellassero per *mores maiorum* di formazione più recente principi escogitati,

più o meno coscientemente, da loro stessi. È probabile, anzi, che, nell'attività del *rex* e dei *pontifices*, nonché nella stessa coscienza dei *Quirites*, l'attività di accertamento dei *mores maiorum* e l'attività di creazione, sotto veste di *mores maiorum*, di nuove determinazioni del *ius Quiritium* si confondessero tanto intimamente che « *mores maiorum* » erano, in un certo senso, sinonimo di « *interpretatio* » o di « *dictio iuris* ». E di questa originaria confusione di concetti le tracce rimasero profondissime, come vedremo, almeno limitatamente allo scambio tra *mores maiorum* e *iuris interpretatio*, nella concezione che del *ius civile Romanorum* ebbero i giuristi dei periodi preclassico e classico.

96. IL CONTENUTO DELLA « INTERPRETATIO IURIS » E DELLA « IURIS DICTIO ». — Data l'alta importanza della *iuris interpretatio* e della *iuris dictio* per la comprensione, diremo così, del funzionamento del *ius Quiritium*, è opportuno concentrare ora il discorso sul contenuto di queste due funzioni e sul loro rapporto storico, precisando e completando, nei limiti del possibile, i tratti sommarî dianzi disegnati.

(a) Le fonti giuridiche romane sono prive di notizie sulla *iuris interpretatio* predecemvirale, ma possiamo credere agevolmente che quanto esse riferiscono circa la *interpretatio iuris* postdecemvirale sia approssimativamente riferibile anche ai tempi anteriori. Posto, dunque, che esse asseriscono che, posteriormente alle *leges XII tabularum*, ancora per un centinaio di anni il monopolio della *iuris interpretatio* fu mantenuto dal collegio dei *pontifices*, « *ex quibus constituebatur, qui quoquo anno praecesset privatis* » (cfr. POMF. D. 1.2.2.6), possiamo essere sicuri, a maggior ragione, che la funzione di *interpretatio* del *ius Quiritium* fu parimenti svolta dai *pontifices* e che parimenti essa si concretò in tre attività specifiche: il « *cavere* », cioè il consigliare le formule degli atti giuridici da compiere; il « *agere* », cioè il suggerire i modi e le forme delle *actiones*; il « *respondere* », vale a dire il chiarire a domanda se ed in che limiti un diritto esistesse.

Sebbene nelle fonti (che si riferiscono, ripetiamo, all'*interpretatio* postdecemvirale) manchi, per ovvie ragioni, ogni accenno all'attività interpretativa del *rex*, noi dobbiamo credere che nell'età più vetusta, quando il *rex* era il capo effettivo della vita e dei culti cittadini, nonché del collegio pontificale, la *iuris interpretatio* sia stata esercitata anche da lui. Anzi, è logico affermare che il titolare della funzione interpretativa sia stato il *rex* e che i *pontifices* si siano dati anch'essi alla *interpretatio* solo in quanto ausiliari del *rex*. Del resto, può ricordarsi, a sostegno di questa tesi, che anche in epoca storica il *rex*, sia pur ridotto al vuoto *rex sacerorum* o *sacrificulus*, sussisteva, era il capo formale del collegio pontificale e partecipava quindi, almeno formalmente, alle attività di questo (v. n. 69).

(b) Il problema storico delle origini, del contenuto e della titolarità della *iuris dictio* è assai più complesso di quello della *interpretatio iuris*.

La teoria tradizionale (SAVIGNY) è che in origine la *iuris dictio* consistette nel potere del *rex* non soltanto di rapportare la controversia sottoposta al suo esame al *ius* (e, quindi, di svolgere una *interpretatio iuris*), ma anche, conseguentemente, di giudicare il merito della controversia e di emanare la sentenza: col procedere del tempo, i *magistratus* succeduti al *rex* nella funzione giurisdizionale ritennero praticamente più comodo rimettere la funzione di giudizio ad un *iudex privatus*, limitandosi ad esercitare l'attività più delicata ed essenziale, cioè la *iuris interpretatio*. A titolo di parziale modifica di questa concezione, altri (WENGER, DUELL) hanno sostenuto che la sottrazione della funzione del giudizio di merito al magistrato giurisdicente fu operata *de iure*, sugli inizi del sec. V a. C., in virtù di una riforma democratica, intesa a limitare lo strapotere magistratuale in Roma. Secondo altri autori (LAURIA) la *iurisdictio* non avrebbe avuto invece nulla a che fare con l'*imperium*, nè avrebbe originariamente coinciso con la *iuris interpretatio*, in quanto che sarebbe consistita, sin dalle origini, nella funzione di pronunciare i famosi *tria verba* del più antico processo privato: « *do, dico, addico* ». Avversi, per altri

motivi, alla identificazione di una coincidenza tra *iuris interpretatio* e *iuris dictio* sono anche quegli storiografi che pensano ad una origine ordalica del processo privato (v. n. 88) e che, pertanto, sostengono che la *iurisdictio* fu una proiezione dell'*imperium regio* e consistette inizialmente nel presiedere ad uno scontro tra le parti dettando autoritativamente le regole per la sua risoluzione, dopo di che, in un momento assai posteriore, venne in essere la fase *in iudicio* del processo privato. Altri autori, infine, hanno ritenuta innegabile la coincidenza originaria tra *iurisdictio* ed *iuris interpretatio* e ne hanno tratto la conseguenza che, finchè quella coincidenza sussistette, non vi fu possibilità di differenziare la *iuris dictio* dalla *iuris interpretatio* (JHERING, KARLOWA, BECHMANN, PAIS, DE MARTINO, PUGLIESE): la giurisdizione sarebbe stata esercitata per molti secoli dai *pontifices* prima di passare alla *praetura*, e le prove se ne avrebbero negli imponenti residui dell'originaria direzione pontificale della vita del diritto, tuttora visibile nei tempi storici; anzi, forse, la funzione denominata *iuris dictio* fu istituita, unitamente alla magistratura cui essa fu demandata, il *praetor (urbanus)*, dalle *leges Licinia Sextia* del 367 a. C. (v. n. 52).

A nostro avviso non si può seriamente negare che « *ius dicere* » significhi « enunciare i risultati della *iuris interpretatio* »; e « *ius interpretari* » significhi « svolgere una attività di conoscenza e di comprensione », la quale, portata nel foro esterno, si risolve in un *ius dicere*. Ben a ragione è stato sostenuto che originariamente le due funzioni dovettero identificarsi. Il nostro dissenso da questo orientamento riguarda soltanto la individuazione del processo storico di differenziamento tra le due funzioni. A nostro parere, infatti, non è credibile che la funzione giurisdizionale sia stata creata in Roma solo quando, nel 367 a. C., fu istituita la magistratura del *praetor urbanus*: se così fosse avvenuto, il *praetor urbanus* non sarebbe stato ritenuto un *collega minor* dei *consules*, non avrebbe avuto la titolarità di un *imperium minus*, la sua *iuris dictio* non sarebbe stata, come generalmente si ammette, una manifestazione particolare del suo *imperium*. La funzione giurisdizionale sorse, dunque, prima

della magistratura del *praetor* e si profilò, probabilmente, nel corso della fase etrusco-latina come filiazione dell'*imperium del rex*, poi trasferitosi ai *praetores*.

La ragione per cui la *iurisdictio* venne in essere, distaccandosi dalla *iuris interpretatio*, fu che ai *Quirites* si offrì di esercitarla il *rex* nella sua veste di *magister populi*, di titolare di un *imperium*, il quale gli consentiva di esercitare efficacemente una *coërcitio* contro tutti coloro che turbassero ingiustamente l'ordine sociale. Secondo noi, dunque, la *iurisdictio* non fu esplicitamente e direttamente imposta ai *Quirites* come mezzo di risoluzione delle loro controversie, ma fu implicitamente ed indirettamente resa necessaria dal timore che il sottrarsi all'*actio* avversaria o l'eventuale inconscia esorbitanza dai limiti della propria *actio* potessero determinare l'intervento punitivo dell'*imperium regio*. Fu interesse, perciò, tanto dell'attore quanto del convenuto incontrarsi davanti al *rex*, *in iure*, per sentir interpretare autoritativamente il *ius* in relazione alla lite concreta, onde rimettersi senz'altro a quella così autorevole interpretazione. Nel caso, poi, che le parti, pur essendo d'accordo sui termini del regolamento applicabile alla controversia, non lo fossero circa gli elementi concreti della controversia stessa (l'accertamento di un fatto, di una quantità, di una qualità ecc.), era altresì loro interesse accordarsi nella scelta di un arbitro, o *iudex privatus*, che procedesse imparzialmente all'accertamento di merito, sulla base degli elementi di prova da esse adottati e formulasse pertanto il suo relativo parere (o « *sententia* »).

### § 17. - Il « *ius legitimum vetus* » (\*).

SOMMARIO: 97. L'esaurimento del *ius Quiritium* e il *vetus ius legitimum*. — 98. Le fonti del *vetus ius legitimum*. — 99. La legislazione decemvirale. — 100. Il contenuto delle *leges XII tabularum*. — 101. Le norme correttive del *ius Quiritium*. — 102. Le norme in materia di *obligationes*. — 103. Le norme in materia di *actiones*. — 104. Le norme limitative delle reazioni private.

#### 97. L'ESAURIMENTO DEL « IUS QUIRITIUM » E IL « VETUS

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 24-25 e 27-31 e la

IUS LEGITIMUM ». — I motivi per cui il *ius Quiritium* esaurì, sul finire del sec. VI a. C., la sua capacità produttiva, sicchè, all'atto pratico, la *interpretatio* pontificale e la stessa *iurisdictio* dimisero l'abito di creare, sotto forma di accertamento dei *mores maiorum* quiritarii (v. n. 94 ss.), nuovi sviluppi del *ius Quiritium*, consistettero precipuamente nelle vicende economiche e politiche dei sec. V e IV a. C., delle quali fu protagonista la classe plebea.

Se le aspirazioni culminanti della *plebs*, e cioè il riconoscimento della qualifica cittadina, furono coronate dal successo soltanto verso la metà del sec. IV a. C. (con le *leges Liciniae Sextiae* della tradizione), è a credere, sulla base di quanto asserisce la stessa leggenda romana, che tutta una serie di tappe successive precedette, nei decenni anteriori, la tappa finale. E tra le primissime concessioni dei *Quirites* ai *plebei* fu certamente, agli inizi del sec. V a. C., quella del « *commercium* », consistente nella possibilità riconosciuta ai *plebei* di compiere validamente atti di acquisto dei diritti « *ex iure Quiritium* », almeno limitatamente a quelli di contenuto economico, cioè ai diritti sulle cose, sugli animali e sugli schiavi: possibilità che si tradusse in quella di diventare titolari, i *plebei*, di diritti « *ex iure Quiritium* », epperò di essere « soggetti », sia pur su scala limitata, di questo ordinamento. Queste ed altre concessioni iniziali (quali le probabili *adsignationes* di *agri* di conquista in *potestas ex iure Quiritium*, o, come poi si disse, in *dominium*) valsero a far sì che la plebe manifestasse una prima, essenziale aspirazione: infrenare lo sviluppo del *ius Quiritium* ad opera dei *pontifices* e dei *magistratus patricii*, e garantirsi contro ogni interpretazione e contro ogni innovazione del *ius*, che fosse contraria ai suoi interessi. Si aprì, pertanto, per la *civitas*, un

letteratura ivi citata. Cfr. inoltre GUARINO e KASER cit. in nota al § 14. Cfr. in particolare: DE FRANCISCI, *Idee vecchie e nuove intorno alla formazione del diritto romano*, in *Scritti Beatificazione Ferrini* 1 (1947); DE FRANCISCI, *Per la storia dei « comitia centuriata »*, in *Studi Arangio-Ruiz* 1 (1952); GUARINO, *Il carattere della legislazione arcaica nel racconto di Livio (Notazioni romanistiche 5, 3)*, in *Ann. Sem. giur. Catania* 3 (1949); GUARINO, *Il « ius publicum » e le « XII tabulae »* (Notazioni romanistiche 7, 1), in *Ann. Sem. giur. Catania* 4 (1950).

periodo agitato di incertezza giuridica, mentre si diffusero, con l'andar del tempo, alcune consuetudini comuni a patrizi e *plebei*. Nel novero di queste nuove consuetudini, considerate estranee al *ius Quiritium* perchè non sanzionate dai *mores maiorum* patrizii, possono, a nostro avviso, inquadarsi le prime forme di *obligationes*, sorte e diffuse in dipendenza della diffusione del fenomeno economico del credito.

Posta la situazione dianzi caratterizzata, l'ulteriore problema che si pose alla *plebs*, nel quadro delle sue aspirazioni al pareggiamento con i patrizi, fu quello di ottenere: da un lato, un accertamento definitivo dei principi del *ius Quiritium*, sicchè questi fossero sottratti all'arbitrio dell'*interpretatio* e della *iurisdictio*; dall'altro, e correlativamente, un riconoscimento ed una conferma delle nuove consuetudini patrizio-plebee come *ius*. Il coronamento di ambedue le suesposte aspirazioni fu realizzato sopra tutto attraverso l'emanazione delle *leges XII tabularum*, le quali provvidero sia alla funzione di accertamento che a quella di integrazione del vecchio *ius Quiritium*, determinando la formazione di un nuovo sistema giuridico, cui spetta, a nostro avviso, la denominazione di *ius legitimum vetus*.

Vedremo in seguito (n. 178 ss.) come il *ius civile (vetus)* fosse per i Romani, ancora in età classica, il « *ius, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit* » (POMP. D. 1. 2. 2. 5), e vedremo altresì come esso, anche per questo, si differenziò nettamente dal *ius publicum*, cioè dal diritto posto mediante *leges publicae*, nonchè, in genere, da quello posto mediante provvedimenti di governo (es., i *senatusconsulta*). La differenza è ben netta nelle fonti, così come è ben netta in esse la differenza tra *ius* e *lex*, tra *iustus* e *legitimus*. Senonchè, circa la valutazione di questa diversità, può dirsi che ancora non esiste pace in dottrina: mentre la opinione oggidi dominante (EHRLEICH, DE FRANCISCI) è nel senso che i Romani abbiano sin dalle origini, e sopra tutto alle origini, contrapposto il *ius civile* consuetudinario alle *leges* ed agli istituti legittimi; contro di essa altri (MIRRE), ha affermato che, viceversa, i Romani

non hanno mai concepito quella contrapposizione, in quanto che per essi le *XII tabulae*, che erano *leges*, fecero parte del *ius civile*. Tutto si ridurrebbe ad una mera tendenza delle fonti romane a distinguere tra l'origine consuetudinaria e quella legislativa dei loro istituti giuridici ed a qualificare gli istituti civilistici consuetudinari con le terminologie antonomastiche « *ius* » e « *iustus* ».

A nostro avviso, la soluzione del problema qui prospettato sta tutta nel rendersi conto che il *ius civile Romanorum* fu preceduto storicamente, oltre che dal *ius Quiritium*, da un *vetus ius legitimum*, essenzialmente riposto nelle *XII tabulae*, il quale non ebbe nulla a che fare con il successivo *ius publicum*, cioè con il *ius* posto dalle *leges publicae populi Romani*. Pertanto: da un lato, è vera l'identità sostanziale di *ius civile* e *ius legitimum*, purchè si intenda per *ius legitimum* il *ius* posto dalle leggi del periodo quiritario; dall'altro, è vera la contrapposizione tra *ius civile* e *ius legitimum*, purchè, questa volta, si intenda per *ius legitimum* il *ius publicum*, cioè il *ius* posto dalle *leges publicae populi Romani*, venute in essere solo nel periodo della *respublica* nazionale. Quanto alla definizione, corrente in età classica, del *ius civile* come « *ius, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit* », possiamo spiegarcela agevolmente, riflettendo che effettivamente, in periodo classico, del *vetus ius legitimum*, a cominciare dalle *XII tabulae*, non rimaneva una documentazione diretta, ma restava solo la notizia indiretta desumibile dagli scritti giurisprudenziali.

98. LE FONTI DEL « VETUS IUS LEGITIMUM ». — Il *vetus ius legitimum*, come già si è detto, non fu costituito da tutte le leggi arcaiche, ma solo dalle *leges* che interferirono nella materia del *ius Quiritium*: le *XII tabulae* del 451-450 a. C. e la *lex Canuleia de connubio patrum et plebis* del 445 a. C. Le *XII tabulae* ci vengono presentate dalla tradizione come un'imponente codificazione; la seconda come un *plebiscitum*, avente efficacia di legge, che abolì il divieto di *connubium* tra patrizi e plebei. Ogni altra

legge o plebiscito dell'epoca fu relativa alla costituzione dello Stato.

La valutazione critica della tradizione ci pone in grado di rispondere con sufficiente sicurezza al quesito circa i caratteri particolari della legislazione decemvirale e della *lex Canuleia*. Anche queste *leges*, come ogni altra *lex* del periodo arcaico, furono puri e semplici provvedimenti patrizi di governo: provvedimenti unilaterali, non approvati dagli ancora inesistenti comizi, ma tutt'al più strappati dalla plebe al patriziato mercè la sua efficace azione rivoluzionaria. Le *XII tabulae* e la *lex Canuleia*, per riferirci ad esse in particolare, furono, dunque, leggi « ottriate » dai patrizi ai plebei, provvidenze concesse a titolo grazioso.

Significativo è, per cominciare, Liv. 3. 31, ove si legge che, nel 454 a. C., i tribuni della plebe, mutando politica, presero a blandire i patrizi per convincerli, visto che non volevano subire le leggi rivendicate dalla plebe (« *si plebeiae leges displicerent* »), a venire, quanto meno, ad un compromesso: emanazione di un corpo di leggi imparziali su proposta di una commissione mista di patrizi e di plebei. Orbene, si noti che i *patres* non si opposero alla proposta di una legislazione imparziale, ma furono irremovibili sul punto che « *legis latores* » altri non potessero essere se non i patrizi. A che tanta controversia su questo punto, se la questione fosse stata soltanto formale; se, cioè, la decisione sulle leggi proposte dai « *latores* » (patrizi o plebei che fossero) fosse spettata ai comizi centuriati, composti da *patricii* e *plebei*? Vero è che i comizi romani potevano votare solo le proposte « *latae* » dai magistrati; vero è, quindi, che l'essere i patrizi gli esclusivi *latores* di queste proposte implicava la possibilità di astenersi dal proporre leggi ingrate alla loro classe e grate alla plebe, di evitare perciò l'approvazione delle stesse; ma, a quanto dice Livio, i patrizi avevano già scontato qualcosa del genere (« *rem non aspernabantur patres* »), e inoltre, stando alla tradizione, essi avevano pur sempre la garanzia della *auctoritas patrum*, indispensabile affinché una legge entrasse in vigore. Pertanto, Livio, sia pure inconsciamente, conferma la nostra ipotesi, in quanto che tutta la controversia sulla estrazione patrizia dei *legislatores*, che egli riferisce, acquista significato plausibile solo supponendo che, in età arcaica, « *legem ferre* » equivallesse non a « proporre una legge ai comizi », ma a « decretare unilateralmente un provvedimento e portarlo a conoscenza dei destinatari ».

Ma non basta. Da Liv. 3. 34 risulta per esplicito che le dieci tavole compilate dal primo decemvirato furono sottoposte al parere del popolo.

chiamato *ad contionem*, e furono finalmente approvate dai *comitia centuriata*. Stando a questa notizia, dovremmo ritenere che le *XII tabulae* furono *leges publicae*. Senonchè, nel seguito del suo racconto, Livio ancora una volta, implicitamente e, forse, inconsciamente, torna a negare ciò che ha esplicitamente affermato. Da 3. 37 si desume, infatti, che le ultime due tavole furono bensì redatte dal secondo decemvirato, ma non furono presentate all'approvazione dei *comitia centuriata* (« non vi sarebbe stato più alcun motivo per il mantenimento della magistratura decemvirale, se anche le due ultime *tabulae* fossero state, come non furono, portate all'approvazione dei *comitia* »); dell'approvazione delle ultime due tavole manca inoltre ogni cenno nei capitoli successivi; e invece si legge in 3. 57 che i consoli Valerio e Orazio, prima di allontanarsi da Roma, « *leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisus in publico proposuerunt* ». Ma allora si resero di pubblica ragione, sotto veste di *leges*, anche le due tavole non approvate! È impossibile credere che i consoli Valerio e Orazio abbiano bellamente perpetrato un atto così palesemente incostituzionale. I casi sono, perciò, due: o Livio ha dimenticato di dirci che anche le due ultime *tabulae* erano state approvate dai comizi, oppure egli ha inavvertitamente rivelato la realtà arcaica quale essa, secondo noi, fu.

Venendo alla *lex Canuleia* del 445 a. C., non può farsi a meno di postillare anche qui il racconto liviano, mettendone in luce l'intrinseca, e significativa, contraddittorietà. Il *tribunus plebis* Canuleio roga, a quanto risulta da Liv. 4. 1, un *plebiscitum* autorizzante il *connubium* tra *patricii* e *plebei*; nella *contio* relativa intervengono i due *consules* patrizi ed uno dei due, in sede di *dissuasio* del plebiscito, si lascia scappar detto, molto incautamente, che i *decemviri* avevano giustamente vietato le unioni tra patrizi e plebei, in quanto che ne sarebbe derivata una prole, la quale, priva della pura razza patrizia, non sarebbe stata in grado di ricoprire magistrature, non essendo comunque i *plebei* in grado di trarre gli *auspicia*. Ora storniamo l'orecchio dalla comprensibile indignazione dei *plebei* a tal discorso. Quel che interessa sottolineare è che dalla narrazione liviana risulta: anzi tutto, che il divieto di unioni tra patrizi e plebei sarebbe stato esplicitamente disposto dalle *XII tabulae* (cfr. anche Cic. *de rep.* 2. 37. 63); secondariamente, che il frastuono sollevato dalla plebe finì per convincere i *patres* a permettere « *ut de conubio ferretur* ». La prima notizia non potrebbe che rafforzarsi nella convinzione che le *leges XII tabularum* non furono *leges rogatae* (assurdo sarebbe, invero, che la plebe avesse approvato, votando nei *comitia centuriata*, l'esplicito divieto di *connubium* con i patrizi), se non ritenessimo altamente improbabile l'esistenza dell'esplicito divieto di *connubium* nelle *leges XII tabularum*: questo divieto, infatti, non vi sarebbe stato bisogno di sancirlo espressamente, poichè era cosa che andava *de plano* e *de iure* che patrizi e plebei, appartenendo a stirpi diverse,

non potessero unirsi coniugalmente, cioè *iure Quiritium*. Circa la seconda notizia, noteremo che essa stupisce, perchè non vi era bisogno del permesso dei patrizi affinché i plebei votassero un *plebiscitum*: tutt'al più trattandosi di ammettere il *connubium* tra patrizi e plebei, vi sarebbe stato bisogno della adesione dei patrizi al *plebiscitum Canuleium*, dopo che fosse stato votato. Escluso che « *patres concessere* » significhi che i patrizi autorizzarono la presentazione della *rogatio Canuleia* al voto, potrebbe pensarsi che qui Livio alluda all'*auctoritas patrum*, presupponendone la necessità affinché i *plebiscita* acquistassero forza di legge: ma anche questo è da escludere perchè, nell'epoca cui ci riferiamo, dato e non concesso che i *plebiscita* potessero acquistare efficacia di *leges*, l'*auctoritas patrum* non era data sulla proposta del provvedimento, ma sul provvedimento perfetto; non era, quindi, una autorizzazione a « *ferre* » una proposta all'assemblea. L'unica interpretazione plausibile di Liv. 4. 6 è che Livio (il quale, notoriamente, utilizzava fonti di informazioni assai antiche), abbia, sia pure inconsciamente, e in modo comprensibilmente confuso, adombrato questa realtà: che, votata o non votata dalla plebe la *rogatio Canuleia*, i patrizi (« *patres* ») si decisero a dare ascolto alle richieste plebee, emanando (« *ferre* ») un provvedimento unilaterale di concessione del *connubium*. Di qui la tradizione sulla *lex* (altre volte detta *plebiscitum*) *Canuleia*.

99. LA LEGISLAZIONE DECEMVirALE. — Le *leges XII tabularum* meritano, per la loro altissima importanza, un più lungo discorso.

Secondo la leggenda, sin dal 461 a. C. il *tribunus plebis* Terentilio Arsa, per dar sfogo alla richiesta plebea di introduzione del *connubium* e di abolizione del sistema di esecuzione personale sui debitori morosi, avrebbe proposto la nomina di una magistratura straordinaria con il compito di riformare l'ordinamento giuridico romano. Più tardi, ad onta della viva opposizione del patriziato, una commissione di cittadini si sarebbe recata in Grecia per studiarne le leggi, tra cui principalmente quelle date da Solone ad Atene nel 594 a. C. Nel 451 a. C. si sarebbe finalmente proceduto alla nomina del collegio straordinario dei *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, tutti patrizi, che sarebbero stati rovesciati l'anno successivo a furia di popolo, causa l'atteggiamento tirannico del loro capo Appio Claudio. La legislazione sarebbe rimasta, pertanto, incompiuta, anzi con due *tabulae iniquae*, redatte nel 450 a. C., sulle dodici complessive. Comunque, i consoli del 449 a. C., tra le altre iniziative prese per placare la plebe in agitazione, avrebbero anche pubblicato, come si è visto (n. 98), le tavole decemvirali sinora redatte. Non essendosi dalle *XII tabulae* provveduto all'introduzione del *connu-*

bium, quattro anni più tardi fu emanata a quest'uopo la *lex Canuleia*, che altre fonti rappresentano come *plebiscitum* avente efficacia di legge.

Gli elementi incredibili, contraddittori ed anacronistici non mancano certo in questo racconto tradizionale. Incredibile la « proposta » di un tribuno della plebe in una epoca in cui questa carica aveva ancora carattere rivoluzionario; incredibile la pubblicazione anche delle due *tabulae iniquae* composte nel 450; contraddittorio il fine proclamato della legge decemvirale rispetto alla circostanza che le *XII tabulae* non solo non abolirono l'esecuzione personale per debiti, ma addirittura ribadirono per esplicito il divieto di *connubium* tra patrizi e plebei; anacronistico, infine, a parte ogni altro particolare (tra cui quello di una magistratura consolare regolarmente funzionante in pieno sec. V a. C.), il viaggio dell'ambasceria in Grecia, effettuato in un'epoca in cui Roma era ancora ben lungi dall'essere entrata in contatto con quella nazione.

Questi ed altri rilievi (v. n. 51) hanno tanto impressionato gli storiografi, che alcuni di essi si sono addirittura spinti al punto di sostenere la infondatezza o la quasi totale infondatezza del racconto della leggenda. Ed invero, vi è stato chi (PAIS) ha tentato di dimostrare che tutta la tradizione sulla legislazione decemvirale sarebbe il frutto di un concentramento e di una anticipazione di dati storici e che, viceversa, le *XII tabulae* si sarebbero formate in epoche diverse, posteriormente alla fine del sec. V a. C., e sarebbero state raccolte in unico corpo da Gneo Flavio, di cui si sa che, in sul crepuscolo del sec. IV a. C., redasse il cd. *ius Flavianum* (v. n. 178): vi è stato anche chi (LAMBERT), proseguendo più audacemente su questa strada, ha ipotizzato che il vero raccoglitore delle *XII tabulae* sarebbe stato Sesto Elio (v. n. 203), autore del cd. *ius Aelianum*; vi è stato, infine, chi (BARRIERA), pur accettando la tradizione sul decemvirato, ha escluso che questo abbia espletato mansioni di riforma legislativa, aderendo, per quanto riguarda il punto della raccolta delle *XII tabulae*, alla tesi che le attribuisce a Sesto Elio.

Non è, tuttavia, il caso di indulgiarsi nella critica di queste opinioni estremiste, ormai condannate dalla dominante dottrina. Che il decemvirato vi sia stato e che vi sia stata una sua opera di formulazione di *leges* e di emanazione di *tabulae*, non vi è serio motivo per contestare. I punti nei quali la tradizione non può essere seguita sono, a prescindere da molteplici particolari di secondaria importanza, soltanto quelli che attengono al valore politico e giuridico della legislazione decemvirale.

Il valore politico delle *leges XII tabularum* non può essere consistito nel soddisfacimento delle specifiche rivendicazioni che la tradizione attribuisce alla plebe. Per meglio dire, non è ammissibile che la *plebs* abbia potuto avere le aspi-

razioni che la leggenda le attribuisce, perchè non si capirebbe il motivo per cui essa, alla fin dei conti, mostrò di considerare come un successo una legislazione che nè addolcì i principi sull'esecuzione personale per debiti, nè introdusse il *connubium* con i patrizi. La *plebs*, in realtà, si prefisse e realizzò, come si è detto (n. 98), uno scopo alquanto diverso e molto più generico. Essa chiese ed ottenne che il *ius Quiritium*, sinora gelosamente custodito e manipolato dalla classe patrizia, fosse posto, nei suoi elementi fondamentali, alla portata di tutti, fosse estratto alla luce del sole e sottratto perciò al pericolo di interpretazioni parziali ed arbitrarie da parte della classe dominante. Il fine politico della *plebs* fu, insomma, quello della certezza del *ius Quiritium* e le *XII tabulae* ebbero il carattere di una legge ottriata dal patriziato alla plebe per sedare i più gravi malcontenti della stessa.

Quanto al valore giuridico delle leggi decemvirali, è ormai certo che esso fu molto minore di quanto la tradizione romana non insegni. Evidentemente esagerata è la qualificazione delle *leges XII tabularum* come '*fons omnis publici privatique iuris*' (Liv. 3. 34. 6) ed il raccostamento della stessa alla legislazione soloniana.

L'esame spassionato dei frammenti e dei richiami conservati, che non sono pochissimi, mostra ad un occhio critico: a) che gran parte delle norme (sopra tutto quelle di *ius publicum* e di *ius sacrum*) attribuite alle leggi decemvirali assai difficilmente ne fecero parte e che esse si limitarono alla materia del *ius Quiritium*; b) che le *XII tabulae*, lungi dal « codificare » il *ius Quiritium*, si limitarono a formulare un certo numero di massime interpretative ed eventualmente (e quasi inconsciamente) modificative dei *mores maiorum*. Le *leges XII tabularum* furono *fons omnis privati* (ma non *publici*) *iuris* in altro senso: nel senso che, a cominciare dal sec. II a. C., con Sesto Elio Peto, che primo le commentò ordinatamente (v. n. 203), esse assunsero la massima importanza per la giurisprudenza repubblicana, la quale, interpretando con molta audacia i loro versetti, giunse con questo

sistema ad un vero e proprio rinnovamento del *ius civile* in molte sue parti.

100. IL CONTENUTO DELLE « LEGES XII TABULARUM » (\*). — Numerosi e, purtroppo, discordi sono stati a tutt'oggi i tentativi di palingenesi delle *XII tabulae*. Si è trattato, in effetti, di tentativi illusori, e quindi pressochè inutili, in quanto: a) tutto fa presumere che i *decemviri* non abbiano adottato nella loro opera un vero e proprio ordine logico-sistematico, non fosse altro perchè, essendo rimasto il loro lavoro in tronco per le note ragioni, non ebbero il tempo e la possibilità di dedicarsi a questo compito; b) le stesse fonti romane sono concordi nell'affermare che le *XII tabulae* originali andarono distrutte nell'incendio gallico (387 a. C.), facendo intendere quindi che esse giunsero alla posterità per il tramite della tradizione orale; c) i versetti apparentemente originali, a noi pervenuti, delle leggi decemvirali appaiono redatti in un linguaggio, che è certamente arcaico, ma è anche, e certamente, più recente di quello del sec. V a. C.; d) vi sono, infine, dei casi in cui le fonti ci porgono non uno, ma due o tre versioni diverse di uno stesso precetto normativo, il che fa intendere come il fenomeno di alterazione secolare delle *XII tabulae* non sia stato solamente formale, ma sia stato anche talvolta sostanziale. Ed il problema della ricostruzione delle *leges XII tabularum* si complica ancor più quando si tenga presente la innegabile tendenza delle fonti romane, sopra tutto della tarda età classica, a riconnettere, *sic et simpliciter*, alla loro vetusta autorità questo o quel principio risalente (ma, forse, non tanto risalente) del *ius civile* romano.

In generale, i frammenti ed i riferimenti superstiti sono raggruppati, nelle palingenesi più moderne, secondo il seguente schema: *tab. I-III*: norme attinenti alle *legis-actiones* ed al processo privato relativo; *tab. IV-VII*: norme relative alla *familia*, ai rapporti economici interfamiliari (ed. *commercium*), alla successione *mortis causa* nella *familia pecuniaque* del *paterfamilias* defunto; *tab. VIII*: norme sulla repressione penale di

(\*) Cfr. *Fontes ital.* 1. 22.

alcuni principali illeciti privati; *tab. IX-X*: norme sulla organizzazione costituzionale e disposizioni a carattere sacrale; *tab. XI-XII*: appendice di norme varie. Rimangono, inoltre, fuori della ricostruzione una mezza dozzina di « *fragmenta incertae sedis* », cioè di riferimenti troppo monchi e vaghi per potersi intuire a qual materia si riferiscano.

A nostro modo di vedere, malgrado la testimonianza delle fonti, è assai improbabile che le XII tavole abbiano realmente contenuto norme di argomento costituzionale e norme in materia sacrale (*tab. IX-X* delle palingenesi correnti).

(a) Quanto alle norme di carattere costituzionale, il problema consiste essenzialmente nel saggiare l'attendibilità di due attestazioni: una di Cicerone (*de leg.* 3. 4. 11: « *Privilegia ne invoganto. De capite civis nisi per maximum comitiatum... ne ferunto* ») ed una di Tito Livio (7. 17. 12: *In secundo interregno* [a. 352 a. C.] *orta contentio est, quod duo patricii consules creabantur: intercedentibusque tribunis interrex Fabius aiebat: in XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremo populus iussisset, id ius ratumque esset*). Ma la testimonianza liviana della norma sulla efficacia delle delibere del *populus Romanus Quiritium*, adunato nei *comitia centuriata*, oltre ad essere contraddetta dalla nostra dimostrazione che l'*exercitus centuriatus* ancora non aveva, nel sec. V a. C., veste di assemblea deliberativa (v. n. 64) s.), è smentita a colpo d'occhio dalla circostanza che, secondo l'attestazione dello stesso Livio, prima del 339 a. C. (*lex Publilia Philonis de patrum auctoritate*, cui fece seguito la *lex Maenia*: v. n. 184) non poteva dirsi affatto « *ius ratumque* » ciò che « *postremo populus iussisset* », in quanto che l'ultima e decisiva parola spettava ai *patres*, che la esprimevano attraverso l'*auctoritas*. Circa la testimonianza ciceroniana, osserviamo anzi tutto che pochissimi sono ormai quelli che credono alla veridicità della norma « *de capite civis nisi per maximum comitiatum* (i. e.: *per comitia centuriata*)... *ne ferunto* », dato che la migliore dottrina assegna l'introduzione dell'istituto della *provocatio ad populum* soltanto alla *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C. (v. n. 186). Rimane, pertanto, il solo divieto di rogare « *leges in privos* » (*privilegia*), cioè leggi in favore od in odio di singoli cittadini, anzichè a carattere generale ed astratto. Ma, sebbene lo spirito di tutta la legislazione decemvirale sia indubbiamente informato al principio della negazione dei *privilegia*, noi dubitiamo della esplicita enunciazione della norma « *privilegia ne invoganto* », perchè ci par strano che i *decemviri*, i quali si mostrano sempre concentrati nel regolamento di problemi pratici, abbiano potuto anche pensare alla formulazione di un principio tanto generico quanto ovvio.

(b) Per quel che riguarda le numerose norme di carattere



sacrale attribuite dalla tradizione alle *leges XII tabularum*, noi aderiamo al parere di coloro (DE FRANCISCI) i quali giustamente ritengono assai poco probabile che le materie di ed. *ius sacrum*, rigorosamente riservate ai *pontifices* ed agli altri collegi sacerdotali, siano state potute realmente trattate dai *decemviri*. Se queste materie fossero state effettivamente sottratte al monopolio sacerdotale, l'influenza dei sacerdoti, ed in particolare dei *pontifices*, in Roma sarebbe certamente decaduta assai più celermente di quanto ci risulta. Viceversa, se si tien conto che notevolissima rimase l'importanza sopra tutto dei *pontifices* nella vita giuridica romana per tutto il decorso del periodo arcaico, può capirsi come la tradizione più tarda sia stata incline ad attribuire alle *XII tabulae* non solo le regole, più o meno elaborate dai pontefici, ma comunque di effettiva derivazione decemvirale, sì bene anche le regole di ed. *ius saorum*, non formulate dai *decemviri* e formatesi esclusivamente nel seno del collegio pontificale.

Il vero contenuto delle *XII tabulae* fu, dunque, a nostro avviso, costituito esclusivamente da norme dichiarative, correttive e, subordinatamente, integrative del vecchio *ius Quiritium*: le norme che le ricostruzioni correnti assegnano alle *tab. I-VIII*, nonché alcune di quelle che si sogliono disporre nelle *tab. XI-XII*.

101. LE NORME CORRETTIVE DEL « IUS QUIRITUM ». — Un primo gruppo di norme fu, dunque, dai *decemviri* dedicato al chiarimento di alcuni punti del *ius Quiritium* (v. n. 93) resi piuttosto oscuri dai più recenti sviluppi sociali.

(a) Primo punto da chiarire era relativo alla situazione degli *impuberes* e delle *mulieres* dopo la morte del *pater familias*. Le *XII tabulae*, in omaggio ai *mores* più recenti, dichiararono che gli uni e le altre fossero capaci di diritti, cioè soggetti di rapporti giuridici, ma dichiararono altresì che, gli uni sino al raggiungimento della *pubertas* e le altre a vita, fossero soggetti a *tutela*, cioè ad un potere analogo, sebbene meno intenso, a quello del *pater*, da esercitarsi o dalla persona designata testamentariamente dal *pater* stesso (*tutor testamentarius*) o altrimenti, sembra, dai successori legittimi (*tutor legitimus*).

(b) Per l'ipotesi che un *paterfamilias* impazzisse (*fu*.

*riosus*) o si diportasse, in certi casi, con pericolosa prodigalità (*prodigus*), fu chiarito che, nell'interesse suo ed in quello generale, dovesse assumerne la *cura* un *frater* o un congenite. Per l'ipotesi, poi, che il *paterfamilias*, abusando dei suoi poteri familiari (che arrivavano sino al *ius vendendi* dei *filii*), dopo aver già due volte venduto e riacquistato un *filius*, lo mancipasse ad altri per la terza volta, fu disposto che la terza *mancipatio* non avesse altro valore che di far diventare libero da ogni *potestas* il *filius* (« *si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto* »).

(c) Molta cura fu dedicata alla disciplina della proprietà fondiaria (poi detta *dominium*), stabilendosi fra l'altro: che i *fundi* fossero circondati da uno spazio inappropriabile di cinque piedi (*limes*) destinato a permettere la viabilità; che i *domini* potessero agire contro i propri vicini (*actio aquae pluviae arcendae*) qualora questi deviassero il flusso naturale delle acque piovane verso il loro fondo; che tra i *domini* di fondi confinanti potessero stabilirsi convenzionalmente dei diritti (*iura praediorum*) per l'uno di passare sul fondo dell'altro o di farvi passare un canale per l'irrigazione del proprio fondo ecc.

(d) Ma sopra tutto le *XII tabulae* furono dedicate a chiarire e definire la regolamentazione della successione *mortis causa*, resa assai complicata, dopo la decadenza delle *gentes*, dal regime piuttosto vago del *consortium*. I *decemviri* riaffermarono solennemente l'obbligo giuridico di dare esatta esecuzione alle disposizioni di ultima volontà (*legata*) espresse dal *pater* (« *uti legasset super familia pecuniaque sua ita ius esto* »). Per il caso che il *paterfamilias* avesse lasciato più *sui heredes* e che questi non gradissero rimanere uniti in *consortium*, fu disciplinata una apposita azione divisoria, l'*actio familiae erciscundae*. Per il caso che mancassero i *sui heredes*, fu chiarito che la *familia* e la *pecunia* del defunto spettassero al più stretto parente in linea collaterale (*adgnatus proximus*) o, in mancanza di *adgnati*, ai *gentiles* (norma, quest'ultima, valevole per i soli *patricii*). Per il caso infine che il defunto fosse uno schiavo libe-

rato (*libertus*), che fosse morto senza *sui heredes* e non avesse disposto testamentariamente in modo diverso, si stabilì che il compendio ereditario dovesse andare al *patronus*. L'interpretazione da noi fuggevolmente accennata di queste più importanti norme decemvirali è, peraltro, assai controversa, specialmente per quel che attiene alla ricostruzione del sistema successorio delle origini.

102. LE NORME IN MATERIA DI « OBLIGATIONES ». — Attraverso le *XII tabulae*, come già si è detto (v. n. 90), ebbero il loro riconoscimento giuridico le *obligationes*, di cui è opportuno riepilogare brevemente la storia.

Nel sistema del *ius Quiritium*, il fenomeno economico del credito non ebbe, in quanto tale, alcun riconoscimento: gli impegni all'adempimento di una prestazione si basavano o sulla *fides*, cioè sulla fiducia reciproca delle parti, oppure sul sistema del *fas*, nel caso che fossero stati assunti attraverso il rito antichissimo della *sponsio*. Sin da questi tempi più risalenti si diffuse, peraltro, l'usanza tra i *Quirites* di rafforzare e garantire i rapporti di credito attraverso la costituzione di un rapporto potestativo quiritario, e cioè mediante l'espedito del *nexum*: il debitore (oppure un suo amico) mancipava se stesso al creditore, divenendo oggetto del suo *mancipium* (e appunto per ciò *nexus*, *adstrictus*, *obligatus*, nel senso letterale di « materialmente vincolato ») sino al giorno in cui altri lo riscattasse o egli stesso giungesse a liberarsi, a sciogliersi col suo lavoro (*nexi liberatio*, *solutio obligati*). Con l'andar del tempo, mentre si ritenne necessario accogliere nell'ambito del *ius* anche i rapporti tra *patres* derivanti da *sponsio* o da altri fatti costitutivi di debito, si andò tuttavia modificando la concezione dell'*obligatio*, nel senso che si ritenne esagerato porre il debitore o chi per lui in condizioni di oggetto di *mancipium*, negandogli la qualifica di soggetto giuridico: di qui la concezione della *obligatio* come rapporto tra creditore e *obligatus* a garanzia di un *debitum* dello stesso *obligatus* o di altri.

Fu il *ius legitimum vetus* a dare la stura a questa concezione dell'*obligatio* come vincolo non più materiale, ma ideale, di un soggetto ed a creare, correlativamente, la *legis actio sacramenti in personam* (v. n. 103), caratterizzata dal fatto che il creditore afferma nei confronti dell'*obligatus* un « *dare* (o *facere*) oportere » di lui o di altri. Nel sistema del *ius civile vetus* (n. 178 ss.), essendo stato frattanto abolito il *nexum* dalla *lex Poetelia Papiria* del 326 a. C. (?), l'*obligatio* si profilò poi chiaramente come « *iuris vinculum* » e le fonti ne furono raggruppate in due grandi categorie: il *contractus*, comprensiva di un certo numero di atti leciti, e il *delictum*, relativa ad alcuni atti illeciti.

La massima importanza, nel quadro delle *obligationes*, fu ben presto assunta dalle *obligationes verbis contractae*, cioè da quelle scaturenti dalla pronuncia di determinate frasi solenni (*certa verba*) da parte di uno o di ambedue i contraenti: l'esistenza e la ritualità della forma verbale era ritenuta sufficiente a conferire loro validità, sicchè il consenso delle parti non aveva in tal caso rilevanza giuridica. Rientrarono in questa categoria figure tutte di origine antichissima, e più precisamente sacrale: la *promissio iurata liberti*, con cui il liberto si impegnava a prestare certi servigi al *patronus*; la *vadiatura* e la *praediatura*, mediante le quali, su richiesta dell'interessato (« *vas praes es?* »), si assumevano certe determinate garanzie (« *vas sum, praes sum* »); ma, sopra tutto importante, la *sponsio*, rimasta in pieno vigore per tutta l'epoca classica col nome di *stipulatio*. Essa consisteva in una richiesta solenne di obbligarsi rivolta dal futuro creditore (*stipulans*) al futuro debitore (*promissor*) ed in una congrua e immediata risposta del secondo al primo (« *spondeo dari centum [o, aliquid fieri]?, spondeo* »).

103. LE NORME IN MATERIA DI « ACTIONES ». — Molto importante fu il contributo portato dalle *XII tabulae* alla chiarificazione della materia della tutela dei diritti.

Il sistema cui la legge decemvirale fece riferimento era sempre quello originario della piena libertà del singolo di *agere*

con i propri mezzi per la propria tutela, a condizione che l'*actio* fosse proporzionata al pregiudizio ricevuto. Già da tempo, peraltro, il timore di violare questa essenziale condizione e di esporsi ad una giusta controreazione, aveva indotto i soggetti giuridici a recarsi con l'avversario (eventualmente, a trascinarvelo) dinanzi al capo dello Stato (*in ius*), a pronunciare in sua presenza una formula (suggerita dai *pontifices*) di affermazione della propria pretesa, e ad ottenere da lui (in presenza di testimoni: *litis contestatio*) la dichiarazione della conformità al *ius* di questo procedere (*iuris dictio*); dopo di ciò, sicuri che il loro agire non avrebbe meritato reazioni dell'avversario, i soggetti giuridici o eseguivano la propria pretesa direttamente sulla persona dell'avversario, oppure, in caso di contestazione, si recavano con l'avversario presso un arbitro (*apud iudicem*), che, esaminate le circostanze di fatto, decideva da qual parte fosse la ragione. Le *XII tabulae* disciplinarono minutamente questa procedura, sopra tutto in relazione alla fase *in iure* di essa, e regolarono i presupposti delle varie *actiones*, che appunto per ciò presero, probabilmente, il nome di *legis actiones*.

Le *actiones* fondamentali risultarono le seguenti: a) la *legis actio per manus iniectioem*, avente carattere esecutivo e cioè funzione di esecuzione di una pretesa certa e determinata, non soggetta a contestazioni: l'*obligatus* (es.: la persona condannata in un processo dichiarativo, quella che avesse confessato di aver torto ecc.) era trascinato *in ius* ed ivi il soggetto attivo dichiarava solennemente di volerlo sottoporre alla sua *manus*, ottenendo dal magistrato l'autorizzazione relativa (*addictio*); b) la *legis actio per sacramentum*, avente carattere dichiarativo e cioè funzione di ottenere una dichiarazione incontestabile su chi avesse ragione in una lite: i litiganti affermavano ciascuno, *in iure*, la propria pretesa e pronunciavano un solenne *sacramentum* di versare all'*acrarium* una somma in caso di soccombenza, dopo di che il *iudex privatus* decideva in linea di fatto « *utrius sacramentum iustum utrius iniustum esset* ».

104. LE NORME LIMITATIVE DELLE REAZIONI PRIVATE. — La legge decemvirale provvide, infine, a disciplinare la materia penale, cioè la materia attinente alle reazioni afflittive spettanti ai soggetti offesi senza ragione da altri: materia da non confondersi con quella criminale, cioè della reazione diretta dello Stato contro coloro che avessero attentato, più ancora che a un interesse privato, all'interesse indifferenziato della comunità.

In questo specifico campo, probabilmente, le *XII tabulae* non si limitarono ad una mera funzione di accertamento dei *mores*, ma introdussero qualche riforma degli stessi, al fine di arginare il sistema della vendetta, favorendo quello della composizione pecuniaria o del pagamento di una somma fissa di danaro. Ciò si nota, particolarmente, in ordine a due gruppi di ipotesi: lesioni personali e furto.

(a) In ordine alle lesioni personali: per la più grave, consistente nell'asportazione di un membro (*membrum ruptum*), fu autorizzato il taglione, ma fu posta l'ipotesi di una soluzione diversa, consistente nella composizione pecuniaria; per l'ipotesi di *os fractum* (fratturazione di un osso), fu decisamente abolito il taglione e stabilita una somma fissa di risarcimento; una somma fissa assai minore fu, infine, stabilita per la ipotesi di minori offese (percosse, oltraggi fisici ecc.), forse introdotta dalla stessa legge decemvirale e denominata genericamente *iniuria* (termine che in tempi storici avrebbe poi ricompreso anche le ipotesi di *membrum ruptum* e *os fractum*).

(b) In ordine al *furtum*: per l'ipotesi di sorpresa in flagranza (*furtum manifestum*), l'uccisione del ladro fu autorizzata solo in alcuni casi (tempo di notte, difesa a mano armata), mentre in via generale fu autorizzata la *manus iniectio* sul *fur*; per l'ipotesi di furto non flagrante (*nec manifestum*), il derubato fu invitato a citare *in ius* il presunto ladro e ad iniziare un processo dichiarativo per ottenerne la condanna. Al *furtum manifestum* furono equiparate le ipotesi di *furtum conceptum* (refurtiva trovata in casa del ladro), *furtum prohibitum* (rifiuto del presunto ladro di sottoporsi a far perquisire dal derubato la casa), *furtum oblatum* (refurtiva trovata in casa di altri).

SEZIONE SECONDA

**IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO**

## CAPITOLO IV

### LA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA

#### § 13. - La « respublica » nazionale romana (\*).

SOMMARIO: 105. Quadro generale. — 106. La *respublica* nazionale romana. — 107. L'organizzazione del sistema politico romano. — 108. Le fasi storiche della *respublica* nazionale romana.

105. QUADRO GENERALE. — Verso la metà circa del sec. IV a. C. (367 a. C.), esauritasi la civiltà quiritaria, ebbe inizio un nuovo periodo storico della civiltà e dello Stato romano: periodo che, a nostro avviso, merita la denominazione di periodo della *respublica* romano-nazionale.

Il motivo essenziale per cui può e deve parlarsi di una « civiltà romano-nazionale », durata dal sec. IV al sec. I a. C., è che in quest'epoca, venuto meno l'esclusivismo patrizio degli ordinamenti giuridici e sociali romani, il mondo romano si stabilizzò su tutta una nuova base, che, a ben guardare, fu appunto la base della nazionalità romana, senza preconcetti di stirpe e di razza. Il nucleo della civiltà romana, l'elemento coesivo e propulsore di essa fu costituito, nei sec. IV-I a. C., dalla compatta solidarietà di sentimenti e di azione dei *cives Romani*. E la qualifica di *civis Romanus*, pur non essendo più subordinata a pregiudiziali genetiche, fu tutt'altro che un marchio esteriore della materiale appartenenza allo Stato, ma l'espres-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23-25. Cfr. anche: VOGT, *Römische Geschichte*, 1. *Republik* (1932, trad. ital. 1939); GIANNELLI, *La repubblica romana* (2 voll., 1937) e la letteratura ivi citata. In particolare, sulla storia militare repubblicana, cfr.: KROMAYER-VEITH, *Heerwesen und Kriegsführung der Griechen und Römer* (1928). In particolare, sulla storia sociale ed economica della Repubblica, cfr.: FRANK, *An economic survey of ancient Rome*, 1. *Rome and Italy of the Republic* (1933).

sione giuridica della amalgamazione del *civis* con la *nazione romana*, intesa come comunità spirituale e ideale, prima ancora che materiale e fisica. Il che è dimostrato da tutto il complesso di requisiti, accortamente richiesti dall'ordinamento giuridico preclassico per il riconoscimento della *civitas* in genere e della *civitas optimo iure* in specie (v. n. 134 s.).

Questa concezione nazionalistica dell'elemento cittadino romano fu, ad un tempo, conseguenza e causa della nuova struttura politica di *respublica* a base cittadina assunta dallo stato romano.

106. LA « RESPUBLICA » NAZIONALE ROMANA. — Il concetto dello Stato come *respublica*, venuto lentamente delineandosi già durante la fase di crisi dello Stato quiritario, rappresenta una concezione caratteristica e peculiare della civiltà romana; concezione di cui gli elementi essenziali perdurarono a lungo, come si vedrà (v. n. 207), anche nel periodo seguente. Quel che caratterizza la *respublica* romana dei sec. IV-I a. C., oltre il criterio nazionalistico di composizione dell'elemento cittadino (v. n. 105), è la sopravvivenza in essa, almeno sino agli albori del sec. I a. C., di tracce notevoli della struttura arcaica dello Stato come *πόλις* o *civitas*.

(a) *Res publica*, significò *res populi* (Cic. *de rep.* 1.25.39), ma in un senso particolarissimo, che non può comprendersi appieno, se non tenendo presente lo sviluppo storico che portò alla scomparsa dello Stato quiritario ed all'ammissione dei *plebei* alla cittadinanza (v. n. 48 ss.).

Si ricorderà che la *plebs* romana, insofferente della sua condizione di mera sudditanza, lottò accanitamente, per oltre un secolo e mezzo (sec. V-IV a. C.), contro l'esclusivismo patrizio della cittadinanza romana, cioè contro uno degli aspetti fondamentali della costituzione di Roma come *civitas*. Sul presupposto che la sicurezza e la prosperità della comunità politica non era merito esclusivo dei *cives* patrizi, ma anche dei sudditi *plebei*, sopra tutto in quanto concorrenti alla formazione dell'*exercitus centuriatus*, vale a dire del *populus Roma-*

*nus Quiritium*, la *plebs* riuscì appunto, nel corso del sec. IV a. C., a far riconoscere un nuovo principio: il principio che lo Stato, nei suoi oneri e nei suoi vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il *populus*, senza pregiudiziali di stirpe, e che, quindi, tutti i membri del *populus*, anche se non *patricii*, meritassero la qualifica di *civis*, con un *minimum* di partecipazione al governo dello Stato. Ma il riconoscimento di questo nuovo principio non significò, si badi, esplicita abolizione del precedente, bensì, piuttosto, contrapposizione di esso al principio più antico, che divenne praticamente inoperante e finì per sparire del tutto verso gli inizi del sec. III a. C. Così avvenne che, pur avendo perduto ogni importanza pratica, i vecchi istituti della *civitas* quiritaria (il *rex*, i *comitia curiata*, l'*auctoritas patrum* ecc.) rimasero ancora formalmente in vita per periodi più o meno lunghi, principalmente a causa della riverenza con cui i Romani ricordavano le loro antiche e tradizionali funzioni.

(b) È chiaro che al nuovo concetto di *respublica* non fu, in linea di principio, essenziale nemmeno l'altro elemento caratteristico della concezione dello Stato come *civitas* o *πόλις*: la limitatezza, cioè, del territorio statale, al fine di rendere praticamente possibile il concorso dei *cives* alla vita della comunità. Senonchè è un fatto (del resto umanamente spiegabile) che a questo presupposto, pur non essenziale, i Romani si attenero, almeno sino al sec. II a. C., con estremo e forse esagerato rigore: nel che è da vedere una delle non ultime cause della crisi della *respublica*, rimasta territorialmente troppo angusta rispetto all'enorme estensione delle terre via via conquistate.

107. L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA POLITICO ROMANO. — A prescindere dall'influsso esercitato dalla persistenza di residui del concetto tradizionale di *civitas*, la concezione dello Stato come *respublica* ebbe pur essa i suoi limiti invalicabili, in virtù dei quali l'organizzazione del sistema politico romano rivestì certe caratteristiche peculiari, che saranno meglio illustrate più oltre (v. n. 217 ss.).

Dato che lo Stato fu concepito come *res populi*, è ovvio che i territori occupati dai Romani in tanto poterono essere considerati come facenti parte dello Stato, in quanto su di essi risiedesse stabilmente il *populus*, cioè il complesso dei *cives*, o una frazione del *populus*; data inoltre l'accennata persistenza di residui del concetto di *civitas*, avvenne che, più precisamente, fu considerato territorio romano, in linea di principio, soltanto quello dell'*urbs*, del contado circostante e finalmente, a seguito di un lungo travaglio evolutivo, il suolo italico nel suo complesso (ma, quest'ultimo, posteriormente e conseguentemente all'ammissione dei *socii Italici* nella *civitas romana*). Conseguenza di questa insormontabile difficoltà a considerare territorio romano il territorio non abitato stabilmente da cittadini romani fu che l'immensa estensione dei territori di conquista, con le relative popolazioni residenti, fu considerata estranea allo Stato romano, e più precisamente fu considerata: o oggetto dell'*imperium* magistratuale romano (*imperium Romanum*, di cui gli abitanti si dissero *peregrini*, cioè stranieri) oppure tuttora sede di Stati sovrani, anche se vincolati a Roma da una situazione di vassallaggio.

Bisogna distinguere, insomma, nell'analisi del sistema politico romano, tre elementi diversi: la *respublica Romanorum*, l'*imperium Romanorum*, la sfera di egemonia politica romana.

108. LE FASI STORICHE DELLA « REPUBLICA » NAZIONALE ROMANA. — Anche la storia della *respublica* nazionale romana non può rappresentarsi come un tutto omogeneo e continuo.

Gli avvenimenti molteplici ed importanti della sua vita, durata tre secoli, vanno, a nostro parere, opportunamente raccolti in tre fasi distinte: a) una fase di assestamento dello Stato nella sua struttura di *respublica* cittadina e nel suo substrato nazionale (367-283 a. C.); b) una fase di apogeo degli ordinamenti politici e della potenza militare romana (283-146 a. C.); c) una fase di crisi della *respublica* romana nelle sue strutture politiche, economiche e sociali (146-27 a. C.).

### § 19. - La fase di assestamento della « respublica » nazionale (\*).

SOMMARIO: 109. L'assestamento della *respublica* nazionale romana. — 110. Il rovesciamento dei privilegi patrizi. — 111. Le guerre sannitiche. — 112. Il completamento del processo di assestamento. — 113. La civiltà romano-nazionale nella fase di assestamento.

109. L'ASSESTAMENTO DELLA « REPUBLICA » NAZIONALE. — Il rovesciamento dello Stato quiritario non significò annullamento completo ed immediato della preponderanza politica patrizia, ma, in un primo tempo, riduzione di quella preponderanza entro limiti tali, da non potersi più qualificare « quiritario » lo Stato romano. L'eliminazione totale di ogni disparità tra *patricii* e *plebei* e, in certi campi, il rovesciamento delle reciproche posizioni furono operati nel periodo che va, all'incirca, dal 367 al 283 a. C.

I fattori che determinarono il crollo dello Stato quiritario in quanto tale furono, come si è detto (v. n. 57 s.), essenzialmente tre: il riconoscimento giuridico dei *comitia centuriata*, comprensivi dei *patricii* e *plebei*; l'ammissione dei *plebei* al *senatus*; la concessione alla *plebs* della possibilità che un suo membro fosse eletto annualmente ad uno dei due posti di *praetor*. Con questa riforma, tradizionalmente attribuita alle *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C., i *plebei* ottennero sì la agognata qualifica di *cives*, ma certo è che i *patricii* continuarono a godere nei loro confronti di una non indifferente posizione di privilegio.

Il privilegio patrizio di minor momento fu forse quello per cui i membri del patriziato conservarono, nel seno dei *comitia centuriata*, l'iscrizione a titolo esclusivo, e indipendentemente da ogni valutazione censitaria, nelle *centuriae* degli *eques*, che avevano la priorità nelle votazioni: ben piccolo dovette essere, invero, sin dall'inizio, il peso dei patrizi nei *comitia centuriata*, data la stragrande maggioranza di numero delle centurie plebee dei *pedites*. In altri campi e per altre vie, invece, la preminenza politica del patriziato fu assai solidamente garantita. Quanto alle magistrature, i patrizi, in cambio del loro cedimento sulla questione del consolato, ottennero l'esclusività della carica di nuova istituzione del *praetor minor*, avente competenze giurisdizionali nelle liti tra cittadini, nonché, poco più tardi, l'esclusività delle cariche di *censores* e di *aediles curules*. Patrizi rimasero anche i sacerdoti più importanti.

Ma il fondamento più solido e fermo della posizione privilegiata dei *patricii* nel nuovo Stato romano fu costituito dalla composizione e dalle competenze del *senatus*. Vero è che i

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 23-25 e quelle citate in nota ai §§ 7 e 18.

*plebei* furono ammessi a far parte di questo consesso, ma vi furono iscritti come membri aggiunti (ed. *conscripti*), in posizione di netta inferiorità rispetto ai senatori patrizi, che continuarono a detenere la qualifica di *patres*. Secondo noi è probabile che i *conscripti* non avessero diritto di voto in senato, ma solo facoltà di prendervi la parola; comunque, è quasi sicuro che ai soli *patres*, con esclusione dei *conscripti*, fu riservato il potere di confermare con la propria *auctoritas* le deliberazioni del *comitia centuriata*. Orbene, appunto l'esercizio dell'*auctoritas* permetteva ai *patricii* di avere tuttora sostanzialmente in mano le redini dello Stato, potendo essi con questo mezzo evitare sia le leggi che le elezioni consolari sgradite alla loro classe.

110. IL ROVESCIAMENTO DEI PRIVILEGI PATRIZI. — Data la situazione ora descritta, è chiaro che la *plebs* non poté far a meno di considerare la nuova struttura della *respublica* come transitoria e che essa continuò a sfruttare ogni favorevole occasione per tentar di ridurre ancor più il prepotere politico del patriziato. I problemi da risolvere si riassumevano, per essa: da un lato, nell'inserimento delle sue istituzioni rivoluzionarie nella costituzione dello Stato; dall'altro, nella eliminazione dell'*auctoritas patrum* e, in genere, nell'ottenimento della piena parità di diritti con i *patricii*. Ancora una volta il fondamento delle manovre politiche plebee fu costituito dalle guerre che Roma si trovò a dover combattere con i popoli vicini.

Il mezzo per il raggiungimento di una prima, importante tappa nella sua azione politica fu offerto alla *plebs* dalla rivolta delle città latine, verificatasi in uno dei momenti più delicati della storia della repubblica. Due minacce egualmente gravi insidiavano in quegli anni la città: l'una rappresentata dai bellicosi Sanniti, che tendevano ad assicurare il loro dominio sulla Campania per poi eventualmente dilagare nel Lazio; l'altra proveniente dall'audacia piratesca dei Cartaginesi di Africa, che non esitavano a spingere le loro scorrerie sin sulle coste dell'Italia centro-meridionale. Con gli uni e con gli altri, Sanniti e Cartaginesi, Roma preferì concludere, almeno per il momento, due trattati di *amicitia*, che furono rispettivamente stipulati nel 354 e nel 348 a. C.; ma il trattato con i Cartaginesi (che secondo la tradizione avrebbe rinnovato, con l'aggiunta di nuove clausole, un assai dubbio precedente patto del 509 a. C.) non soddisfece le città latine, che considerarono poco riguardoso da parte dei Romani aver pattuito con i Cartaginesi la non aggressione delle coste laziali senza neppure interpellarle.

Questa ed altre ragioni (non ultima delle quali fu costituita, probabilmente, da guerriglie tra Romani e Sanniti, che la leggenda addirittura descrive come una guerra avvenuta, tra il 343 ed il 341 a. C., fra i due popoli) determinarono i Latini, nel 340 a. C., ad una violenta insurrezione, che trovò appoggio in molte città campane sotto la guida di Capua, antica colonia etrusca. Fu un momento gravissimo, che Roma

riuscì miracolosamente a superare, raccogliendo tutte le sue forze e audacemente puntando nel cuore della Campania, ove gli alleati furono sbaragliati nei pressi di Sinuessa. Nel 338 a. C. la lega latina fu sciolta e i rapporti tra Roma e le città del Lazio furono regolati su basi di preminenza per Roma. L'opera fu completata mediante l'annessione di Capua, i cui cittadini divennero *cives sine suffragio* della *respublica*.

Della difficile situazione creata nel 340 a. C. approfittarono senza indugio i *plebei*, il cui console Publio Filone riuscì a condurre in porto molte importanti riforme. In virtù delle *leges Publiliae Philonis* del 329 a. C. furono, infatti, probabilmente riconosciute come magistrature cittadine le cariche dei *tribuni* e degli *aediles plebis*, riservate alla *plebs* ed elette dal *concilia plebis tributa* senza necessità di *auctoritas patrum*: riforma davvero importantissima, perchè ai *tribuni plebis* fu riconosciuto il potere di *intercedere*, cioè di porre il veto, nei confronti degli atti di tutti i magistrati della *respublica*, qualora li giudicassero contrari agli interessi della propria classe. Altre leggi dell'epoca, oltre ad ammettere che uno dei due posti di *censores* potesse essere coperto da *plebei*, disposero che in avvenire la nomina dei *senatores*, fosse operata dai censori, che la *auctoritas patrum* fosse prestata « *ante initium suffragium* », a titolo di convalidazione della *rogatio* magistratuale, e probabilmente anche che detta *auctoritas* non si dovesse più dare dai soli senatori patrizi, ma da tutti i senatori, sia *patres* che *conscripti*. Stabilito, infine, le *leges Publiliae Philonis* « *ut quod plebs iussisset omnes Quirites teneret* »: dichiarazione, peraltro, che deve essere intesa nel senso, come si dirà (v. n. 184), che le deliberazioni della *plebs* potessero essere confermate, se munite dell'*auctoritas* senatoria, dal voto del *comitia centuriata*.

111. LE GUERRE SANNITICHE. — La penetrazione dei Romani in Campania rese inevitabile, dopo tanta guerriglia preparatoria, l'aperto conflitto armato con i Sanniti, che consideravano la pianura campana come una zona essenziale alla loro colonizzazione. In cinquant'anni e più di guerre il dominio romano venne così assicurato sulla Campania e sull'Italia centrale.

La guerra tra Roma e la lega sannitica scoppiò nel 327 a. C., allorchè Roma occupò la fiorente colonia greca di *Neapolis* (Napoli), costringendola a federarsi con lei. In un primo momento gli eserciti romani mossero all'offensiva contro le posizioni montagnose del Sannio, ma quivi subirono poi una durissima e vergognosa sconfitta alle Forche Caudine (321 a. C.). Seguì la controffensiva dei Sanniti, che ricacciarono i Romani nel Lazio e li batterono a Lautule (315 a. C.), ma Roma riuscì a superare la difficile prova, respingendo faticosamente gli invasori e tentando nel contempo di aggirarli alle spalle attraverso una alleanza con gli Arpani di Puglia e la fondazione di una colonia a Luceria. I Sanniti chiamarono allora a raccolta gli Ernici, gli Etruschi



e gli Umbri, costringendo i Romani a dividersi su più fronti e riprendendo l'avanzata sul Lazio (312 a. C.). Con uno sforzo supremo Roma giunse, peraltro, a piegare gli Etruschi e a ricacciare tenacemente il principale avversario nel Sannio, finchè questo chiese la pace, impegnandosi a non più turbare il dominio romano sulla Campania (304 a. C.). Intanto, nel 306 a. C., era stato rinnovato, ad ogni buon conto, il trattato di commercio con Cartagine del 348 a. C. (v. n. 110).

Pochi anni dopo la conclusione della guerra, i Sanniti, non ancora domi malgrado i danni subiti, vollero fare un ultimo e disperato tentativo per smorzare la temibile potenza romana. Alleatisi con Umbri, Etruschi, Galli Senoni, Sabini e Lucani, essi iniziarono una manovra di soffocamento di Roma entro i confini del Lazio. Ma la coesione fece difetto agli alleati, mentre notevole appoggio fu dato a Roma dai vecchi e da nuovi alleati, i Marsi, i Marrucini, i Peligni, i Frentani, i Vestini, i Picentini. Nel 295 a. C. i Romani vinsero il nemico a Sentinum (Sassoferrato); l'anno seguente occuparono la Sabina e costrinsero i Sanniti alla resa. La partita con il resto dei coalizzati fu liquidata, non senza qualche difficoltà, negli anni successivi e l'azione militare di Roma fu suggellata dalla vittoria del lago di Cassano su Etruschi e Galli Senoni, ottenuta nel 283 a. C. Il dominio romano si estendeva ormai ininterrotto dal Rubicone, presso cui fu fondata la colonia di Sena Gallica (Senigallia), sino a Neapolis ed a Luceria nell'Italia meridionale.

112. IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI ASSESTAMENTO. — Nel corso del cinquantennio ora descritto si verificò il definitivo assestamento dello Stato nazionale romano nelle sue più essenziali strutture.

Un *plebiscitum Quinium*, approvato dai *comitia centuriata* tra il 318 ed il 312 a. C., trasferì ai *censores* la scelta dei membri del *senatus*, da operarsi tra gli ex-magistrati; una *lex Ogulnia* del 306 ammise i *plebei* ai massimi sacerdoti pubblici, il pontificato e l'augurato; infine, la *lex Hortensia*, ottenuta dai *plebei* nel 287 a. C. mediante una nuova secessione, stabilì, anche in considerazione del trascurabilissimo numero cui si erano ridotti i *patrii*, che le deliberazioni dei *concilia plebis* avessero valore di legge, senza bisogno nemmeno dell'*auctoritas* senatoriale. Di fronte ai *plebei* i *patrii* vennero addirittura a trovarsi in una situazione di inferiorità, non potendo con essi partecipare alle votazioni dei *concilia tributa*.

Problema di capitale importanza fu per la *civitas* la organizzazione dei territori e dei popoli conquistati. Il ricorso ai vecchi sistemi dei *foedera* e dell'incorporazione dei territori non si manifestava più sufficiente, sia perchè a molte popolazioni soggette mancava il carattere di *civitates*, considerato essenziale per la stipulazione di alleanze, sia perchè, d'altro canto, non tutte quelle popolazioni erano finitime al territorio romano e cioè tali da potervi essere

incorporate senza soluzioni di continuità, sia perchè, infine, i Romani erano ancora molto attaccati alla concezione del loro Stato come *civitas*, chiusa ai troppo ampi sviluppi territoriali ed agli eccessivi aumenti di popolazione. Di qui l'adozione, a seconda delle circostanze, di tre sistemi: a) l'incorporazione nel territorio romano, sistema adottato nei riguardi delle popolazioni latine finitime, il cui territorio passò a far parte di quello cittadino, con conseguente accrescimento del numero delle tribù rustiche; b) l'alleanza, sistema adottato nei riguardi di molte *civitates* latine, campane e centro-italiche, con cui però raramente furono conclusi *foedera aequa* (fu rotto anzi nel 333 a. C. l'antichissimo *foedus aequum Cassianum* con la ribelle lega latina), ma invece *foedera iniqua*, nel senso che le città (e talvolta trattavasi anche di semplici *vici* o *pagi*) mantennero intatto il loro ordinamento giuridico, ma si vincolarono a non avere altri amici e nemici che quelli di Roma e a soccorrere Roma, in caso di guerra, con armati e danaro; c) la deduzione di *coloniae*, sistema consistente nello stabilimento di piccole succursali della *civitas* in territori non facilmente e direttamente raggiungibili dai suoi eserciti.

113. LA CIVILTÀ ROMANO-AZIONALE NELLA FASE DI ASSESTAMENTO. — Mentre la compagine politica si andava assestando nei modi sopra esposti, analoga sistemazione si verificava in ordine ad ogni altro aspetto della civiltà romana. Particolarmente interessanti sono, a questo proposito, gli sviluppi economici e quelli militari della *respublica*.

(a) L'economia romana rimase incentrata sull'agricoltura intensiva, ampiamente praticata nell'ormai vasta distesa territoriale delle *tribus rusticae* da una larga massa di *adivui*, che formavano il nerbo dell'*exercitus*. La conquista della Campania mise a disposizione di Roma un granalo fertilissimo e incitò i Romani ad intraprendere una più vasta attività commerciale, sia per terra che per mare: di questo nuovo orientamento incipiente dell'economia della *respublica* fanno prova il trattato con Cartagine (v. n. 110) e la costruzione della prima grande via di comunicazione, la via Appia, da Roma a Capua, fatta costruire da Appio Claudio Cieco, il famoso giureconsulto (v. n. 203). Le guerre vittoriose portarono, infine, ai Romani il contributo di un certo numero di schiavi, i quali, distribuiti tra le *familiae*, servirono ad aiutarne i membri nei lavori agricoli ed a sostituirli in caso di allontanamento per le campagne militari.

Caratteristico fu che Roma, pur in questa sua crescente vitalità economica, non provvide, per tutta la fase di assestamento, alla coniazione di una sua moneta. Il mezzo di scambio fu ancora, ufficialmente, l'*aes rude*, in pezzi non conati del peso di una *libra* (273 grammi), ma in pratica, dopo la conquista della Campania, i Romani presero l'uso di adoperare per i loro traffici le monete di argento campane e quelle

della Magna Grecia. Solo verso il 350 a. C. furono conati i primi *asses librales* di bronzo, divisi in dodicesimi (*unciae*), e ne occorrevano, come per il passato, 100 per acquistare un bue, 20 per una pecora, 120 per una libbra di argento, 1800 per una libbra d'oro.

(b) L'esercito di Roma aumentò progressivamente di importanza, e non poteva essere diversamente. Del suo accrescimento fa prova il numero dei *tribuni militum*, portati da 6 a 12 nel 311 e più tardi a 24. L'unità di impiego rimane la *legio*, di circa 4000 fanti ripartiti in *centuriae* (ridotte ad un effettivo di 60 uomini), le quali a due a due costituivano 30 *manipuli* mobili, che si usava disporre su tre linee (*hastati*, *principes*, *triarii*). Due *ictones*, con le relative 3 *turmae* di cavalleria ciascuna e con una giunta variabile di truppe ausiliarie, distribuite in *cohortes*, costituivano un *exercitus consularis*. Già nel sec. IV a. C. fu introdotta il *soldo*, per compensare i *pedites* dei mancati guadagni e metterli in grado di provvedere all'armamento. Per conseguenza, le diverse schiere dei *pedites* non furono più formate con il criterio della ricchezza di ciascuno, ma con il criterio più saggio di mettere i giovani tra gli *hastati* e, via via, i più vecchi tra i *principes* e i *triarii*, mentre il periodo di recluta era compiuto tra i *velites* delle coorti ausiliarie.

## § 20. - La fase di apogeo della « respublica » nazionale (\*).

SOMMARIO: 114. L'apogeo della *respublica* nazionale. — 115. La prima guerra punica. — 116. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo. — 117. La seconda guerra punica. — 118. L'espansione nel Mediterraneo orientale. — 119. Il completamento dell'egemonia mediterranea.

114. L'APOGEO DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE. — Nel cinquantennio successivo alla vittoria del 288 a. C. ebbe inizio la realizzazione di una nuova fase della storia di Roma: la fase apertamente egemonica dello Stato romano, che doveva portare quest'ultimo al decisivo conflitto con Cartagine. Questa potente città, assorbita nei traffici con le isole del Mediterraneo, ebbe dapprima il torto di non vedere il pericolo che le si preparava e Roma ne approfittò con singolare avvedutezza, gettandosi senza esitazione sull'Italia greca (la cd. *Magna Graecia*), per crearsi una base per la conquista dei fertili territori siculi.

Nel 282 a. C., venuti i *Lucani*, nemici di Roma, a conflitto con la

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23-25. Cfr. anche le opere citate in nota al § 18 e la letteratura ivi ricordata. Cfr. in particolare: CORRADI, *Le grandi conquiste mediterranee* (1945); GIANNELLI, *Roma nell'età delle guerre puniche* (1938); GÖHLER, *Rom und Italien* (1939); HEINZE, *Von den Ursachen der Grösse Roms* (1925); RUDOLPH, *Stadt und Staat im alten Italien* (1935).

colonia greca di Thurii, questa chiese ed ottenne l'interessato aiuto dei Romani, che si affrettarono a stabilire guarnigioni, su istanza degli stessi cittadini, anche a Reggio ed a Locri. Questa mossa chiamò direttamente in causa Taranto, la maggior città della Magna Grecia, che dichiarò guerra a Roma nel 281 a. C. e chiamò in suo aiuto Pirro, re dell'Epiro, un guerriero della scuola di Alessandro Magno.

Pirro, sceso in Italia con un esercito ben agguerrito ed assai fieri propositi, riuscì a sconfiggere i Romani a Siri, presso Eraclea, nel 280, e li braccò nella ritirata verso il Lazio con il valido aiuto dei Lucani e dei Sanniti; ma l'anno seguente, pur riuscendo vincitore ad Ascoli, egli subì tali perdite, che si indusse a desistere provvisoriamente dalla campagna offensiva ed a passare con una buona metà delle sue forze in Sicilia, ove lo chiamavano in ausilio le colonie greche minacciate dai Cartaginesi. In Sicilia Pirro riuscì con relativa facilità a ricacciare i Cartaginesi nella fortezza di Lilibeum (Marsala), ma quando, nel 278 a. C., egli tornò sul continente questi ripresero terreno e sconfissero la sua flotta. Tre anni dopo (275 a. C.), trovandosi preso tra due eserciti romani operanti a tenaglia, l'uno dalla Lucania e l'altro dal Sannio, egli dette battaglia alle truppe del Sannio presso Maleventum (Benevento), ma senza riuscire a sconfiggerle. Comprendendo a buon punto che la guerra stava per essere perduta, tolse frettolosamente il campo e ritornò in Epiro.

Mentre la Sicilia era integralmente riconquistata dai Cartaginesi, l'Italia greca divenne facile preda di Roma, che l'assoggettò completamente negli anni 275-270 a. C.

115. LA PRIMA GUERRA PUNICA. — Non passarono molti anni, che deflagrò inevitabilmente il conflitto con Cartagine per il dominio della Sicilia.

Un gruppo di mercenari di origine campana, i Mamertini, che avevano occupato Messina, attaccato da Ierone II di Siracusa, si rivolse per aiuti, quasi contemporaneamente, a Cartagine e a Roma (265 a. C.). Mentre Cartagine fu lesta a fissare un suo presidio a Messina, Roma esitò a lungo, ma finalmente il partito della guerra prevalse e forti aiuti vennero inviati ai Mamertini, che avevano frattanto scacciato il troppo invadente presidio cartaginese.

La guerra tra Roma e Cartagine fu dichiarata (264 a. C.) e si manifestò ben presto assai difficile: con l'aiuto di Ierone, che era intanto passato dalla loro parte i Romani ebbero qualche vittoria su terra e conquistarono Agrigento, ma la decisione non poteva essere ottenuta, se non a patto di distruggere la potentissima flotta punica, che dominava i mari, e di passare, in un secondo momento, all'attacco diretto della stessa Cartagine in Africa. La prima condizione fu realizzata dai Romani nel 260 a. C. con la vittoria navale di Milazzo, ottenuta da C. Duilio,

ma la seconda condizione invece fallì: l'esercito romano del console Attilio Regolo, sbarcato in Africa, fu distrutto dalle truppe mercenarie cartaginesi (256 a. C.) e la guerra fu riportata in Sicilia. Seguirono anni di lotta estenuante ed incerta, durante i quali rimasero imprendibili per i Romani le fortezze di Lilibeo e Trapani e molti smacchi i Romani subirono dal condottiero cartaginese Amilcare Barca. Finalmente, nel 241 a. C., una nuova ed agguerritissima flotta romana, al comando di C. Lutazio Catulo, ottenne piena vittoria alle isole Egadi. La Sicilia era perduta per Cartagine, che accettò la condizione di rinunciare per fare la pace.

Anche Roma uscì malconcia dai ventitré anni della prima guerra punica, a causa dei gravi sacrifici operati in uomini e mezzi. Se alla ricostruzione finanziaria potevano bastare lo sfruttamento della Sicilia, che venne sottoposta ad una decima, e la fortissima indennità promessa da Cartagine (2200 talenti), per la ricostituzione dell'esercito occorrevo radicali riforme interne. Roma vi provvide tempestivamente mediante la concessione della cittadinanza a buon numero di alleati italici, scelti tra quelli che le si erano mostrati più fedeli nei passati frangenti, e mediante l'abbassamento del censo necessario alla partecipazione all'ultima classe dei *comitia centuriata*. Il numero delle tribù territoriali venne ulteriormente aumentato e portato a 35 (241 a. C.) e negli anni seguenti si operò anche una riforma della struttura dei *comitia centuriata*, al duplice fine di adeguare il numero delle classi (193) a quello delle tribù e di sminuire la preponderanza che vi avevano le classi più abbienti.

Il problema dell'amministrazione della Sicilia fu risolto considerando l'isola (ad eccezione di alcune *civitates* che si alleavano con Roma) come territorio di conquista, da amministrarsi direttamente dai consoli (*provincia*). Nel 238 a. C. fu tolta a Cartagine anche la Sardegna, che divenne anch'essa *provincia* romana. Infine, dato il sempre crescente afflusso di stranieri (*peregrini*) in Roma per concludervi affari di commercio, fu istituita, nel 242 a. C., la nuova magistratura del *praetor peregrinus*, con competenza di « *ius dicere inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma* ».

116. L'EGEMONIA DI ROMA SUL MEDITERRANEO. — Nella politica mediterranea Roma, una volta avviata sulla via della espansione egemonica, non perse tempo. Assicuratasi il dominio della Sicilia, poi della Corsica e della Sardegna, essa battagliò vivacemente, dal 220 al 215 a. C., per strappare il controllo dell'Adriatico agli Illirici della Dalmazia e finì per ottenere la più piena vittoria. Contemporaneamente, per soddisfare le esigenze popolari di nuovi territori da colonizzare, Roma si estendeva nella Gallia cisalpina, dopo aver facilmente sconfitto i Boi e gli Insubri a Clastidium (Casteggio) nel 222 a. C.

Ma la questione tra Roma e Cartagine per l'egemonia sul Mediterraneo centrale era ancora aperta e da risolvere. Cartagine aveva, in quegli anni, riversato le sue mire espansionistiche sulla Spagna, impadronendosi della parte meridionale di quella penisola, ma nel 226 a. C. Roma aveva imposto ad Asdrubale, genero di Amilcare Barca, un accordo, in forza del quale la sfera di influenza cartaginese non avrebbe potuto estendersi a settentrione dell'Ebro. Morto Asdrubale, suo cognato Annibale Barca, figlio di Amilcare, poco curando dell'intervenuto accordo, cinse d'assedio e conquistò Sagunto, posta a nord dell'Ebro. Del che sdegnata, Roma dichiarò una seconda guerra a Cartagine (218 a. C.).

117. LA SECONDA GUERRA PUNICA. — Il genio militare di Annibale mise per molti anni in gravissimo pericolo la repubblica romana.

Non appena dichiarata la guerra, Annibale, disponendo già di un agguerrito esercito, non esitò a scagliarsi contro l'avversario per la via più impensata. Varcata i Pirenei, traversò rapidamente la Gallia meridionale, eludendo un esercito romano che proveniva da Marsiglia, e senza indugio valicò il baluardo delle Alpi, scese nell'Italia settentrionale e sconfisse i Romani al Ticino e alla Trebbia (218 a. C.). Le porte dell'Italia centrale si aprirono ad Annibale, che riportò una nuova vittoria, l'anno seguente, al lago Trasimeno e, proseguendo verso il mezzogiorno della penisola, inflisse, nel 216 a. C., a Canne, la più dura sconfitta ai Romani.

Questi avvenimenti portarono Roma sull'orlo dell'estremo disastro, tanto più che molti alleati italici, e persino Capua e Siracusa, l'abbandonarono. Ci si accorse che bisognava cambiare tattica e sostituire alla illusione iniziale di una guerra fulminea la paziente ed accorta strategia del logoramento, di cui era stato maestro insuperabile, ma presto inascoltato, il dittatore Q. Fabio Massimo. I Romani evitarono, perciò, scontri frontali con Annibale, che dal suo canto lamentava la scarsità di rifornimenti da Cartagine e dalla Spagna ed era costretto a frammentare la sua azione di guerra contro i numerosi capisaldi romani ed alleati che ancor tenacemente resistevano nelle Puglie, in Campania, in Lucania, nel Bruzzio.

Così, attraverso successive e fortunate imprese militari, Roma riuscì a riprendersi. Siracusa fu conquistata e la Sicilia ricondotta sotto il dominio romano (210 a. C.); Capua e Taranto furono ridotte alla ragione (211-209 a. C.); Filippo V, re di Macedonia, che intendeva venire in aiuto di Annibale, fu trattenuto in Oriente da una flotta romana e fu impegnato in guerra dalla Lega italica delle città greche e dal regno di Pergamo, l'una e l'altro animati da Roma. Intanto i Romani inviarono in Spagna un esercito al comando dei fratelli Cneo e Publio Cornelio Scipione, per tenervi impegnato il fratello di Annibale, Asdrubale: i due generali morirono nella presa di Sagunto

(212 a. C.), ma li surrogò assai degnamente il giovanissimo Publio Cornelio Scipione (detto poi l'Africano), che conquistò tutta la Spagna, sconfisse Asdrubale a Chartago Nova (Cartagena) nel 209 a. C. e infine, avendo Asdrubale ripercorso il cammino del fratello attraverso i Pirenei e le Alpi per venirgli in aiuto, lo raffrontò sul Metauro, infliggendogli la disfatta e la morte (207 a. C.).

Nel 205 a. C. Filippo V si rassegnava ad una pace separata con Roma e Publio Cornelio Scipione ottenne come console l'autorizzazione a portare l'offensiva direttamente contro Cartagine in Africa. Quivi, dopo importanti successi romani, avvenne a Zama, nel 202 a. C., lo scontro decisivo con Annibale, precipitosamente rientrato dall'Italia, che fu sconfitto inesorabilmente. L'anno seguente fu conclusa la pace: Cartagine rinunciò a tutti i suoi possedimenti all'estero ed accettò un controllo romano sui territori africani.

La vittoria su Cartagine assicurò a Roma l'egemonia sul Mediterraneo occidentale. Valido alleato dei Romani in Africa era il re Massinissa di Numidia, che garantiva con la sua fedeltà la sorveglianza su Cartagine. La Spagna passò a costituire una provincia romana. L'alleanza di Marsiglia permetteva a Roma il controllo della Gallia meridionale. L'Italia settentrionale, completamente pacificata attraverso la sottomissione dei Celti e dei Liguri, costituiva un ottimo sfocio per la sovrabbondante popolazione romana. Da tutte le parti di questo vasto impero affluivano a Roma rifornimenti e ricchezze, che furono fonti di inusitato benessere e di grandi intraprese commerciali per larghi strati della popolazione romana.

118. L'ESPANSIONE NEL MEDITERRANEO ORIENTALE — Perfettamente sicura dell'Occidente mediterraneo, Roma passò, nel primo cinquantennio del sec. II a. C., ad occuparsi delle complesse ed agitate questioni dell'Oriente, sia per prevenire eventuali attacchi da quel lato al suo impero, sia anche perchè essa era ormai fatalmente avviata sulla direttrice di una politica imperialistica.

La situazione dell'Oriente mediterraneo alla fine del sec. II a. C. era, in breve, questa. Il regno macedonico, con Filippo V, aveva tratto sotto la sua sfera di influenza tutta la Grecia e Filippo, deluso ad opera dei Romani nei suoi intenti di espansione verso l'Illiria e l'Adriatico, polarizzava ora tutta la sua attenzione verso l'Egitto. Egualmente forte era il regno siriano dei Seleucidi, sotto Antioco III, che dominava l'Asia minore e stendeva la sua influenza sin verso l'India. Vaso di coccio tra questi due vasi di ferro era, invece l'Egitto, sotto il regno del minorente Tolomeo V Filopatore, che poteva sperare per la sua salvezza o nel disaccordo tra i due Stati più potenti o nell'aiuto delle armi romane.

Nel 200 a. C., essendosi malauguratamente Filippo ed Antioco accor-

dati per la conquista in comune dell'Egitto, Tolomeo dovette appunto ricorrere ad una richiesta di aiuto a Roma, ed a lui si unirono i Rodii, gli Ateniesi e il re di Pergamo, Attalo I. Roma intervenne, dopo qualche esitazione, e scoppiò una seconda guerra macedonica, che si concluse nel 197 a. C. con la vittoria di T. Quinzio Flaminio su Filippo V a Cinocefale in Tessaglia. La Macedonia fu costretta ad allearsi con Roma e nei giochi olimpici del 196 a. C. Flaminio proclamò solennemente la liberazione delle città greche dall'egemonia macedone, il che significava peraltro, nella sostanza, la riduzione delle stesse sotto l'egemonia romana.

Liquidata la partita con il regno macedonico, rimaneva aperta quella con il regno siriano. Antioco III all'inizio della guerra macedonica aveva pensato bene di staccarsi da Filippo per non venire in contrasto con Roma; dopo di che egli aveva considerevolmente allargato il suo regno in Asia minore a spese di Tolomeo ed era passato anche in Europa. Antioco mirava ora sempre più insistentemente ad instaurare il suo predominio sulla Grecia, incitato a ciò da Annibale, diventato frattempo suo ospite e consigliere, e incoraggiato altresì dal palese malcontento degli Etoli nei riguardi di Roma. Dopo alcuni anni di vivaci scaramucce diplomatiche, Antioco decise infine lo sbarco in Grecia e Roma gli dichiarò guerra (192 a. C.). Ma ad Antioco mancarono, in questa impresa, l'ausilio delle città greche e l'alleanza di Filippo di Macedonia, che preferì schierarsi per Roma: dopo una grave sconfitta alle Termopili (191 a. C.), egli fu costretto a riparare in Asia e quivi subì la definitiva disfatta di Magnesia ad opera di P. Cornelio Scipione (190 a. C.). Roma costrinse il rivale ad abbandonare tutte le città dell'Asia minore al di qua del Tauro, compensò con questi territori gli alleati di Rodi e di Pergamo e sottomise senza troppo inferire gli Etoli.

Col passare degli anni si riaccesero, sopra tutto in Macedonia, i focolai di rivolta contro Roma. Attese a preparar la riscossa Filippo V, ma la guerra scoppiò soltanto dopo la sua morte, per iniziativa del figlio Perseo, nel 171 a. C. Nei primi due anni Roma, anzi che intervenire direttamente, preferì che la lotta contro Perseo fosse condotta, non senza qualche successo, dal re di Pergamo, Eumene, e da minori alleati di Oriente; ma poichè questa sua eccessiva pigrizia cominciò ad alienarle il favore degli alleati e ad eccitare alla rivolta Achei ed Etoli, il console L. Emilio Paolo si recò infine in Macedonia e vi sconfisse e fece prigioniero Perseo nel 168 a. C.

Piuttosto che complicare i loro già gravi problemi organizzativi mediante nuove ammissioni territoriali, i Romani decisero di limitarsi a frazionare la Macedonia in quattro piccole ed inoffensive repubbliche; le città greche alleate di Perseo vennero severamente punite e costrette a consegnare ostaggi; diminuzioni territoriali subirono anche Rodi e Pergamo; infine, dato che nel frattempo Antioco IV di Siria aveva

aggredito l'Egitto, le minacce di Roma valsero, senza bisogno di forza, a ridurlo alla ragione.

119. IL COMPLETAMENTO DELL'EGEMONIA MEDITERRANEA. — Gli anni che seguirono furono impiegati da Roma nel coronamento della sua egemonia mediterranea.

In Ispagna vennero combattute le mire di insurrezione dei Celtiberi e dei Lusitani. In Africa, avendo Cartagine tentato di reagire contro la invadenza di Massinissa, fu intrapresa nel 149 a. C. una terza guerra punica, che si concluse tre anni dopo con la conquista e distruzione della vecchia rivale ad opera di P. Cornelio Scipione Emiliano, figlio adottivo dell'Africano, e la costituzione della provincia di Africa. Frattanto, visto che le agitazioni continuavano in Oriente, Roma dovette decidersi a stabilire anche ivi il sistema delle provincie. Fu costituita così, nel 147 a. C., la provincia di Macedonia e nel 146 furono sottomesse, dopo una ribellione degli Achei, le città greche, ad eccezione di Atene, previa la distruzione di Corinto, che del malcontento ellenico contro Roma era da anni il focolaio. Segui a poca distanza, nel 133 a. C., il lascito a Roma del regno di Pergamo da parte di Attalo III: il che diede occasione ai Romani di fondare la provincia di Asia, centro di sorveglianza di molteplici Stati vassalli. Quello stesso anno Scipione Emiliano spegnueva del tutto, in Ispagna, la rivolta dei Celtiberi mediante la occupazione e distruzione della città di Numanzia.

Con questi avvenimenti, ma sopra tutto con la distruzione quasi simultanea di Cartagine e di Corinto del 146 a. C., Roma apponeva il suggello durevole del suo predominio a tutto il mondo mediterraneo.

## § 21. - La crisi della « respublica » nazionale (\*).

SOMMARIO: 120. La crisi della *respublica* nazionale. — 121. Il rivolgimento del sistema economico e la riforma dell'esercito. — 122. Il disordine sociale e la miopia politica di Roma. — 123. Tiberio Gracco. — 124. Caio Gracco. — 125. La guerra giugurtina e l'ascesa di Mario. — 126. La guerra sociale e l'ascesa di Silla. — 127. La reazione mariana e la restaurazione sillana. — 128. Pompeo e Cesare. — 129. Il primo triumvirato. — 130. La guerra civile. — 131. La dittatura di Cesare. — 132. L'ascesa al potere di Ottaviano.

120. LA CRISI DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE. — Già nel momento apparentemente più florido della vita romana, dopo la vittoriosa conclu-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23-25. Cfr. anche le opere citate in nota al § 18 e la letteratura ivi ricordata. Cfr. inoltre,

sione della seconda guerra punica e durante le facili e fortunate imprese di guerra di Occidente e di Oriente, cominciarono a manifestarsi, dapprima come possibili, di poi come probabili, sicuri, imminenti, i segni premonitori di una gravissima crisi, che avrebbe effettivamente affitto lo Stato romano nazionale sino ad esaurirlo del tutto. Di questa crisi, le cui agitate vicende si protrassero, all'incirca, dai primi anni del secondo cinquantennio del sec. II agli ultimi anni del sec. I a. C., occorre ricercare le cause precipue, prima di passare a narrarne e valutarne gli sviluppi.

La prima, fondamentale causa di crisi dello Stato romano nazionale fu l'inadeguatezza dei suoi ordinamenti politici rispetto al compito immane di una durevole organizzazione dell'impero. Si sono accennati or ora (n. 118) i sapienti accorgimenti a cui i Romani ricorsero per conciliare la salda tenuta del sistema imperiale con la struttura cittadina e la fisionomia rigidamente nazionale della loro comunità politica, Roma. Ma si trattava pur sempre di accorgimenti, sforniti di una intrinseca durevolezza, anzi bisognevoli di continui restauri e ritocchi. Si trattava pur sempre di dover assicurare momento per momento il miracolo della sussistenza di un sistema, che era di equilibrio, ma di equilibrio instabile.

Tutta l'organizzazione politica romana, interna ed esterna, era basata su tal numero di indispensabili presupposti reciprocamente interferenti (presupposti economici, sociali, militari, culturali, morali ecc.), che sarebbe stato difficile se avesse potuto reggersi a lungo, mancandone anche uno soltanto. Sarebbero occorsi, come effettivamente occorsero, dei puntelli, dei rimedi di emergenza (provvedimenti eccezionali, rivolgimenti parziali, dittature personali ecc.), che avrebbero forse dilazionato il crollo, ma non lo avrebbero evitato, anzi lo avrebbero favorito. Così, tanto per segnalare qualche lato tra i più appariscenti, l'organizzazione imperiale di Roma, nonchè tutta la sfera delle sue influenze politiche sul mondo mediterraneo, era essenzialmente basata sull'ascedente politico della *respublica* romana; più in concreto, sulla forza e sulla onnipresenza dei suoi eserciti; più in concreto ancora, sulle buone doti militari e politiche dei suoi generali e sulla abbondanza e regolarità delle sue leve; in definitiva, quindi, sul ripetersi anno per anno di una scelta oculata e fortunata dei magistrati da parte dei comizi, nonchè sul mantenersi efficiente, numerosa (sempre più numerosa), economicamente flo-

in particolare: LEVI, *La costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare* (1928); CARCOPINO, *Autour des Gracques* (1928); CARCOPINO, *Sylla ou la monarchie manquée* (1931); KAHRSTEDT, *Die Grundlagen und Voraussetzungen der römischen Revolution* (1924); DRUMANN-GRÖBE, *Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen zu der monarchischen Verfassung* (6 voll., 1897-1929); PARIBENI, *L'età di Cesare e di Augusto* (1950); MEYER Ed., *Cæsars Monarchie und das Prinzipat des Pompejus* (1921). Cfr. anche: KROLL, *Die Kultur der ciceronianischen Zeit* (2 voll., 1933).

rida la classe dei piccoli agricoltori, che delle legioni era, per la costituzione romana, il nerbo.

Ogni, per che minima conseguenza finiva, insomma, per dipendere dalla premessa della inalterabilità della compagine dello Stato nazionale romano nella fisionomia assunta verso la fine del sec. III a. C. D'altra parte tutta la nuova situazione economica, sociale, militare, culturale e via dicendo, ch'era venuta a crearsi attraverso l'espansione imperiale, metteva sempre più a nudo l'insufficienza dello Stato romano nazionale, in quanto tale, a tenerle testa in modo durevole ed efficace.

Le cause che contribuirono a render chiara e ad accrescere la fondamentale insufficienza della *respublica* nazionale rispetto ai suoi compiti furono svariate, ma tra esse emersero sopra tutto alcune, di natura, rispettivamente, economica, militare, sociale e di politica contingente.

121. IL RIVOLGIMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO E LA RIFORMA DELL'ESERCITO. — Nel campo economico, le grandi conquiste di suolo italico, la formazione delle provincie transmarine, l'afflusso di masse innumerevoli di prigionieri di guerra ridotti in istato di schiavitù determinarono un rivolgimento in più sensi del sistema economico romano: di quel sistema economico tradizionale, che formava la base della organizzazione politica, militare e sociale romana.

Delle vastissime estensioni di *ager occupatorius* in Italia provvidero ad assicurarsi il possesso i cittadini più ricchi e politicamente più influenti, con la conseguenza che si formarono immensi latifondi a detrimento delle molteplici *divisiones et adsignationes*, che si sarebbero invece potute fare a beneficio dei non pochi cittadini *proletarii*. Le masse di prigionieri affluenti a Roma furono anch'esse accapparrate da chi aveva le disponibilità liquide per acquistarle, cioè dai più ricchi, e furono impiegate nei *latifundi*, costituendo una mano d'opera enormemente più conveniente della mano d'opera libera, che avrebbero potuto offrire i *proletarii*. La conquista dei territori provinciali assicurò a Roma immense riserve di derrate a costi tanto bassi, da rendere assai conveniente l'impiego di capitali nell'assicurarne i trasporti o nell'assumere gli appalti e da far diventare, nel contempo, antieconomica, perchè di costo comparativamente più alto, la coltura intensiva in Italia: dal che seguì che decadde e si rovinarono i piccoli proprietari terrieri, i cui fondi furono rapidamente assorbiti dai latifondisti, e che, inoltre, si costituì, accanto alla classe dei latifondisti, una numerosa e potentissima classe di banchieri, grandi commercianti e appaltatori di imposte (*publicani*).

Decaduta la categoria dei piccoli proprietari terrieri, l'esercito si trovava privo della migliore sua fonte di uomini, mentre le molte

guerre aumentavano a dismisura la sua necessità di essere alimentato da masse di soldati ben armati ed equipaggiati.

La guerra divenne per Roma un avvenimento quasi regolare, ch'era ben difficile passasse un anno scevro del tutto di conflitti in questa o in quella parte dell'impero. Stabile dov'è divenire, per conseguenza, anche l'esercito. Il problema dei capi — che non potevano essere i due consoli, di elezione annuale, già insufficienti al reggimento del potere politico supremo — fu risolto con la speciale *prorogatio imperii* dei generali delle singole armate e del loro ufficiali superiori. Il problema dei *gregarii* fu risolto con gli arruolamenti a lunga ferma nella massa innumere dei rovinati e dei proletari.

In apparenza il sistema fu buono, perchè Roma si eresse degli eserciti assai ben addestrati e comandati da stati maggiori a carattere professionale. In sostanza, per altro, si determinò per le libertà cittadine l'assai grave pericolo che queste armate stabili si rivolgessero contro la città per instaurarvi un dominio militare, trascinatevi dalla sete di guadagno dei veterani e dalla ambizione dei promagistrati, riotosi, questi ultimi, ad abbandonare un potere detenuto per lunghi anni.

122. IL DISORDINE SOCIALE E LA MIopia POLITICA DI ROMA. — Altro fenomeno, strettamente connesso con la mutata situazione economica, fu l'inurbamento della vecchia classe agricola, che accorse nella città d'ogni parte, per cercarvi fortuna a facile prezzo. Decadde, per conseguenza, i *comizi*, le cui deliberazioni non furono più frutto di coscienza e libera determinazione di tutti i partecipanti, ma furono il prodotto di oscure manovre dei demagoghi, facili corruttori della plebe urbana. E al decadimento del ceto medio agricolo corrispose la rapida ascesa delle classi abbienti e la formazione di ceti oligarchici avidi e prepotenti, nonchè in concorrenza tra loro.

Gà durante la fase di apogeo della *respublica* nazionale romana si erano venute formando nel seno della cittadinanza romana queste distinzioni di classi sociali e di partiti politici che esercitarono poi tanto grande influenza sulla degenerazione e la crisi dello Stato. Verso la metà del sec. III a. C. si era costituita la *cd. nobilitas* senatoria, cioè la classe delle famiglie (*patricie* o *plebee*) i cui antenati avessero rivestito una magistratura curule. Non si trattava di una casta chiusa, essendo sempre possibile l'inerimento di essa mediante *homines novi*, chiamati per la prima volta ad una carica curule; ma in pratica avvenne che ben raramente i *comitia* scelsero i magistrati maggiori al di fuori della sua cerchia, formando oggetto di universale estimazione la discendenza illustre e la specifica preparazione negli affari politici dei *nobiles*.

Gli *ignobiles* di una certa levatura, disperando ormai di in-

frangere la barriera di influenze politiche e di prevenzioni sociali che tutelava la *nobilitas* da nuovi incrementi, ebbero allora da scegliere fra due strade: o estraniarsi del tutto dalla vita politica, cercando soddisfazioni di altro genere nella vita degli affari, o creare un saldo partito politico che battesse in breccia l'ascendente dei *nobiles*. Ambo le strade furono, difatti, seguite a partire dal sec. II a. C., con il risultato che, da un lato, si formò, parallela alla *nobilitas*, una nuova potentissima aristocrazia del danaro, dedita a traffici di ogni genere ed in particolare agli appalti delle imposte nelle *provinciae*, la qual classe si disse degli *equites*, e, dall'altro, si costituì, con il concorso ed il finanziamento della stessa aristocrazia mercantile, il partito politico dei *populares*, costituito dalle turbe proletarie cittadine facilmente manovrate da demagoghi, in veste generalmente di *tribuni plebis*.

Alle ricchezze dell'aristocrazia mercantile la *nobilitas* senatoria fu in grado di opporre non meno ingenti ricchezze, principalmente consistenti in vasti *latifundi* formati a spese dei piccoli proprietari terrieri, rovinati dalle troppo frequenti guerre. Alla azione di piazza dei *populares* i *nobiles* risposero adeguatamente, raccogliendo attorno a sé, col mezzo della corruzione, grandi masse di proletari, che costituirono il nerbo del partito ed. degli *optimates*.

È evidente che, in tutto questo rivolgimento di valori politici ed economici ed in tutto questo agitarsi di insaziabili interessi di classe, gravi sofferenze erano implicate per le popolazioni soggette ed alleate.

I popoli delle provincie, vessati dalla amministrazione senza scrupoli e senza controllo dei governatori della *nobilitas* ed oppressi dalla avidità di guadagno dei *publicani*, presero ad odiare gli uni e gli altri ed a mal sopportare il giogo della dominazione romana. Gli schiavi di ogni provenienza, implegati senza ritegno e senza considerazione alcuna nei lavori più gravosi, rodevano i freni ed anelavano il momento della ribellione. I *socii* italici, che erano stati di provvido aiuto alla repubblica in più di un momento critico, ambivano alla parificazione col cittadini di Roma e a dividere la posizione privilegiata conquistata da questi ultimi essenzialmente per loro merito.

Di fronte a tanto malcontento e a tanto giuste rivendicazioni, i Romani o non seppero adottare provvedimenti efficaci o si irrigidirono in una resistenza egoistica, che doveva tornare tutta a loro danno.

Le giuste doglianze dei provinciali contro le concussioni dei magistrati loro preposti furono spesso neglette, salvo casi assolutamente eccezionali, in cui il senato romano si decise a nominare collegi di *receptatores*, per accertare le concussioni ed ordinare la restituzione del mal-

colto. Il malcontento degli schiavi non fu tenuto nel debito conto e dilagò, sopra tutto in Sicilia, in maniera paurosa. Quanto alle richieste dei *socii* italici, esse rimasero inascoltate; anzi, siccome questi cercavano di acquistare la cittadinanza romana col sotterfugio (o migrando nelle colonie latine ed usufruendo delle molte facilitazioni concesse ai Latini delle colonie stesse per l'ottenimento dello *status civitatis* romano, o esercitando le magistrature, o perfino vendendosi simulatamente come schiavi ai Romani, per poi essere liberati ed acquistare la condizione di *cives*), Roma adottò successivamente vari provvedimenti di espulsione in massa e di limitazione dell'acquisto della cittadinanza.

123. TIBERIO GRACCO. — Intorno al 150-140 a. C. la crisi della repubblica si andava manifestando principalmente sotto l'aspetto economico. La natalità della popolazione libera era in fortissima diminuzione; il latifondo nobiliare invadeva l'Italia centrale, soffocando ogni libera iniziativa degli ultimi piccoli proprietari agricoli; gli schiavi turbolenti si rivoltavano, e, in Sicilia, conducevano una vera e propria guerra di ribellione a Roma, che venne assai difficilmente vinta nel 140 a. C.

Nel 133 a. C. Tiberio Sempronio Gracco, un giovane della *nobilitas*, ma a tendenze democratiche, ottenne il tribunato dalla plebe, e, ambizioso com'era di giungere in breve tempo, con l'appoggio dei *populares*, a posizione di netta preminenza nella vita politica repubblicana, propose subito, coraggiosamente, ai *concilia plebis* l'emanazione di un plebiscito per cui l'occupazione dell'*ager publicus* da parte dei singoli privati non potesse superare il limite massimo dei 500 iugeri (115 ettari), con in più 250 iugeri al massimo per ogni figlio. Si trattava, in fondo, di ripristinare un'antica riforma romana (attribuita dalla tradizione alle leggi Licinie Sestie del 367, ma a queste certamente posteriore di almeno un secolo) e lo scopo della proposta era di ridistribuire fra il popolo, a titolo di proprietà, il terreno pubblico così recuperato. Ma naturalmente la *nobilitas* si dimostrò fieramente avversa alla riforma e non le fu difficile di ottenere che un altro tribuno della plebe, Caio Ottavio, operando come sua *longa manus*, opponesse il veto alla proposta del collega.

All'agire di Ottavio, in netto contrasto con il suo mandato il rappresentante della plebe, Tiberio Gracco, forte del favore incontrato nei *populares*, oppose un'azione di schietto carattere anticostituzionale e rivoluzionario, ottenendo la destituzione di Ottavio ed eliminando perciò l'ostacolo all'esecuzione del plebiscito agrario.

Immediatamente fu costituita una magistratura dei *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis*, guardata con grandissimo astio dalla *nobilitas*, che aspettava il momento della reazione. E questo si presentò

allorchè Tiberio osò proporre, contro ogni norma costituzionale, la rinnovazione della propria candidatura al tribunato per l'anno 132, al fine di sostenere con la sua personale influenza l'applicazione della legge agraria. Accusato di aspirare al regno, Tiberio fu assalito, in un tumulto, da un gruppo di senatori che l'uccisero. Il senato, senza perdere tempo, nell'intento di giungere all'abrogazione del plebiscito agrario, si occupò di ingrandire esageratamente il pericolo rappresentato dai partigiani di Tiberio e si parlò di un nuovo strappo alla costituzione, cioè della emanazione di un *senatus consultum ultimum*, con cui i consoli fossero autorizzati a ricorrere ad ogni mezzo per salvare la repubblica dalle agitazioni graccane. Ma il *senatus consultum ultimum* non fu varato per l'opposizione del console Publio Mucio Scevola, il grande giurista (v. n. 204), cui non sfuggiva il pericolo dei torbidi che avrebbero sollevato questo nuovo procedimento anticostituzionale, ed i senatori nemici di Tiberio riuscirono ad ottenere soltanto che contro i suoi seguaci, dichiarati *hostes populi Romani*, fossero istituiti tribunali criminali straordinari, senza diritto, per i condannati, di appellarsi al popolo contro le sentenze di condanna alla pena capitale.

La legge agraria di Tiberio Gracco fu salva, almeno in linea di principio, anche per il favore dimostrato da alcuni membri del ceto senatorio, ma incontrò tali e tante difficoltà di pratica attuazione, da rimanere sostanzialmente inapplicata.

124. CAIO GRACCO. — Nel 123 a. C. otteneva il tribunato Caio Sempronio Gracco, fratello di Tiberio, che iniziò un'opera più decisa e completa di quella del fratello al fine di minare alle radici il predominio della *nobilitas*.

La legge agraria fu rinnovata, eliminandosi le difficoltà incontrate nella applicazione pratica ed aggiungendovisi il divieto per gli assegnatari di alienare le terre ottenute in proprietà. Un'altra legge legittimò formalmente la iterazione della nomina a tribuno, rendendo possibile a Caio Gracco di rimanere in carica ancora per l'anno 122 a. C., senza pericolo di opposizione del senato. Altre numerose leggi batterono in breccia, sotto molti altri riguardi, i privilegi della nobiltà senatoria.

Innegabilmente, anche alla radice dell'operato politico di Caio Gracco era l'aspirazione all'ottenimento di un potere personale, e lo dimostrano alcuni provvedimenti di carattere prettamente demagogico, da lui fatti votare tra l'entusiasmo dei *populares*. Così, principalmente, quella *lex Sempronia frumentaria*, per cui fu stabilito che ogni cittadino avesse mensilmente diritto, con non lieve carico per le pubbliche finanze, ad una assegnazione di grano a prezzo inferiore a quello del mercato; plebiscito con il quale fu data la stura a tutta una serie di provvedimenti analoghi, fatti votare, negli anni successivi, da coloro che intendevano cattivarsi (senza troppo preoccuparsi dell'equilibrio del bilancio statale)

il favore del popolo minuto. E altrettanto innegabile, peraltro, che C. Gracco seppe coltivare, come si è detto, degli ideali politici che, se attuati, avrebbero forse tempestivamente modificato la struttura dello Stato-città, mettendolo in condizione di adeguarsi alla nuova realtà politica del vasto impero.

Senonchè Caio Gracco dovè la sua rovina alla proposta di concedere la latinità agli Italici e la cittadinanza ai Latini. Questa proposta, che preludeva ad una estensione della cittadinanza a tutta l'Italia, suscitò il disfavore, non solo della *nobilitas*, ma anche dei cavalieri e della plebe, timorosa, quest'ultima, di veder sminuire il proprio peso politico per la moltiplicazione degli elementi cittadini. Il senato, a sua volta, seppe sfruttare magistralmente questo generale malcontento, ricorrendo di bel nuovo all'ausilio di un tribuno della plebe a lui fedele, Marco Livio Druso.

Druso cominciò con il procurarsi il mutevole favore popolare mediante provvedimenti di carattere ancora più demagogico di quelli di Caio Gracco. Dopo di che, quando Gracco sottopose al voto della plebe la sua proposta relativa agli Italici, egli non esitò ad interporre l'*intercessio*, con la piena adesione dei *populares*. La proposta di Caio Gracco cadde, talchè egli non ottenne la rielezione per il 121 a. C. Poco dopo, scontri avvenuti fra i suoi seguaci e gli ormai molti suoi oppositori diedero il pretesto al senato per la emanazione di un *senatus consultum ultimum* contro Gracco e i graccani.

Caio Gracco trovò la morte in un tumulto di piazza e tremila suoi seguaci furono condannati alla pena capitale dal console Lucio Opimio, nominato dittatore.

125. LA GUERRA GIUGURTINA E L'ASCEA DI MARIO. — Gli anni immediatamente successivi alla tragica fine del secondo dei Gracchi furono testimoni del progressivo sgretolamento delle sue riforme ad opera del reazionismo del partito senatorio. Ma ormai Roma aveva perduto il suo interno equilibrio. Le controtensioni succedettero alle reazioni, e così di seguito, insanguinando la città e compromettendo irrimediabilmente le sorti della repubblica.

Dieci anni dopo la morte di C. Gracco, il 111 a. C., Roma mosse guerra a Giugurta, re dei Numidi. Era Giugurta un nipote del re Massinissa, già fedele alleato dei Romani nelle guerre contro Cartagine. Usurpata ai figli di Massinissa la parte del regno loro toccata in eredità, egli aveva, in breve volger di tempo, costituito in Africa un impero potente: un impero tanto più pericoloso per Roma, in quanto che l'astuto Numida aveva profuso l'oro della corruzione fra i membri del senato romano, onde assicurarsi acquiescenza e favori. Ma i *populares* insorsero minacciosamente contro la classe dirigente della repubblica, che fu costretta, suo malgrado, alla dichiarazione di guerra.



La guerra giugurtina, così malvolentieri promossa dal senato, fu diretta con condannevole debolezza. L'esercito romano d'Africa subì, in una prima fase della campagna, perfino l'umiliazione del giogo, ricordo mortificante di una delle antiche guerre sannitiche. Sotto la pressione dei *populares*, il senato dovette finalmente decidersi ad una azione più energica, inviando sul posto il console Quinto Cecilio Metello, che ristabilì la situazione militare di Roma.

Ma i *populares* vollero di più, ed appassionatamente difesero la candidatura al consolato ed al comando degli eserciti d'Africa di uno dei loro, il rude ed energico Caio Mario, che già aveva dato buone prove di sé sotto Quinto Metello. Questi, ottenuto il consolato, portò a termine, con fulminea manovra, la guerra giugurtina, facendo sinanche prigioniero Giugurta, che fu tradito dai suoi stessi alleati (105 a. C.). Tornato a Roma, egli aveva conquistato una posizione personale di enorme rilievo ed il senato fu costretto, per salvaguardare le proprie posizioni, a cercare affannosamente nel suo ceto un uomo non meno deciso e sprovvisto di scrupoli, il quale potesse contrapporsi, al momento opportuno, a quegli che si profilava come un futuro dittatore della repubblica. Una figura siffatta fu trovata nel patrizio Lucio Cornelio Silla, che aveva militato come questore in Africa sotto le insegne di Mario.

Agli albori del I sec. a. C. già si profilava, pertanto, il duello a morte fra i due campioni delle fazioni contrapposte. Ma indiscutibilmente Mario godeva di una posizione di vantaggio, cui bisognava porre riparo alienandogli in qualche modo il favore delle turbe. Furono questi, per la *nobilitas*, anni di tensione e di ansie, fatte più gravi dal fatto che l'appiglio desiderato per l'audace manovra politica tardava a presentarsi.

Intanto Mario dominava senza riguardi la città. Incurante di leggi, egli si presentò di anno in anno al consolato, ottenendo la rinnovazione della carica suprema a fianco di colleghi scialbi o asserviti al suo carro. Dal Campidoglio egli dispensò largamente favori agli amici e, nell'intento di rafforzare in modo duraturo il suo potere personale, provvide anche ad una importante riforma organica dell'esercito. Mario mise da parte il vecchio sistema della partecipazione dei soli cittadini abienti all'esercito ed inserì largamente nelle file di esso i proletari, garantendo loro una paga lauta ed una professione gravida di pericoli, ma anche di bottino e di gozzoviglie. La legione fu portata a 6000 uomini, divisi in 10 coorti e armati in maniera assai più moderna e propria alla guerra di movimento. Al criterio tattico dell'*acies* ordinato su tre linee (*hastati, principes, triarii*) fu sostituito, con audace innovazione, lo schieramento su una duplice linea di 5 coorti ciascuna, che assicurava alla legione una forza di penetrazione e di sfondamento indiscutibilmente maggiori.

La potenza dell'esercito riformato da Mario si manifestò apieno

nella rapidissima campagna contro le orde di invasione dei Cimbri e dei Teutoni, popolazioni germaniche che appunto in quei tempi premevano minacciosamente sulla Gallia Cisalpina. Traversate le Alpi, Mario inflisse una sconfitta memorabile ai Teutoni ad Aquae Sextiae, vicino Marsiglia (102 a. C.). L'anno seguente egli completava l'opera, riunendo il suo esercito a quello del collega Lutazio Catulo, che sinora aveva tentato di arginare l'invasione cimbrica nella pianura del Po, e sbaragliando i Cimbri nei pressi di Vercelli (101 a. C.). Al suo ritorno in Roma, il popolo lo acclamò entusiasticamente salvatore della città e padre della patria e nel 100 a. C. il consolato gli fu rinnovato, con votazione plebiscitaria, per la sesta volta consecutiva.

Fu proprio nel 100 a. C. che l'astro di Mario cominciò ad impallidire e ad avviarsi al tramonto. L'esercito mercenario da lui formato mal si accucciava alla pace ed alla conseguente riduzione di quadri, che avrebbe riportato in condizioni miserabili quei veterani, cui le facili prede di guerra avevano fatto toccare con mano le lusinghe dell'agiatezza. Occorreva provvedere in qualche modo alla sistemazione civile dei veterani e credette di aver trovato il sistema, forte dell'appoggio di un uomo strapotente come Mario, il tribuno della plebe L. Apuleio Saturnino, il quale propose ai comizi la distribuzione dei territori acquistati oltre mare fra i soldati dell'esercito di Mario. Senonchè il senato scatenò una violentissima opposizione, non solo fra i membri della sua classe, ma anche (e qui si mostrò la sua insuperabile scaltrezza politica) tra i *populares* della città, cui non accomodava l'idea di essere esclusi dal banchetto offerto ai soli veterani di Mario. In un tumulto Saturnino fu ucciso; la proposta legge agraria cadde; Mario si vide circondato da una opposizione della sua stessa classe, che egli, nella sua grande ingenuità politica, non aveva preveduto e non riusciva ora a capire.

126. LA GUERRA SOCIALE E L'ASCEA DI SILLA. — Nei nove anni successivi il fuoco covò sotto la cenere ed il senato affilò le sue armi per l'estrema battaglia.

Intanto i *socii* italici erano giunti al culmine della loro sopportazione e si manifestavano con tremenda chiarezza le avvisaglie di una grave rivolta. Il tribuno Marco Livio Druso tentò di correre ai ripari, nel 91 a. C., proponendo che si concedesse l'ambita cittadinanza romana agli Italici federati: provvedimento certamente audace, chè ne sarebbe risultato raddoppiato il numero dei cittadini romani, ma provvedimento altrettanto certamente necessario ed urgente. Disgraziatamente, per le ragioni esposte dianzi, la proposta di Druso incontrò innumeri difficoltà. Il 90 a. C., nell'imminenza del voto definitivo, aspettato con impazienza dai *socii* italici, Druso fu assassinato a tradimento.

Fu il segnale della rivolta di tutti gli Italici contro l'egemonia di Roma. La guerra sociale fu breve e tremenda. Marsi,

Marrucini, Peligni, Vestini, Sanniti e Piceni costituirono uno Stato federale, con capitale Corfinium (in Abruzzo), e sbaragliarono a più riprese gli eserciti mossi contro loro da Roma. Il senato cedette, e con esso cedè il popolo romano. Lo stesso anno 90 a. C. una *lex Iulia* concesse la cittadinanza romana ai *socii* che non si erano uniti alla rivolta. L'anno successivo una *lex Plautia Papiria* promise la cittadinanza alle popolazioni che entro sessanta giorni avessero fatto atto di sottomissione. L'88 a. C. la guerra sociale era definitivamente conclusa. L'Italia romana fu organizzata in *municipia civium Romanorum*, con ordinamenti analoghi a quelli di Roma.

Lucio Cornelio Silla, che si era molto segnalato nella guerra sociale, ottenne nell'88 a. C. il consolato ed ebbe l'incarico della guerra contro Mitridate, re del Ponto, uno degli eredi di Alessandro Magno, il quale proprio in quel tempo si manifestava pericoloso antagonista di Roma in Oriente e trascinava nella propria orbita, oltre agli Stati dell'Asia, tutte le città della Grecia. Mario, che era rimasto fin'ora nell'ombra, vide finalmente il pericolo che gli incombeva sul capo e, avvalendosi dell'aiuto del tribuno Sulpicio Rufo, spinse i *populares* a rivoltarsi contro Silla, facendone revocare la nomina. Silla non esitò nemmeno un momento ad adoprare contro l'indebolito avversario i mezzi stessi che questi gli aveva prestati con la sua incauta riforma dell'esercito. Egli marciò su Roma con le legioni da lui stesso arruolate, costrinse Mario a fuggire in Africa, ripristinò l'autorità del senato e ripartì per la campagna del Ponto.

127. LA REAZIONE MARIANA E LA RESTAURAZIONE SILLANA. — La reazione sillana in Roma era stata troppo rapida e superficiale, perchè potesse avere effetti duraturi. Ma, in fondo, a Silla premeva piuttosto di dileguare il pericolo di Mitridate, poichè egli era conscio che gli sarebbe stato assai facile, sopra tutto al ritorno da una guerra vittoriosa, mettere a tacere per sempre il poco accorto avversario e la sua turbolenta fazione. Egli si dedicò, pertanto, con tutto il suo vigore, dall'87 all'83 a. C., alla guerra mitridatica, sottomettendo la Grecia ed inseguendo Mitridate in Asia.

Mario era frattanto tornato in Roma, esercitandovi sanguinose vendette in una col suo ferocissimo accolito Cinna, ma la morte lo colse improvvisa nell'83 e Cinna non fu certo capace di ottenere la sua stessa autorità sui *populares*, che anzi questi si disfecero di lui in un tumulto, per reagire al suo eccessivo dispotismo. Seguirono vicende turbolente di lotte fratricide e Silla giudicò venuto il momento di costringere Mitridate alla pace e di tornare in Roma, per stabilirvi in modo duraturo l'autorità del senato e la propria.

Nel ripristinare il suo potere personale in Roma Silla non incontrò alcuna seria difficoltà, ma egli volle anche,

con fredda determinazione politica, far sentire ai *populares* tutto il peso della forza sua e del suo partito, in modo da sconsigliarli per lungo tempo dal riprendere le agitazioni di piazza. Di qui le fierissime ed estesissime persecuzioni politiche, che hanno reso così tristemente noto ai posteri il nome di lui. Furono compilate numerose liste di proscrizione dei seguaci di Mario, o di chiunque fosse anche lontanamente sospetto di avversione al senato. Sui beni dei proscritti, venduti a basso prezzo a favore dello Stato, si gettarono avidamente i molti sciacalli umani che inevitabilmente fanno corona alle figure dei dittatori.

Tuttavia Silla sarebbe mal giudicato, se si prestasse attenzione soltanto alla tragedia delle sue proscrizioni. Egli volle sopra tutto ripristinare la compromessa unità dello Stato e non badò ai mezzi, unicamente perchè intese raggiungere questo *fine nobilissimo*. I territori tolti ai proscritti furono distribuiti fra 100 000 veterani, che ebbero a dover riconoscere in Silla *il vero continuatore e realizzatore della politica agraria dei Gracchi*. Numerose ed importanti leggi mirarono, inoltre, a ripristinare nel più pieno dei modi il predominio politico della *nobilitas*, sia aumentando il numero dei senatori (che da 300 furono portati a 600), sia limitando l'influenza dei cavalieri (i quali furono esclusi dalla partecipazione alle giurie criminali), sia addomesticando i poteri dei tribuni della plebe, sia creando dal nulla, o quasi, una rigorosa legislazione criminale, parti colarmente inesorabile contro i delitti politici. In definitiva, Silla deve essere classificato come colui che, nel periodo della crisi, ha operato il massimo sforzo per arginarla e per far tornare in Roma i tempi aurei della repubblica. Se la sua opera gli sopravvisse di poco, ciò fu perchè le cause del decadimento della repubblica erano troppe e troppo sviluppate perchè forza umana potesse arrestarle.

Riformato lo Stato romano, Silla ebbe la forza di ritirarsi a vita privata, nel 79 a. C., per vederlo operare in concordia di intenti e di opere. Purtroppo, quando la morte lo colse nel 78 a. C., già dovette profilarsi al suo genio il fallimento imminente del suo energico tentativo di ricostruzione.

128. POMPEO E CESARE. — Prima di morire Silla aveva già individuato in due uomini quelli che sarebbero stati i protagonisti degli avvenimenti successivi. Da un lato vi era il sillano Cneo Pompeo, vincitore degli ultimi resti del partito mariano in Ispagna; dall'altra l'aristocratico, ma demagogico, Cajo Giulio Cesare, parente di Mario e marito di una figlia di Cinna. Nel primo Silla vedeva e sperava il continuatore della sua politica intransigente, talchè si compiacque di definirlo egli stesso, per le sue vittorie, *Magnus*; nel secondo, pur ancor giovanissimo, egli scorgeva e temeva il futuro genio manovriero delle masse dei

*populares*; talchè ebbe a dire che sotto i suoi modi colti e raffinati si nascondevano molteplici Marii.

La prima figura di rivale che Pompeo trovò sul suo cammino fu il ricchissimo Caio Licinio Crasso, il quale, console nel 71 a. C., aveva disfatto un esercito di schiavi ribelli messo su da Spartaco. A Pompeo fu, tuttavia, facile superare questo antagonismo. Crasso si acconciò ad essergli amico ed egli poté guardarsi attorno per decidere ove gli convenisse meglio acquistare nuove glorie militari e ricchezze. E l'occasione di emergere in modo definitivo gli si presentò nel 67 a. C., allorchè Roma si decise ad intraprendere una guerra navale contro i pirati. Per dileguare il gravissimo pericolo non bastavano i mezzi e le misure ordinarie, ma occorreva sì concedesse una vera e propria dittatura del mare a Pompeo, con poteri straordinari e illimitati. Il conferimento dei poteri dittatoriali fu varato mercè l'intercessione di Cesare, da poco affacciatosi alla vita politica, il quale fece gravare tutto il peso della sua notevole influenza sui *populares*, per indurli a votare le leggi relative (leggi Gabinia e Manilia).

Con una fortunata campagna, Pompeo sconfisse per sempre i pirati. Senza darsi tregua egli passò, subito dopo, a combattere contro Mitridate, che aveva frattanto risollevato la cresta e sconfitto il console Lucullo. Anche qui la fortuna assistette Pompeo, che debellò Mitridate, costrinse alla pace suo genero Tigrane, re di Armenia, e sottomise inoltre la Siria, che divenne provincia romana (62 a. C.).

Frattanto in Roma il console Marco Tullio Cicerone, l'oratore famoso, reprimeva con molta energia un moto insurrezionale capeggiato dal patrizio Lucio Sergio Catilina, uomo di corrotti costumi, che aveva adunato intorno a sè tutti gli ambiziosi ed i malcontenti della città, dei municipii e delle provincie, al fine di instaurare una propria dittatura personale. Sferzato dalle precise accuse mossegli da Cicerone in senato, colpito da un *senatus consultum ultimum*, condannato a morte, Sergio Catilina si dette alla fuga, raccolse frettolosamente le sue truppe in Etruria, ma fu sconfitto a Pistoia (62 a. C.).

120. IL PRIMO TRIUMVIRATO. — La congiura di Catilina era stata tale da preoccupare per molte ragioni. Da un lato si palesava evidente al senato l'imminente sgretolamento della restaurazione sillana, dall'altro si profilava il pericolo che le mire dittatoriali di Catilina fossero per essere imitate, con ben altra forza, da Pompeo, di cui era imminente il ritorno dall'Asia con tutto il suo esercito ben agguerrito.

L'attenzione sgomenta dei senatori, ed in particolare di Cicerone, che era un fervidissimo cultore delle libertà repubblicane, si fissò su Brindisi, porto di approdo di Pompeo. Ma fortunatamente questi sciolse il suo esercito non appena sbarcato e si presentò a Roma inerme, per chiedere il trionfo, che ottenne nel 61 a. C. Fu allora che il Senato

commise un gravissimo errore politico. Anzi che blandire colui che avrebbe potuto essere il difensore dei loro privilegi, i senatori si dettero a discutere sulla opportunità o meno di ratificare le misure adottate da Pompeo in Asia e respinsero decisamente la sua richiesta di destinare parte delle ricchezze conquistate all'acquisto di terre da distribuire ai veterani. Grave scandalo di Pompeo, che si accorse troppo tardi dell'errore commesso a Brindisi, e cercò ogni mezzo per forzare la situazione, ma senza riuscirvi.

Di colpo Cesare uscì dalla penombra, in cui sino allora si era aggirato. Avvicinandosi a Pompeo e a Crasso, egli propose loro un accordo segreto, allo scopo di concentrare i mezzi a disposizione di tutti e tre per raggiungere il fine del massimo di potenza di ciascuno. L'appoggio del partito democratico di Cesare garantì a Pompeo l'approvazione in blocco dei suoi provvedimenti asiatici ed il proconsolato di Africa e di Spagna. L'appoggio di Pompeo e di Crasso portò Cesare al proconsolato di Gallia per cinque anni, a partire dal 60 a. C. Quel che ottenne Crasso non è ben noto, ma non è difficile immaginarlo quando si pensi ai fortissimi interessi finanziari di questo banchiere antico. I due difensori delle libertà repubblicane, Cicerone e Catone, furono allontanati da Roma: il primo condannato all'esilio per aver represso la congiura catilinaria senza seguire le forme regolari del processo criminale; il secondo impegnato in una meschina ed estenuante impresa contro l'isola di Cipro.

Il triumvirato funzionò molto bene, anche a causa dell'abile attività intermediatrice di Giulia, figlia di Cesare, andata sposa a Pompeo. Col convegno di Lucca del 56 a. C. esso fu rinnovato, per altri 5 anni, stabilendosi, in aggiunta, che Pompeo sarebbe rimasto a Roma, per controllare la situazione, e che Crasso avrebbe lasciato i forzieri per intraprendere una campagna contro i Parti in Asia. Intanto Cesare aveva iniziato assai energicamente la sua azione per sottomettere a Roma la Gallia transalpina, che, liberata degli invasori Elvezzi e dai Germani di Ariovisto (58 a. C.), si avviava a divenire una vastissima provincia romana.

130. LA GUERRA CIVILE. — Malgrado l'apparente concordia, i segni premonitori del conflitto fra Cesare e Pompeo già si annunciavano. Pompeo invidiava fortemente la recente gloria di Cesare e la nobiltà senatoria, accortosi finalmente da dove provenisse il pericolo vero, non perdeva occasione per sobillarli, approfittando della sua presenza a Roma. Il 54 a. C. Giulia morì e Pompeo si trovò sottratto al potente influsso che Cesare esercitava, per mezzo della figlia, fra le sue stesse pareti domestiche. Il 53 a. C. l'incauto Crasso trovò morte ingloriosa nella lontana Siria. Nello stesso anno Cesare era impegnato a tutt'uomo con la ribellione gallica, capeggiata dall'indomabile Ver-

cingetorige. Ma il ritorno di Cesare in pratica era questione di poco tempo ancora, e tutti sapevano che egli non avrebbe ripetuto l'errore di Pompeo a Brindisi.

Parve, per un momento, che Cesare fosse per avere la peggio. I *populares* si erano divisi da tempo in due fazioni: quella di Clodio nemico di Cicerone, e quella di Milone, che vedeva con astio la politica di Cesare. Milone era riuscito ad ottenere il rimpatrio di Cicerone (57 a. C.), ma Clodio gli aveva giurato odio eterno. Gli episodi di banditismo politico si svolgevano ad ogni angolo della città. Il senato pensò di far nominare, nel 54 a. C., Pompeo console unico (*consul sine collega*) e credette, in tal modo, di essersi garantito un baluardo sicuro contro Cesare. Gravissima infrazione alla costituzione, perchè non solamente veniva ad essere violato il principio della dualità della magistratura consolare, ma veniva inoltre, la magistratura consolare, a trovarsi affidata a persona che era già, per altro verso, proconsole.

Dal suo canto, Cesare non si faceva illusioni. Molteplici amici lo tenevano minutamente informato del retroscena politici della vita di Roma. Egli sapeva che Pompeo e la *nobilitas* gli erano irriducibilmente contrari. Già l'aspro Catone, il quale aveva fatto ritorno dalla grama spedizione cipriota, aveva pubblicamente proposto che egli fosse consegnato ai Germani, per ripagarli moralmente di una strage di donne e bambini che aveva ordinato. Solo che per un momento egli avesse abbandonato l'esercito o si fosse fatto abbandonare da questo, era pronto il processo criminale contro di lui per le vere o false malversazioni, per gli eccidii e gli atti arbitrari operati in Gallia. La sua sorte era, dunque, legata all'esercito. Egli decise che non avrebbe lasciato il proconsoleto, se non fosse già stato eletto al consolato per lo stesso anno.

Ma ecco che Pompeo fa votare in Roma una legge per cui non si può riottenere il consolato se non a distanza di 10 anni dal consolato precedente: Cesare, che era stato console il 50, non avrebbe potuto tornare ad esserlo se non nel 40 a. C. Inoltre il senato avanza la tesi che il secondo proconsoleto di Cesare debba dichiararsi decaduto il 31 dicembre del 50 a. C. (anzichè il 31 dicembre del 49) perchè il quinquennio relativo deve farsi decorrere dalla data in cui il secondo proconsoleto è stato concesso (55 a. C.). Breve: si cerca con ogni mezzo di fare di Cesare un privato cittadino per l'anno 49 a. C., e si spera che in quell'anno lo si possa agevolmente rendere innocuo.

Alla fine del 50 a. C. Cesare, venne, dunque, dichiarato decaduto dal proconsoleto gallico e richiamato in Patria. *Pro bono pacis* egli non dette un reciso rifiuto, ma pretese che almeno si disponesse che anche Pompeo decadesse dal proconsoleto di Spagna e di Africa. Ma il senato, accecato dall'odio, gli fece ordinare dai consoli di far ritorno immediatamente a Roma, sotto pena di sentirsi dichiarare nemico della patria.

Cesare esitò, ma non aveva in realtà altra scelta, per evitare la rovina personale se non di portare le armi contro Roma. Nel gennaio del 49 il suo esercito passò il Rubicone, lo scarso fiumicello che segnava il confine di Roma con la Gallia Cisalpina, e mosse contro la città, senza incontrare resistenza.

In Roma Cesare entrò il 1° aprile del 49 a. C. Poi che Pompeo e molti senatori erano fuggiti a Brindisi e di qui si erano imbarcati per Durazzo, egli decise di portarli all'estremo disfatto, ma prima gli fu necessario sconfiggere il potente esercito proconsoleto di Pompeo in Spagna. Condotta a termine questa difficile impresa, mosse vela per l'Epiro, ove si era rifugiato Pompeo, travolgendone i seguaci a Farsalo (48 a. C.). Pompeo, salvo per miracolo, riparò presso il re di Egitto. Tolomeo Dionisio, che lo tradì e lo uccise, consegnandone il capo a Cesare che sopravveniva. Prima di muoversi dall'Egitto, Cesare, cedendo alle richieste di Cleopatra, sorella di Tolomeo, stabilì di dividere il regno fra i due: ma Tolomeo sollevò il popolo contro di lui, costringendolo ad una fortunosa campagna di repressione. Domata la rivolta egiziana, nella quale lo stesso Tolomeo trovò la morte, Cesare assegnò il regno a Cleopatra e tornò finalmente a Roma, ove lo attendeva il fido Marco Emilio Lepido.

Le ultime due azioni militari di Cesare furono rese necessarie dalle resistenze dei pompeiani e dei membri del partito senatorio. Nel 46 a. C. egli sconfisse a Tapso, in Africa, un esercito di cui faceva parte Catone, che si uccise poi ad Utica. Nel 45 a. C. tornò nuovamente in Spagna a sconfiggerli, a Munda, l'ultimo esercito pompeiano, raccolto dai due figli del suo rivale, Cneo e Sesto Pompeo.

131. LA DITTATURA DI CESARE. — Un giudizio preciso sulla personalità di Cesare come capo dello Stato non è possibile dare, perchè ben poco egli rimase in Roma, dal 49 al 45 a. C., e perchè egli cadde vittima, a breve scadenza dal trionfo, di una congiura ordita da ostinati partigiani della reazione senatoria (Idi di marzo del 44 a. C.).

Una cosa è assolutamente certa: che, come sempre è avvenuto di tutti coloro che hanno tratto le loro fortune dall'appoggio delle masse, egli fu, una volta giunto al potere, decisamente antidemocratico. Delle masse egli cercò e volle l'ovazione ed i tumultuosi entusiasmi, ma ben poco, è forse nulla di concreto, egli fece per migliorare la loro educazione politica, per renderle veramente degne della partecipazione alla vita dello Stato. Che anzi Cesare fu quegli che maggiormente operò per fare dei cittadini romani una schiera compatta di entusiasti per definizione e di osannanti professionali.

Se Cesare avesse vissuto ancora qualche anno, il suo programma politico si sarebbe, a nostro parere, chiarissimamente sviluppato nel senso della monarchia assolutistica, e più

precisamente di una monarchia assolutistica a tipo orientale, quale la si incontrerà in Roma a partire dal III sec. d. C. È vero che Cesare fu di educazione squisitamente occidentale, ma è anche vero che i suoi tempi furono quelli in cui irrupevano in Roma, non più frenati da alcuna resistenza dei *laudatores temporis acti*, le tendenze, i riti, i costumi ed i malcostumi orientali. Del resto, non è possibile arguire altrimenti a chi ponga mente all'operato politico di Cesare nei pochi anni di sua residenza in Roma. Del tutto esautorato il senato (i cui membri furono portati da 600 a 900 e furono trascelti per ogni ceto, persino tra i Galli e i semplici soldati), accentrate tutte le cariche maggiori in Cesare, ricoperte questi di prerogative e di onori quasi divini. E chiaramente visibile in tutto ciò il profilarsi del concetto del monarca assoluto, quale *dominus et deus*.

Comunque sia, le Idi di marzo troncarono il programma di Cesare prima ancora che potesse mettere salde radici. La repubblica ricadde in agitatissime lotte intestine ma per breve tempo ancora, che subito si profilò eminente la geniale ed equilibratrice personalità di Ottaviano.

132. L'ASCESA AL POTERE DI OTTAVIANO. — La congiura anticesariana coinvolgeva un'ottantina di famiglie del ceto senatorio. Capi ne erano stati Caio Cassio Longino, un antico pompeiano solo apparentemente ravveduto e lo stesso Marco Giunio Bruto, amatissimo dal dittatore. Pareva, dunque, che l'assassinio di Cesare dovesse significare la restaurazione dell'oligarchia senatoria, nello spirito della reazione sillana.

Ma i congiurati non seppero assolutamente sfruttare la situazione. Stremati dalla loro stessa audacia, paventando le ire del popolo e dei veterani di Cesare, essi non si impadronirono del potere, ma si asseragliarono in Campidoglio, quasi già si sentissero assediati dalle turbe esagitate. Dell'assurda situazione creatasi seppe magistralmente approfittare il console Marco Antonio, compagno d'armi di Cesare, che indusse il popolo a sollevarsi contro i congiurati, costringendo questi ultimi a riparare ingloriosamente in Oriente. Il testamento di Cesare, letto da Antonio al popolo in occasione dei funerali del dittatore, apertosi ai *populares* che Cesare li aveva magnificamente beneficiati con ricchissimi lasciti, incaricando dell'esecuzione dei medesimi un suo pronipote, Caio Ottavio, nominato figlio adottivo ed erede. Bastò questo a determinare la disgrazia degli anticesariani.

Per un momento Antonio pensò, forse di poter succedere nella dittatura a Cesare, mettendosi d'accordo con l'altro compagno di costui, Lepido. Ma il giovanissimo pronipote di Cesare, Caio Ottavio, cui spettava ormai, in virtù dell'adozione testamentaria, il nome di Cesare Ottaviano, sopravvenne dall'Esilio a Roma a reclamare i suoi diritti. Antonio, da quell'avido avventuriero che era, non volle saperne

di trasmettere ad Ottaviano il patrimonio mobiliare di Cesare, di cui si era già impadronito. Certamente egli sottovalutò l'imberbe avversario, e si regolò male, perchè la tempra di Caio Ottavio si rivelò ben presto del tutto eccezionale.

Contro Antonio Ottaviano non ricorse alla forza, di cui del resto non ancora disponeva, ma ricorse alla legalità, un'arma assai insidiosa, se adoperata da una mente fredda e capace. Mentre insisteva a chiedere per le vie di giustizia il soddisfacimento dei suoi diritti, egli non esitò, per ingraziarsi le masse, a vendere tutti i beni del prozio a lui pervenuti, onde dare esecuzione ai vistosi legati che Cesare aveva fatti al popolo. L'aria di Roma si rese assai insalubre per Antonio, che passò a costituirsi un esercito a Modena, ove lo inseguirono le truppe regolari della repubblica al comando dei consoli Aulo Ircio e Vibio Pansa.

Ben presto, però, Ottaviano si avvide che il senato fuitava in lui una persona malfida per le libertà repubblicane. La sua decisione fu rapidissima. Alla testa di un esercito suo personale egli mosse contro Roma e la occupò; dopo di che, per evitare una sanguinosa guerra civile con Antonio e Lepido, si accordò con costoro, costituendo un triumvirato quinquennale *rei publicae constituendae causa*, con poteri illimitati, il quale fu sancito da una apposita legge (*lex Titia de triumviris*: 43 a. C.).

I primi effetti del secondo triumvirato furono l'eliminazione delle ultime resistenze aristocratiche in Roma (e fu in questa occasione che Cicerone perse la vita), nonché la guerra contro l'esercito raccolto in Oriente da Cassio e Bruto. Gli anticesariani furono sconfitti decisamente a Filippi in Macedonia (42 a. C.), ed i loro capi si uccisero. I vincitori si spartirono l'impero nel modo seguente: Lepido ebbe l'Africa, Antonio l'Oriente ed Ottaviano si assegnò il compito di rimanere in Roma a sorvegliare ogni velleità reazionaria del senato.

In capo a pochi anni, mentre Lepido moriva in Africa e Antonio si impiantava in Oriente fra il lusso ed i vezzi della Regina Cleopatra, Ottaviano divenne signore incontrastato dell'Italia romana. Il conflitto risolutivo fra Antonio ed Ottaviano non tardò a scoppiare, ma Ottaviano riportò la vittoria nella battaglia navale di Azio (31 a. C.). Antonio e Cleopatra si uccisero.

Dopo la vittoria di Azio Ottaviano apparve l'arbitro delle sorti di Roma. Egli conservò sino a tutto il 32 a. C. la carica straordinaria di triumviro. Nello stesso anno 32 a. C., scadendo il triumvirato, egli fece organizzare dai suoi amici una solenne acclamazione plebiscitaria delle sue virtù (*coniuratio Italiae et provinciarum*) e approfittò di questo per non dismettere nemmeno negli anni seguenti i suoi poteri di alto comando degli eserciti. Nulla vietava, nella infiac-

chita repubblica, che si protrasse ancora per molti anni questa situazione straordinaria a favore di Ottaviano, ma il genio politico di questi, unito alla sua grande moderazione, seppe mettervi tempestivamente fine, a tutto vantaggio della conservazione, ancora per qualche secolo, della *respublica romana*.

Nella storica seduta in senato del 13 gennaio 27 a. C., Ottaviano dichiarò vendicata la morte di Cesare e ristabilita la pace civile; laonde chiese di ritirarsi a vita privata. L'abile mossa politica, che non era stata disgiunta da un'avveduta preparazione degli avvenimenti, determinò un moto di riconoscenza del senato e del popolo e spinse l'uno e l'altro a pregare Ottaviano di rimanere il sommo *moderator rei publicae*, anche in vista della non pacifica situazione di alcune provincie. Si aprì, pertanto, un nuovo periodo storico della civiltà e dello Stato romano.

#### § 22. - Popolazione e territorio della « respublica » nazionale (\*).

SOMMARIO: 133. La struttura generale della *respublica* nazionale e del suo impero. — 134. La popolazione della *respublica* nazionale. — 135. I requisiti necessari per la partecipazione al governo. — 136. Il territorio della *respublica* nazionale. — 137. Le ripartizioni del territorio cittadino.

133. LA STRUTTURA GENERALE DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE E DEL SUO IMPERO. — Nel secolo intecoprente tra la vittoria nella prima guerra punica (241 a. C.) e la distruzione di Cartagine e di Corinto (146 a. C.) Roma raggiunse indubbiamente il suo apogeo, se non ancora dal punto di vista dell'influenza politica (che sarebbe ancora aumentata negli anni seguenti), certo dal punto di vista della sua struttura interna e dell'equilibrata ed oculata organizzazione del suo impero.

Le immense conquiste territoriali non alterarono in maniera sensibile la fisionomia e la struttura dello Stato romano, che rimase fondamentalmente una *civitas* ed una *respublica* nel senso già dianzi illustrato (v. n. 105). Più precisamente: a) la

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25-26 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: GELZER, *Die Nobilität der römischen Republik* (1921); MÜNZER, *Römische Adelsparteien* (1920); STEIN, *Der römische Ritterstand* (1927); TAKUEBLER, *Imperium Romanum I* (1913).

concezione tradizionale della *civitas*, intesa come comunità politica raccolta intorno ad un aggregato urbano e pronta a riunirsi celermente nell'esercito e nei comizi, continuò ad impedire che i territori di conquista fossero considerati come elemento dello Stato e permise soltanto che, a titolo di massima possibile deformazione, le *tribus* territoriali, divenute 35 nel 241, si estendessero nei confini sino al punto da ricomprendere gran parte dell'Italia centrale; b) la concezione tradizionale di *respublica*, nel senso di *res populi Romani*, cioè di organizzazione politica esclusiva dei membri della *civitas* romana, fu di ostacolo, dal canto suo, alla ricomprensione in un concetto generale di « popolazione » tanto della cittadinanza quanto della sudditanza (v. n. 3).

Il problema dell'inquadramento dei popoli soggetti e dei loro rispettivi territori non venne, dunque, risolto attraverso l'espansione e la modificazione della struttura statale, la quale rimase limitata all'ambito dei *cives* e del territorio delle tribù, ma dovette essere risolto in altro modo. A questo fine, salvi i casi in cui fosse giudicato sufficiente il sistema delle alleanze (*foedera aequa* e *foedera iniqua*), si fece progressivamente ricorso al concetto di *imperium militiae*, nel senso che i popoli assoggettati vennero considerati oggetto stabile dell'*imperium* militare dei magistrati romani e vennero sempre più usualmente detti, in virtù di una comprensibile trasposizione di significato, nel loro complesso, *imperium Romanum*.

134. LA POPOLAZIONE DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE. — Caratteristica della concezione della *respublica* fu, dunque, che in essa il popolo si ritenne formato esclusivamente dai cittadini: « *populi appellatione universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis* » (GAI. I.3). A differenza di quel che avviene negli Stati moderni, i non cittadini non furono considerati membri della popolazione, sia pure nella condizione di sudditi, neanche se risiedessero permanentemente nel territorio romano: essi furono, invece, considerati e denominati in blocco *peregrini*, cioè estranei alla *respublica* e, tutt'al più, sudditi dell'*imperium Romanum*.

*Civis Romanus*, cioè membro del *populus Romanus*, si ritenne essere chiunque facesse parte della *nazione romana*, e cioè presentasse i seguenti requisiti: a) l'appartenenza alla specie umana; b) l'esistenza in *rerum natura* (non erano considerati *cives* i nascituri, i nati morti, i defunti); c) la libertà (non erano *cives* i *servi*, perchè oggetti e non soggetti di rapporti giuridici); d) l'inerenza per nascita, naturalizzazione o manumissione dalla schiavitù alla comunità nazionale romana.

La presenza di questi presupposti non era di per se sola sufficiente a conferire al *civis Romanus* la piena o semi-piena capacità di partecipazione al governo della *respublica*, ma era necessaria affinchè si potesse godere della tutela dell'ordinamento giuridico romano. In particolare, la sussistenza dei suddetti requisiti faceva sì che tutti fossero, almeno potenzialmente, capaci di essere soggetti di rapporti giuridici privati, di tutti i rapporti giuridici privati previsti e regolati dall'ordinamento giuridico romano: la effettiva capacità di diritto privato era condizionata all'ulteriore requisito dell'autonomia familiare, vale a dire alla situazione di *pater* o *mater familias* o, comunque, di esente dalla soggezione alla altrui *patria potestas* (tali le *virgines Vestales*).

La perdita e la variazione della qualifica di cittadino dipendevano dal venir meno dei requisiti richiesti. Si parlava, in particolare, di *capitis deminutio maxima* (perdita della libertà), *media* (perdita dei soli requisiti di cittadinanza), *minima* (mutamento dello *status familiae*).

Casi speciali di *capitis deminutio media* furono: la *reiectio civitatis*, risultante dal fatto che un cittadino avesse acquistato un'altra cittadinanza; l'*interdictio aqua et igni* del condannato a pena capitale; l'*exilium* volontario dell'accusato di un *crimen*, prima della condanna; la revoca della cittadinanza a cittadino naturalizzato (*ademptio civitatis*), operata con legge o per senatoconsulto autorizzato da una legge. Nel caso di *capitis deminutio per reiectio civitatis*, così come in alcuni casi di *capitis deminutio maxima* (prigionia di guerra, *deditio per patrem patratum* di un cittadino colpevole al popolo straniero offeso), si affermò consuetudinariamente

l'istituto del *postliminium*, in forza del quale il *reversus ab hostibus* riacquistava tutti i suoi diritti come se non li avesse mai perduti.

135. I REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL GOVERNO. — Rispetto alle funzioni di governo, per il godimento della *cd. capacità di diritto pubblico*, il requisito dell'autonomia familiare era del tutto irrilevante: poteva, dunque, accadere che un *filius familias*, pur essendo incapace di rapporti giuridici privati, rivestisse una carica pubblica e fosse, *iure publico*, in una situazione di preminenza di fronte al suo *pater familias*. Per la capacità di diritto pubblico erano, peraltro, richiesti ulteriori requisiti, la cui mancanza faceva sì che si fosse considerati *cives imminuto iure*, variamente limitati o anche totalmente privi di partecipazione al governo. Scomparve, peraltro, in questo periodo la categoria dei cittadini meramente nominali, esistita nel periodo arcaico (v. n. 54), perchè le *mulieres*, a differenza di allora, ebbero riconosciuta la capacità potenziale di diritto privato, pur essendo rigorosamente escluse da ogni partecipazione alle funzioni di governo.

(a) Ai *cives optimo iure* era riconosciuta la piena capacità di diritto pubblico, concretantesi in particolare nella facoltà di votare nelle assemblee (*ius suffragii*) e nella facoltà di presentarsi candidati alle cariche pubbliche (*ius honorum*). I requisiti specificamente e suppletivamente richiesti a quest'uopo furono: a) l'*ingenuitas*, cioè la nascita da madre libera; b) la nascita da cittadini romani o la naturalizzazione piena. Circa questo secondo requisito, va precisato che si ritenne sufficiente la nascita da unione (anche extramatrimoniale) tra un *civis Romanus* (maschio o femmina) e un *peregrinus* munito di *ius connubii* con i cittadini romani; surrogato della nascita romana fu la naturalizzazione del *peregrinus civitatis donatio*, disposta, con l'esplicita concessione della *civitas optimo iure*, mediante una *lex rogata* o *data*, sia a favore di singole persone (*viritim, singillatim*) che di intere comunità (per es., i *socii Italici*).

(b) *Cives imminuto iure* furono: a) i *libertini*, e più precisamente gli schiavi liberati (*manumissi*) in uno dei modi previsti dal *ius civile* (*testamento, vindicta, censu*), i quali erano privi del *ius honorum*, della capacità di rivestire cariche sacerdotali, del *connubium* con gli *ingenui*, ed erano inoltre concentrati, ai fini del *ius suffragii*, in una sola *centuria* (quella dei *capite censi*) e in una sola *tribus* (l'Esquilina, a partire dal 168 a. C.); b) le *mulieres*, escluse dal *ius suffragii* e dal *ius honorum*, ma non da certe cariche sacerdotali (*virgines Vestales*); c) i *municipes sine suffragio* (cd. *Caerites*, in ricordo del caso di Caere, che fu il primo in ordine di tempo, 353 a. C.), privi di ogni diritto politico, ma tenuti al servizio militare; d) i cd. *aerarii*, cioè i cittadini puniti con l'esclusione dalle *tribus* e l'immissione nella *centuria* degli *aerarii*, i quali si distinguevano in *infames* (condannati in giudizi infamanti), privi di *ius honorum* e di obblighi militari, e *ignominiosi* (colpiti da *nota censoria*), limitati soltanto nel *ius suffragii*; e) gli ultrasessagenari, esclusi dai *comitia centuriata*.

La capacità di diritto pubblico non conferiva di per se sola la possibilità di usare delle facoltà da essa implicate. Per poter concretamente compiere atti di voto e di autocandidatura (capacità di agire *iure publico*) occorre la presenza di ulteriori requisiti, tra cui, principalmente: a) la sanità mentale (incapaci di atti politici furono i pazzi, *furiosi*, limitatamente al tempo della demenza); b) l'età minima richiesta per i singoli atti (per es., la *pubertas* per la partecipazione ai *comitia tributa*, i 17 anni per l'iscrizione ai *comitia centuriata*, i minimi prescritti dalla *lex Villia annalis* per la candidatura ai vari *honores*).

136. IL TERRITORIO DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE. — La concezione della repubblica come *res populi Romani* implicò che per territorio della *respublica* nazionale romana non si intendesse tutto il territorio stabilmente assoggettato da Roma, ma soltanto il territorio abitato dai *cives Romani*, cioè dal *populus Romanus Quiritium*.

Territorio abitato stabilmente dai *cives Romani* non si li-

mitò ad essere, con l'andar del tempo, il solo territorio dell'*urbs* e del contado circostante. Esso si estese dapprima all'Italia centrale, poscia, avvenuto il riconoscimento della *civitas* agli Italici (88 a. C.), a tutta la penisola, presentando tuttavia numerose soluzioni di continuità e non meno numerose appendici lontane, costituite queste ultime dalle *coloniae civium Romanorum* disseminate un po' dovunque nei territori di conquista, a guisa di ridotte avanzate della potenza romana. Dal punto di vista politico, cioè dal punto di vista dell'amministrazione della *respublica* nel suo complesso, tutte queste zone furono fittiziamente considerate facenti parte della *civitas* e di suoi distretti interni. Dal punto di vista amministrativo locale, cioè dal punto di vista dell'amministrazione delle singole comunità lontane da Roma, fu necessario conferire a queste ultime sui rispettivi territori una certa quale autonomia parapolitica, riconoscendo in esse il carattere di enti parastatali o autarchici (v. n. 166 s.).

137. LE RIPARTIZIONI DEL TERRITORIO CITTADINO. — Il territorio cittadino era costituito dalla *urbs*, divisa nelle quattro *tribus urbanae* (Suburana, Palatina, Esquilina, Collina), e dall'amplissimo *ager* circostante, ripartito in 31 *tribus rusticae* (Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pulpinia, Romilia, Sergia, Voltinia, Voturia o Veturia, Clustumina, Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis, Pomptina, Publilia, Maecia, Scaptia, Oufentina, Falerna, Aniensis, Teretina, Velina, Quirina).

Salvo eccezioni, tutti i *cives* erano distribuiti nelle 35 *tribus* sulla base dei seguenti criteri: i non proprietari di terre (*proletarii*) erano assegnati alle *tribus urbanae*; i proprietari di terre (*adsidui*) erano assegnati alla *tribus* in cui si trovava il terreno oggetto del loro *dominium*, oppure, in caso di più proprietà site in *regiones* diverse, in una di quelle *regiones* a scelta dei censori. Gli uni e gli altri, salvo le donne, usavano far seguire al proprio nominativo, nelle scritture, le prime tre lettere del nome della propria *tribus* (es.: *Rom, Ter, Qui*).

L'appartenenza alle *tribus* aveva per i *cives* grande impor-



tanza, dato che la partecipazione a certe assemblee avveniva *tributim*. Appunto per ciò sorse l'uso di fingere che anche i *coloni* romani e i *municipes cum suffragio et iure honorum* facessero parte, con il terreno di loro proprietà, di questa o quella *tribus*.

## CAPITOLO V

II GOVERNO DELLA « RESPUBLICA »  
NAZIONALE ROMANA

## § 23. - Il governo della « respublica » nazionale romana (\*).

SOMMARIO: 138. Quadro generale. — 139. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana. — 140. La struttura del governo democratico repubblicano.

138. QUADRO GENERALE. — La *respublica* nazionale romana, di cui già si è illustrata precedentemente la struttura generale, si manifestò ben presto (sec. III a. C.) uno Stato a governo aperto, cioè democratico, sebbene a regime pratico spiccatamente conservatore.

Gli storiografi di Roma sono soliti negare il carattere di vera democrazia al governo repubblicano dei sec. III-I a. C. e preferiscono ravvisare in esso una forma di aristocrazia, nel senso di oligarchia, per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, perchè le assemblee popolari erano costituite in modo da conferire assai maggior peso ai cittadini delle classi abbienti; dall'altro, perchè le cariche pubbliche e il *senatus* passarono praticamente nelle mani di un ristretto numero di ricche famiglie, costituenti la *nobilitas* (v. n. 122). Ora, che la democrazia romana fosse ordinata in maniera da porre ai posti direttivi i cittadini migliori di tutti (o meglio, ritenuti migliori dalle assemblee elettive) è verità indiscutibile: se in questo senso si parlasse di aristocrazia di governo di Roma, non si verrebbe certo a contestare che il governo repubblicano assunse

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 25-26 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: GUARINO, *La democrazia romana*, in *Annali Sem. giuridico Univ. Catania* 1 (1947-1948).

in breve carattere democratico. Ma poi che da molti si parla, come si è accennato, di un'aristocrazia romana nel senso di oligarchia, di governo chiuso, precluso nelle sue funzioni più delicate e importanti alle masse dei meno abbienti e degli *ignobiles*, noi pensiamo che la negazione del carattere democratico del governo della *respublica* è priva di ogni fondamento e va respinta. L'innegabile posizione di favore assegnata dall'ordinamento ai più abbienti non significò, infatti, impossibilità per gli altri *cives* di ottenere la stessa condizione, potendo bene la fortuna economica delle varie famiglie variare, sia in aumento che in diminuzione; quanto al fenomeno per cui praticamente le alte cariche ed i seggi in senato rimanevano assegnati nel seno della *nobilitas*, non bisogna dimenticare che ciò non avveniva perchè fosse stabilito dall'ordinamento, ma avvenne sempre e soltanto in virtù della libera determinazione delle assemblee popolari, le quali avrebbero anche potuto (come talvolta fecero) levare alle magistrature maggiori *homines novi non nobiles*.

La verità è che, come già si è accennato, se il governo della *respublica* nazionale romana fu indiscutibilmente democratico, tuttavia fortemente conservatore fu in pratica il regime di esso, cioè il suo modo di funzionamento. Regime conservatore sia nel senso che l'ordinamento riservò una situazione di maggiore influenza politica ai discendenti dell'antico patriziato e, sopra tutto, alle classi sociali più abbienti, sia nel senso che gli stessi *cives* Romani mostrarono tendenza a concentrare i supremi poteri politici in una classe ristretta e specializzata, che fu quella dei *nobiles*.

139. LE FASI STORICHE DELLA DEMOCRAZIA REPUBBLICANA ROMANA. — Le caratteristiche ora illustrate del governo della *respublica* nazionale romana risulteranno ancora più chiare attraverso una succinta analisi della sua evoluzione nelle tre fasi in cui si è diviso il periodo storico della *respublica* nazionale (v. n. 108).

(a) La democrazia romana non sorse contemporaneamente alla *respublica*, ma si formò e si precisò nel corso della fase di asse-

stamento della *respublica* nazionale romana (367-203 a. C.: v. n. 109-113).

La riforma, che la tradizione attribuisce alle leggi *Liciniae - Sextiae* del 367 a. C., costituì indubbiamente un colpo mortale per l'esclusivismo patrizio delle funzioni di governo, caratteristico dello Stato quiritario, ma non significò, tuttavia, immediata instaurazione di un governo democratico in Roma. Il governo della *respublica* fu un governo solo parzialmente aperto al popolo, non tanto perchè i *plebei* rimasero estranei ai *comitia curiata* e ad alcuni sacerdoti più importanti, quanto perchè i *patrii* riuscirono a mantenere la esclusività di alcune cariche (uno dei due posti di *consul*, la carica di *praetor minor* e, poco più tardi, quelle di *censores* e di *aediles curules*) e perchè, inoltre, nel nuovo senato patrizio-plebeo rimase privilegio dei senatori patrizi (*patres*), con esclusione di quelli plebei (*conscripti*), la espressione della *auctoritas*, tuttora richiesta per la conferma delle deliberazioni dei *comitia centuriata*.

Le rinnovate agitazioni della *plebs* valsero, nei decenni che seguirono, a far cadere uno ad uno tutti gli accennati privilegi politici del patriziato. Le tappe principali di questo processo storico furono segnate dalle leggi *Pubiliae Philonis* del 339 a. C. e dalla *lex Hortensia* del 287 a. C.: le prime ricouobbero ufficialmente i *concilia plebis* e le magistrature plebee, conferendo ai *tribuni plebis* il potere dell'*intercessio* avverso gli atti di ogni altro magistrato, ed equipararono probabilmente i *conscripti* ai *patres*, con la conseguenza che i primi parteciparono agli atti di *auctoritas* senatoriale; la seconda equiparò pienamente alle leggi *publicae* i *plebiscita* votati nei *concilia plebis*.

(b) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.: v. n. 114-119), i vari istituti di governo, sorti alquanto disordinatamente e in tempi diversi, ottennero una migliore disciplina e tesero fortemente ad amalgamarsi e ad armonizzarsi l'uno con l'altro, con l'effetto di un funzionamento veramente mirabile della complessa macchina governativa repubblicana.

Il processo di riordinamento e di amalgamazione delle istituzioni governative romane fu particolarmente intenso in ordine alle assemblee popolari. Ridotti i *comitia curiata* ad una vuota forma, furono riordinati i *comitia centuriata* e si procedette ad una loro riforma organica per adeguarli al numero definitivo delle *tribus* territoriali: i *concilia plebis tributa* si accollarono, oltre la elezione dei ed. *magistratus plebis*, particolarmente il compito della legislazione di diritto privato, riducendo il lavoro dei più macchinosi *comitia centuriata*; sorse, infine, la nuova e più agile assemblea detta dei *comitia tributa*, che divenne il nucleo di tutto il sistema assembleare romano. Ma particolarmente caratteristico, nella fase di apogeo, fu il processo di armonizzazione tra le tre branche del governo repubblicano: *comitia*, *senatus*, *magistratus*. Lo storico Polibio (6. 5) espresse la sua ammirazione per il sistema di

governo romano in un giudizio rimasto famoso: la *respublica* romana era riuscita, secondo egli disse, a superare ed a conciliare in un'armonia superiore le tre classiche categorie aristoteliche (monarchia, aristocrazia, democrazia), rifuggendo dagli svantaggi di ciascuna e presentando i vantaggi di tutte e tre.

Sin che non degenerò in partito politico, la *nobilitas* senatoria fu l'elemento sociale che meglio servì ad assicurare il retto funzionamento dell'organizzazione di governo repubblicano. Composta di uomini esperti della vita politica e ad essa totalmente e disinteressatamente dedicati, sorretta dalla fiducia unanime del popolo, periodicamente riconfermantesi nelle elezioni comiziali, la *nobilitas* seppe evitare le oscillazioni e i cedimenti della politica romana e seppe garantir la continuità e la stabilità di essa pur nei momenti, non rari, di pericolo e di sfortuna.

(c) Una delle principali cause della crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a. C.: v. n. 120-132) fu appunto la crisi della democrazia repubblicana, la quale fu, a sua volta, fortemente influenzata e aggravata dalle altre cause concomitanti.

Essenzialmente, la crisi della democrazia repubblicana dipese da due ragioni: da una parte, l'irrigidimento della *nobilitas* e la sua tendenza ad assumere un vero e proprio monopolio delle funzioni direttive di governo; dall'altra, la sproporzione tra la piccola *respublica* ed il suo *imperium*, donde la sempre maggiore difficoltà di amministrare un così vasto e vario territorio. La corruzione, la lotta di classe, i personalismi fecero il resto e l'ammirevole armonia elogiata da Polibio scomparve. Disorientato, stanco, non più cosciente di sé e della sua forza, il popolo si adattò ad una compiacente votazione, nelle assemblee, secondo i desideri dei suoi idoli del momento e, rinunciando al solerte e continuo controllo della situazione politica, si adagiò nella esagerata fiducia in essi e nella loro superiore intelligenza.

Risultato di questa situazione fu che, sempre più spesso, le assemblee popolari passivamente conferirono a questo e a quello poteri eccezionali di eccezionale durata. Di questi *imperia extraordinaria* fu particolarmente pieno il sec. I a. C.

140. LA STRUTTURA DEL GOVERNO DEMOCRATICO REPUBBLICANO. — La formula caratteristica, che sin dall'inizio servì a designare il governo democratico della *respublica* nazionale romana, fu la formula « *Senatus populusque Romanus* ». Le origini di essa sono da ricercare nel periodo di crisi dello Stato quiritario, allorchè le deliberazioni assembleari del *populus* dell'*exercitus centuriatus*, di per sé invalide, erano convalidate dall'*auctoritas patrum* (v. n. 67). Nel periodo pre-

classico, divenuta l'assemblea del *populus* una assemblea deliberante dello Stato (*comitia centuriata*), permase a lungo l'esigenza dell'*auctoritas senatus*, e l'espressione *Senatus populusque* passò a significare che ogni deliberazione nell'interesse della *respublica* era, in ultima analisi, da ricondursi alla volontà del *populus*. Invero, pur essendo ai *magistratus populi Romani* conferita una larga sfera di autonomia, essi erano pur sempre, salvo eccezioni, eletti dal *populus* dei *comitia*, il quale era, dunque, il centro motore di ogni attività del governo.

Sulla struttura generale del governo repubblicano influi potentemente la vecchia tradizione cittadina, con la sua tripartizione degli organi di governo (v. n. 59). Vi fu di più: i vecchi e superati organismi cittadini non furono aboliti, ma o si mutarono, adattandosi alle nuove esigenze, o rimasero in vita come residui privi di funzioni pratiche. Questa coesistenza di organismi vecchi con organismi nuovi è particolarmente evidente, come si dirà, nel campo delle assemblee popolari.

#### § 24. - Le assemblee della «respublica» nazionale romana (\*).

SOMMARIO: 141. Le assemblee popolari. — 142. I *comitia curiata*. — 143. I *comitia centuriata*. — 144. La riforma dei *comitia centuriata* e le loro attribuzioni. — 145. I *concilia plebis*. — 146. I *comitia tributa*.

141. LE ASSEMBLEE POPOLARI. — Elemento centrale e fondamentale del governo della *respublica* nazionale romana furono le assemblee popolari, dette *comitia* se comprensive di tutti i *cives*, *concilia* se comprensive della sola *plebs*, *contiones* (*populi* o *plebis*) se riunite a mero scopo di *meeting*, cioè per ascoltare discorsi o dibattiti.

La convocazione dei *comitia* e dei *concilia* avvenne

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 26-27 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche in particolare: NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* (1938). Sulla riforma dei *comitia centuriata*, cfr. in particolare: TIBILETTI, *Il funzionamento dei comitia centuriata alla luce della tabula Hebana*, in *Athenaeum* 27 (1949).

niva in base ad un *edictum* del magistrato presidente e doveva precedere di un *trinundinum* (24 giorni) il giorno della deliberazione, da fissarsi tra i *dies comitiales*. Minute regole procedurali di carattere religioso erano dettate per la riunione: essa poteva essere aperta solo in caso di *auspicia* favorevoli e doveva essere interrotta e annullata se sopravvenissero *auspicia* sfavorevoli e *caelo* («*Iove tonante vel fulgurante*») oppure *diris* (particolarmente, l'attacco epilettico di un partecipante: *morbus comitalis*).

Il voto era originariamente pubblico e veniva dato oralmente ad appositi *rogatores*, che lo marcavano con dei punti su tavolette cerate. Nella seconda metà del sec. II a. C. il voto fu, peraltro, reso segreto dalle cd. *leges tabellariae*: la *lex Gabinia* (139 a. C.) per la *creatio magistratuum*, la *lex Cassia* (137 a. C.) e la *lex Caelia* per i *iudicia*, la *lex Papiria* (131 a. C.) per le *leges*. In virtù di questa riforma il voto fu segnato su *tabellae*, che ciascun votante deponava in apposite *cistae*, custodite dai *rogatores* e sorvegliate da *custodes* inviati dalle altre *centuriae* o *tribus*; lo spoglio era fatto dai *diribitores* e il risultato finale era proclamato dal magistrato (*renuntiatio*).

Le assemblee popolari della *respublica* furono le seguenti, elencate in ordine di età: i *comitia curiata*, i *comitia centuriata*, i *concilia plebis*, i *comitia tributa*.

142. I «*COMITIA CURIATA*». — I *comitia curiata* si mantennero nella *respublica* soltanto per motivi di tradizionalismo, tuttora privi di funzioni deliberative. Sin dalla fase iniziale del periodo essi furono, probabilmente, aperti alla *plebs*.

Le attribuzioni dei *comitia curiata* furono di carattere politico e di carattere religioso.

(a) Come *comitia curiata* in senso proprio essi erano convocati dai consoli o dal dittatore (*magistratus* cd. *patricii*, perchè erano stati in origine esclusivamente di estrazione patrizia) per conferire loro l'*imperium* attraverso la tradizionale *lex curiata de imperio*: ma in realtà non fu più il popolo ad essere radunato a questo scopo, bensì un gruppo

di 30 *lictore*s, uno per ciascuna *curia*, che ebbe il compito di rappresentare i *Quirites*.

(b) Come *comitia calata* l'assemblea fu, invece, effettivamente convocata, dal *pontifex maximus* o dal *rex sacrorum*, davanti alla sede del *collegium pontificum*, per assistere a vari atti di carattere eminentemente religioso: l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines*, la *detestatio* dei *sacra gentilicia* per effetto di *adrogatio* o di *transitio ad plebem*, la dichiarazione delle volontà testamentarie (*testamentum calatis comitiis*, divenuto cosa diversa dall'*adrogatio*), la proclamazione delle *nonae* e delle feste relative fatta alle calende di ciascun mese.

143. I «*COMITIA CENTURIATA*». — I *comitia centuriata* divennero nella *respublica* il *comitatus maximus* e mantennero evidentissime le tracce della loro origine militare sinanche nella denominazione non rara, di *exercitus urbanus* (VARR., *de ling. lat.* 6.9).

I *comitia centuriata* potevano essere convocati e presieduti dai magistrati *cum imperio*: i censori potevano riunirli per il censimento ed il *lustrum* successivo, ma senza chiedere delibere di alcuna sorta. L'adunanza aveva luogo fuori del sacro *pomoerium* cittadino, nel *campus Martius*, secondo rigorose formalità: il magistrato convocante, presi gli *auspicia* favorevoli, ordinava al suo *accensus* di chiamare a raccolta i *Quirites*; l'*accensus* procedeva al bando, facendo richiamare l'attenzione dei cittadini a suon di tromba; trascorso il *trinundinum*, il popolo si riuniva all'alba (*prima luce*) nel Campo marzio ed assisteva al sacrificio celebrato dal magistrato presidente; dopo di che, udita la *rogatio*, passava ai voti. La votazione doveva interrompersi nel momento in cui, al più tardi sul calar della sera, un vessillo rosso, issato sul Gianicolo, veniva ammainato, in ricordo dei tempi in cui era pericoloso sostar fuori delle mura di notte e una vedetta era distaccata dall'*exercitus* per avvisare l'approssimarsi del nemico.

La composizione dei *comitia centuriata* si stabilizzò, nel corso della fase di assestamento del governo repubbli-

cano, su un totale di 193 *centuriae*, di cui: le prime 18 furono di *equites* e furono composte dai discendenti delle vecchie *gentes* patrizie (che servivano nell'esercito come *equites equo publico*, con cavallo fornito dallo Stato), nonché dai *plebei* che avessero un censo quattro volte superiore al minimo richiesto per la prima classe dei *pedites* (*equites equo privato*). Le rimanenti 175 *centuriae* furono dette dei *pedites* e furono distinte in 5 *classes* (rispettivamente di 80, 20, 20, 20, 30 *centuriae*), più 5 *centuriae* estravaganti, rispettivamente dette dei: *capite censi* (numerati cioè non in base alla ricchezza), *tubicines* (suonatori di *tuba*), *cornicines* (suonatori di corno), *fabri aerarii* e *fabri tignarii* (genio militare). Le classi dei *pedites* erano divise in un numero pari di *centuriae* di *iuniores* (dai 17 ai 45 anni) e di *seniores* (dai 46 ai 60 anni).

L'appartenenza alle varie classi fu determinata dapprima dal censo fondiario (rispettivamente: 20, 15, 10, 5, 2 iugeri di terreno in *dominium ex iure Quiritium*); di poi, per una riforma del censore Appio Claudio (312 a. C.), essa fu stabilita in base al censo mobiliare, cioè alla ricchezza di ciascuno valutata in *asses librales* (rispettivamente: 100.000, 75.000, 50.000, 25.000, 12.500 assi di proprietà minima); è probabile che, ridottosi successivamente l'*as* romano da 12 a 4 onces (268 a. C.: *as trientalis*), poi a due onces (241 a. C.: *as sextantarius*), il censo minimo sia venuto automaticamente a ridursi in conseguenza, con l'effetto di permettere l'aumento dei membri delle classi più alte. Da notare che di diritto appartenevano alle *centuriae* tutti i cittadini, fossero o meno *patres familiarum*, e che il figlio maggiore di ciascun *pater familias* era iscritto nella classe del *pater*, pur essendo, in quanto *filius familias*, privo di censo.

La votazione dei *comitia* avveniva *centuriatim* e in ordine successivo di classi. Votavano primi gli *equites* e, fra gli *equites*, avevano la precedenza 6 *centuriae* determinate, dette *sex suffragia*; seguiva la prima classe dei *pedites*, insieme con la quale votavano le due *centuriae* dei *fabri*; venivano poi le altre classi e chiudevano la votazione i *cornicines*, i *tubicines* e i *capite censi*. La raccolta dei voti delle *centuriae* era fatta da

un *praeco*, il quale annunciava i risultati classe per classe. L'operazione era interrotta non appena si accertava essersi formata la maggioranza delle *centuriae*; bastava, dunque, che gli *equites*, i *pedites* della prima classe e le due *centuriae* aggiunte a questa (in totale, 100 *centuriae*) avessero manifestato 97 voti conformi, perchè la raccolta dei voti cessasse.

144. LA RIFORMA DEI « COMITIA CENTURIATA » E LE LORO ATTRIBUZIONI. — Il sistema dei *comitia centuriata* ora descritto veniva ad essere manifestamente favorevole alle classi abbienti ed ai *seniores*: alle classi abbienti, perchè queste godevano della quasi totalità delle *centuriae* e perchè i cittadini più ricchi, pur essendo ovviamente in numero fortemente inferiore ai meno ricchi, si avvalevano di una ripartizione in 80 *centuriae* della prima classe, contro un totale di appena 95 delle classi successive e dei proletari; ai *seniores*, perchè questi, pur essendo approssimativamente la metà degli *iuniores*, avevano un numero di *centuriae* pari a quello degli *iuniores* stessi.

Al fine di sminuire questo carattere timocratico e gerontocratico dei *comitia centuriata* e, nel contempo, allo scopo di adeguare la ripartizione delle *centuriae* al numero definitivo delle *tribus* (35), nel 241 a. C. i censori Aurelio Cotta e Fabio Buteone ottennero una riforma, della quale peraltro si è assai poco e male informati. Secondo l'opinione che ci sembra preferibile (MOMMSEN, TIBILETTI), rimasero intatte le *centuriae* degli *equites* e le 5 *centuriae* degli inermi, mentre le *centuriae* della prima classe dei *pedites* furono ridotte a 70 (35 di *iuniores* e 35 di *seniores*). Le rimanenti 100 *centuriae* rimasero divise in 4 classi di 25, abolendosi la distinzione tra *iuniores* e *seniores*: i *tribules* della prima classe, essendo ripartiti in 70 *centuriae*, potevano votare regolarmente per *tribus* e, nel contempo, per *centuriae*; i *tribules* delle altre quattro classi ebbero a disposizione un totale di 100 voti, ma ai fini della votazione si raggrupparono probabilmente in 70 « sezioni di voto » per classe, sicchè, pur fornendo ciascuna classe 25 voti, la votazione poteva avvenire per *tribus* e con rispetto della distinzione tra *iuniores*

e *seniores*. Certo è che i cavalieri non ebbero più il diritto di votare per primi e che questo diritto (cui si assegnava molta importanza per l'*omen* rappresentato dal primo voto) passò ad una centuria della prima classe estratta a sorte (*centuria praerogativa*). Con la prima classe votava, per un residuo dell'antico privilegio, una centuria dell'ultima classe (*fabri tignarii*: forse estratta a sorte fra le quattro delle *tribus urbanae*).

Le attribuzioni dei *comitia centuriata* furono in ogni tempo: a) la elezione (*creatio*) dei magistrati ordinari e straordinari maggiori (consoli, pretori, censori ecc.) e la conferma specifica dei censori eletti (cd. *lex centuriata de potestate censoria*); b) la votazione delle leggi (*leges centuriatae*: v. n. 185); c) il *iudicium* nelle cause criminali con condanna alla pena capitale (v. n. 186).

145. I « CONCILIA PLEBIS ». — I *concilia plebis tributa* erano l'assemblea deliberativa della *plebs*, ordinata per *tribus*. La convocazione di essi era fatta dai magistrati plebei (*tribuni* e *aediles plebis*) senza bisogno di prendere previamente gli *auspicia* (*inauspicato*). La riunione poteva avvenire dovunque, purchè non oltre il miglio dalla cerchia del *pomoerium* (*intra primum urbis miliarium*): solitamente la si teneva nel *forum*.

Le attribuzioni dei *concilia plebis* furono: a) la *creatio* dei magistrati plebei; b) la votazione dei *plebiscita* (v. n. 184 e 185); c) il *iudicium* in alcune cause per *crimina* passibili di *multa* (v. n. 186).

146. I « COMITIA TRIBUTA ». — I *comitia tributa* erano l'assemblea deliberativa dell'intero *populus*, ordinato per *tribus*, su convocazione e sotto la presidenza dei magistrati *maiores*.

Questo tipo di *comitia* venne in essere, con tutta probabilità, nel corso del sec. II a. C., dopo che i *concilia plebis* furono assurti, sopra tutto in virtù della *lex Hortensia* del 287 a. C. (v. n. 112), al rango di assemblea deliberativa della *respublica*: parve opportuno, invero, nei casi in cui non fosse strettamente necessario rivolgersi ai *comitia centuriata*, ricor-

rere a questa procedura di convocazione e di voto assai più semplice e sbrigativa. L'adunanza si teneva originariamente nel *forum*, ma fu poi uso procedervi in altri luoghi e preferibilmente nel *campus Martius* (sec. I a. C.). Il voto era espresso *virilim* nel seno delle tribù, *tributim* ai fini della delibera comiziale. La votazione avveniva contemporaneamente nei *sacpta* delle varie *tribus*: la proclamazione dei voti delle tribù era, peraltro, fatta col sistema di tirare a sorte la *tribus* da proclamare per prima (*tribus principium*).

Le attribuzioni dei *comitia tributa* furono: a) la *creatio* dei magistrati minori, ordinari e straordinari, nonché di un certo numero (24, nel sec. III a. C.) di *tribuni militum* (cd. *tribuni comitiati*, da distinguersi dai *tribuni Rufuli*, nominati dai consoli); b) la votazione delle leggi per cui non fosse richiesto il voto dei *comitia centuriata* (*leges tributae*: v. n. 185); c) il *iudicium* nelle cause passibili di *multa*, se e in quanto la irrogazione della medesima fosse stata fatta da un magistrato non plebeo (v. n. 186).

I *comitia tributa* ebbero anche attribuzioni religiose, e più precisamente il compito di eleggere il *pontifex maximus* (dal 212 a. C.), il *curio maximus* (209 a. C.) e infine, in virtù della *lex Domitia de sacerdotibus* (104 a. C.), i *pontifices*, gli *augures*, i *decemviri sacris faciundis* e i *septemviri epulones*. In questi casi essi erano detti *comitia religiosa*, la presidenza ne era assunta da un *pontifex* e il voto era esercitato da sole 17 *tribus*, estratte a sorte tra le 35 complessive.

## § 25. - Il « senatus » della « respublica » nazionale romana (\*).

SOMMARIO: 147. Il *senatus* e la sua composizione. — 148. Il funzionamento del *senatus*. — 149. La *proditio interregis*. — 150. L'*auctoritas*. — 151. Le attribuzioni consultive del *senatus*.

147. IL « SENATUS » E LA SUA COMPOSIZIONE. — Se le assem-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 26-27 e la letteratura ivi citata. Cfr. in particolare: WILLEMS, *Le sénat de la République romaine*.

blee popolari furono il centro di propulsione della organizzazione di governo della *respublica*, il *senatus* fu di essa l'organo moderatore e coordinatore, rappresentando essenzialmente la continuità e la coerenza della politica di Roma. La sua importanza, dunque, già alta all'inizio del periodo, andò continuamente aumentando col tempo, sì che, sopra tutto nella politica estera, esso ancor più delle assemblee popolari valse ad esprimere l'atteggiamento della *respublica*.

Il termine d'uso per la designazione dei senatori, sopra tutto nei discorsi in senato, fu quello di « *patres conscripti* », derivato assai probabilmente dal fatto che, all'inizio del periodo, entrarono a far parte del senato, sinora composto dei soli patrizi (*patres*), i *plebei*, come membri aggiunti e in sottordine (*conscripti*). È credibile che originariamente non fosse riconosciuto ai *conscripti* plebei altro che il diritto di esprimere il proprio parere (*dicere sententiam*) in senato: comunque è certo che ben presto, forse in virtù di una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C., ogni differenza tra le due categorie di *senatores* venne a cessare. Assai presto cessò anche un'altra limitazione, e cioè quella per cui i *senatores* dovessero essere scelti tra i *seniores* (dai 46 anni in poi): già nel corso del sec. IV a. C. dovette essersi diffusa l'usanza di sceglierli liberamente, senza preoccupazioni di età, sopra tutto tra gli ex-magistrati curuli.

La nomina dei senatori (*lectio senatus*) spettò originariamente ai consoli e ai magistrati straordinari che li rimpiazzavano (per es., il dittatore), i quali peraltro dovettero essere rigidamente limitati dall'uso di non scegliere senatori fuori del novero degli ex-magistrati curuli. Un *plebiscitum Ovinium* del 312 a. C., debitamente ratificato dai *comitia centuriata* (*lex Ovinia tribunicia*), trasferì la *lectio senatus* ai *censores*, stabilendo più precisamente che questi dovessero nominar senatori tutti i cittadini che nel quinquennio precedente avessero coperto, senza demeritare, una magistratura anche non curule (« *ut censorum ex omni ordine optimum quemque iurati in senatum legerent* »): con ciò i senatori vennero ad essere indirettamente eletti dal popolo, limitandosi i censori a controllare la presenza di particolari requisiti di dignità, di moralità e di

agiatezza per ammettere gli ex-magistrati in senato. In via eccezionale, la *lectio senatus* venne operata nel 216 a. C. da un *dictator senatus legendi causa*, nell'81 a. C. da Silla, in qualità di *dictator rei publicae constituendae causa*, nel 48-44 a. C. da Cesare, in qualità di dittatore a vita, successivamente dai *tresviri rei publicae constituendae causa* (Ottaviano, Antonio e Lepido). Da notare che, qualora il novero degli ex-magistrati degni non fosse sufficiente ad integrare il numero dei senatori, i *censores* erano liberi di scegliere e nominare qualsivoglia altro cittadino: in pratica, tuttavia, ciò non si verificava mai, ed anzi la maggiore difficoltà consisteva nella *praeteritio* degli esuberanti (oltre che nella *electio* dei senatori rivelatisi indegni), la quale doveva essere in qualche modo motivata dai censori. Solo a partir da Cesare avvenne che il senato fosse inflazionato da elementi non provenienti dalla carriera magistratuale, persino da provinciali.

Il numero dei senatori rimase lungamente di 300; Silla lo portò a 600, Cesare a 900 e poi a 1000. Tra i *senatores* esisteva una rigida gerarchia: venivano in primo luogo i *curules*, distinti in *consulares* (ex-dittatori, ex-censori, ex-consoli), *praetorii* ed *aedilicii curules*; seguivano i non *curules*, detti tradizionalmente *pedarii* (forse perchè non assisi su una *sella curulis*), distinti in *aedilicii plebei*, *tribunicii*, *quaestorii* e non magistrati. I senatori di ciascun rango erano ordinati secondo l'anzianità di carica ed il più anziano del rango maggiore era denominato onorificamente *princeps senatus*. Ma a partire dal sec. III a. C., per effetto della *lex Ovinia*, non solo i *senatores lecti* partecipavano alle sedute del senato; vi parteciparono anche, sebbene privi del diritto di voto e con la sola facoltà di *dicere sententiam*, gli ex-magistrati in attesa di nomina da parte dei *censores* (*nondum a censoribus lecti*). Aveva inoltre il potere di *dicere sententiam in senatu* il *flamen dialis* (v. n. 165).

148. IL FUNZIONAMENTO DEL « SENATUS ». — La convocazione del senato poteva essere fatta dal *dictator*, dal suo *magister equitum*, dai *consules*, dai *praetores*, dai *tribuni*

plebis, dall'*interrex* e dal *praefectus urbi*, nell'ordine, sia mediante bando annunciato da *praeco*nes o *viatores*, sia mediante *edictum* affisso nell'albo.

La seduta, che doveva esser tolta prima del calar del sole, poteva aver luogo solo in un *templum* e si teneva generalmente nella *curia Hostilia*: il pubblico non vi era ammesso, ma le porte della sala restavano aperte, salvo casi eccezionali di *cd. senatus consultum tacitum*. La presidenza era assunta dal magistrato convocante, il quale aveva il potere di disporre una *mulcta* oppure il prelevamento di un *pignus* a carico degli assenti non giustificati, sebbene non fosse, di regola, necessaria la presenza di un numero minimo per la validità della deliberazione.

Il presidente, dopo aver fatto eventuali comunicazioni di carattere generale sugli affari politici, passava a sottoporre una o più questioni al senato, per ottenerne il parere (*referre, relationem facere*: « *Quod bonum faustum felix fortunatumque sit populo Romano Quiritium referimus ad vos, patres conscripti... de ea re quid fieri placet* »): dopo di che, o egli chiedeva senz'altro che i *senatores* votassero per divisione nell'aula (*senatus consultum factum per discessionem*), oppure chiedeva, come premessa della votazione, il parere dei singoli senatori, nell'ordine di rango, nonchè dei presenti cui spettasse la facoltà di *dicere sententiam* (*senatus consultum per singulorum sententias exquisitas*, anche detto *per relationem*). Per certe materie, ove fosse stata richiesta la *discessio*, i *senatores* avevano la facoltà di pretendere, anche per iniziativa di uno soltanto, la *rogatio sententiarum*.

Nell'espressione della *sententia* gli interrogati non erano soggetti a limitazioni di tempo o di argomento, sì che potevano, divagando o prolungandosi, *diem dicendo consumere* ed evitare la votazione; ma di solito pochi, i più autorevoli, erano quelli che esprimevano diffusamente il loro parere, mentre gli altri si rimettevano ad una delle *sententiae* espresse o dicendolo esplicitamente (*verbo adsentiri*) o recandosi in silenzio dietro colui di cui approvassero l'avviso (*pedibus ire in sententiam alicnam*). Il presidente interrompeva

la discussione quando gli paresse esauriente e, dopo averne riassunto i termini, invitava i *senatores* a votare *per discessionem* (« *Qui hoc censetis, illuc transite, qui alia omnia, in hanc partem* »); dopo di che egli proclamava il risultato della votazione e scioglieva la seduta (*dimittere senatum*).

Le attribuzioni del *senatus* nel periodo della *respublica* nazionale romana furono tre: la *proditio interregis*, l'*auctoritas patrum* e il *consultum* (v. n. 149-151).

149. LA « PRODITIO INTERREGIS ». — La *proditio interregis* consisteva nel provvedere alla designazione dell'*interrex* (o meglio, del primo degli *interreges*) in caso di vacanza di tutte le magistrature patrizie. In questa ipotesi si diceva, a ricordo di quanto avveniva nel periodo arcaico (v. n. 67), « *auspicia ad patres redeunt* » ed il *senatus*, ritrovandosi depositario del fondamento della sovranità (gli *auspicia*), si autoconvocava, probabilmente sotto la presidenza del *princeps senatus*, per eleggere fra i senatori *curules* e *patricii*, un *interrex*, il quale dopo cinque giorni avrebbe trasmesso la sua dignità, *auspicato*, ad un altro collega e così via sino al giorno in cui i *comitia centuriata*, convocati e presieduti dagli *interreges* rispettivamente di turno nei giorni relativi, avessero eletto i *consules*.

L'ultimo esempio di *interregnum* si ebbe nel 52 a. C. Non vi è dubbio che originariamente la *proditio interregis* spettasse ai senatori patrizi (*patres*), ma è più che probabile che questo privilegio patrizio sia caduto unitamente al privilegio dei *patres* relativamente all'*auctoritas*. Quanto alla estrazione patrizia dell'*interrex*, è da credere che anche questo requisito sia scomparso durante il sec. III a. C., trasformandosi nell'esigenza che l'*interrex* fosse scelto tra i senatori che avessero rivestito una magistratura patrizia e curule.

150. L' « AUCTORITAS ». — La *patrum auctoritas*, di cui si son viste le origini, risalenti alla fase di crisi dello Stato quiritario (v. n. 67), fu inizialmente un atto di convalidazione delle delibere legislative ed elettorali dei *comitia cen-*



turiata e fu richiesta poi anche per i *plebiscita* votati dai *concilia plebis*: pura invenzione o confusione annalistica è che essa sia stata mai chiesta per i *comitia curiata* (che non ebbero mai competenze deliberative) e per le *leges tributae* (venute in uso dopo la *lex Hortensia* del 287 a. C.).

L'*auctoritas* era data, in un primo tempo, *post suffragium*, probabilmente su convocazione e richiesta dei magistrati stessi che avevano presieduto i *comitia*; una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C. stabilì, quanto alla *leges centuriatae*, che essa dovesse invece precedere la votazione comiziale (*ante initum suffragium*) e identica statuizione fu posta dalla *lex Maenia* del 338 a. C. in ordine ai comizi elettorali. Alle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. rimonta anche, come si dirà (v. n. 184), la disposizione che i *plebiscita* dovessero essere autorizzati dai *patres* prima di essere presentati ai *comitia centuriata* per la conversione in legge centuriata; ma il requisito dell'*auctoritas* e la ratifica comiziale furono aboliti, per i *plebiscita*, dalla *lex Hortensia* del 287 a. C. Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale l'*auctoritas patrum* altro non fu, insomma, che una formalità tradizionale, richiesta per le *rogationes* di leggi centuriate e per le candidature davanti ai *comitia centuriata*. Silla cercò di restituirle la primitiva importanza con la *lex Cornelia de tribunicia potestate* dell'82 a. C., la quale ripristinò il requisito dell'*auctoritas* per i *plebiscita*, ma si trattò di una riforma durata assai poco.

Oggetto di gravi discussioni è il punto a chi spettasse votare l'*auctoritas*: se ai *senatores* tutti, o soltanto ai *patres*, cioè ai senatori patrizi, o, infine, ai *patres*, nel senso dei *patricii* tutti, cioè nel seno dei *comitia curiata*. Quest'ultima opinione (NIEBUHR) è certissimamente infondata, non fosse altro perchè contrasta con la stessa tradizione romana, secondo cui gli atti dei *comitia curiata* sarebbero stati essi stessi *ab origine* sottomessi all'*auctoritas*. A noi non sembra dubbio che il senso originario di *patres* debba essere stato quello di senatori patrizi (MOMMSEN): tuttavia, ci sembra altrettanto indubbio, anche perchè confermato da numerose fonti, che sul finire del sec. IV a. C. siano stati ammessi alla votazione dell'*auctoritas*

anche i *senatores* plebei. Più precisamente, sembra fortemente probabile che questa trasformazione sia avvenuta in base a quelle *leges Publiliae Philonis* e *Maenia* (339-338 a. C.), che, come abbiamo visto, trasformarono l'*auctoritas* da atto di convalidazione delle delibere assembleari in atto di autorizzazione delle *rogationes* legislative e delle candidature magistratuali.

151. LE ATTRIBUZIONI CONSULTIVE DEL « SENATUS ». — Il *consultum* del *senatus* su richiesta dei magistrati, già largamente esercitato nel periodo dello Stato quiritario, divenne, nel nuovo periodo, l'attività di gran lunga più intensa e importante del senato stesso. La consultazione del *senatus* fu, per molte materie, ritenuta *more maiorum* obbligatoria per i magistrati, ma il relativo *consultum* non venne mai, a stretto rigor di diritto, concepito come vincolante, essendo esso sempre subordinato alla clausola « *si magistratibus videbitur* ». Tuttavia, in pratica, a parte l'autorità sempre maggiore acquistata col tempo dal senato, la renitenza del magistrato ad eseguire il *consultum* poteva essere facilmente vinta in vari modi (mediante rifiuto di danaro pubblico, *appellatio* ai *tribuni plebis*, nomina di un dittatore, ecc.).

I *senatus consulta* erano dati oralmente, seconda la procedura già descritta (v. n. 148), ma sin dal sec. III a. C. sorse l'usanza di procedere, dopo la votazione, alla redazione del relativo processo verbale da parte di un comitato di senatori nominato dal *relator*. Il documento relativo, denominato anch'esso *senatus consultum*, veniva depositato nell'*aevarium Saturni*, ma di esso i *quaestores* solevano far fare una copia dai loro scribi per renderla di pubblica ragione mediante affissione. Il testo dei *senatus consulta* era redatto in conformità del seguente schema formale: a) una *praescriptio*, che conteneva l'indicazione della data e del luogo di convocazione del *senatus*, l'indicazione del magistrato che aveva fatto la *relatio* e, infine, quella del comitato di redazione del processo verbale (*qui scribundo adfuerunt*); b) la trascrizione della *relatio*; c) la *senatus sententia*, cioè il riassunto dei motivi del parere espresso dal senato e la formula del *consultum* o de-

*cretum*; d) l'attestazione esplicita della effettiva deliberazione presa dal senato, espressa mediante la parola « *censuere* »; e) la indicazione, se necessaria, del numero dei senatori presenti alla seduta.

Il quadro dell'attività consultiva esercitata dal *senatus* è assai ampio, ed è assai varia la gamma dell'efficacia praticamente vincolante dei vari tipi di *senatus consulta*. In linea generale, può dirsi che il *senatus* si occupò delle branche di materie qui di seguito descritte.

(a) In materia di affari politici straordinari, il parere del *senatus* fu obbligatorio in ordine: alla nomina del dittatore (v. n. 162); al *tunultum*, vale a dire alla decisione di chiamare tutti i cittadini alle armi, sospendendo le esenzioni dal servizio militare; al *iustitium*, vale a dire alla decisione di sospendere, in gravi momenti di disordine, l'ordinaria attività civile e politica (*ius-stitium*); alle misure straordinarie da adottarsi per la salute pubblica. Nella fase di crisi, accresciutasi enormemente l'autorità del *senatus*, questo, malgrado la fiera opposizione dei *populares*, non esitò ad emanare, nei momenti più gravi, il cd. *senatus consultum « contra rempublicam factum videri »*, sorta di ammonimento solenne ai turbatori della pubblica quiete, o addirittura il cd. *senatus consultum ultimum*, consistente in una solenne concessione a magistrati ordinari di usare poteri dittatoriali per il ristabilimento dell'ordine violato (« *videant consules, praetores, tribuni plebis ecc. ne quid respublica detrimenti capiat* »).

(b) In materia di affari politici e amministrativi interni, il *senatus* doveva essere consultato: per stabilire le *provinciae* da assegnare ai magistrati; per le questioni insorte nell'amministrazione cittadina e in quella delle provincie; per i casi di tradimento dei cittadini, di ribellione dei *socii* e dei sudditi provinciali ecc. Con l'andar del tempo il senato assunse, come si dirà (v. n. 186), vere e proprie attribuzioni di carattere sanzionatorio.

(c) In materia di affari esteri e di guer-

ra, fu riconosciuta al *senatus* una ingerenza assai vasta in tutte le questioni relative ai rapporti internazionali, ai trattati, alle dichiarazioni di guerra, alla condotta generale della guerra ecc. Sopra tutto in questo campo il *senatus* ebbe modo di manifestare vivamente l'omogeneità della politica romana: ad esso facevano capo le legazioni straniere, dal suo seno erano espressi gli ambasciatori della *respublica*, dal suo seno ancora erano espresse con molta frequenza commissioni, ufficiose ma autorevolissime, di inchiesta o di controllo sull'operato dei magistrati all'estero o in guerra.

(d) In materia di finanze pubbliche, spettò al *senatus* l'alta sorveglianza sul tesoro pubblico (*aerarii dispensatio*) e sui beni del pubblico demanio. Il suo parere fu necessario in materia di imposte ordinarie e straordinarie, di tasse, di spese pubbliche e di assegnazione di fondi ai magistrati. Già nel sec. III a. C. si riteneva che i *quaestores* non potessero distogliere alcuna somma dall'*aerarium Saturni* senza mandato del senato, salvo che a favore dei *consules* presenti in Roma (v. n. 159).

(e) In materia di culto pubblico, il *senatus* era assai frequentemente interpellato per stabilire se e quali cerimonie fossero eventualmente da compiere. In particolare, i *consules* solevano *referre ad senatum*, all'inizio del loro anno di carica, i *prodigia* e i *sacrilegia* verificatisi nel frattempo, affinché il senato, udito il parere degli organi religiosi competenti, decretasse sui sacrifici, sulle *lustrationes*, sulle feste e su ogni altra misura da adottare per placare o ringraziare gli dèi.

§ 26. - Le magistrature della « *respublica* » nazionale romana (\*).

SOMMARIO: 152. Le magistrature repubblicane. — 153. Classificazione delle magistrature. — 154. L'ottenimento delle magistrature. — 155. Il consolato. — 156. La pretura. — 157. L'edilità. — 158. Il tribunato della plebe. — 159. La questura. — 160. Il vigintivirato. — 161. La censura. — 162. Le magistrature straordinarie. — 163. Le promagistrature. — 164. Gli uffici subalterni. — 165. Gli ausiliari di governo.

152. LE MAGISTRATURE REPUBBLICANE. — Il sistema di governo della *respublica* nazionale romana era completato dallo stuolo dei *magistratus*, cioè delle persone fisiche incaricate di espletare le varie e specifiche funzioni di governo. Il termine « *magistratus* », oltre che i funzionari di governo valse anche a significare le magistrature, vale a dire gli uffici in cui si ripartiva l'amministrazione dello Stato romano. Queste magistrature altro non furono che la prosecuzione e lo sviluppo di quegli uffici di governo, che già in gran parte si erano andati costituendo e specificando durante la crisi dello Stato quiritario (v. n. 72 ss.). La loro stabilizzazione, sia nel numero che nelle competenze, avvenne quasi interamente durante la fase di assestamento della *respublica* nazionale.

Caratteri generali delle magistrature ordinarie furono: *a*) la elettività da parte delle assemblee popolari; *b*) la durata limitata (generalmente annuale) della carica; *c*) la collegialità dell'ufficio, che implicava a sua volta la *par potestas* dei colleghi, quindi la facoltà di ciascuno di essi di paralizzare l'azione degli altri mediante un veto (*intercessio*); *d*) la responsabilità per gli atti compiuti in danno di pubblici o privati interessi: canone cui si sottraevano soltanto i *censores* e che ai *magistratus cum imperio* si applicava solo dopo la cessazione dell'anno di carica; *e*) la onorarietà della carica (detta, appunto per ciò, anche *honor*), vale a dire la gratuità della stessa. In cambio

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 26-27 e la letteratura ivi citata.

della mancata retribuzione i *magistratus* avevano vari diritti onorifici, tra cui quello che i cittadini stessero in piedi e facessero posto in loro presenza (*adsurgere et decedere*), che fossero loro riservati posti speciali nel teatro e nel circo, oltre diritti speciali per i vari tipi di magistrature.

Le potestà magistratuali si riassumevano tutte nei due concetti della *potestas* e dell'*imperium*, sostanzialmente analoghi e derivanti dalla costituzione quiritaria (v. n. 69): tutti i *magistratus* ebbero la *potestas*, mentre l'*imperium* spettò soltanto ai *consules*, ai *praetores*, al *dictator*, cioè alle magistrature ricollegantisi per le origini alle funzioni di comando dell'*exercitus centuriatus* assunte dal *rex* nella fase etrusco-latina del periodo arcaico (magistrature che si dissero, perciò, *cum imperio*). Manifestazioni della *potestas* magistratuale furono: il *ius edicendi*, cioè la facoltà di pubblicare, *apud forum palam*, gli *edicta*; il *ius agendi cum populo* o *cum plebe*, cioè la facoltà di riunire i *comitia* o i *concilia*; il *ius agendi cum patribus*, cioè la facoltà di riunire il *senatus*; il *ius muletac dictionis* e il *ius pignoris capionis*, come mezzi di costrizione indiretta dei recalcitranti all'obbedienza (mezzi negati, tuttavia, ai *quaestores*).

L'*imperium* conferiva ai magistrati, oltre le facoltà predette, anche: il comando degli eserciti *suis auspiciis*, non subordinato all'iniziativa di alcuno; la *coercitio* materiale e diretta dei cittadini recalcitranti, mediante *in vincula deductio* o *verberatio* (facoltà riconosciuta, tuttavia, anche ai *tribuni plebis*); il *ius vitae et necis* sui cittadini, presto paralizzato, però, dal *ius provocationis ad populum* dei cittadini stessi (v. n. 186); la facoltà di tutelare gli interessi privati dei *cives* mediante atti di arbitrio (*in integrum restitutiones*, *missiones in possessionem*, *interdicta*) o concessione di *iudicia quae imperio continentur* (v. n. 191); il diritto ad un accompagnamento di *lictors*, che costituivano appunto gli *insignia imperii*.

A tutela della libertà dei *cives* e per evitare l'*adfectatio regni* dei magistrati, l'*imperium* dei magistrati ordinari fu sensibilmente circoscritto *intra pomerium*. Di qui derivò, nel sec. III a. C., la contrapposizione dell'*imperium domi*,

limitato, all'*imperium militiae*, illimitato; di qui derivò ancora il divieto ai magistrati ordinari di esercitare l'*imperium militiae* in città, nonché il divieto ai *lictors* di inalberare la scure sui fasci *intra pomoerium*.

153. CLASSIFICAZIONE DELLE MAGISTRATURE. — Le magistrature non riservate alla *plebs* si dissero *magistratus patricii* e furono caratterizzate dal fatto di dover essere create *auspicato* e di conferire ai loro titolari il *ius auspiciorum*, cioè il diritto di consultare la volontà divina per stabilire se essa fosse favorevole o meno alla attività da compiere.

Si distinguevano, a questo proposito, cinque categorie di *auspicia*: gli *auspicia ex avibus*, tratti dal volo degli uccelli, gli *auspicia ex tripudiis* o *pullaria*, tratti dal comportamento di gradimento o meno del cibo manifestato dai polli sacri, gli *auspicia de coelo*, tratti dai segni celesti (tuoni, lampi), gli *auspicia ex quadrupedibus* e gli *auspicia ex diris*, sempre sfavorevoli, tratti dall'improvviso schiamazzare o correre di quadrupedi o dall'accadere inopinato di avvenimenti inusitati. Gli *auspicia* presi dai censori, dai consoli, dal dittatore e dai pretori si dicevano *auspicia maiora* perchè prevalevano su quelli ottenuti dagli altri magistrati patrizi: dal che derivò la suddivisione dei *magistratus patricii* in *maiores* e *minores*.

Una classificazione indipendente dei *magistratus* fu, infine, quella per cui si distinsero i *curules* dai non *curules*: insegne e privilegi dei magistrati curuli (dittatore, consoli, censori, pretori e edili curuli) furono la *sella curulis* e la *toga praetexta*.

La pluralità delle magistrature, unita alla non completa specificazione delle competenze di ciascuna, implicò la possibilità di conflitti intermagistratuali, che l'ordinamento giuridico risolse, facendo ricorso a tre principi: il principio di prevalenza dell'*imperium* sulla *potestas*, il principio di gerarchia delle magistrature e il principio di tutela degli interessi della *plebs*. In forza del principio di prevalenza dell'*imperium*, si riconobbe ai magistrati *cum imperio* il diritto di vietare ai magistrati *sine im-*

*perio* il compimento di atti inerenti alla loro carica (« *vetari quicquam agere pro magistratu* »). In forza del principio di gerarchia, si determinò una gerarchia delle varie magistrature ordinarie (consolato, censura, pretura, edilizia curule, tribunato della plebe, questura, edilizia plebea) e si ammise che il magistrato fornito di *imperium maius* potesse porre il veto agli atti del magistrato con *imperium minus* e che, in generale, la *maior potestas* prevalesse con il veto sulla *minor potestas*. In forza del principio di tutela della *plebs* (cioè, praticamente, nella fase di apogeo, di tutto il popolo), i *tribuni plebis* furono sottratti alla *vis imperii* e alla *vis maioris potestatis* ed ebbero, a loro volta, il potere di arrestare con un veto l'attività di qualsivoglia magistrato ordinario (*intercessio tribunicia*).

154. L'OTTENIMENTO DELLE MAGISTRATURE. — La candidatura alle cariche magistratuali fu aperta a tutti i *cives optimo iure*.

Caduti, nel corso della fase di assestamento della *respublica*, gli ultimi privilegi patrizi, le sole limitazioni che rimasero o vennero a porsi furono, nella fase di apogeo, le seguenti: a) solo ai *plebei* fu consentito l'accesso alle magistrature plebee: tribunato della plebe ed edilizia plebea; b) in forza di un *plebiscitum* del 342 a. C., fu vietato il cumulo delle cariche e la rielezione ad una stessa carica entro dieci anni; c) per una legge del 265 a. C. fu vietata l'iterazione della *censura* e per una legge del 151 a. C. fu del pari vietata l'iterazione del *consulatus*, ma si trattò di divieti che rimasero inosservati nella fase di crisi; d) per disposizione della *lex Villia annalis* del 180 a. C., occorre aver servito almeno dieci anni nell'*exercitus* (*decem stipendia*: 27 anni) per presentarsi candidati alla *quaestura*, non potè presentarsi candidato alla *praetura* chi non fosse stato *quaestor* nè al *consulatus* chi non fosse stato *praetor* (« *certus ordo magistratum* »), non potè essere eletto ad una magistratura ordinaria patrizia (esclusa la *censura*) chi ne avesse ricoperta un'altra nel *biennium* precedente. A quanto sembra, la *lex Cornelia de magistratibus* dell'81 a. C. elevò l'età minima (*aetas legitima*) per la *quaestura* a 37 anni, dal che

derivò che il minimo per la *praetura* fu di 40 anni e il minimo per il consolato di 43 anni; ma questi minimi di età variarono spesso, successivamente.

I *cives*, che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, volessero *petere magistratum* dovevano far presente il loro nome alla persona incaricata di presiedere i relativi comizi elettorali (*professio nominis*), in modo da essere iscritti nelle liste dei candidati: per le candidature a magistrature patrizie maggiori fu all'uopo necessaria, come è noto (v. n. 150), l'*auctoritas patrum*. L'intervallo tra la *professio* e la votazione era dedicato alla propaganda elettorale (*ambitus, ambitio*), la quale consisteva essenzialmente nell'aggirarsi in città con una *toga candida* (dove il termine « *candidati* »), cercando di convincere tutti a votare il proprio nome. Siccome pare che i candidati non sempre si limitassero a questi mezzi leali di propaganda, ma ricorressero a giri elettorali per le campagne (*fora et conciliabula*), a corruzioni, pressioni, coalizioni e via dicendo, si resero necessarie varie *leges de ambitu* per la punizione dei casi più gravi (v. n. 189).

La proclamazione dei risultati elettorali conferiva di per sé sola all'eletto la *potestas* magistratuale, fatta eccezione per i *censores* cui la *potestas* era attribuita da una apposita *lex centuriata*; l'*imperium* era, invece, deferito mediante la *lex curiata de imperio*. La votazione elettorale avveniva, peraltro, di regola, qualche tempo prima dell'inizio dell'anno di carica, sicché in questo frattempo l'eletto era soltanto un *magistratus designatus* e non poteva esercitare alcuno dei suoi poteri per mancata scadenza del termine iniziale della sua carica. Eccezionalmente, le assemblee elettorali venivano riunite durante l'anno di carica per riempire i posti lasciati vacanti per morte, rinuncia (*abdicatione*) o destituzione per legge speciale (*abrogatio*): i magistrati eletti entravano, in tal caso, in carica *ex templo* e si chiamavano *suffecti*.

Primo atto del magistrato, nell'entrare in carica, doveva essere, salvo che per le magistrature plebee, l'assunzione di *auspicia e coelo*; se gli *auspicia* erano favorevoli, si procedeva, nei cinque giorni, a giurare nelle mani dei *quaestores* la fedeltà

alle leggi (*iurare in leges*). Il giorno iniziale dell'anno amministrativo non fu sempre lo stesso, ma nel 154 a. C. esso si stabilizzò al 1° gennaio, salvo che per i *quaestores* e per i *tribuni plebis*, che entravano in funzione, rispettivamente, il 5 e il 10 dicembre: l'anno amministrativo prendeva nome dalla coppia consolare che lo aveva iniziato (per es., ad indicare il 367 a. C. si usava dire: « *L. Valerio et M. Horatio consulibus* ». Al termine della carica i magistrati solevano convocare una *contio* e giurare solennemente e pubblicamente di aver osservato le leggi.

155. IL CONSOLATO. — Il *consulatus* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio*, composta di 2 *consules* (detti anche *praetores maiores* o *iudices*) eletti nei *comitia centuriata*: esso comportò la *suprema potestas* e il *maius imperium* della *respublica* e dette diritto ad un accompagnamento di 12 *lictors*.

Le attribuzioni dei consoli non sono facili da enumerare: in linea di principio i *consules* furono, infatti, competenti per tutte le materie che non fossero deferite alla competenza esclusiva delle altre magistrature. Come titolari dell'*imperium maius*, essi esercitarono l'alta direzione della politica interna (*imperium domi*) e l'alto comando degli eserciti (*imperium militiae*), con conseguente diritto a nominare gli ufficiali delle legioni, i *tribuni militum* cd. *Rufuli* (v. n. 146), i *praefecti sociorum, fabrorum* ecc.

Nell'esercizio dell'*imperium domi* pare che inizialmente i consoli, pur non rinunciando alla facoltà di *intercessio*, si spartissero il lavoro col criterio di comandare un mese per uno; più tardi, nel sec. III a. C., essendosi venuto a creare una sorta di dicastero unico alle loro dipendenze, essi presero l'uso di agire, se presenti a Roma, almeno formalmente in coppia. Per l'esercizio dell'*imperium militiae*, in caso di guerra, si seguì il sistema del comando, da parte di ciascun console, a giorni alterni; quando però, nel corso del sec. III a. C., capitò che Roma fosse impegnata su due o più fronti, si rese necessario dividersi, all'inizio dell'anno, d'accordo o per sorteggio, le rispettive zone di azione militare, che si dissero *provinciae*.

Nel sec. II a. C. la moltiplicazione delle *provinciae* fece sì che ai consoli se ne attribuissero una o due soltanto (*provinciae consulares*): alla determinazione delle provincie consolari provvide il *senatus*, che in un primo tempo la operò dopo le elezioni, ma in un secondo tempo, per disposizione della *lex Sempronia de provinciis* del 123 a. C., la operò prima che si sapessero i nomi dei *consules* designati. Salvo necessità speciali, i *consules* si recavano in *provincia* nella seconda metà dell'anno, dopo aver rivestito il *paludamentum* di guerra ed aver fatto *vota* a Giove in Campidoglio.

156. LA PRETURA. — La *praetura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, *curule*, *cum imperio*, eleggibile dai *comitia centuriata*.

Istituita nel 367 a. C. dalle *leges Liciniae Sextiae*, che la riservarono ai *patricii*, la *praetura* fu, dapprima, più che una magistratura autonoma, una appendice della magistratura dei *praetores - consules*: l'unico *praetor* previsto da quelle leggi fu, infatti, considerato *collega minor* dei *consules*, titolare quindi di un *imperium minus* e incaricato essenzialmente di rimpiazzarli in caso di assenza (« *consulare munus sustinere* ») e inoltre di sgravarli della attività di *iurisdictio* nelle liti tra *cives Romani*. Più tardi la nuova carica divenne accessibile ai *plebei*, assunse una fisionomia sempre più propria e infine si accrebbe di un secondo membro, il cd. *praetor peregrinus*, creato nel 242 a. C. Altri due *praetores* furono creati nel 227 a. C., due ancora vennero introdotti nel 197, Silla portò il numero complessivo ad 8, Cesare a 10, e poi a 14 e finalmente a 16.

Le attribuzioni della *praetura*, man mano che l'istituto si venne stabilizzando, si concretarono in due ordini di funzioni: a) a *amministrazione giudiziaria*, e più precisamente esercizio della *iurisdictio inter cives* (compito specifico del *praetor urbanus*: v. n. 195) e di quella *inter cives et peregrinos* o *inter peregrinos* (compito specifico del *praetor peregrinus*: v. n. 192), nonché, più tardi (sec. II a. C.), direzione delle *quaestiones perpetuae* per la repressione dei *crimina* (compito specifico di altri determinati *praetores*: v.

n. 187); b) a *amministrazione delle «provinciae»* o di alcune tra esse (tra cui la Sicilia e la Sardegna), che fu compito specifico di altri *praetores*, i quali tiravano a sorte le proprie provincie tra quelle assegnate dal *senatus* all'amministrazione pretoria.

Eccezionalmente i *praetores* o alcuni di essi potevano essere incaricati di sostituire i *consules* in città, di comandare un esercito o una flotta, di dirigere *quaestiones extraordinariae* in altre regioni d'Italia ecc. Essi avevano diritto ad un accompagnamento di 2 *lictors* in città, di 6 in provincia.

157. L'EDILITÀ. — La *aedilitas* fu una magistratura ordinaria composita, comprensiva, in realtà, di due magistrature distinte: a) i 2 *aediles curules*, magistrati patrizi, minori, *curuli*, *sine imperio*; b) i 2 *aediles plebis*, magistrati plebei.

Originariamente, nel periodo arcaico, gli *aediles* (prima uno, poi due, poi forse quattro, cioè uno per *tribus urbana*) furono una carica della organizzazione rivoluzionaria della *plebs*, che assunse compiti di amministrazione del tesoro plebeo e di ausilio dei *tribuni plebis*; creatasi la *respublica*, i *patricii* (secondo la tradizione, mediante le *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C., ma più probabilmente qualche decennio dopo) condizionarono il riconoscimento della *aedilitas* come magistratura alla riserva di due dei quattro posti a membri del loro ordine con il rango di magistrati *curuli*. Successivamente, nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale, il privilegio patrizio cadde, ma rimase la distinzione formale tra *aediles curules* e *aediles plebei*. Il numero degli *aediles plebis* fu portato da Cesare a 4, mediante la istituzione dei 2 *aediles ceriales*, particolarmente incaricati dell'approvvigionamento dei cereali e della organizzazione dei *ludi ceriales*.

Le attribuzioni degli *aediles* (sia *curules* che *plebei*) furono: a) la cd. *cura urbis*, cioè l'amministrazione della polizia nel territorio cittadino e nella fascia di 1000 passi circostante: essa era esercitata da ciascun *aedilis* in una delle quattro *regiones urbanae* e implicava la sorveglianza sui pubblici edifici, sulle strade, sulle opere pubbliche, la direzione dei ser-

vizi antincendi, il mantenimento dell'ordine e una certa qual sorveglianza sulla moralità dei cittadini; b) la *cd. cura annonae*, esercitata collegialmente, cioè la disciplina degli approvvigionamenti, dei prezzi e dei mercati; c) la *cd. cura ludorum*, cioè l'organizzazione e la polizia dei giuochi pubblici.

I compiti di polizia degli *aediles* autorizzavano questi a infliggere ai contravventori *mulctae* e *pignoris capiones*, il cui ricavato era utilizzato per i giuochi; inoltre gli *aediles* esercitarono anche una limitata *iurisdictio* per particolari controverse insorgenti nei mercati pubblici (v. n. 197).

158. IL TRIBUNATO DELLA PLEBE. — Il *tribunatus plebis* fu magistratura ordinaria plebea, eletta dai *concilia plebis*, composta di 10 membri, che avevano il carattere di *sacrosanctitas*, cioè di inviolabilità nell'esercizio delle loro funzioni.

Le attribuzioni dei *tribuni plebis* furono: a) il *ius agendi cum plebe*, consistente nella facoltà (esclusiva) di convocare e presiedere i *concilia plebis tributa*; b) il *ius intercessionis*, consistente nel potere di paralizzare l'attività di ogni altro magistrato mediante un veto posto su richiesta di un plebeo e a protezione (*auxilium*) dei suoi interessi violati (per es. dal *dilectus*, dalla richiesta o dalla percezione di un *tributum*, da un atto di *imperium* ecc.); c) il *ius coercitionis*, esercitabile contro tutti i *cives*, consistente nel potere di irrogare multe, di arrestare i recalcitranti e di trascinare a viva forza gli accusati di reati politici davanti ai tribunali popolari. Il *ius intercessionis* poteva essere efficacemente esercitato anche da un solo *tribunus*, malgrado la opposizione degli altri (« *ex tribunis potentior est qui intercedit* »).

159. LA QUESTURA. — La *quaestura* fu una magistratura ordinaria, minore, non curule, *sine imperio*.

Oscuri ne sono le origini: è probabile che i *quaestores* non abbiano mai avuto nulla a che fare con i *quaestores parricidii* del periodo arcaico (v. n. 71), ma che siano derivati dall'uso dei *consules* di proporre persone di loro fiducia, non magistrati, all'amministrazione dell'*aerarium* (*quaestores aerarii*). Nel se-

colo III a. C. i *quaestores* furono eletti dai *comitia tributa*, dapprima in numero di 4, poi di 8 (267 a. C.); Silla portò il numero dei *quaestores* a 20, Cesare a 40. La *questura*, considerata *primus gradus* del *cursus honorum*, ebbe per insegne una *sella non curule*, una borsa porta-danaro ed un bastoncino.

Le attribuzioni dei *quaestores* si accrebbero e si specificarono con l'andar del tempo: esse erano determinate annualmente dal *senatus* (*provinciae quaestoriae*) e ripartite tra gli eletti per sorteggi. Due *quaestores* (detti *aerarii* o *urbani*) rimanevano permanentemente a Roma a custodire l'*aerarium Saturni* e i *signa militaria*, provvedendo alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni disposte dal *senatus*; nell'*aerarium* si conservava, inoltre, il testo ufficiale delle *leges* e dei *senatusconsulta*. Un *quaestor* (detto *Ostiensis*) provvedeva nel porto di Ostia a sorvegliare lo scarico delle derrate dirette a Roma. Altri *quaestores* (detti *agarii*) sorvegliavano il servizio degli acquedotti. Altri *quaestores* ancora (detti *militares*) accompagnavano i vari comandanti di esercito per provvedere all'amministrazione delle *legiones*. Altri *quaestores* (detti *provinciales*) fungevano, infine, da ausiliari dei governatori delle *provinciae*.

160. IL VIGINTIVIRATO. — Il *cd. vigintiviratus* era un complesso di cinque collegi magistraturali inferiori (per un totale di 26 membri), originariamente nominati dai magistrati *cum imperio* e poi, gradualmente, resi elettivi per parte dei *comitia tributa*.

Detti collegi furono: a) i *tresviri capitales* (o *nocturni*), i quali esercitavano funzioni di polizia giudiziaria, collaborando con i magistrati preposti alle giurisdizioni criminali, vigilavano sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, dirigevano la vigilanza notturna per le strade di Roma; b) i *tresviri aere argento auro flando feriundo*, i quali sovrintendevano alla coniazione delle monete; c) i *quattuorviri viis in urbe purgandis* e i *duoviri viis extra urbem purgandis*,

i quali erano subordinati agli *aediles*; d) i *quattuorviri iure dicundo Capuam, Cumas* (o *quattuorviri praefecti*, i quali erano incaricati di girare per le 10 località campane di Capua, Cumae, Casilinum, Volturnum, Puteoli, Liternum, Acerrae, Suessula, Atella, Calatia, al fine di esercitarvi la *iurisdictio* in vece dei *praetores*; e) i *decemviri litibus iudicandis* (o *iudices decemviri*), istituiti tra il 242 e il 227 a. C., i quali avevano la presidenza dei *centumvitalia iudicia*, cioè dei giudizi svolgentisi dinanzi al collegio giudicante dei *centumviri*, cui era attribuita competenza per questioni di eredità, di stato di libertà ecc.

161. LA CENSURA. — La  *censura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *sine imperio*, composta di 2 *censores* eletti dai *comitia centuriata* tra i *senatores consulares*.

Delle origini e della successiva evoluzione di questa magistratura si è già parlato (v. n. 73). Col tempo essa aumentò sempre di importanza ed assunse, tra le magistrature ordinarie, una posizione speciale, molto elevata. La  *censura* ebbe carattere ordinario, ma non continuativo: alla elezione dei *censores* si procedeva, infatti, in forza di un *decretum senatus*, emesso generalmente ogni cinque anni, ma i *censores* non potevano durare in carica più di 18 mesi. Natura particolare aveva anche la *potestas censoria*: essa veniva conferita agli eletti mediante una apposita *lex centuriata de potestate censoria*, investiva i *censores* di una dignità elevatissima (*sanctissimus magistratus*), non era soggetta ad alcuna *vis maioris potestatis*, nè era soggetta al *ius intercessionis* dei *tribuni plebis*.

Le attribuzioni dei *censores* furono il censimento dei cittadini, la *lectio senatus*, la sorveglianza sui costumi, oltre alcune attribuzioni finanziarie: le prime tre competenze non erano, peraltro, che tre aspetti del compito generale di *censum agere* commesso ai censori. Non appena entrati in carica i *censores* provvedevano da un lato a sbrigare la *lectio senatus* (v. n. 147), dall'altro ad emanare un editto (*formula*

*census*), in cui stabilivano secondo quali misure avrebbero valutato il valore degli *agri* e degli altri beni mobili e immobili dei *cives Romani* e fissavano il giorno del censimento, che si sarebbe tenuto nel Campo marzio. Presi nella notte gli *auspicia* e stabilito con sorteggio chi dovesse compiere il *lustrum*, essi indicavano anzitutto una *contio* solenne, dopo di che, assistiti da un comitato di pretori, tribuni e persone di fiducia (*iuratores*), procedevano all'appello di tutti i *patres familiarum* delle singole tribù, ricevendone la dichiarazione delle loro generalità, delle generalità dei membri della *familia*, dei beni immobili e mobili in loro *dominium ex iure Quiritium*, controllandone la stima e facendo registrare tutto dal *nomenclator censorius* e dagli *scribae*. A parte si compiva il censimento dei cittadini sotto le armi, di quelli municipali, di quelli coloniali, dei *patres familiarum impuberes (orbi)*, delle *matres familiarum (orbac et viduae)*, dei *cives agrarii*, nonché l'ispezione degli *equites equo publico*. Infine, i *censores* redigevano quattro liste (*tabulae*): quella dei *tribules*, quella degli *orbi, orbac e viduae*, quella degli *agrarii* e quella delle *classis* e delle *centuriae*. Le operazioni erano chiuse dalla cerimonia del *lustrum* in Campo marzio, davanti ai *comitia centuriata*.

In occasione della *lectio senatus* e del censimento i *censores* avevano modo di ricapitolare la vita pubblica e privata dei cittadini negli anni seguiti all'ultimo *lustrum*, ed in particolare di appurarne le eventuali attività immorali o sconvenienti (lusso, ozio, sregolatezza, cattiva amministrazione del patrimonio ecc.). Per punire queste attività e per evitare che persone indegne venissero a trovarsi mescolate con persone degne, essi presero l'abitudine di infiggere una sanzione, che si disse *nota* o *animadversio censoria* e poté consistere nel destituire i membri del *senatus* o nel non ammettere in senato gli ex-magistrati (*senatu movere vel praeterire*), nell'escludere i cittadini dalla classe degli *equites (equum publicum adimere)*, nel trasferirli da una *tribus rustica* in una *tribus urbana (tribum mutare iubere)*, nell'escluderli dai *comitia tributa (tribubus omnibus movere)*. La *nota censoria* importava la disistima sociale (*ignominia*) per chi ne fosse colpito.



Le attribuzioni finanziarie dei *censores* consistettero, principalmente, nel decidere, mettere in gara e aggiudicare la costruzione e riparazione di opere pubbliche e nel concedere al miglior offerente la percezione dei *vectigalia* (v. n. 172). Ai *censores* spettò anche di giudicare (*conoscere*) sulle contestazioni sorte in proposito tra lo Stato e i cittadini o tra i cittadini.

162. LE MAGISTRATURE STRAORDINARIE. — Magistrature straordinarie (*magistratus extra ordinem creati, extraordinarii*) furono quelle istituite di volta in volta che se ne presentasse la necessità, per provvedere all'espletamento di funzioni, le quali non potessero essere esercitate dai magistrati ordinari. Altre volte, sopra tutto nel periodo di crisi della *respublica* nazionale romana, si ricorse anche al sistema di affidare poteri straordinari (*imperia extraordinaria*) ai magistrati ordinari.

(a) La più importante magistratura straordinaria fu quella del *dictator*, con relativo *magister equitum*, già frequentemente istituita nel periodo arcaico (v. n. 74). Il *dictator* (detto anche *magister populi* o *praetor maximus*) veniva nominato da uno dei *consules*, previa conforme decisione del *senatus*, tra i *cives optimo iure*, preferibilmente tra i senatori *consulares*, e nominava a sua volta il proprio aiutante, detto *magister equitum*. La carica non poteva essere coperta più di sei mesi o al di là del giorno di scadenza del consolato durante il quale era avvenuta la nomina.

Le attribuzioni del *dictator* variavano a seconda del tipo di *dictatura* che fosse stato istituito: si distingueva, infatti, tra *dictator optima lege creatus* e *dictator inminuto iure*. (2) Il *dictator optima lege creatus* veniva nominato come *ultimum auxilium* in caso di guerra (*rei gerundae causa*) o di sedizione interna (*seditionis sedandae causa*). La nomina gli conferiva di per sé una *potestas dictatorialis* pari a quella dei *consules*, ma esente da *intercessio* di qualunque altro magistrato; inoltre, mediante una *lex curiata de imperio* gli era attribuito il *summum imperium*, con diritto all'accompagnamento di 24 *lictors* con fasci e scuri. Durante

la *dictatura* rimanevano in vita le magistrature ordinarie, ma il loro funzionamento era subordinato agli *auspicia* ed ai comandi del dittatore stesso, che assumeva la veste di un autocrate temporaneo: solo i *tribuni plebis* conservavano le loro attribuzioni e la *sacrosanctitas*, salvo il diritto di *intercedere* contro il *dictator*. (3) *Dictatores inminuto iure* erano quelli nominati per il compimento di speciali e determinati atti religiosi o politici: *clavi figendi causa, comitiorum habendorum causa, ludorum faciendorum gratia, feriarum constituendarum causa, legendo senatui*. Il loro *imperium* era *summum*, ma nei limiti dell'atto o degli atti da compiere.

(b) Altre magistrature straordinarie furono: a) l'*interrex*, di cui si è già detto (v. n. 149); b) il *praefectus urbi*, che poteva essere nominato dai *consules* tra i *senatores consulares* al fine di provvedere, in loro assenza, alla *custodia urbis* e alla presidenza del *senatus*, ma che generalmente era delegato a funzioni assai più limitate (per es., *feriarum latinarum causa*); c) le varie commissioni di *curatores* elette dai *comitia tributa* per la fondazione di colonie (*tresviri coloniae deducendae*), per l'assegnazione in proprietà di territori (*tresviri agris dandis adsignandis iudicandis*), per le necessità annonarie (*curatores annonae*), per la manutenzione di strade pubbliche (*curatores viarum*) ecc.

(c) Tra gli *imperia extraordinaria* conferiti a privati o a magistrati ordinari in varie epoche sono degni di ricordo: a) la *dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae* attribuita nell'82 a. C. a L. Cornelio Silla da una *lex Valeria*, rogata dall'*interrex* L. Valerio Flacco (v. n. 127); b) le *dictaturae* di C. Giulio Cesare: la prima (*dictatura rei publicae constituendae*) attribuita nel 48 a. C. a tempo indeterminato, la seconda attribuita nel 46 a. C. per dieci anni, la terza attribuita *in perpetuum* nel 44 a. C. (v. n. 130-131); c) i poteri e le dignità straordinarie riconosciuti allo stesso Cesare 48 a. C., tra cui la *tribunicia potestas a vita*, i poteri censoriali (*praefectura morum*), il diritto di designare i candidati alle magistrature, la disposizione del tesoro pubblico, i titoli di *Imperator*, *Liberator* e *Pater patriae* (v. n. 130-131); d) il

*triumviratus rei publicae constituendae* accordato ad Ottaviano, Antonio e Lepido per un quinquennio dalla *lex Titia* del 43 a. C. e rinnovato per altri 5 anni nel 37 a. C. (v. n. 132).

163. LE PROMAGISTRATURE. — Le promagistrature consistettero nell'attribuzione dei poteri o di parte dei poteri di una magistratura ordinaria a cittadini privati, per sopperire alla deficienza numerica dei collegi magistratuali ordinari. In generale, si attribuirono, a questo scopo, le facoltà implicate dall'*imperium militiae*, rigorosamente stabilendo i limiti territoriali entro cui potessero essere esercitate. Di qui sorse l'uso di chiamare autonomisticamente *provinciae* i territori soggetti, che fossero affidati al governo di magistrati o promagistrati.

L'esempio tipico di promagistrature si ebbe nella *prorogatio imperii* dei *consules* e dei *praetores*, decisa dapprima con *plebiscitum ex senatus consulto*, poi con semplice *senatus consultum* (fine sec. II a. C.): i *consules* e i *praetores* uscenti ottenevano in tal modo la proroga per un anno dall'*imperium militiae* per occuparsi del governo delle varie *provinciae*, col titolo di *proconsules* e *propraetores*. Non bastando i magistrati *cum imperio* uscenti di carica, si ricorse, a partire dal sec. II a. C., al conferire la promagistratura anche ad altri, sia per diretta elezione popolare, che per nomina da parte dei magistrati *cum imperio* in carica. Inoltre, i governatori delle provincie, magistrati o promagistrati che fossero, usarono nominare dei *legati* con funzioni magistratuali subordinate (*legati pro praetore* o *pro quaestore*).

164. GLI UFFICI SUBALTERNI. — Uffici subalterni dell'organizzazione governativa romana furono i cd. *apparitores* (« *qui parent magistratibus* »), nominati dai magistrati tra i cittadini romani e retribuiti a cura dello Stato. Sebbene ogni magistrato avesse diritto a nominare *ex novo* i suoi *apparitores*, l'uso fu di confermare quelli già in funzione, sicchè vennero a crearsi dei dicasteri stabiliti alle dipendenze delle varie magistrature. Completavano i quadri dei vari dicasteri stuoli di *serri publici*.

Gli *apparitores* si distinguevano in varie categorie: gli scrivani (*scribae*), i lictores, i porta messaggi (*viatores*), gli araldi (*praecoones*). Ogni magistrato *cum imperio* aveva inoltre una ordinanza, detta *accensus*, e i *censores* disponevano di *nomenclatores censorii*.

165. GLI AUSILIARI DI GOVERNO. — Ausiliari del governo della *respublica* nazionale romana furono, come già nel periodo arcaico (v. n. 75), principalmente i *sacerdotes publici populi Romani*.

I *sacerdotes publici populi Romani*, incaricati della celebrazione del culto dello Stato (*sacra publica pro populo*) ed eventualmente della direzione delle feste religiose del popolo romano (*sacra popularia*), costituirono vari collegia, tra cui primeggiarono quelli dei *pontifices*, degli *augures*, dei *viri sacris faciundis*, dei *fetiales*, dei *salii*, dei *septemviri epulones*. Pur non essendo funzionari di governo, i *sacerdotes publici* avevano nello Stato una posizione privilegiata in considerazione della importanza essenziale dei *sacra* per la vita pubblica: erano esenti dal servizio militare, dal pagamento del *tributum* e da ogni onere civico (*munera publica*), indossavano la *toga praetexta*, disponevano di beni e di fondi pubblici, di *servi publici* e di subalterni retribuiti dallo Stato (*lictiores*, *pullarii*, *victimarii* ecc.). Le cariche sacerdotali erano, di regola, vitalizie ed era ammesso il cumulo con le magistrature e con altri sacerdozi. Al riempimento dei posti lasciati vuoti si continuò per un certo tempo a procedere per *cooptatio*, ma la *lex Domitia* del 104 a. C. stabilì che, in ordine ai collegia dei *pontifices*, dei *viri sacris faciundis*, degli *augures* e degli *epulones*, si seguisse un altro sistema: i predetti collegi proponevano ai *comitia tributa religiosa* una rosa di persone loro gradite, tra le quali il popolo eleggeva il candidato, che i collegia passavano a *cooptare* e ad *inaugurare*.

Particolarissima importanza nella vita pubblica romana continuarono ad avere i tre *summa collegia* dei *pontifices*, degli *augures* e dei *viri sacris faciundis*, nonchè il collegio dei *fetiales*, coadiutori dei magistrati nei rapporti internazionali (v. n. 75).

(a) Il *collegium pontificum* fu portato a 9 membri dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C., che vi ammise anche i *plebei*, a 15 membri da Silla: capo di esso fu il *pontifex maximus*. I pontefici ebbero l'incarico di compiere numerosi *sacrificia* in onore dei *di patrii*, mantennero il compito di interpreti e custodi del *fas* e del *ius divinum* e coltivarono la scienza dei *ritus patrii*, strettissimamente collegati con le attività di governo della *respublica*. Frequentissimo fu, quindi, il ricorso del senato e dei magistrati ai *pontifices* per ottenere *responsa* circa l'interpretazione di prodigi, l'introduzione di nuovi culti, la ritualità dei culti praticati e per averne assistenza nelle cerimonie religiose e nelle preghiere, Spettò inoltre ai *pontifices* stabilire « *quibus diebus sacra fierent* », e quindi dividere le giornate dell'anno in *dies F* (*fasti*), in cui fosse lecito compiere attività pubbliche, *dies N* (*nefasti*), in cui ciò non fosse lecito per la necessità di procedere a riti o feste religiose, e in giornate miste (*dies NF*).

Dipendevano strettamente dai *pontifices*: a) il *rex sacerorum* o *sacrificulus*, larva dell'antico monarca (v. n. 472), ridotto al compito di sacerdote di Giano e di capo formale nelle cerimonie religiose; b) i *flamines maiores* (*Dialis*, *Martialis* e *Quirinalis*), tra cui il *flamen Dialis* aveva diritto alla *sella curulis*, all'accompagnamento di un *lictor* e a *sententiam dicere* in senato; c) le 6 *virgines Vestales*. Questi sacerdoti dovevano essere *patricii* e nati da nozze confarreate: essi venivano nominati dal *pontifex maximus*.

(b) I *viri sacris faciundis* furono portati a 10 nella fase di assestamento della *repubblica* e furono portati a 15 da Silla. Essi conservarono il compito di custodire e interpretare i *libri Sybillini* ed ebbero funzioni e attribuzioni analoghe a quelle dei *pontifices* nella sorveglianza e nella direzione del culto dei *di peregrini* (sopra tutto Apollo).

(c) il *collegium augurum* fu portato a 9 membri dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C., che vi ammise anche i *plebei*, a 15 membri da Silla. Esso rimase depositario esclusivo della scienza della *divinatio*, cioè dell'interpretazione degli *auspicia* o *auguria*. Gli *augures* avevano, per conseguenza, il com-

pito della *inauguratio* di alcuni sacerdoti (*rex*, *pontifices*, *flamines* ecc.), nonchè dei luoghi destinati alla raccolta degli *auspicia* e degli atti da compiersi *auspicato*; assistevano, inoltre, i magistrati nella consultazione degli *auspicia*, davano *responsa* al senato sugli *auspicia vitata* ed avevano il *ius nuntiationis* ai *comitia* (v. n. 141).

### § 27. - Gli enti parastatali della « respublica » nazionale romana (\*).

SOMMARIO: 166. Gli enti parastatali romani. — 167. I *municipia*.

166. GLI ENTI PARASTATALI ROMANI. — Rango di enti parastatali rispetto alla *respublica* romana ebbero le *coloniae civium Romanorum*, i *municipia cum suffragio et iure honorum*, i *municipia sine suffragio*.

Le *coloniae civium Romanorum* furono dedotte un po' dovunque nel territorio extracittadino, in Italia e nelle provincie, dapprima a scopi militari (« *vel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos vel ad hostium incursum repellendos* »: SIC. FLACC. *de cond. agr.*) e poi anche a scopi di sfogo per la popolazione esuberante.

La *deductio* di *coloniae* era stabilita per *senatusconsulto* o per legge *ex senatusconsulto* (*lex coloniae deducendae* o *coloniae*), da cui era fissato il numero dei coloni, quello degli iugeri di terreno assegnati a ciascun colono e quello dei cittadini incaricati della fondazione (ordinariamente, una commissione di tre membri: *tresviri coloniae deducendae agroque dividundo*). Il numero dei coloni variava da 300 a 3000, scelti fra gli uomini atti alle armi, e i lotti a ciascuno assegnati variavano da 2 a 10 iugeri. La commissione incaricata della fondazione era originariamente nominata dai consoli, mentre a partire dal sec. IV a. C. fu eletta dai *comitia tributa*: ad essa era riconosciuto, mediante

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 26-27 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: SCHÖNBAUER, *Municipien und Doppelbürgerschaft im Römerreiche*. in *IVRA* 1 (1950).

*lex curiata*, un *imperium* della durata di 3 o 5 anni ed era altresì attribuito un compenso (*ornatio*). Dopo la consultazione degli auspici (*auspicato*), i coloni erano condotti sul territorio della colonia, il cui suolo, misurato dagli agrimensori, era ripartito in lotti (*sortes*) ed assegnato a sorte, divenendo *ager privatus ex iure Quiritium* se situato in Italia, oppure *ager privatus vectigalisque* se situato in provincia. Oggetto di assegnazione era soltanto il terreno coltivabile (« *qua falx et arater ierit* »), mentre tutto il resto rimaneva *ager publicus* o veniva assegnato alla colonia nel suo complesso.

Generalmente le colonie non erano dedotte in luoghi deserti, ma sul territorio di comunità politiche preesistenti, che venivano ristrette entro più limitati confini e subordinate ai coloni. I coloni conservavano la *civitas Romana optimo iure* e costituivano inoltre fra loro una comunità politica sulla falsariga di quella di Roma.

167. I « MUNICIPIA ». — I *municipia* erano *civitates* assoggettate da Roma e situate o nell'ambito dello stesso territorio cittadino o fuori di quell'ambito, sul territorio italico o delle provincie. Incerto è il senso del termine « *municipium* », ma pare probabile che esso sia derivato da « *munera cupessere* », nel senso di ricevere il carico degli obblighi spettanti ai *cives* romani. I *municipia*, infatti, godevano della cittadinanza romana e si dividevano in: a) *municipia cum suffragio et iure honorum*; b) *municipia sine suffragio*.

(a) I *municipia cum suffragio et iure honorum* conservavano la loro propria organizzazione politica ed erano inoltre ammessi a far parte, con piena parità di diritti, della *civitas romana*. I loro componenti venivano, pertanto, ad avere una doppia cittadinanza: la propria originaria e quella romana. Secondo la tradizione il primo *municipium cum suffragio et iure honorum* fu Tusculum (381 a. C.); dopo la sotomissione del Lazio (338 a. C.) ebbero la *civitas optimo iure* Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum; successivamente ebbero la stessa concessione quasi tutti i *municipia sine suffragio* del *nomen Latinum* e, via via, anche *civitates* poste fuori del perimetro cittadino, in Italia ed in provincia.

(b) I *municipia sine suffragio* ottenevano per i loro membri la *civitas* di minor diritto spettante agli *aerarii* (v. n. 135) e conservavano inoltre la propria organizzazione politica. La *iurisdictio* tra i *municipes* era, però, riservata al pretore romano, che la esercitava a mezzo di un incaricato, detto *praefectus iure dicundo*: di qui derivò la denominazione corrente dei *municipia sine suffragio* come *praefecturae*. La *civitas sine suffragio* fu concessa da Roma alla gran parte delle *civitates* latine dopo la vittoria del 338 a. C. (v. n. 110); più tardi fu del pari concessa a molte città della Campania e dell'Italia centrale.

### § 28. - L'organizzazione dell'« *imperium Romanum* » (\*).

SOMMARIO: 168. Gli oggetti dell'*imperium Romanum*. — 169. Le provincie. — 170. Il sistema egemonico romano.

168. GLI OGGETTI DELL'« *IMPERIUM ROMANUM* ». — In linea generale tutti i popoli assoggettati da Roma e non dotati del diritto di cittadinanza costituivano la categoria dei *peregrini dediticii* e i loro territori rientravano tra le *res in pecunia populi Romani*. Tuttavia, inauguratosi con il 241 a. C. il nuovo sistema delle *provinciae*, la condizione dei territori ivi situati venne ad essere, per varie ragioni, sensibilmente diversa.

*Peregrini dediticii* o *nullius civitatis* venivano detti quelli, le cui comunità politiche erano state distrutte o comunque disconosciute come tali da Roma. Essi erano considerati dall'ordinamento giuridico romano, isolatamente presi, come stranieri di passaggio sul territorio della *civitas* o del suo impero. I terreni già appartenuti alle comunità dei *dediticii*, unitamente ai terreni resecati ad altre *civitates*, unitamente ai *serci publici* ed alla *pecunia publica* conservata nell'*aerarium* formavano oggetto di un potere di godimento e di

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 20-27 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: LUZZARRO, *Appunti sul ius Italicum*, in *RIDA* 5 (1951).

disposizione del *populus Romanus* perfettamente analogo al *dominium ex iure Quiritium* dei privati. Il termine che serviva a definirli nel loro complesso era quello di *ager publicus*.

L'*ager publicus* era distinto in varie categorie a seconda del modo predisposto per il suo godimento o per la sua disposizione da parte del *populus Romanus*. Le categorie erano, più precisamente, le seguenti.

(a) *Ager publicus* sfruttato direttamente dallo Stato o da esso locato a privati: tale era il fertilissimo *ager Campanus*.

(b) *Ager colonicus*: destinato ad essere assegnato ai componenti di una *colonia civium Romanorum*.

(c) *Ager viritanus* (o *viritim adsignatus*): assegnato a singoli cittadini, che ne divenivano *domini ex iure Quiritium*.

(d) *Ager occupatorius*: terreno incolto lasciato a disposizione (*possessio*) del primo occupante, che ne poteva disporre *inter vivos* e *mortis causa*, ma poteva anche vederselo ritolto ad ogni momento dallo Stato. Secondo una tradizione assai dubbia, una delle *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. avrebbe limitato la *possessio* dell'*ager occupatorius* ad un massimo di 500 iugeri per *familia*, norma che i Gracchi tentarono di ripristinare (v. n. 123 e 124).

(e) *Ager quaestorius*: terreni che i censori o i questori alienavano ai privati in caso di necessità finanziarie, su autorizzazione del *populus* o anche del *senatus*. I concessionari dell'*ager quaestorius* non divenivano *domini ex iure Quiritium* ed erano tenuti a versare allo Stato una mercede simbolica (es.: un asse per iugero) a titolo di riconoscimento del suo potere sui fondi.

(f) *Ager dei viasii vicani*: concesso agli abitanti dei villaggi siti sui margini delle grandi strade pubbliche contro l'impegno, da parte di costoro, di provvedere direttamente od indirettamente alla manutenzione delle strade stesse.

(g) *Ager compascuus*: terreni da pascolo dato in uso collettivo agli abitanti del luogo contro il pagamento di un piccolo canone.

169. LE « PROVINCIAE ». — *Provincia* significava, in senso proprio, la sfera di competenza di un magistrato *cum imperio*, ma per traslato la parola passò ad indicare anche l'oggetto di quella competenza, e più particolarmente i territori *extraitalici* conquistati da Roma ed affidati all'amministrazione di un magistrato *cum imperio* (i consoli, un apposito *praetor* o, più tardi, un promagistrato). Ausiliari del governatore erano un *quaestor*, con competenze finanziarie e giurisdizionali, ed un certo numero di *legati*.

Le provincie furono considerate sin dall'inizio zone militari e di sfruttamento per lo Stato romano. L'una e l'altra considerazione impedirono che si ammettesse la possibilità del formarsi in provincia di vero e stabile *dominium ex iure Quiritium* per i cittadini romani: dietro qualsivoglia forma di utilizzazione dei fondi provinciali si configurò sempre, in maniera più o meno chiara, una sorta di dominio eminente dello Stato romano, al quale andava versato un canone periodico (*vectigal* o *stipendium*).

Generalmente il piano di amministrazione e di sfruttamento di una nuova provincia era predisposto mediante una *lex provinciae*, in forza della quale: a) si riconosceva l'autonomia piena, su determinati territori, di *oppida latina*, *coloniae latinae*, *civitates foederatae*, *civitates liberae et immunes* (v. n. 170); b) altre *civitates* locali erano considerate *liberae*, ma non *immunes*, cioè soggette al pagamento di *stipendium* e *portoria*; c) i rimanenti popoli erano considerati *peregrini dediticii*, soggetti all'illimitato *imperium* del governatore, ed i loro territori, considerati *ager publicus*, o erano appaltati ai *publicani* contro pagamento di una percentuale in prodotti (*vectigal*), o erano assegnati a *coloniae civium Romanorum* sempre dietro pagamento di un *vectigal* (*ager privatus vectigalisque*), o erano lasciati agli antichi proprietari, sempre a condizione del versamento di un *vectigal*.

Solo in linea eccezionalissima ed in tempi avanzati si cominciò a riconoscere a singoli individui o a colonie romane una *possessio vel ususfructus* sostanzialmente simile al *dominium ex iure Quiritium* sui terreni provinciali. In conclusione, dagli

*agri* provinciali Roma veniva a ricavare o un *rectigal*, garantito previamente dai *publicani*, o degli *stipendia*, direttamente versati ai *quaestores*. La condizione dei *fundi stipendiarii* era perfettamente analoga a quella dei fondi in proprietà romana; viceversa la condizione degli *agri rectigales* era più complessa, concorrendo sul fondo la proprietà eminente dello Stato romano con il diritto di godimento riconosciuto al concessionario.

170. IL SISTEMA EGEMONICO ROMANO. — Il sistema egemonico romano sul mondo mediterraneo era completato da tutta una rete di alleanze e di amicizie internazionali con popoli siti in Italia e nel territorio delle provincie e fuori. I rapporti tra Roma e questi popoli (denominati genericamente *peregrini*) potevano essere, più precisamente, di buon vicinato (*amicitia*), di alleanza a parità di condizioni e infine di vassallaggio dei peregrini nei riguardi di Roma.

Prescindendo dai rapporti di mera *amicitia* e di alleanza paritetica di Roma con altre *civitates* e *regna* (gli uni e gli altri stipulati mediante *foedera aequa*), giova fermare il discorso sulle relazioni di vassallaggio di Stati esteri verso Roma, le quali potevano essere istituite o mediante *foedera iniqua* oppure mediante atti unilaterali dello Stato romano (*deductio* di una *colonia latina*, riconoscimento della *libertas* di una *civitas*). Con l'andar del tempo, dopo i primi *foedera iniqua* con le popolazioni latine, si vennero costituendo vari tipi di vassallaggio di Stati esteri verso Roma: tipi che presero il nome dai popoli con cui per primi rapporti di tal genere vennero istituiti. Furono pertanto distinte le seguenti condizioni di vassallaggio: a) il *ius Latii*; b) il *ius Italicum*; c) la condizione di *peregrini alicuius civitatis*.

(a) Il vassallaggio latino (*ius Latii*) costituiva la situazione più favorevole di subordinazione di popoli *peregrini* a Roma. Esso ineriva alla massima parte delle *civitates Latinae*, che lo avevano ottenuto mediante *foedera iniqua*, ma poteva essere stipulato anche con *civitates Italicae*. Inoltre Roma prese l'uso di fondare

molte *coloniae Latinae*, i cui componenti ottenevano il *ius Latii*: qualora i coloni o alcuni di essi fossero *cives Romani*, la cittadinanza romana, in forza dell'adesione alla colonia latina, si perdeva alla seconda generazione.

La condizione dei *Latini* (sia *prisci* che *coloniarii*) era di autonomia politica interna, ma di subordinazione alla politica internazionale di Roma. I *Latini* non potevano, conseguentemente, avere altri amici e nemici fuori di quelli di Roma, dovevano contribuire alle necessità finanziarie di questa ed inviarle, in caso di guerra, truppe ausiliarie (*socii Latini*). In cambio i *Latini* godevano del *ius commercii* con i Romani e avevano altresì diritto, se domiciliati in Roma (*incolae*), di partecipare ai *comitia tributa*, votando tutti in un'unica tribù estratta a sorte. Non pare che, di regola, ai *Latini* spettasse il *connubium* con i Romani.

Si riconosceva, infine, ai *Latini* il diritto di ottenere la *civitatis donatio* in tre casi: a) se, rinunciando alla propria cittadinanza, si fossero stabiliti a Roma; b) se avessero coperto una magistratura annuale in una città latina; c) se avessero accensato con esito positivo un magistrato romano di *crimen repetundarum* (v. n. 189).

(b) Il vassallaggio italico (*ius Italicum*) differiva dal vassallaggio latino per il fatto che agli *Italici* non si riconosceva nè il *ius commercii*, nè il *ius suffragii*, nè alcuna facilitazione per l'acquisto della cittadinanza romana. Dato però che non era difficile per i *socii Italici* essere ammessi a far parte di una *civitas* latina, gli *Italici* riuscivano, per questa via indiretta, ad ottenere anch'essi la *civitas* romana, ancor prima che la cittadinanza stessa fosse a gran parte di essi direttamente concessa (nell'88 a. C. e nel 49 a. C., v. n. 126 e 131).

(c) Il vassallaggio peregrino era, infine, la condizione delle comunità politiche site in *provincia*, alle quali Roma non avesse ritenuto opportuno togliere la autonomia politica. Si distinguevano: a) le *civitates peregrinae foederatae*, le quali godevano di una situazione non molto diversa da quella dei *socii Italici*, salvo

che ai loro cittadini non pare fosse possibile l'acquisto, tramite il passaggio ad una *civitas* latina, della cittadinanza romana; b) le *civitates peregrinae liberae et immunes*, dichiarate libere ed esenti da tributi, in condizioni cioè analoghe a quelle delle *civitates foederatae*, mediante un provvedimento unilaterale di Roma; c) le *civitates peregrinae liberae*, dichiarate libere da Roma con provvedimento unilaterale (*lex* o *senatusconsultum*) salvo che i loro cittadini erano tenuti al pagamento di imposte dirette per l'occupazione del suolo (*stipendia*) e di tasse doganali per il movimento terrestre e marittimo di merci (*portoria*).

Con i *regna* dell'Oriente mediterraneo i rapporti diplomatici di Roma erano molto intensi e complessi, ma non sfociarono, generalmente, in espliciti *foedera iniqua*, del tipo di quelli conclusi con *Latini*, *Italici* e *pergrini* delle provincie. Alcuni di questi Stati vennero praticamente a trovarsi in rapporto di vassallaggio con Roma, ma formalmente, almeno di regola, i trattati relativi, quando vi furono, furono trattati di mera *amicitia*.

### § 29. - Le finanze della « *respublica* » nazionale romana (\*).

SOMMARIO: 171. Le spese pubbliche. — 172. Le entrate pubbliche.

171. LE SPESE PUBBLICHE. — È opportuno, per chiudere il discorso sulla *respublica* nazionale romana, tracciare un quadro sommario della sua organizzazione finanziaria: un quadro, cioè, delle spese cui essa doveva sobbarcarsi, delle fonti cui ricorse per procurarsi i mezzi necessari alla bisogna, dei modi in cui fu regolata l'attività finanziaria statale.

I capitoli principali delle spese pubbliche nella *respublica* nazionale furono: a) i lavori pubblici (*opera pu-*

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 26-27 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: VAN OVEN, *Tributum*, in *Tractatus tributarii* (1949); DE LAET, *Portorium* (1949).

blica) per la costruzione di strade, acquedotti, edifici vari e per la loro manutenzione; b) le cerimonie religiose *pro populo* (*sacra publica*); c) le spese militari, sia per costruzione di fortificazioni e flotte, sia per fornitura di vestiario, armi e viveri all'esercito ed eventualmente ai *socii*, sia per l'erogazione agli *equites equo publico* del danaro necessario all'acquisto del cavallo (*aes equestre*) e al suo mantenimento (*aes hordearium*), sia infine per il soldo dei legionari (*stipendium*); d) gli stipendi (*mercedes*) degli *apparitores* e le indennità ai governatori delle provincie per le spese di trasferimento e prima sistemazione (*vasaria*) e per il mantenimento proprio e dei propri dipendenti; e) le spese straordinarie per ricompense, feste pubbliche, ricevimenti di ambasciatori e capi di Stato stranieri.

Tra le spese straordinarie acquistarono, nel periodo di crisi della *respublica* nazionale, notevolissima rilevanza quelle implicate dalle distribuzioni gratuite di olio e vino al popolo minuto (*congiaria*) e dalle distribuzioni mensili di grano a prezzo ridotto o a titolo gratuito ai cittadini meno abbienti (*frumentationes*, introdotte dalla *lex Sempronia frumentaria* del 123 a. C.: v. n. 124).

172. LE ENTRATE PUBBLICHE. — Alle entrate pubbliche disposte e preordinate per provvedere alle accennate erogazioni mancò, nella *respublica* nazionale, come già nello Stato quirittario, un capitolo importantissimo, quello delle imposte reali, cioè sugli immobili e sui mobili di cui i Romani avessero il *dominium ex iure Quiritium*. Il che derivò dal fatto che, essendo il *dominium ex iure Quiritium* espressione dell'antica autonomia politica familiare, si ritenne inconcepibile l'imposizione di un tributo, che ne avrebbe violato la illimitatezza.

Per conseguenza, le entrate pubbliche si limitarono alle seguenti partite principali: a) il *tributum ex censu*, cioè l'imposta personale sul reddito dei *patres familiarum* iscritti nelle *tribus*, che si pagava nella misura ordinaria di 1/1000 del censo accertato dai censori (*tributum simplex*), ma che poteva essere aumentato o viceversa rimborsato, a seconda delle necessità finanziarie, per decisione del *senatus*; b) il

*tributum speciale*, più elevato, imposto ai *municipes sine suffragio*, agli *aerarii* ed agli *infames* dai *censores*; o) il *tributum speciale* imposto agli *orbi* ed alle *viduae* per provvedere all'*aes hordearium* degli *equites equo publico*; d) i proventi dell'*ager publicus* (v. n. 168); e) gli *stipendia* e *vectigalia* tratti dalle *provinciae* (v. n. 169); f) i prodotti delle miniere pubbliche (*metalla*), generalmente appaltate a *publicani*, e le imposte sui *metalla* dei privati; g) le tasse per le concessioni di suolo pubblico (*solaria*), per l'uso di acquedotti e cloache (*cloacaria*) e i diversi pedaggi per l'uso di strade e ponti; h) le tasse di dogana (*portoria maritima* o *terrestria*); i) la *vicesima manumissionis*, cioè l'imposta del 5% sul prezzo degli schiavi manomessi, stabilita dalla *lex Manlia* del 357 a. C.; l) i proventi speciali delle guerre (*praedae*), delle vendite di *ager quaestorius*, delle *multae* giudiziarie, delle confische di beni privati (*publicationes bonorum*) ecc. È da notare che dopo la conquista della Macedonia (167 a. C.) i proventi dei *tributum ex censu* e delle imposte similari divennero talmente superflui, che queste imposte non furono più percepite.

Le entrate pubbliche erano, in linea di massima, convogliate all'*aerarium populi Romani* o *aerarium Saturni*, di cui avevano la custodia i *quaestores*: i proventi della *vicesima manumissionis* costituivano in esso un fondo di riserva a parte (*aerarium sanctius*). Oltre l'*aerarium* vi erano, le casse (*arcae*) dei collegi religiosi, alimentate dai frutti dei beni demaniali ad essi assegnati e dalle erogazioni di pubblico danaro disposte dal *senatus*, e la cassa speciale degli *aediles*, alimentata dalle multe che essi avessero disposto e percepito (*pecunia multalicia*). La direzione del movimento finanziario romano spettò, come si è detto (v. n. 151), al *senatus*.

## CAPITOLO VI

L'ORDINAMENTO DELLA « RESPUBLICA »  
NAZIONALE ROMANA§ 30. - L'ordinamento della « respublica » nazionale  
romana (\*).

SOMMARIO: 173. Quadro generale. — 174. L'ordinamento statale nella fase di assestamento della *respublica* nazionale. — 175. L'ordinamento statale nella fase di apogeo della *respublica* nazionale. — 176. L'ordinamento statale nella fase di crisi della *respublica* nazionale. — 177. Il diritto romano preclassico.

173. QUADRO GENERALE. — L'ordinamento della *respublica* nazionale romana (sec. IV-I a. C.) si sviluppò, essenzialmente, da quello della *civitas* quiritaria, incrementandosi tuttavia di ulteriori determinazioni in corrispondenza con le nuove situazioni, che vennero a profilarsi nel campo politico, economico e sociale.

Caratteristiche preminenti dell'ordinamento statale romano-nazionale furono le seguenti: a) l'esclusivismo romano-nazionale, peraltro variamente corroso da sempre più numerose eccezioni, della sfera di applicazione dei suoi istituti; b) la pluralità e la varietà dei sistemi normativi, sia giuridici che non giuridici, i quali concorsero a costituirlo; c) la sua eccezionale vitalità e produttività, la quale andò tuttavia a discapito di una sistemazione organica dei suoi istituti.

Di queste tre caratteristiche, la prima fu, come è chiaro, il risultato della naturale evoluzione dell'originario esclusivismo

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24 e 25 e la letteratura ivi citata. Cfr. inoltre: GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano* I (1949), Parte II.



patrizio dell'ordinamento statale arcaico, ed appunto perciò si adattò maggiormente agli istituti di origine più antica. Quanto alle altre due, esse derivarono dalla necessità di venire incontro alle sempre nuove esigenze della vita sociale romana e, nel contempo, dalla difficoltà di soddisfare a questo compito attraverso il lineare sviluppo dell'ordinamento più antico. Si aggiunga a ciò la primitiva religiosità dell'ordinamento (v. n. 78) indubbiamente decadde parecchio, ma non tanto che non ne rimanessero in vita tracce o conseguenze. Tracce superstiti di quella primitiva religiosità sono ravvisabili sopra tutto nell'ordinamento pubblicistico dello Stato e del suo governo; conseguenze dirette della stessa sono ravvisabili sopra tutto nell'ordinamento giuridico, ed in particolare nel *ius civile*, che fu tuttora concepito, almeno fondamentalmente, come eterno ed immodificabile.

La comprensione dell'ordinamento statale romano-nazionale, in tutti i suoi complessi aspetti, e particolarmente nella caratteristica della molteplicità dei sistemi che concorsero via via alla sua evoluzione, non può essere ottenuta appieno, se non cercando di fermare i successivi stadi di sviluppo in correlazione con le tre fasi in cui è stato già precedentemente ripartito il periodo della *respublica* nazionale romana (v. n. 108): a) la fase di assestamento; b) la fase di apogeo; c) la fase di crisi.

174. L'ORDINAMENTO STATALE NELLA FASE DI ASSESTAMENTO DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE. — Nel periodo che va, approssimativamente, dal 367 al 283 a. C., correlativamente all'assestamento della *respublica* nazionale romana nelle sue strutture fondamentali, avvenne la trasformazione praticamente completa dell'ordinamento cittadino in ordinamento statale nazionale, pienamente applicabile tanto ai *patricii* quanto ai *plebei*.

Nucleo essenziale dell'ordinamento divenne, in questa prima fase storica della *respublica* nazionale, il *ius civile Romanorum*, inteso come la risultante del primordiale *ius Quiritium*, delle norme del *ius legitimum vetus* e dell'*interpre-*

*tatio* attivamente proseguita sin sulle soglie del sec. III a. C. dai *pontifices*. Accanto al *ius civile vetus* si posero: da un lato, l'ordinamento puramente religioso (cd. *ius sacrum*), derivato dai tempi più antichi ed appannaggio esclusivo dell'*interpretatio pontificum*; dall'altro, l'ordinamento propriamente pubblicistico, costituito in parte dagli istituti tradizionali della costituzione romana e in parte da norme, modificative o innovative rispetto ai precedenti, poste dalle *leges publicae populi Romani*, cioè dalle *leges* votate dai *comitia centuriata* e *tributa*, nonchè dai *plebiscita* ad essi equiparati. Di queste *leges publicae*, alcune, uscendo dal loro campo specifico, interferirono nelle materie proprie del *ius civile*, oltre che in quelle del cd. *ius sacrum*: per tal motivo, essendo relative al *ius* e costitutive di *ius*, esse furono assunte come elementi integratori di una nuova specie di *ius*, sussidiario del *ius civile*, il *ius publicum*.

175. L'ORDINAMENTO STATALE NELLA FASE DI APOGEO DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE. — Nel corso della fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.) sempre più si accentuò la differenziazione tra *ius civile Romanorum* e ordinamento puramente religioso: al posto della giurisprudenza pontificale si andò affermando, nell'opera di *interpretatio* del *ius civile*, una giurisprudenza essenzialmente laica, estratta dalla classe della *nobilitas*, la quale divenne progressivamente il centro di propulsione di tutta quanta la vita giuridica romana.

Quanto all'ordinamento pubblicistico, esso rimase costituito in parte dagli istituti tradizionali e in parte da *leges publicae*, particolarmente numerose in materia elettorale, giudiziaria e criminale. Il concetto di *ius publicum* insensibilmente si estese sino al punto di ricomprendere non soltanto le *leges publicae* attinenti a materia del *ius civile*, ma tutte quante le *leges publicae*, anche se di argomento pubblicistico o sacrale.

Ma la caratteristica più spiccata della fase storica in esame fu costituita dalla soluzione che i Romani dettero ad un duplice problema imposto dai tempi: il regolamento di nuovi tipi

di rapporti, prevalentemente a carattere commerciale, ignoti agli antichi *mores*; e l'ammissione alla tutela giuridica, relativamente a quei rapporti, dei *peregrini*, che ormai in gran numero convenivano in Roma per trafficarvi con i *cives*. Questi due problemi, tra loro intimamente collegati, non solo non potevano essere risolti attraverso l'incremento del *ius civile*, ritenuto tuttora eterno e immutabile, ma nemmeno potevano risolversi attraverso l'intervento dei *ius publicum*, ostando a ciò il principio fondamentale dell'esclusivismo romano nazionale dell'ordinamento giuridico. La soluzione fu trovata e attuata attraverso l'espedito della creazione del *praetor peregrinus*, al quale fu riconosciuto il potere di accordare la tutela giuridica romana a quei rapporti commerciali tra Romani e stranieri, i quali non fossero in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Per tal modo, attraverso la prassi del tribunale peregrino, si profilò un complesso di nuove consuetudini, prive del carattere di esclusivismo romano nazionale, le quali costituirono un nuovo sistema giuridico, cui daremo il nome, per intenderci, di *novum ius civile*.

176. L'ORDINAMENTO STATALE NELLA FASE DI CRISI DELLA « RESPUBLICA » NAZIONALE. — Nella fase di crisi della *respublica* nazionale (146-27 a. C.) al profondo travaglio delle strutture statali sotto l'impulso delle lotte e dei disordini, che caratterizzarono quell'epoca, corrispose, nel campo giuridico, una sempre più accentuata ed evidente carenza delle vecchie fonti e dei vecchi sistemi rispetto alle pressanti esigenze di nuovi regolamenti manifestate dalla vita sociale romana.

A queste nuove esigenze avrebbe dovuto, a rigor di termini, provvedere in tutto e per tutto il *ius publicum* attraverso le sue *leges*, e sta di fatto che la legislazione romana si intensificò notevolmente durante la fase di crisi della *respublica* nazionale. Tuttavia, anche per la difficoltà di convocare spesso i comizi e di portarli rapidamente alla decisione dei molteplici problemi che si ponevano, avvenne che, all'atto pratico, il *ius publicum*, mentre tenne testa efficacemente alle istanze

di riforma dell'ordinamento statale, e soprattutto di disciplinamento e potenziamento della repressione criminale, non riuscì del pari a provvedere con la dovuta capillarità e tempestività alle esigenze di rinnovamento dell'antiquato, e ormai ostico, *ius civile*. Indubbiamente, le *leges publicae* interferirono anche nel *ius civile* per reprimere alcuni abusi e anacronismi più clamorosi, ma di massima non lo fecero e non riuscirono a farlo.

Al regolamento dei rapporti privati secondo nuovi e più moderni criteri provvidero, in questa situazione, i magistrati giurisdicenti, e particolarmente il *praetor urbanus*: ma non, beninteso, mediante emanazione di norme, che non avevano il potere di emanare, bensì in maniera del tutto indiretta. Avvalendosi dei poteri di *imperium*, che costituivano la sostanza della loro *iurisdictio*, i magistrati giurisdicenti si assunsero la responsabilità di negare la tutela giurisdizionale a pretese fondate sul *vetus ius civile* o addirittura di concedere protezione giurisdizionale a istanze assolutamente ignote al *ius civile vetus*. Da questi spunti iniziali si sviluppò, col tempo, tutta una prassi, che assunse progressivamente la veste di un nuovo sistema giuridico, cui si dette il nome, più tardi ancora, di *ius honorarium* (o *praetorium*).

177. IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO. — Già si è detto (v. n. 82) che gli stessi giureconsulti romani si resero chiaramente conto che con il sec IV a. C. aveva avuto inizio un nuovo periodo del loro ordinamento giuridico. Occorre ora aggiungere che, malgrado i dubbi di qualche romanista moderno (v. n. 19), vi sono altresì elementi di un certo valore, i quali invitano a considerare i sec. IV-I a. C. come un periodo storico unitario dello sviluppo romano.

Il motivo fondamentale per la identificazione di un periodo del diritto preclassico è l'accennata caratteristica di vitalità e di produttività, in certo qual modo, disordinata dell'ordinamento giuridico di Roma nei sec. IV-I a. C. Mentre nel successivo periodo della *respublica* universale ro-

mana si iniziò ben presto un processo di sistemazione e di semplificazione organica dei vari istituti giuridici romani, si ebbe invece, in questo periodo, una tumultuarietà, per dir così, « primaverile » della vita giuridica, di tal che non solo mancò l'organicità « classica » dell'ordinamento, ma mancò persino una chiara distinzione del diverso valore della produzione, della applicazione e della interpretazione del diritto. Accanto ad istituti giuridici creati nei modi propri ed essenziali della produzione giuridica, altri se ne determinarono attraverso la prassi dei tribunali, ove il diritto si sarebbe dovuto soltanto e rigidamente applicare, altri ancora se ne profilavano attraverso l'attività solo formalmente interpretativa, ma sostanzialmente creativa, della giurisprudenza. Singolarità, queste, che scomparvero ben presto, anche se per essere sostituite da nuove e diverse singolarità, nell'ambiente, indubbiamente più ordinato e più calmo, della repubblica universale romana (v. n. 260 ss.).

Altro motivo per la identificazione di un periodo unitario del diritto romano nazionale consiste nel fatto che, durante i sec. IV-I a. C., il nucleo effettivamente predominante dell'ordinamento giuridico romano fu tuttora costituito dagli istituti del *ius civile*, inteso questo come il naturale e logico sviluppo dell'antico ordinamento quiritario, essenzialmente basato sui *mores*. Con gli ultimi anni del sec. I a. C. avvenne invece, come meglio si dirà in seguito (v. n. 260 ss.), che il valore dei *mores maiorum* in quanto tali si ridusse sino al punto che di essi non si fece nemmeno più menzione negli elenchi delle fonti di produzione del diritto.

### § 31. - Il « ius civile vetus » (\*).

SOMMARIO: 178. Il *ius civile vetus* ed il processo di sua formazione. — 179. Le fonti del *ius civile vetus*. — 180. Le caratteristiche estrinseche del *ius civile vetus*. — 181. Le caratteristiche intrinseche del *ius civile vetus*. — 182. Teorie dubbie sulla identificazione del *ius civile vetus*.

178. IL « IUS CIVILE VETUS » E IL PROCESSO DI SUA FORMAZIONE. — Il *ius civile vetus* fu l'ordinamento derivato, attraverso la *iurisdictio* magistratuale e la *interpretatio pontificum*, dalla fusione e successiva evoluzione del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus* (v. n. 81).

Del diritto romano preclassico il *ius civile vetus* fu non soltanto il sistema più antico, ma fu sopra tutto il sistema normativo basilare, cioè quello rispetto a cui tutti gli altri sistemi normativi preclassici (*ius publicum*, *ius civile novum*, *ius honorarium*) furono considerati sussidiari.

Quanto al processo di formazione del *ius civile vetus*, esso, iniziatosi in età arcaica, si completò e perfezionò nel corso del sec. IV a. C. attraverso la laicizzazione dell'*interpretatio prudentium*, che conseguì alla cessazione del monopolio pontificale della giurisprudenza, almeno per ciò che non riguardava strettamente il c.d. *ius sacrum*.

Dati verosimili si frammischiano, nel racconto della tradizione, ad elementi puramente leggendari ed assai poco credibili, ma la sostanza degli avvenimenti descritti dalla tradizione non presta il fianco a molteplici dubbi. Nel 304 a. C. un tal GNEO FLAVIO, scriba di APPIO CLAUDIO Cieco (v. n. 203), avrebbe sottratto ai pontefici i formulari delle *actiones* (formulari che proprio il suo patrono si era dato cura di riordinare e sistemare durante il suo pontificato) e li avrebbe pubblicati,

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24 e 25 e la letteratura ivi citata, nonché GUARINO cit., in nota al § 30. Cfr. anche, in particolare: GIOFFREDI, *Ius-Lex-Praetor*, in *SDHI*, 13 (1947-48); LAURIA, *Ius civile-Ius honorarium*, in *Studi Pavia per Ferrini* (1943).

traendo tanta gratitudine dai concittadini, che riuscì a giungere, malgrado l'umile origine, alla carica di edile curule. La sua opera avrebbe costituito quel che i posteri chiamarono *ius civile Flavianum*. Poco dopo di lui, Tiberio CORUNCANIO, il primo plebeo che riuscì a giungere alla carica di *pontifex maximus*, avrebbe determinato il crollo definitivo del monopolio giurisprudenziale dei *pontifices*, stabilendo che le consultazioni di questi ultimi dovessero essere pubbliche, e non più segrete.

In verità, che la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza abbia avuto le sue radici nelle rivendicazioni della plebe è più che certo, ma che alla fine di quel monopolio sia stato del tutto estraneo il patriziato, come pure tenderebbe a far credere la tradizione, è assai discutibile. Alla fine del sec. IV a. C. ogni divergenza fra patriziato e plebe era ormai pressochè sopita, ed è quindi da credere che sia stato tutto un rivolgimento complesso delle condizioni sociali di Roma a produrre la sparizione di uno stato di cose divenuto anacronistico.

Non è difficile accorgersi, del resto, attraverso lo stesso racconto della tradizione, che il patriziato partecipò attivamente al movimento per il rammodernamento della vita giuridica romana. È evidente, ad esempio, che Gneo Flavio, se la leggenda del *ius Flavianum* è vera, dovè fare ben altro che sottrarre furtivamente i formulari delle *actiones* ai *pontifices* (atto che sarebbe stato ritenuto sacrilego e lo avrebbe portato piuttosto alla morte, che non alla edilità curule). Tutt'al più egli si sarà limitato a prender nota delle *actiones* concesse ed a costruire, sulla base di questi appunti, una sorta di formulario, nel quale lavoro è credibile che debba essergli stato di aiuto, se non addirittura di guida, l'esperienza giuridica del suo coltissimo patrono Appio Claudio. Ma anche Tiberio Coruncanio non può aver disposto da un momento all'altro la pubblicità delle sedute dei pontefici, se perlomeno non si era creata la situazione della completa inutilità di consultazioni segrete su argomenti ormai noti a tutti.

Libero finalmente dalle pastoie del monopolio pontificale, divenuto dominio comune tanto dei *patricii* quanto dei *plebei*, il *ius Quiritium* assunse la nuova denominazione di *ius civile*, nel senso di « *ius proprium civium Romanorum* » cioè di ordinamento proprio, e nel contempo esclusivo, di tutti i *cives* della *res publica* nazionale romana:

179. LE FONTI DEL « IUS CIVILE VETUS ». — Fonti del *ius civile* furono ancora e sempre considerati i *mores maiorum*, nell'assetto assunto attraverso i secoli della *interpretatio* pontificale, alla quale era, in particolare, riuscito di determinare non pochi e non piccoli sviluppi degli istituti giuridici primitivi, giusta le nuove esigenze sociali, pur dopo l'emanazione delle *leges XII tabularum*.

In teoria la via dell'incremento e della modificazione del *ius civile* era aperta dalla possibilità che si formassero nuovi *mores*, sia per integrare che per surrogare i più vecchi e superati, ma in pratica ciò si verificò su scala assai limitata e, comunque, mai nel senso di una abrogazione dei *mores* più antichi e di loro sostituzione con istituti giuridici più rispondenti alle moderne esigenze. Questa indiscutibile singolarità del *ius civile* non può esser compresa se non ricordando le radici religiose delle sue istituzioni. La religiosità originaria del *ius* lasciò nella coscienza romana un solco profondo, rappresentato dal convincimento unanime della eternità ed immutabilità dei vecchi istituti *quiritari*: convincimento il quale era di ostacolo insuperabile a che le nuove costumanze sociali, specie se derogative delle antiche, ricevessero il sostegno dell'*opinio iuris ac necessitatis* (v. n. 6), e fossero quindi considerate giuridicamente obbligatorie.

Lo sviluppo, entro certi limiti, del *ius civile* fu, peraltro (a prescindere dagli interventi del *ius publicum*: v. n. 237), attuato per altra via, e più precisamente attraverso l'opera di *interpretatio* della giurisprudenza laica, che aveva sostituito l'antica giurisprudenza pontificale.

traendo tanta gratitudine dai concittadini, che riuscì a giungere, malgrado l'umile origine, alla carica di edile curule. La sua opera avrebbe costituito quel che i posteri chiamarono *ius civile Flavianum*. Poco dopo di lui, Tiberio CORUNCANIO, il primo plebeo che riuscì a giungere alla carica di *pontifex maximus*, avrebbe determinato il crollo definitivo del monopolio giurisprudenziale dei *pontifices*, stabilendo che le consultazioni di questi ultimi dovessero essere pubbliche, e non più segrete.

In verità, che la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza abbia avuto le sue radici nelle rivendicazioni della plebe è più che certo, ma che alla fine di quel monopolio sia stato del tutto estraneo il patriziato, come pure tenderebbe a far credere la tradizione, è assai discutibile. Alla fine del sec. IV a. C. ogni divergenza fra patriziato e plebe era ormai pressochè sopita, ed è quindi da credere che sia stato tutto un rivolgimento complesso delle condizioni sociali di Roma a produrre la sparizione di uno stato di cose divenuto anacronistico.

Non è difficile accorgersi, del resto, attraverso lo stesso racconto della tradizione, che il patriziato partecipò attivamente al movimento per il rammodernamento della vita giuridica romana. È evidente, ad esempio, che Gneo Flavio, se la leggenda del *ius Flavianum* è vera, dovè fare ben altro che sottrarre furtivamente i formulari delle *actiones* ai *pontifices* (atto che sarebbe stato ritenuto sacrilego e lo avrebbe portato piuttosto alla morte, che non alla edilità curule). Tutt'al più egli si sarà limitato a prender nota delle *actiones* concesse ed a costruire, sulla base di questi appunti, una sorta di formulario, nel quale lavoro è credibile che debba essergli stato di aiuto, se non addirittura di guida, l'esperienza giuridica del suo coltissimo patrono Appio Claudio. Ma anche Tiberio Coruncanio non può aver disposto da un momento all'altro la pubblicità delle sedute dei pontefici, se perlomeno non si era creata la situazione della completa inutilità di consultazioni segrete su argomenti ormai noti a tutti.

Libero finalmente dalle pastoie del monopolio pontificale, divenuto dominio comune tanto dei *patricii* quanto dei *plebei*, il *ius Quiritium* assunse la nuova denominazione di *ius civile*, nel senso di « *ius proprium civium Romanorum* » cioè di ordinamento proprio, e nel contempo esclusivo, di tutti i *cives* della *res publica* nazionale romana:

179. LE FONTI DEL « IUS CIVILE VETUS ». — Fonti del *ius civile* furono ancora e sempre considerati i *mores maiorum*, nell'assetto assunto attraverso i secoli della *interpretatio* pontificale, alla quale era, in particolare, riuscito di determinare non pochi e non piccoli sviluppi degli istituti giuridici primitivi, giusta le nuove esigenze sociali, pur dopo l'emanazione delle *leges XII tabularum*.

In teoria la via dell'incremento e della modificazione del *ius civile* era aperta dalla possibilità che si formassero nuovi *mores*, sia per integrare che per surrogare i più vecchi e superati, ma in pratica ciò si verificò su scala assai limitata e, comunque, mai nel senso di una abrogazione dei *mores* più antichi e di loro sostituzione con istituti giuridici più rispondenti alle moderne esigenze. Questa indiscutibile singolarità del *ius civile* non può esser compresa se non ricordando le radici religiose delle sue istituzioni. La religiosità originaria del *ius* lasciò nella coscienza romana un solco profondo, rappresentato dal convincimento unanime della eternità ed immutabilità dei vecchi istituti *quiritari*: convincimento il quale era di ostacolo insuperabile a che le nuove costumanze sociali, specie se derogative delle antiche, ricevessero il sostegno dell'*opinio iuris ac necessitatis* (v. n. 6), e fossero quindi considerate giuridicamente obbligatorie.

Lo sviluppo, entro certi limiti, del *ius civile* fu, peraltro (a prescindere dagli interventi del *ius publicum*: v. n. 237), attuato per altra via, e più precisamente attraverso l'opera di *interpretatio* della giurisprudenza laica, che aveva sostituito l'antica giurisprudenza pontificale.

I nuovi giuristi laici non si limitarono, invero, alle attività puramente logiche della « interpretazione » in senso proprio (v. n. 47), ma, ritenendosi eredi e continuatori dei *pontifices* ed essendo uomini circondati da altissima estimazione sociale, si dettero a loro volta ad audacie interpretative non meno grandi di quelle dei *pontifices*, basando sulla loro personale *auctoritas* non poche creazioni di nuovi istituti o di nuovi sviluppi di istituti preesistenti. Per questa guisa quella integrazione del *ius civile*, che ripugnava ai Romani di compiere attraverso la via diretta della creazione di nuovi *mores* giuridici, venne ad essere effettuata per il tramite mediato dei *jurisprudentes*. Molte costumanze nuove che, come si è detto, la coscienza sociale non osava circondare della *opinio iuris ac necessitatis* acquistarono veste giuridica in quanto sorrette dall'*auctoritas* dei *prudentes* ed in quanto formalmente presentate da questi ultimi come sviluppi od applicazioni logiche dei *mores* quiritari. Così, per esempio, fu frutto di tutto un lungo e sottile lavoro di *interpretatio* giurisprudenziale, dapprima pontificale e poi laica, la creazione del *testamentum per aes et libram* come atto di disposizione *mortis causa* di tutto il proprio patrimonio.

180. LE CARATTERISTICHE ESTRINSECHE DEL « IUS CIVILE VETUS ». — Le caratteristiche dogmatiche del *ius civile vetus* si riallacciano tutte, con maggiore o minore evidenza, ai caratteri dogmatici, già illustrati (v. n. 91), dell'antichissimo *ius Quiritium*. Nè avrebbe potuto essere diversamente per un ordinamento, che era tanto rettilineamente derivato da quello originario della *civitas*.

Tuttavia, occorre subito aggiungere che, in un certo senso, i tratti fisionomici del *ius civile vetus* richiamano quelli del *ius Quiritium* alla stessa guisa che la fisionomia dell'adulto richiama quella del fanciullo. Il *ius civile* derivò dal *ius Quiritium* e ne assimilò gli istituti, ma non rimase davvero sulle sue antiquate posizioni. Il che significa che, mentre da un lato il *ius civile vetus* non è esplicabile senza un continuo rinvio alle sue origini quiritarie, d'altro lato i suoi istituti presentano, nel loro complesso, un quadro tanto evoluto da poter sembrare, a

prima vista, addirittura diverso, almeno in certi punti, da quello del sistema giuridico più antico.

Caratteristiche estrinseche del *ius civile vetus*, e cioè caratteristiche attinenti alla sfera di applicazione dello stesso, possono essere definite le seguenti: a) la limitazione esclusivistica alla nazionalità romana; b) la limitazione al regolamento dei rapporti privati in senso ampio.

(a) L'esclusivismo nazionale romano del *ius civile vetus* rappresentò un superamento dell'esclusivismo patrizio del *ius Quiritium* almeno per due motivi. Anzi tutto perchè segnò il decadimento, praticamente completo (salvo residui formalistici di minima importanza), della differenziazione arcaica tra *patricii* e *plebei*, tutti ormai considerati a pari titolo *cives Romani*. Secondariamente perchè sostituì al criterio esclusivistico « anelastico » della « stirpe » (quiritaria) il criterio pur esso esclusivistico, ma ben più elastico della « nazionalità romana » nel senso già prima illustrato (v. n. 105, 173).

L'« elasticità » del criterio esclusivistico nazionale si rivelò nel fatto dell'abbandono della pregiudiziale di stirpe ai fini del riconoscimento della qualifica di cittadino, ma si rivelò altresì attraverso le numerose concessioni, singole e collettive, a stranieri di partecipare alla tutela dell'ordinamento giuridico: concessioni tanto più facili e numerose quanto più limitate ai rapporti privatistici, e in particolare a quelli di natura economica. Ed invero, se in materia di rapporti pubblicistici la *respublica* fu assai restia a decampare dalle sue posizioni esclusivistiche a favore di *peregrini* (e mai e in nessun caso ne decampò, comunque, relativamente al c.d. *ius honorum*), viceversa essa non manifestò altrettanti difficoltà nel concedere a quelli la tutela del *ius civile*, almeno limitatamente al *commercium*, ogni qual volta riscontrasse in essi un livello di civiltà corrispondente a quello dei *cives Romani*.

(b) La limitazione del *ius civile vetus* ai rapporti privatistici in senso lato implica che si chiarisca, anzi tutto, cosa sia da intendere per

« rapporti privatistici in senso lato ». Si dice solitamente, *tout court*, che il *ius civile* romano non si occupò che del regolamento dei rapporti privatistici, cioè dei rapporti « *inter privos* (o *singulos*) », nei quali non intervenisse lo Stato. Ma l'affermazione è equivoca e parzialmente erronea, in quanto che sta di fatto che i Romani considerarono di *ius civile* anche rapporti ed atti, che noi inquadriamo oggi tra quelli pubblicistici: così i rapporti processuali attinenti alla tutela dei diritti civilistici, la *manumissio censu* e via dicendo. La verità è che il *ius civile* (*vetus*) fu certo essenzialmente relativo ai rapporti privatistici, ma riguardò anche rapporti pubblicistici con essi collegati e ad essi, in certo qual modo, subordinati o accessori: quindi, il meglio che può dirsi di esso, in sede di prima approssimazione concettuale, è che riguardò i rapporti privatistici (in senso lato).

Ai rapporti privatistici, sia pure in senso lato, il *ius civile vetus* fu, tuttavia, sì badi, rigidamente limitato: nel senso, cioè, che mai non avviene di trovar riferito dalle fonti ad esso il regolamento di rapporti meramente pubblicistici non collegati con rapporti privatistici. Il fenomeno può sorprendere, ed ha effettivamente sorpreso la dottrina, là quale ha tentato in vari modi di spiegarlo concettualmente, senza peraltro giungere, a nostro avviso, a convincenti conclusioni. Ed invero, l'unica spiegazione concettualmente plausibile della limitazione del *ius civile vetus* a certi determinati tipi di rapporti non potrebbe essere basata, crediamo, se non sulla esistenza di un diverso e concorrente sistema giuridico relativo al regolamento degli altri tipi di rapporti: « il *ius civile vetus* si limitava ai rapporti di tipo *a* perchè ai rapporti di tipo *b* provvedeva (mettiamo) il *ius publicum* ». Senonchè questa spiegazione dogmatica non è storicamente accettabile, in quanto che risulta, come meglio diremo in seguito (v. u. 183 ss.), che il *ius publicum* preclassico non si limitò al regolamento di rapporti estranei a quelli presi in considerazione dal *ius civile*, ma concorse con il *ius civile* nel regolamento di taluni rapporti civilistici. Il che significa, insomma, che il periodo preclassico non conobbe un criterio concettuale e astratto di ripartizione dei rapporti giuridici tra *ius civile* e *ius publicum*, ma fu testimonio puro e semplice del fenomeno storico e concreto della limitazione del *ius civile* ai soli rapporti privatistici in senso lato.

Orbene, l'accennato fenomeno storico altra spiegazione non ha che questa: il *ius civile vetus*, essendo derivato dai precedenti sistemi del *ius Quiritium* e del *vetus ius legitimum*, essendosi d'altra parte ristretto e concentrato nell'attività interpretativa dei *prudentes*, rimase aderente

(né poté essere diversamente) alla stessa sfera di interessi già presa in considerazione dagli accennati ordinamenti arcaici. L'*interpretatio prudentium*, se poté svolgere un'azione imponente di sviluppo dei vecchi principi, non poté d'altro canto arbitrarsi di occuparsi di interessi estranei a quelli che avevano formato oggetto degli archetipi su cui ebbe a lavorare e da cui, quindi, ebbe a dipendere. Può dirsi, in conclusione: che tutto e solo ciò che in periodo arcaico era stato considerato *ius* far parte del *ius civile vetus*; che ciò che, invece, non aveva formato oggetto di regolamento « giuridico » arcaico (e cioè, principalmente l'organizzazione costituzionale dello Stato) rimase necessariamente estraneo all'*interpretatio prudentium*, e quindi al *ius civile vetus*.

181. LE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL « IUS CIVILE VETUS ». — Caratteristiche intrinseche del *ius civile vetus* furono: a) l'inquadramento di esso nell'ambito del *fas*, e più internamente, nella sfera del *ius publicum*; b) l'eternità dei suoi principi, affidati alla vigile cura della *interpretatio prudentium*.

(a) Come già il *ius Quiritium* e il successivo *ius legitimum vetus*, il *ius civile* rimase inquadrato nella sfera del *fas*. Occorre però aggiungere che sua caratteristica specifica fu l'inquadramento nella sfera del *ius publicum*, a sua volta formatosi internamente a quella del *fas*.

Come già prima si è detto (v. n. 174), nella *respublica* romano-nazionale, createsi le *leges publicae populi Romani*, queste presero ad occuparsi di materie di comune interesse, prima rientranti nella sfera generica del *fas*, le quali passarono nel nuovo clima ad essere considerate anch'esse « giuridiche » e furono definite di « *ius publicum* ». Il criterio in base a cui le *leges publicae* si occuparono di queste materie fu che esse riguardavano l'interesse del *populus* nella sua interezza e che, pertanto, meritavano di essere specificamente regolate dalle assemblee popolari. Ora è chiaro che il *ius civile vetus* non poté che inquadarsi ed adattarsi entro questa cerchia di regolamenti posti dal nuovo *ius publicum*.

Senonchè *ius civile* e *ius publicum* non mancarono, in breve, di aver punti di interferenza, relativamente a rapporti i quali da un lato avevano formato oggetto di regolamento da parte dei sistemi arcaici (ed erano, quindi, connaturatamente « civi-

listici»), dall'altro tuttavia destavano l'interesse della collettività e quindi occasionavano l'intervento dei *comitia*: si pensi ai rapporti processuali, all'assistenza degli incapaci, all'usucazione, al tasso degli interessi, tutti argomenti di viva risonanza sociale. In ordine a queste materie *ius civile* e *ius publicum* si incontrarono, ciascuno portando alle stesse un regolamento diverso, sì che sorge il problema, per noi, di ricostruire il criterio che presiedette alla conciliazione dei due ordinamenti in concorso. Nell'incontro fra *ius civile* e *ius publicum*, fu il *ius publicum* a prevalere teoricamente sul *ius civile*, abrogandolo, ma in pratica, come si dirà (v. n. 273) le cose andarono piuttosto diversamente.

(b) Altra caratteristica intrinseca del *ius civile vetus* fu la eternità dei suoi principi, incorporatisi nell'*interpretatio prudentium*. Si è già criticata in precedenza (v. n. 87) la dottrina (KASER), secondo cui l'identificazione del *ius* con i *mores maiorum* sarebbe stata attuata solo in età post-classica. Viceversa, come si è detto, fu sopra tutto in epoca arcaica che la concezione del *ius* (*Quiritium*) si identificò con quella dei *mores maiorum*; mentre in prosieguo di tempo, aggiungiamo, quella completa identificazione non fece che attenuarsi. In periodo preclassico: da un lato, i nuovi *mores* cittadini (salvo quelli esplicitamente confermati dal *vetus ius legitimum*) non facevano più parte del *ius civile*, ma erano considerati come generiche costumanze sociali sottoposte al controllo della magistratura dei *censores* (cui spettava il c.d. *iudicium de moribus*: v. n. 161); dall'altro lato, gli stessi *mores maiorum* quiritari erano sensibilmente impalliditi e si rifrangevano attraverso le *XII tabulae*, nonchè sopra tutto attraverso l'*interpretatio* giurisprudenziale.

Tutto fa credere in conclusione che l'autorità del *ius civile* non fosse più sentita dai Romani come così tassativa e immutabile che in antico; senza disconoscere la eternità, i Romani cominciarono ad ammetterne una limitata modificabilità, almeno in punti secondari. Immutabili furono, insomma, considerati i principi sommi, che vennero ritenuti quasi come espressione naturale della civiltà romana;

ma mutevoli, soggette ad evoluzioni, precisazioni e limitazioni furono invece ritenute, sempre più chiaramente, le applicazioni concrete e particolari di quei principi.

182. TEORIE DUBBIE SULLA IDENTIFICAZIONE DEL « IUS CIVILE VETUS ». — La succinta trattazione, che abbiamo dedicato al *vetus ius civile*, deve essere necessariamente integrata dalla rapida valutazione di alcuni punti di vista, più o meno diffusi, circa il problema della sua identificazione. Punti di vista, a nostro avviso, da qualificare, quanto meno, assai dubbi.

(a) Molti indicano come una delle caratteristiche precipue del *vetus civile* il formalismo degli atti occorrenti alla determinazione degli effetti da esso ammessi e tutelati. Il *ius civile* (*vetus*), si afferma da più parti, fu eminentemente formalistico, in quanto che esso subordinò la produzione degli effetti giuridici all'osservanza, da parte dei *cives*, di rigorosissime formalità: formalità non richieste ad *probationem*, ma ad *substantiam actus* (SCHULZ).

Orbene, questa affermazione corrente è solo parzialmente vera, e comunque non vale soltanto per il *ius civile vetus*, ma è riferibile anche agli altri sistemi giuridici romani, ed in particolare al *ius publicum*, il quale ultimo davvero fu, per sua natura, interamente formalistico. A conferma del fatto che il *ius civile vetus* non fu totalmente formalistico, basterà citare qualche esempio. Si pensi al trasferimento del *dominium* sulle *res nec mancipi*, che si attuava mediante semplice trasferimento della disponibilità della cosa (*traditio*). Si pensi alla *usucapio*, istituto antichissimo di acquisto del *dominium* (su *res mancipi* e *nec mancipi*) attraverso semplice disposizione di fatto della cosa protratta per un certo periodo di tempo. Si pensi all'*usus*, modo di acquisto non formale della *manus* sulla *uxor*. Si pensi alla *occupatio* della *res nullius*, produttiva di *dominium* sulla stessa sin da tempi antichissimi. Si pensi alle *obligationes re contractae*, in cui l'obbligo di restituzione nasceva nel debitore dall'aver ricevuto dal creditore una cosa a titolo di attribuzione non gratuita (non *donationis causa*). Del *ius civile vetus*, integralmente formalistico fu solo il processo delle *legis actiones* nella fase *in iure*. Per il resto, gli atti non formali concorsero con quelli formali alla produzione degli effetti giuridici, sì che, ribadiamo, non è assolutamente lecito assumere il formalismo come tratto distintivo e peculiare del *vetus ius civile*.

Da molto tempo si dibatte, ormai, tra gli storiografi del diritto romano, la questione se il formalismo dei più antichi atti giuridici sia stato, oppure no, determinato da ragioni sacrali, dalla necessità di collegare gli effetti giuridici a riti simbolici ben determinati. Vi è chi lo afferma (HÄGERSTROEM) e vi è invece chi lo nega (MIRRELS). Ma, a nostro parere, la verità sta, forse, nel mezzo: non può escludersi la radice sacrale e magica di certi atti civilistici. ma



non può nemmeno ricondursi ad essa l'origine di alcuni altri atti a noi noti. Il formalismo degli atti giuridici ebbe larghissimo campo di applicazione nel sistema del *ius Quiritium*, originario di Roma, il quale forse addirittura non conobbe altri atti giuridici di autonomia al di fuori di quelli formali. Tuttavia, se pure questo o quel negozio fu ispirato a presupposti sacrali, la vera e fondamentale ragione del formalismo pare a noi sia consistita nella mentalità, caratteristica delle popolazioni antichissime, per cui una volta consuetudinariamente affermatosi un determinato effetto, esso non potesse verificarsi se non in dipendenza di quel preciso e determinato atto, in forza della lunga ripetizione del quale l'effetto si fosse appunto affermato. Ciò vale particolarissimamente per la concezione quiritaria del *ius* come equivalente del *mores maiorum*: come un istituto fu ritenuto *ius* se ed in quanto corrispondesse puntualmente ai *mores maiorum*, così fu ritenuto produttivo di *ius* un atto se ed in quanto fosse perfettamente conforme alle parole e ai movimenti usati dagli antenati.

Il *ius legitimam vetus* diluì la rigida concezione formalistica dei tempi precedenti, ma non l'abolì, sia perchè non potè farlo e sia perchè non ebbe interesse a farlo. Non potè farlo perchè la sua essenziale ragion d'essere fu, come ormai sappiamo, nell'accertamento e nella precisazione, quindi nella conferma e non nella riforma, del *ius Quiritium*. Non ebbe interesse a farlo perchè il formalismo degli atti si presentava, come giustamente è stato notato (JHERING), quale mezzo efficacissimo di tutela per la libertà dei cittadini, di protezione di essi (e in particolare dei *plebei*) dall'arbitrio degli interpreti del diritto, i *pontifices*. Indubbiamente un sistema giuridico formalistico ha il grave difetto di essere assai poco elastico, straordinariamente inadatto alla produzione di effetti giuridici intimamente aderenti alle reali intenzioni dei soggetti; esso, peraltro, presenta l'altissimo vantaggio di dare il *maximum* di garanzia all'affidamento degli altri soggetti giuridici (i *cd. terzi*), anzi di accantonare addirittura quel problema dell'affidamento dei terzi, che costituisce il cruccio dei legislatori moderni. Nel *ius civile vetus* ritroviamo gli atti formali dei sistemi precedenti, ma, come abbiamo ora detto, siamo ben lungi dal riscontrare un formalismo totalitario dell'attività giuridica. Tra le cause determinanti di questo evoluto assetto possono citarsi: da un lato, l'attenuazione del concetto arcaico del *ius* come corrispondente a determinati e precisi *mores maiorum*; dall'altro, la ricchezza e varietà delle ipotesi considerate, e da considerare, la quale non potè non cagionare un allentamento del rigore giuridico a beneficio di una più plastica esplicazione dell'autonomia dei singoli. Non si creda, peraltro, che la attenuazione del formalismo abbia significato, per il *ius civile vetus*, una diminuita sollecitudine per l'affidamento dei terzi. Il *ius civile vetus* fu, al contrario, tipicamente improntato alla tutela gelosa dell'affidamento: con la conseguenza che, ove la giurisprudenza si trovasse di fronte ad un atto non formale, essa non curò, per stabilire

gli effetti da questo prodotti, di indagare qual fosse stato l'*animus*, l'intenzione del soggetto che lo avesse compiuto, ma si preoccupò unicamente di fissare obiettivamente quale ragionevole significato un *quibus de populo* avrebbe potuto attribuire alla esplicazione esteriore (fisica o verbale) del medesimo. L'enorme ricchezza della giurisprudenza casistica romana si spiega appunto e solo in vista di ciò; appunto e solo in vista di ciò si spiega, in particolare, la vasta attività esplicata, nel sec. IV-I a. C., dai giureconsulti nel campo *ed. cautelare* (v. n. 201).

(b) Secondo una recente dottrina (LAURIA), la vera e inconfondibile caratteristica del *ius civile* più antico e genuino (cioè del *ius civile vetus*) consisterebbe nel personalismo dei suoi istituti, vale a dire nel fatto che: il *ius civile vetus* non dette rilievo nè alla causa nè al contenuto dei rapporti intersubiettivi che regolò, ma ne prese in esclusiva considerazione l'aspetto personale, configurandoli come altrettante esplicazioni dei poteri personalissimi dei soggetti attivi nei confronti dei soggetti passivi. La causa sacrale o economica per cui i rapporti si costituivano, il contenuto eventualmente patrimoniale di quei rapporti rimase assolutamente al di fuori dell'interesse del *ius civile*; questo si limitò, infatti, a prendere atto di varie situazioni sociali di preminenza di un soggetto su un altro e ad assumere la tutela di queste situazioni, giustificando la *potestas* del soggetto attivo nei riguardi dei soggetti passivi. Si potrebbe dire, parafrasando parzialmente Gaio (l. 9), che, secondo tale teoria, « *omne ius (civile vetus) vel ad personas vel ad actiones* », ma non « *ad res pertinet* ».

È fuor di dubbio, a nostro avviso, che la teoria riferita coglie perspicuamente una parte di vero, sì che si manifesta sommamente utile a spiegare taluni lati apparentemente misteriosi di alcuni istituti civilistici più antichi. Riteniamo, tuttavia, di poter affermare che essa non è totalmente fondata e che, pertanto, non può valere ai fini della identificazione del *ius civile vetus*, il quale certamente regolò, di molti istituti, anche la causa economica e il contenuto patrimoniale. Alla dottrina romanistica dominante, è sfuggita la distinzione storica e concettuale, da noi posta in luce, tra *ius Quiritium*, *ius legitimam vetus* e *ius civile vetus*. Pertanto è avvenuto di attribuire inammissibilmente al *ius civile* una fisionomia, che è invece prevalentemente, se non esclusivamente, del *ius Quiritium*. Allorchè, parlando del *ius Quiritium*, ne abbiamo posto in luce la caratteristica (estrinseca) di essere relativo ai rapporti tra *familiae* e *gentes* quiritarie (v. n. 91), ed allorchè abbiamo escluso che il *ius Quiritium* abbia mai preso in considerazione i rapporti di credito (v. n. 93), noi abbiamo dato una qualche conferma della sostanziale verità della tesi qui esposta in ordine al *ius Quiritium*, ordinamento effettivamente afferente alla regolamentazione delle varie *potestates* familiari e gentilizie dei *patres quiritarii*. Tuttavia, noi pensiamo che già con il *ius legitimam vetus* questo stato di cose originario si sia inquinato, e lo dimostra, a tacer d'altro, l'istituto dell'*obligatio*. Le *obligationes* civilistiche romane non ci pare siano state « rapporti esclusiva-

mente personali». Esse si concretavano, certo, in un vincolo personale dell'*obligatus*, ma in un vincolo che aveva la sua causa unicamente in un rapporto economico, il rapporto di credito. Il creditore, cioè, esercitava sull'*obligatus* una *potestas* assoluta, d'indole analoga alle *potestates* familiari e reali, ma questa *potestas* la esercitava se ed in quanto egli era creditore, sino a quando il credito sussistesse: il rapporto personale era, insomma, dipendente da una causa economica e relativo ad un oggetto patrimoniale. E basta questo, crediamo, ad autorizzare le nostre conclusioni, difformi da quelle della dottrina qui ricordata.

### § 32. - Il « ius publicum » (\*).

SOMMARIO: 183. Il *ius publicum* e il processo di sua formazione. — 184. La equiparazione dei *plebiscita* alle *leges publicae*. — 185. La struttura perfezionata del *ius publicum*. — 186. L'influenza del *ius publicum* sulla *coërcitio* magistratnale. — 187. La riforma della repressione criminale. — 188. La procedura delle *questiones perpetuae*. — 189. I singoli *crimina*. — 190. I rapporti tra *ius publicum* e *ius civile*. — 191. Il *ius publicum* e la procedura formulare.

183. IL « IUS PUBLICUM » E IL PROCESSO DI SUA FORMAZIONE. — Il riconoscimento dei *comitia centuriata* come assemblea costituzionale determinò l'ammissione, tra le fonti dell'ordinamento statale romano, delle *leges publicae populi Romani*, cioè delle deliberazioni comiziali (ed in particolare di quelle a carattere normativo) del *populus Romanus Quiritium*.

Le *leges publicae* si mantennero, in linea di massima, estranee al sistema del *ius civile vetus*, unicamente affidato, per il suo ulteriore sviluppo, ai *morcs* ed all'*interpretatio prudentium* (v. n. 178). Tuttavia, sin dalla fase di assestamento della *respublica* nazionale romana, avvenne che, sopra tutto per esigenze di carattere sociale e generale, alcune poche *leges publicae* dovettero intervenire a delimitare e precisare il campo di ap-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24 e 25, nonchè GUARINO, cit., in nota al § 30. Cfr. in particolare: ROMANO (Silvio), *La distinzione fra « ius publicum » e « ius privatum »*, in *Studi Romano* 1 (1937); LOMBARDI, *Il concetto di « ius publicum » negli scritti di Cicerone*, in *Rend. Ist. Lombardo - Lettere* 72 (1938-39); GROSSO, *Riflessioni in tema di « ius publicum »*, *Studi Solazzi* (1949); CARRELLI, *La genesi del procedimento formulare* (1946); GUARINO, *Recensione a Carrelli*, in *SDHI*, 15 (1940).

plicazione di alcuni istituti civilistici. Da questi primi interventi delle *leges publicae* nelle materie del *ius* si determinò lo spunto verso la identificazione, avvenuta solo nella fase di apogeo della *respublica* nazionale, di un *ius publicum*, costituito da tutti i regolamenti normativi, fossero o non fossero attinenti al *ius civile*, dettati dalle *leges publicae*.

A proposito della nozione storica, ora data, del *ius publicum* è da rilevare che nelle fonti alla espressione « *ius publicum* » corrispondono tre diverse accezioni, e più precisamente le seguenti: a) *ius* promanante dalle *leges publicae* e dai provvedimenti di governo ad esse assimilati; b) *ius* « *quod privatorum pactis mutari non potest* »; c) *ius* « *quod ad statum rei Romanae spectat* ». Dei tre significati, gli ultimi due sembrano avere carattere eminentemente dogmatico, mentre il primo riveste con tutta evidenza un carattere eminentemente storico ed esprime, nell'ambito dell'ordinamento giuridico preclassico, la realtà viva e concreta di un « sistema » giuridico caratteristico. La storiografia romanistica può dirsi sostanzialmente d'accordo sul punto che la concezione del *ius publicum* con riguardo alla fonte dell'ordinamento abbia storicamente preceduto la formazione delle altre concezioni, aventi riguardo all'oggetto dell'ordinamento stesso. Molto si discute, peraltro, sul « quando » le ultime due concezioni si siano formate, nonchè sul « se » e sul « come » esse siano potute derivare dalla prima. La *communis opinio* (GROSSO, GIOFFREDI) non crede possa mettersi in dubbio, quanto meno, che tutte e tre le concezioni predette si siano formate già nel periodo preclassico. Per converso, altri (ROMANO, LOMBARDI) hanno sostenuto che l'unico significato di *ius publicum* noto all'età preclassica sia stato quello di *ius* posto in essere dalle *leges publicae*: la concezione del *ius publicum* come « *ius quod ad statum rei Romanae spectat* », in contrapposizione a « *ius (privatum) quod ad singulorum utilitatem pertinet* », sarebbe sorta, anzi, secondo questi autori, solamente in periodo postclassico.

Non riteniamo sia il caso di indugiare sulla storia del *ius publicum* come contrapposto di *ius privatum* e come contrapposto di *ius* « *quod privatorum pactis mutari potest* ». Basterà porre in adeguato rilievo i seguenti punti: a) che in epoca preclassica le *leges publicae* (e gli atti ad esse equiparati) furono considerate come esponenti di un sistema giuridico distinto dal *ius civile* e complementare ad esso; b) che l'accezione corrente, se non proprio esclusiva, di « *ius publicum* » fu, in quell'età, l'accezione di *ius* promanante dalle *leges publicae*.

Quanto alla verità della affermazione, secondo cui in età preclassica le *leges publicae populi Romani* (e i provvedimenti governativi equiparati) furono ritenute esponenti di un sistema giuridico distinto dal *ius civile* e ad esso complementare,

è sufficiente, per dimostrarla, la citazione di qualche testo legislativo e letterario: *Lex Cornelia de XX quaest.* l. 39 e 2. 3: «... *ius leaque est...*; *Lex Colon. Genetivae* 79. 6-7: «... *lex iusque esto...*; *Lex Colon. Genetivae* 66. 37: «... *optima lege optimo iure...*; *Lex Rubria de Gallia Cisalp.* 21. 15: «... *iure lege damnatus...*; Cic. *de orat.* l. 5. 15: «... *legum ac iuris civilis scientia...*; Cic. *de off.* 3. 17 69: «... *aut lege sanciri aut iure civili...* I frammenti trascelti, mentre non fanno dubitare che in periodo preclassico *ius (civile)* e *leges (publicae)* fossero due entità distinte, pongono chiaramente in risalto come il loro insieme costituisse tutto l'ordinamento giuridico vigente. Orbene, il fatto che alle *leges publicae* fu riconosciuta, in età preclassica, una efficacia equivalente a quella del *ius civile* (ed anzi su di essa, in caso di concorso, prevalente: v. n. 237) non potè avere altra conseguenza, se non l'attribuzione della qualifica di «*ius*» ai regolamenti stabiliti mediante *leges publicae*. Di qui il difendersi, particolarmente nel sec. I a. C., del concetto di *ius publicum*, come di un sistema giuridico parallelo a quello denominato *ius civile*.

Data la grande scarsità delle fonti tecniche di cognizione del diritto preclassico, dobbiamo affidarci, per la dimostrazione di questo uso di «*ius publicum*», esclusivamente a scritti di Cicerone, cioè di un autore che fu avvocato e magistrato, largamente fornito di cognizioni giuridiche, ma che, purtroppo, non di rado mostra di sovrapporre al tecnicismo giuridico valutazioni filosofiche o tirate retoriche. Comunque, se pur è vero che talvolta Cicerone sembra parlare di *ius publicum* in un senso già molto simile a *ius «quod ad statum rei Romanae spectat»*, sta di fatto che, il più delle volte la locuzione *ius publicum* è da lui adoperata nel senso di *ius «legibus constitutum»*: il che dimostra che fu questa l'accezione corrente in età preclassica.

Non è il caso di rifare l'elenco di tutte le *leges publicae* che furono emanate per provvedere alla organizzazione di governo dello Stato. Tra le prime *leges* relative al *ius civile* vanno segnalate: la *lex Poetelia Papiria de nexis* del 326 (?) a. C., la quale, dando soddisfazione ad una secolare richiesta della *plebs*, stabilì che i creditori non dovessero tenere in ceppi i *nexi* e dovessero mandarli liberi, accontentandosi di una solenne promessa di adempimento; la *lex Aquilia de damno dato* del 286 (?) a. C., la quale, colmando una grave e sentita lacuna del *ius civile*, introdusse una nuova fonte di obbligazione *ex delicto*, rappresentata dal danneggiamento (*damnum iniuria datum*).

BLICAE». — Il nuovo sistema del *ius publicum* si accrebbe, nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale, di una nuova categoria di fonti, costituita dai *plebiscita*, la cui efficacia normativa fu equiparata a quella delle leggi comiziali. Molti punti del processo di *exaequatio legibus* dei *plebiscita* rimangono, tuttavia, ancor oggi oscuri.

A parte la disposizione attribuita in proposito ad una delle *leges Valeriae Horatiae* del 441 a. C. la tradizione attribuisce ad una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C. e ad una posteriore *lex Hortensia* del 287 a. C. la norma «*ut quod plebs iussisset, omnes Quirites teneret*». Sappiamo inoltre che la *lex Cornelia de tribunicia potestate* dell'82 a. C. (una delle leggi fatte votare da Silla nel periodo della reazione della *nobilitas* senatoria: v. n. 127, stabilì (per assai breve tempo) che i *plebiscita* non entrassero in vigore se non avessero ottenuto l'*auctoritas* del senato e sappiamo anche che questa legge sillana venne a ripristinare con ciò un'antica norma (APPIAN. *Bell. civ.* I 59). Strano sarebbe che l'*exaequatio* dei *plebiscita* alle leggi, sancita una prima volta dalla legge Publilia, fosse stata dovuta ripetere a cinquant'anni di distanza della legge Ortensia: è evidente, cioè, che la legge Publilia, se realmente ha disposto in questa materia, ha dovuto stabilire qualcosa di meno della *exaequatio legibus*, tanto più che è dubbio che in quell'epoca i *plebei* avessero già tanta autonomia nello Stato, da poter addirittura far valere la loro volontà come volontà del popolo tutto.

A nostro parere, peraltro, non è accoglibile la tesi da più parti avanzata, per cui la legge Publilia avrebbe stabilito la efficacia obbligatoria dei *plebiscita* sotto condizione dell'*auctoritas* dei membri patrizi del senato, mentre la legge Ortensia avrebbe abolito la necessità dell'*auctoritas*. Se teniamo presente che, sempre secondo la tradizione, le *leges Publiliae Philonis*, non solamente sancirono la equiparazione dei *plebiscita* alle leggi, ma stabilirono inoltre che la *patrum auctoritas* fosse data, quanto alle leggi centuriate, in linea preventiva («*ante initum suffragium*»), sembra plausibile l'ipotesi che una *lex Publilia Philonis* equiparò i *plebiscita* non alle leggi centuriate, ma alle *rogationes* di queste

leggi, ed essa stessa (o un'altra legge dello stesso anno) dispose che i *patres* dovessero dare la loro *auctoritas* non sulla legge già votata, ma sulla *rogatio* (o, che era lo stesso, sul *plebiscitum*).

In conclusione, nella seconda metà del sec. IV a. C. la plebe ebbe riconosciuto il diritto di veder presentati i suoi plebisciti all'approvazione dei comizi centuriati, come se fossero *rogationes* dei magistrati titolari del *ius agendi cum populo*; la *lex Hortensia* del 287 a. C., riconoscendo la preponderanza ormai assunta dalla plebe e dai suoi *concilia* nella vita cittadina, tolse la necessità della approvazione dei plebisciti da parte dei comizi centuriati ed abolì anche, per conseguenza, la necessità dell'*auctoritas patrum*, equiparando completamente i plebisciti alle leggi.

185. LA STRUTTURA PERFEZIONATA DEL « IUS PUBLICUM ». — La struttura del *ius publicum* raggiunse, nella fase di apogeo della *respublica* nazionale, il suo assetto più perfezionato. *Ius publicum* continuò a significare « regolamento normativo posto da una *lex publica* » e *lex publica* poté essere ormai definita come « generale iussum populi aut plebis rogante magistratu » (CAPITO apud GELL. Noct. att. 10.20.2), essendo ormai la *plebs* pressochè equivalente al *populus* (v. n. 133).

(a) In relazione all'assemblea votante, le *leges publicae* (in senso lato) furono distinte in *centuriatae* e *tributae*, queste ultime suddivise in vere e proprie *leges* e in *plebiscita*. Esse erano, di norma *leges rogatae* o *latae*, nel senso che scaturivano dalla approvazione, da parte dell'assemblea popolare, di una proposta (*rogatio*) avanzata (*lata*) dal magistrato che le aveva convocate.

La *rogatio* di una *lex centuriata* doveva essere munita della preventiva *auctoritas patrum* (v. n. 150). L'assemblea interrogata non aveva il potere di accogliere con emendamenti il testo della *rogatio*, ma ciascun votante era chiamato o ad approvarla (UR: 'uti rogas') oppure a respingerla (A: 'antiquo iure utor'), rimanendo naturalmente libero di dichiarare la sua astensione dal voto (NL: 'non liquet').

A titolo eccezionale, l'assemblea, anzichè approvare una specifica *rogatio* relativa ad uno specifico argomento, poteva essere *rogata* a delegare ad un magistrato l'emanazione di norme su una certa materia; nel qual caso il provvedimento emanato dal magistrato delegato (generalmente, un magistrato provinciale) prendeva il nome di *lex data*.

(b) Dal punto di vista del contenuto, ciascuna *lex publica* si divideva in tre parti: a) una *praescriptio*, la quale conteneva il nome e i titoli del magistrato proponente, l'indicazione della data e del luogo della votazione ed inoltre, quando la votazione era avvenuta *tributum*, l'indicazione della tribù sorteggiata a manifestare per prima il voto e del membro di questa tribù sorteggiato a votare per primo; b) la *rogatio*, cioè il testo della proposta approvata dall'assemblea, il quale conteneva le norme di condotta e le eventuali norme sanzionatorie per i trasgressori; c) la *sanctio*.

Quanto alla *sanctio*, essa era ben altro di quel che si è pensato da alcuni e che si potrebbe pensare a tutto prima, cioè non conteneva affatto le comminatorie per i trasgressori del precetto, dato che queste erano parte integrante della *rogatio*. La *sanctio* era invece un complesso variabile di clausole uniformi per ogni sorta di legge, le quali avevano lo scopo precipuo di inquadrare esattamente la legge cui si riferivano nel sistema del diritto vigente. Tali sopra tutto: a) il *caput tralatitium de impunitate*, che garantiva esplicitamente la impunità a chi, per obbedire alla legge nuova, si fosse trovato costretto a trasgredire una legge precedente; b) la clausola di inderogabilità dei principi fondamentali del 'ius civile', che affermava esplicitamente la invalidità di qualunque disposizione della legge stessa, in quanto urtasse contro quei principi ritenuti eterni (« si quid ius non esset rogarier, eius hac lege nihilum rogatum »); la clausola di inderogabilità delle leggi sacrate (« si quid sacri sancti est, quod non iure sit rogatum, eius hac lege nihilum rogatum »).

Le leggi erano solitamente citate aggiungendo alla

leggi, ed essa stessa (o un'altra legge dello stesso anno) dispose che i *patres* dovessero dare la loro *auctoritas* non sulla legge già votata, ma sulla *rogatio* (o, che era lo stesso, sul *plebiscitum*).

In conclusione, nella seconda metà del sec. IV a. C. la plebe ebbe riconosciuto il diritto di veder presentati i suoi plebisciti all'approvazione dei comizi centuriati, come se fossero *rogationes* dei magistrati titolari del *ius agendi cum populo*; la *lex Hortensia* del 287 a. C., riconoscendo la preponderanza ormai assunta dalla plebe e dai suoi *concilia* nella vita cittadina, tolse la necessità della approvazione dei plebisciti da parte dei comizi centuriati ed abolì anche, per conseguenza, la necessità dell'*auctoritas patrum*, equiparando completamente i plebisciti alle leggi.

185. LA STRUTTURA PERFEZIONATA DEL « IUS PUBLICUM ». — La struttura del *ius publicum* raggiunse, nella fase di apogeo della *respublica* nazionale, il suo assetto più perfezionato. *Ius publicum* continuò a significare « regolamento normativo posto da una *lex publica* » e *lex publica* poté essere ormai definita come « generale iussum populi aut plebis rogante magistratu » (CAPITO apd. GELL. Noct. att. 10.20.2), essendo ormai la *plebs* pressochè equivalente al *populus* (v. n. 133).

(a) In relazione all'assemblea votante, le *leges publicae* (in senso lato) furono distinte in *centuriatae* e *tributae*, queste ultime suddivise in vere e proprie *leges* e in *plebiscita*. Esse erano, di norma *leges rogatae* o *latae*, nel senso che scaturivano dalla approvazione, da parte dell'assemblea popolare, di una proposta (*rogatio*) avanzata (*lata*) dal magistrato che le aveva convocate.

La *rogatio* di una *lex centuriata* doveva essere munita della preventiva *auctoritas patrum* (v. n. 150). L'assemblea interrogata non aveva il potere di accogliere con emendamenti il testo della *rogatio*, ma ciascun votante era chiamato o ad approvarla (UR: 'uti rogas') oppure a respingerla (A: 'antiquo iure utor'), rimanendo naturalmente libero di dichiarare la sua astensione dal voto (NL: 'non liquet').

A titolo eccezionale, l'assemblea, anzichè approvare una specifica *rogatio* relativa ad uno specifico argomento, poteva essere *rogata* a delegare ad un magistrato l'emaneazione di norme su una certa materia; nel qual caso il provvedimento emanato dal magistrato delegato (generalmente, un magistrato provinciale) prendeva il nome di *lex data*.

(b) Dal punto di vista del contenuto, ciascuna *lex publica* si divideva in tre parti: a) una *praescriptio*, la quale conteneva il nome e i titoli del magistrato proponente, l'indicazione della data e del luogo della votazione ed inoltre, quando la votazione era avvenuta *tributum*, l'indicazione della tribù sorteggiata a manifestare per prima il voto e del membro di questa tribù sorteggiato a votare per primo; b) la *rogatio*, cioè il testo della proposta approvata dall'assemblea, il quale conteneva le norme di condotta e le eventuali norme sanzionatorie per i trasgressori; c) la *sanctio*.

Quanto alla *sanctio*, essa era ben altro di quel che si è pensato da alcuni e che si potrebbe pensare a tutto prima, cioè non conteneva affatto le comminatorie per i trasgressori del precetto, dato che queste erano parte integrante della *rogatio*. La *sanctio* era invece un complesso variabile di clausole uniformi per ogni sorta di legge, le quali avevano lo scopo precipuo di inquadrare esattamente la legge cui si riferivano nel sistema del diritto vigente. Tali sopra tutto: a) il *caput tralatitium de impunitate*, che garantiva esplicitamente la impunità a chi, per obbedire alla legge nuova, si fosse trovato costretto a trasgredire una legge precedente; b) la clausola di inderogabilità dei principi fondamentali del 'ius civile', che affermava esplicitamente la invalidità di qualunque disposizione della legge stessa, in quanto urtasse contro quei principi ritenuti eterni (« si quid ius non esset rogarier, eius hac lege nihilum rogatum »); la clausola di inderogabilità delle leggi sacrate (« si quid sacri sancti est, quod non iure sit rogatum, eius hac lege nihilum rogatum »).

Le leggi erano solitamente citate aggiungendo alla

parola *lex* l'aggettivazione del *nomen* del proponente e, qualche volta, il genitivo del *cognomen* e persino del *praenomen* (*lex Aquilia*, *lex Publilia Philonis*, *lex Sempronia C. Gracchi*). Se il proponente era un console, per molto tempo si usò aggettivare in rubrica il nome di ambedue i supremi magistrati (*lex Plantia Papiria* ecc.). Seguiva una succinta indicazione dell'argomento della *rogatio* (*lex Aquilia de damno*, *lex Cornelia de XX quaestoribus* ecc.). Nell'ultimo secolo della repubblica queste denominazioni indicative, causa il buon numero di leggi in vigore, passarono poi a far parte del testo ufficiale delle leggi e furono poste prima della *praescriptio*, col nome di *index*.

(c) L'efficacia temporale delle *leges* era teoricamente illimitata. Al diritto preclassico fu ignota l'abrogazione espressa, totale (*abrogatio*) o parziale (*derogatio*, *carogatio*), di una legge precedente da parte di una legge successiva. L'abrogazione delle leggi fu sempre, o quasi sempre, *tacita* (*abrogatio*), nel senso che la legge vecchia fu considerata tacitamente messa da parte dalla legge posteriore, in quanto questa avesse regolato *ex novo* la stessa materia di quella. Senonchè si trattava di « abrogazione » per modo di dire, perchè il principio giuridico sancito dalla legge così detta abrogata era considerato soltanto in letargo, ma sempre vivente, e capace perciò di uscire dall'ombra e riassumere la sua funzione produttiva: tanto vero che era considerato di rito, nella *sanctio* di una legge nuova, il *caput tralaticium de impunitate*.

186. L'INFLUENZA DEL « IUS PUBLICUM » SULLA « COERCITIO » MAGISTRATUALE. — Nel quadro generale dell'influenza esercitata dalle *leges publicae* sull'organizzazione e sul funzionamento del governo della *respublica* nazionale merita di essere posta in particolare rilievo l'influenza esercitata sulla *coercitio* dei magistrati *cum imperio* e dei *tribuni plebis*, la quale subì progressivamente importanti modificazioni.

La radice di tutta l'evoluzione verificatasi in materia fu costituita da una *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C., la quale dichiarò *improbe factum* il comportamento dei magistrati

*cum imperio*, escluso il *dictator*, qualora, avendo comminato la *securi percussio* ad un cittadino reo di aver commesso un *crimen*, non gli concedessero di rivolgersi ai *comitia centuriata* per ottenere da questi l'eventuale autorizzazione a sottrarsi con l'esilio alla pena. Dopo l'emanazione di questa legge avvenne, naturalmente, che nè i magistrati osarono rifiutare la *provocatio* al cittadino che chiedesse di esercitarla, nè fu più condannato colui il quale rinunciava ad avanzare la relativa richiesta. A lungo andare, quindi, la *provocatio* venne considerata un diritto dei cittadini romani e la votazione dei *Comitia* fu ritenuta parte integrante di un vero e proprio processo criminale.

Il processo comiziale si divise, più precisamente, in due fasi: a) l'*anquisitio* (inchiesta) del magistrato sulla effettiva esistenza del *crimen* di cui taluno fosse accusato: fase che si concludeva con un *decretum* di proscioglimento o con un *decretum* di condanna e di rinvio ai comizi; b) la *rogatio* dell'assemblea comiziale circa la pena da infliggere alla persona rinviata a giudizio: fase in cui i comizi si pronunciavano affermativamente o negativamente circa la commutazione della *poena capitis* in *interdictio aqua et igni*. In pratica, per evitare che i comizi non fossero sufficientemente informati delle risultanze dibattimentali o che si dovesse perdere troppo tempo a descrivere loro le medesime, sorse l'uso di far assistere ufficiosamente i comizi alla fase di *anquisitio*, dimodochè, conclusasi questa con la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, era possibile passare immediatamente alla convocazione ufficiale e alla solenne votazione. Normalmente l'*anquisitio* occupava tre udienze (pronuncia dell'accusa da parte dell'accusatore, assunzione delle prove di accusa e di difesa, arringhe di difesa dell'imputato o di un avvocato per lui, *decretum* del magistrato); una quarta udienza era rappresentata dall'adunanza ufficiale dei comizi.

Il processo comiziale non fu, almeno in origine, aperto a tutti, ma ai soli cittadini romani in Roma, anzi ai soli cittadini romani che avessero diritto di partecipare a quei comizi cui si appellavano per l'estrema decisione (non, quindi, alle donne,

ma solo gli uomini). Più tardi, peraltro, in base a tre successive *leges Porciae* della prima metà del II sec. a. C., il beneficio della *provocatio ad populum* fu esteso anche ai Romani residenti in provincia e, pare, persino ai Romani delle legioni dell'esercito.

187. LA RIFORMA DELLA REPRESSIONE CRIMINALE. — Uno dei più alti meriti del *ius publicum* nella fase di crisi della *res publica* nazionale fu di aver progressivamente riformato e ordinato la repressione dei *crimina*, introducendo il nuovo procedimento delle *quaestiones* e disciplinando via via le singole figure criminose.

Non è chi non avverta i gravi inconvenienti implicati dalla procedura comiziale (v. n. 186). A parte il fatto che essa era limitata ai soli *crimina* più gravi, restando le altre attività antisociali sottoposte all'incontrollata *coercitio* magistratuale, basterà ricordare che essa, implicando ben quattro adunanze dei *comitia*, imponeva un dispendio di forze e di tempo veramente eccessivo e che il gran numero dei componenti la giuria (tutti i membri dei *comitia*) mal si prestava ad una valutazione obbiettiva e serena della causa e troppo favoriva le mene dei demagoghi al servizio degli imputati e dei loro parenti. Per queste ed altre ragioni, il processo comiziale entrò, verso la metà del sec. II a. C., in accentuata decadenza.

Corrispondentemente al decadere del processo comiziale, si affermò, dapprima nella prassi e poi nella legislazione, un nuovo e più utile tipo di processo criminale, a carattere accusatorio, che si disse delle *quaestiones*.

Le origini del nuovo tipo di processo sono da vedere nel fatto che, appunto nel corso del sec. II a. C., molti abitanti delle *provinciae*, esasperati per le gravi malversazioni dei governatori romani, si rivolsero, per tramite dei loro *patroni* romani, al *senatus*, implorando da questo una inchiesta (*quaestio*) sulle responsabilità dei medesimi e chiedendo la restituzione del danaro loro estorto (*pecunias repetere*). Il *senatus*

si comportò, in questi casi, nominando nel suo seno un collegio di *recuperatores*, con l'incarico di *quaerere de pecuniis repetundis* e di condannare, se del caso, il magistrato concussionario alla restituzione. Finalmente, nel 149 a. C., una *lex Calpurnia de pecuniis repetundis* istituì una *quaestio* regolare e permanente (cd. *quaestio perpetua*) *de pecuniis repetundis* sotto la presidenza del *praetor peregrinus*, stabilendo che si formasse un albo di giurati, scelti tra i membri della *nobilitas*, e che da esso si estraessero di volta in volta i giudici delle singole cause. La *lex Calpurnia*, tuttavia, non fissò una *poena* per la concussione, nè quindi considerò ancora questa chiaramente come un *crimen*, ma si limitò a disporre che la condanna consistesse nella restituzione delle cose maltolte o del loro equivalente in danaro.

Il nuovo sistema delle *quaestiones perpetuae*, per tal modo introdotto, fu successivamente disciplinato e perfezionato da molteplici *leges*, le quali fissarono i criteri per la scelta dei giudici e dei magistrati presidenti e determinarono via via le singole figure criminose, le *quaestiones* relative a ciascuna e le procedure connesse. La repressione dei *crimina* fu, quindi, assicurata attraverso un complesso di tribunali e di procedure proprie per ciascun tipo, anzichè col metodo di una giurisdizione unitaria e complessiva.

188. LA PROCEDURA DELLE « QUAECTIONES PERPETUAE ». — Sebbene mancassero leggi unitarie in proposito, le procedure delle singole *quaestiones perpetuae* presentarono note di forte somiglianza, di modo che è possibile procedere ad una descrizione unitaria delle medesime.

La presidenza delle *quaestiones* spettava, di regola, ai *praetores*, che a questo scopo vennero progressivamente aumentati nel numero (v. n. 156). In via eccezionale non essendo sufficiente il novero dei *praetores*, la presidenza era affidata a promagistrati, e più precisamente agli *ex-aediles*.

In relazione ai giurati (*iudices selecti*), va detto anzi tutto che la capacità relativa non fu sempre riconosciuta ai *nobiles*, ma fu oggetto delle più vive contese tra *optimates* e

*populares*. La *lex Sempronia C. Gracchi iudiciaria* del 123, conferì il diritto di sedere nelle giurie all'*ordo equester*, inteso come il complesso dei membri della prima classe del censo; una *rogatio Servilia* del 106 a. C. (forse non approvata dai comizi dispone che l'*album iudicum* fosse composto per metà di *senatores* e per metà di *equites*; la *lex Cornelia* dell'81 a. C. restituì il diritto di giuria ai *senatores*; la *lex Aurilia* del 70 a. C. stabilì che l'*album iudicum* fosse composto di una *decuria* di *senatores*, una di *equites* e una di *tribuni aerarii* (cittadini della seconda classe del censo); nel 46 a. C. Cesare sopprime la *decuria* dei *tribuni aerarii* e nel 43 a. C. Antonio la sostituì con una *decuria* di centurioni e veterani.

I criteri per la confezione dell'*album iudicum* e per la designazione della giuria per ciascun singolo processo (*consilium*) variarono anch'essi col tempo e non sono ben noti. Dalla *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. si apprende che l'*album* era formato all'inizio dell'anno dal *praetor* designato con 450 *equites*, che all'accusatore spettava di proporre 100 nomi tratti dall'albo (*editio*) e che l'accusato, a sua volta, sceglieva tra questi nomi i 50 giudici della *quaestio* (*electio*). La *lex Cornelia* dell'81 a. C. conferì invece al pretore anche la nomina (forse mediante sorteggio) del *consilium*, mentre la *lex Aurelia* del 70 a. C. dispone che il sorteggio dei giurati fosse fatto dai *quaestores*. In generale si tirava a sorte un numero di giurati superiore a quello occorrente, in modo da permettere all'accusato ed all'accusatore la ricusazione (*relectio*) di quelli non graditi.

Il processo si apriva con l'*accusatio* del presunto reo, fatta davanti al magistrato competente da un *quivis de populo*, il quale si sentisse di provare il *crimen*. Messa la causa a ruolo e determinato il *consilium* dei giurati, si veniva, dopo un certo termine, al *dibattimento*: l'accusatore svolgeva l'accusa personalmente o a mezzo di *patroni* e il *reus* si difendeva con l'ausilio di *advocati* e di *laudatores* (*altercatio*). Durante e dopo l'*altercatio* il *consilium* procedeva all'assunzione delle prove, che potevano risultare da documenti, da testimonianze o da interrogatori di schiavi, e infine, avendo cia-

scun consigliere prestato un solenne giuramento, il presidente poneva il quesito se la causa fosse sufficientemente chiarita. Se più di un terzo dei giurati rispondeva « *sibi non liquere* », il processo era rinnovato (*ampliatio*) una o più volte; altrimenti si procedeva alla votazione definitiva, che si svolgeva deponendo in un'urna una tavoletta con su scritto *A* (« *absolvo* ») o *C* (« *condemno* »). Al presidente non rimaneva che raccogliere i voti e pronunciare l'assoluzione o la condanna.

189. I SINGOLI « CRIMINA ». — I singoli *crimina* determinati da *leges publicae* e da queste dichiarati perseguibili mediante *quaestiones perpetuae* furono i seguenti.

(a) *Crimen repetundarum*: consisteva nelle malversazioni commesse da magistrati provinciali a danno di comunità delle *provinciae* o di singoli provinciali. La *lex Acilia* del 123 a. C. stabilì, per questo *crimen*, una pena pecuniaria pari al doppio del valore delle cose maltolte. Pena confermata dalle successive *leges Servilia* del 111 a. C., *Cornelia* dell'81 a. C., *Tulia* del 59 a. C.

(b) *Crimen maiestatis*: consisteva nell'abuso dei poteri conferiti ai magistrati dal popolo romano, e quindi nella violazione della *maiestas populi Romani*. La *lex Appuleia* del 103 e la *lex Varia* del 90 a. C. introdussero, in ordine a fattispecie singole, la nozione di questo nuovo *crimen*, diverso dall'antica *perduellio* (alto tradimento). La *lex Cornelia maiestatis* dell'81 a. C. (di Silla) istituì una *quaestio perpetua de maiestate*, comminando la pena di morte per i convinti di questo *crimen*: al condannato spettò, peraltro, il diritto di preferire l'esilio alla esecuzione della condanna (*ius exilii*).

(c) *Crimen vis*: consisteva nell'uso della violenza fisica per impedire il libero svolgimento delle funzioni statali ad es., adunanza dei comizi o del senato). La *lex Plautia de vi* (80-70 a. C.) configurò per prima questo nuovo *crimen*, stabilendo per esso la pena capitale (salvo l'esercizio del *ius exilii*).

(d) *Crimen sodalicio*: consisteva nella appartenenza a *sodalicia* aventi il fine di bloccare in un certo senso i voti elettorali; od anche nel ricorso al servizio di quelle



*sodalitates*. La *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a. C. irrogò la pena capitale.

(e) *Crimen ambitus*: consisteva nell'uso di raggiri o di arti subdole da parte dei candidati alle magistrature per procurarsi i voti necessari. Già prevista e punita dalle *leges Cornelia Baebia* del 181 a. C. e *Cornelia Fulvia* del 179, che comminavano l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa figura criminosa fu fatta oggetto di apposita *quaestio* dalla *lex Cornelia* dell'81 a. C., che confermò l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Più tardi una *lex Calpurnia* del 67 a. C., comminò la interdizione perpetua dai pubblici uffici, la esclusione dal senato e una multa; una *lex Tullia* del 63 a. C., (di Cicerone) comminò (pare) l'*interdictio aqua ed igni* per dieci anni in ordine ad alcuni casi più gravi; una *lex Pompeia* del 52 a. C. (di Pompeo Magno) elevò la pena della *lex Tullia* all'*interdictio* perpetua.

(f) *Crimen peculatus*: consisteva nell'appropriazione di danaro pubblico da parte di un pubblico funzionario o anche di un privato. Una *lex Iulia* (di Giulio Cesare?) irrogò la pena capitale.

(g) *Crimen homicidii*: La *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* (di Silla: 82-67 a. C.) irrogò la *interdictio aqua et igni* per varie figure di omicidio, compresa la grassazione. La *lex Pompeia de parricidio* del 55 a. C. sottopose alla stessa pena dell'omicidio la uccisione dei prossimi congiunti (comprensiva anche del *parricidium*, nel senso di uccisione del proprio padre).

(h) *Crimen falsi*: consisteva nella falsificazione di testamento, subornazione di testimoni ecc. La *lex Cornelia de falsariis* dell'81 a. C. irrogò la pena capitale.

(i) *Crimen plagii*: consisteva nella riduzione in schiavitù di un cittadino romano. Fu regolato da una *lex Fabia de plagiariis*, di data e contenuto assai incerti.

(l) *Crimen calumniae*: consisteva nelle accuse giudiziarie dolosamente false. Una *lex Remmia* (circa 80 a. C.): stabilì che i calunniatori dovessero essere giudicati dalla *quae-*

*stio* davanti alla quale avessero accusato un innocente e che perdessero, tra l'altro, la capacità di *accusare* per l'avvenire.

237. I RAPPORTI TRA « IUS PUBLICUM » E « IUS CIVILE ». — Nei riguardi del *ius civile* il *ius publicum* si mantenne sempre in una posizione di netta subordinazione, la quale fece sì: a) che sempre assai limitato fu il numero delle *leges publicae* riguardanti i rapporti civilistici; b) che assai raramente le *leges publicae*, interferendo nelle materie del *ius civile*, osarono uscire dai limiti di un puro e semplice ammonimento ai *cives Romani* di operare in certe guise e si arbitrarono perciò di stabilire comminatorie a carico dei trasgressori dei loro precetti.

Tuttavia, la rapida evoluzione della vita sociale romana, mettendo sempre più a nudo l'insufficienza della regolamentazione civilistica tradizionale, impose, verso la fine del sec. III a. C., una svolta decisiva al *ius publicum*, le cui *leges* presero ad occuparsi più incisivamente e più decisamente dei rapporti civilistici. E, più precisamente, l'influenza della legislazione dell'epoca sulla materia civilistica si effettuò in due modi: a) attraverso leggi limitative o proibitive dell'uso di diritti scaturiti dal *ius civile*, ma ormai giudicati eccessivi od iniqui dalla coscienza sociale; b) attraverso leggi che, favorendo l'attività di *iurisdictio pretoria*, permisero a questa di operare attivamente nel senso della integrazione o della modificazione del *ius civile*. Le *leges publicae* divennero, inoltre, a partire dal sec. II a. C., sensibilmente più efficaci del passato, in quanto che si diffuse l'uso di stabilire delle pene pecuniarie a carico dei trasgressori. È probabile, invece, che il periodo della *respublica* nazionale non abbia quasi del tutto conosciuto *leges*, le quali, interferendo su materie civilistiche, abbiano addirittura comminato la nullità degli atti di infrazione delle loro norme.

Occorre precisare, a proposito dei rapporti tra *ius publicum* e *ius civile*, che, in linea astratta, nulla ostava a che le *leges*

publicae annullassero principi giuridici civilistici. Tuttavia, in pratica, era generale convincimento che tali principi non potessero essere messi in discussione (v. n. 181). Questo spiega perchè molte *leges* del periodo preclassico avessero nella *sanctio* la cd. clausola di inderogabilità del *ius civile* (v. n. 185) la quale suonava « *si quid ius non esset rogariet, eius hac lege nihilum rogatum* » (« se vi sia alcunchè, che non sia conforme al *ius* rogare, valga come non rogato con questa legge »). Questa clausola non significava, come è stato sostenuto da alcuni (ARANGIO-RUIZ): « se sia rogato da questa legge alcunchè di contrario al *ius civile* », valga come non rogato ». Come è stato giustamente osservato (PUGLIESE, GIOFFREDI), addurre questa clausola esplicita, ricorrente solo in alcune *leges* (non in tutte), a sostegno del principio della inderogabilità del *ius civile* è controproducente, perchè fa presumere che la inderogabilità del *ius* fosse effetto di una autolimitazione della *lex publica* e che le *leges*, nella cui *sanctio* la clausola non fosse formulata, potessero dunque derogare al *ius civile*. Bisogna, dunque, convenire che in punto di fatto, se non in sede giuridica, il *ius civile vetus* continuò ad essere considerato, per gran parte del periodo preclassico, oltre che eterno nei principi, tanto difficilmente modificabile dalle *leges publicae*, che molte di queste, soprattutto le più antiche, piuttosto che derogarvi, si limitarono ad ammonire i *cives Romani* a non abusarne, senza peraltro comminare sanzioni contro i trasgressori dei loro precetti.

Un testo molto interessante, attribuito ad un autore della tarda età classica, Ulpiano, attesta che le *leges publicae* romane erano distinguibili, quanto all'efficacia obbligatoria, in tre categorie: *perfectae*, *minus quam perfectae*, *imperfectae*:

(ULP. reg. 1. 1-2) < *Leges aut perfectae sunt aut imperfectae aut minus quam perfectae. Perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri et si factum sit, rescindit; qualis est lex... ( ). Imperfecta lex est, quae vetat aliquid fieri et, si factum sit, nec rescindit nec poenam iniungit ei, qui contra legem fecerit; qualis est lex Cincia, quae plus quam... < donari > prohibet, exceptis quibusdam < personis velut > cognatis, et si plus donatum sit, non rescindit. Minus quam perfecta lex est quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei qui contra legem fecit; qualis est lex Furia testamentaria quae plus quam mille assium legatum mortisve causa prohibet capere, praeter exceptas personas, et adversus eum, qui plus cepit, quadrupli poenam constituit.*

Questo frammento esprime indubbiamente una classificazione scolastica, ma una classificazione di fenomeni concreti, dalla quale risulta che Roma conobbe non soltanto *leges perfectae* o *minus quam perfectae*, ma anche « *leges imperfectae* », le quali cioè, quando vietavano una certa attività, non comminavano nè la nullità dell'atto *contra legem*, nè una sanzione penale a carico del trasgressore: esempio tipico, la *lex Cincia de donis et muneribus*. Alla mentalità moderna (e,

del resto, alla mentalità dello stesso Ulpiano, che non a caso parla di *leges « imperfectae »*) può risultare e risulta addirittura paradossale che siano potute esistere leggi, proibitive o limitative dell'autonomia dei soggetti, sfornite di una sia pur minima comminatoria per i trasgressori. L'unico modo per spiegarsi storicamente il fenomeno è di pensare che siasi trattato delle più antiche leggi preclassiche, rogate in un'epoca in cui era ancora radicatissima e imperante la convinzione della immutabilità del *ius civile*.

Tra le leggi limitative o proibitive dell'uso di diritto scaturenti dal *ius civile* (le quali appartennero prevalentemente alla categoria dei *plebiscita*) possono essere ricordate: la *lex Cincia de donis et muneribus* (204 a. C.), la quale vietò le donazioni oltre un certo ammontare (ignoto), salvo che fossero fatte a parenti, affini ecc. (cd. « *exceptae personae* »), e proibì inoltre le donazioni fatte a titolo di remunerazione per le difese in giudizio; la *lex Furia testamentaria* (circa 200 a. C.), la quale vietò, sotto comminatoria del pagamento del *quadruplum*, che si acquistassero *legata* o *donationes mortis causa* per un ammontare superiore a 1000 assi; la *lex Publilia de sponsu* (circa 200 a. C.), la quale concesse al garante (*sponsor*) di agire in regresso contro il debitore, per la rivalsa, qualora avesse pagato il debito in suo luogo; la *lex Atilia de tutore dando* (186 a. C.), la quale autorizzò il *praetor* a nominare, d'accordo con la maggioranza dei *tribuni plebis*, un tutore agli *impuberi*, qualora fossero sprovvisti di tutore testamentario o legittimo; la *lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium* (190-180 a. C.), la quale vietò di approfittare della inesperienza di un minore dei 25 anni (cd. *adolescens*) per concludere affari a tutto proprio vantaggio; la *lex Voconia testamentaria* (169 a. C.), la quale vietò agli iscritti nella prima classe del censo di istituire eredi le donne, troppo facili ad approfittarne per darsi ad un lusso sfrenato, e proibì inoltre che si lasciasse all'erede testamentario meno di quanto spettasse al legatario più favorito; la *lex Atinia de usucapione* (circa 150 a. C.), la quale dichiarò inacquistabile mediante *usucapio* la proprietà delle cose rubate.

Nella fase di crisi della *res publica* na-

zionale si ebbero nuovi interventi di *leges publicae* nelle materie del *ius civile*, ma si trattò sempre di interventi limitati nel numero e nel fine, che fu quello di proibire o limitare gli abusi più gravi ed intollerabili dei diritti scaturenti dal *ius civile*. Possono ricordarsi, tra le altre, le numerose *leges de sponsu* (*lex Appuleia* del 103 [?] a. C., *lex Furia* del 100 [?], *lex Cicercia*, *lex Cornelia* dell'81), tutte intese a precisare il regime giuridico delle garanzie personali delle obbligazioni, nonché le *leges Plautia* e *Iulia* del 70-46 a. C., che dichiararono inusucapibili le cose prese con violenza, e infine l'importante *lex Falcidia de legatis* del 40 a. C., la quale riservò agli eredi almeno un quarto del patrimonio ereditario netto (cd. « *quarta Falcidia* »), disponendo che a questo fine fossero proporzionalmente ridotti i *legata* di ammontare eccessivo.

190. IL « IUS PUBLICUM » E LA PROCEDURA FORMULARE. — L'insufficienza della attività legislativa in Roma, sopra tutto durante la fase di crisi della *respublica* nazionale, rispetto al compito di un rinnovamento del sistema giuridico e di un suo adeguamento alle esigenze della vita sociale continuamente evolvendosi, determinò la necessità di procedere verso la meta lungo vie indirette. In particolare, si ricorse all'espedito di lasciare che i magistrati giudicanti scegliessero essi stessi, di propria iniziativa e sulla base del proprio *imperium*, i regolamenti più propri ai rapporti sociali. A questo processo evolutivo il *ius publicum* romano contribuì decisamente, apprestando ai magistrati giudicanti il mezzo processuale, estraneamente duttile, per poter operare, cioè il mezzo della cd. *procedura formulare*.

Le notizie dirette, di cui disponiamo in ordine alla storia del processo « *per formulas* », sono estremamente scarse.

Di esplicito non ci risulta che questo: che nel 242 a. C. fu istituita (ovviamente, mediante una *lex publica*) la nuova magistratura del *praetor peregrinus*, con l'attribuzione di avviare a soluzione le controversie « *inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma* » (v. n. 156), nonché, per conse-

guenza, con la connaturata impossibilità di adottare la procedura civilistica delle *legis actiones*, la quale era rigidamente limitata alle controversie tra cittadini romani; che successivamente, ad opera della *lex Aebutia* (130 circa a. C.) e della *lex Iulia iudiciorum privatorum* (17 a. C.), il procedimento delle *legis actiones* fu quasi totalmente abolito ed al suo posto venne ad esser resa obbligatoria la procedura *per formulas*.

La prima notizia ci è impartita da molteplici e disparate fonti, tutte di gran lunga posteriori alla data di introduzione della nuova magistratura, le quali sogliono definire il *praetor peregrinus* come « *praetor qui inter peregrinos (vel inter cives et peregrinos) ius dicit* », qualificando cioè le sue attribuzioni come attribuzioni di *iuris dictio* (cfr. Liv. ep. 19; *Lex repetund.* r. 12. 89; *Lex Iulia municip.* r. 8. 12; *Lex Rubria* c. 20. 24. 34). Si legga in particolare: D. 1. 2. 2. 28 (Pomp. sing. enchir.): *Post aliquot deinde annos, non sufficiente eo praetore (i. e. praetore urbano), quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.*

Si noti che qui Pomponio, in una esposizione di carattere molto elementare, non si preoccupa tanto della esattezza o della completezza, quanto della chiarezza ed efficacia della esposizione. Perciò, come nel precedente § 27 egli spiega la denominazione « *praetor urbanus* » con la giustificazione piuttosto superficiale « *quod in urbe ius redderet* » (anche il *praetor peregrinus*, se vogliamo esser precisi, « *in urbe Roma ius reddebat* »), così nel § 28 egli mette in rilievo, delle attribuzioni del *praetor peregrinus*, quella che maggiormente può richiamarne la denominazione usuale: la *iurisdictio inter peregrinos*. Il « *plerumque* », tuttavia, lascia intendere chiaramente che al *praetor peregrinus* erano assegnati anche altri compiti, cioè, per quanto risulta dalle altre fonti richiamate, anche quelli di interposizione nelle controversie tra *cives Romani* e *peregrini*.

Quanto alla seconda notizia, essa ci deriva da due testi, purtroppo assai poco curanti di distinguere l'apporto della preclassica *lex Aebutia* da quello della classica *lex Iulia iudiciaria*.

GAI 4. 30-31: *Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt, namque ex nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, item perderet. itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones effectumque est ut per concepta verba, id est per formulas, litigavimus. Tantum ex duabus causis permissum est lege agere: damni infecti et si contumvirale iudicium futurum est...*

Il testo è stato vivacemente criticato da vari autori (principalmente,

SOLAZZI) con motivazioni, che non paiono molto convincenti, ma che, comunque, non toccano la genuinità sostanziale del punto che qui ci interessa: « itaque per legem Aebutiam rēll. ». Per non essere fuorviati nella interpretazione, è opportuno chiarire che Gaio parla di *duae leges Iuliae* (cioè tanto della *lex Iulia iudiciorum privatorum*, quanto della contemporanea *lex Iulia iudiciorum publicorum*: v. n. 263), non perchè la *lex iudiciorum publicorum* (relativa alla repressione criminale) abbia avuto nulla a che vedere col processo *per formulas*, ma perchè, probabilmente, ai suoi tempi si era soliti parlare in blocco delle due leggi predette come di un monumento unitario dell'attività di Augusto in materia processuale.

GELL. Noct. att. 16. 10. 8: *Sed enim cum «proletarii» et «adsidui» et «sanates» et «vades» et «subrades» et «viginti quinque asses» et «taliones» furtorumque quaestio «cum lance et licio» evanuerint omnisque illa duodecim tabularum antiquitas, nisi in legum actionibus centumviralium causarum, lege Aebutia lata, consopita sit...*

Le *antiquitates*, di cui parla Gello, sono tutte anticaglie della procedura delle *legis actiones*, quale era stata regolata dalle *leges XII tabularum*. La distinzione tra *proletarii* e *adsidui* aveva rilievo nella *legis actio per manus iniectioem*, in quanto che solo un cittadino *adsiduius* poteva esser *vindex* di un debitore *adsiduius*: « *adsiduo vindex adsiduius esto, proletario iam civi quis volet vindex esto* » (tab. 1. 4). Stando allo stesso Festo, la legge decemvirale avrebbe denominato « *sanates* » gli abitanti dei dintorni di Roma, che in antico avevano defezionato dai Romani, tornando però in breve tempo alla fedeltà, « *quasi sanata mente* »: e ancora da Festo risulta che le *XII tabulae* avrebbero disposto che essi, essendo ormai l'acqua passata sotto i ponti, fossero da trattare processualmente alla stessa stregua dei concittadini rimasti fedeli, i cd. « *forcti* ». I *XXV asses* e il *talio* li incontriamo varie volte: ad esempio, in materia, rispettivamente, di *iniuria* e di *membrum ruptum*. La perquisizione « *lance licioque* » (col piatto e la bilancia) era disposta, infine, per le ipotesi di *furtum conceptum* e di *furtum oblatum* (v. n. 104).

Tali essendo i dati a nostra disposizione, è ovvio che non sia stata possibile, sopra tutto su questo argomento, la formazione di una unanimità di vedute. Va premesso, a titolo di chiarimento, che il problema della storia del procedimento formulare altro non è se non, ovviamente, un presupposto del problema generale relativo alla individuazione dei caratteri del processo formulare dell'età classica, successivamente alla *lex Iulia iudiciorum privatorum*. Gaio, dopo l'*excursus* iniziale sulle *legis actiones*, parla diffusamente della procedura *per for-*

*mulas*, ma ne parla, purtroppo, da un punto di vista prevalentemente statico (struttura delle formule, categorie dei *iudicia* ecc.), lasciando quasi completamente da parte la dinamica di quel processo, cioè la descrizione del suo svolgimento. Noi sappiamo, pertanto, che il processo era diviso in due fasi (*in iure* e *apud iudicem*), sappiamo che la fase *in iure* si chiudeva con la « *litiscontestatio* » delle parti, sappiamo che il giudice doveva emettere la sua *sententia* sulla base delle istruzioni contenute nella formula (più precisamente e tecnicamente detta « *iudicium* »), ma ci sfugge che cosa precisamente fosse la *litiscontestatio*; se alla formulazione del *iudicium* da portare al giudice provvedesse il magistrato, o provvedessero le parti, o provvedessero d'accordo magistrato e parti; con che mezzo il giudice fosse investito del potere, e nel contempo, del dovere di emettere la *sententia*.

Secondo un primo orientamento dottrinale (dottrina pubblicistica: KELLER), attualmente, peraltro, quasi del tutto abbandonato, il *iudicium* era un *decretum* del magistrato giudicante e conteneva, più precisamente, una istruzione che detto magistrato rilasciava al *iudex*, di suo pieno arbitrio, dopo aver ascoltato e liberamente valutato, *in iure*, le contrapposte argomentazioni dell'attore e del convenuto. Per conseguenza, la *litiscontestatio* era concepita come un atto puramente formale, o meglio simbolico, mediante cui le parti, ad imitazione di quel che avveniva nella procedura delle *legis actiones*, invitavano i terzi, che fossero stati presenti al dibattimento *in iure*, a riferire *apud iudicem* i termini della controversia (cosa praticamente non necessaria essendo il *iudicium* redatto per iscritto). In questa concezione, come si vede, le parti avevano ben poca voce in capitolo: una volta che l'attore avesse messo in moto la macchina processuale, spettava al magistrato e solamente al magistrato, udito lui e il convenuto, impostare nel modo migliore la risoluzione della controversia; unico limite all'arbitrio del magistrato era rappresentato dalla impossibilità di addiventare alla *litiscontestatio* (atto formale, sì, ma necessario) senza la partecipazione del convenuto (oltre che dell'attore), ma questa limitazione era resa praticamente inoperosa dalle gravi conseguenze coercitive stabilite dall'Editto per chi si rendesse *indefensus*.

Alla teoria tradizionale si oppose, a partire dagli ultimi anni del secolo scorso una concezione essenzialmente « *privatistica* » (WLAŠAK), che può dirsi oggidi dominante, sostenendosi che la *litiscontestatio* delle parti fosse ben altro che una vuota formalità processuale e che essa, viceversa, fosse da ritenere, per ragioni sto-

riche e per ragioni testuali, come la spina dorsale del processo. Secondo tale teoria, il processo *per formulas*, sorto nel tribunale del *praetor peregrinus* ed esteso poi, dalle *leges Aebutia* e *Julia iudiciorum privatorum*, alle controversie *inter cives*, mantenne sempre un carattere essenzialmente arbitrale, cioè di processo condizionato all'accordo tra le parti sulla sua esistenza, che sui termini di impostazione della *sententia*. Tutto dipendeva in esso dalla *litiscontestatio*, cioè da un vero e proprio contratto formale delle parti (e delle sole parti) *in iure*, mediante cui queste (e queste soltanto: ciascuna, beninteso, con l'ausilio di qualche giureconsulto consulente) fissavano il *iudicium* da sottoporre al giudice. Il ruolo del magistrato giudicante si riduceva, pertanto, ad assistere passivamente alle discussioni tra le parti e ad autorizzare il *iudicium* tra esse concretato (« dare *iudicium* »), se ed in quanto questo corrispondesse ad una « formula » editale o comunque non gli sembrasse contrastante con i criteri generali dell'*aequitas*, ma senza alcun potere di modificarlo o mutarlo (ad esempio, perchè non esattamente corrispondente, a suo parere, ai veri termini della questione). Avvenuta la *litiscontestatio*, che si concretava in un « *dictare iudicium* » dell'attore ed in un « *accipere iudicium* » del convenuto, il magistrato provvedeva, inoltre, ad emanare un apposito *decretum*, il *iussus iudicandi*, mediante cui imponeva al *iudex* prescelto dalle parti la emissione della *sententia*.

Tra i moltissimi consensi riscossi dalla dottrina privatistica non mancò qualche dissenso (ARANGIO-RUIZ, CARRELLI). Si è sostenuto, pertanto, che, nella valutazione del processo formulare classico, si sia certamente nel vero quando si asserisce che la *litiscontestatio* era determinata dalla volontà delle parti, ma si sia certamente nel falso quando si esclude che fosse parimenti determinante la volontà del magistrato. La *litiscontestatio* era, in realtà, la risultante di un accordo a tre (magistrato, attore e convenuto) circa il *iudicium* da rimettere al *iudex privatus*: sicchè il *iudicium*, essendo un atto accordato dal magistrato alle parti consenzienti, assumeva esso stesso (senza necessità di separato *iussus iudicandi*) il carattere di un *decretum*, che impegnava il *iudex privatus* alla emissione della *sententia*.

A nostro avviso, il processo *per formulas* sorse come « *actus trium personarum* »: il *iudicium* fu in esso, sin da principio, il risultato della cooperazione del convenuto con l'attore e di ambedue con il magistrato. La procedura *per formulas*, si trasferì dal tribunale del *praetor peregrinus* al tribunale del *praetor urbanus* assai per tempo, prima ancora della emanazione della *lex Aebutia*. Infatti, i nuovi istituti affermatasi nei rapporti commerciali tra *cives Romani* e *peregrini* non tardarono a reclamare di essere utilizzati anche nei rapporti

*inter cives*: affermatosi, ad esempio, l'uso dell'*emptio-venditio* o del *mandatum* tra cittadini e stranieri, è chiaro che questo uso dovette trasferirsi ben presto anche nelle relazioni tra cittadini. Orbene, quando tra cittadini romani insorgessero controversie relativamente a tali nuovi rapporti, è ovvio che qualcuno dovesse provvedere ad avviarle a soluzione: e questo qualcuno non era certamente il *praetor* che presiedeva ai rapporti *inter cives et peregrinos*, ma quello che curava le controversie *inter cives Romanos*, vale a dire il *praetor urbanus*. D'altra parte, è evidente che il *praetor urbanus* non poteva, in tali casi, far uso della procedura delle *legis actiones*, che era relativa esclusivamente ai rapporti previsti dal *vetus ius civile*. Ne consegue che il *praetor urbanus* adottò la procedura *per formulas*, concedendo, analogamente al *praetor peregrinus*, *iudicia imperio continentia*. La *lex Aebutia* trovò, dunque, il *praetor urbanus* già « allenato » alla procedura formulare ed altro non fece, se non permettere che questa procedura fosse adottata, su richiesta delle parti, anche alle controversie *inter cives* relative a rapporti regolati dal *vetus ius civile*. La successiva *lex Julia iudiciorum privatorum* fu quella che, come universalmente si ammette, completò l'evoluzione, abolendo le *legis actiones*, salvo che in ordine a talune, già citate, fattispecie.

Assodato come più che probabile che la *lex Aebutia* non svolse il ruolo di introdurre la procedura formulare nel tribunale del *praetor urbanus*, ma solo quello di estenderla dai *iudicia imperio continentia* (formulati a somiglianza di quelli creati dal *praetor peregrinus*) ai *iudicia legitima in ius (rectius: in vetus ius civile)*, ne consegue, con tutta verosimiglianza, che, ove le parti scegliessero, in ordine a controversie previste dal *vetus ius civile*, il processo *per formulas* (così come autorizzava la legge), tale processo, liberamente scelto, si svolgeva allo stesso modo del processo peregrino, e cioè sulla base del concorso della volontà delle parti con quella del magistrato nella formazione del *iudicium*.

Ulteriori precisazioni dello sviluppo storico qui sommariamente delineato verranno da una descrizione, alquanto più ap-

profondità, della genesi e dell'evoluzione successiva del *ius civile novum* (v. n. 192 ss.) e del *ius honorarium* (v. n. 195 ss.).

### § 33. - Il « *ius civile novum* » (\*).

SOMMARIO: 192. Il *praetor peregrinus* e la tutela dei nuovi rapporti commerciali. — 193. La genesi del *novum ius civile*. — 194. I principali istituti del *ius civile novum*.

192. IL « PRAETOR PEREGRINUS » E LA TUTELA DEI NUOVI RAPPORTI COMMERCIALI. — Il passo decisivo ai fini dell'ampliamento e del rinnovamento del *ius civile* fu costituito dalla creazione della nuova magistratura del *praetor peregrinus*, operata nel 242 a. C. (v. n. 156) per soddisfare una esigenza ormai imprescindibile della vita sociale ed economica romana.

Già da tempo, non appena portato a termine l'assetto delle sue strutture essenziali, la *respublica* romana aveva intrapreso una vigorosa espansione commerciale in Italia e nel Mediterraneo: espansione di cui fan prova, come primi documenti, i trattati commerciali con Cartagine del 349 e del 306 a. C. (v. n. 112). Si trattava di rapporti molteplici, completamente ignoti al *ius civile* romano e, comunque, caratterizzati dal fatto di non intercorrere tra *cives Romani*, ma tra cittadini romani e *peregrini* delle più varie nazioni del Mediterraneo. Il conseguente problema del regolamento applicabile a questi rapporti era complesso e delicato per molteplici ragioni: sia perchè, trattandosi di rapporti in gran parte nuovi (*emptioes, locationes, faenora* ecc.), non era pensabile la soluzione di concedere ai *peregrini* il *ius commercii* con i Romani; sia perchè all'esclusivismo giuridico non solo di Roma, ma anche delle altre nazioni mediterranee ripugnava l'ammissione degli stranieri all'uso del diritto patrio, nelle sue formule tradizionali e nei

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24125, 29, 31. Cfr. anche: CARRELLI, cit. in nota al § 32. Cfr. in particolare: LOMBARDI, *Sul concetto di « ius gentium »* (1947); SERRAO, *La « iurisdictio » del pretore peregrino* (1954).

suoi negozi solenni; sia perchè ciascun soggetto dei singoli rapporti tendeva, ovviamente, nel costituirlo, a farvi influire gli schemi del proprio diritto, col risultato che venivano in essere rapporti compositi; sia, infine, perchè fra tanto fervore di traffici e di contrattazioni, era ben difficile che si formassero tipi tanto stabili, da poter essere recepiti, consuetudinariamente o anche legislativamente, da questo o quell'ordinamento giuridico.

Lo stato di cose ora descritto fece sì che Romani e *peregrini*, venendo tra loro in contatti commerciali, si affidavano essenzialmente alla *fides* o *bona fides*, vale a dire alla reciproca fiducia nella onestà e nella correttezza dell'altro contraente, stabilendo eventualmente che, in caso di lite, si sarebbe proceduto di comune accordo alla nomina di un collegio di arbitri (*recuperatores*), scelti tra i concittadini dei litiganti e presieduti da qualche persona di nazionalità neutrale.

Per facilitare la composizione di queste non infrequenti liti, quando avvenissero in Roma, fu appunto creato il *praetor peregrinus* (« *qui inter cives et peregrinos et inter peregrinos in urbe Roma ius dicit* »), il quale ebbe il compito di offrirsi alle parti contendenti per agevolarle nella determinazione dei principi atti a risolvere la loro controversia, e più precisamente di ricostruire, sulla base delle deduzioni delle parti, quale fosse il regolamento cui avessero voluto attenersi, di stabilire se ed entro quali limiti detto regolamento fosse compatibile con i principi generali della *bona fides* e di creare, finalmente, il principio risolutivo più adatto alla risoluzione della concreta fattispecie a lui sottoposta. Si riproduceva, in sostanza, la situazione originaria del processo civile romano, allorchè i contendenti si presentavano spontaneamente al *rex* per essere agevolati nella soluzione arbitrale della lite; salvo che qui il *praetor peregrinus*, anzichè enunciare un principio inderogabile, collaborava con le parti nella ricerca del criterio risolutivo da adottare.

La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus* dette vita ad un tipo di procedimento caratteristico, di cui già si è discusso (v. n. 191), solo apparentemente simile alla pro-

cedura delle *legis-actiones*. In una prima fase, che si svolgeva nel *tribunal (in iure)*, si procedeva alla determinazione del principio risolutivo della controversia e l'attore, su suggerimento del *praetor*, lo dettava al convenuto, che lo redigeva per iscritto: quest'atto del « *dictare et accipere iudicium* », che implicava l'accordo delle parti tra loro e col pretore, dicevasi, con termine mutuato dal procedimento delle *legis-actiones*, *litis contestatio*. In una seconda fase (*in iudicio*) l'arbitro prescelto dalle parti (*iudex*), assunte le prove, emetteva la *sententia*, adottando l'una o l'altra delle alternative prospettategli nella *formula* scritta ove si conteneva l'*iudicium*. Più spesso, invece di un *iudex unus*, si nominava, per la difficoltà del giudizio di fatto, un collegio di *recipitatores*.

193. LA GENESI DEL « NOVUM IUS CIVILE ». — La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus*, considerata dal punto di vista del contenuto dei rapporti tutelati, determinò un complesso di nuovi istituti giuridici, che furono considerati come un secondo strato del vecchio *ius civile*. Detti istituti, che i giureconsulti classici inquadrarono nel concetto di *ius gentium* (v. n. 291), non ebbero una propria denominazione complessiva e possono essere qualificati, per intenderci, *novum ius civile*.

Come già si è avvertito (v. n. 192), il *praetor peregrinus* non svolse opera passiva di agevolazione delle parti nella ricerca del principio risolutivo delle singole controversie, ma, approfittando della sua alta autorità, esercitò una funzione di indirizzamento dei privati verso le soluzioni che più gli paressero confacenti ad un criterio obbiettivo di *bona fides*. Per conseguenza, pur lasciando pienamente libere le parti di non accogliere i suoi principi e di non giungere alla *litiscontestatio*, egli fissò progressivamente, valendosi della solerte e oculata collaborazione della giurisprudenza, un certo numero di rapporti tipici e di conseguenti regole risolutive, che esponeva, all'inizio dell'anno di carica, nel suo *edictum (edictum peregrinum)*. Vero è che egli era perfettamente libero di non adottare, nei casi concreti, i principi

esposti nell'*edictum* o di proporre nell'*edictum* soluzioni originali, non conformi alla prassi dei predecessori, ma in pratica ciò era da ritenersi impossibile per la riprovazione sociale che non avrebbe mancato di coprirlo. Per questa guisa si formò una generale *opinio iuris ac necessitatis* della sua prassi e, quindi, delle norme da essa fondate.

Sorti nei rapporti tra Romani e *peregrini* o tra *peregrini* in Roma, gli istituti del *novum ius civile* non tardarono, naturalmente, ad esser ritenuti applicabili agli stessi cittadini romani nelle loro relazioni interne. Trattandosi di rapporti nuovi, cioè non previsti dal vecchio *ius civile*, non ostava a questo estendimento il principio della eternità ed immutabilità del *ius civile* tradizionale. Piuttosto, sorse il problema della magistratura cui competesse il compito di *ius dicere inter cives* anche a riguardo di questi rapporti: ma la soluzione non potè consistere se non nella remissione dei medesimi al *praetor urbanus*. Il quale *praetor urbanus*, mentre da un lato, in ordine agli istituti del vecchio *ius civile*, continuò a seguire le regole della procedura tradizionale delle *legis-actiones*, dall'altro, in ordine agli istituti del *ius civile novum*, adottò evidentemente il nuovo tipo di procedimento introdotto dal *praetor peregrinus*.

194. I PRINCIPALI ISTITUTI DEL « IUS CIVILE NOVUM ». — Non sembra il caso di esporre partitamente tutti gli istituti del *ius civile* romano, la cui introduzione sia dipesa dalla prassi creatasi nel *tribunal* del *praetor peregrinus*. A titolo di esempio si parlerà, pertanto, delle sole *obligationes consensu contractae*, le quali non solo ebbero notevolissima importanza pratica, ma determinarono una svolta di molto rilievo nel sistema contrattuale romano.

Si intesero per *obligationes consensu contractae* (o *ius gentium*) quelle basate sul puro e semplice (« *nudus* ») *consensus in idem placitum* delle parti comunque manifestato, cioè indipendentemente da ogni formalità e da qualsiasi presupposto. Questa categoria di *obligationes* dette la stura alla concezione del *contractus* non come generico atto

lecito produttivo di *obligatio*, ma come *conventio*, cioè come negozio giuridico bi- o plurilaterale: concezione che venne poi sviluppata dalla giurisprudenza del periodo classico avanzato. Ma il *ius civile novum* non giunse, per parte sua, ad ammettere che *obligationes* potessero scaturire da qualsivoglia ipotesi di *conventio*: esso, viceversa, riconobbe e schematizzò quattro tipi ben determinati di *contractus*, fissando in ordine a ciascuno le *obligationes* che per le parti ne scaturissero. I quattro contratti consensuali tipici del *ius civile novum* (o *ius gentium*) furono: la compravendita, la locazione, la società e il mandato.

(a) Per *emptio-venditio* si intese il contratto tra *venditor* e *emptor*, in forza del quale nascevano le seguenti *obligationes*: a) l'obbligo del *venditor* di procurare all'*emptor* il possesso di una cosa (*merx*), che poteva essere, al momento del contratto, già propria oppure altrui (*res aliena*), già esistente oppure futura (*res sperata*: da non confondere con la *spes rei*, nel caso fosse il compratore ad assumersi il rischio che la cosa non venisse in essere); b) l'obbligo del *venditor* di garantire all'*emptor* il pacifico godimento della cosa sino a quando non ne avesse acquistato il *dominium ex iure Quiritium*: obbligo che veniva assolto addivenendo ad una *stipulatio* di garanzia con la controparte (*stipulatio habere licere*; oppure anche *stipulatio duplac*, implicante il pagamento del doppio del valore della *merx* evitata); c) l'obbligo dell'*emptor* di trasferire, a titolo corrispettivo, alla controparte la proprietà di una somma di danaro (*pretium*). A tutela del suo diritto al *pretium* il *venditor* aveva l'*actio venditi*; a tutela dei suoi diritti verso il venditore l'*emptor* aveva l'*actio empti* e inoltre l'*actio ex stipulatu*. L'acquisto del *dominium* sulla *merx* era del tutto indipendente dal contratto di compravendita e si verificava nei modi *ad hoc* del *ius civile*: generalmente, per le *res mancipi*, mediante *usucapio*. Sin dal momento del contratto, indipendentemente dalla presa di possesso sulla *merx*, l'*emptor* assumeva su di sé il pericolo del perimento della cosa per forza maggiore (*aperi-*

*culum est emptoris*»), sicchè era tenuto in ogni caso al pagamento del *pretium*.

(b) Per *locatio-conductio* si intese il contratto tra *locator* e *conductor*, in forza del quale nascevano le seguenti obbligazioni: a) l'obbligo del *locator* di tenere per un certo periodo di tempo a disposizione del *conductor* un determinato oggetto giuridico; b) l'obbligo del *conductor* di restituire l'oggetto al *locator* dopo averlo utilizzato, per utile proprio o del *locator*, nel modo e per il tempo convenuto; c) l'obbligo della parte che avesse tratto un utile dal contratto di corrispondere all'altra (*locator* o *conductor*) una somma di danaro (*merces*). A tutela dei rispettivi diritti, spettavano al *conductor* l'*actio conducti* ed al *locator* l'*actio locati*. Nell'ambito dell'unico *genus* ora descritto di *locatio-conductio*, andarono poi differenziandosi progressivamente, nel corso del periodo classico, tre *species*, che, in diritto giustiniano, furono considerate addirittura come figure contrattuali diverse: a) la *locatio rei* (corrispondente alla locazione moderna), in forza della quale il *locator* era obbligato a mettere a disposizione del *conductor* (detto, nel caso di fondi rustici, *colonus* e, nel caso di immobili di abitazione, *inquilinus*) una *res* materiale mobile o immobile affinché il *conductor* ne godesse e gli pagasse in corrispettivo una *merces*; b) la *locatio operis* (o meglio si direbbe, *locatio rei ad opus perficiendum*), in forza della quale il *locator*, proprietario di certi materiali, li metteva a disposizione di un artefice (*conductor*) affinché questi li lavorasse e li trasformasse per utilità di lui *locator*, ed appunto perciò si obbligava a pagargli, ad *opus perfectum*, una *merces*; c) la *locatio operarum* (corrispondente al contratto di lavoro del diritto moderno), in forza della quale il *locator* (cd. *mercennarius*), avendo specifiche capacità di lavoro, si obbligava a mettere se stesso, con riferimento a quelle sue capacità (*operae*), a disposizione del *conductor* (cd. *dominus*), che appunto per ciò era tenuto a pagargli una *merces*. La figura della *locatio operarum* fu quella che mag-



giormente si alterò in età postclassica, sopra tutto per influenza del Cristianesimo.

c) Per *societas* si intese il contratto tra due o più *socii*, in forza del quale ciascun *socius* era obbligato a conferire in comune una certa entità, anche disuguale, di *res* o di *operac*, allo scopo di compiere una singola attività (*societas unius negotiationis*) o varie attività, dividendo tra tutti, secondo criterii prestabiliti, i guadagni, nonchè eventualmente anche le perdite. A tutela dei suoi diritti ciascun *socius* aveva verso gli altri l'*actio pro socio*.

d) Per *mandatum* si intese il contratto tra *mandator* e *mandatarius*, in forza del quale quest'ultimo si obbligava a titolo gratuito a compiere uno o più atti commessigli dal *mandator* per utile di questi o per l'utile di terzi o anche per un utile parzialmente proprio (*mandatum mea gratia, aliena gratia, mea et tua gratia, tua et aliena gratia*). A tutela dei suoi diritti il *mandator* aveva l'*actio mandati directa*; contro di lui, per costringerlo al pagamento di eventuali indennizzi, il *mandatario* aveva l'*actio mandati contraria*.

#### § 34. - Il « ius honorarium » (\*).

SOMMARIO: 195. L'attività del *praetor urbanus* nel periodo preebuzio. — 196. La riforma ebuzia e la formazione del *ius honorarium*. — 197. Gli *edicta magistratum*. — 198. I rapporti tra *ius honorarium* e *ius civile*.

195. L'ATTIVITÀ DEL « PRAETOR URBANUS » NEL PERIODO PREEBUZIO. — L'esempio dato dalle audaci iniziative del *praetor peregrinus* non rimase senza effetti sul *praetor urbanus*, che aveva l'ormai gravosissimo compito di dover applicare, *inter cives*, un ordinamento giuridico, il *ius civile*, ampiamente superato dai tempi e certe volte addirittura riprovato dalla più evoluta coscienza sociale.

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 21-25, 29, 31. Cfr. anche: CARRELLI e GUARINO, cit. in nota al § 32.

Poco potè fare direttamente e poco fece, in questo campo, il *ius publicum*. La legislazione comiziale si limitò, infatti, ad una mitigazione della troppo severa procedura della *manus iniectio* (*lex Vallia*, circa 200 a. C.) ed all'introduzione, con le *leges Silia* e *Calpurnia* (circa 200 a. C.), di un processo semplificato in ordine alle liti aventi ad oggetto somme di danaro o cose determinate: il processo *per condictionem*, consistente in una affermazione del proprio diritto di credito fatta *in iure* dall'attore, nella negazione del convenuto e infine nell'appuntamento (*condictio*) a trenta giorni data davanti al pretore per sentirsi nominare il giudice. È probabile che un nuovo tipo di procedura, la ed. *actio in rem per sponsionem*, sia anche stato autorizzato dal *ius publicum* in ordine alle controversie di proprietà, per evitare le complicazioni ed il dispendio implicati dalla *legis actio sacramenti in rem*: le parti, anzichè portare *in ius* la controversia sulla cosa, si regolavano in modo che il possessore della *res* prometteva con una *sponsio* 125 sesterzi (50 assi) al rivendicante per il caso che la cosa fosse risultata in suo dominio, aggiungendovi la promessa di restituire in tale ipotesi la cosa (*stipulatio pro praede litis et vindiciarum*), ragione per la quale il rivendicante era messo in grado di esercitare la *legis actio sacramenti in personam*.

Queste innovazioni procedurali non risolvevano il problema fondamentale della inadeguatezza del *ius proprium civium Romanorum*. A partire dagli ultimi anni del sec. III a. C. il *praetor urbanus* cominciò allora, caso per caso, ad esercitare il suo *imperium* per evitare i più gravi e palesi inconvenienti. Avvenne così che talvolta il *praetor*, pur senza disconoscere la validità formale di alcuni negozi civilistici, decretasse la reintegrazione dello stato giuridico precedente (*in integrum restitutio*) per il motivo che il consenso fosse stato estorto ad una parte con le minacce o per motivi analoghi; che altre volte, senza pronunciarsi circa la formale esistenza di un diritto scaturente dal *ius civile*, ne interdicesse provvisoriamente l'esercizio (*interdictum*), tutelando in tal modo uno stato di fatto formalmente antiggiuridico; che

altre volte ancora concedesse ai privati di immettersi nel possesso di beni pur senza esserne *domini* (*missio in possessionem*); e via dicendo. Indubbiamente con questi suoi atti di *imperium* il *praetor* derogava al *ius civile*, ma, a parte il fatto che il suo *imperium* non era limitato giuridicamente che dagli *imperia* superiori e dalla *intercessio tribunicia*, l'opinione pubblica plaudiva a queste sue iniziative, che erano giudicate rispondenti ad un sano criterio di *aequitas*, cioè di pratico e oculato controllo della opportunità di questo o quel regolamento.

Un ulteriore passo avanti fu compiuto dal *praetor urbanus* allorché prese ad adottare, in ordine al *novum ius civile*, la procedura *per formulas* del processo peregrino, in quanto che sorse spontanea l'idea di adottare la stessa procedura, col consenso delle parti, anche per la risoluzione dei rapporti previsti dal vecchio *ius civile*. Sorsero così, verso la metà del sec. II a. C., i cd. *iudicia imperio continentia*, che altro non erano, probabilmente, se non *iudicia inter cives* con contenuto analogo a quelli riconosciuti nei rapporti *inter peregrinos* o *inter cives et peregrinos* (v. n. 191). Mediante questi *iudicia* il pretore impostava la risoluzione della lite *ex imperio suo*, e quindi secondo le moderne valutazioni equitative, anziché *ex iure civili*: senonché, come è ovvio, perchè essi fossero varati occorreva l'esplicito consenso delle parti ed occorreva inoltre che l'attività di giudizio si operasse dall'*iudex privatus* entro l'anno di carica del magistrato che li aveva proposti.

196. LA RIFORMA EBUZIA E LA COSTITUZIONE DEL « IUS HONORARIUM ». — Un forte e decisivo impulso all'attività rinnovatrice del *ius civile vetus*, già da tempo iniziata dal *praetor urbanus*, fu dato da una *lex Aebutia*, di data incerta ma comunque non posteriore al 123 a. C. (130 a. C.).

Poco si conosce, come si detto (v. n. 191), circa il preciso contenuto della *lex Aebutia*, salvo che per mezzo di questa legge e della *lex Iulia* di oltre un secolo dopo (v. n. 263) il procedimento delle *legis-actiones* fu abolito e surrogato dal nuovo pro-

cedimento formulare (Gai 4. 30). Secondo la nostra opinione, pare fortemente probabile che la *lex Aebutia* abbia autorizzato il *praetor urbanus* a seguire, su richiesta delle parti, la procedura *per formulas*, anziché quella *per legis-actiones*, in ordine alle controversie relative ai rapporti previsti dal vecchio *ius civile*. Questa riforma ebbe tutt'altro che un'efficacia formale, in quanto che il *praetor urbanus* venne ad essere implicitamente autorizzato a sfruttare le ampie possibilità offerte dalle *formulae* per modificare secondo le esigenze moderne la tutela dei rapporti civilistici.

Per effetto della riforma ebuZIA, ai precedenti *iudicia imperio continentia* si aggiunsero, a disposizione del *praetor urbanus*, i cd. *iudicia legitima*, corrispondenti alle materie già tutelate da *legis-actiones*, ed il *praetor urbanus* fu posto in condizione di svolgere in tutta la sua ampiezza una opera di creazione di un « diritto applicato » più snello e moderato del vecchio *ius civile*, ispirando il suo agire ai principi di *aequitas* e ricorrendo, per l'attuazione del suo programma, ad accorgimenti tecnici di varia natura (v. n. 198). L'opera di lui fu ben presto imitata dagli altri magistrati giurisdicenti, che pure avevano a che fare col *vetus ius civile*, e cioè gli *aediles curules* e i governatori delle *provinciae*. Si determinò, in tal modo, un nuovo sistema giuridico, che si disse, sopra tutto nel successivo periodo classico, *ius honorarium*, con allusione al fatto di scaturire dall'attività dei magistrati, rivestiti di *honores*.

È importante notare che il *ius honorarium*, a differenza del *novum ius civile*, non fu considerato un più moderno sistema civilistico, ma un sistema giuridico nettamente distinto da quello del *ius civile*, sia *vetus* che *novum*. Ciò dipese dal fatto che le materie del *ius honorarium* non furono diverse da quelle del *ius civile*, ma furono le stesse materie civilistiche, regolate, tuttavia, secondo principi diversi. Dato che il *ius civile vetus* era considerato tuttora eterno e immutabile nei suoi principi, è chiaro che i principi onorari, se vennero chiamati (non senza qualche

esitazione) principi di *ius*, non furono e non poterono essere qualificati come civilistici.

Il *ius honorarium* si pose, insomma, rispetto al *ius civile*, e più precisamente al *ius civile vetus*, come un sistema giuridico parallelo, con esso concorrente e su esso praticamente prevalente. E, in verità, la applicazione al sistema onorario della stessa denominazione di *ius* fu, nel periodo preclassico, estremamente rara.

197. GLI « EDICTA MAGISTRATUM ». — Molto rilievo ottennero, ai fini della cognizione del *ius honorarium*, gli *edicta* emanati dai magistrati giurisdicenti all'inizio dell'anno di carica per rendere avvertiti i *cives Romani* circa il programma che il magistrato avrebbe attuato. Tali *edicta*, essendo annuali, si dissero *perpetua*, per distinguerli dagli *edicta repentina*, emanati eventualmente, durante l'anno, secondo le necessità.

A prescindere dall'*edictum peregrinum* (v. n. 193), acquistò grande importanza, con l'andar del tempo, tre *edicta perpetua*: a) *Edictum praetorium* del *praetor urbanus*, che preannunciava i criteri che avrebbe seguito questo magistrato nella risoluzione delle controversie fra cittadini romani, in Roma; b) *Edictum aedilium curulium*, che preannunciava i criteri cui si sarebbero attenuti questi magistrati nell'amministrazione cittadina e nella risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere entro i mercati cittadini; c) *Edictum provinciale* di ogni singolo governatore delle *provinciae* (magistrato o promagistrato), che preannunciava i criteri cui si sarebbe attenuto ciascuno di questi magistrati nel regolamento di certe questioni politico-amministrative della *provincia* e conteneva, probabilmente, anche una sezione in cui erano ripetute molte clausole dell'*edictum praetorium*, ad uso della risoluzione delle controversie che potessero intervenire fra i cittadini romani residenti nella *provincia*.

L'edicente non era tenuto, almeno in teoria, a mantenere le promesse contenute nel suo editto e fu solo una *lex Cornelia de edictis praetorum* a stabilire formal-

mente (67 a. C.) « *ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent* ». Come espressione di una auto-limitazione della discrezionalità magistratuale gli editti erano tutti, sempre in linea teorica, derogabili o almeno revocabili, ma in pratica la opinione sociale controllava gli edicenti sia nella emanazione, che nella osservanza dei loro programmi annuali, dimodochè uno dei fondamentali capi d'accusa portati da Cicerone contro Verre, il disonesto governatore della Sicilia, poté essere appunto quello di non aver tenuto fede ai suoi editti.

Gli editti magistratuali si accrebbero lentamente, col tempo, di nove clausole, ma, salvo minimi ritocchi, non furono mai riformati. Le clausole edittali non erano, in generale, il frutto di una escogitazione più o meno profonda del magistrato, ma erano formulate soltanto se ed in quanto una determinata soluzione fosse stata trovata e collaudata nella pratica. All'inizio del suo anno di carica il magistrato non pubblicava nell'editto quel che egli prevedeva di fare, ma pubblicava quel che era stato fatto dai suoi predecessori, che era stato riconosciuto equo dai consociati e che quindi egli sentiva di dover fare. Le clausole nuove (contrariamente a quel che comunemente si pensa) erano, a nostro parere, piuttosto relative alle soluzioni affermatesi come eque nell'anno o negli anni immediatamente precedenti, che a quelle che il nuovo magistrato ritenesse, in forza di un ragionamento *a priori*, ancora più opportune ed aderenti all'*aequitas*. Di conseguenza, era ben raro il caso che una clausola, una volta penetrata nell'editto, ne fosse estromessa: se si verificava l'ipotesi che di fronte ad una soluzione più rudimentale il nuovo pretore si decidesse ad adottare una soluzione più perfezionata o diversa, non perciò scompariva la clausola precedente, ma la nuova si poneva accanto all'antica e coesisteva con essa, salvo a soppiantarla praticamente tutte le volte che la fattispecie relativa si presentasse.

Tecnicamente, la parola *edictum* sta a significare ogni singola clausola inserita nell'albo magistratuale (*edictum de radimonio*, *edictum de mancipiis vendundis*

ecc.). Molto presto, peraltro, invalse l'uso di chiamare complessivamente *edictum* (*praetoris urbani*, *praetoris peregrini* ecc.) tutto l'albo magistratuale: e l'uso si diffuse e prese sempre più piede, man mano che, col finire del periodo preclassico ed il procedere del successivo periodo, avvenne che l'albo subisse, per opera dei successivi magistrati, sempre minor numero di innovazioni e modificazioni, avviandosi cioè a diventare *tralatitium*.

198. I PRINCIPALI MEZZI TECNICI ADOPERATI DAL « PRAETOR URBANUS ». — I principali mezzi tecnici, di cui il *praetor urbanus* si avvale, a prescindere dai rimedi basati sull'*imperium* (v. n. 195), per esercitare la sua opera di controllo e di moderazione del *ius civile* nelle sue applicazioni pratiche, furono i seguenti.

(a) *L'exceptio*. Aulo Agerio conviene Numerio Negidio davanti al *praetor* per ottenere il rispetto di un diritto scaturente dal *ius civile* (es.: un diritto di credito). Il pretore, pur non disconoscendo la fondatezza del diritto vantato dall'attore, ritiene che una certa circostanza opposta dal convenuto, se vera, sia tale da autorizzare l'*iudex privatus*, cui sarà rimessa la decisione della causa, a negare in concreto il soddisfacimento della pretesa dell'attore (es.: il convenuto si è realmente obbligato, ma perchè vittima di un raggirio o di una minaccia della controparte). Per conseguenza, il *praetor* redige il *iudicium* in favore dell'attore (il quale dovrà provare al giudice la esistenza del suo diritto), ma inerisce nella stessa formula una clausola con cui invita l'*iudex privatus* a dar torto all'attore qualora il convenuto provi a sua volta quella certa circostanza che egli ritiene sia tale da rendere inefficace il diritto vantato dall'attore.

Esempio di una formula così modificata: '*Si paret N.m N.m A.o A.o sestertium X milia dare oportere, si in ea re nihil dolo malo A.i A.i factum est, iudex N.m N.m A.o A.o X milia condemna: si non paret, absolvet*'.

(b) La *denegatio actionis*. Aulo Agerio cita

Numerio Negidio davanti al *praetor* per ottenere il rispetto di un diritto scaturente dal *ius civile*. Il pretore giudica iniquo tale diritto o il suo esercizio. Per conseguenza, egli ricusa di redigere il *iudicium* e di dar corso all'azione (*actionem denegare*). Il ricorso a questo mezzo, anch'esso assai largamente applicato, fu possibile soltanto quando la *lex Aebutia* ebbe introdotto, accanto alle vecchie *legis actiones*, il sistema dei *iudicia*, da redigersi con la necessaria cooperazione del *praetor*: ma è chiaro che la riuscita della *denegatio actionis* fu sicura e immancabile soltanto quando la *lex Iulia iudiciorum privatorum* ebbe reso obbligatorio l'uso del sistema formulare. Se il *praetor* poteva discrezionalmente concedere il *iudicium*, poteva anche non concederlo, cioè rifiutarlo: in ciò il fondamento razionale della *denegatio actionis*.

(c) *Le formulae ficticiae*. Accadeva talvolta che taluno non potesse essere ritenuto *iure civili* titolare di un diritto per la mancanza di uno dei requisiti richiesti dallo stesso *ius civile*, mentre invece sarebbe stato equo che egli malgrado ciò avesse potuto avvalersi di un'azione. Il pretore concedeva in tal caso l'azione, ordinando all'*iudex privatus* di procedere nella sua funzione di decisione astraendo dalla mancanza di quel determinato requisito, facendo finta che quel requisito esistesse.

Ad esempio: Aulo Agerio ha comprato da Sempronio una *res mancipi* (di cui era in realtà proprietario un terzo) per semplice *traditio*, cioè senza compiere la formalità della *mancipatio* o della *in iure cessio* (ritenuta necessaria dal *ius civile* per il trasferimento di proprietà delle *res mancipi*, che erano le cose di maggiore importanza sociale): il vizio di forma impedisce ad Aulo Agerio di essere proprietario della cosa, ragion per cui egli dovrà aspettare a quest'uopo il decorso del termine necessario per la *usucapio*. Si supponga ora che, prima della scadenza del termine dell'*usucapione*, un qualsiasi Numerio Negidio reclami presso Aulo Agerio la proprietà della cosa e se ne impadronisca: ciò non è equo, ed infatti il *praetor* concede ad Aulo Agerio la *rei vindicatio* contro Numerio Negidio come se egli avesse già acquistato la proprietà per *usucapione*. Ecco la formula (così detta *actio Publiciana*): «*Si quem hominem* (schiavo) *A.s. A.s. emit et is ei traditus est, anno possedisset, tum si eum hominem, de quo agitur, eius ex iure Quiritium esse*

*oporteret, neque is homo a N.o N.o A.o A.o restitatur, quanti era res erit, tantae pecuniae N.m N.m A.o. A.o. condemnato: si non parei absoluito».*

(d) Le *formulae con trasposizione di soggetti*. Accadeva che certe persone, per conto delle quali un negozio era stato gerito, non potessero essere convenute in giudizio per il pagamento o la restituzione, in quanto il *ius civile* non ammetteva che esse potessero essere responsabili per obbligazioni assunte da certi altri: così, ad esempio, per il *pater familias* in ordine alle obbligazioni contratte per suo conto dai *fili* o dai *servi*. Il pretore, giudicando iniqua la applicazione di questa regola, concesse ai creditori una *formula* speciale nella quale, mentre la persona di colui che aveva assunto il debito (*filius familias, servus*) era rettamente indicata nella parte destinata ad esprimere la pretesa dell'attore (*intentio*), il giudice era tuttavia invitato a condannare (o assolvere) la persona per conto della quale il negozio era stato concluso.

Esempio: «*Si parei Damam (servum N.i N.i) A.o A.o sestertium X milia dare oportere, iudex N.m N.m A.o A.o X milia condemnato: s. n. p. a.*».

(e) Le *formulae in factum conceptae*. In taluni casi un interesse subbietivo non era affatto tutelato dal *ius civile*, eppure il *praetor* riteneva equo concedergli la tutela giudiziaria. Egli redigeva allora una *formula*, mediante la quale l'*iudex privatus* era invitato a decidere non sulla base di presupposti di diritto (veri o fittizi), ma sulla base di presupposti di fatto. Con questo mezzo furono create numerose azioni a tutela di rapporti ignoti al *ius civile*, quali i rapporti di comodato, di deposito o di pegno.

Esempio: «*Quod A.s A.s apud N.m N.m mensam argentam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N.m N.m A.o A.o dare facere oportet ex fide bona, eius iudex N.m N.m A.o A.o condemnato; si non parei, absoluito*». Qui non si parla di un obbligo giuridico di Numerio Negidio verso Aulo Agerio — «*si... oportet*» —, ma si basa il dovere del giudice di condannare o di assolvere su un mero rapporto di fatto — «*quod... deposuit*»).

(f) Le *actiones utiles*. Il *praetor* estendeva talvolta l'azione spettante a tutela di un certo rapporto a rapporti analoghi a quello, sebbene non identici: egli rendeva con ciò utilizzabile per casi analoghi un certo mezzo di tutela giuridica.

Ad esempio, l'*actio legis Aquiliae* spettava soltanto per pretendere in giudizio il risarcimento di danni arrecati materialmente dall'agente ad una cosa corporale (*damnum corpore corpori illatum*): il pretore concesse *utiliter* la stessa azione anche a favore di coloro che avessero subito danneggiamenti non di questo genere.

### § 35. - La giurisprudenza preclassica (\*).

SOMMARIO: 199. La giurisprudenza romana preclassica. — 200. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 201. I *responsa* giurisprudenziali. — 202. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 203. I principali giureconsulti preclassici. — 204. I «fondatori» del *ius civile*. — 205. I giureconsulti dell'ultimo secolo della *respublica* nazionale.

199. LA GIURISPRUDENZA ROMANA PRECLASSICA. — Nel periodo del diritto romano nazionale sorse e si affermò una attività sociale autonoma, la cui conoscenza è di fondamentale importanza per l'intendimento non pur degli istituti in sè, ma anche e sopra tutto degli aspetti generali dell'ordinamento. Detta attività sociale fu la *iurisprudentia*, non ingiustamente definita, dalle fonti romane (ULP. 1 *regul.*, in D. 1. 1. 10. 2), «*divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*» ed altrettanto perspicuamente indicata, sempre dalle fonti romane (POMP. *sing. enchir.*, in D. 1. 2. 2. 13), come condizione di vita e di miglioramento del diritto («*constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie in melius produci*»).

Gli accennati caratteri della *iurisprudentia*, di *divinarum*

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24-25 e 27. Cfr. inoltre: KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952) parte I, ed ivi altra letteratura.

*atque humanarum rerum notitia, di iusti atque iniusti scientia*, di condizione di vita e di miglioramento del diritto, furono sempre presenti allo spirito dei giureconsulti romani, ma furono particolarmente vivi e immanenti nell'attività giurisprudenziale dei sec. IV-I a. C., la quale va considerata come integrativa di un periodo a sè stante della storia della scienza giuridica romana. Detto periodo, la cui autonomia fu riconosciuta dagli stessi giureconsulti classici, i quali chiamarono i loro predecessori col termine complessivo di *veteres*, può essere denominato, in rispondenza con la denominazione generale del periodo, periodo della giurisprudenza preclassica.

Caratteristiche peculiari della giurisprudenza preclassica furono: a) il nazionalismo, che va inteso nel senso che essa si mantenne, nella sostanza, sempre intimamente aderente ai valori della civiltà romano-nazionale; b) la democraticità, da intendersi nel senso che essa fu accessibile a tutti i cittadini, sebbene fosse praticamente esercitata da quella stessa esperta classe dei *nobiles*, che deteneva le redini del governo statale; c) la creatività, da intendersi, a sua volta, nel senso che essa fu, direttamente o indirettamente, il centro di propulsione dello sviluppo dell'ordinamento giuridico romano nazionale.

La storiografia moderna è, approssimativamente, concorde nella individuazione di un periodo storico unitario della giurisprudenza romana, che va dal sec. IV al sec. I a. C. I dubbi sorgono, viceversa, ad altro proposito, e cioè in relazione alle caratteristiche individuatrici della giurisprudenza preclassica.

Occorre, particolarmente, tener conto di due autorevoli, e fondamentalmente non inesatti, rilievi.

Si è detto da alcuni (ARANGIO-RUIZ), che, in primo luogo, bisogna nettamente distinguere tra la giurisprudenza laica dei sec. IV-III e quella dei sec. II-I a. C. e che, in secondo luogo, nemmeno la giurisprudenza di quei primi due secoli, indiscutibilmente assai più influente sullo sviluppo giuridico romano, di quella dei secoli successivi, ebbe quel carattere di « creatività », che viceversa si suole riconoscere a tutta la giurisprudenza preclassica. Il presunto carattere creativo dell'attività giurisprudenziale dei sec. IV e III a. C. altro non è, si aggiunge, che il frutto della incompienza del concetto romano di eter-

nià e di fecondità del vecchio *ius civile*: appunto perchè considerato eterno, il *ius civile vetus* era ritenuto fecondo, cioè estensibile a nuove situazioni e rapporti attraverso una operazione intellettuale, e cioè di *interpretatio*. Rilievo che è, entro certi limiti, giusto, ma che non vale a svaloriizzare il fatto incontestabile che, dapprima direttamente e poi indirettamente, la giurisprudenza preclassica esorbitò largamente dai confini di quell'attività logica che è la interpretazione del diritto (v. n. 7), giungendo innumerevoli volte a porre o a suggerire principi indubbiamente nuovi di regolamento dei rapporti sociali. Certo, parlandosi di « creatività » della giurisprudenza preclassica, non si vuol giungere all'assurdo di negare che essa abbia svolto una attività intellettuale, la *interpretatio*, e di affermare che abbia svolto una attività volitiva, di produzione del diritto. La creatività della giurisprudenza preclassica sta appunto, *in nuce*, nell'aver prodotto il mito della « fecondità » dei *mores maiorum* a giustificazione di ardite innovazioni giuridiche.

Con particolare riguardo alla giurisprudenza dei sec. II e I a. C., altri (SCHULZ) ha di recente contestato il carattere nazionalistico della giurisprudenza romana ed è giunto ad affermare la opportunità di caratterizzare questo particolare periodo come « periodo della giurisprudenza ellenistica », in considerazione del fatto che la scienza giuridica romana, così come ogni altra attività dello spirito, avrebbe risentito dell'influsso decisivo della cultura ellenica. Anche questa opinione è, a nostro avviso, da respingere. A prescindere dal fatto che la « ellenizzazione » della cultura romana negli ultimi due secoli a. C. è un dato contestabile e contestato (LEO, USSAKI, ROSTAGNI), va rilevato che, se pure un influsso la cultura ellenica ebbe ad esercitare su alcuni esponenti della scienza giuridica preclassica, questo influsso si limitò alle forme esteriori, ai modi di esporre e di sistemare i concetti, ma non intaccò menomamente la sostanza originale e romana della giurisprudenza preclassica, che si mantenne rigidamente aderente alle linee direttrici della tradizione nazionale. Del resto, non è da escluder che sulla tipizzazione dell'ultima giurisprudenza preclassica come « giurisprudenza ellenistica » abbiano influito impressioni tratte da fonti non tecnicamente pertinenti, come ad esempio Cicerone, o da fonti tecniche ampiamente rielaborate dalle scuole bizantine postclassiche.

Le fasi storiche in cui va diviso il periodo della giurisprudenza preclassica sono, ovviamente, quelle stesse in cui è stato distinto il periodo tutto dell'ordinamento giuridico nazionale romano (v. n. 173).

a) Nella fase di assestamento della *res publica* nazionale romana (367-283 a. C.) avvenne, come già si

è rilevato (v. n. 174), la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza ed il passaggio del *ius civile* nelle mani di una giurisprudenza laica, teoricamente, aperta a tutti i *cives Romani*, ma praticamente esercitata da quegli stessi ceti (di poi denominati come *nobilitas*), che esercitarono le funzioni direttive di governo nello Stato.

b) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.) la giurisprudenza laica nobiliare, continuando l'opera intrapresa dai *pontifices* nei riguardi del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus*, effettuò sotto gli aspetti della *interpretatio*, una gigantesca attività di sviluppo del *ius civile*. D'altro canto, la giurisprudenza esercitò decisiva influenza sul *ius publicum* e poi sul *praetor peregrinus* ai fini della ulteriore integrazione dell'ordinamento giuridico romano.

c) Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a. C.) il carattere « scelto », nobiliare, della giurisprudenza si andò affievolendo, e con esso andò lentamente sminuendosi l'*auctoritas* dei giurisperiti, divenuti, sopra tutto negli ultimi anni, troppi e troppo poco selezionati. La forza di propulsione diretta dello sviluppo giuridico romano conseguentemente diminuì e la giurisprudenza passò, prevalentemente, ad esercitare sulla evoluzione del diritto una influenza indiretta, esplicantesi attraverso l'orientazione degli organi produttori del *ius publicum* e dell'incipiente *ius honorarium*. Si diffusero anche, in questa epoca, l'attività sistematica e quella scolastica, determinatrice l'una delle prime opere di insieme sul *ius civile*, l'altra delle prime dispute e controversie dottrinali.

200. MODI E FORME DELL'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE PRECLASSICA. — Indispensabile premessa all'esposizione dei modi e delle forme dell'attività giurisprudenziale preclassica è il delucidamento dei motivi storici della sua « creatività » e dei limiti della medesima, nonché l'illustrazione di due altre caratteristiche generali: la tecnicità e la gratuità.

(a) Le ragioni storiche della creatività della giurisprudenza preclassica consistono essenzialmente nel fatto che essa si considerò natu-

rale prosecutrice di quell'opera di *interpretatio* creativa che i *pontifices* avevano esercitato, nel periodo arcaico, rispetto al *ius Quiritium*. Più precisamente l'eredità della giurisprudenza pontificale arcaica fu considerata relativa al *vetus ius civile*, cioè a quel sistema normativo che aveva più propriamente formato oggetto del monopolio pontificale. Questo rilievo spiega: da un lato, il fatto che la *iurisprudencia* venne pur sempre considerata, prima ancora che *iusti atque iniusti scientia, divinarum atque humanarum rerum notitia* (basta ricordare il carattere di religiosità dell'antico *ius* per rendersene conto); dall'altro lato, il fatto che la « creatività » della giurisprudenza preclassica si esplicò nel modo più pieno, diretto ed evidente rispetto ai principi del *vetus ius civile*, e, in particolare, rispetto a quei *mores* quiritari che per tanto tempo i *pontifices* avevano gelosamente nascosti nei loro penetrali.

(b) L'altissima importanza della *iurisprudencia*, come depositaria di una *scientia* indispensabile alla vita sociale romana, vale a spiegarne il carattere di gratuità, che essa sempre rigorosamente mantenne. Si trattava, nel concetto romano, di una funzione pubblica parallela e sottostante a quelle magistratuali, di una « *urbana militia respondendi, scribendi, cavendi* » (Cic. *Pro Mur.* 9. 19) esercitata dagli stessi ceti magistratuali, e quindi di una attività che non comportava e non poteva comportare compensi di alcun genere: « *est quidem res sanctissima civilis, sed quae practio nummario non sit acstimanda nec dehonestanda* » (ULP. in D. 50. 13. 1. 5).

(c) La giurisprudenza fu, infine, una scienza strettamente tecnica, rigorosamente aderente alla funzione dell'*interpretatio iuris*, la quale si astenne nel modo più assoluto, salvo che negli ultimissimi anni, da ogni contaminazione di altre scienze o arti, quali la filosofia, la sociologia, la retorica, la politica. I giureconsulti preclassici rifuggirono, di norma, in quanto *iurisperiti*, dai richiami a concezioni filosofiche o sociologiche generali; non si confusero con i retori, con gli *oratores*, con gli *advocati*, con i *laudatores* processuali; non mescolarono le considerazioni e le passioni politiche ai loro ragionamenti giuridici; anzi si mantennero tanto aderenti al bi-

nario tradizionale del *ius civile*, da non occuparsi se non di scorcio e limitatamente dei problemi dell'organizzazione di governo, della repressione criminale, dell'amministrazione delle *provinciae* e via dicendo, considerandoli estranei al filone che loro era stato riservato di sfruttare.

201. I «RESPONSA» GIURISDIZIONALI. — L'attività della giurisprudenza preclassica si incanalò nella stessa triplice direzione seguita dalla giurisprudenza pontificale arcaica (v. n. 94-96): *respondere, cavere, agere*. Formalmente, peraltro, si trattò sempre di un'attività di *respondere*, in quanto che i giureconsulti usavano farsi esporre dagli interroganti il loro caso e formulare *responsa* al riguardo, senza curarsi di controllare se le cose stessero realmente come erano state loro esposte.

(a) L'attività di *respondere*, in senso stretto, fu particolarmente importante nei primi tempi, ma fu intensissima in ogni epoca. Nei primi tempi, invero, si trattava ancora, per la giurisprudenza, di svelare gli *arcana del vetus civile*, mettendo a frutto la sua peculiare *notitia rerum dicinarum atque humanarum*. Man mano che la conoscenza del diritto si diffuse ed i sistemi si accrebbero di numero, il *respondere* giurisprudenziale perdette il suo originario carattere, in certo senso, imperativo ed assunse piuttosto il carattere della somministrazione di pareri o consigli particolarmente autorevoli, quindi pur sempre tenuti in altissima considerazione dai magistrati giudicanti e dai giudici.

Nell'epoca della crisi della *respublica* nazionale, moltiplicatosi il numero dei giureconsulti, limitatasi correlativamente la loro originaria *auctoritas*, sorse l'usanza di giustificare sommaria mente i *responsa* al fine di renderli più convincenti e di farli prevalere sugli eventuali *responsa* divergenti di altri giuristi. Venne anche l'uso, in questa fase, di redigere i *responsa* per iscritto, su tavolette cerate munite del sigillo di testimoni (*testationes*), onde permetterne l'esibizione in giudizio, evitandosi il dubbio di falsificazioni. Ma in generale era cura degli interroganti riferire, ai magistrati o

ai giudici il parere espresso dai giuristi sulla tale o la tale questione.

(b) L'attività del *cavere*, cioè della collaborazione al compimento di atti negoziali, divenne, a partire dal sec. III a. C., imponente: di tal che la giurisprudenza preclassica è stata anche definita, non senza un po' di esagerazione, come «giurisprudenza cautelare».

In verità, l'ausilio giurisprudenziale agli atti negoziali privati era indispensabile in un ambiente in cui occorreva districare tutti i propri affari col mezzo dei pochissimi negozi del vecchio *ius civile*, ridotti a schemi meramente formali, o pure col ricorso a modalità ancor nuove e incerte offerte dai più recenti sistemi giuridici.

Era cosa tanto eccezionale che i privati avessero la capacità di fare a meno dell'assistenza cautelare dei giuristi, che una epigrafe latina dedicata a un certo P. Pomponius Philadespotus menziona a suo onore che «*testamenta scripsit annos XXV <agens> sine iurisconsultis*» (CIL. 10. 4919).

Attraverso l'attività cautelare della giurisprudenza vennero in essere numerosi istituti nuovi e numerosissime applicazioni nuove di istituti vecchi. Basterà, a titolo di esempio, ricordare la *cautio Muciana* e la *stipulatio Aquiliana*. Per far sì che potessero avere pratica efficacia disposizioni testamentarie sottoposte a condizioni potestative negative (es.: «avrà 100 se *Capitolium non ascenderit*, e quindi non li avrà sino alla morte, visto che solo allora sarà certo che non hai rivestito pubbliche cariche»), Q. Mucio Scevola (v. n. 205) escogitò l'espedito di far acquistar subito il lascito all'onorato e di far prestare da questo la promessa solenne (*cautio*) di restituirlo nel caso in cui compisse in futuro l'attività proibita. E Aquilio Gallo (v. n. 205), per permettere di adoperare l'*acceptilatio verbis* come quietanza del pagamento di *obligationes* non contratte *verbis* (quindi, non estinguibili con quel mezzo), introdusse, a sua volta, il sistema di riassumere il debito mediante *stipulatio*, atto giuridico verbale, onde farlo poi estinguere con l'*acceptilatio*.

(c) L'attività dell'*agere* decadde notevolmente nei sec. IV e III a. C., data la forma schematica, inderogabile e immodificabile, assunta dalle *legis actiones*. Nei sec. II e I a. C. essa ebbe, invece, in altra direzione, una importantissima ripresa.



Causa precipua della ripresa dell'agere giurisprudenziale fu la trasformazione del processo privato, dapprima davanti al *praetor peregrinus* e poi davanti al *praetor urbanus*, con la connessa introduzione del sistema delle *formulae*. Le parti avevano, nel nuovo tipo di processo, da contraddirsi ampiamente tra loro e da convincere nel contempo il *praetor* ai fini della redazione definitiva del *iudicium*, avevano da inserire in questo le loro pretese e contropretese, le loro *exceptiones* e così via, di modo che, ovviamente, non poterono che far capo ai *iurisperiti* per essere consigliate e dirette. I giurisperiti, inoltre, esercitavano opera di diretta influenza sui magistrati, sia con l'indirizzar loro le proprie *epistulae*, sia col prodigare pareri verbali su loro esplicita richiesta. Lo sviluppo rigogliosissimo del processo formulare romano, come è stato giustamente sostenuto (Wlassak), non potrebbe essere spiegato, senza tener conto dell'opera sviluppata in questo campo dalla giurisprudenza.

202. GLI ALTRI MODI DELL'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE PRECLASSICA. — Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana alle altre attività i giureconsulti aggiunsero l'attività consultiva rispetto ai magistrati e l'attività didattica.

Pare certo che, sopra tutto nel sec. I a. C., i *praetores* e gli altri magistrati giudicanti si costituissero ciascuno un vero e proprio *consilium* di distinti giureconsulti per valersene ad ogni occasione ai fini dell'esplicazione delle loro delicate funzioni, sia in materia privata che in materia criminale. Questa prassi di valersi di un certo numero di *adsores* giuristi si rese tanto più necessaria, in quanto le cariche pubbliche non furono più sempre ricoperte da uomini preparati ed efficienti come in passato.

La larga rinomanza dei giureconsulti più illustri procurò loro un seguito di volontari discepoli (*auditores*), i quali passavano la giornata assistendo alla loro attività di *respondere*, li aiutavano nelle consultazioni dei vecchi testi e, nei momenti liberi, ponevano loro quesiti di vario genere su questo

o quell'argomento (*quaestiones*), ottenendone risposte e consigli. Intorno alle due più spiccate personalità del sec. I a. C., Q. Mucio Scevola e Ser. Sulpicio Rufo (v. n. 205), si costituirono due vere e proprie « scuole », cioè due correnti giurisprudenziali spesso in vivace contrasto fra loro. È più che probabile, a nostro avviso, che alla radice delle numerose divergenze tra le due scuole non fossero profondi ed insanabili dispareri dogmatici, ma fosse piuttosto una personale tendenza dei rispettivi seguaci verso l'una o l'altra figura dei due maestri, così come si vedrà essere probabilmente avvenuto in ordine al dissidio fra le due scuole giurisprudenziali classiche dei Sabiniani e dei Proculiani.

L'attività giurisprudenziale preclassica si trasfuse, sopra tutto nei secoli II e I a. C., in una « letteratura » giuridica, di cui non mancano tuttora i ricordi e le tracce. Letteratura che fu eminentemente tecnica e occasionale, quindi del tutto aliena da preoccupazioni di stile e di sistema. È da credere, anzi, che assai spesso i veri autori formali delle singole opere non siano stati i giuristi cui essi sono intitolate, ma piuttosto i loro più solerti discepoli.

La letteratura giuridica preclassica consistè essenzialmente in raccolte casistiche ed in qualche opera sistematica. Le raccolte casistiche furono, più precisamente, raccolte di *responsa* (*libri responsorum*), intercalati con *epistulae* e con discussioni di *quaestiones* scolastiche: l'ordine sistematico ne fu puramente occasionale. Opere sistematiche furono i commenti alle *leges XII tabularum* ed i *libri iuris civilis* dei giuristi dell'ultima fase, nei quali fu operato un tentativo assai imperfetto di riordinamento della materia del *ius civile vetus*, del *ius civile novum* e del *ius publicum* relativo alle materie di dominio di quei due sistemi giuridici. Tra queste opere sistematiche la più perfetta, costituita dai *libri XVIII iuris civilis* di Q. Mucio Scevola (v. n. 205), presentò, a quanto è dato arguire, il seguente ordine di materie: a) successione nei rapporti giuridici (testata e intestata); b) rapporti giuridici di famiglia; c) rapporti giuridici reali; d) rapporti giuridici obbligatori (*ex contractu* e *ex delicto*).

Mancarono totalmente alla giurisprudenza preclassica le opere elementari per l'insegnamento. Scarsissima fu la letteratura monografica su argomenti di *ius sacrum* e di *ius civile*.

203. I PRINCIPALI GIURECONSULTI PRECLASSICI. — Pochissime sono le notizie, oltre che i resti, di cui disponiamo relativamente alle singole figure di giureconsulti dell'età preclassica. Ciò non dipende soltanto dalla lontananza nel tempo, ma anche dal fatto che, sopra tutto nei sec. IV e III a. C., l'attività giurisdizionale si confuse nell'attività complessiva della *nobilitas*, di cui era uno degli aspetti. Fu solo nella fase di crisi della *respublica* che i giureconsulti acquistarono un vero e personale rilievo.

Da tutta l'immensa opera svolta dalla giurisprudenza nei sec. IV e III non emergono che i nomi di Appio Claudio Cieco e di Tiberio Coruncanio. APPIUS CLAUDIUS CAECUS, il famoso patrono di Gneo Flavio, fu censore nel 312 e console nel 307 e nel 296 a. C.: gli si attribuisce un'opera *De usurpationibus*, in cui, a quanto pare, trattava delle *actiones* e delle *cautiones* necessarie od opportune al fine di difendere o di preservare da usurpazioni altrui i propri diritti. A TI. CORUNCANIUS si attribuiscono molti e memorabili *responsa*.

In tutta la fase di apogeo della *respublica* nazionale non emersero, a quanto risulta, che le altre figure di Sesto Elio Peto, Catone maggiore e Catone Liciniano.

(a) SEX. AELIUS PAETUS *Catus*: console nel 198, censore nel 194 a. C. Il soprannome di « *Catus* » (l'accorto) gli fu dato per la sua grande acutezza nelle discipline giuridiche; in effetti si tratta della prima figura di vero e completo giureconsulto nella storia del diritto romano.

Pomponio attribuisce (*enchir.* 7 e 38) a questo grande giurista tre opere: a) una raccolta di *actiones*, nota sotto il nome di *Ius Aelianum*, la quale avrebbe completamente surrogato, per maggior numero e varietà di formule, l'invecchiato *Ius Flavianum* (v. n. 178); b) un'opera fondamentale intitolata *Triperitita*, « *quoniam lege XII tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subicitur legis actio* »; c) « *tres*

*alii libri, quos tamen quidam negant eiusdem esse* ». I riferimenti di Pomponio hanno dato la stura a molteplici discussioni: non vi è ancora unanimità, fra l'altro, sul punto se i *Triperitita* fossero costituiti da tre sezioni indipendenti (la prima contenente le *leges XII tabularum*, la seconda con l'*interpretatio* delle *leges* stesse, la terza con le formule delle *legis actiones*) o se, invece, fossero trattazione tripartita di ogni singolo argomento cui ciascuna disposizione delle XII tavole dava occasione.

A nostro parere, i problemi attinenti all'opera di Sesto Elio vanno risolti nella maniera seguente. a) Elio scrisse un'unica opera, i *Triperitita*, ove erano riferite le singole disposizioni delle XII tavole, ed a ciascuna versetto seguiva la relativa *interpretatio* ed il formulario delle azioni corrispondenti; b) dopo la sua morte i *Triperitita* furono variamente rielaborati da giuristi del II sec. a. C., i quali giudicarono opportuno di enucleare e disporre in tre libri separati tre serie di argomenti (*XII tabularum, interpretatio, actiones*); c) in particolare, il *liber de actionibus*, che risultò da questa rielaborazione posteriore, si diffuse enormemente fra i pratici del diritto, i quali parlarono di un *Ius Aelianum*, che aveva ormai surrogato il vecchio *Ius Flavianum*.

(b) M. PORCIUS CATO *maior*: console nel 195, censore nel 184 a. C. Fu « *iuris civilis omnium peritissimus* » (CICERO *de orat.* 1.37), fece certamente l'avvocato e dette probabilmente anche *responsa* come giurista. Pomponio (*enchir.* 38) dice che di lui « *et libri extant* », ma si riferisce, assai probabilmente, al contenuto giuridico dei libri *de agricultura* (ove, infatti, è molto curata la materia dei contratti agrari).

(c) M. PORCIUS CATO M (arē) f (ilius) LICINIANUS: figlio del precedente e a lui premorto (152 a. C.). Si occupò molto di diritto e scrisse « *egregios de iuris disciplina libros* » (GELL. *noct. att.* 13.20.9): forse un commentario *iuris civilis* di almeno 15 libri.

204. I « FONDATORI » DEL « IUS CIVILE ». — La fase di crisi della *respublica* nazionale romana si aprì con tre celebrate figure di giureconsulti, dei quali fu detto (POMPON. *enchir.* 39) che « *fundaverunt ius civile* », in quanto che furono probabilmente i primi ad avere e ad imporre una *visione unni-*

taria del *vetus* e del *novum ius civile*. Tali giureconsulti furono: Bruto, Manilio e il primo Mucio Scaevola.

(a) M. IUNIUS BRUTUS: pretore in un anno incerto del II secolo a. C. Scrisse *libri tres iuris civilis* sotto forma di dialoghi col proprio figlio, alla maniera degli scritti filosofici greci.

(b) MANIUS MANILIUS: console nel 149 a. C. Fu valentissimo nella giurisprudenza cautelare. Di lui (Cic. *de orat.* 1. 52. 246) si ricordano come famosi e applicatissimi certi formulari della compravendita (« *Manilianae venalium vendendorum leges* »). Scrisse anche *libri septem iuris civilis*. Pomponio (*enchir.* 39) parrebbe ascrivergli anche un'opera intitolata *Monumenta Manilii*, ma è assai probabile che con il termine « *monumenta* » egli voglia alludere alla eccellenza di tutta la attività giuridica di Manilio.

(c) P. MUCIOS SCAEVOLA: console nel 133, pontefice massimo nel 131 a. C. Oltre a molti *responsa*, lasciò « *decem libellos (iuris civilis)* » (Pomp. *enchir.* 39). Si può discutere se i dieci « *libelli* » di P. Mucio siano stati altrettanti *libri singulares* su argomenti di *ius civile*, o se invece Pomponio li abbia chiamati così per la loro stringatezza espositiva. Noi siamo per la seconda tesi, anche perchè Cicerone (*de orat.* 1. 239) parla di *libri* (non *libelli*) di P. Mucio.

Giuristi coevi dei « *tres, qui fundaverunt ius civile* » furono: C. LIVIUS DRUSUS (console nel 144) di cui si riferisce (Cic. *tusc. disp.* 5. 12) « *domum compleri a consultoribus solitam* »; L. CASSIUS HELMINA; C. SEMPRONIUS TUDICIANUS, autore di *libri magistratum*, diversi dai suoi ben noti *Annales*; Q. MUCIUS SCAEVOLA *Augur* (cugino di Publio, console nel 117 a. C.); M. IUNIUS GRACCHANUS, autore di *libri de potestatibus*.

Discepoli dei tre fondatori del *ius civile* furono: P. RUTILIUS RUFUS, AULUS VERGINIUS, Q. AELIUS TEBERUS. Il primo, allievo di P. Mucio, eccelse come rispondente; del secondo e del terzo poco si sa oltre i nomi.

205. I GIURECONSULTI DELL'ULTIMO SECOLO DELLA « *RESPUBLICA* » NAZIONALE. — In ordine ai giuristi del sec. I a. C. le notizie si fanno più numerose e sicure. I giureconsulti particolarmente degni di menzione sono i seguenti.

(a) Q. MUCIUS P. f. SCAEVOLA *pontifex maximus* (figlio di Publio: v. n. 204): console nel 95, ucciso dai partigiani di Mario nell'82 a. C. Figura eminente di giurista, di uomo politico e di amministratore, lo si citò lungamente ad esempio per la sua amministrazione provinciale in Asia, del 100 a. C. Scrisse *libri XVIII iuris civilis*, ammiratissimo in tutto il mondo antico, perchè per primo si sforzò di applicare alla casistica del diritto una classificazione sistematica, per *genera* (POMPON. *enchir.* 41: « *ius civile primum generatim constituit* »). Il sistema di quest'opera infatti potentemente su quello dei *libri iuris civilis* di Massurio SABINO e della sua scuola (v. n. 293); essa fu ampiamente citata dai giuristi classici e fu commentata libro per libro da alcuni di essi.

A. Q. Mucio si attribuisce anche un *liber singularis deorum sive definitionum*, di cui resta qualche frammento nei *Digesta* di Giustiniano; vi sono, tuttavia, forti elementi per credere che questo *liber singularis* sia opera della scuola postclassica, compilata mediante una spigolatura di definizioni e regole giuridiche dagli scritti di Q. Mucio e di altri giuristi posteriori.

Allievi di Q. Mucio furono: C. AQUILIUS GALLUS, L. LUCILIUS BALBUS, S. PAPIRIUS e C. (o T.) IUVENIUS. Furono giuristi di poca levatura. Il più famoso di tutti costoro fu AQUILIO GALLO, amico di Cicerone, che gli attribuisce fra l'altro l'introduzione dell'*actio doli*.

(b) Ser. SULPICIUS RUFUS: console nel 51, morto nel 43 a. C. Allievo di Aquilio Gallo, superò di molto il maestro, rivelandosi innovatore sagacissimo del *ius civile*. Fu avversario fervido e costante di Q. Mucio, ma è da credere che ne abbia, in fondo, applicato lo stesso metodo (« *ius civile generatim constituere* »), sebbene con rigore e risultati diversi. Si può fondatamente supporre, a questo proposito, che, nei confronti dell'eccessiva rigidità dogmatica di Q. Mucio, egli abbia preferito sfoggiare doti (senza dubbio ammirabili, ed assai pregiate dal suo amico Cicerone) di elegante e sensibile aderenza alla vita del diritto applicato. Di lui sappiamo che scrisse quattro opere: a) *Reprehensa Scaevolae capita sive Notata Mucii*, in cui venivano in parte criticate e in parte

approfondite e svolte le dottrine di Mucio; b) un *liber singularis de dotibus*; c) almeno due *libri de sacris detestandis*; d) *libri II ad Brutum*.

Quest'ultima opera (di cui nulla, peraltro, rimane, se non qualche riferimento ad essa) è degna di molto rilievo, perchè con essa Servio inaugurò forse la serie dei commentari all'*edictum* del pretore (Pomponio, *enchir.* 44: «*Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*»).

Servio eccelse anche come rispondente, e sopra tutto come maestro: Pomponio (*enchir.* 44) cita ben dieci discepoli di lui ed aggiunge che le opere di costoro furono raccolte da Aufidio Naurus in 140 libri. Le radici personalistiche della avversione di Servio per Q. Mucio (v. n. 202) sono, a nostro parere, non inverosimilmente espresse da questo episodio raccontato da Pomponio (*enchir.* 43): «*Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium (Cicerone) obtineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse, cumque eum sibi respondisse..., iterum Quintum interrogasse et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare. Ea velut contumelia Servus tactus operam dedit iuri civili*».

(c) P. ALFENUS VARUS: *consul suffectus* nel 39 a. C. Fu allievo di Servio Sulpicio e lasciò 40 libri di *digesta*, ove erano raccolti e ordinati (presumibilmente secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio) responsi suoi e del suo maestro. Nei *Digesta* di Giustiniano, si incontrano frammenti estratti da quest'opera, nonché da una *epitome* che ne avrebbe fatta il giureconsulto Paolo (v. n. 302): ma sembra che nè l'*epitome* paolina nè la stessa copia dei *digesta* alfeniani usata dai compilatori giustiniani fossero opere genuine.

(d) AULUS OFILIUS: altro allievo di Servio e grande amico di Cesare; tanto studioso che rinunciò a fare la carriera politica. Scrisse un gran numero di *libri iuris civilis* e un certo numero (20?) di *libri de legibus*. Pomponio (*enchir.* 44) dice inoltre, di lui: «*de iurisdictione idem edictum praetoris diligenter composuit*»; queste parole di colore oscuro adombrano, a nostro parere, un commentario ad *edictum praetoris*, che fu nel contempo la prima rielaborazione sistematica delle disordinate clausole dell'albo pretorio.

Giuristi minori furono: AULUS CASCELLIUS, allievo di Volcatius e di Quinto Mucio, giurista poco originale, rimasto noto per un certo qual umorismo delle sue risposte; C. TREBATIUS TESTA, amico di Cicerone, da questi raccomandato fortemente a Cesare per il suo *consilium*, giunto poi a gran fama ed autorità nel *consilium* di Augusto, autore di nove o dieci libri *de religionibus* e di alcuni libri *de iure civili*; Q. AELIUS TUBERO, accusatore, nel 46 a. C., di Quinto Ligario, difeso da Cicerone, e poi passato allo studio del diritto; C. AELIUS GALLUS, ricordato nelle fonti come autore di un'opera *de verborum quae ad ius pertinent significatione*.

SEZIONE TERZA

**IL DIRITTO ROMANO CLASSICO**

## CAPITOLO VII

### LA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA

#### § 36. - La « respublica » universale romana (\*).

SOMMARIO: 206. Quadro generale. — 207. La *respublica* universale romana. — 208. L'organizzazione dell'*imperium Romanum* e i suoi rapporti con la *respublica*. — 209. Le fasi storiche della *respublica* universale romana.

206. QUADRO GENERALE. — La data del 13 gennaio 27 a. C. segnò la fine dell'agitatissima fase di crisi della *respublica* nazionale romana e l'inizio di un nuovo periodo storico della civiltà e dello Stato romano: periodo che può, nel suo complesso, denominarsi della civiltà romano-universale.

Caratteristica fondamentale del periodo della civiltà romano-universale fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza politico-militare della *respublica*. Roma, dunque, non soltanto portò alla sua massima estensione il suo *imperium*, ma riuscì anche ad imprimere il marchio della sua civiltà ai popoli soggetti, progressivamente romanizzandoli.

È evidente, tuttavia, che la romanizzazione del mondo antico, appunto perchè così vasta, potè essere solo relativamente profonda e durevole. E non sorprende, inoltre, che essa abbia implicato, come rovescio della medaglia, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 23-25 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: HOMO, *Le Haut Empire* (1933), in Glorz, *Histoire générale*; *The Cambridge Ancient history*, 10. *Augustan Empire* (1934). 12. *The imperial crisis and recovery* (1939).

efficacemente aveva anteriormente servito a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni. La civiltà di Roma, insomma, si universalizzò, ma universalizzandosi perse in densità quel che acquistò in diffusione. Essa divenne, in definitiva, una sorta di denominatore generico delle varie civiltà antiche, i cui rispettivi patrimoni culturali rimasero per buona parte intatti e quiescenti sotto il manto comune della romanità.

Sin che la *respublica* fu in grado di mantenere la sua preminenza politico-militare nel mondo antico, ed in particolare rispetto al suo *imperium*, il fenomeno ora accennato di attenuamento della civiltà romana si mantenne nei limiti di una sorta di evoluzione di essa civiltà verso un cosmopolitismo, in certo senso, pregevole ed apprezzabile. Ma quando, sul finire del secolo II a. C., cominciarono a farsi manifesti i segni di una incipiente disgregazione della *respublica* e di una conseguente inferiorità di essa di fronte al compito immane della tenuta dell'*Imperium*, cominciarono anche, fatalmente, le civiltà provinciali a riacquistare ciascuna la sua originaria autonomia ed a reagire in modo sensibile sulla civiltà tipicamente romana, la quale finì per impoverirsi di ogni suo elemento vitale e per ridursi sempre più chiaramente ad una qualifica solo esteriormente ed apparentemente unitaria del mondo civile antico.

Il nuovo carattere di « universalità », nel senso ora precisato, che la civiltà romana assunse nel periodo intercorrente tra il 27 a. C. e gli ultimi anni del sec. II d. C. si chiarisce e si illumina ancor più attraverso l'analisi della evoluzione strutturale dello Stato e del sistema politico romano.

207. LA « REPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA. — La struttura dello Stato romano nel periodo 27 a. C. - 284 d. C. fu ancora e sempre, essenzialmente, quella di una *respublica*, così come già nel periodo storico precedente (v. n. 105-108). Tuttavia, scomparvero completamente o quasi, in questa nuova epoca, le due vecchie caratteristiche del fondamento cittadino della società politica romana e del criterio nazionalistico di composizione della sua cittadinanza. Come nuova caratteristica della

*respublica*, nella sua struttura generale, si profilò, invece, quella della universalità, vale a dire della sua espansione, prima tendenziale e poi effettiva, a tutto il mondo civile dell'antichità.

(a) Scomparve, anzi tutto, nella nuova *respublica*, ogni sensibile residuo dell'antica concezione dello Stato come *πόλις* o *civitas*. Per effetto della estensione dei confini della *civitas* a tutta l'Italia continentale, avvenuta già nei primi anni del sec. I a. C., Roma non fu, sostanzialmente, più *civitas*, anche se così essa continuò ancor lungamente e diffusamente ad esser chiamata. Il sintomo più evidente di questa evoluzione fu costituito dal forte decentramento amministrativo della regione italica e dal conseguente affievolimento della vecchia idea costituzionale che i *cives Romani* dovessero essere nella pratica condizione di partecipare direttamente alla vita politica dello Stato, svolgendosi appunto ed esclusivamente nell'*urbs*. Nell'ambito della complessiva *civitas* romano-italica, incentrata attorno all'*urbs Roma*, « *caput mundi* », si crearono tante piccole *civitates* locali, ciascuna facente capo ad una propria *urbs*, le quali ebbero riconosciuto il rango di altrettanti enti parastatali, destinati alla esplicazione locale di molte di quelle funzioni di governo, che un tempo erano in Roma rigidamente centralizzate.

(b) L'aver dovuto o voluto concedere, sin dai tempi della crisi della *respublica* nazionale, la cittadinanza romana a larghissimi strati di popolazione non sicuramente ed inequivocabilmente partecipi delle tradizioni e degli ideali di Roma, a cominciare dai *socii Italici*, determinò sin da allora un affievolimento della concezione nazionalistica dello Stato romano. Questo processo si accelerò e si allargò, nella nuova epoca storica, sino al punto che, nel 212 d. C., la cittadinanza romana fu concessa in blocco, da Antonino Caracalla, a tutti gli abitanti dell'impero, eccezion fatta per quelli privi di organizzazione amministrativa (*peregrini dediticii*). Per effetto di questa evoluzione, la *respublica* romana passò ad essere sempre più chiaramente concepita come la consociazione politica generale di tutti i popoli amministrati

da Roma, indipendentemente dalla loro nazionalità specifica ed in contrapposto ai popoli incivili o comunque antiromani, stanziati fuori dei confini dell'*imperium Romanum* e denominati *barbari*.

208. L'ORGANIZZAZIONE DELL'« IMPERIUM ROMANUM » E I SUOI RAPPORTI CON LA « RESPUBLICA ». — Malgrado i vasti e profondi mutamenti di concezioni politiche, di cui ora si è detto, rimase intatta nei suoi elementi essenziali la struttura dello Stato romano come *respublica*, cioè come *res populi*. Il che portò seco la conseguenza che, sin verso la fine del sec. III d. C., dai Romani fu tuttora ritenuta inconcepibile la ricomprensione nella *respublica* dei popoli soggetti e dei territori da essi abitati.

I popoli soggetti, cioè delle *provinciae*, continuarono ad essere considerati estranei, *peregrini*, rispetto alla *respublica* romana sin quando la cittadinanza romana non fu loro formalmente concessa da Antonino Caracalla. Anche dopo di allora, peraltro, non si giunse affatto a ritenere che i territori provinciali facessero parte nella loro interezza del territorio romano e repubblicano, chè, viceversa, del territorio della *respublica* universale romana si ritenne costituissero parti integranti le sole sedi territoriali delle varie *civitates* già *peregrinae* ed ora assunte al rango di enti parastatali romani. Ogni residua estensione territoriale delle *provinciae*, popolata da *peregrini dediticii*, fu pur sempre considerata fuori dell'organizzazione repubblicana romana, così come privi della cittadinanza romana rimasero pur sempre i *dediticii* (v. n. 227).

La concezione dell'*imperium Romanum* divenne, ad ogni modo, nel periodo della *respublica* universale, sensibilmente diversa da quella che era stata nel periodo precedente. La più salda organizzazione del sistema amministrativo provinciale, affidato nel suo complesso all'*imperium proconsulare maius* del *princeps* (v. n. 244), la severa recinzione del territorio dell'*imperium*, la netta differenziazione dei *peregrini* (sia pur *dediticii*) su di esso stanziati dai *barbari* delle regioni limitanee furono i

tre elementi che concorsero: a) a conferire all'*imperium* una struttura organica e unitaria, ad esso precedentemente estranea; b) a rendere l'*imperium Romanum*, unitariamente considerato, non tanto un oggetto della sovranità romana, quanto un completamento, una pertinenza della *respublica*.

Si profilò, per conseguenza, il concetto di una sorta di *super-Stato romano*, di cui il nucleo principale e direttivo fosse costituito dalla *respublica*, mentre le *provinciae* con i relativi *peregrini* fossero di esso un elemento secondario, subordinato, accessorio, ma comunque un elemento.

209. LE FASI STORICHE DELLA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA. — La trasformazione del sistema politico romano, di cui si è fatto sinora parola, non si operò, naturalmente, tutta in una volta, ma attraverso successive fasi evolutive, le quali furono, a nostro parere, tre: a) una fase di assestamento della *respublica* e di netta prevalenza della medesima rispetto all'*imperium*: fase che si potrebbe anche chiamare *augustea* (27 a. C.-117 d. C.); b) una fase di equilibrio tra *respublica* e *imperium* e di apogeo del sistema politico universale romano: fase che si potrebbe anche chiamare *adrianea* (117-235 d. C.); c) una fase di degenerazione e di crisi della *respublica* universale romana (235-284 d. C.).

### § 37. - La fase di assestamento della « respublica » universale (\*).

SOMMARIO: 210. L'assestamento della *respublica* universale romana. — 211. La restaurazione augustea della *respublica*. — 212. Il principato di Augusto. — 213. I *principes* Giulio-Claudii. — 214. La prima anarchia militare e il principato dei Flavii. — 215. Nerva e Traiano.

210. L'ASSESTAMENTO DELLA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA. — L'as-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23-25 e quelle citate in nota al § 36. Cfr. anche: PARIBENI, *L'età di Cesare e di Augusto* (1950).



sestamento della *respublica* universale romana nella sua rinnovata struttura e la riorganizzazione unitaria dell'*imperium Romanum* si operarono nel periodo che va dal 27 a. C., anno iniziale della riforma augustea, al 117 d. C., anno di morte del *princeps* Traiano. Fu la fase augustea della *respublica* universale romana.

Questa fase fu dominata dalla grandiosa figura del suo iniziatore, Augusto, dalle cui lungimiranti direttive, pur attraverso vicende spesso agitate e torbide, sostanzialmente non si discostarono i principali successori, da Tiberio a Traiano.

Il problema politico che ad Augusto spettò di risolvere fu quello di riportare la pace e l'ordine nello Stato, esausto dalla lunga crisi del sec. I a. C., cercando di modificarne il meno possibile la struttura tradizionale, cui tanto attaccamento portavano i Romani. Lungi dall'illudersi, come Silla, che si potessero davvero far ritornare i *tempora acta* della *respublica* nazionale, Augusto capì, tuttavia, che nemmeno erano maturi i tempi per l'attuazione del programma autocratico di Cesare (v. n. 131). Egli operò, pertanto, nel senso di una guardia e graduale riforma del sistema repubblicano tradizionale, riuscendo egregiamente al ripristino, ove possibile, delle antiche strutture e, nel contempo, a un ritocco e ad una integrazione delle stesse con nuovi elementi, nei limiti di quel che si palesò necessario al fine di porre Roma in condizione di assolvere senza sforzo i suoi compiti di potenza mondiale.

La riforma augustea dello Stato romano fu, precipuamente, una riforma del sistema di governo della *respublica*: la nuova figura giuridica del *princeps Romanorum* garantì, invero, la stabilità della situazione interna e la salda tenuta del sistema imperiale (v. n. 244). In concomitanza o in dipendenza di questa riforma governativa si attuò progressivamente, nella fase da Augusto a Traiano, una evoluzione generale del sistema politico romano, sia in quanto la *respublica* venne a perdere ogni residuo della vecchia base nazionalistica, sia in quanto l'*imperium Romanum* assunse quella coesione intima, che ne fece un *quid* costituzionale unitario in posizione di pertinenza rispetto alla *respublica*.

211. LA RESTAURAZIONE AUGUSTEA DELLA «RESPUBLICA». — Il primo atto della politica di Augusto fu, come si è detto (v. n. 210), quello di restaurare solennemente le istituzioni repubblicane, ponendo fine al periodo eccezionale delle discordie e delle guerre civili. Questo atto fu compiuto in una famosissima seduta del *senatus*, il 13 gennaio 27 a. C., allorché Ottaviano, trionfatore di ogni resistenza al suo predominio, comunicò spontaneamente di rinunciare alla sua posizione di arbitro delle sorti della *respublica*, rimettendo queste ultime nelle mani del *senatus* e del *populus Romanus*.

La mossa di Ottaviano fu, in verità, estremamente abile, perchè il giovane figlio adottivo di Cesare aveva da far dimenticare di essere de-

tentore, oltre che di poteri costituzionali ordinari e straordinari (principalmente, la carica di *consul* e uno speciale *ius tribunicium*, implicante la *sacrosanctitas* e il *ius auxilii*), anche e sopra tutto di un potere extra-costituzionale supremo, arbitrariamente arrogatosi nel 32 a. C., alla scadenza del *triumviratus*, sulla base di una plebiscitaria acclamazione e invocazione del suo nome da parte dei cittadini e degli stessi abitanti delle province (*coniuratio Italiae et provinciarum*). Ottaviano volle, in una parola, rientrare nella legalità, conservando soltanto il consolato e il *ius tribunicium*, ed al suo gesto il *senatus*, probabilmente da lui stesso preparato, rispose conferendogli il titolo onorifico di *Augustus* (= consacrato degli dèi) e un *imperium* straordinario di dieci anni sulle province non pacificate.

Per un certo tempo parve ad Ottaviano, che si denominava ormai *imperator Caesar Augustus*, che la rielezione annua al consolato e gli altri poteri straordinari attribuitigli fossero sufficienti al fine di garantire la pace interna e sopra tutto l'unità dell'*imperium*. Ma poi egli si accorse che, a quest'uopo, era necessario che gli si conferisse una posizione di netta e duratura superiorità rispetto ad ogni magistratura ordinaria e straordinaria. Per conseguenza, nel giugno del 23 a. C., Augusto rinunciò al consolato ed ebbe in cambio dai comizi la *tribunicia potestas* a vita e l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, pure vitalizio, sulle province (v. n. 244).

Ormai un quarto potere veniva ad inserirsi nella struttura di governo della *respublica*, accanto ai *comitia*, al *senatus* ed al *magistratus*. Un fiduciario vitalizio del popolo romano, il *princeps universorum*, assumeva di fronte ad esso il compito di sovraintendere alla amministrazione unitaria dell'*imperium*, assicurando nel contempo la propria preponderanza entro la *respublica* attraverso il *ius intercessionis* illimitato implicato dalla *tribunicia potestas*. La *restauratio reipublicae* si risolveva, insomma, in una riforma, apparentemente limitata alla vita di Augusto, ma che nessuno avrebbe poi pensato ad abolire.

212. IL PRINCIPATO DI AUGUSTO. — Augusto dominò in Roma assai a lungo, contribuendo con ciò potentemente a stabilizzare il nuovo organo del *princeps*. La morte lo colse a Nola nel 14 d. C., in età di 77 anni, dopo che egli aveva avuto tutto il tempo e il modo di segnare l'indirizzo politico da adottarsi dai suoi successori.

Uomo di grande moderazione e di molta prudenza politica ed amministrativa, splendidamente coadiuvato da una schiera di ottimi collaboratori, principalmente dalla moglie Livia, da Marco Vipsanio Agrippa e dal genero Tiberio, Augusto si propose, in particolare, tre compiti: il risanamento sociale e politico del decaduto ambiente romano, la pacificazione dell'impero e la coesione di quest'ultimo con la *respublica*. Il fato volle che proprio durante il suo principato nascesse in Galilea Gesù Cristo, il fondatore di quella religione cristiana che ebbe poi a contribuire

tanto potentemente al crollo della civiltà romana, e sorgesse in Germania la ribelle figura di Arminio, nel cui ricordo si esaltarono poi i barbari attaccando l'impero romano. Quasi antivedesse questi due gravi futuri pericoli di Roma, Augusto, piuttosto che insistere nella facile impresa di nuove conquiste territoriali, concentrò i suoi sforzi nel consolidamento spirituale e politico-militare di Roma e del suo impero.

Al risanamento della corrotta società romana Augusto dedicò una legislazione rimasta memorabile nei secoli (v. n. 263-264) e dedicò inoltre l'opera, meno appariscente perchè più capillare, di una cura continua nel cercar di risvegliare antiche tradizioni politiche e sociali. Alla pacificazione dell'impero dedicò numerose e fortunate spedizioni punitive, sopra tutto in Gallia e in Spagna, nonchè viaggi propiziatori in Sicilia, in Grecia e nei territori asiatici. Alla coesione tra *respublica* e *imperium* egli dedicò, infine, una geniale opera di riordinamento amministrativo delle *provinciae* e di direzione unitaria delle stesse da Roma.

Gli intenti di Augusto non furono, peraltro, coronati che da un momentaneo e non completo successo. La società romana non era in grado di essere realmente risanata, nè l'affidamento delle sorti della *respublica* nelle mani del *princeps* fu tale da favorire il risorgere del vecchio spirito di indipendenza dei Romani di un tempo. La pacificazione dell'impero fu minata dalla latente insofferenza della dominazione romana, sia da parte delle popolazioni orientali che da parte di quelle occidentali. La coesione tra *imperium* e *respublica* fu implicitamente minacciata dal diffondersi del Cristianesimo e dalla irreducibilità dei *Germani*, i quali ultimi, sotto la guida di Arminio, giunsero al punto di infliggere una tremenda sconfitta all'esercito di Varo nella selva di Teutoburgo, arrestando l'avanzata romana verso il confine dell'Elba (9 d. C.).

213. I « PRINCIPES » GIULIO-CLAUDII. — Dal 14 al 68 d. C. il *principatus* fu successivamente conferito a Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, appartenenti alla famiglia Claudia, strettamente imparentata con quella di Augusto, la Giulia.

Tiberio Claudio, genero e figlio adottivo di Augusto, fu *princeps* dal 14 al 37 d. C. e proseguì con molta diligenza il programma politico del suo predecessore, cercando di astenersi da imprese militari e curando massimamente la situazione interna della *respublica*. Malgrado il suo sforzo di non discostarsi dalla linea segnata da Augusto, egli non tardò a convincersi della inanità della impresa di ridonar piena vita agli istituti repubblicani di un tempo. Pertanto, non esitò a diminuire le attribuzioni dei *comitia* in materia elettorale, trasferendole sostanzialmente al *senatus*, di cui al *princeps* riusciva più facile il controllo e la direzione. Gli ultimi anni del governo di Tiberio furono assai tristi per Roma, perchè il *princeps*, divenuto misantropo,

si ritirò a Capri e la cosa pubblica fu lasciata in balia del suo coadiutore Seiano, uomo prepotente e crudele.

Brevissimo e pessimo fu il principato del giovane Caio Cesare, detto Caligola, successore di Tiberio, che finì per rimanere vittima di una sanguinosa congiura di senatori e di pretoriani, nauseati dal suo malgoverno (41 d. C.). Discostandosi dalle direttive di Augusto, Caligola si mostrò cedevole verso le lusinghe delle civiltà orientali, di cui favorì molto la diffusione in Roma, e riprese l'avanzata contro i Germani, pervenendo, nel 40 d. C., dinanzi a Magonza.

Cooperando all'eliminazione di Caligola, il senato romano si era illuso di poter addirittura abbattere il sistema del principato e di poter ripristinare la vecchia repubblica, ma i pretoriani, manifestandosi sin d'ora il vero elemento decisivo delle sorti dell'impero, frustrarono questo disegno ed acclamarono *princeps* Claudio Cesare, zio di Caligola. Claudio (41-54 d. C.) si mostrò uomo di molto senno, ma fu troppo debole nell'azione politica e fu troppo facile a farsi ingannare dai membri della sua corte, sopra tutto *libertini*, che divennero i veri padroni di Roma. Nei riguardi del senato egli si comportò con segni di ostentatissimo rispetto. Provvide senza esitazione ad essenziali esigenze economiche, quali la costruzione dell'acquedotto dell'Aniene e l'ampliamento del porto di Ostia. Tra le imprese belliche, va segnalata la conquista della Britannia, che garantì per molti anni da molestie i confini nord-occidentali dell'impero.

Claudio morì misteriosamente di avvelenamento (pare ad opera della seconda moglie Agrippina) nel 54 d. C. I pretoriani misero al suo posto, con l'approvazione del senato, un figlio di primo letto di Agrippina, Nerone Claudio Cesare, che governò fino al 68 d. C. Il principato di questi, iniziato sotto ottimi auspici, tralignò, tuttavia, dopo 5 anni (*aquinquennium Neronis*), in una smodata, insopportabile e pazza tirannide. Carattere debole e vizioso, Nerone si circondò di artisti da circo e si compiacque di essere mimo e cantante egli stesso, procurando il ridicolo e lo sprezzo dei senatori e del popolo a sè e alla sua casa. Durante il suo governo si verificò un terribile incendio di Roma, di cui egli accusò i Cristiani, la cui fede cominciava a diffondersi rapidamente in Roma. Di qui le prime feroci persecuzioni contro i fedeli della nuova religione (64 d. C.), certamente estranei all'incendio, ma non al coro di proteste contro le malefatte del vendicativo Nerone.

La fine di Nerone fu determinata da una tremenda rivolta delle legioni stanziata nella Spagna inferiore, le quali proclamarono *princeps* il loro generale Galba (68 d. C.). A questa notizia il senato si affrettò a dichiarare Nerone nemico della patria e questi, vistosi in pericolo di essere sommerso dall'onda infuriata dei pretoriani in rivolta, fu costretto a fuggire e a darsi la morte, in età di 32 anni.

214. LA PRIMA ANARCHIA MILITARE E IL PRINCIPATO DEI FLAVII. — Il sistema del principato pareva essere, nell'anno 69 d. C., in procinto di un

crollò inglorioso. Indebolitesi all'estremo le vecchie istituzioni repubblicane, l'impero era palesemente alla mercè degli eserciti, sia dei pretoriani, che delle legioni provinciali.

In effetto, alla morte di Nerone successe un anno di agitatissima anarchia militare, che vide seguirsi rapidamente tre *principes*, o piuttosto tre pretendenti al principato: Galba, Ottone e Vitellio. La fortuna di Galba non durò a lungo, perchè le stesse truppe che lo avevano proclamato *princeps* non esitarono, dopo qualche mese, a finirlo, ponendo al suo posto Ottone. Ma la nomina non fu riconosciuta dagli eserciti stanziati in Pannonia, i quali proclamarono Vitellio e aiutarono questi a sconfiggere Ottone, che si uccise. Senonchè anche Vitellio ebbe breve durata perchè le legioni d'Oriente, rivendicando a sè il diritto di proclamare il capo dello Stato, acclamarono *princeps*, nel 69 d. C., l'energico e avveduto Tito Flavio Vespasiano, cui non fu affatto difficile far sparire con le armi dalla scena politica il malaccorto Vitellio.

Fortunatamente, Vespasiano si dimostrò uomo di eccezionali qualità, tale insomma da non lasciarsi facilmente sopraffare nè dal suo esercito, nè da quelli di altri pretendenti. Dopo la morte di Vitellio, Vespasiano inviò un esercito contro Civilis, un pretendente acclamato dalle truppe della Germania inferiore, e mandò il suo stesso figliastro Tirro a domare una fierissima rivolta degli Ebrei. Civilis fu facilmente sconfitto; gli Ebrei, dopo una certa resistenza di Gerusalemme, furono anch'essi domati. Un polso assai forte reggeva le sorti dell'impero. Il senato, fomite di congiure e cospirazioni senza fine, fu definitivamente ammansito mercè l'immissione di numerosi elementi italici e provinciali, fedelissimi all'imperatore. Il malcostume fu energicamente represso. La disciplina fu riportata fra le truppe, sia a Roma che in provincia.

Alla sua morte, avvenuta nel 79 d. C., dopo 10 anni di governo, Vespasiano lasciò il potere al figlio Tito, che governò pacificamente sino all'81 d. C., lasciando di sè ai posteri fama tanto buona, da essere ricordato, solitamente, col noto appellativo di «delizia del genere umano».

A Tito successe il fratello minore, Domiziano, che confermò pienamente le doti di fermezza e di rigore della famiglia. Questo *princeps* ha una fama troppo poco consona al suo vero valore, a causa del pessimo ritratto che ne fecero alcuni storici antichi, e particolarmente Svetonio. In realtà egli operò risolutamente per riportare ordine e disciplina nella compagine dissetata dell'impero, e ciò gli valse l'odio dei sudditi e la morte violenta, per effetto di una congiura ordita dalla sua stessa moglie Domizia (96 d. C.).

La riprova più evidente del buon governo di Domiziano è data dal fatto che, morto lui, non si riprodusse la sanguinosa anarchia militare di circa 30 anni prima. I pretoriani e gli eserciti rimasero fermi ed il senato ebbe modo di designare il nuovo *princeps* nella persona di uno dei suoi stessi membri, Cocceio Nerva.

215. NERVA E TRAIANO. — Nerva, salito al potere già vecchio (96 d.

C.), governò poco la cosa pubblica, ma seppe, per la sua saggezza, meritarsi il detto di aver felicemente conciliato, come Augusto, due termini inconciliabili: la monarchia con la libertà. Acutamente egli individuò il modo per infrenare l'audacia dei pretoriani, adottando preventivamente la persona più adatta, per energia ed intelligenza, a succedergli, Marco Ulpio Traiano. In tal modo avvenne che, alla sua morte (98 d. C.), la successione potè verificarsi, una volta tanto, *de plano*.

Traiano, severa figura di militare di origine spagnola, governò lungamente e felicemente, dal 98 al 117 d. C. Egli fu, dopo tanti alti e bassi dell'ultimo secolo, un *princeps* degno della tradizione di Augusto e, nel contempo, un guerriero che non sfigurò di fronte al ricordo dei Flavii. Nella potica interna, magnificamente aiutato dalla moglie Plotina, proseguì l'opera intrapresa da Nerva per smorzare la prepotenza dei pretoriani, potenziando la ripresa del *senatus* e persino del *comitia*, cui ridonò vaste attribuzioni in materia elettorale. Nella politica estera, non potendo avere la pace, riuscì per lo meno ad ottenere grandi successi in guerra, sottomettendo la Dacia, a nord del Danubio, e in Oriente l'Armenia e l'Arabia. Un conflitto contro la Partia, iniziato sotto i migliori auspici, fu compromesso dalla grande rivolta dei Giudei, propagatasi in Africa settentrionale e in Mesopotamia, che lo costrinse a venire a patti con i Parti, facendo del loro Stato uno Stato vassallo di quello romano.

Per quanto non in maniera evidente, la situazione politica della *respublica* romana era fortemente mutata da Augusto a Traiano. Ancora questi si sforzò, come Augusto, di dare ossigeno ai vecchi istituti repubblicani, ma nella realtà delle cose detti istituti vivevano di vita sempre più debole e grama. Ormai il fondamento nazionale della *respublica* romana era soltanto un vago ricordo: il *senatus* stesso era pieno di non Italici e il *princeps reipublicae* era di nazionalità spagnola. Attorno al *princeps* si era costituita una vastissima burocrazia, che dominava l'*imperium* e la stessa Roma, esautorando quasi del tutto gli organismi tradizionali. La *respublica* aveva sostanzialmente già perduto la sua situazione di prevalenza nei confronti dell'*imperium Romanum*.

### § 38. - La fase di equilibrio tra «respublica» e «imperium» (\*).

SOMMARIO: 216. L'equilibrio tra *respublica* e *imperium Romanum*. — 217. I successori di Adriano. — 218. La seconda anarchia militare. — 219. I Severi.

216. L'EQUILIBRIO TRA «RESPUBLICA» E «IMPERIUM ROMANUM». —

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 23-25 e quelle citate in nota al § 36.

Il successore di Traiano, Cesare Traiano Adriano Augusto (117-138 d. C.), fu quegli che, realisticamente considerando la situazione reciproca della *respublica* e del suo *imperium*, impresso una svolta decisiva alla politica romana, sollevando l'*imperium* allo stesso piano di importanza della *respublica*.

Adriano, che era comandante dell'armata dell'Eufrate, fu agevolato nel conseguimento del *principatus* da una adozione del predecessore, simulata dalla moglie di lui, Plotina. Uomo di vasta cultura, grande estimatore dell'ellenismo, egli, pur professando il più grande rispetto per le tradizioni romane, valorizzò al massimo quelle provinciali, e sopra tutto quelle elleniche, iniziando l'opera di fusione delle une con le altre in una sintesi superiore di cosmopolitismo. A Roma rimase pochissimo e dedicò il massimo tempo del suo principato a lunghi viaggi nelle province, particolarmente in quelle orientali, compiacendosi, in esse, di atteggiarsi a monarca assoluto, investito direttamente da Giove (*Ὀλύμπιος*). L'impero fu, per sua cura, recinto da un lunghissimo vallo, di cui restano ancor oggi le tracce in Britannia.

L'esaltazione della figura del *princeps*, sovrano comune di tutto l'impero, fece cadere, nell'epoca di Adriano, molte delle vestigia esteriori della vecchia *respublica*, sinora conservatesi per effetto, più che altro, di un tenace tradizionalismo. Ogni residua iniziativa degli organismi repubblicani tradizionali (*comitia*, *senatus*, *magistratus*) si spense e la burocrazia imperiale assunse apertamente il compito di provvedere alla organizzazione ed alla amministrazione del sistema politico romano. Attraverso la introduzione della leva locale le legioni dell'esercito furono provincializzate. Gli Stati provinciali acquistarono maggiore autonomia rispetto alla *respublica* e, più che a questa, furono considerati soggetti al *princeps*. Anche la vita economica fu decentrata, perchè la *respublica* non reclamò più l'afflusso ingente dei prodotti dell'impero, ma questi furono liberamente scambiati da provincia a provincia.

217. I SUCCESSORI DI ADRIANO. — Adriano morì nel 138 d. C., dopo essersi già da alcun tempo creato come coadiutore ed erede presuntivo Antonino. La sua opera, volta alla valorizzazione dell'autocrazia imperiale, non giunse al punto da imporre giuridicamente la coincidenza della successione al principato con quella ereditaria. Il nuovo imperatore fu, infatti, anche dopo di lui liberamente eletto dai *comitia* della *respublica*.

Tito Elio Adriano Antonino, denominato dai posteri Pio, governò a lungo e pacificamente (dal 138 al 161 d. C.), continuando nell'attuazione del programma politico del suo predecessore. Sin dal 146 egli si elesse a coadiutore il figlio adottivo Marco Aurelio, che gli successe alla sua morte.

Marco Aurelio (161-180 d. C.) fu una eminente personalità di filosofo, di letterato e di artista e non sfigurò nel campo politico; che anzi

tentò di portare un valido contributo alla risoluzione del problema della successione, mediante l'istituzione del sistema della correggenza. Nel 161 egli si associò, infatti, al potere il fratello adottivo Lucio Vero, sperando che alla sua morte questi avrebbe continuato a governare senza alcuna difficoltà, alleandosi con un nuovo correggente per perpetuare il sistema. Sfortunatamente il piano fallì, per la morte prematura di Vero (169 d. C.), e Marco Aurelio, occupato com'era nelle guerre contro i Marcomanni, non solo non si scelse un altro correggente, ma non provvide ad adottare tempestivamente un uomo degno della successione, di modo che, lui morto, fu fatto *princeps* un figlio incapace e dissoluto, Commodo.

Sotto Marco Aurelio la pace fu turbata dai tentativi di invasione dei Marcomanni, che cercarono con ogni mezzo di penetrare in Italia. Ciò costrinse il *princeps* a due faticose e sanguinose campagne militari (167-175 e 178-180).

Commodo (180-192) riportò d'improvviso in Roma l'incubo dei tempi sciagurati di Caligola e di Nerone. La disciplina dell'esercito, specie dei pretoriani, si allentò; la corruzione dei costumi aumentò a dismisura; l'ossatura dell'impero cominciò a scricchiolare paurosamente. Come Caligola e come Nerone, egli finì nel sangue, vittima di una congiura di palazzo.

218. LA SECONDA ANARCHIA MILITARE. — Alla morte di Commodo si profilò imminente, con tragica evidenza, la crisi del principato, anzi di tutta la civiltà romana. L'equilibrio politico-costituzionale, miracolosamente conservato sino ad allora, cominciò a venir meno. I pretoriani presero decisamente nelle loro mani le sorti dello Stato e le istituzioni repubblicane quasi cessarono di funzionare.

Una seconda anarchia militare si verificò negli anni 192-193. Pertinace, un prode generale di Marco Aurelio che i pretoriani avevano acclamato imperatore, tenne il seggio soltanto 3 mesi. Dissillusi dai suoi evidenti propositi di energia, i pretoriani stessi, che lo avevano eletto, non tardarono a sbarazzarsene, e giunsero a mettere all'asta la carica imperiale. Il migliore offerente in questo incredibile incanto risultò essere Didio Giuliano, cui la porpora fu aggiudicata. Ma poco o nulla egli poté ricavare da questo disgraziato investimento dei suoi capitali, chè una selva di pretendenti si manifestò per ogni dove, e rimase infine solo vincitore, nel 193 d. C., l'africano Settimio Severo, governatore della Pannonia.

219. I SEVERI. — Il governo di Settimio Severo (193-211 d. C.) può essere paragonato, per energia e fermezza, a quello di Vespasiano e di Traiano. Ma ben diverso fu il carattere che il *princeps* impresso alla fisionomia politica dell'impero.

Settimio Severo non ebbe alcun riguardo per l'elemento romano e italico della popolazione. Ri-

dusse a zero le prerogative del ceto senatorio, trasferendole in gran parte alla classe dei cavalieri; ricostituì la guardia imperiale, immettendovi a piene mani elementi non italici, ma provenienti dalle più diverse provincie; conferì a se stesso il titolo di *dominus*; operò, inoltre, in tutti i modi per dare al proprio potere il carattere di una monarchia assoluta. Egli guerreggiò vittoriosamente contro i Parti ed in Siria. Morì in Bretagna, dove si era recato per assoggettare i Caledoni.

L'opera improvvida di depressione dei valori romani ed italici fu completata dal figlio, Mario Aurelio Antonino, detto Caracalla, con il famosissimo editto (*Constitutio Antoniniana*) del 212 d. C., mediante cui concesse la cittadinanza romana a tutti i sudditi non deditici dell'impero, senza distinzione alcuna di nazionalità e di grado di incivilimento. Un poeta, Rutilio Namaziano, cantò enfaticamente « *urbem fecisti quod prius orbis erat* »; ma in verità Caracalla aveva dato l'ultimo colpo alla residua vitalità della un tempo temuta e gloriosa *civitas romana*.

Caracalla fu un principe depravato e crudele. Non sentendosi sicuro del trono, egli mise a morte il fratello Geta, dopo di che mandò al supplizio il sommo giurista Emilio Papiniano (n. 301), per essersi questi rifiutato di giustificare il fratricidio. Egli morì, ucciso a sua volta da Macrino, nel 217 d. C. Macrino fu sopraffatto poco dopo da Bassiano, che non tardò a sparire in breve tempo dalla scena anch'egli.

Dal 218 al 222 d. C. l'impero fu retto da un cugino di Caracalla, Marco Aurelio Antonino, detto Eliogabalo, smodato seguace di riti e di costumanze orientali. Ma ormai erano i pretoriani, e solo i pretoriani, a fare, secondo il loro mutevole capriccio, il bello ed il cattivo tempo sul soglio imperiale. Anche Eliogabalo fu loro vittima, e così avvenne per il suo successore. Severo Alessandro, dopo 13 anni di agitato governo (235 d. C.).

### § 39. - La crisi della « *respublica* » universale (\*).

SOMMARIO: 220. La crisi della *respublica* universale romana. — 221. La provincializzazione dell'esercito. — 222. La decadenza demografica dell'Italia e la decadenza economica generale. — 223. Il Cristianesimo. — 224. La pressione dei barbari. — 225. Gli sviluppi della crisi. — 226. La terza anarchia militare.

220. LA CRISI DELLA « *RESPUBLICA* » UNIVERSALE ROMANA. — La dissoluzione della *respublica* romana, prevedibile nel I secolo, imminente nel II secolo d. C., avvenne nel III sec. d. C. Non fu una crisi politica che

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 23-25 e quelle citate in nota al § 36. Cfr. anche: CALDERINI, *I Severi e la crisi dell'Impero nel III secolo* (1949).

potesse dar adito ad un mutato assetto della compagine costituzionale, ma fu la crisi del romanesimo stesso, che rovinò e si perse sotto il peso soverchiante delle discordie, che travagliavano lo Stato all'interno, e della pressione delle popolazioni barbariche, che lo stringevano all'esterno.

Già verso la metà del II sec. a. C. la organizzazione politica repubblicana era completamente esaurita. A fasi o momenti di laboriosa disciplina si alternarono, a cominciare da allora, periodi sempre più lunghi e frequenti di assoluta anarchia. Con la dinastia dei Severi (193-235 d. C.) si erano affermate tendenze autocratiche di preta marca orientale nel reggimento dello Stato. Venuta meno la vecchia coscienza nazionale (romana ed italica), Antonino Caracalla aveva esteso la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero (212 d. C.) e Roma aveva perduto assai di importanza. Tutti elementi — come facilmente si vede — che annunciarono molto chiaramente la fatale deflagrazione del III secolo d. C.

Nemmeno nel III secolo d. C., mancarono uomini che videro la sorte che ormai si profilava per il romanesimo e che cercarono di porvi riparo. Ma tutto fu inutile. Con l'esautoramento delle istituzioni repubblicane era virtualmente finita Roma.

Tra le molteplici cause della grave crisi della *respublica* e della civiltà romana, meritano di essere particolarmente segnalate: la provincializzazione dell'esercito, la decadenza demografica dell'Italia, la decadenza economica generale, l'opera corrosiva del Cristianesimo, la pressione delle popolazioni barbariche.

221. LA PROVINCIALIZZAZIONE DELL'ESERCITO. — Anzitutto è da porre in evidenza, come un fattore di molta importanza della crisi, il fenomeno della progressiva provincializzazione dell'esercito, specie se lo si rapporti al fatale indebolimento dell'autorità degli stessi *principes*.

Il sistema dell'immissione di provinciali nei ranghi dell'esercito romano fu inaugurato da Cesare allorchè parve necessario — e lo era realmente — provvedere alla costituzione di permanenti corpi di esercito nelle provincie, specie quelle di frontiera, per garantire la pace interna, e sopra tutto per preservare l'impero dalle non indifferenti minacce esterne. I cittadini romani ed italici più non bastavano, nè di numero nè di animo, a tanta bisogna e fu giocoforza rinsanguare le legioni, specie nella bassa forza, con elementi provinciali.

In un primo momento si seguì il sistema, certamente più cauto, di assegnare alle legioni di ciascuna provincia militari oriundi di altra provincia e di non far mai superare, per nessun motivo, l'elemento romano da quello provinciale. Ma in un secondo momento, con Vespasiano, gli Italici furono sottratti alle legioni periferiche, che rimasero composte di soli provinciali, se pure appartenenti a territorio diverso da

quello in cui la legione avesse stanza. Anche questo residuo dell'antico sistema fu, per altro, dovuto abbandonare da Adriano, allorchando le guerre o le scaramucce ai confini si fecero così frequenti, da non rendere più consigliabili questi spostamenti di grandi masse di uomini dall'una all'altra provincia.

222. LA DECADENZA DEMOGRAFICA DELL'ITALIA E LA DECADENZA ECONOMICA GENERALE. — La provincializzazione dell'esercito fu, a sua volta, intimamente connessa con la paurosa decadenza demografica dei *cives Romani*, sia in Roma che nel resto dell'Italia. Il fenomeno era stato acutamente preavvertito, in tutta la sua minacciosa vastità, da Augusto, il quale aveva cercato di correre ai ripari mediante la sua rigorosa legislazione matrimoniale (v. n. 264), ma ci voleva ben altro per infrenare la ormai vertiginosa discesa delle nascite, unita all'alto tenore della mortalità determinato dalle guerre ai confini.

L'Italia aveva assoluto bisogno di popolazione e a quest'uopo non erano sufficienti le nuove generazioni. Di qui la necessità in cui vennero a trovarsi, più o meno, tutti gli imperatori, di non lesinare la concessione dell'ambita cittadinanza romana ai provinciali. E la marea dei neocittadini salì talmente, da invadere sinanco le più alte cariche statali, da invadere, anzi, sinanco il soglio imperiale, con Traiano e Adriano (ambedue spagnoli) e con Settimio Severo (africano). Logica e quasi necessaria conclusione di questo processo fu la elargizione della cittadinanza romana ai sudditi dell'Impero, fatta nel 212 d. C. da Antonino Caracalla.

Nè vi era solo la crisi demografica italiana. Non meno grave era la situazione economica ognora peggiorantesi, con l'andar del tempo. Il malgoverno delle provincie era tornato ad essere sistema generale, dopo la fugace stretta di freni di Augusto e poi di Adriano e Antonino Pio. I provinciali erano vessati in ogni modo, con balzelli ed oneri senza fine, che non solamente mettevano a durissima prova la loro capacità di sopportazione, ma diminuivano sensibilmente la loro naturale disposizione al lavorare e al produrre. Si giunse all'assurdo di intere proprietà abbandonate dai loro proprietari, per evitare di sottostare alle imposte troppo aspre; ed ancor più assurdo fu che il fisco si diede a rincorrere questi proprietari rinunciatari e a tentar di costringerli, nelle aule dei tribunali, a riprendersi le proprietà abbandonate. Una situazione, come si vede, tanto più grave, quanto più paradossale.

223. IL CRISTIANESIMO. — Il potere imperiale, già minato al centro delle sue organiche insufficienze, si mostrò inadatto a comprendere in tutta la sua importanza il significato sociale della nuova religione cristiana, i cui proseliti aumentavano di anno in anno.

Come si è detto (v. n. 121), Gesù nacque in Galilea sotto il principato di Augusto. Il suo insegnamento si indirizzò agli umili, agli offesi,

agli oppressi di tutto il mondo, che trovarono, nel « credo » del Messia, il lievito di una rinnovellata fiducia nella vita, l'esaltazione di un amore universale, l'annuncio di un'era di uguaglianza e di pace. La parola di Gesù suscitò una eco, che turbò e preoccupò, da principio, non tanto i Romani, quanto gli stessi Ebrei delle sette dominanti, i quali nulla tralasciarono per giungere a rovinare questo loro potente nemico, che con tanta forza di convincimento solleva il popolo contro la loro falsa religiosità, tutta esteriore ed appariscente. Come era stato predetto nella Bibbia, Gesù fu messo a morte per aver « violato » la legge ebraica e subì il supplizio della crocifissione, per ordine del governatore di Galilea, Ponzio Pilato. Ma la sua morte non disperse la sua fede, che si propagò, invece, sempre più rapida e rigogliosa attraverso l'apostolato dei suoi discepoli e dei seguaci innumeri dei suoi discepoli.

In breve la religione cristiana varcò i confini di Galilea e piantò radici entro le mura stesse di Roma. Si formarono un po' dovunque piccole comunità, sotto la direzione di presbiteri e diaconi; le comunità si organizzarono successivamente in vari episcopati e ispettorati; i Cristiani di ogni ceto e condizione, si riunirono regolarmente, in umiltà di cuori ed in fermezza di spirito, per celebrare la gloria di Dio e la passione del suo figliolo, Gesù.

Ma ecco che, a questo punto, i principi presero ad interessarsi del Cristianesimo ed a temerne l'insegnamento, così contrario alle concezioni religiose del tempo, e particolarmente al concetto affermantesi della natura divina del loro potere. Seguirono, a partir da Nerone (64 d. C.), quelle sanguinose ed inumane persecuzioni di Cristiani (se ne contano dieci, sino a Diocleziano), che altro effetto non ebbero, se non di esaltare i seguaci del nuovo Verbo nella loro fede e di far sorgere centinaia di proseliti per ogni Cristiano suppliziato.

Il Cristianesimo, che sarebbe potuto diventare la forza dell'Impero, divenne invece un elemento disgregatore di esso, sempre più pericoloso coll'andar del tempo. La prova ne fu data proprio nel III secolo d. C., quando i Cristiani unirono la loro ormai fortissima voce al coro dei malcontenti del potere imperiale.

225. LA PRESSIONE DEI BARBARI. — Mentre lo Stato era così gravemente minato dall'interno, premeva ai confini, sempre più grave e preoccupante, la minaccia dei barbari, particolarmente dei nordici della Germania. Sospintivi dall'incalzare di nuove popolazioni, essi anelavano il momento di poter varcare i confini dell'Impero, per dilagare sia in Gallia che in Italia.

Sino a Marco Aurelio, Roma aveva potuto tener testa, anche se con un certo visibile sforzo, ai tentativi di invasioni barbariche. Dopo le vittorie di Mario contro i Teutoni e i Cimbri, dopo le fortunate campagne di Cesare, dopo le spedizioni di Varo, di Druso, Germanico ed altri, i barbari parevano essersi convinti delle inopportunità di pene-

trare entro i confini dell'Impero romano. Ma in realtà il loro sogno non fu mai abbandonato ed essi trascorsero gli anni a sorvegliare attenti e pazienti la situazione in Roma, per cogliere il momento più adatto all'irruzione.

Le faticose vittorie di Marco Aurelio sui Marcomanni ristabilirono solo in apparenza la tranquillità dell'impero. I barbari appresero da quelle loro sconfitte che Roma era singolarmente indebolita, che il momento della rovina era prossimo, e si addensarono, per tutto il III secolo d. C., sempre più minacciosi e provocanti, ai confini settentrionali e orientali dell'Impero. Tra breve la loro forza si sarebbe manifestata appieno e l'Impero romano d'Occidente sarebbe crollato sotto la loro irresistibile pressione.

225. GLI SVILUPPI DELLA CRISI. — Gli sviluppi della crisi della *respublica* universale furono quanto mai agitati e convulsi. Anno per anno si seguirono le contese, le stragi e raramente emerse da questo groviglio di passioni in contrasto qualche figura degna di particolare attenzione e di speciale ricordo.

Il posto di Alessandro Severo fu preso, nel 235 d. C., dal capo dei rivoltosi, C. Giulio Vero Massimino, uomo non privo di qualità, sopra tutto militari, ma rozzo e violento. Il senato tentò di opporgli, nel 238 d. C., spalleggiando la rivolta di Gordiano, proconsole d'Africa, ma tanto Gordiano, quanto il suo figliuolo omonimo furono prestamente eliminati. Massimino, che ancora non era stato a Roma, marciò verso l'Italia, ove il senato pensò di mettergli contro due imperatori di sua scelta, nelle persone di Pupieno Massimo e di Celio Calvino Balbino, cui fu aggiunto, come Cesare in sottordine, Gordiano III, parente degli altri due Gordiani. Massimino perdè la vita in una rivolta delle sue stesse truppe, ma anche Massimo e Balbino soggiacquero, nel 238 d. C., ad una sollevazione popolare, cosicchè rimase unico imperatore il quattordicenne Gordiano III.

Gordiano III sconfisse i Persiani, che minacciavano la Siria, ma nel 244 fu ucciso dall'arabo Marco Giulio Filippo, che egli aveva da poco nominato suo collega nel principato. E qui si aprì una serie rapidissima di imperatori, che si spodestarono successivamente l'uno l'altro: l'illirico Decio (249-251 d. C.), Treboniano Gallo (251-253 d. C.), Emiliano (253 d. C.), e infine Valeriano e Gallieno.

Sotto Valeriano e Gallieno si verificò una simultanea irruzione di barbari, sia ad Oriente che ad Occidente. Gallieno guerreggiò in Gallia, sopra tutto contro Alemanni e Franchi, ai confini del Reno. Valeriano si recò in Oriente per arginare i Persiani, ma rimase sconfitto e prigioniero (259 d. C.).

226. LA TERZA ANARCHIA MILITARE. — La sconfitta di Valeriano fece toccare il suo acme alla crisi dell'Impero. Mentre i barbari rialzavano la testa su tutti i confini, gli eserciti delle provincie si sollevavano

senza tregua, portando ciascuno sugli scudi un diverso pretendente al trono imperiale.

Fu l'epoca che comunemente si designa come quella dei tiranni, per indicare l'illegalità dei vari imperatori che si contrapposero e si succedettero. Parlarne minutamente sarebbe null'altro che una vana elencazione di nomi e di miserie. Si giunse a tal punto di dissoluzione che, mentre ancora governava (almeno nominalmente) Gallieno, un generale di questi, Settimio Odenato, si costituì un regno autonomo, in Palmira, e col titolo di principe di Palmira e di *dux Orientis* difese le provincie asiatiche da rinnovati tentativi di invasione.

Una parvenza di ordine sembrò tornare nell'impero con l'ascesa al potere di Domizio Aureliano (270-275 d. C.), il quale cinse Roma di fortissime mura, riconquistò Palmira alla vedova di Odenato, Zenobia, riordinò le provincie di Oriente e le provincie galliche con un'azione militare e politica degna di tempi migliori. Ma Aureliano venne troppo presto a morte, nel 275 d. C., ed i suoi successori (Marco Claudio Tacito, Marco Aurelio Probo, Marco Aurelio Caro) non furono certo a lui pari.

Aurelio Caro, che era salito al trono il 282 d. C., elesse suo collega il figlio Carino, cui affidò la difesa dell'Occidente, e con l'altro figlio Numeriano ed un forte esercito si recò in Oriente a guerreggiare contro gli indomiti Persiani. Sulla via del ritorno, dopo una completa vittoria, egli morì colpito dal fulmine, nel 283 d. C. Numeriano, che aveva assunto il comando delle legioni, gli sopravvisse di poco, perchè assassinato dal prefetto del pretorio Apro, che ambiva il trono. Ma l'esercito non ne volle sapere di Apro, e a Nicodemia, elesse Augusto il generale Caio Valerio Aurelio Diocleziano (284 d. C.).

L'uomo che avrebbe ricostituito, sebbene con aspetti diversi, l'impero di Roma era stato finalmente trovato. Diocleziano affrontò fermamente, nel 285 d. C., la reazione di Carino sul Margo, in Mesia. La battaglia fu, forse, favorevole a Carino, ma questi fu ucciso dai suoi stessi soldati e a Diocleziano si apersero le strade di Roma.

#### § 40. - Popolazione e territorio della « *respublica* » universale (\*).

SOMMARIO: 227. La popolazione della *respublica* universale. — 228. I requisiti necessari per la partecipazione al governo. — 229. *L'ordo senatorius*. — 230. *L'ordo equester*. — 231. Il territorio della *respublica* universale. — 232. La città di Roma e la sua amministrazione. — 233. La circoscrizione italiana.

#### 227. LA POPOLAZIONE DELLA « *RESPUBLICA* » UNIVERSALE. —

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 25-26 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: SHERWIN WITE, *The roman citizenship* (1939). Sulla *constitutio Antoniana* e sui problemi da essa impli-

Fondamentalmente immutata rimane, nella *respublica* universale romana, la concezione caratteristica che il *populus* fosse formato esclusivamente dai *cives*, nè mutarono i requisiti già prima richiesti per il godimento della *civitas romana* (v. n. 134-135). Tuttavia la cittadinanza romana non fu più rigidamente difesa come per il passato, ma venne progressivamente estesa a gran numero di *peregrini* delle più varie nazionalità.

Il mezzo attraverso cui si operò questo vasto estendimento della cittadinanza romana fu la naturalizzazione (*civitas donatio*), il potere di effettuare la quale fu affidato sin dai primissimi tempi al *princeps* dai *comitia*. Il processo si concluse, appunto, con la *constitutio Antoniniana* del 212 d. C., il cui testo greco, giunto a noi mutilo (P. Giess. 1-140), si presta, peraltro, al dubbio se la concessione sia stata fatta a tutti i *peregrini* indiscriminatamente, o soltanto ai *peregrini* organizzati in *civitates*, con esclusione dei *peregrini dediticii*. A nostro parere, la circostanza che pur dopo Caracalla si continuarono a differenziare i *peregrini (dediticii)* dai *cives Romani* e che la distinzione fu abolita soltanto da Giustiniano (CI. 7. 15. 2), è tale da risolvere il dubbio nel secondo senso. Esclusi dalla *civitas romana* furono, dunque, le vaste masse dei *peregrini dediticii* e i *dediticii Aeliani* ad essi equiparati (v. n. 264).

228. I REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL GOVERNO. — Mentre per la capacità di diritto privato si continuò a richiedere il requisito dell'autonomia familiare del *civis Romanus* (v. n. 134), una sensibile variazione fu apportata, nel

cati cfr., da ultimo: ARANGIO-RUIZ, *L'application du droit romain en Egypte après la constitution Antoninienne*, in *Bull. Ist. Eg.*, 20 (1946-47); Id., *L'applicazione del diritto romano in Egitto dopo la costituzione Antoniniana*, in *Ann. Sem. giur. Catania*, 1 (1946-47); SCHÖNBAUER, *Das römische Recht nach 212 in ausschliesslicher Geltung*, in *Wien. Anz.*, 17 (1949); Id., *Municipien und Doppelbürgerschaft in Römerreiche*, in *IVRA*, 5 (1950); D'ORS, *Estudios sobre la constitutio Antoniniana*, 1 (in *Emerita*, 1943), 2 (in *Ann. hist. der. español.*, 1944), 3 (*ibid.*, 1946), 4 (in *Sefarad*, 1946). Sull'ordinamento del territorio italiano cfr.: THOMSEN, *The Italic regions from Augustus to the Lombard invasion* (1947).

periodo della *respublica* universale, al novero dei requisiti necessari al godimento della cd. capacità di diritto pubblico.

La vecchia distinzione dei cittadini in *cives optimo iure* e *cives imminuto iure* (v. n. 135) rimase formalmente intatta, ma ad essa si sovrappose una nuova distinzione della cittadinanza in *honestiores* e *humiliores*.

(a) *Honestiores* furono i *cives optimo iure* appartenenti alle due categorie dell'*ordo senatorius* e dell'*ordo equester* (cd. *uterque ordo*), nonché le *adgnatae* e le mogli dei medesimi, pur sempre considerate, dal punto di vista della vecchia classificazione, *cives imminuto iure* (v. n. 229-230). L'appartenenza a questi due *ordines* valse il godimento di un certo numero di *privilegia* ed inoltre, per i membri di sesso maschile, il *ius suffragii* e l'esclusività del *ius honorum* e delle cariche dell'amministrazione imperiale.

Una suddistinzione degli *honestiores* fu quella tra *patricii* e *plebei*. La vecchia differenziazione dei *patricii* dai *plebei* fu, infatti, ripristinata dai *principes*, i quali si arrogarono il potere di conferire il patriziato a quanti volessero fra gli *honestiores*. Già una *lex Cassia* del 45 a.C. e una *lex Sacria* del 29 a.C. avevano attribuito, rispettivamente a Cesare ed a Ottaviano, il potere di *adlegere in patricios*; in seguito questo potere fu esercitato in occasione dei censimenti e col sec. II d. C. passò stabilmente a far parte della potestà del *princeps*. Il titolo di *patricius* dava accesso, come nel periodo precedente, alle cariche sacerdotali di *rex sacrorum*, *flamen maior* e *salus* ed inibiva l'ottenimento della edilizia plebea e del tribunato. Quest'ultima inibizione si risolveva anch'essa in un privilegio, in quanto permetteva ai *patricii* dell'*ordo senatorius* di passare direttamente, nel *cursus honorum*, dalla *quaestura* alla *praetura*.

(b) *Humiliores* o *tenuiores*, anche detti membri del cd. *ordo plebeius* per antonomasia, furono i *cives optimo iure* non ammessi tra gli *honestiores*, nonché le varie categorie di *cives imminuto iure*, con l'esclusione delle *adgnatae* e delle mogli dei cittadini *honestiores*, le quali erano ritenute, come si



è detto, *honestiores* anch'esse. In buona sostanza, i *cives optimo iure* appartenenti all'*ordo plebeius* venivano a costituire anch'essi una classe di cittadini di minor diritto, con l'unica differenza che, rispetto ai veri e propri *cives immunito iure*, avevano il vantaggio dell'illimitato *ius suffragii*.

Per quanto riguarda i *cives immunito iure*, è da rilevare questo importante mutamento rispetto al periodo precedente: che i *libertini* poterono essere trasformati, per *decretum principis*, in *cives optimo iure*, attraverso la finzione del requisito della *ingenuitas*. Questa *fictio ingenuitatis* si operava in due modi, diversamente efficaci: la concessione del *ius anuli aurei*, consistente nella elevazione all'*ordo equester*, la quale però non esentava dai doveri del *patronatus*; la *restitutio natalium*, che esentava dagli obblighi del *patronatus*, ma appunto perciò doveva esser fatta *consentiente patrono*.

229. L'« ORDO SENATORIUS ». — L'*ordo senatorius* fu una categoria giuridica privilegiata di *cives*, creata da Augusto sullo schema dell'antica classe sociale dei *nobiles* (v. n. 135).

Cause dell'appartenenza all'*ordo senatorius* furono: a) la concessione del *latus clavus* fatta dal *princeps*, con o senza *adlectio* in un rango senatorio determinato: concessione subordinata alla condizione di *civis optimo iure* ed al godimento del cd. censo senatoriale di 1.000.000 di sesterzi; b) la nascita da membro maschio dell'*ordo senatorius* (*adgnatio*); c) il *matrimonium* con membro maschio dell'*ordo senatorius*. Le *mulieres* appartenevano, dunque, all'*ordo senatorius* in quanto *adgnatae* o mogli di un membro maschio di esso: perdevano tale condizione col divorzio, nè potevano trasmetterla ereditariamente.

I membri, maschi o femmine, dell'*ordo senatorius* godevano di svariati privilegi di diritto privato e criminale: principalmente, il diritto di sottrarsi alla giurisdizione dei governatori delle province per cause capitali, l'esenzione dalla *fastigatio* e da altre pene corporali, talune limitazioni di pena. I membri maschi avevano, inoltre, l'esclusività delle magistra-

ture repubblicane tradizionali (*ius honorum*), costituenti la cd. carriera senatoria, nonchè di un certo numero di alte cariche imperiali (*legatus legionis*, *legatus Augusti pro praetore*, *praefectus aerarii*, *praefectus urbi* ecc.). Essi potevano essere anche ammessi al tribunato militare, con il titolo di *tribuni militum laticlavii*, ma Gallieno (253-268) li escluse da ogni mansione di comando delle truppe. Infine, i *senatorii* avevano svariati diritti onorifici, sia corrispondenti a quelli dei *senatores* (*anulus aureus*, *latus clavus*, *calceus senatorius*), sia di nuova creazione, quali l'*admissio libera* alla corte del *princeps* e (dal sec. II d. C.) il titolo di *clarissimus*.

230. L'« ORDO EQUESTER ». — L'*ordo equester* fu un'altra categoria giuridica privilegiata di *cives*, direttamente derivata da quell'*ordo equester*, che già nel periodo della *respublica* nazionale, aveva avuto il riconoscimento del diritto di sedere nelle giurie criminali (v. n. 343).

Requisiti per l'appartenenza all'*ordo equester* furono, come nel periodo precedente, la condizione di *civis optimo iure* e il cd. censo equestre, di 400.000 sesterzi. Come i *senatorii*, gli *equites* godono di svariati privilegi di diritto privato e di diritto criminale e l'*admissio libera* alla corte del *princeps*. Viceversa, il diritto di sedere nelle giurie criminali, dopo varie limitazioni, disparve con l'abolizione delle *quaestiones perpetuae* (v. n. 278).

Nell'ambito dell'*ordo equester* Augusto creò la categoria privilegiata degli *equites equo publico*, divisa in 6 *turmae*, ciascuna al comando di un *scriba*, e idealmente corrispondente alla classe degli *equites* dei *comitia centuriata* (v. n. 143). La riforma consistette in ciò, che il *princeps* si arrogò la *recognitio equitum equo publico* dei *censores* (v. n. 161) e la esercitò, dapprima annualmente e poi (dal secolo II d. C.) continuamente, per concedere o togliere la dignità relativa ai cittadini.

La qualità di *equus equo publico* dava accesso alla cd. carriera equestre, consistente nella copertura delle

cariche della burocrazia imperiale. I primi passi in questa carriera erano rappresentati dalle *militiae equestres*, cioè dalle funzioni militari di *praefectus cohortis* o *alae*, di *tribunus militum augusticlavius* e via dicendo, o da funzioni civili equiparate (*advocatus fisci* ecc.). Successivamente gli *equites equo publico* potevano passare a più alte cariche finanziarie, amministrative e militari, con esclusione naturalmente di quelle riservate ai *senatorii* (v. n. 229).

Gli *equites* che avessero coperto cariche della carriera equestre costituivano la *equestris nobilitas* e potevano esser promossi al rango di *senatorii* o, quanto meno, ottenere distintivi onorifici propri dell'*ordo senatorius*.

231. IL TERRITORIO DELLA « RESPUBLICA » UNIVERSALE. — La concezione territoriale della *respublica* universale romana corrispose, stante il non mutato carattere di *respublica*, a quella del periodo precedente (v. n. 136). Nemmeno variò l'estensione del territorio stabilmente abitato dai *cives Romani*, che fu costituito dalla *urbs Roma*, dal suo contado e dalla penisola italiana. La *constitutio Antoniniana* (v. n. 227) non fece diventare romano il territorio delle *provinciae*, perchè si riferì ai soli *peregrini alicuius civitatis*, le cui città divennero pertanto enti parastatali romani.

La sparizione degli ultimi residui della concezione arcaica dello Stato come *civitas*, fece sì, nel periodo della *respublica* universale, che di Roma si parlasse in due sensi: come *respublica* e come città nel significato moderno, territoriale della parola. Così pure avvenne per il restante territorio italico, che fu distinto dalle *provinciae*, ma fu distinto anche dalla città di Roma. Ne conseguì la sovrapposizione, alle vecchie distinzioni territoriali, di ripartizioni territoriali nuove, aventi fini censuali e amministrativi. Da questo punto di vista occorre parlare separatamente della *urbs Roma* e dell'*Italia* come circoscrizioni amministrative.

232. LA CITTÀ DI ROMA E LA SUA AMMINISTRAZIONE. — La *urbs Roma*, intesa come comprensiva dell'*urbs* vera e propria

e del contado rustico, fu divisa da Augusto in 14 *regiones* e 265 *vici*, le prime presiedute da *aediles*, *tribuni* o *praetores* estratti a sorte, i secondi presieduti da quattro *vicomagistri* elettivi. Questa ripartizione ebbe carattere essenzialmente religioso e servì ad esautorare del tutto le magistrature preposte, le quali furono, del resto, posteriormente subordinate al *praefectus urbi* e infine surrogate da 14 *curatores* imperiali.

A partire da Augusto, i *principes* sottrassero progressivamente l'amministrazione della capitale ai *magistratus*, deferendola a funzionari imperiali, che furono il *praefectus urbi*, il *praefectus annonae* e il *praefectus vigilum*.

(a) Il *praefectus urbi* fu nominato da Augusto nei casi di suo allontanamento da Roma e fu reso funzionario stabile da Tiberio. Le sue attribuzioni consistevano: nella tutela dell'ordine cittadino, per assicurare la quale egli dispose di 3, poi 4 *cohortes urbanae*; nella *cognitio extra ordinem* dei crimina entro 100 miglia dal *pomoerium*; nella *cognitio extra ordinem* in sede di appello delle cause civili dibattute nell'urbe.

(b) Il *praefectus annonae* ebbe il compito di provvedere all'approvvigionamento cittadino ed esercitò a quest'uopo anche funzioni giurisdizionali. La distribuzione dei viveri alla popolazione era fatta da *praefecti frumenti dandi*.

(c) Il *praefectus vigilum* si occupò della polizia notturna e del servizio anti-incendi. Dispose a questo fine di sette *cohortes vigilum*, distribuite in 14 corpi di guardia, uno per ciascuna *regio*.

233. LA CIRCOSCRIZIONE ITALICA. — Il territorio italico non appartenente alla *urbs Roma* fu diviso da Augusto in 11 *regiones*: I (Latium et Campania), II (Apulia et Calabria), III (Bruttium et Lucania), IV (Samnium), V (Picenum), VI (Umbria), VII (Etruria), VIII (Aemilia), IX (Liguria), X (Venetia et Histria), XI (Transpadana).

Lo scopo principale della ripartizione augustea fu quello del censimento, ma essa servì poi ad altre finalità amministrative. Lo stesso Augusto prepose alla manutenzione delle vie di

comunicazione nelle varie regioni dei *curatores viarum*, nominandoli in ragione di uno per ciascuna strada o gruppo di strade. La giurisdizione civile ordinaria in Italia fu mantenuta dai *praetores urbanus* e *peregrinus*. Alla *cognitio extra ordinem* dei crimina fu invece preposto il *praefectus praetorio*.

Adriano raggruppò le *regiones* italiche in quattro circoscrizioni amministrative superiori, alle quali prepose un *senatorius* di rango consolare. La riforma fu abolita da Antonino Pio, e finalmente Marco Aurelio, istituì quattro circoscrizioni, comprendendovi gran parte delle *regiones* augustee, che sottopose alla amministrazione ed alla giurisdizione civile e penale di *iuridici*, scelti fra i *senatorii* di rango pretorio. Per tal modo la giurisdizione civile dei *praetores* fu limitata, a quanto pare, al Lazio, al Sannio e alla Campania.

## CAPITOLO VIII

### IL GOVERNO DELLA « RESPUBLICA » UNIVERSALE ROMANA

#### § 41. - Il governo della « respublica » universale romana (\*).

SOMMARIO: 234. Quadro generale. — 235. — La definizione giuridica del *principatus*. — 236. Il principato augusteo. — 237. Il principato adrianeo. — 238. La crisi del principato. — 239. La struttura del governo autoritario repubblicano.

234. QUADRO GENERALE. — La *respublica* universale romana non soltanto mantenne, come si è visto, la struttura generale di *respublica* (v. n. 207-208), ma fu anche, come già nei sec. IV-I a. C., uno Stato a governo aperto, cioè democratico. Quel che mutò, con il 27 a. C., fu il regime della democrazia romana, il quale divenne giuridicamente autoritario, in quanto che il funzionamento del governo fu accentrato nel nuovo istituto del *princeps*.

Gli storiografi moderni sono ormai in gran parte concordi nel designare il nuovo regime di governo della *respublica* romana, dal 27 a. C. al 284 d. C., con il termine, prelevato dalle stesse fonti romane, di *principatus*.

Palesamente fuori strada sembrano, invero, quei pochi storiografi,

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25-26 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: GUARINO, *La democrazia romana*, in *Annali Sem. giur. Univ. Catania*, 1 (1947-48). In merito al problema della definizione giuridica del principato esiste una vastissima letteratura, tra cui è opportuno segnalare le seguenti opere più recenti: v. PREMIERSTEIN, *Vom werden und wesen des Prinzipats* (1937); DE FRANCISCI, vari contributi rifusi in *Arcana imperii*, 3, 1 (1948); SIBER, vari contributi rifusi in *Römisches Verfassungsrecht*, (1952); SCHÖNBAUER, *Die Res Gestae divi Augusti in rechtsgeschichtlicher Beleuchtung* (1946); MAGDELAIN, *Auctoritas principis* (1947).

prevalentemente non giuristi, i quali si affrettano a far cominciare con Augusto (se non addirittura, alcuni, con Cesare) il cd. « impero » romano e, tutt'al più, suddividono questo periodo dell'impero nelle due fasi dell'« alto » e del « basso impero », fissando come punto di transizione dall'una all'altra il 284 d. C. Per la critica di questa troppo superficiale concezione sarà sufficiente rilevare che, anche a voler ammettere che i *principes* prediolezionali ebbero, come da alcuni si sostiene (v. n. 235), poteri autocratici, tuttavia impedisce la designazione dello Stato predioleziano come « impero » sia il fatto che il principato non fu ereditario, sia il fatto che nel sistema del *principatus* rimasero pur sempre in vita, anche se con i segni di una sempre più accentuata decadenza, le istituzioni politiche della *respublica*.

In omaggio alla terminologia corrente, adotteremo anche noi la denominazione di *principatus*, ribadendo che per « principato » intendiamo un nuovo assetto della democrazia romana: assetto caratterizzato da un assai largo affidamento di poteri sovrani ad un organo vitalizio, detto *princeps rei publicae*.

235. LA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL « PRINCIPATUS ». — La definizione giuridica del *principatus* è questione estremamente controversa pur tra gli storiografi che differenziano questo assetto politico da quello successivo dell'impero. È infatti assai difficile stabilire con esattezza entro che limiti sia sopravvissuto il sistema di governo della precedente *respublica*, quali siano stati i poteri del *princeps* e quale sia stato il rapporto tra l'istituto del *princeps rei publicae* ed i vecchi organismi repubblicani.

A prescindere da molti, che, impressionati dalle difficoltà del problema, lo hanno dichiarato insolubile, o hanno definito il *principatus* un « ibrido » di repubblica e impero, o hanno parlato di una diarchia del *senatus* e del *princeps* (MOMMSEN, SIEBER, SCHÖNBAUER, WENGER, DI MARZO ecc.), le principali teorie sinora formulate in proposito possono così raggrupparsi: a) la maggioranza qualifica il *principatus* come una autocrazia vera e propria, sebbene priva del carattere di ereditarietà e mascherata sotto parvenze repubblicane (SCHILLER, BETTI, DESSAU, WOLFF, DE FRANCISCI, VON PREMERSSTEIN ecc.); b) una nutrita minoranza sostiene, invece, che il *principatus* sia stato sostanzialmente una continuazione della *respublica*, o tutt'al più una evoluzione di essa in senso aristocratico (BESELER, SCHURZ, BONFANTE, DE MARTINO ecc.); c) altri, infine, in un tentativo di inter-

mediazione e di superamento rispetto alle teorie dianzi esposte, ha avanzato la tesi che la *respublica* continuò a sussistere, ma che rispetto ad essa il nuovo istituto costituzionale del *princeps* assunse una posizione giuridica di protettore (ARANGIO-RUIZ).

Secondo noi, la dottrina del principato-autocrazia, pur con i temperamenti che essa ammette, è completamente nel falso. Anche a voler concedere che il *princeps* ebbe tutti gli amplissimi poteri, che i sostenitori di quella dottrina tendono, non senza palesi esagerazioni, ad attribuirgli, sta di fatto che il principato non fu ereditario, ma ebbe carattere vitalizio ed elettivo: ora, il principio di elettività è assolutamente incompatibile con il concetto di autocrazia, in quanto che una « autocrazia », per esser tale, deve essere totalmente sottratta ad ogni attribuzione di poteri che le venga dal di fuori. Quanto alla tesi del principato-repubblica, è indiscutibile che essa si basa su una affermazione esatta, e cioè che il *principatus* non estinse la *respublica* (v. n. 207), ma è altrettanto chiaro che essa non basta a qualificare giuridicamente, nel sistema costituzionale della *respublica*, l'istituzione nuova del *princeps*, che viceversa abbisogna di una definizione. Nè è sufficiente, a quest'uopo, che si parli di una evoluzione del governo della *respublica* in senso aristocratico, perchè indubbiamente il *princeps* non fu considerato un *magistratus* ordinario del sistema repubblicano, ma un funzionario di governo di tipo nuovo, estraneo al novero delle magistrature. Infine, la teoria del principe-protettore della *respublica* ha il merito altissimo di aver superato la vecchia alternativa repubblica-autocrazia, ma deve essere pur essa respinta, perchè non è logicamente e giuridicamente possibile che il « protettore » sia la stessa cosa del « protetto », mentre invece il *princeps* era un *civis Romanus*, che per ciò si componetava con la *respublica*.

A nostro parere, le definizioni sinora proposte del sistema del principato sono viziate da due equivoci radicali: la confusione tra il problema della struttura generale dello Stato e quello della struttura e funzionamento del suo governo e la confusione tra la posizione *de facto* e quella *de iure* del *princeps* nello Stato. Una retta soluzione del grave problema non può essere, viceversa, raggiunta se non riconoscendo, in via di premessa, che la *respublica* romana non disparve con il 27 a. C. (v. n. 207 ss.) e, subordinatamente, concentrando ogni sforzo nell'analisi della situazione *de iure* del *princeps* e nella risposta al quesito se ed in che senso il governo della *respublica* universale romana ebbe, o non ebbe, caratteri di democrazia.

Che i *principes* romani, a cominciare da Augusto, siano stati *de facto* gli arbitri della vita politica di Roma, è cosa che non può essere seriamente contestata; nè può essere seriamente contestato che, forse anche prima di Augusto, era fortemente decaduto lo « spirito democratico », inteso come stato d'animo di vivace interessamento ai problemi di governo dello Stato. Tuttavia, passando a considerare la situazione *de iure*, nemmeno può essere, secondo noi, seriamente contestato che: a) i *principes*, per quanto lati fossero i loro poteri, non poterono trasmettersi ereditariamente, ma ricevettero l'investitura, di volta in volta, dal popolo; b) i cittadini romani e gli stessi *principes* non vennero mai nella convinzione che le potestà principesche derivassero da altro che dalla volontà popolare. Indubbiamente, come vedremo (v. n. 236-238), tutta una evoluzione si operò dal 27 a. C. al 284 d. C., e in forza di essa sempre meno chiaramente si vide in Roma che i poteri del *princeps* fossero a lui conferiti dai cittadini. Tuttavia, è fuor di dubbio che, sino a Diocleziano, quanto meno si ritenne, universalmente, che il *princeps* non fosse giuridicamente tale senza almeno un riconoscimento dei suoi poteri da parte del *populus Romanus*: ed è quanto basta per poter decisamente negare il carattere giuridico di « autocrazia » del principato.

La struttura di governo della *respublica* universale romana è, dunque, da qualificare diversa da quella della *respublica* nazionale, ma, come quella, democratica: diversa perchè nel governo si inserì un nuovo organo, distinto dai magistratus ordinari e straordinari, che fu il *princeps*; parimenti democratica, perchè, come prima, tutte le funzioni di governo, ivi compresa quella di *princeps*, furono aperte a tutti i cittadini romani. L'istituzione di un *princeps* vitalizio e la concentrazione in lui di amplissime potestà, incontrollabili dalle assemblee popolari, dal *senatus* e dai magistrati, fece sì che il regime di governo della democrazia romana, prese una piega decisamente autoritaria, perchè il funzionamento di tutto il sistema di governo dipese essenzialmente dall'affidamento vitalizio dei più

ampi poteri al *princeps rei publicae*. Il che autorizza a concludere, definendo il *principatus* romano come una forma di democrazia autoritaria (v. n. 4).

Giova ora passare ad una succinta illustrazione degli aspetti diversi che il regime del *principatus* assunse nelle tre fasi storiche, in cui va ripartito il periodo della *respublica* universale romana (v. n. 209): la fase augustea, la fase adrianea e la fase di crisi.

236. IL PRINCIPATO AUGUSTEO. — Nella fase di assestamento della *respublica* universale romana e di sua prevalenza sull'*imperium* (v. n. 210-215), fase essenzialmente dominata dalla personalità di Augusto, si è autorizzati a parlare di un particolare modo d'essere del *principatus*, che altrimenti non può definirsi se non *augusteo*.

Caratteristica fondamentale del principato augusteo fu che tutti i poteri del *princeps* vennero considerati come dipendenti da un esplicito e specifico conferimento da parte delle assemblee popolari. Non solo mancò del tutto, in questa come nelle fasi successive, la concezione della ereditarietà del titolo di *princeps*, ma mancò puranco la concezione che un qualunque peso avesse o potesse avere, *de iure*, ai fini della elezione del *princeps*, la designazione del predecessore. Il *princeps*, insomma, non fu considerato un predestinato dagli dei alla direzione della cosa pubblica, ma un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari all'altissima carica.

Quali fossero precisamente i poteri del *princeps* si dirà a suo tempo (v. n. 244). Qui è da sottolineare: a) che probabilmente sino a Traiano tutti i poteri del *princeps*, ivi compreso l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, furono a lui attribuiti mediante regolari *leges publicae*; b) che, pur avendo Tiberio limitato le attribuzioni elettorali delle assemblee popolari in ordine alle magistrature (v. n. 303), nè egli nè alcuno dei suoi successori pensò di abolire il conferimento dei poteri al *princeps* mediante *leges publicae*; c) che, pur essendosi i *principes* assai preoccupati, a cominciare dallo stesso Augusto, della loro successione, e pur avendo essi a questo fine fatto ricorso a svariati accorgimenti, quali la chiamata del successore desiderato a proprio *coadiutor* o l'*adoptio* del medesimo, tuttavia nessuna qualifica giuridica *ad hoc* fu mai riconosciuta alle persone di cui il *princeps* in carica desiderasse la successione.

Oltre a ciò è da tener conto, per la retta comprensione del principato augusteo, del fatto che i vecchi organismi repubblicani ebbero ancora, sino a Traiano, una limitata, ma effettiva ed attiva partecipazione al governo della *respublica*. Lo dimostrano, a tacer d'altro, le non poche *leges publicae* dell'epoca, i numerosi *senatusconsulta* normativi, la non del tutto spenta

attività del *praetor urbanus* (v. n. 262 ss.). Il *princeps*, cioè, tolse all'iniziativa degli organismi repubblicani soltanto le materie che più intimamente e direttamente riguardassero l'orientamento politico-militare della *respublica*, mentre per ogni altra materia si limitò a pretendere che le iniziative degli organismi repubblicani non fossero in contrasto con i suoi programmi e le sue direttive generali.

237. IL PRINCIPATO ADRIANO. — Nella fase di equilibrio tra *respublica* e *imperium Romanum* (v. n. 216-219) la fisionomia del regime del *principatus* sotto l'impulso innovatore di Adriano mutò sensibilmente; onde è a parlarsi, per quest'epoca, di un principato adrianeo.

A parte il fatto che, a cominciare da Adriano, si isterilì quasi completamente ogni iniziativa dei vecchi organismi repubblicani, la caratteristica fondamentale di questa nuova fase del sistema del principato fu che sempre più decisamente andò affermandosi il principio che i poteri del *princeps* fossero, in certo senso, già insiti nella sua persona, sì che di essi occorresse soltanto un riconoscimento da parte delle assemblee popolari o del *senatus*. Invero la nuova concezione fu che elemento di determinante influenza ai fini della elezione del *princeps* fosse la designazione operata in vita dal predecessore: designazione alla quale il popolo non poteva opporsi se non eccezionalmente, per gravi motivi.

A sostegno della caratterizzazione ora ora fatta del principato adrianeo, basterà ricordare: a) che, probabilmente, a partir da Adriano i *comitia centuriata* non furono più convocati per il conferimento dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* al *princeps*, ma questo *imperium* fu a lui attribuito dal *senatus*, prima ancora che i *concilia tributa* avessero emanato la *lex de tribunicia potestate*; b) che Adriano introdusse il sistema di attribuire al successore *in pectore* la qualifica ufficiale di *Caesar*, rendendo giuridica la sua situazione di designato alla successione; c) che il *princeps* fu considerato in certo qual modo sovrano per diritto divino dell'*imperium Romanum*, indipendentemente dalla sua elezione a *princeps rei publicae*.

La volontà del *populus Romanus* rimase ancora in questa fase, *de iure*, l'elemento decisivo, ma indubbiamente ne diminuì di molto l'efficacia, con la conseguenza di una ulteriore accentuazione del carattere di autoritarismo del principato.

238. LA CRISI DEL PRINCIPATO. — La crisi del principato fu un aspetto della crisi generale della *respublica* universale romana (v. n. 220-226).

Una delle cause del progressivo sfacelo del sistema di equilibrio tra *respublica* e *imperium* fu costituita, appunto, dalla svalorizzazione progressiva dei valori della democrazia in Roma. Ridottesi le istituzioni tipicamente repubblicane a larve senza vita, anche l'istituto del *princeps* si avviò a sciogliersi del tutto

dalla base dell'affidamento democratico. Nella ridda dei pretendenti, degli usurpatori e degli effimeri *principes* dell'epoca poco è dato vedere di chiaro, ma si scorge almeno, con una certa evidenza, la tendenza dei vari *imperatores* a far dipendere la propria supremazia dalla forza propria e dei propri eserciti ed a giustificare essenzialmente con questi titoli la pretesa all'obbedienza dei *cives*.

Fu, questo, il prevedibile e naturale epilogo della democrazia autoritaria romana, come di ogni democrazia autoritaria. Perché è, invero, prevedibile ed ovvio che una democrazia quando rinunci a un costante e incessante controllo dell'azione di governo e ne affidi l'iniziativa e la direzione a un capo, condanna se stessa alla decadenza e alla morte.

239. LA STRUTTURA DEL GOVERNO AUTORITARIO REPUBBLICANO. — Anche nel sistema di governo del *principatus* rimase in uso la formula tradizionale « *senatus populusque Romanus* », la quale stette a significare ed a confermare la derivazione di ogni potestà di governo dalla volontà dei *cives Romani* (v. n. 207 ss.).

Nel sistema del *principatus* continuarono ad esistere, sebbene progressivamente esautorati, le assemblee popolari, il *senatus* e i *magistratus* di un tempo. Come funzione di governo, a parte, nettamente distinta dalle magistrature, si pose il *princeps*, da cui dipese tutta una complessa gerarchia di funzionari da lui stesso nominati, i quali cooperarono col *princeps* nel distrarre ai *magistratus populi Romani* l'esercizio effettivo di quasi tutte le loro funzioni.

## § 42. - Gli organismi tradizionali repubblicani (\*).

SOMMARIO: 240. Le assemblee popolari. — 241. Il *senatus*. — 242. Le magistrature. — 243. Le singole magistrature e le promagistrature.

240. LE ASSEMBLEE POPOLARI. — Le assemblee popolari rimasero, sotto il principato, quelle che erano state in passato (v. n. 141-146). Lentamente si ridussero, invece, le loro attribuzioni originarie.

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 25-26 e la letteratura ivi citata.

Sin dai primordi del principato scomparvero, con la scomparsa della procedura comiziale di repressione dei crimina, le attribuzioni giurisdizionali delle assemblee. Non scomparvero, invece, le attribuzioni legislative, che furono anzi esercitate ancora per buona parte del sec. I a. C. (v. n. 263). Quanto alle attribuzioni elettorali, si sa che una *lex Valeria Cornelia* del 5 d. C. le limitò alla presa di conoscenza di una solenne comunicazione (*renuntiatio*) dell'elenco, alla cui scelta (*destinatio magistratum*) aveva preceduto una ristretta assemblea di soli senatori e cavalieri ordinata anch'essa per *centuriae* (prima 10, poi 15, poi 20). A quanto pare, Tiberio limitò ai soli senatori il privilegio della *destinatio magistratum*. Comunque, è da ritenere che le assemblee popolari siano rimaste, almeno formalmente, libere di approvare o non approvare le candidature. Solo con Adriano pare che il sistema si sia trasformato nella pura e semplice presentazione (*renuntiatio*) del magistrato eletto dal *senatus* alle assemblee, affinché queste gli conferissero l'investitura formale.

Mentre così si riducevano le vecchie attribuzioni delle assemblee, una nuova e fondamentale attribuzione era ad esse conferita nei riguardi della istituzione del *princeps*, cui i poteri di governo dovevano essere attribuiti mediante una *lex publica*. Assai probabilmente, sino a Traiano le *leges* occorrenti all'uopo furono due: una *lex centuriata de imperio*, attributiva dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, e una *lex tributa de potestate tribunicia*, attributiva della *tribunicia potestas* e delle altre potestà del *princeps*. A partire da Adriano, peraltro, l'*imperium* fu probabilmente attribuito con *senatus-consultum*, sì che rimase in vita la sola *lex de potestate tribunicia*.

241. IL « SENATUS ». — Il *senatus* acquistò, nel sistema del *principatus*, una assai notevole importanza, sì che poté considerarsi l'organismo che divisò con il *princeps* le attribuzioni supreme di condotta del governo.

La composizione del *senatus* fu fissata da Augu-

sto in una cifra normale di 600 membri, la cui età minima fu stabilita in 25 anni. I requisiti per la ammissione in *senatus* furono la *civitas optimo iure*, il censo senatorio di 1.000.000 di sesterzi (di cui una quota investita in fondi italici) e la copertura di una magistratura, a cominciare dalla *quaestura*. Altra cosa dalla effettiva partecipazione al *senatus*, cioè dalla qualità di *senator*, era l'appartenenza all'*ordo senatorius*, cioè la qualità di *senatorius* (v. n. 229).

La *lectio senatus* era operata inizialmente dal *princeps* in veste di *ensor*, ma è probabile che nel corso del sec. I a. C. l'ammissione in senato degli ex-magistrati sia divenuta automatica e che al *princeps* sia rimasto il potere di escludere annualmente dal senato gli indegni e i condannati in un processo criminale. La gerarchia senatoria rimase quella del periodo precedente, con la differenza che *princeps senatus* era di diritto il *princeps rei publicae*.

Il funzionamento del *senatus* fu revisionato e disciplinato da una *lex Iulia de senatu habendo* rogata da Augusto. Di regola le riunioni dovevano aver luogo nella *curia Iulia* alle calende e alle idi di ciascun mese, esclusi settembre e ottobre (*senatus legitimus*); eccezionalmente la convocazione poteva avvenire anche in altre date (*senatus indictus*). Il *ius agendum patribus* spettò anzi tutto al *princeps*, il quale o faceva personalmente la *relatio* o faceva leggere da un *quaestor Augusti* una sua *oratio* scritta (anche denominata *litterae* o *libellus*). Il *senatusconsultum* emesso su *relatio* o *oratio principis* era ovviamente sottratto ad ogni *intercessio*.

La redazione e la custodia degli *acta senatus* passò, nel corso del periodo della *respublica* universale, ad essere affidata ad un senatore designato dal *princeps* (*senator ab actis senatus*).

Scomparse la *proditio interrogis* e l'*auctoritas*, il *senatus* della *respublica* universale perdette anche molte delle sue attribuzioni consultive (v. n. 151). In compenso, esso acquistò proprie attribuzioni legislative, giurisdizionali ed elettorali.

Delle attribuzioni legislative e giurisdizionali del *senatus* si parlerà altrove (v. n. 265 e

268). Circa le attribuzioni elettorali, si è visto (v. n. 240), che Tiberio conferì al *senatus* il potere di designazione dei candidati e che un vero e proprio potere elettorale il *senatus* ebbe solo con Adriano, allorché i nuovi magistrati furono dal *senatus* soltanto *renuntiati* alle assemblee. Tuttavia queste attribuzioni del *senatus* furono diminuite dal *ius designandi sine repulsa et ambitu* attribuito al *princeps* relativamente ad un certo numero di posti dei *collegia* magistraturali. I designati dal *princeps* erano formalmente solo dei candidati (*candidati Caesaris*), ma in pratica essi si potevano considerare già magistrati per effetto della designazione.

Sebbene sia fuor di dubbio che anche il *senatus* andò progressivamente perdendo di importanza nel sistema del *principatus*, tuttavia non è a credere che tale processo di decadenza si sia avverato tanto presto e senza molte difficoltà. La storia del *principatus* è piena di episodi di fiero antagonismo tra *princeps* e *senatus*, e questo manifestava ancora una indubbia vitalità nel sec. III d. C., come dimostra, ad esempio, la destituzione del *princeps* Massimino da esso operata nel 238 d. C.

242. LE MAGISTRATURE. — Le magistrature furono, tra le vecchie istituzioni repubblicane, quelle che maggiormente subirono il contraccolpo della instaurazione del *principatus* (v. n. 152-165). Esse non scomparvero, ma per la massima parte si ridussero a titoli meramente onorifici.

Rigorosamente riordinato fu il *cursus honorum*, che costituiva la cd. « carriera senatoriale ». Il *senatorius* che volesse percorrerlo doveva cominciare col coprire le cariche di *tribunus militum latiolacius* e di *Xvir*; all'età minima di 25 anni gli era concesso di coprire la *quaestura* e di entrare in *senatus*; successivamente, egli poteva essere investito della *aedilitas* o del *tribunatus plebis* oppure saltare, se *patricius*, al grado superiore di *praetor*; il grado successivo era costituito dal *consolatus*. L'età minima per la *praetura* era di 30 anni, quella per il *consolatus* di 33 anni.

Dalle strettoie del *cursus honorum* si poteva essere, in maggiore o minor misura, dispensati per *decretum principis*, per

*senatusconsultum* o anche *ex lege Iulia et Papia Poppaea* per il fatto di aver un certo numero di figli (*ius liberorum*). Erano, inoltre, libere la *iteratio* delle magistrature e la *cumulatio* di magistrature e promagistrature e di magistrature e cariche imperiali.

Scomparvero, infine, nel sistema del *principatus*, le magistrature straordinarie del *dictator optimo iure* e le altre minori, mentre il *praefectus urbi* divenne un funzionario imperiale (v. n. 162).

243. LE SINGOLE MAGISTRATURE E LE PROMAGISTRATURE. — Tra le magistrature ordinarie (v. n. 155-161), quelle che più rapidamente decadde furono l'*aedilitas*, esautorata dalle *praefecturae* cittadine (v. n. 232), il *tribunatus plebis*, esautorato dallo stesso *princeps* con la sua *tribunicia potestas*, e la *censura*, sempre esercitata dai *principes*, anzi assorbita da Domiziano tra le potestà vitalizie del *princeps*.

Il *consulatus* perse esso pure ben presto ogni pratica importanza, data la concorrenza fattagli dal *princeps* stesso, ma in compenso acquistò alcune attribuzioni secondarie e fu sempre considerato come dignità altamente onorifica, anche perchè non raramente rivestita dai *principes*. I *consules* ebbero, come principale funzione, la presidenza delle riunioni del *senatus*; per delega dello stesso *senatus* esercitarono la *cognitio extra ordinem*, in sede di appello e in alternativa col *princeps*, rispetto alle cause civili giudicate in Roma, in Italia e nelle *provinciae senatoriae*; per incarico del *princeps* giudicarono *extra ordinem* delle cause relative a *fideicommissu* ed esercitarono la *tutoris datio extra ordinem*.

La *praetura*, portata via via sino a 18 membri, fu la magistratura che decadde di meno, in quanto mantenne la presidenza delle *quaestiones perpetuae*, sino alla loro abolizione, e continuò ed esercitare la *iurisdictio urbana* e la *iurisdictio peregrina*, sebbene limitate, a partire da Marco Aurelio, al Lazio, alla Campania e al Sannio. I *praetores* ebbero, inoltre, la presidenza di un certo numero di *regiones urbanae* (v. n. 232) e varie mansioni di *cognitio extra ordinem*.



La *quaestura*, riportata a 20 membri, si compose di 4 *quaestores consulum* e di 16 *quaestores Caesaris* o *Augusti*, nominati dal *princeps* per essergli di ausilio in vari campi. Il *vigintiviratus* si ridusse ad un totale effettivo di 20 membri, perchè Augusto sopprime i *quattuorviri iure dicundo Capuani Cumas* e i *duoviri viis extra urbem purgandis*.

Delle promagistrature del periodo della *respublica* nazionale fu mantenuto in vita il solo *proconsulatus*, carica rivestita dai governatori delle *provinciae senatoriae* (v. n. 256). Il titolo era assegnato a sorte, anno per anno, tra i *senatores* di grado consolare.

### § 43. - Il « princeps » ed i funzionari dipendenti (\*).

SOMMARIO: 244. Il *princeps rei publicae*. — 245. La posizione del *princeps* nella *respublica*. — 246. I funzionari imperiali.

244. IL « PRINCEPS REI PUBLICAE ». — Come si è già più volte avvertito, il *princeps rei publicae* fu un'istituzione costituzionale nettamente distinta dalle istituzioni tipicamente repubblicane. La sua singolare posizione giuridica si definì e si precisò, per iniziativa di Augusto, tra il 27 ed il 23 a. C. (v. n. 211). Negli anni e nei secoli successivi non tanto si accrebbero nel numero le sue potestà, quanto, piuttosto si allargarono le attribuzioni da esse implicate, in corrispondenza con l'esaurimento degli istituti repubblicani tipici. Occorre, dunque, analizzare in primo luogo i poteri del *princeps*.

(a) Potestà fondamentali del *princeps* furono l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e la *tribunicia potestas*.

L'*imperium proconsulare maius et infinitum* fu decretato ad Augusto a titolo vitalizio dal *senatus* nel 23 a. C., ma fu a lui, molto probabilmente, attribuito da una *lex centuriata* (cfr. DIO. CASS. 53. 32. 5): solo a partire da Adriano pare sia stato sufficiente a quest'uopo un *senatusconsultum* (v. n. 240), forse in concomitanza col fatto, che, a cominciare dalla stessa epoca, i *magistratus*, compresi quelli *cum imperio*, si considerarono *creati* dal *senatus* e semplicemente *renuntiati* alle assemblee popolari. Inizialmente l'*imperium proconsulare maius* non assorbì l'*imperium* decennale sulle *provinciae* non pacificate attribuito ad Augusto nel 27 a. C., tanto vero che risulta senza ombra di dubbio che questo specifico *imperium* fu rinnovato alla scadenza del 18 a. C. e successivamente, ma non è da escludere che l'assorbimento sia avvenuto più tardi, sebbene sia sempre rimasta in vita la netta differenziazione delle *provinciae imperiales* da quelle *senatoriae*. L'*imperium proconsulare maius et infinitum* implicò il potere di alta sorveglianza e direzione sugli stessi governatori delle *provinciae senatoriae* (*proconsules*) e si poté esercitare, essendo *infinitum*, anche nell'interno del *pomoerium* cittadino. Esso pose, insomma, il *princeps* in una posizione analoga a quella del *dictator optimo iure* nei riguardi dell'*imperium Romanum*.

La *tribunicia potestas* fu parimenti decretata ad Augusto a titolo vitalizio dal *senatus* nel 23 a. C. e fu, a lui ed ai suoi successori, attribuita da una *lex tributa*. Essa non assorbì inizialmente il limitato *ius tribunicium*, precedentemente goduto da Augusto e fonte specifica della sua *sacrosanctitas*, e consistè nel potere (assolutamente eccezionale, anche in considerazione del fatto che il *princeps* era un *patricius*) di convocare e presiedere il *senatus* e di *intercedere* contro tutti i *magistratus populi Romani* alla stregua dei *tribuni plebis*, senza peraltro la possibilità da parte di questi ultimi di *intercedere* contro il *princeps*, che non era loro collega nè *magistratus*. La *tribunicia potestas*, ponendo il *princeps* in una situazione di insindacabilità nella *respublica*, fu il mezzo indiretto del suo prepotere in essa e fu la fonte di tutte le attribuzioni che vennero in seguito implicitamente o esplicitamente a lui riconosciute.

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25-26 e quelle citate in nota al § 41. Cfr. anche: HIRSCKFELD, *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian* (1903).

(b) Potestà minori del *princeps* furono: l'accennato *imperium* temporaneo sulle *provinciae imperiales*, più tardi assorbito dall'*imperium proconsulare maius*; l'accennato *ius tribunicium*, più tardi assorbito dalla *tribunicia potestas*; il *ius primae relationis* in *senatus*. I *principes* rivestirono, inoltre, assai spesso il consolato e la censura, che poi Domiziano rese *potestas* vitalizia del *princeps*, e coprirono altresì la carica sacerdotale di *pontifex maximus*.

(c) Dignità onorifiche del *princeps* furono: il *praenomen* di « *imperator* » (= generale vittorioso); il *nommen* di « *Caesar* », a ricordo di Giulio Cesare; il *cognomen* di « *Augustus* » (= consacrato dagli dei); il titolo di « *pater patriae* »; il seguito di 12 *lictors* con *fasces laurati*, aumentati da Domiziano a 24; le *sella curulis* e il *subsellium tribunicium*. Il 3 gennaio di ogni anno si facevano voti solenni per la salute del *princeps* (*votorum nuncupatio*) ed erano solennizzate come feste le ricorrenze della sua nascita e del suo avvento al potere. Dopo morto il *princeps* veniva, di solito, divinizzato e chiamato *divus*, ma già in vita di lui era d'uso, in Oriente, tributargli onori divini e, in Roma, prestar giuramento in nome di Giove, dei *divi* defunti e del suo *genius*.

#### 246. LA POSIZIONE DEL « PRINCEPS » NELLA « RESPUBLICA ».

— L'analisi dei poteri del *princeps* induce a definire l'istituto come un funzionario straordinario e vitalizio, generalmente monarchico, della *respublica* stessa.

Che il *princeps* fosse un funzionario della *respublica* risulta, senza possibilità di equivoci, dalla sua qualifica di *civis Romanus optimo iure* e dal fatto che i poteri di cui egli disponeva gli erano attribuiti dagli organismi repubblicani, cioè dalle assemblee popolari e dal *senatus*. Il *princeps*, tuttavia, non era un *magistratus populi Romani* in senso tecnico, sia perchè le sue funzioni erano concorrenti con quelle dei *magistratus*, sia perchè egli poteva essere ad un tempo anche magistrato. Qualificarlo *magistratus extraordinarius* sarebbe un errore perchè i suoi poteri erano assolutamente fuori della prassi costituzionale romana e perchè non venivano

conferiti a termine fisso o per il raggiungimento di uno scopo o di una serie di scopi speciali, non altrimenti raggiungibili, ma gli venivano conferiti *ad personam*, in riconoscimento delle sue qualità eccezionali e in vista dell'utile che queste avrebbero potuto apportare alla *respublica*.

Il *princeps* fu, dunque, un funzionario *extra ordinem*, estraneo all'*ordo* tradizionale della *respublica*: *extra ordinem* furono infatti qualificati i suoi atti e quelli dei suoi delegati. L'affidamento del *senatus populusque Romanus* in lui era vitalizio, nel senso che era a termine incerto, dipendendo dalla fiducia nelle sue qualità personali. Tuttavia, quell'affidamento poteva essere ritolto, quando il *princeps* desse motivo col suo comportamento al venir meno della fiducia in lui riposta: bastava, in tal caso, un *actus contrarius* a quello di conferimento dei poteri e seguiva un giudizio del *senatus*, che poteva culminare nell'irrogazione della pena capitale e nella *damnatio memoriae*, vale a dire nel divieto di funerali solenni, di giuramenti in suo nome, di erezione di statue in suo onore e così via. Il giudizio del *senatus* sul comportamento del *princeps* si faceva, del resto, in ogni caso, quando egli morisse, e si risolveva, nell'ipotesi di esito favorevole, in un *decretum* di consacrazione divina.

Il carattere strettamente personale dell'affidamento del *senatus populusque Romanus* nel *princeps* chiarisce il motivo per cui non è a parlarsi nè di natura monarchica dell'istituto, nè di una sua ereditarietà. Monarchico l'istituto fu soltanto se ed in quanto una sola persona riscuotesse la fiducia generale: in caso diverso, si ebbe o la correggenza (come avvenne con Marco Aurelio e Lucio Vero dal 161 al 172 d. C.), oppure l'attribuzione al *princeps* di un coadiutore in una o più delle sue funzioni (come avvenne svariate volte a partire da Augusto).

Nè un istituto come quello del *princeps*, per le stesse ragioni, potè essere considerato ereditario, sebbene i *principes* abbiano fatto ricorso a diversi sistemi per influire sulla scelta del loro successore. Vero è che l'opinione generale era che un *princeps* fosse sommamente utile alla *respublica*, tuttavia que-

sto non significava che l'istituto fosse ritenuto strettamente necessario, dimodochè non si parlò mai di una elezione del *princeps*, ma piuttosto di un conferimento di poteri (attraverso *leges* o *decreta senatus*) alla persona in cui si ravvisassero quelle qualità eccezionali, che giustificavano il ricorso al sistema del *principatus*. Anche dopo che Adriano riservò il titolo di *Caesar* (prima spettante a tutti i familiari del *princeps*) alla persona di cui il *princeps* desiderasse la successione, questo atto non ebbe altro valore che di una autorevole designazione, subordinata all'effettivo affidamento del *senatus populusque Romanus*.

246. I FUNZIONARI IMPERIALI. — La moltiplicazione delle funzioni del *princeps* rese impossibile a costui provvedervi personalmente. Egli dovette, pertanto, far ricorso ad una moltitudine sempre crescente di fiduciari e impiegati, che si suole usualmente riassumere con il termine di « funzionari » imperiali.

(a) Fiduciari del *princeps*, da lui nominati e revocati per l'espletamento di varie mansioni civili e militari, furono i *legati*, i *praefecti*, i *procuratores*, i *curatores* ed altri funzionari variamente nominati. Essi erano scelti tra gli *equites equo publico* dell'*ordo equester* per le cariche meno elevate, tra i *senatorii* per le cariche più alte (v. n. 229-230). Il loro stato giuridico era ibrido, essendo in un certo senso considerati anche funzionari statali. Esisteva fra loro una rigida gerarchia, che faceva capo al *princeps*.

Dei singoli funzionari imperiali si è parlato o si parlerà nei luoghi opportuni. Qui occorre solo fermarsi ai *praefecti praetorio*, che erano quelli più vicini al potere centrale. Istituiti da Augusto come comandanti delle *cohortes praetoriae* costituenti la sua guardia del corpo, i *praefecti praetorio*, in numero di due o tre (o talvolta di uno solo), acquistarono importanza politica altissima. Adriano li proclamò ufficialmente il grado supremo dei funzionari imperiali ed i loro poteri si estesero al comando di tutte le truppe stanziato in Italia, fatta eccezione per le milizie urbane e per una *legio*,

che Settimio Severo accasermò a Roma. Nel sec. III d. C. i *praefecti praetorio* ebbero la *cognitio* dei crimina commessi in Italia *ultra centesimum miliarium urbis Romae* ed altre attribuzioni giurisdizionali ed amministrative.

(b) Impiegati del *princeps* erano le molteplici persone che servivano nella cancelleria imperiale. Claudio li distribuì in tre uffici (*scrinia*), scegliendoli tra i liberti imperiali. Adriano, riordinando radicalmente il servizio, distinse tra impiegati di concetto (*magistri*), da scegliersi tra gli *equites*, e impiegati subalterni (*proximi, adiutores, officiales*) e fissò quattro scatti di stipendio. Gli *scrinia* furono i seguenti: a) *a rationibus*, incaricato dell'amministrazione del  *fiscus*; b) *ab epistulis* (suddistinto da Adriano in *ab epistulis latinis* e *ab epistulis graecis*), incaricato della stesura delle *epistulae* di risposta a magistrati, o di patente, o di nomina ecc.; c) *a libellis*, incaricato delle risposte (*subscriptiones*) da scrivere in calce ai *libelli* di supplica o di richiesta di parere dei privati; d) *a cognitionibus*, incaricato di istruire le cause sottoposte alla *cognitio extra ordinem* del *princeps*; e) *a memoria*, istituito nel sec. III d. C. e incaricato di coordinare il lavoro degli *scrinia ab epistulis* e *a libellis*, nonchè, forse, di registrare e pubblicare le *epistulae* e le *subscriptiones*.

(c) Né fiduciari né impiegati del *princeps* erano gli *amici* ammessi a corte, distinti in *amici primae* e *secundae admissionis*. Da alcuni di essi il *princeps* si faceva accompagnare, ricompensandoli, nei suoi viaggi (*comites Augusti*). Inoltre il *princeps*, dapprima saltuariamente e poi, con Adriano, stabilmente, si circondò di un consiglio (*consilium principis*), di cui facevano parte i più alti funzionari imperiali e un certo numero di *consilarii* stipendiati, di particolare competenza giuridica.

§ 44. - Gli enti parastatali della « respublica »  
universale romana (\*).

SOMMARIO: 247. Gli enti parastatali romani. — 248. Il territorio e la popolazione dei *municipia*. — 249. I *comitia* e il *senatus* dei *municipia*. — 250. Le magistrature municipali. — 251. L'amministrazione autonoma dei *loci* e delle *cannabae*. — 252. Le finanze municipali. — 253. Il *princeps* e le autonomie municipali.

247. GLI ENTI PARASTATALI ROMANI. — Il segno più evidente della scomparsa della concezione dello Stato come *civitas* nel periodo della *respublica* universale romana è offerto dal largo sviluppo delle autonomie locali. Gli enti parastatali romani non solo si moltiplicarono nel numero, ma si perfezionarono negli ordinamenti e costituirono altrettante *civitates* parallele alla *civitas* romana, la quale rimase dunque limitata praticamente agli abitanti dell'*urbs*.

Varie *leges municipales* riordinarono, sin dai tempi di Augusto, la condizione degli enti parastatali secondo criteri uniformi, i quali portarono alla scomparsa di ogni sostanziale differenza tra *municipia*, *coloniae* e *oppida* ed alla costituzione di un concetto unitario degli enti parastatali romani, che si esprime prevalentemente attraverso il termine generico di *municipium* (*civium Romanorum*). I membri dei *municipia* godevano di una doppia qualifica: la qualifica di *cives Romani*, che li autorizzava a recarsi a Roma ed a partecipare alla vita politica della *respublica*, e la qualifica di cittadini municipali, che li metteva in condizione di partecipare al governo del proprio *municipium*. Giuridicamente le due qualifiche erano coordinate tra loro, nel senso che la seconda costituiva una specificazione della prima. Praticamente, stante la diversità, talvolta notevolissima, di civiltà tra certi

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25-26 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: LIEBENAM, *Städterverwaltung in römischen Kaiserreiche* (1900); VITTINGHOFF, *Römische Stadtrechtsformen der Kaiserzeit*, in *ZSS.* 68 (1951).

*municipia* e Roma, si era di fronte ad un fenomeno di doppia cittadinanza.

L'allargamento progressivo della *civitas Romana*, culminato nella ricordata *constitutio Antoniniana* del 212 d. C. (v. n. 227), non poté che favorire lo sviluppo delle autonomie locali, portando la situazione al punto che, sopra tutto nei *municipia* extra-italici, la romanità divenne una etichetta esteriore e formale, la quale mascherava una sostanza di vita e di ordinamenti assai poco rispondente alle tradizioni ed agli ordinamenti tipici di Roma.

Il massimo sforzo per conciliare questo crescente divario tra Roma e i *municipia*, sopra tutto extra-italici, fu operata dai *principes*, i quali cercarono in tutti i modi di incanalare le svariate civiltà facenti capo alla *respublica* nel flusso delle tradizioni e degli ideali romani. Ma, ovviamente, fu opera in gran parte effimera, la cui efficacia diminuì di pari passo con la decadenza dell'autorità e dell'ascendente esercitato dai *principes*. Di qui quel fenomeno di disgregazione della « romanità », che caratterizzò la fase di crisi della *respublica* nazionale.

248. IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DEI « MUNICIPIA ». — Il territorio dei *municipia* era determinato dalla *lex municipalis* e si divideva in un capoluogo (*colonia*, *municipium*, *praefectura*, *oppidum*) ed in un certo numero di sobborghi (*loci*), distinti in *fora*, *conciliabula*, *vici*, *pagi*, *castella*.

La popolazione dei *municipia* era composta dei *cives* (o *municipes* o *coloni*) ed eventualmente di *incolae*. La qualità di *municipes* si acquistava per la nascita da padre *municipes* (cd. *ius originis*), per *adoptio* da parte di un *municipes*, per *manumissio* dalla schiavitù e per naturalizzazione accordata con un *decretum decuriorum* (*adlectio* o *receptio inter cives*). Quanto agli *incolae*, non si trattava di persone transitoriamente dimoranti nel *municipium* (*hospites*, *adventores*), ma di persone che, pur essendo di *origo* diversa, ivi avessero il proprio *domicilium*, vale a dire o la residenza abituale o un centro di affari e interessi. Gli *incolae* non erano considerati cittadini, ma erano tuttavia soggetti ai *munera* e,

per compenso, ammessi ad un limitato *ius suffragii* ed anche a qualche carica municipale. Nulla vietava la pluralità di *origines* o *domicilia*.

La distinzione dei cittadini in *honestiores* e *humiliores* esisteva anche nelle costituzioni municipali. *Honestiores* erano i membri dell'*ordo splendidissimus decurionum* e dell'*ordo Augustalium*, *humiliores* gli altri *cives*, costituenti la *plebs municipii*. L'*ordo decurionum* era costituito dai membri del consiglio municipale, dai loro familiari e discendenti, e corrispondeva all'*ordo senatorius* dello Stato; l'*ordo Augustalium*, corrispondente all'*ordo equester*, era composto di cittadini immessi *decreto decurionum*, originariamente per provvedere al culto del *divus Iulius* e poi del *divus Augustus*, affidato ai cd. *Augustales*.

249. I « COMITIA » E IL « SENATUS » DEI « MUNICIPIA ». — Il governo dei *municipia* era ripartito, sempre sul modello della *respublica*, tra *comitia*, *senatus* e *magistratus*.

I *comitia* erano l'assemblea dei *municipes*, i quali erano raggruppati in unità, generalmente 10, denominate *curiae* o *tribus*: gli *incolae* erano ammessi a partecipare ad una di queste *curiae* estratta a sorte. La votazione avveniva *curiatim* (*tributim*) e, nell'interno delle *curiae*, a scrutinio segreto. Attribuzioni dei *comitia* erano, essenzialmente, le elezioni dei *magistratus* ordinari e straordinari, nonché quelle dei *pontifices* o *augures* municipali. È assai probabile, peraltro, che l'uso di riunire i *comitia* sia scomparso nel sec. II d. C.

Il *senatus* (o *ordo decurionum*) si componeva di un numero fisso (generalmente 100) di *municipes*, scelti a titolo vitalizio dai *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* ogni cinque anni. La *lectio senatus* consisteva nel riempire i vuoti prodottisi nel quinquennio per causa di morte o di condanna giudiziale e riguardava i *cives ingenui* di almeno 25 anni, i quali avessero un censo minimo di 100.000 sesterzi ed avessero ricoperto una carica magistratuale. I *senatores* si distinguevano in *quinquennialicii*, *duoviralicii*, *aedilicii*, *quaestoricii* e *pedaneii*: a quest'ultima categoria appartenevano i senatori *adlecti*

per colmare i vuoti del *senatus*. Eccezionalmente erano iscritti nell'*album decurionum* anche i *patroni municipii*, vale a dire i cittadini influenti residenti a Roma, e i *praetextati*, che erano i minori di 25 anni resisi meritori attraverso atti di liberalità verso il *municipium*: per l'ammissione di queste due categorie e degli *adlecti* occorreva un *decretum decurionum*. Nel sec. III d. C. il *decretum decurionum* occorre per la nomina di tutti i senatori, i quali solo formalmente erano ormai scelti dai *duoviri*. Gli ex-magistrati in attesa della prossima *lectio* avevano il *ius sententiae dicendae* in senato.

Il *senatus* municipale era convocato e presieduto dai magistrati ed aveva svariate attribuzioni, tra cui le seguenti: a) deliberazione vincolante su tutti gli affari di comune interesse (feste religiose, amministrazione civica e finanziaria ecc.); b) elezione dei *praefecti iure dicundo* e, a partire dal sec. II d. C., di ogni altro magistrato cittadino; c) conferimento di titoli onorifici (*Augustalis*, *decurio*, *patronus*, *hospes* ecc.); d) naturalizzazione degli stranieri (*adlectio inter cives*); e) giudizio di appello relativamente alle multe irrogate dai magistrati. L'importanza del *senatus* era, dunque, come si vede, altissima, a differenza che nella *respublica*, e crebbe in rapporto diretto con la diminuzione dell'importanza dei *magistratus*.

250. LE MAGISTRATURE MUNICIPALI. — Le magistrature municipali ebbero anch'esse caratteristiche analoghe a quelle della *respublica*.

Le magistrature municipali furono elettive, dapprima dai *comitia* e poi (sec. II d. C.) dai *decuriones*, tra i membri dell'*ordo decurionum*. Valsero per esse il principio dell'annualità, quello di collegialità, con la conseguenza del *ius intercessionis* reciproco, e quello di gerarchia, implicante il *ius intercessionis* dei *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* verso gli altri magistrati ordinari. Tipico fu che l'*honor* magistratuale importava l'onere di versare, all'atto dell'entrata in carica, una somma di danaro alla cassa comunale come contributo per i pubblici giochi.

Magistrature ordinarie furono i *duoviri* o

*quattuorviri iure dicundo*, i *duoviri aediles*, i *quaestores*; magistratura straordinaria furono i *praefecti*.

(a) I *quattuorviri iure dicundo* (*duoviri* nelle *coloniae*) costituivano la magistratura suprema del *municipium*. Ogni cinque anni essi erano incaricati del censimento e della composizione dell'*album decurionum* e ricevevano pertanto il titolo di *duoviri* o *quattuorviri quinquennales* o *ensoriae potestatis*. Loro attribuzioni normali furono: a) la gestione amministrativa e finanziaria, subordinatamente al controllo ed alle deliberazioni dell'*ordo decurionum*; b) il comando delle milizie municipali; c) l'istruzione delle cause relative a *crimina* avvenuti nel territorio municipale; d) la *iurisdictio* nelle controversie civili, con esclusione di certe materie (*causae liberales, famosae* ecc.) e di certi provvedimenti (quelli *magis imperii quam iurisdictionis*, come la *missio in bona*), nonché entro certi limiti di valore, salvo diversa statuizione delle parti; e) la *mulctae dictio* per infrazioni varie.

(b) I *duoviri aediles* ebbero attribuzioni corrispondenti a quelle degli *aediles* della *respublica* e il *ius mulctae dictionis*.

(c) I *quaestores*, in numero di 2, ebbero il compito della custodia della cassa comunale.

(d) *Praefecti* furono detti genericamente i magistrati straordinari incaricati di sostituire i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*. Se ne distinsero quattro specie: a) il *praefectus iure dicundo*, delegato dal *praetor* a dirigere l'amministrazione di alcune *praefecturae* italiche; b) il *praefectus Caesaris quinquennalis*, delegato dal *princeps* o da un membro della sua famiglia a sostituirlo nella carica, qualora fosse stato eletto (come spesso accadeva) alla somma magistratura: il *praefectus* del *princeps* era *sine collega*; c) i *praefecti ex lege Petronia*, eletti dal *senatus* per sostituire i magistrati supremi, qualora per un motivo qualsiasi non fossero stati eletti al 1° gennaio dell'anno; d) i *praefecti municipio relictii*, nominati dai magistrati supremi in caso di loro allontanamento dal *municipium*.

251. L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI « LOCI » E DELLE « CANNABAE ». — Per completare il quadro giova far cenno dell'organizzazione autonoma dei *loci* municipali e di quella delle *cannabae*.

Tra i *loci* dei *municipia*, i *fora* e i *conciabula* erano i più importanti e popolosi ed avevano propri *decuriones* e *magistratus*, con competenze delimitate da quelle delle corrispondenti istituzioni del capoluogo. I *vici* (frazioni rurali, i *pagi* (estensioni poco popolate), i *castella* (luoghi fortificati) dipendevano più strettamente dal *municipium* ed erano amministrati da *magistri*, *aediles*, *praefecti*: non sempre ai loro originari era riconosciuta però la cittadinanza romana.

Le *cannabae* erano le comunità cittadine autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati posti sopra tutto ai confini dell'impero. La popolazione ne era costituita da veterani e commercianti locali e dalle loro donne, se ed in quanto ivi domiciliati: non era riconosciuta la categoria dei cittadini per *origo*. L'organizzazione di queste comunità fu per lungo tempo embrionale, limitandosi ad un *ordo decurionum*, ad un *curator* (o due *magistri*) e ad un *aedilis*. Verso la fine del sec. II d. C. la maggior parte delle *cannabae* era stata, peraltro, trasformata in *municipia*.

252. LE FINANZE MUNICIPALI. — La cassa municipale (*arca municipalis*) doveva provvedere ai bisogni del culto, dei pubblici giuochi e dei lavori pubblici. Al soddisfacimento di questi bisogni concorrevano però, indipendentemente dall'*arca*, anche alcuni *cives*, gravati dai *decuriones* di *munera personalia*, quali la *cura fanorum*, *annonae*, *aquaeductus*, *praediorum publicorum*, *viarum publicarum* ecc.

Le entrate dell'*arca municipalis* erano costituite, principalmente, dai *vectigalia* pagati dagli affittuari dei *praedia municipalia* e dagli utenti del *pascua publica*, dagli interessi dei capitali mobiliari (impiegati per mezzo e sotto responsabilità di *municipes* gravati della *cura Kalendarii*), dalle *mulctae commi-*

nate dai magistrati, dai contributi dei magistrati eletti (*summae honorariae*: v. n. 250).

253. IL « PRINCEPS » E LE AUTONOMIE MUNICIPALI. — Sin dal sec. I, ma sempre più diffusamente e intensamente nei secoli successivi, i *principes* tesero ad ingerirsi direttamente nell'amministrazione dei *municipia*. Ciò non solamente essi fecero, facendosi eleggere alle cariche municipali e rappresentare da *praefecti* (v. n. 250), ma fecero anche attraverso la nomina di propri fiduciari per la sorveglianza sui *municipia*.

Non è facile seguir da vicino la storia dell'ingerenza imperiale nei *municipia*. Essa si manifestò nelle *provinciae*, sin dai tempi di Nerva, attraverso la nomina di *curatores*, *logistae* ecc., incaricati a titolo eccezionale della sorveglianza su gruppi di *civitates liberae*. In Italia Traiano introdusse, poco dopo, il sistema del *curator rei publicae*, scelto per ciascun *municipium* vicino e incaricato del controllo dei lavori pubblici e dell'amministrazione finanziaria.

Nel corso del sec. II d. C. il sistema dei *curatores rei publicae* si diffuse e si consolidò. Nel sec. III d. C. Caracalla introdusse nelle *provinciae* i *correctores civitatum*, incaricati della sorveglianza su gruppi di *municipia*. In seguito *curatores rei publicae* e *correctores civitatum* divennero organi permanenti, non solo di controllo, ma anche di alta direzione delle amministrazioni municipali.

#### § 45. - L'organizzazione dell'« imperium Romanum » (\*).

SOMMARIO: 254. Le *provinciae*. — 255. Il territorio e la popolazione delle *provinciae*. — 256. Il governo delle *provinciae*. — 257. Elementi completivi dell'*imperium Romanum*.

254. LE « PROVINCIAE ». — Come già si è detto (v. n. 208), l'attribuzione al *princeps* di un *imperium proconsulare maius*

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25-26 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche, in particolare: STEVENSON, *Roman provincial administration till the age of the Antonins* (1939).

sulle *provinciae* e l'uso sempre più intenso ed invadente che di questa loro potestà i *principes* fecero determinarono una crescente coesione tra gli sparsi elementi che formavano oggetto dell'*imperium Romanum* e la progressiva formazione di un concetto unitario dell'*imperium* come organismo politico-amministrativo distinto dalla *respublica*.

Territorialmente l'*imperium Romanum* era ormai nettamente differenziato dal Lazio e dall'Italia peninsulare, riassumendosi nelle *provinciae*. Dal punto di vista amministrativo, le *provinciae* si distinguevano, a loro volta, in *provinciae senatus* o *populi Romani* e in *provinciae Caesaris* o *principis*, queste ultime assoggettate all'*imperium* diretto e specifico del *princeps*.

*Provinciae senatus* furono: Sicilia, Sardinia (divenuta più tardi imperiale), Hispania Baetica, Illyricum (sino all'11 a. C.), Macedonia, Achaia, Asia, Bithynia (sino al 135 d. C.), Creta et Cyrenaica, Africa, Pamphylia et Lycia (dal 135 d. C.), Cyprus (dal 22 a. C.), Gallia Narbonensis (dal 22 a. C.).

*Provinciae Caesaris* furono, inizialmente (27 a. C.), la Gallia, la Siria e la Spagna citeriore. Più tardi, sia per effetto della suddivisione di quelle originarie, sia perchè ogni provincia di nuova formazione fu resa imperiale, l'elenco delle *provinciae principis* giunse ad essere il seguente: Hispania Tarraconensis, Lusitania, Gallia Narbonensis, Aquitania, Lugdunensis, Belgica, Germania Superior, Germania Noricum, Pannonia Superior, Pannonia inferior, Maesia Superior, Maesia inferior, Dacia, Thracia, Epyrus, Galatia, Cappadocia, Pamphylia et Lycia, Cilicia, Cyprus, Syria, Arabia, Armenia, Mesopotamia, Assyria, Aegyptus, Numidia, Mauretania Tingitana, Mauretania Caesariensis. Tuttavia molteplici furono le variazioni di questi elenchi nei sec. I-III d. C.

255. IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DELLE « PROVINCIAE ». — Il territorio e la popolazione delle *provinciae* furono, a stretto rigor di diritto, rispettivamente l'*ager provincialis* e i *peregrini* sovra esso stanziati. Per un comprensibile fenomeno di attra-

zione, l'imperium dei governatori delle *provinciae* si esercitò anche sulle *civitates* site nelle relative circoscrizioni.

(a) L'*ager provincialis* altro non era, inizialmente, che l'*ager publicus* (*occupatorius*) delle *provinciae* (v. n. 169): gli occupatori di esso pagavano una imposta reale, che dicevasi *stipendium* nelle province senatorie, *tributum* nelle imperiali. Nel corso del sec. I d. C. da questa diversità di regime amministrativo e finanziario derivò la distinta denominazione di *praedia stipendiaria* e *praedia tributaria*, definiti questi ultimi come « ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur » (GAI 2. 21); ma è da escludere, a nostro avviso, che questa diversità terminologica abbia mai realmente implicato il concetto che i *fundi tributarii* non costituissero *ager publicus*, sibbene *patrimonium principis*, salvo il caso delle *provinciae procuratoriae* (v. n. 256).

(b) I *peregrini* sudditi provinciali furono: i *peregrini nullius civitatis*, anche detti *dediticii*, e i *peregrini* delle *civitates peregrinae liberae*, ma non *immunes* o *foederatae* (v. n. 170). La *constitutio Antoniniana* del 212 d. C., concedendo la *civitas Romana* ai *peregrini* delle *civitates*, lasciò nella condizione di sudditi i soli *peregrini dediticii*. *Dediticii* furono considerati, più precisamente, quelli non organizzati in *civitates*, ma soltanto in *vici*, *pagi* o addirittura in tribù rudimentali (caso, questo, delle popolazioni barbariche ammesse a penetrare entro i confini dell'impero).

(c) Prima che la *constitutio Antoniniana* intervenisse, nel 212 d. C., a trasformare in *municipia civium Romanorum* le *civitates* non ancora romanizzate, si contarono nelle *provinciae*, oltre alle *civitates peregrinae liberae*, numerose *civitates peregrinae foederatae* o *immunes*, varie *coloniae Latinae* e *Romanae* e non poche *civitates* originariamente *peregrinae*, ma successivamente beneficiate del *ius Italicum* o del *ius Latii*. Il territorio e le popolazioni di queste comunità non erano, a rigor di diritto, soggetti ai governatori provinciali, ma erano in posizione di vassallaggio verso la *respublica* o addirittura, le *colo-*

*niae* e i *municipia civium Romanorum*, propaggini della *respublica* stessa: quest'ultima fu, appunto, la condizione di tutte quante le *civitates* dopo il 212 d. C. Tuttavia, come è ben naturale che fosse e come già si era preso a fare nel periodo precedente, la potestà che, rispetto a queste *civitates*, avrebbero dovuto teoricamente esercitare gli organi del governo centrale della *respublica* furono in buona parte rimesse ai rispettivi governatori provinciali, con l'effetto di un sensibile incremento della coesione amministrativa delle *provinciae*.

256. IL GOVERNO DELLE « PROVINCIAE ». — Il governo delle *provinciae* aveva, nei riguardi del territorio e della popolazione propri delle province stesse, carattere autocratico o, se si vuole, eterocratico, essendo l'imperium governatoriale incontrollato ed incontrollabile dai sudditi provinciali. Nei riguardi delle *civitates*, viceversa, i poteri governatoriali erano limitati dagli *status* ad esse rispettivamente competenti e, per certe materie, dai cd. *consilia provinciae*. I governatori (la cui denominazione generica fu quella di *praeses provinciae*) erano stipendiati e ricevevano istruzioni dal *princeps* attraverso *edicta* o *mandata*.

a) I governatori delle *provinciae senatus* avevano il titolo di *proconsules* (v. n. 243), ma le *provinciae* si distinguevano in *consulares* (Asia e Africa) e *praetoriae* (le altre), a seconda che il rango senatorio richiesto per la carica fosse quello consolare o pretorio. Subordinati al *proconsul* erano un *quaestor pro praetore* ed uno o più *legati proconsulis pro praetore*, questi ultimi nominati da lui. I governatori delle province consolari disponevano di 12 *lictores*, gli altri di 6 soltanto. Attribuzioni del *proconsul* erano l'amministrazione generale della *provincia*, la *iurisdictio* tra i *cives* e tra i *peregrini* residenti, la *cognitio extra ordinem* dei *crimina*, con limitazioni nei riguardi degli *honestiores*.

(b) I governatori delle *provinciae principis* erano, in realtà, altrettanti rappresentanti del vero titolare, il *princeps*, da cui venivano nominati: il loro titolo era di *legati Augusti pro praetore* e il loro seguito di 5 *lictores*



(onde erano detti anche *quinquefasciales*). Le loro attribuzioni erano corrispondenti a quelle dei *proconsules*, con in più il comando effettivo di truppe, dato che le *legiones*, in numero di 25, erano stanziare di regola nella province imperiali. Le *provinciae principis* si distinguevano, a seconda dell'importanza, in *consulares*, *praetoriae* e *procuratoriae*, queste ultime amministrare da un *procurator Augusti cum iure gladii*, tratto dall'*ordo equester*, subordinato al *legatus Augusti* della provincia consolare o pretoria più vicina. Posizione a parte ebbe l'*Aegyptus*, di cui il *princeps rei publicae* era considerato vero e proprio *rex*, successore dei Faraoni e quindi dio egli stesso: l'amministrazione ne era in mano a un *eques*, detto *praefectus Augustalis Aegypti*, e l'ingresso ne era vietato ai *senatores* senza autorizzazione esplicita del *princeps*.

(c) I *consilia provinciae* erano assemblee annuali dei deputati (*legati*) di tutte le *civitates* della provincia. La presidenza ne spettava al *sacerdos o flamen provinciae*, eletto annualmente per l'esercizio del culto degli imperatori defunti. Attribuzioni dei *consilia provinciae* erano: a) il controllo del tesoro provinciale (*arca provincialis*), costituito con i contributi delle *civitates* per provvedere alle spese del culto e dei giuochi pubblici e amministrato dal *sacerdos*; b) le deliberazioni in merito all'erezione di statue e monumenti; c) la formulazione di voti, proposte o rilievi per il *praeses provinciae* o per lo stesso *princeps*.

257. ELEMENTI COMPLETIVI DELL'«IMPERIUM ROMANUM»  
— Sebbene principalissimamente riferentesi alle *provinciae*, l'*imperium Romanum* non si limitava ad esse. Ne formavano anche oggetto territori, beni e persone, che nulla avevano a che fare con le amministrazioni provinciali.

(a) Formava, anzi tutto, oggetto dell'*imperium Romanum* l'*ager publicus non provincialis* (v. n. 168), nonché il complesso generale delle *res in pecunia populi Romani*, anche non immobiliari.

(b) Oggetto dell'*imperium Romanum* era anche il *patrimonium principis*, vale a dire il complesso delle

cose immobili e mobili, animate e inanimate, attribuite direttamente al *princeps rei publicae* e da lui passate ai successori: donazioni *inter vivos* e *mortis causa*, lasciati testamentari, territori di sovrani spodestati dal *princeps* ecc. L'amministrazione del *patrimonium principis* era da questi esercitata a mezzo di *procuratores patrimonii*, oppure, come nel caso dei latifondi (*saltus*), da lui concessa dietro corrispettivi vari ad appaltatori (*conductores, mancipes*). È probabile che il territorio delle *provinciae procuratoriae* (v. n. 256) fosse considerato *patrimonium principis* perchè appartenente a regna debellati via via, a cominciare dell'*Aegyptus*, dai suoi eserciti. In ogni caso, è certo che il *patrimonium principis* era cosa ben diversa dal patrimonio personale del *princeps*, inerendo esso alla funzione e non alla persona.

(c) Oggetto dell'*imperium Romanum*, senza esser sudditi di determinate *provinciae*, erano, infine, i cd. *dediticii Aeliani*: una categoria artificiale di *dediticii*, o meglio di persone libere equiparate ai *peregrini dediticii*, la quale fu creata dalla *lex Aelia Sentia* del 19 d. C. e fu costituita dai *libertini*, che durante la schiavitù avessero commesso azioni delittuose o fossero stati destinati ai giuochi del circo (v. n. 264).

#### § 46. - Le finanze della «respublica» universale romana (\*).

SOMMARIO: 258. Le spese e le entrate pubbliche. — 259. I *munera publica*.

258. LE SPESE E LE ENTRATE PUBBLICHE. — La *respublica* universale romana vide aumentare in modo assai notevole l'importo delle pubbliche spese e dovette, perciò, risolvere il problema di moltiplicare le entrate.

Spese ordinarie di rilevantissimo importo furono, principalmente, quelle relative ad *opera publica*, al manteni-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23-25 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche, in particolare: FRANK, *Economic survey of ancient Rome*, 5. *Rome and Italy of the Empire* (1910).

mento ed equipaggiamento delle *legiones*, alla costruzione di grandi fortificazioni militari (come il *limes*), allo stipendio (*salarium*), ormai regolare, dei funzionari imperiali e dei magistrati provinciali, all'approvvigionamento gratuito della popolazione di Roma. Nerva e Traiano si fecero, inoltre, iniziatori di grandiose istituzioni di beneficenza alimentare (*alimenta*) per i figli dei poveri, devolvendo a quest'uopo il reddito dei *saltus* imperiali.

Le entrate pubbliche furono costituite da cespiti vecchi e nuovi, e principalmente: a) dallo *stipendium* o dal *tributum* pagato per i *praedia provincialia*; b) dal *tributum capitis* dei *dediticii*, costituito da una somma fissa che ogni *dediticius* doveva pagare entro una certa età; c) da varie imposte indirette, tra cui la *vicesima hereditatum et libertatum*, istituita da Augusto a carico dei *cives Romani* sul valore dei beni ereditati e degli schiavi *manumissi*, e la *centesima rerum venalium* sulle vendite all'asta; d) dal ricavato dei *bona damnatorum*, dei *bona vacantia*, dei *bona caduca* (v. n. 263); e) dai frutti dei beni patrimoniali della *respublica* o del *princeps*.

Oltre che a varie *arcae* minori, vecchie e nuove, le entrate sopra dette erano convogliate a tre casse; a) l'*aerarium Saturni*, amministrato da due *praetores* (23 d. C.), poi da due *quaestores* (44 d. C.), infine (56 d. C.) da due *praefecti aerarii Saturni*, nominati dal *princeps*; b) il *fiscus Caesaris*, amministrato da *procuratores fisci* e dalla cancelleria *a rationibus*; c) l'*aerarium militare*, istituito da Augusto e amministrato da tre *praefecti aerarii militaris*. Con l'età dei Severi il *fiscus* assorbì le altre casse.

259. I « MUNERA PUBLICA ». — Il problema della moltiplicazione delle entrate, e sopra tutto della insufficienza delle entrate rispetto alle uscite, fu risolto, nella *respublica* universale romana, attraverso l'elaborazione del complesso sistema dei *munera publica*, ricalcato, a cominciare dal sec. II d. C., sulle *λιτurgiaί* e sulle *angariae* dei paesi ellenistici.

Per *munera publica* si intesero gli oneri posti a carico di singoli o di collettività e a favore dello Stato o di *civitates* per fini di pubblico interesse. Essi furono distinti in: a) *munera personalia*, implicanti mere attività mentali o corporali (gestioni di *curae* municipali, manutenzioni di opere pubbliche ecc.); b) *munera patrimonialia*, implicanti diminuzioni o responsabilità patrimoniali; c) *munera mixta*, implicanti tanto attività personali quanto responsabilità patrimoniali (principalmente, l'esazione forfettizia delle imposte).

Tra i *munera* più importanti, va ricordato il pagamento delle imposte statali, accollato a *forfait* all'*ordo decurionum* dei *municipia* oppure, in mancanza di organizzazione municipale, ai dieci o venti cittadini più facoltosi della zona (*decemprimi, vigintiprimi*), salvo rivalsa sui singoli obbligati. Altri *munera* assai notevoli furono quelli implicati dal passaggio di truppe, di funzionari o della posta imperiale (*cursus publicus*): essi consistevano in prestazioni di vitto, alloggio e mezzi di trasporto, nonché eventualmente di servizi personali. Dai *munera personalia* si era esentati per ragioni di sesso femminile, di età (meno di 25 o più di 70 anni), di prole numerosa (3 figli in Roma, 4 in Italia, 5 in *provincia*), di professione o mestiere di pubblica utilità (medico, maestro, *navicularius* ecc), di condizione di veterano, di *senatorius* o di *decurio*.

Sul finire del sec. II d. C. le molteplici necessità di determinati servizi fecero prender piede ad un altro sistema ellenistico, quello del vincolamento a determinati mestieri di pubblico interesse: il vivandiere, il *navicularius*, il fabbro ecc. Si costituirono, per conseguenza, corporazioni (*corpora*) a carattere coattivo e si giunse al punto di diffondere il sistema egiziano dell'*idia* (*idia κομμή*), cioè del domicilio coatto di certi individui (fabbri, *centonarii*, cioè pompieri, *decuriones*) in un certo posto.

CAPITOLO IX  
L'ORDINAMENTO DELLA « RESPUBLICA »  
UNIVERSALE ROMANA

§ 47. - L'ordinamento della « respublica »  
universale romana (\*).

SOMMARIO: 260. Quadro generale. — 261. Le fasi storiche del diritto romano classico.

260. QUADRO GENERALE. — L'ordinamento della *respublica* universale romana (sec. I - III d. C.) fu, essenzialmente, la continuazione di quello della *respublica* nazionale, salvo che, in corrispondenza con l'affermarsi del sistema di governo del *principatus*, esso si accrebbe di una nuova categoria di fonti normative giuridiche, che costituirono il *ius novum*. E da aggiungere, inoltre, che, per effetto di ulteriore sviluppo di un processo evolutivo già affermatosi nel corso del periodo precedente, praticamente scomparve, durante il periodo classico, la distinzione tra generico ordinamento statale e specifico ordinamento giuridico: nel senso che tutto quanto l'ordinamento statale, in tutte le sue strutture e determinazioni, fu qualificato, di massima, giuridico, *ius*.

Caratteristiche precipue dell'ordinamento (giuridico) della *respublica* romano-universale furono: a) la unitarietà di direttive nella produzione delle sue norme; b) la tendenziale universalità della sua sfera di applicazione; c) l'alto

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 24 e 25 e la letteratura ivi citata.

grado di organicità e di perfezione dei suoi principi e dei suoi istituti. Di queste tre caratteristiche, la prima fu conseguenza dell'instaurazione del regime di governo autoritario detto del *principatus* (v. n. 234 ss.), la seconda fu espressione e riflesso del carattere di universalità assunto dalla *respublica* romana nel nuovo periodo, la terza conseguì alle due precedenti ed ha valso al diritto romano universale la corrente denominazione di « diritto classico ».

In ordine, particolarmente, alla « classicità » del diritto romano universale, vi è da mettere in rilievo che: a) il diritto romano del periodo del principato, liberandosi progressivamente dalla molteplicità di impulsi evolutivi, che aveva caratterizzato i periodi precedenti, ebbe modo, sia per effetto dell'indirizzo unitario impressogli dai *principes*, che a causa della grandiosa opera di sistemazione e di coordinamento esercitata dalla giurisprudenza dell'epoca, di organizzarsi in una stupenda armonia di forme e di meccanismi, che rappresentò il culmine di tutta l'evoluzione giuridica romana; b) d'altro canto, il diritto della *respublica* universale romana, svincolandosi progressivamente da un troppo rigido ossequio alle tradizioni nazionali, ebbe agio di aprirsi ad orientamenti più moderni ed evoluti, eventualmente suggeriti dall'esperienza giuridica delle stesse popolazioni romanizzate, con l'effetto di rinnovarsi sensibilmente, non tanto nelle forme, quanto nella sostanza delle sue istituzioni.

Il lato maggiormente degno di nota o, se si vuole, più sorprendente del diritto romano classico sta appunto nel contrasto tra la sua esteriorità « ufficiale », che tanto lo rassomiglia al diritto romano nazionale, e la sua interiorità « officiosa », che tanto lo rivela discosto, sopra tutto nella fase adrianea, da quello.

Secondo l'orientamento tuttora prevalente, il diritto romano-classico non si discostò neanche sostanzialmente dal solco tracciato nelle epoche precedenti: esso fu ancora e sempre, insomma, il vecchio diritto nazionale romano, salvo che se ne allargò, parallelamente all'estendimento della cittadinanza ro-

mana, la sfera di applicazione. In avviso nettamente contrario, sostiene, tuttavia, una valida minoranza di romanisti (Riccobono, Chiazzese ecc.) che il diritto romano classico si snazionalizzò, universalizzandosi, molto più sensibilmente di quanto non appaia dall'esteriorità dei suoi istituti: di modo che molte di quelle novità, che si sogliono generalmente attribuire all'ulteriore evoluzione giuridica post-classica, si determinarono invece proprio nel corso del periodo classico, e principalmente nei sec. II e III d. C.

Il significato e l'importanza di questa controversia potranno avvertirsi ancor meglio in seguito, quando si parlerà della identificazione del diritto postclassico (v. n. 314) e lo si è già intuito quando si è fatto cenno dei problemi di valutazione delle alterazioni postclassiche alle fonti giuridiche delle epoche precedenti (v. n. 19). Noi pensiamo, comunque, con pochi altri (Arango-Ruiz, Grosso), che ambo le tesi in lizza siano inaccettabilmente unilaterali ed esagerate. Inammissibile, nelle sue rigide affermazioni, sembra a noi la concezione dominante: sia perchè le fonti giuridiche postclassiche offrono alla meditazione sviluppi e innovazioni, i quali, rappresentano indiscutibili progressi del diritto romano, non può credersi siano stati creati in un'epoca che fu, viceversa, di indubitabile decadenza; sia perchè sarebbe sorprendente che i diritti delle popolazioni romanizzate dalla *respublica* universale non avessero menomamente resistito e reagito, sopra tutto nei sec. II e III d. C., all'imposizione degli istituti giuridici tipicamente romani; sia, infine, perchè molteplici sono le prove o gli indizi di un certo quale intimo rinnovamento del diritto romano pubblico e privato nell'epoca classica, particolarmente ad opera della attività *extra ordinem* dei *principes*. D'altra parte, il voler attribuire integralmente o precipuamente al diritto romano classico tutta la congerie di sostanziali mutamenti e inquinamenti, talvolta radicali, che risultano dalle fonti postclassiche e giustiniane, significa, per chi lo sostiene, pretendere di concentrare in troppo breve tratto di tempo, i sec. II e III d. C., un fenomeno troppo imponente di deviazione, spesso degenerativa, del diritto di Roma dalle sue premesse tradizionali.

Non bisogna dimenticare che, come si è già avvertito, il diritto romano classico non rinunciò, almeno nella forma, ai suoi istituti tradizionali, pochi creandone di nuovi attraverso l'attività *extra ordinem* dei *principes*. Il problema della sua modificazione sostanziale rispetto alla tradizione giuridica romano-nazionale, non può precludere da questo dato di fatto, e si risolve nel problema della compatibilità logico-giuridica fra le innovazioni risultanti dalle fonti giuridiche postclassiche e le forme romano-nazionali rispettate dal diritto classico. Ove questa compatibilità vi sia, è presumibile che il rinnovamento del diritto romano si sia già verificato nel corso dell'epoca classica; ove questa compatibilità della sentenza nuova con la forma vecchia non sussista, è presumibile, viceversa, il contrario.

261. • LE FASI STORICHE DEL DIRITTO ROMANO UNIVERSALE. — Il periodo del diritto romano universale va, a nostro parere, di-

stinto, per poter essere meglio compreso in tutti i suoi molteplici aspetti, in tre fasi successive, corrispondenti a quelle in cui si è divisa, a suo tempo, la storia complessiva della *respublica* universale romana (v. n. 209): a) la fase *augustea*, durante la quale, in virtù di svariati impulsi provenienti dai *principes*, il vecchio diritto romano nazionale parve ancora svolgersi e progredire per intima forza vitale, mentre in posizione di secondo piano si teneva l'attività giuridica autonoma dei *principes* stessi; b) la fase *adrianea*, durante la quale, esauritesi le fonti del diritto romano nazionale, venne in primo piano l'attività giuridica *extra ordinem* dei *principes*; c) la fase di *crisi*, durante la quale si infiltrarono nel puro diritto romano i primi elementi inquinanti delle civiltà giuridiche romanizzate.

#### § 48. - Il diritto classico nella fase augustea della « *respublica* » universale (\*).

SOMMARIO: 262. Quadro generale. — 263. La temporanea ripresa della legislazione comiziale. — 264. Le leggi sul matrimonio e sulle manmissioni. — 265. I *senatusconsulta* normativi. — 266. I principali *senatusconsulta* normativi della fase augustea. — 267. Il *ius publicae respondendi*. — 268. La *cognitio extra ordinem* del *senatus* e dei *magistratus*. — 269. L'attività *extra ordinem* dei *principes* e il suo fondamento. — 270. Le forme dell'attività *extra ordinem* dei *principes*.

262. QUADRO GENERALE. — La fase augustea del diritto romano universale fu, come si è detto (v. n. 261), quella in cui i *principes*, piuttosto che regolare direttamente lo sviluppo dell'ordinamento giuridico, preferirono sollecitare accortamente, dalle quinte, i sistemi del vec-

(\*) Cfr. le opere indicate *retro* n. 24-25 e 29-31 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: Augustus, *Studi in occasione del bimillenario augusteo* (1938); Conferenze augustee nel bimillenario della nascita, in *Pubbl. Un. Catt. Milano* (1939); GIOFFRÉDI, *Ius-Lex-Practor*, in *S.D.H.* 12-13 (1947-48). Sul *senatusconsulta*, cfr. in particolare: VOLTERRA, *Senatusconsulta*, in *Nuovo Dig. ital.* (1940). Sul *ius publicae respondendi*, cfr. in particolare: GUARINO, *Il « ius publicae respondendi »*, in *R.I.D.A.* 2 (1949).

chio diritto romano nazionale affinché si evolveressero secondo le loro direttive.

Tra i sistemi normativi del diritto romano nazionale i *principes* sfavorirono quello del *ius honorarium* e favorirono, viceversa, quelli del *ius publicum* e del *ius civile* in tre modi: con l'agevolare, per breve tempo, una ripresa della legislazione comiziale, col valorizzare l'attività normativa del *senatus* e col sorreggere l'attività di *responsa* della giurisprudenza. In via subordinata, quando i vecchi sistemi giuridici si rivelassero nettamente insufficienti rispetto ai nuovi orientamenti, i *principes* favorirono, inoltre, l'attività *extra ordinem* del *senatus* e delle magistrature repubblicane e svolsero, infine, essi stessi una complessa attività *extra ordinem*.

La decadenza del sistema del *ius honorarium*, che tanto rigoglio aveva avuto nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana (v. n. 195 ss.), fu resa inevitabile dall'instaurazione stessa del regime del *principatus*.

Non solo i *principes*, a cominciare dallo stesso Augusto, nulla fecero per potenziare o sostenere l'attività dei magistrati giurisdicenti, tra cui principalmente i *praetores*, ma fecero, anzi, di tutto per limitare la loro autonomia, che dava ombra e nocimento alla propria. Non è improbabile che il primo passo su questa strada sia stato compiuto con l'emanazione della *lex Iulia iudiciorum praeatorum* del 17 a. C., la quale, se rese obbligatorio quasi per tutte le cause il procedimento *per formulas*, dovette anche, con un minuzioso regolamento della procedura privata, porre delle non indifferenti pastoie all'attività dei magistrati giurisdicenti. Chi tenga, d'altronde, presente che il *ius honorarium* si era affermato, nel periodo della crisi della *respublica* nazionale, principalmente a causa della decadenza dei sistemi del *ius publicum* e del *ius civile*, non può sorprendersi che il *ius honorarium* si sia, viceversa, isterilito in una epoca, come la fase augustea, in cui il favore dei *principes* fu tutto per quei due sistemi normativi.

Cause più particolari e immediate del decadimento del *ius honorarium* furono l'istituto del *ius publicae respondendi* e l'esercizio della *cognitio extra ordinem* in materia

di liti private da parte dei *principes* e dei loro funzionari. Da un lato l'autonomia dei magistrati fu limitata dall'uso delle parti di presentarsi *in ius* munite di un *responsum publice datum*, dall'altro essa fu mortificata dall'usanza delle parti stesse di appellarsi *extra ordinem* ai *principes* contro i risultati della procedura ordinaria, se non addirittura di prescindere da essa e di rimettersi senz'altro alla giustizia imperiale.

La conseguenza di questo stato di cose fu che gli *edicta magistratum*, ed in specie l'*edictum praetoris urbani*, si accrebbero, col passar degli anni, di sempre minor numero di nuove clausole, riducendosi a testi integralmente tralati, che la *communis opinio* riteneva, entro certi limiti, immodificabili dagli stessi *magistratus*. Sta di fatto, invero, che pochissimi sono i *nova edicta* di cui si ha notizia dopo la prima metà del sec. I d. C., mentre invece proprio da allora cominciano le notizie più copiose per gli storiografi del diritto romano.

#### 263. LA TEMPORANEA RIPRESA DELLA LEGISLAZIONE COMIZIALE.

— Tra gli atti più caratteristici di Augusto e dei suoi successori immediati (Tiberio, Caligola, Claudio) vanno segnalati quelli intesi a ridare importanza ai comizi nel campo della legislazione. Questa attività sfociò in una serie abbastanza numerosa di *leges* di molta importanza, rogata a volte dai *principes* stessi in veste di *consules*, ma comunque sempre relative a *rogationes* magistratali di ispirazione imperiale.

Non è il caso di sottolineare quanto poco la libera disposizione popolare abbia avuto a che fare con le *leges* della fase augustea, di cui alcune (come quelle in materia matrimoniale) riuscirono addirittura invise alle stesse masse, che le avevano approvate. L'essenziale è che i *principes*, come fondarono su *leges publicae* la propria preminenza costituzionale, così ritennero necessario far sancire da *leges* comiziali alcuni provvedimenti normativi di particolare rilievo sociale. Senonchè, la decadenza dei *comitia* e le complicazioni implicate dalla loro convocazione fecero sì che l'iniziativa di Augusto ebbe, dopo di lui, vita assai breve ed assai grama.

Tra le leggi comiziali della fase augustea vanno particolarmente citate: le due *leges Iuliae iudiciariae*, la prima regolatrice del processo privato (17 a. C.) e la seconda riordinatrice della procedura criminale (17 a. C.); la *lex Iulia de cessione bonorum*, di data ignota, che ammise i debitori ad evitare la *bonorum venditio* e la conseguente *infamia*, mediante la spontanea *cessio* del loro patrimonio ai creditori; la *lex Iulia de vi publica et privata*, di data ignota, che contemplò alcuni casi di *crimen vis*, in deroga alla *lex Plautia de vi* (v. n. 189); la *lex Iulia de vicesima hereditatum* del 5 d. C. (?), che introdusse una imposta del 5% a carico del lascito *mortis causa* a favore di cittadini romani; la *lex Iulia de collegiis*, di data ignota, che dispose lo scioglimento di tutte le associazioni esistenti, fatta eccezione per quelle costituite *antiquitus*; la *lex Iulia de ambitu* (18 a. C.), che comminò delle pene contro coloro che nelle elezioni facevano opera di corruzione e di violenza; la *lex Iulia sumptuaria* (18 a. C.), che mirò a reprimere il lusso nei banchetti e negli abiti delle donne; la *lex Iulia de annonae* (18 a. C.), che stabilì delle pene contro gli incettatori di generi alimentari; la *lex Quinctia de aquaeductibus* (9 a. C.), che dispose delle pene per coloro che avessero danneggiato i pubblici acquedotti; la *lex Iunia Velleia* (età di Claudio o di Nerone), che pose, in materia ereditaria, delle norme concernenti le istituzioni ad erede di un *sans heres* nato dopo la confezione del testamento (*postumus*); la *lex Claudia* (44-49 d. C.), che abolì per le donne la *tutela legitima* degli *agnati*; la *lex Petronia* (61 d. C.), che stabilì che il marito, tradito una prima volta dalla moglie, se non l'avesse accusata, più non potesse accusarla. Una *lex agraria* dell'età di Nerva è l'ultima legge comiziale di cui abbiamo notizia.

264. LE LEGGI SUL MATRIMONIO E SULLE MANUMISSIONI. — Menzione a parte, tra le *leges publicae* della fase augustea, meritano i due gruppi delle *leges* sul matrimonio e di quelle sulle manumissioni.

(a) Relative al matrimonio furono tre famosissime leggi, mediante le quali Augusto si sforzò di porre un riparo al dilagante malcostume dei suoi tempi con tutti i perniciosi fenomeni ad esso connessi (denatalità, facili amori ecc.).

La *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a. C. (o di un anno dopo) perseguì come crimine contro il buon costume ogni sorta di unione extra-matrimoniale: sia nella forma generica di *stuprum* (commercio con donna «virgo vel vidua»), sia nelle forme qualificate di *adulterium* (*stuprum* con donna maritata) e di *incestum* (*stuprum* con donna parente o affine). A titolo di eccezione e di tolleranza la legge permise le unioni extramatrimoniali tra persone appartenenti al rango senatorio e schiave manomesse (*libertinae*), nonchè il commercio con alcune categorie di donne di facili costumi (etère, attrici ecc.: «*feminae in quos stuprum non committitur*»): da queste disposizioni derogative si sviluppò in prosieguo l'istituto giuridico del *concubitus*. La pena per i delitti contemplati dalla *lex Iulia* fu quella della *relegatio in in-*

*sulam* (con connessa confisca di parte del patrimonio); in caso di concorso fra *adulterium* ed *incestum* la pena stabilita fu quella, più grave, della *deportatio in insulam* (con conseguente confisca di tutto il patrimonio). In omaggio all'antico costume fu riconosciuto il diritto del padre, qualora scoprisse la figlia in flagrante delitto, di ucciderla insieme col drudo; dal suo canto, il marito dell'adultera ebbe riconosciuto il diritto di trucidarne l'amante, se questi fosse di condizione servile o libertina o se fosse macchiato di *infamia*. Per la repressione dei delitti da essa previsti, la *lex Iulia* istituì una speciale *questio de adulteriis*, così denominata per riguardo al delitto socialmente più grave.

La *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a. C., unitamente alla *lex Papia Poppaea* del 9 d. C., perseguì il fine di combattere con tutti i mezzi la diminuzione dei matrimoni e delle nascite. Quanto ai matrimoni, le leggi Giulia e Papia stabilirono un obbligo di contrarre matrimonio a carico degli uomini fra i 25 e i 60 anni e delle donne fra i 20 e i 50: in caso di scioglimento fu concessa una breve *vacatio* alle donne, per permettere loro di farsi scegliere da un nuovo marito. I contravventori all'obbligo matrimoniale (*caelibes*) furono dichiarati incapaci di ricevere beni a titolo di successione « *mortis causa* », sia come eredi che come legatari, da persone non affini né parenti entro il sesto grado; fu loro, inoltre, interdetto l'accesso ai pubblici spettacoli. Quanto alle nascite, fu stabilito che i coniugi senza figli (*torbi*) non potessero ricevere *ex testamento*, da persone non affini né parenti entro il sesto grado, se non la metà dei beni contemplati. L'esistenza di figli ed il loro numero influì, inoltre, ai fini dell'ottenimento di cariche pubbliche, della liberazione dai *munera publica*, della liberazione delle liberte dalla tutela e dei liberti (maschi e femmine) dall'obbligo delle *operae* da prestare al patrono o addirittura dal diritto ereditario del patrono sui loro beni. I beni non acquistati per effetto delle incapacità determinate dalle leggi matrimoniali in esame, si dissero *bona caduca* e furono devoluti al *fiscus Caesaris* (v. n. 258).

(b) Relative alle manumissioni furono, principalmente, tre importanti leggi volte a limitare le *manumissiones* dei servi, per impedire che attraverso questa via la cittadinanza romana si accrescesse smodatamente di elementi di varia origine e di poco affidamento civico e morale.

La *lex Fufia Caninia*, del 2 a. C., stabilì che il proprietario di non più di 10 schiavi potesse manometterne testamentariamente non oltre la metà, il proprietario di non più di 30 schiavi non oltre il terzo, il proprietario di non più di 100 schiavi non oltre il quarto, il proprietario di non più di 500 schiavi non oltre il quinto, il proprietario di più di 500 schiavi non oltre 100. Le manumissioni disposte oltre questi limiti furono dichiarate nulle.

La *lex Aelia Sentia*, del 4 d. C., vietò, sotto comminatoria di nullità, le manumissioni operate all'unico scopo di diminuire il

proprio patrimonio e di disilludere le legittime aspettative dei creditori (« *in fraudem creditorum* »). Vietò inoltre, sempre a pena di nullità, le manumissioni « *inter vivos* » fatte da un *dominus* di età inferiore ai 20 anni o a favore di uno schiavo di età inferiore ai 30 anni, salvo che la « *causa manumissionis* » non fosse accertata *iusta* da uno speciale *consilium*, che in Roma era composto di 5 senatori e 5 cavalieri, mentre in provincia era formato da 20 *recuperatores* di cittadinanza romana. Stabili, infine, che gli schiavi che fossero stati condannati a pene infamanti o destinati a spettacoli da circo non potessero, se manomessi, acquistare la cittadinanza romana, ma soltanto la condizione dei *peregrini dediticii* (*dediticii Aeliani*).

La *lex Iunia Norbana*, del 19 d. C., riconobbe come valide manumissioni quelle non fatte, secondo le forme del *ius civile* (« *m. testamento, vindicta, censu* »), ma alla buona (*inter amicos*): tipi di manumissione, del resto, che già il pretore tutelava da tempo contro ogni azione di terzi. Agli schiavi manomessi senza le forme del *ius civile* fu tuttavia, negata la cittadinanza romana e concessa la condizione dei *Latini coloniarum* (onde essi si dissero *latini Iuniani*).

265. I « SENATUSCONSULTA » NORMATIVI. — Le gravi difficoltà, presto rivelatesi (v. n. 263), di una congrua ripresa dell'attività legislativa delle assemblee popolari favorirono l'affermazione del *senatus* anche nel campo della produzione giuridica, facendo sì che i *senatusconsulta* si trasformassero, sin dagli inizi della fase augustea, in fonti di diritto.

Già nei tempi della crisi della *respublica* nazionale romana, nella decadenza delle altre fonti normative, si era profilata questa nuova funzione dei *senatusconsulta*; tuttavia l'impulso decisivo venne, in questo campo, ancora una volta dai *principes*, i quali trovarono comodo rivolgersi al *senatus* o farvi rivolgere i *magistratus* repubblicani per ottenere dei *consulta* su svariate materie. Formalmente si trattava pur sempre di « pareri », non vincolanti né i magistrati che li avevano richiesti, né il popolo: ma sostanzialmente si trattò di atti che acquistarono efficacia pari a quella delle *leges*, sopra tutto in corrispondenza al progressivo assorbimento delle funzioni dei *comitia* da parte del *senatus*. Nella successiva fase adrianea, infatti scriveva Gaio (*Inst.* 1. 4) che il *senatusconsultum* « *legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum* » e agli inizi del sec. II d. C. Ulpiano (in *D.* 1. 3. 9) giunse addirittura ad affermare che « *non ambigitur senatum ius facere posse* ».

Tecnicamente i *senatusconsulta* normativi furono inquadrati nel sistema del *ius civile* come fonti surrogatorie delle *leges publicae* e dotate di efficacia pari a quella delle stesse («*legis vicem optinere*»). Il loro testo continuò, come in antico, ad essere depositato nell'*aerarium Saturni*, ma fu di largo uso darne notorietà attraverso epigrafi su bronzo o su pietra. Particolarissima importanza acquistano, ovviamente, quelli emessi su *oratio* del *princeps*, anziché su *relatio* di un semplice *magistratus*; ma è opportuno avvertire che nella fase augustea i *principes* fecero un uso assai limitato del loro diritto di chiedere *consulta* al *senatus*, di gran lunga preferendo che questo si pronunciasse, in apparente libertà, su *relatio* dei *magistratus populi Romani*.

266. I PRINCIPALI « SENATUSCONSULTA » NORMATIVI DELLA FASE AUGUSTEA. — Molteplici furono i *senatusconsulta* normativi da Augusto a Traiano e svariati furono gli argomenti di cui si occuparono, sopra tutto in materia di diritto privato e di diritto criminale. Tecnicamente essi furono contraddistinti dalla indicazione dell'anno consolare e dell'oggetto (es.: *SC. Pegaso et Pusione consulibus factum de adipiscenda civitate Romana*), ma nella pratica si usò contrassegnarli col nome del proponente (magistrato repubblicano o *princeps*; es.: *SC. Claudianum, Sc. Pegasianum, SC. Neronianum*), se non addirittura, a volte, con il nome della persona la cui illecita attività aveva dato occasione al *senatusconsultum* (es.: *SC. Macedonianam*).

Tra i numerosi *senatusconsulta* normativi sono degni di particolare menzione i seguenti, tutti relativi a materie di diritto privato.

(a) *SC. Silanianum*, del 10 d. C. Volle porre un argine alla terribile frequenza di uccisioni di cittadini romani da parte dei loro *servi*, insofferenti della loro disciplina domestica o desiderosi di acquistare la libertà disposta nel testamento. A quest'uopo stabilì: a) che fosse indegno di ritenere l'eredità colui che avesse aperto il testamento prima che fosse stato scoperto l'assassino del *de cuius*; b) che fosse dichiarato libero, dal pretore, il *servus* che avesse svelato l'assassino del padrone; c) che, ignorandosi l'omicida, tutti gli schiavi dell'ucciso fossero sottoposti a tortura («*quaestio de servis*») e messi a morte.

(b) *SC. Libonianaum*, del 16 d. C. Dichiarò nulle le dispo-

sizioni che fossero state scritte in un testamento a favore dello stesso scrivano.

(c) *SC. Claudianum*, del 49 d. C. Dichiarò valido il matrimonio tra zio paterno (*patruus*) e nipote, che prima era considerato incestuoso per la esistenza dell'impedimento della *cognatio*. Fu emanato su richiesta dell'imperatore Claudio, allorché volle sposare la nipote ex fratre Agrippina. Rimase proibite, anche dopo questo senatoconsulto, le nozze con l'amita, l'avunculus e la matertera.

(d) *SC. Claudianum*, del 52 d. C. Provvide a regolare le situazioni determinate dalle frequenti unioni *more uxorio* di donne libere con uomini schiavi (i quali, come è noto, non potevano contrarre matrimonio). Stabilì, per conseguenza: a) che, se una donna libera et ingenua fosse entrata in unione stabile con uno schiavo (*contubernium*) con l'assenso del padrone di costui, essa perdesse soltanto l'*ingenuitas*; b) che, se una donna libera fosse entrata in unione contubernale con uno schiavo e vi fosse rimasta malgrado tre successive intimazioni del padrone, essa e i suoi figli diventassero schiavi di quest'ultimo; c) che, se un uomo libero avesse sposato una schiava credendola in buona fede libera, i figli maschi fossero liberi e le figlie femmine fossero schiave.

(e) *SC. Velleianum*, dell'età di Claudio o di Nerone. Per ovviare alla eccessiva leggerezza con cui le donne si inducevano a garantire i debiti contratti da persone a loro care, dichiarò nulle le fideiussioni prestate da donne o i mutui da esse contratti per conto di terzi.

(f) *SC. Trebellianum*, del 56 d. C. Pose fine ad una complicazione determinata dal regime dei *fideicommissa*, e cioè alla necessità che il fideicommissario, cui fosse stata restituita l'eredità, garantisse l'eredità fiduciaria per il caso che altri si presentasse a pretendere da lui la restituzione delle cose ereditarie. Pertanto il senatoconsulto stabilì che al *fideicommissarius* o contro il *fideicommissarius* spettassero in via utile le azioni pro o contro l'eredità, e che l'*heres fiduciarius* fosse messo al sicuro da ogni attacco mediante una *exceptio restitutae hereditatis*.

(g) *SC. Neronianum*, del 60-64 d. C. (probabilmente del 61 d. C.). Stabilì che, se fosse stata legata una *res aliena* nella forma per *vindicationem*, il legato, anziché essere nullo, fosse da considerarsi convertito in *legatum per damnationem* (che poteva riguardare anche la cosa altrui).

(h) *SC. Macedonianum*, dell'età di Vespasiano (69-70 d. C.). Per impedire che i *filii familiarum* contraessero mutui contando sulla morte dei padri e che pertanto si inducessero addirittura al parricidio (delitto di cui si macchiò, in effetti, un tal Macedonio), questo senatoconsulto vietò di dare danaro a mutuo ai figli di famiglia e invitò il pretore a denegare l'azione ai creditori o a concedere al mutuatario una *exceptio SC. Macedoniani*.

(i) *SC. Pegasianum*, dell'età di Vespasiano (69-70 d. C.).



Si ricollegò al *SC. Trebellianum*, completandone e perfezionandone il regolamento. Per evitare che l'*heres fiduciarius* si astenesse dall'adire l'eredità non avendovi interesse (il che capitava inamovabilmente nei casi di fedecommissio universale), dispose che a lui fosse sempre riservato un quarto dell'eredità, in analogia con la regola della *lex Falcidia de legatis*. Stabili inoltre: a) che il fedecommissario potesse chiedere al pretore di costringere l'erede fiduciario ad adire l'eredità, a restituirla a lui, a trasmettergli le azioni attive e passive; b) che le norme della *lex Julia et Papia* (v. n. 264) relative ai legati fossero estese ai fedecommissi.

(b) *SC. Rubrianum, Dasumianum e Articianum*, del periodo 101-123 d. C. Il primo stabilì che, se coloro che erano stati incaricati per fedecommissio di manomettere degli schiavi, si rifiutassero di farlo anche dietro invito del pretore, questi potesse pronunziare egli stesso la libertà, con l'effetto che i *servi* manomessi si considerassero *liberti* (ed. *orcini*) del dante causa e non del fiduciario. Il secondo senatoconsulto estese le disposizioni del primo anche al caso che il fiduciario fosse assente, anziché renitente: salvo che, in tal caso, gli schiavi manomessi si consideravano *liberti* del fiduciario. Il terzo senatoconsulto estese le disposizioni dei due primi alle provincie.

267. IL « IUS PUBLICAE RESPONDENDI ». — Non solo i *principes* si sforzarono di ridonar vita, nei modi visti dianzi (n. 263-266), al *ius publicum*, ma cercarono anche di contribuire alla ripresa del *ius civile* ed al progresso di tutto l'ordinamento giuridico mediante l'istituzione del *ius publicae respondendi* giurisprudenziale.

L'istituto del *ius publicae respondendi* non sorse tutto in una volta. A nostro parere lo spunto iniziale, ma non più che lo spunto, di esso è da vedersi in una disposizione di Augusto, la quale fu essenzialmente intesa a porre un argine ad una situazione di disordine della giurisprudenza, onde si era giunti al punto che i troppi giureconsulti di quei tempi non rilasciavano nemmeno più *responsa* scritti e suggellati, ma abbandonavano alle parti interessate il compito di riferirli, più o meno arbitrariamente, a voce o per iscritto, ai giudici « *neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant aut testabantur qui illos consulebant* »: POMPON. *enchir.* 49). In considerazione di questo stato di cose, che si risolveva in una diminuzione di prestigio della giurisprudenza romana, Augusto stabilì, dunque, di appoggiare i giureconsulti migliori, o comunque quelli da lui favoriti, mediante

il conferimento di una sorta di patente di buon giurista: « *ut maior iuris < consultorum > auctoritas haberetur, constituit ut ea auctoritate eius responderent* » (POMPON. *cod.*). Questa patente di buon giurista non aveva alcun valore giuridico, ma serviva egregiamente allo scopo di evitare che fossero prodotti in giudizio *responsa* di giuristi non ritenuti autorevoli dal *princeps*.

Il successore di Augusto, Tiberio, sviluppò la felice iniziativa del suo predecessore, trasformando la distinzione del *respondere ex auctoritate principis* in un vero e proprio *privilegium* o *beneficium* di alcuni giureconsulti: il *ius publicae respondendi*. La riforma ebbe grande e decisiva importanza, sia perchè pose nelle mani del *princeps* la scelta dei giuristi rispondenti, sia e sopra tutto perchè conferì efficacia pari a quella della legge non solo ai *responsa* o *sententiae* dei giureconsulti autorizzati, ma in genere a tutte le loro *opiniones*, in qualunque modo ed a qualunque proposito emesse (cfr. GAI *inst.* 1. 7). E occorre dire che, in verità, la giurisprudenza « ufficiale » del sec. I a. C. fece un assai fruttuoso lavoro, molto contribuendo all'evoluzione del diritto romano universale.

Con l'andar del tempo, anche il sistema del *ius publicae respondendi* cominciò a manifestare i suoi inconvenienti, principalmente perchè non si poterono evitare del tutto divergenze, anche gravi, tra le *sententiae et opiniones* dei vari giureconsulti ufficiali, viventi e trapassati, con grave imbarazzo per i magistrati ed i giudici, che si vedessero esibire dalle parti allegazioni egualmente valide, ma contraddittorie. Sia per ciò, sia per il fatto che non sempre le opinioni dei giureconsulti preventivamente autorizzati risultavano poi di loro gradimento, i *principes* limitarono sempre più, nella seconda metà del sec. I d. C., la concessione del *ius publicae respondendi*, preferendo incoraggiare l'afflusso delle richieste di pareri giuridici alla loro cancelleria *a libellis* (v. n. 270).

DEI « MAGISTRATUS ». — Un ultimo espediente cui i *principes* fecero ricorso per fomentare, senza apparire, la evoluzione dell'ordinamento giuridico fu costituito dall'eccitamento della *cognitio extra ordinem* del *senatus* e dei *magistratus* in materia privata e criminale.

Precedenti notevoli della *cognitio extra ordinem* del periodo classico si erano avuti già nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana, ma il concetto ed il sistema della *cognitio extra ordinem* in quanto tale sorsero soltanto nella fase augustea del periodo classico, dopo che Augusto, attraverso le *leges Iuliae iudiciariae* (v. n. 263), ebbe regolarizzato le procedure privata e criminale del passato, facendo di esse, rispettivamente, il cd. *ordo iudiciorum privatorum* e il cd. *ordo iudiciorum publicorum*. Queste due leggi, se, da un canto, felicemente contribuirono al riordinamento ed alla stabilizzazione di una materia eccezionalmente disorganica, misero, d'altro canto, quasi un punto fermo all'ulteriore evoluzione della stessa, favorendo appunto il ricorso a nuovi e diversi mezzi per rendere giustizia secondo le nuove esigenze sociali o relativamente ad ipotesi nuove, sia procedurali che sostanziali.

(a) Nel campo della giustizia privata, la *cognitio extra ordinem* si sviluppò con molta cautela e consistette, essenzialmente, nel ripudio della distinzione del processo in due fasi, *in iure* e *apud iudicem*, e nella instaurazione di una procedura più sbrigativa e autoritaria, caratterizzata dal fatto che: a) il giudizio non era condizionato al buon volere del convenuto di subirlo, procedendo alla *litis contestatio*, ma all'attore era riconosciuto il potere di ottenerlo anche senza il beneplacito della controparte, che in tal caso era giudicata in *contumacia*; b) il giudizio era compiuto nella sua interezza dal magistrato addito, che giudicava in diritto ed in fatto, con ampi poteri di *inquisitio*.

Varie magistrature speciali furono istituite, nella fase augustea, per la *cognitio extra ordinem* di alcune fattispecie particolari: quella del *praetor fideicommissarius*,

per la cognizione in materia di *fideicommissa*; quella del *praetor liberalium causarum*, per le questioni sollevate dai *servi* contro i padroni, che facessero ostruzionismo alla loro liberazione dalla schiavitù; quella dei *consules* e poi del *praetor tutelarius*, per certune questioni tra *pupilli* e *tutores*. Tutti casi, come si vede, a carattere assolutamente nuovo ed eccezionale.

(b) Nel campo della giustizia criminale, la *cognitio extra ordinem* si sviluppò sin dall'inizio con molto rigoglio, principalmente perchè la procedura delle *quaestiones perpetuae*, costituente l'*ordo iudiciorum publicorum* ai sensi della *lex Iulia* relativa, era una procedura rigidamente sboccante in pene fisse stabilite dalla legge.

Fuori dei limiti delle *quaestiones* la *coercitio* magistratuale era rimasta e rimaneva intatta, con possibilità di esplicarsi largamente e di risolversi in pene adeguate alla gravità maggiore o minore dei fatti criminosi, alla presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, alla condizione sociale dei rei (*honestiores* o *humiliores*: v. n. 228) ecc. Teoricamente essa era sempre limitata dal diritto di *provocatio ad populum*, ma sin dai tempi della crisi della *respublica* nazionale, nel decadimento dei *comitia*, l'istituto era rimasto inapplicato ed invece del processo comiziale si era profilato, per i casi più gravi (delitti contro lo Stato), il sistema dell'intervento giudiziale del *senatus*, il quale, su richiesta dei magistrati inquirenti, partecipava all'istruzione e dava il suo parere sulla decisione della causa. La *cognitio extra ordinem* inquisitoria, magistratuale o senatoriale che fosse, non ebbe, insomma, bisogno di particolari impulsi per affermarsi, anzi per riaffermarsi, nel periodo della *respublica* universale romana, ma ritornò agevolmente, col favore dei *principes*, a quella importanza preminente che aveva avuto in antico ed intaccò sinanco, progressivamente, le attribuzioni delle *quaestiones perpetuae*, le quali si limitarono ad occuparsi dei rispettivi *crimina*, se ed in quanto fossero stati compiuti da *cives Romani* entro l'angusto *pomoerium* cittadino.

SUO FONDAMENTO. — Il quadro del diritto romano classico nella fase augustea va completato con il ricordo della attività diretta e specifica svolta *extra ordinem* dai *principes* stessi, sia pur su scala relativamente limitata, per integrare le manchevolezze della produzione e della applicazione sanzionatoria dell'ordinamento giuridico.

La complessa attività dei *principes* in materia giuridica ebbe a riconnettersi, in realtà, a tre fondamenti distinti: la qualifica giuridica di *magistratus*, l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e, infine, la generica *auctoritas* sociale dei *principes*. Di qui vennero tre diversi modi dell'azione dei *principes* nel campo del diritto.

(a) I *principes* intervennero, anzi tutto, principalmente nell'applicazione del diritto, sulla base degli *imperia magistratuali*, ordinari e straordinari, loro spettanti: sia come titolari di *imperia* sulle *provinciae* ed. imperiali, sia come comandanti militari, sia come *consules*, quando rivestirono il consolato. Sarebbe difficile fornire un quadro completo delle molteplici attività *extra ordinem* esercitate dai *principes* in materia. Esse collimarono, in sostanza, con l'azione degli altri *magistratus*, salvo che rivestirono una importanza pratica assai più notevole.

(b) Come titolari dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, conferito loro a titolo vitalizio mediante un'apposita *lex publica* (v. n. 244), i *principes* ebbero la potestà di emanare provvedimenti (*decreta*), sia ordinativi che normativi, nei limiti delle loro attribuzioni, con efficacia sovraordinata a quella di ogni altro provvedimento di governo, che non fosse una *lex publica*. Del che non solamente ci fa certi una esplicita dichiarazione di Gaio (*inst.* 1. 5), il quale attese che « *unquam dubitatum est, quod id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat* », ma ci dà altresì conferma il fatto che l'*edictum praetoris* annunerò, nella fase augustea, gli « *edicta decreta principum* » tra gli atti aventi forza di legge.

I *decreta* del *princeps* in quanto tale si dissero anche, con termine complessivo e generico, *constitutiones*

*principales*. L'intima analogia di essi con le *leges datae* (v. n. 185) invita a non stupirsi se esse, e particolarmente quelle a carattere normativo, furono anche denominate, talvolta, *leges*. La loro efficacia, a parte l'accennata subordinazione alle *leges rogatae* eventualmente contrastanti, era limitata, ovviamente, dai limiti stessi, di materia e di tempo, dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* vitalizio. Queste limitazioni furono fortemente sentite per buona parte della fase augustea: ma, almeno quanto ai limiti di tempo, già verso la fine del sec. I d. C. le *constitutiones* dell'un *princeps* si solevano ritenere tacitamente e collettivamente confermate dal successore, che non le abrogasse esplicitamente.

(c) Influenza altissima ebbero i *principes* sull'evoluzione dell'ordinamento giuridico anche per il solo fatto di essere portatori di un'*auctoritas* sociale da tutti riconosciuta e venerata. Pur senza avere forza giuridicamente obbligatoria, gli interventi dei *principes* furono, nel campo sociale, numerosi e praticamente decisivi. Principalmente essi si concretarono: nel rilascio di distinzioni onorifiche (come, ad esempio, quella del *respondere ex auctoritate principis*: v. n. 267), nella emanazione di pareri giuridici su richiesta di privati, nella *cognitio* extragiuridica di controversie tra privati. Con i loro pareri giuridici i *principes* svolsero, col tempo, una concorrenza sempre maggiore ai giureconsulti rispondenti; con la *cognitio* delle liti, talvolta già decise dai magistrati e dai giudici, ma tuttavia rimesse a loro con *appellatio* delle parti, essi esercitarono una singolare concorrenza alla giustizia statale, che venne ad essere sempre più svalutata praticamente.

270. LE FORME DELL'ATTIVITÀ « EXTRA ORDINEM » DEI « PRINCIPES ». — I tre tipi di attività *extra ordinem* dei *principes*, ora ricordati, si concretarono in forme, che furono in parte distinte e in parte tra loro analoghe.

(b) Nell'uso degli *imperia magistratuali* i *principes* ricorsero, ovviamente, alle forme usuali, e in parti-

SUO FONDAMENTO. — Il quadro del diritto romano classico nella fase augustea va completato con il ricordo della attività diretta e specifica svolta *extra ordinem* dai *principes* stessi, sia pur su scala relativamente limitata, per integrare le manchevolezze della produzione e della applicazione sanzionatoria dell'ordinamento giuridico.

La complessa attività dei *principes* in materia giuridica ebbe a riconnettersi, in realtà, a tre fondamenti distinti: la qualifica giuridica di *magistratus*, l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e, infine, la generica *auctoritas* sociale dei *principes*. Di qui vennero tre diversi modi dell'azione dei *principes* nel campo del diritto.

(a) I *principes* intervennero, anzi tutto, principalmente nell'applicazione del diritto, sulla base degli *imperia magistratuali*, ordinari e straordinari, loro spettanti: sia come titolari di *imperia* sulle *provinciae* ed. imperiali, sia come comandanti militari, sia come *consules*, quando rivestirono il consolato. Sarebbe difficile fornire un quadro completo delle molteplici attività *extra ordinem* esercitate dai *principes* in materia. Esse collimarono, in sostanza, con l'azione degli altri *magistratus*, salvo che rivestirono una importanza pratica assai più notevole.

(b) Come titolari dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, conferito loro a titolo vitalizio mediante un'apposita *lex publica* (v. n. 244), i *principes* ebbero la potestà di emanare provvedimenti (*decreta*), sia ordinativi che normativi, nei limiti delle loro attribuzioni, con efficacia sovraordinata a quella di ogni altro provvedimento di governo, che non fosse una *lex publica*. Del che non solamente ci fa certi una esplicita dichiarazione di Gaio (*inst.* 1. 5), il quale attese che « *unquam dubitatum est, quod id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat* », ma ci dà altresì conferma il fatto che l'*edictum praetoris* annunerò, nella fase augustea, gli « *edicta decreta principum* » tra gli atti aventi forza di legge.

I *decreta* del *princeps* in quanto tale si dissero anche, con termine complessivo e generico, *constitutiones*

*principales*. L'intima analogia di essi con le *leges datae* (v. n. 185) invita a non stupirsi se esse, e particolarmente quelle a carattere normativo, furono anche denominate, talvolta, *leges*. La loro efficacia, a parte l'accennata subordinazione alle *leges rogatae* eventualmente contrastanti, era limitata, ovviamente, dai limiti stessi, di materia e di tempo, dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* vitalizio. Queste limitazioni furono fortemente sentite per buona parte della fase augustea: ma, almeno quanto ai limiti di tempo, già verso la fine del sec. I d. C. le *constitutiones* dell'un *princeps* si solevano ritenere tacitamente e collettivamente confermate dal successore, che non le abrogasse esplicitamente.

(c) Influenza altissima ebbero i *principes* sull'evoluzione dell'ordinamento giuridico anche per il solo fatto di essere portatori di un'*auctoritas* sociale da tutti riconosciuta e venerata. Pur senza avere forza giuridicamente obbligatoria, gli interventi dei *principes* furono, nel campo sociale, numerosi e praticamente decisivi. Principalmente essi si concretarono: nel rilascio di distinzioni onorifiche (come, ad esempio, quella del *respondere ex auctoritate principis*: v. n. 267), nella emanazione di pareri giuridici su richiesta di privati, nella *cognitio* extragiuridica di controversie tra privati. Con i loro pareri giuridici i *principes* svolsero, col tempo, una concorrenza sempre maggiore ai giureconsulti rispondenti; con la *cognitio* delle liti, talvolta già decise dai magistrati e dai giudici, ma tuttavia rimesse a loro con *appellatio* delle parti, essi esercitarono una singolare concorrenza alla giustizia statale, che venne ad essere sempre più svalutata praticamente.

270. LE FORME DELL'ATTIVITÀ « EXTRA ORDINEM » DEI « PRINCIPES ». — I tre tipi di attività *extra ordinem* dei *principes*, ora ricordati, si concretarono in forme, che furono in parte distinte e in parte tra loro analoghe.

(b) Nell'uso degli *imperia magistratuali* i *principes* ricorsero, ovviamente, alle forme usuali, e in parti-

colare ai *decreta* (*magistratus*): decisioni normative o ordinarie *ex imperio*, spesso prive di motivazione.

Un tipo speciale di provvedimento fu reso, peraltro, necessario dal fatto che nelle mani del *princeps* si concentravano troppe attribuzioni, perchè egli potesse esplicarle tutte da solo. Questo tipo speciale fu il *mandatum*, vale a dire un incarico (analogo al *mandatum* tra privati) a funzionari civili o militari dipendenti, quali i *praesides* delle *provinciae* ed. imperiali o i *legati legionum*, di compiere certe attività per conto del *princeps*, vero titolare dell'*imperium*. Mediante *mandata*, ad esempio, i *princeps* introdussero il *privilegium* del cd. *testamentum militis*, atto testamentario esente da formalità, permesso, in deroga al diritto vigente, ai militari.

(b) Le *constitutiones principales* in senso tecnico furono delle seguenti tre specie: a) *decreta* (*principum*), analoghi ai *decreta magistratum*; b) *edicta ad praesides provinciarum*, che erano istruzioni generali, formulate solitamente in tono di consiglio o di desiderio («*placet*», «*arbitror*», «*censco*»), relative ai criteri che i governatori delle *provinciae*, senatorie e imperiali, avrebbero dovuto seguire nella direzione delle medesime; c) *epistulae*, che erano anche esse istruzioni e consigli ai *magistratus* o ai funzionari imperiali, ma rilasciate a titolo di risposta alle interrogazioni da questi formulate.

(c) Non è possibile, naturalmente, compilare un catalogo delle forme attraverso cui si esplicò l'attività *extra giuridica* dei *principes*. Esse furono le più diverse, ma due, tuttavia, presto si distinsero: a) le *sententiae*, emesse oralmente per render noto il giudizio, giuridicamente non vincolate, del *princeps* in merito a controversie a lui sottoposte; b) i *rescripta* o *subscriptiones*, che erano i *responso* formulati dal *princeps* alle richieste di pareri: *responso* che venivano segnati, a cura della cancelleria *a libellis*, sul margine stesso dei *libelli* presentati dai privati.

#### § 49. - Il diritto classico nella fase adrianea della «*respublica*» universale (\*).

SOMMARIO: 271. Quadro generale. — 272. L'inadimento del *ius honorarium*. — 273. L'assetto definitivo dell'*edictum perpetuum*. — 274. L'esaurimento del *ius publicum* e del *ius civile*. — 275. Il *ius extraordinarium*. — 276. Il fondamento del *ius novum* e le sue forme. — 277. La *cognitio extraordinaria* delle controversie private. — 278. La *cognitio extraordinaria* dei crimina. — 279. Le principali figure di *crimina extraordinaria*.

271. QUADRO GENERALE. — Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d. C.) si esaurirono completamente le fonti e i sistemi del diritto romano nazionale, mentre i *principes* assunsero apertamente, attraverso lo spiegamento della loro attività *extra ordinem*, la direzione dell'evoluzione del diritto.

A nostro parere, non è contestabile che la fase adrianea del diritto classico abbia rappresentato la sommità della parabola segnata dal diritto romano nella storia. Arditissime innovazioni e notevoli progressi furono resi possibili dalla larga applicazione della *cognitio extra ordinem*, la quale era libera da ogni vincolo e quindi aperta ad ogni possibilità. Il diritto romano si umanizzò, perdendo quella rigidità che gli era derivata sino allora dall'eccessivo tradizionalismo e aprendo il varco alle nuove concezioni sociali suggerite dal Cristianesimo e dalle più progredite civiltà ellenistiche. Tuttavia, in senso della misura ed il residuo, non indifferente sentimento della «*romanità*» dei *principes* e dei giureconsulti, loro stretti

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24-25 e 28-31 e la letteratura ivi citata, nonché le opere indicate in nota al § 48. Sull'inadimento del *ius honorarium*, cfr. in particolare: GUARINO, *L'esaurimento del «ius honorarium» e la pretesa codificazione dell'Editto*, in *Studi Albertario* (1951); Id., *La leggenda sulla codificazione dell'Editto e la sua genesi*, in *Atti Congresso Verona del 1948* (1953). Per la ricostruzione del testo classico dell'editto pretorio, cfr.: LENEL, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup> (1927). Sul *ius novum* e la *cognitio extra ordinem*, cfr. anche: RICCOBONO, *La definizione del «ius» al tempo di Adriano*, in *BIDR.* 53-54 (1949); Id., «*Cognitio extra ordinem*». Nozione e caratteri del «*ius novum*», in *RIDA.* 3 (1949).

collaboratori, evitarono che questo fenomeno di umanizzazione e di progresso degenerasse in un fenomeno di disgregazione e di cedimento rispetto alle altre civiltà giuridiche.

Caratteristico della fase adrianea del diritto classico fu che la giurisprudenza, pur perdendo del tutto la sua autonomia, non perse la sua grande importanza sociale, in quanto si pose a lato dei *principes* per aiutarli, consigliarli e, nel caso, frenarli nella loro azione direttiva del movimento giuridico. Alla giurisprudenza romana dell'epoca ed ai suoi insigui rappresentanti si dovette, appunto, se tanto felicemente si riuscì a contemperare i due termini, apparentemente antitetici, di « tradizione » e di « evoluzione ».

272. L'INARIDIMENTO DEL « IUS HONORARIUM ». — Fu proprio agli inizi della fase adrianea che il *ius honorarium* perse ogni residuo di vitalità, rimanendo un sistema di principi giuridici privo di ogni capacità di accrescimento e di modificazione. L'ultimo *novum edictum*, di cui si ha notizia, fu probabilmente emanato dal pretore Salvio Giuliano, il famoso giurista (v. n. 296).

L'unanime dottrina romanistica ritiene ed insegna che la estinzione del *ius honorarium*, ed in particolare del *ius praetorium*, sia stata ufficialmente coronata dalla codificazione dell'*edictum praetoris*, che Adriano avrebbe commissionato in una data imprecisata (che i più tendono a fissare intorno al 130 d. C.) al giureconsulto Giuliano. Dopo che Giuliano ebbe raccolto e riordinato in un testo definitivo l'*edictum*, Adriano avrebbe provocato un *senatusconsultum* normativo, con il quale sarebbe stato stabilito che l'editto non potesse essere ulteriormente modificato dai *praetores* e che ogni nuova statuizione, che si rendesse necessaria, spettasse al *princeps*.

Noi riteniamo, dal nostro canto, che il comune insegnamento dottrinale ora riferito sia inaccettabile, perchè basato su notizie assai poco precise e attendibili.

Si pensi, infatti, che nessuna testimonianza coeva noi abbiamo di questa asserita opera di Adriano; che, anzi, nessun giurista classico post-adrianeo accenna alla redazione giuliana dell'editto. Non vi accenna Pomponio, allorchè nel *liber singularis enchiridii* traccia di proposito un disegno storico delle fonti del diritto romano; non Gaio, allorchè nelle sue *institutiones* (l. 2 ss.) fa il quadro delle fonti di produzione dei « *lura populi Romani* », non alcun altro giurista (o storico, o letterato o altro) della stessa epoca. Viceversa un primo e vago accenno al presunto editto giuliano capita di trovare soltanto in un autore non giuridico, di epoca tarda (IV sec. d. C.) e di scarsa attendibilità, quale è Eutropio (*Brev.* 8. 17), il quale dice di Didio Giuliano, l'imperatore del 193 d. C., che fu « *nepos Salvi Iuliani, qui sub dico Hadriano perpetuum composuit edictum* ». Tralasciando altre attestazioni dello stesso tipo e dello stesso scarso valore, bisogna giungere sino a Giustiniano per ottenere qualche maggiore particolare su un fatto che, invece, tanta risonanza avrebbe dovuto sollevare, sin dal II sec. d. C., nel mondo giuridico romano. Ma anche quel che incidentalmente ci dice Giustiniano in alcune sue costituzioni (c. *Tanta - Διδωκεν* 18) non è molto, nè è soverchiamente attendibile.

A noi non pare, in verità, che le stesse frasi di Giustiniano (un imperatore che fiorì esattamente quattro secoli dopo Adriano e che notoriamente ebbe molte idee inesatte sui tempi del diritto romano classico) siano tali da autorizzare l'insegnamento comune. Noi pensiamo che l'*edictum* del *praetor urbanus*, come ogni altro *edictum* magistratuale, sia andato inaridendosi e cristallizzandosi progressivamente, nel corso del I sec. d. C., senza bisogno di essere comunque infrenato dall'intervento dei *principes* (v. n. 262). Di pari passo col suo inaridimento avvenne il suo riordinamento, attraverso la caduta delle clausole più vecchie e la sistemazione delle clausole ancora in vigore, e ciò dipese essenzialmente dall'influsso giurisprudenziale, e particolarmente dall'attività dedicata dai giureconsulti classici alla sistemazione del *ius honorarium*. Non Salvio Giuliano, dunque, ma i *praetores* di varie generazioni provvidero, nell'età del principato, a sfrondare delle più vecchie clausole ed a riordinare sistematicamente l'*edictum*.

Quanto ad Adriano, può tutt'al più credersi che egli abbia sollecitato con una *oratio* dal *senatus* l'emanazione di un *con-*

sultum circa la inopportunità di modificare ulteriormente l'editto provinciale e circa la opportunità, per il futuro, di non creare nuove clausole, ma di affidare ai *principes* il compito di lavorare per analogia sulle clausole esistenti, tutte le volte che si presentassero nuove fattispecie da risolvere. Le ulteriori precisazioni, nella versione giustiniana, hanno tutta l'aria di essere frutto di incomprendione e, nel contempo, di troppo facile fantasia.

273. L'ASSETTO DEFINITIVO DELL'«*EDICTUM PERPETUUM*». — Comunque sia andata la storia della estinzione del *ius honorarium*, certo è che dopo Adriano l'*edictum praetoris* si accrebbe di pochissime clausole nuove e rimase praticamente invariato. In breve lo si considerò un testo normativo immutabile e lo si chiamò per eccellenza *edictum perpetuum*, nel senso nuovo di «eterno».

L'*edictum perpetuum* non ebbe un saldo ed organico sistema: il che corrobora l'opinione che non sia stato, in realtà, mai codificato. Esso si componeva di 45 *tituli*, i quali si susseguivano non per una ordinata coerenza logica, ma in virtù di attrazioni esercitate da elementi più o meno superficiali e occasionali. Ogni *titulus* conteneva un certo numero di *formulae* e di *clausulae*, ciascuna relativa ad un determinato tipo di fattispecie. In generale, ma non sempre, il *titulus* si apriva con la *formula* o le *formulae* appropriate alla tutela degli istituti del *ius civile*, che il *praetor* intendesse puramente e semplicemente applicare; seguivano le vere e proprie *clausulae* (o *edicta*), cioè i programmi di rimedi non previsti dal *ius civile* e, naturalmente, ciascuna era corredata dal testo della *formula* corrispondente.

I *tituli* dell'*edictum perpetuum* erano raggruppati in cinque sezioni. a) Veniva anzi tutto una sezione introduttiva (tit. I-XIII), relativa alle seguenti materie: principi generali sull'esercizio della giurisdizione e principi speciali sulla giurisdizione dei magistrati municipali; regole sulla instaurazione del giudizio, sulla capacità di stare in giudizio, sulla rappresentanza giudiziale delle parti, sulle garanzie processuali, sui sostitutivi della *iurisdictio* (es.: i *pacta conventa*, il *re-*

*ceptum arbitri* o compromesso in arbitri); casi di concessione della *in integrum restitutio*. b) Seguiva una sezione (tit. XIV-XXIV) principalmente relativa alla applicazione degli istituti civili-stici ed alle modifiche preordinate dal *praetor*. c) Una terza sezione (tit. XXV-XXXV) era principalmente dedicata agli istituti di creazione pretoria. d) La quarta sezione (tit. XXXVI-XLII) era relativa alla esecuzione e alla efficacia delle sentenze del *iudex privatus*, cioè ai mezzi atti a garantirla. e) L'ultima sezione (tit. XLIII-XLV) riguardava gli *interdicta*, le *exceptiones* e le *stipulationes praetoriae*.

Dopo molteplici meno felici tentativi, l'opera di palingenesi dell'editto pretorio (nonchè del breve editto degli *edili curuli*) è stata magistralmente attuata dal LENEL. Questi ha, anzitutto, raccolto tutti i frammenti dei commentari *ad edictum* dei giuristi classici; ha, secondariamente, tentato la palingenesi di questi commentari, riordinando i frammenti secondo il numero del libro da cui risultavano estratti; ha, in terzo luogo, estratto da ogni frammento le citazioni testuali, dei *verba edicti* o i riferimenti impliciti ad essi; ha, infine, integrato acutamente questi elementi con altri riferimenti che sono a nostra disposizione e li ha collegati l'un coll'altro in un sistema, di cui non vi è da dubitare che molto si avvicini a quello che fu il vero ordinamento delle materie edittali.

Senonchè qui è il punto: a quale stadio della evoluzione dell'editto pretorio corrisponde la ricostruzione del LENEL? Chi tenga presente che le fonti su cui questo autore ha potuto basarsi sono per nove decimi rappresentate da scritti dei giuristi del II e III secolo d. C., dovrà concludere (come, del resto, conclude il LENEL stesso) che la palingenesi dell'*edictum praetoris* vale, più propriamente, per l'editto dei tempi di Adriano (117-138 d. C.) e successivi, non per lo stato dell'editto nel I sec. d. C. e sopra tutto nel periodo preclassico.

Noi pure riteniamo che la palingenesi leneliana dell'*edictum praetoris urbani* e dell'*edictum aedilium curulium* non possa essere assunta quale rappresentazione dell'editto negli ultimi secoli della repubblica (cioè nei secoli in cui l'editto era in formazione), ma pensiamo che essa ben possa essere accolta quale rappresentazione sufficientemente sicura della sostanza dell'editto alla fine del periodo preclassico.

274. L'ESAURIMENTO DEL «*IUS PUBLICUM*» E DEL «*IUS CIVILE*». — Meno rapidamente del *ius honorarium*, ma non meno ineluttabilmente, si esaurirono, nel corso della fase adrianea della *respublica* universale, i sistemi del *ius publicum* e del *ius civile*.

(a) Riguardo al *ius publicum*, è da dire che, dopo l'arresto della attività legislativa comiziale, l'attività normativa del *senatus* continuò ancora per tutto il sec. II d. C., ma con caratteri ben diversi che nel secolo precedente (v. n. 265). A cominciare dall'epoca di Adriano, divenne pratica costante e quasi esclusiva dei *principes* di chiedere essi stessi, direttamente al *senatus* i *consulta* normativi, con il risultato che questo approvava immancabilmente, *per discessionem*, l'*oratio principis* relativa. Nell'età dei Severi non si adoperava, anzi, quasi più nemmeno il termine *senatusconsultum*, e si parlava senz'altro di *orationes principum in senatu habitae*. Il *senatus* divenne, insomma, un mero strumento dell'attività normativa dei *principes*.

(b) Riguardo al *ius civile*, ritenuto ormai come quello che 'in sola prudentium interpretatione consistit' (POMPON. *enchir.* 12), va sottolineato che i *principes* mantennero l'istituto del *ius publice respondendi* (v. n. 267), ma limitandone all'estremo le concessioni. D'altro canto, si diffuse, col favore dei *principes*, il concetto che i *responsa prudentium* in tanto vincolassero i magistrati e i giudici relativamente ad una certa fattispecie, in quanto fossero *conforni*: ragion per cui, data la non infrequente contraddittorietà tra le varie *sententiae et opiniones*, i privati persero fiducia in essi e seguirono il sistema di esibire in giudizio, a sostegno delle loro ragioni, i *rescripta principum*. I giuristi si ridussero, pertanto, alla pura attività scientifica e didattica o passarono a far parte, come *consilarii* autorevoli, del *consilium principis*.

Tra i molti *senatusconsulta* della nuova maniera, meritano particolare menzione: il *SC. Incentianum* del 129 d. C., relativo alla *hereditatis petitio* dell'*acrarium* e più tardi esteso alla *hereditatis petitio* ordinaria; il *SC. Tertullianum*, dell'età di Adriano, e il *SC. Orfitianum* del 178 d. C., che ammisero la madre a succedere *ab intestato* ai figli e viceversa; l'*Oratio Severi* del 193 d. C., che comminò la pena del *duplum* per i *tutores* e i *curatores* che avessero fraudolentemente alienato i beni dei loro protetti.

275. IL *IUS EXTRAORDINARIUM*. — La fine dei vecchi sistemi giuridici segnò, nella fase adrianea della *respublica* universale, il potenziamento delle varie attività *extra ordinem*, la unificazione di esse nelle mani dei *principes* ed il profilarsi di una concezione definita talvolta nelle fonti *ius extraordinarium* o *novum*.

Molto si è discusso tra gli storiografi circa la effettiva esistenza nel periodo del diritto classico di un concetto organico del *ius extraordinarium* o *novum*, facente capo ai poteri *extra ordinem* dei *principes* e contrappoentesi al *vetus ius* romano nazionale. In genere, si tende a negarne l'esistenza, sia con il rilievo che le espressioni relative sono rare e raramente genuine nelle fonti di cui disponiamo, sia con il rilievo che il *ius novum* non fu concepito come qualcosa di diverso dal *ius publicum* e dal *ius civile*, ma come una continuazione ed un complemento di quei sistemi. Queste osservazioni sono indubbiamente giuste e valgono, a nostro avviso, a smozzare alcune affermazioni troppo accese dei sostenitori del *ius novum* (RICCOBONO, BRONDI ecc.). Noi pensiamo, peraltro, che esse non siano sufficienti a negare che, nella realtà storica della fase adrianea, serpeggiò e prese man mano consistenza l'idea che la continuazione ed il completamento del diritto romano dipendessero unicamente dalla oculata iniziativa dei *principes*, che i provvedimenti dei *principes* fossero fonti del diritto, che anzi essi fossero le fonti principalissime del nuovo diritto romano.

Per rendersi conto del vero ed esatto concetto di *ius extraordinarium* o *novum*, bisogna anzi tutto porre in rilievo che, nel corso della fase adrianea, essendosi del tutto esauriti i vecchi sistemi giuridici (*ius honorarium*, *ius publicum*, *ius civile*), si formò progressivamente una concezione unitaria dell'ordinamento giuridico (*ius*), il quale passò ad essere classificato internamente, ad opera della giurisprudenza, secondo criteri meramente logici o di opportunità didattica: *ius publicum* e *ius privatum*, *ius gentium* (o *naturale*) e *ius civile*, *ius ex scripto* e *ius ex non scripto*, *ius quod ad personas*, *quod ad res*, *quod ad actiones pertinet* ecc.



Tutte queste classificazioni furono considerate, insomma, come punti di vista diversi nello studio di un fenomeno unitario ('*positiones studii*': v. n. 291); ed è, quindi, verissimo che, se ed in quanto si parlò di un *ius novum* in contrapposizione al *ius vetus*, non se ne parlò come di un sistema giuridico autonomo, ma come di una ripartizione interna del *ius* caratterizzata dal fatto di scaturire dall'unica fonte viva dell'ordinamento, il *princeps*, dall'unica attività passibile di nuovi sviluppi, l'attività *extra ordinem*. È altresì, verità imprescindibile che la giurisprudenza classica, pur manifestandosi orientata verso le classificazioni teoriche, fu ben lungi dal coltivare con intensità e diligenza questo campo; dimodochè non può e non deve stupire se il concetto del *ius novum* fu da essa sporadicamente ed incertamente formulato.

Ma quel che realmente e sostanzialmente deve interessare gli storiografi, pur dopo queste precisazioni, è che a nessuno è dato contestare che la coscienza giuridica romana della fase adrianea ebbe chiaro il senso che ormai: a) il *vetus ius*, esplicantesi attraverso l'ordo *iudiciorum privatorum* e *publicorum*, pur rimanendo integralmente vigente, era privo della possibilità di rinnovarsi per intima forza evolutiva; b) ogni nuova esigenza sociale altro regolamento non avrebbe potuto ricevere che da provvedimenti *extra ordinem*; c) ogni attività *extra ordinem* era subordinata al volere ed all'iniziativa del *princeps*. Rilievi tutti, che concorrono a dimostrare senza possibilità di equivoci la realtà storica del *ius extraordinarium* o *novum*.

276. IL FONDAMENTO DEL « IUS NOVUM » E LE SUE FORME. — Il fondamento logico-giuridico del *ius extraordinarium* fu visto sempre più chiaramente, nella fase adrianea della *respublica* universale, nell'affidamento dei pieni poteri di governo fatto dal *senatus populusque Romanus* al *principes reipublicae*. Senza più sottilizzare sui limiti delle attribuzioni del *princeps*, si ritenne, pertanto, che ogni forma di manifestazione della sua volontà integrasse una *constitutio principalis*.

Il motivo principale dell'affidamento dei poteri al *prin-*

*ceps* ricorre spesso nei testi della giurisprudenza del tempo, salvo che, mentre alle soglie della fase adrianea ancora si restringeva il concetto tecnico di *constitutio principalis* agli *edicta*, ai *decreta* e alle *epistulae*, sul finire del secolo II d. C. apertamente si dichiarava: « *quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege [regia], quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat* » (Ulp. in D. 1. 4. 1 pr.). Dal che si traeva, come ovvia conseguenza, che « *quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat: haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus* » (Ulp. *cod.* 1).

Ma l'affermazione che la *constitutio principis* « *legis habet vigorem* », « *lex est* » non deve trarre in inganno sino al punto di credere che, nella fase adrianea del diritto classico, si pensasse che il *princeps* avesse il potere di abolire il *vetus ius* o di abrogare le *leges publicae*. Come già un tempo era avvenuto per il *ius* rispetto alla *lex* (v. n. 196), e poi per il *ius civile* rispetto al *ius honorarium* (v. n. 198), così ora il *ius vetus* si ritenne inalterabile ed eterno: ragion per cui al *ius novum* non rimase che la possibilità di integrarne le lacune oppure di autorizzarne singole applicazioni derogatorie attraverso la *cognitio extra ordinem*. Se, dunque, si legge, nelle fonti dell'epoca, che la *constitutio principalis* « *lex est* », ciò equivale la dichiarazione che essa « *legis vicem optinet* », « *pro lege servatur* »: significa, cioè, che essa ha per i destinatari la stessa forza obbligatoria di una *lex publica*.

*Constitutiones principum*, giuridicamente vincolanti, vennero, dunque ad esser considerati, accanto alle vecchie, anche i *rescripta* e le *sententiae* (v. n. 270), le quali ultime si chiamarono anche, nella fase adrianea, *decreta*. Gerarchicamente subordinati ad esse, furono i provvedimenti (*edicta* o *decreta*) dei *magistratus* e dei funzionari imperiali: provvedimenti tutti, che i *principes* potevano liberamente abrogare.

277. LA « COGNITIO EXTRAORDINARIA » DELLE CONTROVERSIE PRIVATE. — Nel quadro del concetto unitario del *ius extraordinarium*, unitaria divenne la concezione e la organizzazione della *cognitio extra ordinem* delle controversie private: unitaria, nel senso che supremo e inappellabile *cognitor* fu ritenuto il *princeps*.

La organizzazione unitaria della *cognitio extra ordinem* non significò abbandono della *cognitio ordinaria*, rappresentata dalla vecchia procedura *per formulas*. Questa rimase largamente applicata in Roma e in Italia e, sebbene su scala meno vasta, fu praticata anche nelle *provinciae senatoriae*, servendo egregiamente allo scopo della decisione delle controversie in primo grado. Nelle *provinciae* imperiali e, dopo la istituzione dei *iuridici* (v. n. 233), nello stesso territorio italico la *cognitio extra ordinem* prevalse, invece, ben presto, anche per le prime istanze, sull'*ordo iudiciorum privatorum*. Comunque, al di sopra della *cognitio, ordinaria* o *extraordinaria*, di primo grado era ammessa in ogni caso la *cognitio extra ordinem* del *princeps* o dei suoi delegati, su *appellatio* della parte soccombente: *cognitio*, che non era più considerata in nessun caso di carattere extragiuridico, ma di carattere giuridico, con efficacia di rescindere il primo giudicato e di sostituirvene un altro definitivo.

L'atto introduttivo del giudizio *extra ordinem* si diceva *evocatio* ed era un provvedimento di ingiunzione al convenuto di presentarsi ad udienza fissa, che il *cognitor* emanava su sollecitazione dell'attore. Se ne praticavano tre tipi: la *evocatio edictis*, costituita da un puro e semplice ordine di comparizione dell'autorità; la *evocatio litteris*, costituita da una lettera evocatoria dell'autorità, rimessa alla controparte dall'attore che l'aveva impetrata; la *evocatio denuntiatiobus*, costituita da una *denuntiatio* scritta dall'attore e da lui presentata all'autorità, che ne curava la notifica al convenuto. Il convenuto *evocatus*, non presentandosi senza giusti motivi all'udienza, subiva il giudizio in *contumacia*. Questo si svolgeva sotto la direzione dell'autorità e si con-

cludeva con un *decretum* (o *sententia*) di rigetto o di accoglimento, pieno o semipieno, della domanda attrice. Per l'*appellatio* non vi erano termini stabiliti, dimodochè il giudicato era immediatamente esecutivo: tuttavia l'interposizione dell'appello anteriore alla esecuzione della *sententia, ordinaria* o *extraordinaria*, aveva effetto sospensivo dell'esecuzione.

278. LA « COGNITIO EXTRAORDINARIA » DEI « CRIMINA ». — La *cognitio extraordinaria* in materia criminale subì, nella fase adrianea, un processo di riorganizzazione unitaria analogo a quello della *cognitio extra ordinem* delle controversie private, ma assai più di questa ebbe fortuna e diffusione.

Le *quaestiones perpetuae*, pur senza essere abolite, furono progressivamente messe del tutto da parte e la stessa *cognitio extraordinaria* del *senatus* decadde, sino a limitarsi ai *crimina* di carattere politico commessi da *magistratus* e *senatores*. Rimase, dunque, praticamente sola la *cognitio extra ordinem* del *princeps*, fondata sul suo *imperium proconsulare maius et infinitum* o, in Roma, sulla *tribunicia potestas*. Per sua delegazione, essa fu esercitata dai funzionari dipendenti, e principalmente dal *praefectus urbi*, dal *praefectus vigilum* e, nelle *provinciae*, dai *praesides*.

Con l'andar del tempo si concretarono e si chiarirono le linee caratteristiche del nuovo sistema repressivo e si specificarono altresì le varie figure di *crimina* perseguiti *extra ordinem* dall'autorità. Si parlò, pertanto, di *crimina extraordinaria* e di relative *poenae extra ordinem*, creandosi finalmente un sistema punitivo completo e complesso, quale Roma non aveva mai in precedenza avuto.

Come già si è accennato (v. n. 268), l'iniziativa della *cognitio extra ordinem* criminale spettò esclusivamente all'autorità, che agiva o su denuncia privata (*accusatio, delatio*) o su rapporto degli ufficiali subalterni incaricati della polizia. All'autorità spettò, altresì, in linea esclusiva, l'*inquisitio* dei fatti e la comminazione discrezionale della *poena extra ordinem* adeguata. Le direttive dei *principes* in

proposito furono nel senso che non bastasse accertare la commissione del fatto criminoso da parte dell'imputato, nè fosse sufficiente accertare ulteriormente che il fatto fosse stato commesso con la coscienza di compiere un *crimen* (*dolo malo, sponte, consulato*), ma che occorresse analizzare ulteriormente, ai fini della applicazione della *poena* adeguata, il grado di intensità del *dolus*, se maggiore o minore, ed inoltre ogni altra circostanza di tempo, di luogo, di persona atta a mettere in luce esatta la vera responsabilità interna, oltre che esterna, dell'imputato.

Di qui una gamma complicatissima di *poenae extraordinariae*, che andavano: dai *summa supplicia* (morti ignominiose: *crucifixio, damnatio ad bestias*); alla semplice *poena capitis* per decapitazione o strangolamento; ai lavori forzati (*damnatio ad metalla* ecc.), che implicavano la riduzione del condannato in schiavitù (*servitus poenae*); all'*exilium*; alla *deportatio in insulam*, soggiorno coatto in un'isola con conseguente *ademptio civitatis* e *bonorum*; alla *relegatio in insulam*, pena analoga alla precedente ma non implicante perdita della cittadinanza e confisca di beni; al *fastium ictus*; all'*ademptio bonorum*, cioè alla confisca del patrimonio; e infine a varie pene minori o accessorie, di carattere pecuniario (*mulctae*) o di altra natura (interdizione di diritti). Non fu contemplata come *poena* la reclusione; si ammise e si praticò, invece, la carcerazione preventiva (*custodia reorum*) in attesa di giudizio.

Imputabili furono considerati, in taluni casi, anche le *feminae* e persino i *servi*, che vennero pertanto sottratti all'*iudicium domesticum* del *paterfamilias*.

#### 279. LE PRINCIPALI FIGURE DI « CRIMINA EXTRAORDINARIA ».

— Le varie figure di *crimina extraordinaria* si svolsero, nella fase adrianea, principalmente sulla base dell'analogia con quelle previste dalle *leges* sulle *quaestiones perpetuae* (v. n. 189). Rimasero, cioè, in sostanza, le vecchie terminologie ma si moltiplicarono e si complicarono le ipotesi criminose con esse designate.

(a) Il *crimen repetundarum* si ampliò sino a ricomprendere ogni sorta di malversazioni dei pubblici funzionari o anche di privati incaricati di pubbliche funzioni (accusatori, testimoni ecc.): la pena normale era della *deportatio*, con in più l'obbligo della restituzione del *quadruplum*. Figura affine, introdotta da costituzioni imperiali, fu il *crimen concussionis*, consistente nella estorsione di danaro con minaccia di compiere o non compiere atti di ufficio; per gli *humiliores* la pena arrivò sino alla morte.

(b) Il *crimen maiestatis* divenne un catalogo amplissimo di ipotesi di attentati contro il governo, e particolarmente il *princeps*, commessi sia da pubblici funzionari che da privati: insubordinazione, fellonia, passaggio al nemico, falso giuramento o rifiuto di giuramento *in verba principis* (caso caratteristico dei Cristiani), *perduellio* in senso stretto (alto tradimento) ecc. Pena normale divenne, nell'età dei Severi, la *poena capitis*, attuata per gli *humiliores* attraverso la vivicombustione o l'esposizione alle belve.

(c) Il *crimen vis*, che la *lex Iulia de vi* aveva distinto a seconda che si trattasse di *vis publica* o di *vis privata* (v. n. 263), subì notevoli estensioni, tra cui possono ricordarsi: il rifiuto dell'autorità di dar corso all'appello interposto dal condannato, la rapina commessa in occasione di naufragio e, notissimo, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso dal creditore, che « *id quod deberi sibi putat non per iudicem reposcit* » (*decretum divi Marci Aurelii*).

(d) Il *crimen sodalicio* perse di importanza con la decadenza delle assemblee elettorali. Viceversa fu considerato *crimen*, punito a titolo di *vis publica*, l'appartenenza a *collegia illicita*, non autorizzati dal *senatus* o dal *princeps* (*lex Iulia de collegiis*: v. n. 263).

(e) Anche il *crimen ambitus* perse di importanza con il decadere delle assemblee elettorali, ma a titolo di *ambitus* furono punite alcune ipotesi nuove, quale la iterazione illecita di una magistratura e la pressione esercitata dalle parti sul giudice criminale.

(f) Il *crimen peculatus* subì pochi ampliamenti

rispetto al regime della *lex Iulia*. La pena ordinaria fu la *deportatio in insulam*.

(g) Molte nuove ipotesi accolse in sé il *crimen homicidii*, che fu duramente punito. È interessante notare, a questo proposito, che sin da Augusto era stata ripristinata per la ipotesi di *parricidium* (intesa come uccisione del padre) la terribile *poena culci* arcaica.

(h) Il *crimen falsi* fu oggetto di particolare persecuzione e di molteplici estendimenti anche dopo il *SC. Libonianum* (v. n. 266) e un *edictum Claudii* di poco posteriore. La gamma delle ipotesi relative fu assai varia, andando dal falso documentale (e in ispecie da quello testamentario) al falso in pesi e misure, alla supposizione di parto, all'uso di nome falso ecc.

(i) Il *crimen plagii* fu portato progressivamente a ricomprendere ogni abuso nell'esercizio della *dominica potestas* sugli schiavi altrui o propri, ed a maggior ragione l'atteggiarsi a *dominus* di un uomo libero. La pena ordinaria fu la *relegatio in insulam* e l'*ademptio dimidia partis bonorum* per gli *honestiores*, la *damnatio in metallum* per gli *humiliores*.

(l) Il *crimen calumniae*, che era stato oggetto anche di un *SC. Turpilianum* del 61 d. C., fu portato a ricomprendere, accanto all'accusa dolosamente falsa, l'accusa o la denuncia colposamente falsa: pena ne fu quella stessa cui aveva corso pericolo di soggiacere la vittima della calunnia. Figure connesse alla *calumnia* furono la *praevaricatio*, consistente nel precedere con una accusa falsa un accusatore più mite e veritiero, la *tergiversatio*, consistente nell'abbandono ingiustificato dell'accusa, il *crimen receptatorum*, consistente nel favoreggiamento di reato, il *crimen effractionis*, consistente nell'evasione dal carcere preventivo.

(m) Molti altri *crimina* si vennero creando, soprattutto attraverso la irrogazione di *poenae publicae extra ordinem* ad atti originariamente considerati come illeciti privati dal *ius civile* o dal *ius honorarium*. Così avvenne per parecchie ipotesi del *delictum iniuriam*, di cui, del resto, già alcune (la *pulsatio*,

la *verberatio*, il *vi domum introire*) erano state sottoposte a sanzione pubblica dalla *lex Cornelia de iniuriis*: tali nuove ipotesi furono la diffusione di libelli diffamatori (*libella famosa*), gli oltraggi al pudore di donne e fanciulli, il vilipendio altrui, l'offesa a persone altolocate (*iniuria atrox*). *Crimina extraordinaria* divennero anche l'*abigcatus*, furto di bestiame in mandrie, l'*capitata hereditas*, furto di *res hereditariae* prima dell'accettazione, il *sepulchrum violatum* e il furto con scasso o in luoghi esposti al pubblico.

(n) Altre figure criminose furono, infine: il *sacrilegium*, furto di *res sacrae* o *religiosae*; l'abuso o l'alterazione di opere pubbliche; il *crimen termini moti*, consistente nella rimozione di pietre di confine tra le proprietà private; il *crimen annonae*, costituito dall'incetta di derrate a scopo di rialzo dei prezzi relativi; il *crimen stellionatus*, relativo a varie specie di truffe e raggiri ai privati.

## § 50. - La giurisprudenza classica (\*).

SOMMARIO: 280. La giurisprudenza romana classica. — 281. Le fasi storiche della giurisprudenza classica. — 282. I modi dell'attività giurisprudenziale classica. — 283. L'emissione di *responsa*. — 284. L'attività consiliare. — 285. L'attività didattica. — 286. Le forme della letteratura giuridica classica. — 287. Le opere di commento. — 288. Le opere di casistica. — 289. Le opere monografiche. — 290. Le opere didattiche elementari. — 291. Le *positiones* dello *studium iuris*.

280. LA GIURISPRUDENZA ROMANA CLASSICA. — Se l'ordinamento giuridico romano universale merita, nel suo complesso, la denominazione di « diritto romano classico », ciò si deve pre-

(3) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25 e 27 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: WILCKER, *Vom römischen Juristen*, in *Vom römischen Recht* (1944); ID., *Ueber das Klassische in der römischen Jurisprudenz* (1950). Sulle *positiones* dello *studium iuris*, cfr. anche le opere indicate retro n. 28 e 29, nonché LOMBARDI, *Sul concetto di « ius gentium »* (1946) e la letteratura ivi citata.

ciipualmente attribuire all'opera assiduamente svolta dalla giurisprudenza del periodo della *respublica* universale; la quale, dunque, ancor più a ragione merita l'appellativo, che universalmente le si dà, di giurisprudenza classica. Fedeli ad una tradizione nobilissima, mirabilmente dotati di ampiezza di vedute sistematiche e, sopra tutto, di argutezza di intuito pratico, relativamente indipendenti dalla stessa influenza politica dei *principes*, i giureconsulti della *respublica* universale romana eressero un « *monumentum aere perennius* » di sapere giuridico.

La giurisprudenza romana classica mancò, indubbiamente, dei caratteri, che, come si è detto a suo luogo (v. n. 199), valsero ad individuare l'attività giuridica dei secoli precedenti: il nazionalismo, la democraticità e la creatività. Tuttavia, ciò non vuol dire che essa abbia avuto le caratteristiche opposte, ma soltanto che quei caratteri si trasformarono, nel nuovo periodo, sensibilmente. Le caratteristiche peculiari della giurisprudenza classica furono, infatti: a) l'oculato tradizionalismo, vale a dire la cautela dei suoi esponenti nell'abbandonare i vecchi schemi e le vecchie concezioni, quindi la tendenza ad utilizzarli nei limiti del possibile; b) la selezione dei suoi rappresentanti ad opera dei *principes*, da intendersi però nel senso limitato che questi cercarono con vari mezzi di favorire alcuni giureconsulti, pur senza togliere agli altri la possibilità di esplicare liberamente la loro attività; c) l'orientamento sistematico della sua opera, che è a dire la tendenza dei giuristi classici ad impiegare le loro attitudini « creative » piuttosto nella costruzione di « sistemi » unitari ed organici del diritto vigente, anziché nella diretta o indiretta produzione di nuovi istituti.

Gli storiografi del diritto romano possono dirsi unanimi nella identificazione del periodo storico della giurisprudenza classica come di quello che va, quanto meno, da Augusto ai Severi (27 a. C. - 235 d. C.). Ma un problema che non è stato, forse, sufficientemente approfondito è quello relativo alla funzione storica che la giurisprudenza classica ebbe ad esercitare.

Può sorprendere, almeno a tutta prima, il fatto che l'attività giu-

risprudenziale, sola fra tutte le manifestazioni della vita sociale romana, abbia tanto lungamente e validamente resistito all'assorbimento del potere dei *principes*. A nostro parere, la ragione fondamentale della relativa autonomia della giurisprudenza classica rispetto ai *principes* è da identificare nell'arma caratteristica di cui i giuristi disposero: l'arma della logica giuridica, non facile ad essere spuntata dall'arbitrio dei capi politici. Col suo rigoroso tecnicismo, la giurisprudenza difese mirabilmente, di fronte alle tendenze innovatrici dei *principes*, i valori della tradizione nazionale. La funzione che essa esplicò fu di frenare e disciplinare quelle tendenze innovatrici, di arginare validamente le infiltrazioni delle civiltà romanizzate, e insomma di permettere la conservazione della « romanità » per circa tre secoli ancora, da Augusto a Diocleziano.

I *principes* di Roma, nella loro saggezza politica, intesero chiaramente, di massima, d'onde provenisse la maggior resistenza al regime autoritario di governo della *respublica*. Il loro comportamento nei riguardi della classe giurisprudenziale fu, quindi, improntato a molta accortezza e si orientò verso l'esercizio di una influenza indiretta sulla medesima: influenza esercitata dapprima attraverso la concessione del *ius publice respondendi* ad alcuni giuristi amici, con l'effetto di svaloriare l'importanza pratica degli altri, di poi anche attraverso l'ammissione dei giuristi favoriti nel *consilium principis*. Tuttavia, con ciò nè fu annullata l'importanza della giurisprudenza non ufficiale, che rimase invece assai notevole, nè fu assicurato l'asservimento della giurisprudenza ufficiale, la quale ultima conservò un tanto sensibile senso di indipendenza, da influenzare e mitigare a sua volta l'attività giuridica dei *principes*.

Beninteso, anche i giureconsulti classici, per poter giungere ad un *modus vivendi* con il potere di governo dovettero fare dei sacrifici. Un primo sacrificio, più apparente che reale, fu costituito dall'esclusione quasi completa dal loro campo di azione e di studio dei rapporti giuridici pubblici; o, più precisamente, fu costituito dalla necessitata insistenza nel tradizionale disinteresse verso quegli argomenti, estranei, del resto, al diritto dell'età arcaica. Altro sacrificio, vero e increscioso, consistette nell'abbandono di quella « creatività », che aveva caratterizzato la giurisprudenza preclassica. Comunque, la giurisprudenza classica, orientandosi verso l'attività teorica e sistematica, principalmente in materia di diritto e processo privato, fu ben lungi dal ridursi ad una piatta azione classificatrice di norme. Prova insigne della sua non spenta autonomia, ancora nel III sec. d. C., è l'episodio di Papiniano, che andò incontro all'estremo supplizio, per aver dichiarato di « non poter » giuridicamente giustificare un soprasso (v. n. 301).

281. LE FASI STORICHE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA. — Notevolmente vario fu l'atteggiamento della giurisprudenza romana nelle tre fasi storiche in cui il periodo classico è stato a suo tempo ripartito (v. n. 209 e 261).

(a) Nella fase augustea della *respublica* universale romana (27 a. C.-117 d. C.), attraverso la creazione del *ius publice respondendi*, si determinò, come già si è detto (v. n. 267), una ristretta giurisprudenza « ufficiale » nel seno della giurisprudenza romana. A prescindere da ciò, l'attività giurisprudenziale, in generale, si volse prevalentemente al riordinamento sistematico dei due massimi sistemi giuridici, il *ius civile* e il *ius honorarium*, impostando e risolvendo, attraverso numerose e varie dispute, innumerevoli problemi pratici suscitati dallo studio di essi.

(b) Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d. C.) decadde, ma non ristette del tutto, l'attività della giurisprudenza « ufficiale » e molti giureconsulti passarono ad esercitare stabilmente attività consiliare nei riguardi dei *principes*. Nel campo dottrinale, i giuristi passarono ad operare la coordinazione del *ius civile* e del *ius honorarium* tra loro e con il *ius extraordinarium* e, almeno tendenzialmente, si posero a studiare l'ordinamento giuridico vigente come un tutto unico di norme.

(c) Nella fase di crisi della *respublica* universale romana (235-284 d. C.) la dissoluzione generale della « romanità » si riflettè in una paurosa decadenza dell'attività giurisprudenziale classica in ogni suo settore. Di questo decadimento della giurisprudenza classica il segno più chiaro fu costituito dal quasi totale appiattimento delle personalità singole dei giureconsulti, di cui non restarono ai posteri che pochissimi nomi.

282. I MODI DELL'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE CLASSICA. — L'attività giurisprudenziale nel periodo classico, fu ancora essenzialmente improntata a quei caratteri di *tecnicità* e di *gratuità*, che già si erano messi in luce nel periodo

precedente (v. n. 200). Tuttavia, anche queste due caratteristiche presentarono qualche sensibile modificazione.

(a) La giurisprudenza classica continuò ad essere precipuamente limitata all'*interpretatio iuris* in senso rigorosamente tecnico, ma non mancò di manifestare qualche tendenza teorica, ad addentellati filosofici, di una certa importanza. Queste tendenze alla mera teoria, avulsa dalla stretta considerazione del diritto vigente, si manifestarono sopra tutto nella fase adrianea e furono occasionate principalmente dallo sviluppo della attività didattica a carattere istituzionale, la quale richiedeva una certa qual fantasia nell'inquadramento sommario dei concetti tecnici (v. n. 291). Vi è chi dubita della classicità di queste manifestazioni, ma si tratta di dubbi, a nostro avviso, per buona parte infondati, perchè determinati da quella visuale soverchiamente rigida, che la dottrina ancor oggi dominante ha del diritto classico.

(b) Il carattere di *gratuità* dell'attività giurisprudenziale fu parzialmente incrinato, nel periodo classico, dall'uso di qualche giureconsulto di percepire onorari per la sua attività didattica. Questa usanza, che non dovette essere neanche assai larga, almeno in Italia, non si propagò fuori del campo dell'insegnamento e non inquinò, quindi, in sostanza, la vera e propria funzione giurisprudenziale, consistente nella emissione di *responsa* (v. n. 283). E, del resto, l'affermazione che le prestazioni dei giuristi non hanno prezzo (v. n. 200) fu proprio di un giurisperito dell'età dei Severi, Ulpiano.

283. L'EMISSIONE DI « RESPONSA ». — L'attività giurisprudenziale tipica continuò a consistere, nel periodo classico, nella emissione di *responsa*, su richiesta dei privati (v. n. 201). Tuttavia, col passar degli anni questa attività finì per esaurirsi quasi del tutto.

(a) Prima ad esaurirsi fu l'attività del *ed. agere*, consistente nel dare *responsa* in tema di *actiones*. La decadenza di questa attività andò, infatti, di pari passo con l'esaurimento della vitalità del *ius honorarium* (v. n. 272).

(b) Più a lungo fu esercitata dai giureconsulti l'attività

ed. del *cavere*, sopra tutto in materia di *testamenta*. Ma anche essa finì, nel corso del sec. II d. C., per estinguersi quasi totalmente, sopra tutto a causa del diffondersi dei formulari, che potevano essere riempiti dagli stessi interessati o dagli *scribae*.

(c) L'attività del *respondere* in senso proprio fu oggetto di particolari cure da parte dei *principes* (v. n. 267). L'introduzione del *ius publice respondendi* non valse, comunque, ad eliminare il *respondere* dei giureconsulti non privilegiati, ai quali i privati non mancarono di rivolgersi egualmente, qualora ne fosse indiscusso il valore: i *responsa* di costoro, se pur non avevano forza di legge, erano pur sempre tali da esercitare notevolissima influenza sui magistrati e sui giudici nel caso in cui questi non fossero vincolati alle « *sententiae et opiniones* » dei giureconsulti ufficiali.

La tecnica dei *responsa* giurisprudenziali classici fu, più o meno, quella dei *responsa* preclassici, salvo che vi fu maggior tendenza, da parte dei rispondenti, a giustificare sobriamente le loro opinioni, spesso citando i precedenti autorevoli delle stesse. L'uso corrente fu di dare i *responsa* « *signata* », cioè con tanto di sigillo che ne garantisse l'autenticità: forse questo fu addirittura un obbligo, sancito da Augusto, per i *responsa* emessi ' *ex auctoritate principis* ' e poi per quelli emanati dai giuristi privilegiati.

284. L'ATTIVITÀ CONSILIARE. — I giureconsulti classici svolsero anche, su larga scala, attività di consiglieri: sia, come già in periodo preclassico (v. n. 202), nei riguardi dei *magistratus* giurisdicenti, sia nei riguardi del *princeps* e dei suoi più alti funzionari (il *praefectus praetorio*, il *praefectus urbi*, i governatori provinciali).

Molta importanza ebbe l'attività dei giureconsulti come consiglieri del *princeps* e dei suoi funzionari, perchè fu appunto essa ad infrenare la tendenza ad eccedere in innovazioni e in concessioni a costumanze giuridiche provinciali. Nella fase augustea il *consilium principis* non aveva carattere ufficiale e la politica dei *principes* nei riguardi della classe

giurisprudenziale si riassume nel favorire alcuni giureconsulti con il *ius publice respondendi*, evitando, in genere, di invadere il loro campo di azione. Con Adriano la situazione mutò notevolmente, perchè i principali giureconsulti furono chiamati a partecipare stabilmente al *consilium principis*, divenuto organismo ufficiale, e furono altresì nominati *ad assessores* dei funzionari imperiali, con l'effetto di essere più sicuramente legati alle direttive politiche dei *principes*.

Un altro mezzo di cui i *principes* si avvalsero per utilizzare i giureconsulti, e nel contempo per garentirsi il loro conformismo, fu, a partire dalla fase adrianea, quello di nominarli loro funzionari, e particolarmente *iuridici*, *praefecti urbi* e *praefecti praetorio*.

285. L'ATTIVITÀ DIDATTICA. — Grandioso sviluppo ebbe, nel periodo classico, la attività giurisprudenziale didattica, già coltivata e sviluppata nel periodo precedente (v. n. 202). Essa non fu più soltanto esercitata dai giureconsulti in occasione della loro attività generale ma fu anche, da molti giuristi noti e ignoti, esercitata come fine a se stessa, sopra tutto nelle *provinciae*, allo scopo di insegnare i primi rudimenti dell'ordinamento giuridico romano alle popolazioni locali.

Discepoli (*auditores*) ebbero, come si vedrà, tutti i massimi giureconsulti dell'età classica, ma nella fase augustea vi furono addirittura, in Roma, due opposte correnti giurisprudenziali, che sembrano, entro certi limiti, ricollegarsi alla opposizione tra Muciani e Serviani (v. n. 202). Le due scuole, o *sectae*, o *stationes* in parola furono, più precisamente, quella dei *Sabiniani* (o *Cassiani*) e quella dei *Proculiani* (o *Proculeiani*).

L'origine delle due scuole dei Sabiniani e dei Proculiani sembra sia stata una famosissima rivalità tra due illustri giuristi dei tempi di Augusto: Capitone e Labeone (v. n. 292). Dei due, l'uno procedè molto avanti nel *cursus honorum* e godette del favore del *princeps*, l'altro fu, invece, fiero avversario politico di Augusto e, sdegnoso dei favori imperiali, concentrò ogni sua attività nello studio e nel progresso del diritto.

Tentar di definire esattamente il carattere delle due opposte scuole giurisprudenziali sarebbe cosa vana, e lo dimostra l'inutilità dei moltissimi tentativi sinora fatti. La « *communis opinio* » qualifica « conservatrice » la scuola sabiniana e « progressiva » quella proculiana o, tutt'al più, specifica che i Sabiniani predilessero un metodo conservatore, formalistico e dichiarativo, di interpretazione del diritto, mentre i Proculiani si attenuero ad un metodo d'interpretazione progressivo, aderente alla fenomenologia della vita sociale (BONFANTE). Ma, se mai, questi attributi possono avere qualche valore in ordine alle persone, rispettivamente, di Capitone e di Labeone. Basta, a togliere loro ogni fondamento, lo studio delle numerose questioni che, a quanto ci risulta, insorsero fra le due scuole, perchè esso dimostra ampiamente che a volte i Proculiani furono molto più conservatori degli stessi Sabiniani.

Ancor meno convincenti di quella tradizionale sono le altre spiegazioni dell'antitesi tra Sabiniani e Proculiani, avanzate in varie occasioni dalla dottrina. Vi è chi ha detto (VOIGT) che i Sabiniani sarebbero stati sostenitori del *ius strictum*, mentre i Proculiani avrebbero prediletto il *ius aequum*; ma non è mancato chi, facendo leva su altre soluzioni, ha sostenuto precisamente il contrario. Qualcosa di simile è avvenuto per chi ha affermato (KARLOWA) che i Sabiniani avrebbero sostenuto l'applicazione dei principi del *ius gentium*, mentre i Proculiani sarebbero stati fedeli al *ius civile*. Secondo altri, la causa della divergenza fra le due scuole sarebbe consistita in disparità di concezioni filosofiche: i Sabiniani sarebbero stati naturalisti, i Proculiani idealisti (KUNZE); gli uni sarebbero stati peripatetici, gli altri stoici (SOKOLOWSKI); ma sono affermazioni, per generale riconoscimento, quasi del tutto campate in aria. Secondo altri ancora (SCHANZ, HUYVELIN, BETTI) la radice dell'antitesi tra Sabiniani e Proculiani sarebbe consistita in ciò, che gli uni avrebbero aderito alla scuola dei grammatici analogisti (secondo i quali scopo fondamentale dell'*ars grammatica* era quello di semplificare, unificando in categorie i vari casi), mentre gli altri avrebbero aderito alla scuola anomalista (sostenitrice dello studio specifico e separato di ogni singola forma grammaticale); senonchè, va detto che gli elementi addotti a sostegno di questa teoria sono assai vaghi, quando non sono del tutto illusori.

A nostro parere, ed a parere di molta dottrina, la tesi da adottare è proprio quella che potrebbe sembrare ed è sembrata, a tutta prima, la più superficiale. Le due scuole, Sabiniana e Proculiana, non ebbero una ben distinta fisionomia scientifica, ma furono come due circoli in concorrenza (cfr. POMP. *enchir.* 47: « *diversae sectae* »). L'appartenenza all'una o all'altra delle due scuole fu, più che altro, determinata

da complessi motivi personali, quali la rivalità con giuristi della opposta corrente, la fedeltà dei discepoli ai maestri, la stessa tradizione familiare.

Quanto alle denominazioni assunte dalle due opposte scuole (« *Sabiniani* » o « *Cassiani* » da un lato, « *Proculiani* » dall'altro), non deve troppo stupire che esse non siano derivate dai nomi di Capitone e di Labeone. Fu solo in una fase successiva, per opera dei rispettivi discepoli di quei due giuristi, che le due scuole presero consistenza. Ben lo fa capire Pomponio (*enchir.* 48), quando dice che a Capitone succedettero Sabino e Cassio e a Labeone tennero dietro Nerva padre e Proculo, aggiungendo che costoro « *adhuc eas dissensiones a uac-runt* ». Sabino e Cassio, Nerva e Proculo, dunque, trasformarono un dissenso meramente personale in quel contrasto di « circoli », che riempì di sé la vita giuridica del I sec. d. C.: ben a ragione ai loro nomi furono rapportate le denominazioni dell'una e dell'altra *secta*.

286. LE FORME DELLA LETTERATURA GIURIDICA CLASSICA. — Le forme letterarie in cui si riversò la complessa attività giurisprudenziale classica, di cui si è fatto cenno sin qui, furono, ovviamente, assai più varie di quelle del periodo preclassico. A prescindere dalle mere raccolte di formulari ad uso pratico, esse possono essere ricondotte ai seguenti tipi generali: *a*) opere di commento, *b*) opere di casistica, *c*) opere monografiche, *d*) opere didattiche elementari.

Come si vede, mancarono alla letteratura giuridica classica le grandi opere sistematiche, nelle quali la materia giuridica fosse distesamente trattata da punti di vista e di inquadramento a carattere logico-giuridico. Eppure ciò non toglie che caratteristica della giurisprudenza classica sia stata la tendenza sistematica. Se questa tendenza non si tradusse formalmente in atto, dipese da vari motivi, e principalmente: dal tradizionalismo dei giuristi, poco inclini ad abbandonare le vecchie formule espositive per formule espositive nuove, anche se più razionali; nonchè dal poco tempo che i giureconsulti dedicarono allo studio, alla attività



scientifico come fine a se stessa, presi come erano da mille altre attività pratiche, di rispondenti, consiglieri, magistrati, funzionari ecc.

Le opere dei giuristi classici, fatta eccezione per quelle a carattere dichiaratamente didattico (che sono poi le sole in cui sia chiaramente visibile una impostazione logico-sistematica dell'esposizione), furono tutte, in fondo, a spunto occasionale, a contenuto casistico, a redazione, probabilmente, affrettata, forse parzialmente affidata agli *auditores*. In esse, insomma, il « sistema » dei singoli autori, il loro modo di concepire e di inquadrare nel suo complesso il fenomeno giuridico positivo, non risulta dall'esame della struttura formale, ma risulta dall'indagine, assai più difficile, dei presupposti impliciti delle singole affermazioni particolari.

287. LE OPERE DI COMMENTO. — I commentari dei giureconsulti classici possono essere classificati in quattro categorie: a) *libri iuris civilis*, b) *libri ad edictum*, c) commenti a testi di *ius publicum*, d) commenti e note ad opere di precedenti giureconsulti.

(a) I *libri iuris civilis*, di cui furono autori, per quel che ci risulta, solo Sabino e Cassio (v. n. 293), potrebbero anche essere classificati a se, come opere sistematiche, se, in fondo, non si fosse trattato di revisioni del sistema di *ius civile* di Q. Mucio (v. n. 202). In particolare, l'opera di Sabino, redatta forse a fini didattici elementari, si discostò da quella di Q. Mucio per il fatto di chiudersi con la trattazione dei rapporti giuridici reali, anziché con quella dei rapporti giuridici obbligatori e per il fatto di tener conto, entro certi limiti, degli istituti principali del *ius honorarium*.

(b) *Libri ad edictum* (*praetoris, aedilium curulium, provinciale*) furono scritti in gran numero e da vari giuristi, col sistema di riportare le clausole edittali, facendole seguire da un commento. Particolarmente ampie furono le opere *ad edictum praetoris*, spesso dotate di vasti squarci integrativi, dedicate alla trattazione di materie di *ius civile*.

(c) Numerosi, in ogni tempo, furono i commenti a te-

sti di *ius publicum*: dalle principali *leges* del periodo preclassico a quelle della fase augustea ed ai *senatusconsulta* normativi. In questa categoria rientrano anche i *libri ad legem XII tabularum*, considerata, probabilmente, nel testo di Sesto Elio (v. n. 203).

(d) I commenti, le note, le osservazioni ad opere di precedenti giuristi furono l'attività prediletta dei giureconsulti classici, che trovavano a buon prezzo in esse lo spunto per i propri insegnamenti. Queste opere ebbero varia intitolazione: *libri ad* (con indicazione del nome del giurista messo a contributo), *libri ex* (con indicazione dell'autore o dell'opera escerpita e commentata), *notae ad*, *epitomae*. Spesso il commento era tanto ampio da implicare un aumento del volume dell'opera commentata; altre volte esso si riduceva a poche osservazioni di scorcio sul testo riprodotto; altre volte, infine, il commento si fondeva con il riassunto dell'opera del giurista precedente.

288. LE OPERE DI CASISTICA. — Opere di casistica in senso proprio, cioè raccolte di *casus* o *problemata*, ciascuno con la sua soluzione, furono: a) i *libri responsorum*, b) i *libri quaestionum, disputationum, epistularum*, c) i *libri digestorum*.

(a) I *libri responsorum* erano raccolte di *responsa*, ordinate generalmente secondo il sistema dell'editto pretorio e spesso edite a cura degli *auditores*. I *responsa* non erano pubblicati, in genere, nella forma originaria, ma il *casus* era solitamente riassunto, omettendosi il nome delle parti ed indicazioni superflue, e la soluzione (introdotta con un « *respondi* », « *dixi* » ecc.) era spesso integrata con ulteriori osservazioni relative ad ipotesi simili od analoghe.

(b) I *libri quaestionum* o *disputationum* erano raccolte di *responsa* dati dai giuristi in ordine a *casus* irreali, puramente immaginari, prospettati dagli *auditores*. I giuristi più illustri raccoglievano, inoltre, nei *libri epistularum*, le *epistulae* indirizzate ad altri giureconsulti, che li avevano interrogati su questo o su quell'argomento.

Questo tipo di opere si prestava, molto più dei *libri responsorum*, a divagazioni, osservazioni complete, incisi.

(c) I *libri digestorum*, in cui si cimentarono pochissimi tra i massimi giureconsulti, erano, in sostanza, delle raccolte molto ampie di *quaestiones* e *responsa*, redatte in modo da riguardare tutto il diritto (privato) vigente. A prescindere dai manuali didattici, i *libri digestorum* (da « *digerere* » = ordinare) furono, forse, il tipo di opera, che maggiormente e meglio realizzò le tendenze sistematiche dei giureconsulti classici. Il loro schema formale si divideva in due parti: una prima (più ampia) dedicata alle materie dell'*edictum praetoris*, ed una seconda relativa alle materie estranee all'editto (successione intestata civile, principali *leges*, *senatusconsulta* ecc.). Ma, in sostanza, i *libri digestorum* erano qualcosa di più di raccolte casistiche, perchè riguardavano ogni possibile argomento dello scibile giuridico privato, ed erano, inoltre, qualcosa di diverso da un commento ai testi sopra citati, perchè si limitavano a fornire all'autore l'occasione per trattare distesamente delle fattispecie da essi considerate. Fu attraverso i *libri digestorum* che la giurisprudenza romana operò il massimo sforzo di coordinamento sistematico del *ius civile* e del *ius honorarium*.

289. LE OPERE MONOGRAFICHE. — Opere a carattere monografico furono, dalla giurisprudenza classica, dedicate ad argomenti di diritto amministrativo, di diritto criminale, di diritto processuale privato e di diritto privato. Esse ebbero scopi essenzialmente pratici, cioè di informazione specifica o di trattazione approfondita di singole materie particolarmente interessanti la vita del diritto. Generalmente si limitarono a pochi *libri*, od anche ad un solo (*libri singulares*), e non è da escludere che molte di esse siano consistite in semplici stralci da opere più vaste, operati dagli stessi autori di queste o dai loro *auditores*.

(a) Argomenti di diritto amministrativo furono trattati da molti giureconsulti per agevolare il compito (*officium*) dei funzionari. Si ebbero, così, *libri de officio consulis, proconsulis, praesidis, praefecti (urbi, vigillum, praeto-*

*rio), quaestoris, curatoris rei publicae, adscessorum consularium, praetoris tutelaris*. Opere monografiche furono pure dedicate al *ius fisci*, a singole materie finanziarie, alle norme speciali sui militari (*res militaris*).

(b) In tema di diritto criminale, monografie furono dedicate ai *iudicia publica* da alcuni giuristi minori.

(c) In ordine al diritto processuale privato non mancarono le trattazioni relative alla *cognitio extra ordinem*. Si ebbero, pertanto, *libri de cognitionibus, de appellationibus, de testibus*.

(d) In materia di diritto privato formarono oggetto di monografie, fra l'altro, le *manumissiones*, le *nuptiae*, le *verborum obligationes*, i *testamenta*, i *fideicommissa*. Sopra tutto le monografie dedicate ad argomenti di diritto privato dovettero costituire stralci di opere più vaste: per molte di esse, anzi, deve revocarsi in dubbio che lo stralcio sia stato davvero compiuto in periodo classico, e non sia stato fatto, invece, nel periodo della decadenza.

290. LE OPERE DIDATTICHE ELEMENTARI. — Le opere a carattere didattico elementare furono particolarmente composte dai giureconsulti della fase adrianea. Esse furono di due tipi: a) manuali sistematici, b) crestomazie elementari.

(a) Manuali sistematici, in piccolo numero di *libri*, furono l'*enchiridion* di Pomponio (v. n. 297) e le *institutiones* di Gaio (v. n. 298), di Paolo (v. n. 300), di Ulpiano (v. n. 301), di Callistrato (v. n. 303), di Marciano (v. n. 303): tutti degni di molta nota sia per la novità dell'ordine di esposizione degli argomenti, sia per i tentativi, che vi si contengono, di una impostazione razionale dello *studium iuris*. I *libri XII institutionum* di Florentino (v. n. 298) rientrano solo in parte nella categoria dei manuali elementari, in quanto costituirono piuttosto un trattato di media grandezza, privo di grandi novità sistematiche.

(b) Crestomanzie elementari furono le numerose raccolte di *regulae, definitiones, sententiae, opinionones,*

*differentiae* dei vari giuristi, spesso non curate da essi personalmente, ma dai loro *auditores*.

291. LE « POSITIONES » DELLO « STUDIUM IURIS ». — Come già si è avvertito dianzi (v. n. 282), le tendenze logico-sistematiche della giurisprudenza ebbero modo di manifestarsi e realizzarsi con chiarezza solo, o principalmente, nelle opere a carattere didattico elementare della fase adrianea. Sopra tutto nei « preamboli » di queste operette si possono riscontrare formulazioni, antitesi, partizioni generali, che, in certo qual modo, addirittura sorprendono per la loro novità e che, forse, appunto per ciò vengono da certuni, con eccessiva fretta, attribuite a glossemi delle scuole postclassiche.

In realtà, ripetiamo, le anzidette formulazioni generali sono da ritenersi prevalentemente genuine. Vero è che esse talvolta contrastano fortemente con terminologie e categorie, certo più imperfette, ma indubbiamente assai più diffuse in epoca classica; ma non bisogna dimenticare, per rendersi conto della loro genuinità, nè la sede particolare in cui si trovano, nè lo scopo didattico cui mirano. La migliore spiegazione del fenomeno è, a nostro avviso, implicitamente data da Ulpiano (I *instit.*, in D. 1. 1. 1. 2), allorchè, introducendo appunto una di queste distinzioni generali, quella tra *ius publicum* e *ius privatum*, dice: « *huius (i. e.: « iuris ») studii duo sunt positiones: publicum et privatum* ». Si tratta, invero, di inquadramenti teorici, spesso ad addentellati filosofici, operati al fine di agevolare ai discendenti lo « *studium iuris* ».

Naturalmente, non tutte le formulazioni generali, che le fonti postclassiche attribuiscono ai giuristi classici, nè tutte le applicazioni e le estensioni di esse nei testi giuridici a nostra disposizione possono ritenersi genuine. E fuor di dubbio, invero, che le scuole giurisprudenziali postclassiche esasperarono sino alla nausea gli spunti logico-sistematici ereditati dalla giurisprudenza del periodo precedente (v. n. 323 ss.). Ad ogni modo sicuramente classiche e degne di particolare men-

zione riteniamo le distinzioni tra: a) *ius gentium* e *ius civile*; b) *ius publicum* e *ius privatum*; c) *ius ex scripto* e *ius ex non scripto*.

(a) Largamente diffusa tra i giureconsulti della fase adrianea fu una classificazione sistematica delle norme giuridiche, che trova i suoi precedenti negli scritti della filosofia greca e in quelli di Cicerone: la distinzione tra (norme di) *ius gentium* e (norme di) *ius civile*.

La formulazione più limpida della dicotomia *ius gentium-ius civile* fu fatta da Gaio, nelle sue *Institutiones* (l. 1). A mente di Gaio (così come di molti giureconsulti adrianei) le norme dell'ordinamento giuridico romano erano in parte di *ius gentium* e in parte di *ius civile*: per *ius gentium* era da intendersi il diritto suggerito dalla ragion naturale (*naturalis ratio*), e quindi comune a tutti i popoli civili (« *quod apud omnes populos peraeque custoditur* »); per *ius civile* era da intendersi il complesso delle norme dettate dalle esigenze particolari della *civitas*, e quindi vigenti in questa soltanto (« *ius proprium civitatis* »).

La circostanza che il *ius gentium* era ricollegato al fondamento della *naturalis ratio* fece sì che talvolta si parlasse di *ius naturale* o *naturae*, anzichè di *ius gentium*. Ma alla giurisprudenza classica fu probabilmente estraneo il concetto di un *ius naturale* distinto dal *ius gentium*, oltre che dal *ius civile*: questa concezione del *ius naturale* si formò soltanto in periodo postclassico, per precipua influenza del Cristianesimo (v. n. 318).

La dicotomia *ius gentium-ius civile*, essendo riferita alle norme giuridiche in genere, risultava applicabile tanto alle sole norme relative a rapporti giuridici in sè (es.: la *tutela*, il *dominium*), quanto alle norme relative ai fatti giuridici costitutivi, modificativi od estintivi di rapporti (es., la *traditio*, la *emptio venditio*, la *stipulatio*): in questo secondo caso, dato un atto giuridico accessibile tanto ai Romani quanto ai *peregrini*, è chiaro che quest'atto veniva ad essere qualificato *iuris gentium*. Per questa guisa la categoria del *ius gentium* venne ad assorbire gli istituti da noi altrove denominati del *ius civile novum*, istituti che i giuristi adrianei furono, appunto, soliti differenziare da quelli del *ius civile vetus* attraverso le qualifiche « *iuris gentium* » o « *iuris naturalis* » (LOMBARDI).

(b) Avuto riguardo ai rapporti, che formavano oggetto delle norme (*iuris gentium* o *iuris civilis*) del loro ordinamento giuridico, i giureconsulti della fase adrianea, anche in correlazione con il fenomeno di esaurimento dei sistemi normativi del *ius publicum* e del *ius civile* (v. n. 271), operarono un'altra importante partizione sistematica: quella tra (rapporti di) *ius publicum* e (rapporti di) *ius privatum*.

La formulazione, rimasta celebre, della dicotomia *ius publicum-ius privatum* si legge nelle *Institutiones* di Ulpiano, ove è scritto: « *publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet* » (D. 1, 1. 1. 2). Il criterio distintivo tra le due categorie di rapporti, pubblici e privati, è rettamente visto nell'interesse (*utilitas*), pubblico o privato, che il rapporto realizza (v. n. 10) e lo chiarisce la frase successiva: « *sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim* ». Tuttavia, oscura la definizione ulpiana il fatto che il *ius publicum* sia esplicitamente concepito come quello che riguarda lo *status rei Romanae*, cioè il governo della *respublica*, nella struttura e nel suo funzionamento: invero, queste parole portano ineluttabilmente ad assegnare al *ius publicum* anche i rapporti di interesse privato, di cui sia soggetto lo Stato o un ente pubblico, e porta, insomma a concludere che per Ulpiano e gli altri giuristi classici « rapporti privati » erano essenzialmente quelli tra privati o relativi ai rapporti tra privati (come la cd. giustizia privata).

Della genuinità della dicotomia ulpiana tra *ius publicum* e *ius privatum* si è recentemente dubitato (DULCKER, LOMBARDI), ma a torto. Ben è vero che essa, come abbiamo rilevato noi stessi, non è molto limpida; ben è vero che il concetto dottrinario di *ius publicum* non coincide con quello storico, più volte illustrato, di *ius* posto dal *populus Romanus* (attraverso *leges*, *plebiscita* ecc.). Ma bisogna tener presente, appunto, che qui siamo di fronte ad un concetto diverso da quello tradizionale: un concetto che non è relativo alle fonti delle norme, ma ai rapporti giuridici, e che nei giureconsulti classici ancora si delinea con incertezza, causa la sua novità. D'altro canto, non mancano le prove testuali che la differenza tra rapporti giuridici pubblici e privati fosse da gran tempo sentita da giuristi e da non giuristi della romanità.

(c) Con riguardo alle fonti normative, la giurisprudenza adrianea distinse, infine, tra: *ius ex scripto* e *ius ex non scripto*.

Ancora una volta la formulazione più decisa di questa partizione è rintracciabile nelle *Institutiones* di Ulpiano, ove si legge: « *Hoc igitur ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto* » (D. 1. 1. 6. 1). Si è voluto dubitare della classicità di questo insegnamento, denunciandone l'intimo collegamento con le dottrine della filosofia greca (PEROZZI, STEINWENTER). Ma, se anche il collegamento con dottrine filosofiche elleniche c'è, non vi è tuttavia motivo per dubitare della serietà di una distinzione, che appare o traspare anche negli scritti di altri giuristi adrianei.

Per i giureconsulti classici il *ius ex scripto* fu rappresentato dalle *leges* e dai provvedimenti di governo equiparati, mentre il *ius sine scripto* fu costituito, in teoria, dalla consuetudine (*mores*): « *omnes populi... legibus et moribus reguntur* » (GAI 1. 1). In pratica, per *ius ex non scripto* essenzialmente si intesero i *responsa prudentium*, cioè quelli che erano i mezzi di manifestazione degli antichi *mores* civilistici: l'idea di una consuetudine giuridica di più recente formazione fu, infatti, assai vaga nei giureconsulti classici, i quali più che altro si limitarono a riscontrare il fenomeno di questa o quella usanza sociale, senza peraltro attribuirvi l'efficienza di derogare o di abrogare il *ius ex scripto*.

### § 51. - I principali giureconsulti classici (\*).

SOMMARIO: 292. Capitone e Labeone. — 293. I corifei della Scuola sabina. — 294. I corifei della Scuola proculeiana. — 295. Altri giuristi della fase augustea. — 296. Salvio Giuliano. — 297. Africano e Pomponio. — 298. Gaio. — 299. Le *Institutiones* di Gaio. — 300. Marcello e Scevola. — 301. Papiniano. — 302. Paolo. — 303. Ulpiano. — 304. Marciano, Modestino e altre figure minori.

292. CAPITONE E LABEONE. — L'elenco dei giureconsulti classici e delle loro opere è troppo lungo, perchè lo si possa

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 25 e 27 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952) e la letteratura ivi citata.

riferire completamente. Basterà, quindi, limitarsi a ricordare le figure maggiormente degne, per un motivo o per l'altro, di rilievo.

La lista si apre con i due già citati contemporanei di Augusto: Capitone e Labeone (v. n. 285).

a) C. ATEIUS CAPITO: *consul suffectus* nel 5 d. C., *curator aquarum* dal 13 al 22 d. C. (anno della sua morte). Fu discepolo di Aulo Ofilio (v. n. 205). Le fonti ce lo rappresentano come dotato di notevole intelligenza, ma troppo facile a transigere con la propria coscienza, pur di ottenere il favore di Augusto o di Tiberio: « *humani divinique iuris sciens egregium publicum et bonas domi artes dehonestavit* » (Tac. Ann. 3. 70).

Sue opere: a) *libri de iure pontificio* (almeno 7): scritti forse per apprestare materiali sulla complessa materia ad Augusto (il quale fu fatto *pontifex maximus* nel 12 a. C.); b) *Libri coniectaneorum* (almeno 9): vi furono discussi problemi di diritto pubblico e di diritto privato sollevati dalla costituzione del principato e dalla legislazione augustea.

(b) M. ANTISTIUS LABEO: allievo di Trebazio (v. n. 205) e figlio di Pacuvio Labeone. Nacque intorno al 45 a. C.; nel *cursus honorum* non superò la pretura, un po' perchè immerso nei suoi studi e un po' perchè fiero avversario politico di Augusto (quando questi gli offrì la *commendatio a consul suffectus*, superbamente la rifiutò). Morì dopo il 10 d. C., ma prima di Capitone. Fu versato anche in altre scienze, e sopra tutto in grammatica, come conferma la sua predilezione per le etimologie, le definizioni e le distinzioni. Di lui si disse (Pomp. enchir. 47): « *totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret* ».

Della sua vastissima opera (400 libri: Pomp. cod.), sono noti i seguenti lavori: a) *Libri de iure pontificio* (almeno 15): analoghi a quelli di Capitone; b) *Libri ad XII tabulas* (almeno 2); c) *Libri responsorum* (almeno 15); d) *Libri epistularum*, piuttosto incerti; e) *πιδανῶν libri* (« *rerum probabiliū* »), citati da Pomponio e da Ulpiano, escerpiti da Paolo, forse redatti da un suo discepolo; f) *Ad edictum praec-*

*toris (urbani, peregrini) et aedilium curulium commentarii*: numero imprecisato di libri dedicati al commento degli editti magistratuali; g) *Posteriores libri* (almeno 40): raccolta postuma di *responsa* e *quaestiones*, che esercitò molta influenza sui posteri, fu annotata da Aristone (v. n. 295) e escerpita da Giavoleno (v. n. 293).

293. I CORIFEI DELLA SCUOLA SABINIANA. — Corifei della Scuola sabiniana, nella fase augustea della *respublica* universale, furono: Sabino, Cassio, Celio Sabino, Giavoleno, Aburnio Valente.

(a) MASSURIUS (o MASURIUS) SABINUS: seguace di Capitone, fu capo della scuola sotto Tiberio (14-37 d. C.). Fu di umili natali, si sostenne con l'insegnamento del diritto e solo verso i cinquant'anni riuscì a mettere insieme il censo sufficiente per l'iscrizione nell'*ordo equester*. Fu il primo giuriconsulto che ottenne il *ius respondendi*. Sue opere: a) *Libri III iuris civilis* (v. n. 287), che esercitarono enorme influenza sui posteri: li annotò Aristone e li commentarono Pomponio, Paolo, Ulpiano; b) *Libri ad edictum praetoris urbani* (almeno 5); c) *Liber singularis adscensoriorum o adscensorius*: l'autore vi riferì decisioni caratteristiche del *praetor urbanus*, alle quali aveva egli stesso assistito; d) *Libri memorialium*: dedicati ad argomenti di *ius publicum* e *ius sacrum*; e) *Libri responsorum*: raccolti forse dai suoi discepoli; f) *Libri ad Vitellium*: relativi ad argomenti di *ius civile*. È probabile che Vitellio non sia stato, come generalmente si dice, un giurista precedente, la cui opera sarebbe stata commentata da Sabino (e dopo di lui da Cassio e Paolo), ma che invece egli sia stato un amico di Sabino, cui questi dedicò i suoi libri, più tardi commentati anche da Cassio e da Paolo (BREMER).

(b) G. CASSIUS LONGINUS: allievo di Sabino e capo della scuola con lui e dopo di lui. Fu *consul suffectus* nel 30 d. C. e rivestì poi altissime cariche (proconsole d'Africa, legato imperiale in Siria). Nel 65 d. C. fu deportato in Sardegna per ordine di Nerone; fatto rimpatriare da Vespasiano, morì sugli inizi del principato di costui (69-79 d. C.). Si contese con Sabino

l'onore di dare il nome alla scuola (« *Cassianae scholae princeps et parens* »: PLIN. Ep. 7. 24). Sue opere: a) *Libri iuris civilis*: almeno 10, ma probabilmente assai più dei 15 *libri ex Cassio* di Giavoleno, che appaiono esserne un riassunto o un florilegio; b) *Notae ad Vitellium*: annotazioni ai *libri ad Vitellium* di Sabino; c) *Libri responsorum*: non attestati dalle fonti, ma probabili.

(c) C. ARULENUS CAELIUS SABINUS: allievo di Cassio, fu *consul suffectus* nel 69 d. C. e capo della scuola sotto Vespasiano, che molto lo favorì. Sue opere: a) *Libri ad aedictum aedilium curulium*, citati dai posteri; b) *Libri iuris civilis*: supposti con un certo fondamento da alcuni autori moderni (BREMER).

(d) L. (o G.) OCTAVIUS TITUS TOSSIANUS IAVOLENUS PRISCUS: nato prima del 60 d. C., fu console fra l'83 e il 90. Ebbe una carriera pubblica singolarmente brillante: comandante delle legioni in Mesia e in Africa, capo delle provincie di Britannia, Germania superiore e Siria, proconsole di Africa. Di ingegno vivacissimo, dedicò tutti i ritagli del suo tempo allo studio del diritto: studio non sistematico, ma un po' estemporaneo, fatto di note, osservazioni e responsi. La caratteristica di Giavoleno è di uscire assai spesso dalla cerchia delle opinioni della propria scuola, per avvicinarsi a quelle della scuola opposta, anche se per criticarle. Esercitò assai poco il *ius respondendi* (di cui fu certamente dotato): più che altro risolve questioni propostegli, per la sua alta autorità, da altri giuristi. Sue opere: a) *Libri XIV epistularum*: vi sono raccolti *responsa* e *quaestiones* su argomenti di *ius civile*; spesso le domande appaiono poste da altri giureconsulti; b) *Libri XV ex Cassio*; c) *Libri V ex Plautio*: note all'opera di Plautio sul *ius honorarium* (v. n. 295); d) *Libri ex posterioribus Labconis*: note ai *posteriores* di Labeone (v. n. 292), probabilmente in 10 libri. Di essi si conoscono, attraverso i *Digesta* di Giustiniano, due diverse redazioni (« *Iavoleni libri ex post. Labeonis* » e « *Labeonis libri posteriores ab Iavoleno epitomati* »), che sono (a nostro parere) ambedue frutto di rielaborazione scolastica postclassica.

(e) L. FULVIUS ABURNIUS VALENS: nato sulla fine del I sec., fiorì sotto Traiano e Adriano e fu forse membro del *consilium* di Antonino Pio. Scrisse *libri VII fideicommissorum*.

294. I CORIFEI DELLA SCUOLA PROCULIANA. — Corifei della Scuola proculiana furono: Nerva padre, Proculo, Nerva figlio, Pegaso, Celso padre, Celso figlio e Nerazio.

(a) M. COCCEIUS NERVA pater: dopo aver goduto di molta amicizia da Tiberio, si uccise nel 33 d. C., disperando che ormai potessero rivivere i tempi della libera repubblica. Fu « *omnis humani dirinique iuris sciens* » (Tac. Ann. 6, 32) e fu molto citato dai giureconsulti posteriori, ma non si conoscono i titoli delle sue opere.

(b) PROCULUS: autore misterioso, contemporaneo e rivale di Sabino, di lui non si conosce altro che il *cognomen*. Scrisse almeno 11 *libri epistularum* e lasciò certo numerosi *responsa*, citati dai posteri. Gli si attribuiscono, a torto, anche delle *notae* ai *posteriores* di Labeone.

(c) M. COCCEIUS NERVA filius: figlio dell'altro Nerva e presumibilmente padre dell'imperatore di questo nome. Scrisse alcuni *libri de usucapionibus* e lasciò molti *responsa*.

(d) PEGASUS: contemporaneo e rivale di Celio Sabino, fu *praefectus urbi* sotto Vespasiano. Suo padre, comandante di una nave da guerra, gli impose a titolo di soprannome il nome della sua nave. Appare spesso citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere. Fu, con ogni probabilità, il *relator* del *SC. Pegasianum* (v. n. 266).

(e) (P.?) IUVENTIUS CELSUS pater: successore di Pegaso. Appare citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere.

(f) P. IUVENTIUS CELSUS: figlio del precedente. Giovanissimo partecipò ad una congiura contro Domiziano, sfuggendo per una fortunata circostanza al supplizio. Fu pretore nel 106 o 107 d. C., legato in Tracia e due volte console (la seconda volta nel 129 d. C.). Fece parte del *consilium* di Adriano, ma non giunse, probabilmente, a vedere la fine del governo di questo *princeps*. Celso si distingue per una grande prontezza nella discussione dei casi dubbi e per una non meno grande vivacità nel bollare la inesperienza o l'ingenuità dei suoi interroganti.

Dal modo brusco come egli rispose al quesito di un certo Domizio, divenne proverbiale parlare, in casi analoghi, di « *quaestio Domitiana* » e di « *responsum Celsinum* » (« *Aut non intellego, quid sit, de quo me consulis, aut valide stulta est consultatio tua* »: cfr. D. 28. 1. 27). Sue opere: a) *Libri digestorum*, di cui molti brani sono riprodotti nei *Digesta* di Giustiniano: una prima parte (libri 1-27) era dedicata al *ius honorarium*, il resto al *ius civile*; b) *Libri epistularum* (almeno 11); c) *Libri quaestionum* (almeno 12); d) *Commentarii* (almeno 6 libri). Celso fu il proponente del *SC. Iuventianum* (v. n. 274).

(g) NERATIUS PRISCUS: contemporaneo e collega di Celso figlio. Fu console e fece parte del *consilium* di Traiano e di Adriano. Vi fu un momento in cui Traiano pensò di designarlo come successore (*Vita Hadr.* 4. 8). Sue opere: a) *Libri XV regularum*; b) *Libri III responsorum*; c) *Libri VII membranarum*: la ragione di questo titolo sta, probabilmente, nel fatto che l'opera contiene risposte a quesiti giuridici esposti su fogli di pergamena (« *membranae* »); d) *Libri ex Plautio*; e) *Libri epistularum*; f) *Libri singularis de nuptiis*.

295. ALTRI GIURISTI DELLA FASE AUGUSTEA. — Altri giuristi della fase augustea della *respublica* universale furono: VERANIUS, FABIVS MELA, CARTHILIUS, URSEIVS FEREX, ATILICINUS, MINICIUS, FURIDIUS, SERVILIUS, OCTAVENUS, AUFIDIUS CHIUS, PUTEOLANUS, CAMPANUS, VIVIANUS, VALERIUS SEVERUS, FULCINIUS PRISCUS, LAELIVS FELIX, ARIANUS.

Menzione a parte, per il loro particolare valore, meritano: Pedio, Plauzio e Aristone.

(a) SEX. PAEDIUS, contemporaneo di Cassio e Proculo, ma da alcuni ritenuto dell'età di Adriano, fu giureconsulto assai fine, sensibilissimo alle esigenze di una revisione sistematica del diritto. Sue opere: a) *Libri ad edictum praetoris* (almeno 25); b) *Libri ad edictum aedilium curulium*; c) *Libri de stipulationibus*.

(b) PLAVIUS, contemporaneo di Celio Sabino e Celso padre, fu probabilmente un emerito raccogliitore e ordinatore sistematico di *responsa* di altri giuristi. Il *corpus* da lui redatto fu utilizzato, per note e commenti, da Giavoleno, Nerazio, Pomponio e Paolo.

(c) TITIVS ARISTO: allievo di Cassio, amico di Plinio, il giovane, fu « *peritissimus privati iuris et publici* » (PLIN. *Ep.* 8. 14). Per testimonianza di Plinio, si tenne lontano dalle dispute scolastiche e preferì

cimentarsi nella vita vissuta del diritto. Sue opere: a) *Notae* ai *posteriores* di Labeone, ai *libri iuris civilis* e ai *libri ad Vitellium* di Sabino, ai *libri iuris civilis* di Cassio; b) *Decreta Frontiana*: probabilmente, una raccolta di *decreta* di qualche console; c) *Libri digestorum* (almeno 5): di quest'opera si ha notizia attraverso un passo di PAOLO (in D. 24. 3. 44 pr.): « *ut est relatum apud Sex. Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto* »; ma alcuni autori (MOMMSEN, KRUEGER, KARLOWA) preferiscono intendere che Pomponio abbia fatto una raccolta ordinata di *responsa* di Aristone.

296. SALVIO GIULIANO. — L'annosa rivalità tra Sabiniani e Proculiani fu sopita e superata, ai tempi di Adriano, principalmente per l'influsso esercitato sui contemporanei e sui posteriori dall'opera eminente del giurista SALVIUS IULIANUS, una delle più luminose figure della giurisprudenza romana.

Salvio Giuliano, che Pomponio (in D. 1. 2. 2. 53) indica come membro della scuola sabiniana, è un personaggio la cui biografia non è molto facile da ricostruire. Di lui si sa con sicurezza che fu console due volte e che fu proavo materno dell'imperatore Didio Giuliano, nato intorno al 133 d. C. (cfr. *Vita Did. Iul.* 1. 1). È certo per equivoco che Eutropio (*Brev.* 8. 17) lo qualifica, invece, solo avo di Didio Giuliano. Se Salvio Giuliano fu bisavolo di Didio, è evidente che egli deve essere nato prima del 90 d. C. e che, pertanto, non può aver ricoperto cariche pubbliche oltre il 160 d. C. Ciò invita ad ammettere che il suo secondo consolato abbia avuto luogo nel 148 d. C., anno in cui ci è epigraficamente testimoniato il consolato di un *Publius Salvius Iulianus* (cfr. *CIL.* 6.375). Conseguendo da ciò che il prenome del nostro giurista fu, con tutta probabilità, *Publius*.

Con queste deduzioni non si accorda, peraltro, la comune dottrina, la quale ritiene di aver trovata l'esatta e minuziosa descrizione del *curriculum vitae* di Salvio Giuliano, il giurista, in una iscrizione africana, scoperta nel 1889 e relativa ad un « *Lucius Octavius Cornelius Publii filius Salvius Iulianus Aemilianus... cuius divos Hadrianus soli salariam quaesturae duplicavit propter insignem doctrinam* » (cfr. *CIL.* 8. 24094). L'allusione alla « *insignis doctrina* » è stata posta in relazione con l'alta fama di giurista raggiunta da Giuliano: l'allusione al favore di Adriano (che duplicò il *salarium quaesturae* al Giuliano dell'epigrafe) è stata posta in relazione con la nota leggenda di una codificazione dell'editto pretorio attuata da Salvio Giuliano per

ordine di Adriano (v. n. 272); il fatto che la lapide sia stata trovata non lungi dall'antica colonia africana di *Hadrumetum* è stato posto in relazione con la notizia della *Vita Did. Iul.* l. 1 cit., secondo cui il giurista Salvio Giuliano sarebbe appunto stato « ex *Hadrumetina colonia* ». Se ne è dedotto che il Giuliano dell'epigrafe africana è proprio Salvio Giuliano. E siccome l'epigrafe citata dice che L. Salvio Giuliano fu legato nella Spagna citeriore e poi proconsole d'Africa sotto i *divi Fratres* (161-172 d. C.), se ne è dovuto concludere che Salvio Giuliano (il giureconsulto) sia nato non prima del 100 d. C.

Noi pensiamo che queste illazioni della « *communis opinio* » siano alquanto avventate. Da un lato, infatti, si riconosce che le attestazioni dell'autore della *vita Didii Iuliani* (SPAZIANO) sono degne di fede, in quanto si fa leva sulla notizia che Salvio Giuliano fu oriundo di *Hadrumetum* per sostenere che a lui si riferisce la iscrizione africana; dall'altro lato, viceversa, dovendosi riconoscere che il Giuliano dell'iscrizione non può essere nato prima del 100 d. C., si viene a negare ogni credito alla notizia dello stesso autore della *vita Didii*, secondo cui il giurista Salvio Giuliano fu bisavolo materno di Didio Giuliano (e dunque nacque prima del 90 d. C.). Vi è un solo modo per mettere d'accordo pienamente l'iscrizione africana citata con le notizie della *Vita Didii Iuliani*: ritenere che l'iscrizione non si riferisca al giurista Salvio Giuliano, ma ad un suo figlio, il quale fu, dunque, avolo di Didio Giuliano e poté ben nascere intorno al 100 d. C. In tal modo si viene anche a conciliare con il resto quell'altra iscrizione che parla del consolato di un *Publius* (non *Lucius*) *Salvius Iulianus* nel 148: l'epigrafe africana conferma, infatti, che il giurista Giuliano (padre di Lucio) ebbe il prenome di *Publius*.

Salvio Giuliano fu allievo di Giavoleno e godè, come si è detto, di alta fama presso i contemporanei ed i posteri, sino a Giustiniano. Il suo insegnamento lasciò un solco profondo nella giurisprudenza romana. Le sue dottrine, lucidamente intuite e pacatamente dimostrate, chiusero l'era delle spesso sterili controversie di scuola ed aprirono il varco a quella tendenza sistematica che fu la caratteristica precipua della giurisprudenza post-adrianea.

L'opera fondamentale di Salvio Giuliano è costituita dai *libri XC digestorum*. Di quest'opera, i libri 1-58 trattarono la materia dell'editto pretorio, che sistemarono in maniera tanto perspicua, da rappresentare l'ultimo atto del processo di cristallizzazione di quell'importantissimo

testo; i libri 59-90 trattarono, invece, le materie di *ius civile* non potute delibare nei primi libri a proposito di corrispondenti argomenti di *ius honorarium*. I *digesta* di Giuliano furono riediti varie volte: con note di Marcello, Scevola, Paolo. Sulla loro falsariga furono redatti i commentari di Paolo e di Ulpiano. Molti sono gli esempi che potrebbero darsi dell'influsso da essi esercitato sugli scritti di altri giuristi.

Altre opere di Giuliano furono le seguenti: a) *Libri IV ad Urseium Ferozem*: antologia annotata di un'opera di Urseio Feroce, probabilmente in 10 libri; b) *Libri VI ex Minicio*: antologia annotata dell'opera di Minicio. A Salvio Giuliano viene anche attribuito un *liber singularis de ambiguitibus*, di cui qualche passo è riportato nei *Digesta* di Giustiniano; ma è da ritenere che questo *liber singularis* sia stato compilato dalle scuole postclassiche.

297. AFRICANO E POMPONIO. — Nel periodo immediatamente successivo a quello in cui fiorì Salvio Giuliano spiegarono due giureconsulti: Africano e Pomponio.

Contemporanei di questi due, ma meno illustri, furono: PACTUMIUS CLEMENS, MAURICIANUS, TEREVITIUS CLEMENS, VENULEIUS SATURNINUS, VOLUSIUS MAECIANUS

(a) SEX. CAECILIUS AFRICANUS: allievo di Giuliano e diffusore delle sue idee. Fu molto stimato dai posteri. Il suo stile fu, per quanto ci risulta, piuttosto difficile e oscuro. Sue opere: a) *Libri IX quaestionum*: costituiscono una raccolta di *quaestiones* (più qualche *responsum*), che per massima parte non sono di Africano, ma di Salvio Giuliano: l'ordine sistematico si avvicina a quello dei *libri iuris civilis* di Q. Mucio e di Sabino; b) *Libri epistularum* (non meno di 20): se ne ha notizia da un passo di Ulpiano, ma è dubitabile che queste *epistulae* raccolte da Africano fossero tutte sue, o non fossero invece per la massima parte *epistulae* giuliane.

(b) SEX. POMPONIUS: sopravvisse a Celso figlio e Giuliano, dei quali fu contemporaneo. Fu sostanzialmente estraneo



alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. Probabilmente non esercitò il *ius respondendi*, ma insegnò il diritto e scrisse moltissimo, con un suo stile non sempre preciso, ma chiaro. Sue opere: a) *Enchiridion*, in 2 libri: opera di cui si sa poco più del titolo, ma che fu certamente dedicata ad una esposizione elementare del diritto romano, con una ampia introduzione di storia delle fonti, della magistratura e della giurisprudenza sino a Giuliano: questa parte introduttiva ebbe tanta fortuna in epoca postclassica, da essere isolata dal resto, corredata di glossemi e annotazioni e intitolata « *liber singularis enchiridii* »; b) *Libri XXXV (o XXXVI) ex Sabino*: trattato di *ius civile* secondo l'ordine dei *libri iuris civilis* di Sabino, scritto probabilmente in gran parte sotto Adriano; c) *Libri XXXIX ad Q. Mucium*: trattato di *ius civile* secondo l'ordine di Q. Mucio, scritto probabilmente sotto Antonino Pio (138-161 d. C.); d) *Libri VII ex Plautio*: note e commenti al materiale raccolto da Plautio, con particolare riguardo al *ius honorarium*; e) *Libri ad edictum*: ci sono noti solo attraverso citazioni di giuristi posteriori, dai quali apprendiamo che l'opera comprendeva non meno di 83 libri, ma è probabile che il numero dei libri fosse assai superiore (150?); f) *Libri variarum lectionum* (almeno 41): florilegio di casistica, epitomato in epoca postclassica in un'opera di soli 15 libri; g) *Libri XX epistularum*: contengono risposte ad interrogazioni di altri giuristi; h) *Libri V senatusconsultorum*; i) *Libri V fideicommissorum*; l) *Liber singularis regulationum*: annotato posteriormente da Marcello; m) *Libri de stipulationibus*: citati da Ulpiano.

298. GAIUS. — Una singolare figura di giurista, degna per molte ragioni di particolare studio, è quella di GAIUS, un contemporaneo di Africano e Pomponio, il quale, mentre fu poco noto agli uomini della sua epoca, giunse ad altissima fama nel sec. V d. C.

Della vita di Gaio assai poco può dirsi di preciso. Quanto all'epoca della nascita, si suppone che egli fosse già vivente sotto Adriano (117-138 d. C.). Quanto all'epoca della

morte, si ha per certo che Gaio non sia morto prima dell'età di Commodo (180-192 d. C.), visto che egli risulta essere stato autore di un commento al *SC. Orfitianum* del 178 (v. n. 274). Assai strana è la denominazione del nostro giurista mediante un semplice *praenomen*, « *Gaius* ». Questa circostanza ha fatto pensare, non ingiustamente, al MOMMSEN, seguito da numerosi altri storici, che Gaio sia nato e vissuto in provincia: ed invero era uso dei provinciali, quando fossero insigniti della cittadinanza romana, di assumere un *praenomen* romano (generalmente quello del *princeps* in carica).

Il MOMMSEN ha anzi perspicuamente precisato che Gaio deve essere nato con molta probabilità in una provincia ellenistica, sia perchè il suo stile non manca di grecismi e di locuzioni greche, sia perchè egli cita le leggi di Solone, sia perchè mostra di conoscere il diritto dei Galati e dei Bitini, sia perchè è stato autore di un commento *ad edictum provinciale*. A questi argomenti è stato opposto che essi non sono decisivi e che, viceversa, depone a prò della romanità di Gaio la viva parte che egli mostra di prendere alle controversie fra Sabiniani e Proculiani; ma invece è proprio questo rilievo che deve indurci a dar credito alla teoria della provincialità di Gaio, perchè solo un provinciale poteva ancora considerare di attualità, in pieno II sec. d. C., delle controversie di scuola ormai ampiamente superate e quasi dimenticate.

Gaio ha molti tratti in comune con Pomponio (v. n. 297). Certamente non ebbe il *ius respondendi*. Molto scrisse e più ancora dovette insegnare le materie giuridiche (sopra tutto il diritto privato) in qualche lontano ambiente provinciale. Egli ha una larga conoscenza dei giuristi precedenti, da Q. Mucio a Giuliano, di cui spesso e volentieri adotta le opinioni, senza manifestare un proprio deciso parere personale: viceversa, non sempre le sue conoscenze delle norme più recenti si rivelano complete.

Le opere di Gaio furono le seguenti: a) *Libri ex Q. Mucio*: citati dallo stesso Gaio in *Inst.* 1. 188; b) *Libri VI ad legem XII tabularum*: commento che forse si apriva con un cenno storico sulle fonti del diritto romano; c) *Libri ad edictum praetoris urbani* o *urbicum* (più di 10); d) *Libri XXX ad edictum provinciale*; in

ordine a questi molto si discute per appurare il significato di « *edictum provinciale* »; probabilmente si tratta dell'editto pubblicato nella provincia di Gaio, e più precisamente della parte di esso che ricalcava, salvo le modificazioni strettamente necessarie, l'editto del *praetor urbanus*; e) *Libri II ad edictum aedilium curulium*; f) *Libri II de fideicommissis*; g) *Liber singularis de tacitis fideicommissis*: della cui genuità è lecito dubitare; h) *Libri III de manumissionibus*; i) *Libri III de verborum obligationibus*; l) *Libri singulares dotacionis* (« *de dote* »), ad *SC. Tertullanum*, ad *SC. Orfitianum*, de *formula hypothecaria*, de *casibus* (casi giuridici degni di nota), ad *legem Glitiam*; m) *Libri XV ad legem Iuliam et Papiam*.

Ma sopra tutto Gaio deve la sua immensa notorietà nel mondo giuridico postclassico alle sue opere di carattere elementare: le *Institutiones* in 4 libri (o, come Gaio li chiama, *commentarii*), le *Regulae* in 3 libri. La scuola postclassica, non paga di manipolare queste opere gaiane ai fini didattici, trasse dai 3 libri di *Regulae* un *liber singularis regularum* e parafraò le *Institutiones* nei verbosi *libri VII rerum cottidianarum sive auctorum*, della cui genuinità vi sono fortissimi elementi per dubitare.

299. LE « INSTITUTIONES » DI GAI0. — Le *Institutiones* di Gaio si sono rilevate un elegante e felice « profilo del diritto privato romano, non privo di una perspicuità e di una evidenza espositiva di altissimo valore. A parte il fatto di essere il solo ed unico residuo organico della giurisprudenza classica e di aver esercitato una influenza notevolissima sugli studi giuridici dei tempi posteriori, questo trattatello si raccomanda alla attenzione degli storici e dei giuristi per la assoluta novità ed il notevole valore dogmatico del suo sistema espositivo.

L'opera si apre con una breve introduzione sulle fonti del diritto romano (l. 1-7) e si divide poi in tre grandi sezioni: « *omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* ».

(a) La *pars de personis* occupa il primo libro e, premesso che gli uomini si dividono in *servi* e *liberi* (l. 9) e che questi si suddi-

vidono in *ingenui* e *libertini* (l. 10), tratta diffusamente dei *libertini*, dicendo in che modo essi divengono tali e in quante categorie si dividono (l. 12-46). Segue la *differentia* tra *personae sui iuris* e *personae alieni iuris* (l. 48) e la suddivisione di queste ultime nelle categorie delle persone in *potestate dominica vel patria* (a proposito di che si parla delle cause di nullità di matrimonio e dell'adozione come mezzo per l'acquisto della *patria potestas* su una persona *sui iuris*), delle persone in *manu mariti* (a proposito di che si parla della *conventio in manum* e della *coemptio fiduciae causa*), delle persone in *mancipio* (l. 49-123): il che induce ad aggiungere quali siano i modi per diventare da persona *alieni iuris* persona *sui iuris* (l. 124-141). Conclude la trattazione un disegno degli istituti della *tutela* e della *cura* (l. 142-200).

(b) La *pars de rebus* è la più ampia, occupando il secondo e il terzo libro, e, in forza dell'ammissione del concetto di *res incorporalis* accanto a quello di cosa corporale, riesce a comprendere la trattazione, non solo dei diritti reali (*iura in re*), ma anche dei diritti di obbligazione e di quelli successori (intendendo gli stessi diritti come cose incorporali). Essa si apre con la distinzione delle cose (l. 1-18) e passa a trattare dei modi di acquisto e di alienazione delle *res corporales* (cioè della proprietà su quelle cose) e delle *res incorporales* (cioè dei diritti), suddividendo ulteriormente più volte questa trattazione (l. 19-94). Segue un amplissimo svolgimento destinato alla *acquisitio per universitatem*, cioè all'acquisto non di singoli beni e di diritti, ma di interi compendi patrimoniali (l. 94-98): il che si verifica nel caso della *hereditas* e della *bonorum possessio* (l. 99 - l. 76), nel caso della *bonorum emptio* (l. 77-81), nel caso della *conventio in manum* e dell'*adoptio* (l. 82-84) e nel caso della *in iure cessio hereditatis* (l. 85-87). A proposito della successione universale *mortis causa* (l. 99 - l. 76), va precisato che la successione testamentaria completa il secondo libro e quella intestata apre il terzo e va aggiunto che in calce alla successione testamentaria è svolta, per affinità di materia, la teoria dei *legata* e dei *fideicommissa* (l. 191-289), della quale si sarebbe dovuto, a rigore, parlare in tema di *acquisitiones singularum rerum*. Esaurita la trattazione dei modi di acquisto a titolo universale, si passa (l. 88) alla teoria delle obbligazioni (senza dare una specifica giustificazione di questo passaggio, ma solo implicitamente richiamandosi al fatto che anche delle obbligazioni, in quanto *res incorporales*, è necessario parlare) e si distingue tra *obligationes quae ex contractu nascuntur* (l. 89-167) e *obligationes quae ex delicto nascuntur* (l. 182-225): tra l'una e l'altra categoria di obbligazioni è inserita, piuttosto incongruamente, la teoria dei modi di estinzione (l. 167-181), che avrebbe meritato di venire per ultima.

(c) La *pars de actionibus* occupa il quarto ed ultimo libro dell'opera ed è quella in cui appare meno evidente il legame fra le varie teorie che vi sono esposte. Essa si inizia con la distinzione delle

*actiones* (4. 1-9) e con una trattazione dedicata alle antiche *legis-actiones* (4. 10-29), dopo di che passa ad occuparsi delle *formulae*, delle loro parti, della *plus petitio* e della compensazione (4. 30-68). Segue la teoria della *actiones adiecticiae qualitatis*, delle *actiones noxae* e della rappresentanza processuale (4. 69-87); dopo di che si parla delle *satisfactiones* processuali (4. 88-102), dei modi di estinzione delle azioni (4. 103-114), delle *exceptiones* (4. 115-137), degli *interdicta* (4. 138-170), delle sanzioni processuali (4. 171-182), della *in ius vocatio* e del *vadimonium* (4. 183-187).

Come si è già accennato, le lacune non mancano in questa orditura delle *Institutiones*. Difetta, ad esempio, ogni accenno al regime patrimoniale del matrimonio (*dos*), ai rapporti giuridici di garanzia (*pignus*, *hypotheca*), ai contratti di creazione pretoria (*depositum*, *commodatum*, *pignus*, *pecunia constituta* ecc.), ai contratti innominati e ad altri istituti ancora. Lo si è voluto spiegare dicendo che le *Institutiones* sono essenzialmente un trattato di *ius civile*, ma va rilevato, in contrario, che non mancano in esse gli istituti pretori che sono stati adeguatamente trattati (così la *bonorum possessio*), mentre viceversa alcuni istituti di *ius civile* vi sono completamente dimenticati (così i *SCU. Velleianum* e *Macedonianum*). Altro tentativo di chiarimento è consistito nell'affermare che certe lacune si spiegano in Gaio pensando alla necessaria brevità di un manuale istituzionale, ma anche questa argomentazione non regge, quando si rifletta che, al contrario, vi sono particolari oltremodo curati e persino ripetizioni.

La vera spiegazione discende, a nostro parere, dal carattere di «profilo» delle *Institutiones* di Gaio e dalla assoluta novità del sistema espositivo da esse adottato. La prima circostanza chiarisce già di per sé l'esistenza di tanto gioco di luci e di ombre; l'altra circostanza giustifica, in più, perchè mai alcuni materiali siano rimasti inutilizzati nella foga della costruzione, e perchè invece altri materiali siano stati anche troppo sfruttati. Inaccettabile ci sembra, ciò dato, la opinione di chi assume che le *Institutiones* gaiane sarebbero, più che altro, un quaderno di appunti didattici, mai revisionato dall'autore (SCHULZ).

Indiscutibilmente tutto il primo e buona parte del secondo libro furono redatti sotto Antonino Pio (138-161 d. C.), per il fatto che le costituzioni imperiali più tarde che vi sono citate sono appunto di lui, ma che, nello stesso tempo, egli vi viene chiamato «*imperator Antoninus*». Siccome, viceversa, nel § 195 del secondo libro, Antonino Pio è denominato «*divus Pius*» (cioè col titolo dato esclusivamente agli imperatori morti e divinizzati), si insegna generalmente che, almeno a cominciare da quel paragrafo, l'opera è stata continuata sotto Marco Aurelio e Lucio Vero (161-172 d. C.).

Ma la *communis opinio* non può essere da noi seguita: anzitutto perchè è inverosimile che Gaio non abbia riletto il suo manuale, aggiornando e unificando le denominazioni di Antonino Pio; secondariamente perchè è stato sostenuto convincentemente da alcuni (FERRINI, BESELER) che il «*divus Pius*» di 2. 195 fa parte di un glossema postclassico. Si aggiunga che nel terzo libro vi è un passo ove Gaio, parla dell'unico *imperator* vivente, e dunque non può alludere ai due correggenti che succedettero ad Antonino Pio, ma evidentemente ancora a quest'ultimo (3. 94: «... *veluti si imperator noster principem alicuius peregrini populi de pace ita interroget...*»).

Le *Institutiones* furono, dunque, completamente redatte sotto il principato di Antonino Pio.

L'eleganza dell'opera, pur nella sua brevità, ha indotto, in questo secolo, a pensare sempre più frequentemente che il Gaio dell'epoca di Antonino Pio non abbia scritto di primo getto, ma abbia seguito uno schema che già era stato tracciato da qualche giurista di lui più antico ed assai più elevato, forse di parte sabiniana, quale avrebbe potuto essere G. Cassio Longino (v. n. 293) (LONGINESCU HUVELIN, ARANGIO-RUIZ). Altri hanno aggiunto che altrettanto evidenti sono, nel manuale, le tracce di una o più mani postclassiche, che hanno largamente glossato il testo gaiano (KNIET, BESELER, SOLAZZI).

A nostro avviso, tanto l'una quanto l'altra dottrina sono da giudicare fortemente esagerate. La presenza di glossemi postclassici nelle *Institutiones* di Gaio è innegabile, ma è da negare che ve ne siano numerosissimi e tali da avere in moltissimi punti snaturato l'originale insegnamento. Quanto al presunto schema cassiano, la tesi è suggestiva, ma campata in aria, ed anzi inverosimile. Come già abbiamo osservato,

difatti, tanti difetti delle *Institutiones* possono spiegarsi solo in base alla novità dello schema, nè è credibile che Cassio abbia inventato un sistema espositivo come quello delle *Institutiones* senza ripercussione alcuna nei suoi immediati seguaci della scuola sabiniana.

Bisogna riconoscere, in conclusione, che le *Institutiones* furono scritte tutte in una volta, nell'epoca degli Antonini. Autore ne fu un provinciale, oriundo di una provincia ellenistica, il quale subì fortemente l'influsso delle dottrine sabiniane, ma espresse il suo insegnamento in uno schema assai distante da quelli tradizionali romani: uno schema espositivo adatto, del resto, alla diversa educazione mentale dei suoi discepoli di provincia. L'opera si accrebbe posteriormente di alcune interpolazioni e glossemi e soffrì anche dei tagli e dei rabberciamenti, ma il suo originale sistema espositivo, di tanta evidenza e comunicatività per l'insegnamento elementare, trionfò. E così avvenne che progressivamente le *Institutiones* strariparono dall'ambiente provinciale dove erano nate, per diffondersi, con l'inizio dell'età postclassica, in tutto il mondo romano.

La scoperta del testo delle *Institutiones* gaiane fu fatta nel 1816 dal NIEBUHR, il quale, leggendo un *codex rescriptus* (palmesteo) della Biblioteca capitolare di Verona, ove nel IX sec. d. C. erano state riprodotte (previa cancellazione imperfetta della *scriptura prior*) le *Epistulae* di S. Gerolamo, si accorse che tra le righe della seconda scrittura apparivano i resti dell'opera precedentemente riprodotta sul codice pergameneo e che questi resti appartenevano ad un'opera giuridica. Una più attenta ricerca, alla quale cooperò il SAVIGNY, fece sì che si riconoscesse nella *scriptura prior* il manuale gaiano. Già una pagina staccata dello stesso *codex* era stata pubblicata nel sec. XVIII dal MAFFEI.

Il manoscritto delle *Institutiones*, in caratteri unciali, rimonta al V sec. d. C. Esso fu parzialmente decifrato e pubblicato dal GOESCHEN, nel 1820. Una nuova e più completa lettura fu fatta posteriormente dal BLUHM, il quale, per far tornare in vita gli sbiaditi caratteri della *scriptura prior*, si avvale di alcuni reagenti chimici, che però in alcuni punti conseguirono l'effetto opposto, rovinando irrimediabilmente le pagine. La lettura del BLUHM permise al GOESCHEN di pubblicare, nel 1824, una seconda edizione migliorata dell'opera. Un ultimo, più com-

pleto e dotto lavoro di decifrazione fu compiuto dallo STUEMUND, che nel 1874 pubblicò un insuperato *apographum* del Codice veronese.

Sia per le parti rimaste illeggibili, sia per la mancanza di tre fogli, il Codice veronese rivela soltanto undici dodicesimi del testo gaiano. Qualcuna delle lacune residue si è potuta colmare, in questi ultimi tempi, mediante due fortunati ritrovamenti: a) un papiro di Ossirinco (P.Oxy. 2103), pubblicato nel 1927 dal HUNT e dal BUCKLAND; b) alcuni frammenti pergamenei egiziani, facenti parte della collezione di documenti della Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini (PSI. 1182), i quali furono pubblicati nel 1933 dall'ARANGIO-RUIZ.

300. MARCELLO e SCEVOLA. — Nel periodo che va dalla correggenza di Marco Aurelio e Lucio Vero (161-172 d. C.) alla morte di Commodo (192 d. C.) emersero altri due notevolissimi giuristi: Marcello e Scevola. Figure minori furono: Papirio Giusto, Florentino, Tarrunteno Paterno.

(a) (L. ?) ULPUS MARCELLUS: fu forse governatore della Pannonia inferiore. Fece certamente parte del *consilium* di Antonino Pio e di quello di Marco Aurelio. Fu giurista di profonda penetrazione e corresse acutamente anche alcune dottrine di Giuliano. Sue opere: a) *Libri XXXI digestorum*: vi sono riportati anche alcuni *decreta* dei *divi Fratres*; b) *Libri VI ad legem Iuliam et Papianam*; c) *Liber singularis responsorum*; d) *Libri de officio consulis* (almeno 5); e) *Notae* ai *digesta* di Giuliano e alle *regulae* di Pomponio.

(b) (Q. ?) CERVIIDIUS SCAEVOLA: consigliere ascoltatissimo di Marco Aurelio, fu maestro di Trifonino e di Paolo, che nei loro scritti lo chiamano « *Scaevola noster* »; non fu invece maestro di Papiniano e di Settimo Severo, come vuol farci credere la *Vita Carac.* 8. 3. Dal fatto che un certo numero di interrogazioni a lui poste sono redatte in lingua greca e che inoltre egli dimostra di avere conoscenza della Grecia, si è voluto trarre, piuttosto avventatamente, la conclusione che egli sia di origine greca. Sue opere: a) *Notae* ai *digesta* di Giuliano e di Marcello; b) *Libri XL digestorum*: secondo l'ordine dei *digesta* di Giuliano, c) *Libri XI responsorum*: secondo lo stesso ordine dei *digesta*; d) *Libri XX quaestionum*: sempre secondo l'ordine dei *digesta*; e) *Libri IV*

*regularum*; f) *Liber singularis quaestionum publico tractatarum*: secondo alcuni trattasi di una compilazione postclassica, fatta sfruttando i *libri quaestionum*; g) *Liber singularis de quaestione familiae*: se ne sa soltanto il titolo (D. *Index auct.*) ed ha tutta l'aria di essere un'opera apocrifa, compilata in età postclassica.

Una grave questione storica sorge in ordine ai *digesta* e ai *responsa* di Scevola, nonché in ordine ai loro reciproci rapporti. Sta di fatto che alcuni *responsa* sono riportati così nell'una come nell'altra raccolta: in generale, quando capitano queste coincidenze, il testo riportato nei *libri responsorum* è più breve e conciso di quello riprodotto nei *libri digestorum*; a volte, tuttavia, capita che i *libri responsorum* portino un testo più lungo, per il fatto che più verbosamente espressa è la domanda cui segue il *responsum* del giurista. Il MOMMSEN ha ritenuto, seguito da molta dottrina, che i *libri responsorum* siano stati compilati direttamente da Scevola e che, invece, i *libri digestorum* siano un'opera postuma (secondo alcuni, compilata da Trifonino, v. n. 304): ciò spiegherebbe come mai le interrogazioni riportate nei *libri responsorum* siano più circostanziate di quelle riportate nei *libri digestorum* e come, viceversa, le decisioni riportate nei primi siano meno ampiamente motivate di quelle riportate nei secondi. Altri autori, tuttavia, hanno basato sugli stessi argomenti una soluzione perfettamente opposta a quella ora prospettata (così KRUEGER). Di recente, lo SCHULZ ha avanzato con buoni argomenti la tesi che tanto i *libri responsorum* quanto i *libri digestorum* siano stati compilati molto più tardi, verso il III sec. d. C., sulla base di una raccolta di *responsa* e *quaestiones* di Scevola, di cui non è a noi pervenuta neanche notizia.

(c) PAPIRIUS IUSTUS fu autore vissuto nell'età di Marco Aurelio e di Commodo. Scrisse: *Libri XX constitutionum*, ove sono riportate costituzioni imperiali dei *divi Fratres* (161-172 d. C.) e di Marco Aurelio solo (172-180 d. C.). Tenendo presente che il numero dei *libri* di quest'opera corrisponde al numero degli anni che vanno dal 161 al 180 d. C., e tenendo altresì presente che dalla palingenesi dei passi conservatici nei *Digesta* di Giustiniano non risulta che le costituzioni siano state ordinate per materia, può trarsi la conclusione che le *constitutiones* siano state raccolte in ordine cronologico e che ciascun libro dell'opera abbia contenuto le costituzioni di un'annata.

d) FLORENTINUS: autore di *libri XII institutionum* (v. n. 290).

e) TARRUNTIENUS PATERNUS: *curator epistularum Latinarum* sino al 174 d. C., *praefectus praetorio* dal 179 al 183. Fu autore di *libri IV de re militari*, conosciuti e sfruttati dai posteri.

301. PAPINIANO. — L'ultimo sprazzo di vera luce della giurisprudenza romana si ebbe, nell'età dei Severi (193-235 d. C.), con Papiniano, giurista profondo e sensibilissimo, che ottenne presso i posteri maggior fama che ogni altro giuriconsulto romano.

ARMILIUS PAPINIANUS fu molto vicino a Settimio Severo, che lo nominò dapprima *magister libellorum* e lo elevò poi, probabilmente nel 203 d. C., all'altissima dignità di *praefectus praetorio*. Dalla carica di *praefectus praetorio* egli fu deposto da Caracalla, forse nello stesso anno in cui questi ottenne il principato (211 d. C.). Nel 212 d. C. fu messo a morte, poco dopo l'assassinio di Geta.

Accanto a queste poche notizie sicure, altre notizie abbiamo per la ricostruzione della biografia di Papiniano; ma si tratta, purtroppo, di attestazioni difficilmente attendibili o comunque assai dubbie. In particolare, un semeaio di miti è la morte di Papiniano, circa la quale corrono molte versioni, tutte parimenti dubbie, riportate dalla *Vita Caracallae* 8. Secondo una prima versione, Papiniano si attirò l'odio di Caracalla per il fatto di essersi voluto sforzare di mantenerlo in pace con Geta, giusta il desiderio di Settimio Severo; secondo un'altra versione, egli fu messo a morte perchè, essendo stato invitato a giustificare il fratricidio davanti al senato e al popolo, rispose fieramente che « non tam facile parricidium excusari posse quam fieri »; secondo una terza versione, egli fu mandato al supplizio per essersi rifiutato di preparare un'orazione giustificativa del delitto, dicendo che « illum esse parricidium aliud accusare innocentem occisum ». L'unico punto certo è che fra la morte di Geta e quella di Papiniano deve esservi stata una qualche correlazione.

Lo stile di Papiniano è rimasto famoso per la sua tendenza ad esprimere soltanto l'essenziale, e col minor numero di parole. Talvolta la laconicità del giurista rasenta i limiti dell'ermetismo: difetto, del resto, che contribuì non poco ad aumentare la rinomanza di Papiniano presso i postclassici, dato che le epoche di decadenza vedono spesso nell'oscurità di espressione il segno di una irraggiungibile profondità di pensiero.

Le opere di Papiniano furono le seguenti: a) *Libri XXXVII quaestionum*, scritti probabilmente fra il

193 e il 198 d. C.; l'ordine sistematico e il contenuto dell'opera è piuttosto quello dei *digesta*, perchè non mancano, intramezzati con le disquisizioni teoriche, i *responsa*; b) *Libri XIX responsorum*, compilati probabilmente dopo il 198 d. C.; l'ordine sistematico è quello stesso delle *quaestiones*, ma accanto a veri e propri *responsa* di Papiniano giurista, sono riportati *responsa* di giureconsulti anteriori, *decreta* dei *praefecti praetorio* e costituzioni imperiali; c) *Libri II definitio-num*: breve esposizione del diritto vigente, condotta secondo l'ordine sistematico dei *digesta*; d) *Libri II de adulteris*: opera che fu riassunta in età postclassica in un *liber singularis de adulteris*, che va del pari sotto il nome di Papiniano.

A Papiniano è anche attribuita una breve monografia, intitolata *Ἀστυνομικός μόνος βιβλος*, in cui si parla dei diritti e dei doveri di certi funzionari municipali chiamati *ἀστυνόμοι*, cioè, con tutta probabilità, i *quattuorviri viis in urbe purgandis* (v. n. 160). Non a torto, peraltro, alcuni dubitano della genuinità di quest'opera, attribuendola piuttosto al periodo postclassico.

302. PAOLO. — IULIUS PAULUS fu allievo di Scevola. Nulla si sa circa la sua origine, per quanto la bontà dello stile inviti a farlo ritenere romano o per lo meno italico.

Dati sicuri per la biografia di Paolo sono i seguenti. Fu *adessor* del *praefectus praetorio* Papiniano; più tardi divenne capo della sezione di cancelleria imperiale « a memoria » e membro del *consilium* imperiale insieme con Papiniano, perciò ancora sotto Severo e Caracalla; sotto Alessandro Severo (222-235 d. C.) egli ebbe, infine, unitamente con Ulpiano, la carica di *praefectus praetorio*.

Paolo fu giurista di molto ingegno e di molta dottrina, anche se non eccessivamente originale. Egli scrisse moltissimo ed adoperò tutte le forme di espressione della giurisprudenza classica. A lui è stata rimproverata una certa quale oscurità di stile ed una soverchia tendenza alle costruzioni astratte, ma si tratta di accuse che la critica più recente va dimostrando

infondate. Paolo, infatti, è stato fra i giuristi maggiormente studiati, postillati, epitomati e messi a contributo delle scuole postclassiche: è alla attività di queste scuole che bisogna attribuire il più gran numero di quelle pecche, che si sogliono tradizionalmente addebitare a Paolo.

Le opere di Paolo furono le seguenti: a) *Notae* ai *digesta* di Giuliano, alle *quaestiones* di Scevola, alle *quaestiones* e ai *responsa* di Papiniano; b) *Libri IV ad Neratium*: crestomanzia di passi di Nerazio Prisco, con brevi note ed osservazioni di Paolo; c) *Notae* alla raccolta di *παραβά* di Labeone: trattasi generalmente di passi labeoniani fedelmente trascritti e corredati di note; d) *Crestomanzia dei digesta* di Alfeno Varo in almeno 8 libri; e) *Libri IV ad Vitellium*: note ed osservazioni a passi dei *libri ad Vitellium* di Sabino.

A parte il lavoro di raccolta e di annotazione, Paolo produsse opere sistematiche di grande mole, sia in relazione al *ius civile*, che in relazione al *ius honorarium*. I *libri XVIII ad Plautium* furono una trattazione sistematica di diritto privato, che prende soltanto lo spunto dal materiale raccolto da Plauzio. Il tipo dell'opera si avvicina a quello dei *digesta* (v. n. 288). I *libri LXXVIII ad edictum (praetoris urbani)* e i *libri II ad edictum aedilium curulium* furono trattazioni assai ampie e ben informate. Sotto il nome di Paolo va anche un'opera di 23 libri intitolata *Breve edictum* o *Brevia*, che la dottrina dominante ritiene sia stata scritta a titolo di riassunto dell'opera più grande: a nostro parere, tuttavia, il riassunto non fu fatto da Paolo, bensì dalla scuola postclassica. I *libri XVI ad Sabinum* furono una trattazione autonoma di *ius civile*, fatta secondo il sistema di Sabino.

Complementi e appendici dei commentari precedentemente ricordati costituirono le seguenti opere: a) *Libri III fideicommissorum*; b) *Liber singularis de senatusconsultis*; c) *Libri X ad legem Iuliam et Papiam*. Da questi libri la scuola postclassica escerpì, molto probabilmente, il *liber singularis de tacitis fideicommissis* e il *liber singularis de iure patronatus quod ex lege Iulia et Papia venit*, che vanno sotto il nome di Paolo. Molteplici altre opere monografiche,

sia in uno che in più libri, di cui tuttavia molte apocrife, sono egualmente attribuite a Paolo.

Ma Paolo ha grande importanza anche per le sue opere di casistica, che furono le seguenti: a) *Libri XXV quaestionum*: non mancano, accanto alle vere e proprie *quaestiones*, dei *responsa* di Paolo, delle citazioni di precedenti giureconsulti e persino dei rescritti imperiali; b) *Libri XXIII responsorum*; c) *Libri III decretorum*: vi sono riportati *decreta* di Severo e Caracalla, del periodo 198-211 d. C.; in età postclassica quest'opera fu riedita con molte aggiunte e con il titolo di *Imperiales sententiae in cognitionibus prolatae*.

Paolo non tralasciò, infine, le opere elementari: a) *Libri III manualium*: florilegio casistico, condotto secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio; b) *Libri III institutionum*; c) *Libri VI regularum*: da cui la scuola postclassica trasse un *liber singularis regularum* di proporzioni più modeste; d) *Libri V sententiarum*: ordinati secondo il sistema dei *digesta*, ma quasi certamente apocrifi.

Sarebbe troppo lungo elencare le altre numerosissime opere minori di Paolo. Basti dire che il totale degli scritti che vanno sotto il suo nome si avvicina al 90. Non va tralasciato di osservare, tuttavia, che buon numero di queste opere è, secondo questa o quella parte della dottrina, a carattere apocrifo e deve attribuirsi alle scuole giuridiche postclassiche.

303. ULPIANO. — DOMITIUS ULPIANUS fu oriundo di Tiro in Fenicia. Egli fece parte del *consilium* di un pretore e divenne poi *adessor* del *praefectus praetorio* Papiniano, insieme con Paolo. Esiliato da Eliogabalo agli inizi del 222 d. C., fu richiamato a Roma da Alessandro Severo, che lo fece *magister libellorum*, lo ammise nel suo *consilium*, lo passò *praefectus annonae* e finalmente lo promosse, ancora nell'anno 222 d. C., *praefectus praetorio*.

Ulpiano godè della assoluta fiducia e della incondizionata protezione di Alessandro Severo e fu per sei anni assorbito dalle cure dello Stato; ma l'odio dei pretoriani scoppiò nel 228 d. C., sì che egli cadde vittima di una congiura. Negli anni che poté dedicare allo studio e all'insegnamento del diritto, cioè essenzialmente negli anni 212-222 d. C., egli scrisse moltissimo, sopra tutto a fini pratici.

Come giurista e come scrittore, Ulpiano valse assai meno del suo contemporaneo Paolo, anche perchè ebbe molto minor

tempo da impiegare nello studio. Questa sua maggiore superficialità (che lo portò assai spesso a ricopiare alla lettera clausole edittali, testi di leggi e di senatoconsulti, brani di scritti giuridici anteriori e così via) lo rese particolarmente accetto ai compilatori dei *Digesta* giustiniani.

Le opere principali di Ulpiano furono le seguenti: a) *Libri LXXXI ad edictum praetoris*, più *libri II ad edictum aedilium curulium*: commentari diffusissimi, ma piuttosto aridi e privi del tutto di riferimenti al *ius civile*; b) *Libri LI ad Masurium Sabinum*: commentario pur esso assai ampio e pieno di citazioni testuali di altri giuristi; a quanto pare, l'opera rimase in tronco, forse per il fatto che Ulpiano, assorbito nelle cariche pubbliche, non poté provvedere a completarla.

Complementi e appendici dei due commentari citati furono le seguenti opere: a) *Libri VI fideicommissorum*; b) *Libri IV de appellationibus*; c) *Libri IV ad legem Aeliam Sentiam*; d) *Libri XX ad legem Iuliam et Papiam*; e) *Libri IV ad legem Iuliam de adulteriis*.

Come già Paolo, ma molto più di lui, Ulpiano si occupò degli *officia* dei vari magistrati: a) *Libri X de officio proconsulis*; b) *Libri III de officio consulis*; c) *Libri singulares de officio consularium, de officio praefecti urbi, de officio praefecti vigilum, de officio curatoris reipublicae*; d) *Libri X de omnibus tribunalibus*: relativo agli *officia* delle magistrature non prese in considerazione negli altri libri.

Nel campo della casistica Ulpiano ha lasciato le opere seguenti: a) *Libri II responsorum*; b) *Libri X disputationum*. Non sono certamente di Ulpiano i *libri VI opinionum*, che vanno sotto il suo nome.

Per i principianti furono composte le seguenti opere elementari: a) *Libri II institutionum*; b) *Libri VII regularum*. Certamente non ulpiano è il *liber singularis regularum*, a Ulpiano attribuito (v. n. 420).

304. MARCIANO, MODESTINO E ALTRE FIGURE MINORI. — Altri due eminenti giuristi dell'età dei Severi furono Marciano e Modestino. Tra le figure minori possono essere ricordati i seguenti: Trifonino, Callistrato, Arrio Menandro, Tertulliano, Papirio Frontone, Macro, Aquila, Antiano, Ermogeniano e Carisio.

(a) AELIUS MARCIANUS: fu probabilmente un alto funzio-

nario della cancelleria di Severo e Caracalla. Scrisse: a) *Libri XVI institutionum*: opera intermedia tra il compendio elementare e il commentario; b) *Libri V regularum*; c) *Libri singulares ad formulam hypothecariam* (forse apocrifo), *ad SC. Turpilianum, de delatoribus*; d) *Libri II de appellationibus*; e) *Libri II de publicis iudiciis*.

(b) HERENNIUS MODESTINUS: allievo di Ulpiano, probabilmente di origine ellenica. Fu *praefectus vigilum* tra il 226 e il 244. Scrisse in greco e in latino, in maniera assai piatta, ma ben accetta agli studiosi dell'epoca postclassica. Sue opere: a) *Libri IX differentiarum*; b) *Libri XII pandectarum*; c) *Libri X regularum*; d) *Libri X responsorum*; e) *Libri VI de excusationibus*, in greco (il vero titolo è *παράτησις ἐπιτροπῆς καὶ κωφατορίας*): parte della dottrina ritiene quest'opera non genuina; f) *Libri IV de poenis*; g) *Libri de praescriptionibus* (almeno 4): epitomati in epoca postclassica in un *liber singularis de praescriptionibus*; h) *Libri singulares de inofficioso testamento, de manumissionibus, de legatis et fideicommissis, de testamentis, de hœreumaticis* (pareri, opinioni: forse apocrifo), *de enucleatis casibus* (forse apocrifo), *de differentia dotis* (forse apocrifo), *de ritu nuptiarum*.

(c) CLAUDIUS TRYPHONINUS: fece parte del *consilium* di Settimio Severo (193-211 d. C.). Scrisse: a) *Notae* alle opere del suo maestro Scevola; b) *Libri XXI disputationum*.

(d) CALLISTRATUS: probabilmente di origine non romana. Scrisse: a) *Libri II quaestionum*; b) *Libri IV de iure fisci et populî*: la prima trattazione autonoma dedicata alla materia finanziaria; c) *Libri VI de cognitionibus*; d) *Libri III institutionum*; e) *Libri VI edicti monitorii* (o *ad edictum monitorium*): breve trattazione, prevalentemente dogmatica, del materiale dell'editto pretorio. Non si è riusciti, fin'oggi, a chiarire il mistero del titolo di quest'opera.

(e) ARIUS MENANDER: membro del *consilium* di Severo e Caracalla (203-212 d. C.). Scrisse: *Libri IV de re militari*.

(f) TERTULLIANUS: trattasi molto probabilmente del padre della Chiesa, che era notoriamente un profondo conoscitore del diritto romano. Scrisse: a) *Libri VIII quaestionum*; b) *Libri singularis de castrensi peculio*.

(g) PAPIRIUS FRONTO: molto si dubita se non abbia appartenuto ad un'epoca anteriore. Scrisse almeno 3 libri di *responsa*.

(h) AEMILIUS MACER: nulla si sa sulla sua vita. Scrisse: a) *Libri II de publicis iudiciis*; b) *Libri II ad legem vicesimae hereditatum*; c) *Libri II de officio praesidis*; d) *Libri II de re militari*; e) *Libri II de appellationibus*.

(i) IULIUS (o Gallus) AQUILA: autore di *responsa*.

(l) FURIUS ANTHIANUS: fu autore di un numero imprecisato di libri ad *edictum*.

(m) HERMOGENIANUS: vissuto in pieno III sec. d. C., appartenne spiritualmente al periodo del diritto romano postclassico. Si può dubitare che sia stato l'autore del *Codex Hermogenianus* (v. n. 416). Scrisse: *Libri VI iuris epitomarum*: succinti riassunti delle opinioni di precedenti giuristi, ordinati secondo il sistema dell'editto pretorio.

(n) AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS: *magister libellorum* verso la fine del III sec. d. C. Scrisse tre libri *singulares*: *de officio praefecti praetorio, de muneribus civilibus, de testibus*.



SEZIONE QUARTA

**IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO**

## CAPITOLO X

### LA DECADENZA DEL DIRITTO ROMANO

#### § 52. - La decadenza della civiltà romana (\*).

SOMMARIO: 305. Quadro generale. — 306. La fase dell'impero unico. — 307. La fase dei due imperi. — 308. La fase giustiniana dell'impero romano. — 309. La struttura dell'*imperium Romanum*. — 310. Il governo dell'*imperium Romanum*. — 311. Le finanze dell'*imperium Romanum*. — 312. Gli aspetti principali della decadenza della civiltà romana.

305. QUADRO GENERALE. — Con l'avvento al potere di Diocleziano e la fine del sistema politico della *respublica* si aprì il periodo della decadenza della civiltà romana: periodo che poté dirsi concluso con la scomparsa di Giustiniano I (565 d. C.), giustamente definito dai posteri « ultimo imperatore romano e il primo imperatore bizantino ».

Accanto ad altri fattori di varia natura, la ragione vera e fondamentale del decadimento e della fine della civiltà romana fu costituita dalla dissoluzione della *respublica Romanorum* (v. n. 220 ss.). Estintasi la *respublica*, rimase in vita come connettivo del mondo romano (la cd. *Romania*) l'organizzazione dell'*imperium Romanum*, di cui Roma e l'Italia altro non furono che elementi approssimativamente equivalenti ad ogni altro popolo. Ma l'*imperium Romanum* si riduceva, per sua stessa natura, ad una formula politica troppo

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 23-26 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt* (6 voll., 1910-1921); STEIN, *Geschichte des spätromischen Reichs* 1 (1928); PARIBENI, *Da Diocleziano alla caduta dell'Impero d'Occidente* (1941); BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi* (1941); BRÉHIER, *Les institutions de l'Empire byzantin* (1949); MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo* (1951).

meccanica e artificiosa per poter mantenere spiritualmente unite nazioni tanto diverse tra loro. Era fatale che quel poco che già vi era di spiritualmente unitario nel mondo romano progressivamente finisse, e gli sforzi prodigiosi di alcune eminenti figure di imperatori, da Diocleziano a Giustiniano, ad altro non valsero che a ritardare il fenomeno. Lentamente, nel quadro apparentemente immutato dell'impero, dapprima unico e poi duplice, disparve dalla storia la « romanità », scacciata o assorbita dalle civiltà locali o dalle invasioni barbariche.

Non è il caso di diffondersi sulle vicende agitate e tumultuose che caratterizzarono il periodo della decadenza della civiltà romana. Sarà sufficiente qualche breve cenno riassuntivo a metterne in evidenza quelle che, secondo noi, furono le fasi storiche di esso: a) la fase dell'impero unico (285-395 d. C.); b) la fase dell'impero duplice (395-527 d. C.); c) la fase giustiniana (527-565 d. C.).

306. LA FASE DELL'IMPERO UNICO. — Nell'epoca da Diocleziano a Teodosio I (285-395 d. C.) l'*imperium Romanum*, pur non avendo sempre carattere di monarchia (ma talvolta di diarchia imperiale), si mantenne, tuttavia, unico per tutto il mondo romano.

Non appena assunto il potere (285 d. C.), Diocleziano si dedicò all'opera di organizzazione dell'*imperium Romanum* e basò quest'ultimo sul sistema della correggenza di due *Augusti*, ciascuno dei quali doveva prescergliersi un coadiutore e successore *in pectore*, cui spettava il titolo di *Caesar*. Il collega che Diocleziano si prescelse fu Valerio Massimiano ed i *Caesares* furono Valerio e Costanzo Cloro. Ma quando, nel 305 d. C., Diocleziano e Massimiano abdicarono, per far sì che si svolgesse senza intoppi il preordinato sistema di successione al trono, le cose andarono assai diversamente del previsto, perchè in breve le accese rivalità di svariati pretendenti determinarono un nuovo periodo di anarchia. All'anarchia pose termine Costantino, il quale, dopo aver alcun tempo diviso il potere con Licinio (312-324 d. C.), rimase monarca assoluto sino al 337 d. C.

Mentre Diocleziano, pur avendo tanta cura di rafforzare l'*imperium*, non aveva mancato di guardare al passato ed aveva cercato, pertanto, di difendere la religione e il diritto di Roma contro le insidie del Cristianesimo e delle civiltà provinciali, Costantino si mostrò certamente più libero dal rispetto verso la tradizione romana e pagana. Egli portò, infatti, la capitale dell'impero a Bisanzio (ribattezzata Costantinopoli) e concesse finalmente tolleranza alla religione cristiana con lo editto di Milano del 313 d. C.

La dinastia inaugurata da Costantino ebbe l'ultimo suo rappresentante in Giuliano l'Apostata (361-363 d. C.), il quale tentò l'assurda impresa di ripristinare il culto pagano. Morto Giuliano, dopo la breve parentesi dello scialbo Gioviano, fu eletto imperatore dagli eserciti d'Oriente un altro uomo di buona tempra, Valentiniano I (364-375), il quale, ripristinato il sistema diarchico di Diocleziano, affidò l'Oriente al fratello Valente (364-378) e si riservò l'amministrazione dell'Occidente. A Valentiniano successe, come collega di Valente, Valentiniano II (375-392), il quale, morto Valente, si associò nell'impero lo spagnolo Teodosio I (379-395), detto dai posteri « il Grande » per le sue vittoriose campagne contro i Goti in Oriente, che costrinse a stanziarsi nella penisola balcanica come *peregrini foederati*.

Teodosio I, uomo politico di grande energia, risuscitò la politica di Costantino. In particolare, con l'editto di Tessalonica, egli riconfermò nel 380 d. C. la prerogativa di religione di Stato al Cattolicesimo (il che era già stato fatto nel 353 dall'imperatore Costanzo) ed inoltre alla morte del collega di Occidente evitò la creazione di un altro *Augustus*, rimanendo solo al potere. Ma la monarchia durò assai poco, perchè quando Teodosio scomparve Oriente e Occidente si separarono definitivamente, andando ai due figli di lui, Arcadio e Onorio.

307. LA FASE DEI DUE IMPERI. — La scissione dell'*imperium* in due parti (scissione, peraltro, mai ufficialmente sanzionata dal potere imperiale) durò ininterrottamente sino a Giusti-

niano I (527 d. C.) e le due *partes* ebbero, nel corso di questa fase, vicende e sorti nettamente distinte.

(a) *L'impero d'Oriente*, sganciatosi dall'Occidente, ebbe una vita tranquilla, sotto vari imperatori: Arcadio (395-408), Teodosio II (408-450), Marciano (450-457), Leone I (457-474), Zenone (474-491), Anastasio (491-518), Giustino I (518-527). Ma in quest'atmosfera di pacifica fioritura l'Oriente si allontanò sempre più dall'idea romana, ripiegando sulle tradizioni ellenistiche ed evolvendosi verso il nuovo assetto di impero bizantino. La tradizione romana venne in Oriente mal compresa e in parte del tutto dimenticata, riducendosi essenzialmente ad una vernice di ufficialità, che ricopriva di un lievissimo strato il mondo orientale.

(b) Assai più agitate e dolorose furono le sorti dell'*impero d'Occidente*, in cui la decadenza della romanità fu resa più visibile e drammatica dalle vicende degli stanziamenti barbarici. L'imperatore Onorio (395-523) riuscì in un primo tempo a respingere i tentativi di invasione dei Goti, che provenivano dalla penisola balcanica, ma, dopo che egli ebbe fatto uccidere il suo valoroso generale Stilicone, i Goti, al comando di Alarico, invasero l'Italia e saccheggiarono Roma (410 d. C.). Fu il segno, questo, di una vera ondata barbarica, di Goti, Unni, Vandali, Alani, Burgundi, la quale, riversandosi sull'Occidente, ridusse all'impotenza Onofrio ed i suoi successori: Giovanni (423-425), Valentiniano III (425-455), Avito (455-456), Maioriano (457-461), Severo III (461-465), Antemio (467-472), Glicerio (473-474), Giulio Nepote (474-475), Romolo Augustolo (476 d. C.).

Nel 476 d. C. si svolse l'ultimo atto della tragedia, perchè Romolo Augustolo venne depresso dal barbaro ODOACRE, il quale, lasciando vuoto il seggio imperiale d'Occidente, reclamò dall'imperatore d'Oriente Zenone il titolo di patrizio e la carica di vicario imperiale in Italia. Dopo di che l'Occidente fu sede dei ed. regni romano barbarici, salvo che in alcune plaghe italiane, denominate territori romani e soggette all'impero di Oriente: Venezia, la Dal-

mazia, la Pentapoli, parte dell'Emilia, l'Umbria, il Lazio, parte della Campania e la Sardegna.

308. LA FASE GIUSTINIANEA DELL'IMPERO ROMANO. — L'ultimo, vivacissimo balenio della « romanità » nella storia della civiltà romana fu costituito dal lungo regno dell'imperatore di Oriente Giustino I (527-565 d. C.).

Oriundo di Illiria, come il suo zio e predecessore Giustino, Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano sentì profondamente il fascino della tradizione romana, anche se non sempre fu in grado di intenderla e valutarla appieno, e si propose il disegno grandioso, ma ormai utopistico, di ricostituire un *imperium Romanum* unitario, ricongiungendo l'Occidente all'Oriente. Già come coadiutore e consigliere di Giustino egli aveva compiuto un primo passo verso questo scopo e realizzato la pace religiosa con il vescovo di Roma mercè l'abbandono dell'eresia monofisita, finora ufficialmente accettata in Oriente. Giunto al potere, nel 527 d. C., egli non tardò molto a concretare i suoi piani e ad iniziarne la realizzazione: da un lato le sue commissioni di giuristi provvidero sotto la sua diretta sorveglianza alla compilazione del « *Corpus iuris* » (v. n. 336 ss.), dall'altro i suoi generali ed i suoi eserciti mossero alla riconquista dell'Occidente. Nel 533 d. C. Belisario sconfisse definitivamente i Vandali d'Africa e nel 534 ebbe inizio la ed. guerra gotica per la riconquista d'Italia, che era sotto il dominio degli Ostrogoti. La guerra gotica, dapprima condotta da Belisario e poi da Narsete, ebbe termine nel 553 con una piena vittoria; nel 554 la Spagna meridionale ed orientale fu ritolta ai Visigoti; lo stesso anno la legislazione giustiniana veniva introdotta in Occidente (con la *sanctio pragmatica pro petitione papae Vigili*) e un grande concilio fu indetto a Costantinopoli per sanzionare la piena pacificazione religiosa dell'impero.

Eppure, fu proprio tra tanti apparenti successi che l'utopismo dei suoi disegni giovanili si venne rivelando allo stesso Giustino. Utopistica la pace religiosa tra Chiesa occidentale e Chiesa orientale, che il concilio di Costantinopoli, anziché

cementare, valse a rendere ancora più difficoltosa. Utopistica la riunione di Oriente e Occidente in un *imperium* unitario, sia per la resistenza sempre viva dei barbari occidentali e dello stesso vescovo di Roma, sia per la estrema difficoltà, che essa implicava, di tener adeguatamente a freno la complessa situazione dell'Oriente, seriamente insidiato dall'impero persiano. Utopistico, infine, lo stesso tentativo di far risorgere il diritto antico di Roma, ormai estraneo sia al mondo orientale che a quello occidentale. Giustiniano dovette, prima di morire, riconoscere egli stesso tutto ciò: ve lo costrinse la guerra persiana (539-561 d. C.), chiusasi indecorosamente con l'acquisto in danaro di una « pace di cinquanta anni »; ve lo costrinse la ostinazione degli Orientali e della stessa influentissima imperatrice Teodora nel monofisismo; ve lo costrinse la insuperabile incomprendimento della sua opera di restaurazione giuridica da parte dei sudditi, incomprendimento che finì con l'indurlo a modificare sensibilmente, attraverso le ed. *Novellae constitutiones*, alcuni istituti del diritto romano, che con la legislazione precedente aveva confermato e tentato di consolidare.

Tre anni soltanto dopo la sua morte (568 d. C.) l'Italia fu conquistata con le armi dai *Longobardi*. L'Oriente, tornato a se stesso, iniziò la sua nuova storia di civiltà bizantina.

309. LA STRUTTURA DELL'« IMPERIUM ROMANUM ». — L'*imperium Romanum* fondato da Diocleziano rappresenta, come si è detto (v. n. 305), un capitolo estraneo alla genuina storia politica di Roma. La struttura di esso e del suo governo in tanto interessa la storiografia della civiltà e del diritto romano, in quanto illumina la causa precipua della decadenza dell'una e dell'altro.

L'*imperium Romanum* postclassico fu la risultante dello sviluppo dell'*imperium Romanum* del periodo precedente (v. n. 208 e 254 ss.) e dell'assorbimento da parte di quello degli elementi « popolo » e « territorio » dell'ormai estinta *respublica* romana. Minime e trascurabili furono in esso le vestigia del governo della *respublica*. Esse si ridussero

al mantenimento, come cariche meramente onorifiche, dei *consules* annuali ed eponimi, nonché dei *praetores* e dei *quaestores*, tutti ormai di nomina imperiale. Roma si ridusse al rango di una qualunque *civitas*, distinta dalle altre solo perchè capitale dell'impero, ma Costantino le contrappose come seconda capitale Costantinopoli (la ed. *Roma nova*). Ciascuna capitale fu governata da un *praefectus urbi*, coadiuvato da un *senatus* di circa 2000 membri e da vari funzionari inferiori.

L'*imperium* venne concepito come Stato patrimoniale, secondo una costruzione tipicamente orientale. L'*imperator* o gli *imperatores*, più che capi di esso, furono i suoi *domini*, gli arbitri indiscussi e indiscutibili delle sue sorti. Tuttavia non mancò di distinguersi nettamente tra il vero e proprio *dominium* imperiale e il *dominatus* politico esercitantesi su persone e cose libere dal godimento e dalla utilizzazione diretta dell'imperatore. (a) Oggetto del *dominium imperiale*, analogo alla proprietà privata, furono: la *res privata principis*, costituita dai demani imperiali e dalle entrate straordinarie del fisco, e amministrata dal *comes rerum privatarum*; il *patrimonium principis*, istituito da Anastasio e amministrato dal *comes patrimonii*, che risultava di un più ristretto compendio di beni liberamente disponibili; le *res publicae*, vincolate dalla destinazione all'uso pubblico. (b) Oggetto del *dominatus imperiale* furono gli uomini liberi stanziati entro i confini dell'impero e i beni di proprietà privata: il potere dell'*imperator* sugli uni e sugli altri si limitava normalmente all'applicazione di alcuni limiti alla loro libertà o alla loro libera disposizione (imposte, *munera* ecc.) e solo eccezionalmente si concretava in atti di più intensa disposizione (messa a morte, confisca ecc.).

La popolazione dell'*imperium Romanum* fu costituita anzitutto dai *cives Romani*, ma questi furono, in realtà, sudditi e non cittadini perchè sottomessi alla potestà assolutistica degli imperatori e privi di ogni capacità di contribuzione autonoma al governo dello Stato. Sudditi di minor diritto furono, comunque, rispetto ai *cives*, i *peregrini dediticii*, i *Latini iuniani* e i barbari stanziati nel territorio del-

l'impero con l'assenso imperiale (*peregrini foederati*). Tra i *cives*, inoltre, erano stabilite varie distinzioni di classi: i membri dell'*ordo senatorius* erano esenti dalle imposte normali e dai *muncra personalia* e godevano del privilegio di essere giudicati dal *praefectus urbi*, anzichè dai giudici normali; i membri dell'*ordo equester* usufruivano anch'essi di privilegi; ai presbiteri della Chiesa cattolica spettò, nell'impero cristiano, il privilegio di essere giudicati dai tribunali ecclesiastici e la esenzione dai *muncra personalia*; viceversa molteplici e varie restrizioni di capacità furono imposte ad altre classi sociali (*libertini, coloni* ecc.).

Il territorio dell'*imperium Romanum* fu diviso nella sua totalità in *provinciae*, raggruppate in 14 *diocesis*, a loro volta riunite in 4 *praefecturae* (*Oriens, Illyricum, Italia, Gallia*), due in Oriente e due in Occidente. Le diocesi orientali furono: a) per la *praefectura* di *Oriens*: *Oriens, Asiana, Pontica, Tracia*; b) per la *praefectura* di *Illyricum*: *Achaia, Moesia, Pannonia*. Le diocesi occidentali furono: a) per la *praefectura* di *Italia*: *vicariatus urbis Romae Italia cd. annonaria, Africa*; b) per la *praefectura* di *Gallia*: *Hispania, Britannia, Viennensis, Gallia*. Inizialmente l'*Italia annonaria* e il *vicariatus urbis Romae* erano esenti dall'imposta fondiaria e soggetti al pagamento di una imposta in natura (*annona*); ma successivamente anche questa esenzione, stabilita in ricordo degli antichi tempi, venne meno.

310. IL GOVERNO DELL'«IMPERIUM ROMANUM». — Il governo dell'*imperium Romanum* era esercitato autocraticamente dall'*imperator*, capo e creatore di tutta una complessa gerarchia amministrativa.

L'*imperator*, dapprima concepito come divinità vivente («*dominus et deus*»), dopo il trionfo del Cristianesimo venne ritenuto il rappresentante terreno di Dio: egli era, quindi, oggetto di adorazione religiosa, veniva raffigurato col capo circondato da un *nimbus*, parlava di se stesso con circonlocuzioni allusive al suo carattere sacro («*nostrum numen*», «*nostra clementia*» ecc.). La sovranità, di cui era titolare, era

a lui giuridicamente conferita dal predecessore o dal collega attraverso la designazione, ma in pratica non furono rari i casi di ascese al potere basate sulla forza delle armi e giustificate *a posteriori* con la natura carismatica dell'*imperator*.

La gerarchia amministrativa era denominata *militia*, ma si distingueva in amministrazione civile (*militia cohortalis* o *palatina*) e amministrazione militare (*militia armata*): l'una distinta dal *cingulum*, l'altra dalle armi dei suoi componenti.

(a) La *militia armata*, largamente integrata da barbari, si distingueva in tre corpi: la *schola palatina*, comandata dal *magister officiorum*, la quale aveva sostituito i *praetoriani* nella guardia all'imperatore; le *legiones* o *numeri dei limitanei* o *riparienses*, stanziati entro le fortificazioni alla frontiera, per la difesa della stessa; i *numeri dei comitatenses* a piedi o a cavallo, stanziati all'interno e pronti ad accorrere, al comando dei *magistri* (*pedatum, equitum, utriusque militiae*), dove vi fosse bisogno.

(b) La *militia palatina* (anche detta «*militia*» per antonomasia) era costituita da impiegati nominati dall'imperatore mediante *codicilli* o *probatoria* (questi ultimi per i subalterni) e retribuiti in natura o in danaro. Gli impiegati si distinguevano in: alti funzionari, nominati per un solo anno e distinti nelle categorie degli *illustres, spectabiles, clarissimi, perfectissimi*; funzionari subalterni, a carattere permanente e distinti secondo vari gradi gerarchici. Gli impieghi pubblici implicavano l'esenzione dai *muncra personalia* ed avevano carattere ereditario: gli alti funzionari erano generalmente avvicendati alla direzione dei dicasteri più importanti.

L'organizzazione amministrativa civile dell'*imperium Romanum* era costituita di numerosissimi *officia* o *scrinia*, di cui alcuni facevano direttamente capo all'amministrazione centrale, altri alle amministrazioni periferiche. Al centro vi era, inoltre, il *sacrum consistorium principis*.

(a) Alla sommità dell'amministrazione centrale erano 5 alti funzionari; a) il *magister officiorum*, da

cui dipendevano i *principes* di vari *scrinia* (*memoriae, epistularum, libellorum* ecc.), i *tribuni* e i *notarii* addetti ai verbali delle adunanze del *consistorium*, i messi imperiali (*agentes in rebus*), oltre la *schola palatina*; b) il *quaestor sacri palatii*, normalmente un giurista, che coadiuvava l'*imperator* nella emanazione delle *leges* e delle *sententiae*; c) il *comes sacrarum largitionum*, preposto alla custodia del tesoro imperiale, all'esazione dei tributi, alle miniere ed alle industrie statali; d) il *comes rerum privatarum*, incaricato della cura della *res privata principis* (v. n. 309); e) il *praepositus sacri cubiculi*, gran ciambellano di corte, da cui dipendevano il *comes et castrensis sacri palatii*, maestro del palazzo imperiale (cd. *castra principis*), il *comes sacrae vestis*, maestro del guardaroba dell'imperatore, le tre *decuriae* di *silentiarii*, aventi il compito di curare il mantenimento del silenzio attorno alle stanze dell'imperatore.

(β) L'amministrazione periferica faceva capo ai *praesides provinciarum*, che dipendevano dal rispettivo *cicarius dioceseos*: capi delle *praefecturae* erano i *praefecti praetorio*, subordinati direttamente all'imperatore. La vigilanza sui *municipia* fu tolta ai *curatores rei publicae* ed ai *correctores civitatum* (v. n. 253) ed esercitata dai *praesides provinciarum* o dagli speciali *defensores civitatum*, nominati dai *praefecti*.

(γ) Il *sacrum consistorium principis* fu il consiglio dell'*imperator*, così detto perchè i membri restavano in piedi davanti alla sacra maestà. Ne facevano parte (cd. *consistoriani*) gli alti funzionari di corte, i *praefecti praetorio*, i *magistri militum*, nonchè altre persone di fiducia insignite della dignità di *spectabiles*.

311. LE FINANZE DELL'«IMPERIUM ROMANUM». — Per poter far fronte alle altissime spese dell'amministrazione pubblica e per garantire lo Stato dalle oscillazioni, e particolarmente dalle diminuzioni del valore della moneta, in età post-classica venne radicalmente riformato il sistema dei *tributa* e venne ancor più aggravato quello dei *munera pubblica* (v. n. 259).

Tributi ordinari furono l'imposta fondiaria, l'imposta personale e l'imposta sui mestieri. a) L'imposta fondiaria gravava sui proprietari di immobili e si basava sull'accertamento: a) del valore base dei terreni in sè, espresso in unità ideali dette *iuga* (o, in Italia, *millenae*); b) del valore addizionale dei singoli immobili, risultante dalla considerazione degli *animalia*, dei *servi* e dei *coloni* destinati al loro sfruttamento, anch'esso espresso in unità ideali dette *capita*. Anno per anno veniva determinata la misura dell'imposta per ogni *iugum* e per ogni *caput*, attraverso una notificazione ufficiale detta *indictio*. L'accertamento dei *iuga* e dei *capita* veniva rinnovato ogni quinquennio. b) L'imposta personale (*capitatio humana* o *plebeia*) gravava su tutti coloro che non avessero ricchezze immobiliari, dai 14 anni (12 per le donne) ai 65 anni. c) L'imposta sui mestieri era da pagarsi ogni 5 anni da chiunque esercitasse un mestiere, ricavandone un reddito: essa era denominata *collatio lustralis* o *crysargyrion* (abolita nel 498 d. C. dall'imperatore Anastasio).

Tributi speciali per i *senatores* (i quali erano esenti dai tributi ordinari) furono: la *praetura*, contributo alle spese per i giuochi pubblici (della cui organizzazione erano incaricati i *praetores*); la *gleba senatoria*, da pagarsi anche da quelli che non avessero proprietà fondiarie; l'*aurum oblativium*, versamento apparentemente spontaneo, da farsi all'inizio di ogni anno.

Del gettito delle imposte rispondevano verso lo Stato con il proprio patrimonio i *decuriones* cittadini, detti anche *curiales*. Ciò fu causa di un pauroso impoverimento di questa classe sociale, che raramente riusciva ad esigere quanto era tenuta a versare alle casse statali.

312. GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA DECADENZA DELLA CIVILTÀ ROMANA. — A conclusione di questi cenni sulle vicende politiche, sulla struttura e sul modo di funzionamento dell'*imperium Romanum*, sarà bene illustrare brevemente gli aspetti principali della decadenza della civiltà romana nei sec. IV-VI d. C.

(a) Va ribadito anzi tutto che l'*imperium Ro-*

*manum* fu la causa vera e fondamentale per cui la civiltà di Roma, anziché risollevarsi dalla crisi del sec. III d. C., perse ogni vitalità e precipitò ineluttabilmente verso la fine (v. n. 305).

Chi obiettivamente consideri la storia dell'*imperium Romanum* postclassico non può non convincersi, a nostro avviso, che esso, lungi dall'esercitare una funzione positiva di ravvivamento della civiltà romana, esercitò una funzione nettamente negativa, impedendo ogni possibilità per il mondo romano di riscuotersi e di ritrovare una sua ragione di vita. Diocleziano ed i suoi successori altro non fecero, con la loro opera accentratrice e coartatrice, che vietare alla romanità di rientrare in tempo nei suoi confini naturali, quelli della penisola italiana, e di ritrovare entro questi confini se stessa. Quando, alla morte di Giustiniano I, l'utopia dell'*imperium* universale e romano crollò definitivamente, era ormai troppo tardi perchè l'Italia, la vera e grande vittima, potesse riallacciarsi al passato della *respublica* nazionale romana per procedere verso un avvenire di nazione unitaria. La innaturale, antistorica oppressione dell'*imperium Romanum* si manifestò, da Diocleziano a Giustiniano I, in tutti i campi ed in tutti i sensi, ma sopra tutto nel campo politico generale ed in quello economico. I provvedimenti che gli imperatori presero in ciascuno di questi campi, quando anche non furono del tutto arbitrari, furono, comunque, sempre perniciosi perchè, data la vastità e varietà dell'impero, non ebbero possibilità di riuscire in ogni luogo ugualmente utili ed opportuni, ma ottennero spesso l'effetto contrario.

(b) Poco vi è da aggiungere, a quanto si è esposto fin qui, per illustrare il fenomeno della decadenza politica generale nell'età postclassica: il fenomeno, cioè, della disgregazione dello stesso *imperium Romanum*.

Si è notato a suo tempo (v. n. 309) che la formula politica dell'*imperium Romanum* era già poco salda nelle sue stesse fondamenta, perchè non scaturiva da un vero e sentito « *appetitus societatis* » delle nazioni chiamate a far parte dell'impero. Orbene, nel volgere di tre secoli, questa formula fallì piena-

mente al suo scopo di unificazione politica del mondo antico proprio per l'ostinazione degli imperatori nel pretendere che l'*imperium Romanum* fosse uno Stato rigidamente unitario. Gli imperatori non avvertirono la necessità di lasciare una congrua sfera di autonomia ai vari popoli soggetti, pretesero di renderli un popolo solo, si illusero di poterli rendere autoritativamente « romani ». Questa miope politica unitaria non potè a meno di risolversi: da un lato, in sostanziale indebolimento di tutta la compagine statale; dall'altro, in un inquinamento degenerativo dei valori superstiti della romanità.

Del sostanziale indebolimento della compagine statale fanno ampia prova la scissione tra Oriente e Occidente, la frantumazione dell'Occidente sotto l'impeto dei barbari, le gravissime difficoltà militari dell'impero di Oriente. Ne furono cause precipue la esiguità dell'esercito rispetto alla vastità dell'impero e, a prescindere da ciò, la mancanza di un vero interesse delle milizie (prevalentemente mercenarie e di leva barbarica) alla difesa adeguata di popoli e territori cui non le legava alcun sentimento affettivo.

Dell'inquinamento degenerativo dei valori superstiti della romanità ci si può dare facilmente ragione, pensando al progressivo spostamento dell'epicentro dell'*imperium* ad Oriente. I popoli orientali, che erano educati alla civiltà progredita dell'ellenismo, reagendo alla imposizione di una romanità non sentita, non soltanto insistevano, più o meno larvatamente, nelle loro costumanze nazionali, ma esercitarono una sorta di attrazione dell'ufficialità romana verso Bisanzio e l'ellenismo. È indiscutibile che, sopra tutto a partire da Costantino, l'ellenismo si insinuò profondamente ed estesamente sotto le vesti della romanità; ma è altrettanto indiscutibile che gli imperatori romano-ellenici, inconsci o quasi di ciò, continuarono nella loro politica rigidamente unitaria. Fu principalmente attraverso gli imperatori che la civiltà ellenistica, sia pure in veste romana, prese piede nella culla stessa della civiltà romana, vale a dire nel decaduto Occidente dell'impero, inquinando i valori superstiti della romanità. L'opera di Giustiniano per la rivalutazione della ro-



manità genuina giunse, come si è detto (v. n. 308), troppo tardi per essere fruttuosa.

(c) La crisi economica del secolo III d. C. si trasformò, nei secoli seguenti in un male cronico del mondo antico: male reso addirittura inguaribile dal sistema politico e finanziario dell'*imperium Romanum*.

In sè e per sè, l'*imperium* già rappresentava un ostacolo alla ripresa economica del mondo antico, perchè costituiva la sanzione e la conferma di quella situazione che appunto aveva determinato la crisi. Ma ancor più grave danno venne alla economia del mondo antico dalle elevatissime esigenze delle finanze imperiali e dalla conseguente politica di pianificazione della produzione e di calmieramento dei prezzi seguita dagli imperatori. L'economia controllata e diretta dal potere politico è un non-senso, che solo esigenze eccezionali e temporanee possono eventualmente giustificare; l'*imperium Romanum*, facendo di essa uno dei suoi cardini essenziali, contribuì decisamente al disastro economico dell'antichità.

Tra gli aspetti più caratteristici dell'economia vincolata dall'*imperium Romanum* sono da ricordare: l'istituto della ἐπιβολή, consistente nell'obbligo posto ai proprietari di terre di tenerle a qualunque costo a coltivazione, sì da garantire allo Stato la percezione di una elevata imposta fondiaria; il principio della ereditarietà di certi mestieri di pubblica utilità, applicato su larghissima scala; l'istituto vergognoso del *colonatus* (la cd. «servitù della gleba»), larghissimamente diffuso al fine di garantire la coltivazione dei terreni, e quindi il gettito tributario fondiario. Il *colonatus* si tradusse, in particolare, nella creazione di una numerosissima classe sociale di semi-liberi. Cominciò Costantino, nel 332 d. C., col vietare agli affittuari di parcelle delle grandi proprietà fondiarie (*coloni*) di abbandonare per qualunque motivo i loro terreni, pena la schiavitù; gli imperatori successivi confermarono il divieto e stabilirono, per di più, che la qualità di *colonus*, ormai apertamente definito *servus terrae* o *glebis*, si trasmettesse ereditariamente, senza alcuna possibilità di sot-

trarsi ad un vincolo stabilito « *quodam aeternitatis iure* » (CTh. II. 51. 1, THEOD. I). Oltre che per nascita, *coloni* si diveniva per il fatto di avere coltivato per trent'anni di seguito lo stesso terreno o anche per attribuzione imperiale ai grandi proprietari di barbari fatti prigionieri o di accattoni. Una categoria ancor più bassa di *coloni* era quella degli *adscripticii*, costituita da coloro che spontaneamente si fossero resi coloni dei grandi proprietari terrieri: ad essi fu vietato di disporre *inter vivos* dei propri beni senza il consentimento del proprietario.

### § 53. - La decadenza del diritto romano (\*).

SOMMARIO: 313. Quadro generale. — 314. Il diritto romano postclassico. — 315. La decadenza giuridica nella fase dell'impero unico. — 316. La decadenza giuridica nella fase dell'impero duplice. — 317. La decadenza giuridica nella fase giustiniana. — 318. I fattori della decadenza giuridica romana.

313. QUADRO GENERALE. — Uno dei principali aspetti del complesso fenomeno di decadimento della civiltà romana nei secoli IV-VI d. C. fu costituito dalla decadenza dell'ordinamento giuridico romano.

L'ordinamento dell'*imperium Romanum* volle essere « diritto romano » e fu, in effetti, almeno apparentemente, nulla più che uno svolgimento lineare del diritto classico; nella realtà, viceversa, il diritto romano classico venne ad essere gravemente inquinato e travisato per influenza degli stessi fattori di corruzione di tutta la civiltà romana. Di periodo del diritto postclassico, in ordine ai secoli IV-VI d. C. si parla, pertanto, in due sensi: in un senso cronologico, volendo intendere che esso fece seguito al periodo del diritto classico; in un senso qualitativo, volendo significare che esso rappresentò l'epoca dello scadimento e della corruzione del diritto classico romano.

Caratteristiche peculiari dell'ordinamento giu-

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 24-25 e la letteratura ivi citata.

ridico romano della decadenza furono: a) la riduzione della produzione giuridica alle *constitutiones principum*, cioè al sistema normativo del *ius novum*; b) la tendenziale limitazione della normazione innovativa ai rapporti giuridici pubblici e di ordine pubblico; c) la progressiva corruzione del *ius privatum* classico ad opera, precipuamente, dell'attività giurisprudenziale scolastica e pratica.

A chiarimento delle caratteristiche ora enunciate occorre precisare sin d'ora che: a) gli imperatori postclassici, mentre da un lato avocarono esclusivamente a se stessi il potere di porre in essere nuove norme giuridiche, dall'altro lato seguirono, in complesso, la direttiva di modificare il meno possibile il diritto romano classico e, particolarmente, di non porre mano al *ius privatum*, considerato monumento insigne ed eterno di sapienza giuridica; b) il *ius vetus*, e particolarmente il *ius privatum*, rimase, per conseguenza, almeno in linea di principio, cristallizzato nei testi delle opere giurisprudenziali classiche, che tanto lucidamente erano riuscite a coordinarlo e ad esporlo in un quadro sistematico (cd. *iura*); c) la giurisprudenza postclassica venne, pertanto, progressivamente condannata dagli imperatori o a svolgere una attività meramente burocratica negli *scrinia* imperiali, ovvero ad esercitare un'opera di pura interpretazione (scolastica o pratica) dei *iura* classici; d) l'assurda pretesa imperiale di modificare il meno possibile il *ius (privatum) vetus*, in ispregio sia delle esigenze portate dai nuovi tempi che delle discordanti costumanze giuridiche delle popolazioni soggette (specie di quelle orientali), indusse la giurisprudenza postclassica a svolgere la sua attività interpretativa (scolastica e pratica) dei vecchi *iura* in maniera tale, che si risolve in una varia (spesso, anche, inconscia) falsificazione degli stessi, quindi in una corruzione del diritto romano classico.

Anche nel campo del diritto, insomma, la tendenza della politica ufficiale a perpetuare e ad universalizzare la « romanità » finì per determinare il decadimento dei valori della civiltà romana.

314. IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO. — Il quadro storico dianzi sommariamente tracciato è ben lungi dall'essere controverso tra gli storiografi del diritto romano. Questi, invero, appaiono seriamente divisi in varie correnti, per quel che riguarda il problema della identificazione del diritto postclassico: problema intimamente connesso come si è detto a suo tempo (v. n. 260), con quello della identificazione del diritto classico.

Gli orientamenti principali sono tre. (a) La dottrina dominante, concependo il diritto romano classico come mero sviluppo e perfezionamento del diritto romano nazionale, riferisce all'età postclassica la massima parte degli istituti e delle applicazioni non collimanti con i principi del diritto preclassico. Essa, inoltre, attribuendo agli influssi ellenistici il maggior numero delle innovazioni postclassiche, qualifica il diritto della decadenza come « diritto romano-ellenico ». (b) Nettamente all'opposto di questo insegnamento è una minoranza di romanisti (RICCOBONO, CHIAZZESE), la quale afferma che tutte le pretese « innovazioni » postclassiche altro non sono che sviluppi di novità già contenute *in nuce* negli istituti del *ius honorarium* e del *ius extraordinarium* del periodo classico. Il diritto postclassico si sarebbe, dunque, limitato a mettere in evidenza queste antiche « novità », o, tutt'al più, a trarle ad ulteriori, rettilinee conseguenze: ragion per cui esso non meriterebbe il titolo di « diritto romano-ellenico » più di quanto non lo meriti lo stesso diritto classico. c) Una terza dottrina (ARANGIO-RUIZ), mentre assai giustamente denuncia le esagerazioni delle due teorie precedentemente esposte nella valutazione dell'apporto del diritto romano classico, definisce, tuttavia il diritto postclassico come « diritto romano-ellenico », alla stessa stregua dell'opinione dominante, perchè lo ravvisa inquinato, sia pur non profondamente, sopra tutto dalle costumanze giuridiche ellenistiche.

Già si è illustrato altra volta (v. n. 260) come ci sembri impossibile seguire la dottrina dominante nella sua identificazione del diritto romano classico, il quale si prospetta ad un indagatore obbiettivo in un quadro assai più complesso e vario e progredito del diritto romano nazionale. Di qui all'ammettere con la dottrina opposta che il diritto postclassico costituisca un semplice meccanico e rettilineo sviluppo di quello classico c'è, peraltro, troppo spazio da superare: una indagine obbiettiva delle fonti giuridiche postclassiche non può, invero, igno-

rare quanti e quali sintomi in esse appaiono di concezione giuridiche non genuinamente romane. Noi ci schiereremmo, pertanto, con la sovra esposta dottrina intermedia, se questa non peccasse, a sua volta, nel qualificare « romano-ellenico » il diritto postclassico: il che ci sembra, per vero, da escludere, sopra tutto perchè esagerato.

A prescindere dal fatto che l'elemento ellenistico non fu il solo a lasciar le sue tracce nel diritto romano postclassico (v. n. 318), vi è da considerare che, comunque, pur inquinato e corrotto nelle sue strutture particolari, il diritto romano della decadenza, e particolarmente il *ius privatum*, conservò la sua inconfondibile fisionomia generale romana. Infatti, mentre gli imperatori furono estremamente cauti nelle loro innovazioni legislative, d'altro canto l'opera di adattamento e di trasformazione esercitata dalla giurisprudenza postclassica non poté spingersi al di là di un certo limite: limite costituito dalla impossibilità di dare una veste romana ad istituti che non presentassero analogia alcuna con quelli romani. Vero è che l'influsso dell'ellenismo sul diritto romano postclassico è più di ogni altro evidente nelle fonti di cui disponiamo, ma è da tener presente che le fonti di cui disponiamo sono prevalentemente di derivazione orientale e testimoniano, dunque, di uno solo degli aspetti del complesso fenomeno di decadenza dell'ordinamento giuridico romano. Se è vero che in Oriente l'influenza ellenistica ha prevalso su ogni altro fattore di corruzione del diritto di Roma, è però logicamente da presumere, ed è suffragato da vari indizi, che in altri paesi di diversa civiltà, come quelli occidentali, l'ellenismo abbia avuto molto meno a che fare con la decadenza del diritto romano privato. Ad ogni modo, a noi sembra difficile che possa asserirsi che la stessa compilazione di Giustiniano, redatta in Oriente su fonti prevalentemente orientali (v. n. 336 ss.), sia un documento del « diritto romano-ellenico ». Romano-ellenico o, se si preferisce, elleno-romano il diritto dei paesi d'Oriente divenne solo dopo il fallimento dell'estremo sforzo di salvataggio dei *iura* compiuto da Giustiniano I: ma appunto per ciò non è il

caso di parlare, dopo Giustiniano, di una continuazione della storia del diritto romano.

Tanto premesso, sarà opportuno, per chiarire meglio il nostro pensiero, tracciare sin d'ora un profilo schematico dello sviluppo storico del diritto romano postclassico nel corso delle tre fasi in cui si è avuto occasione di distinguere il vasto fenomeno della decadenza della civiltà romana (v. n. 305-308).

315. LA DECADENZA GIURIDICA NELLA FASE DELL'IMPERO UNICO. — Nel corso della fase dell'impero unico (285-395 d. C.: v. n. 306) la decadenza del diritto romano si limitò essenzialmente al *ius publicum*, mentre fu, nei riguardi del *ius privatum*, più a carattere formale che a carattere sostanziale.

(a) Quanto al *ius publicum*, è indubitabile che sin da Diocleziano esso si sia decisamente orientato verso gli schemi dei regna autocratici ellenistici. Questa nuova piega del *ius publicum* implicò l'esaurimento dei sistemi normativi e sanzionatori del *ius vetus* ed il trionfo in ogni campo del *ius novum*, vale a dire delle *constitutiones principum* e della *cognitio extra ordinem* privata e criminale. Ma l'evoluzione in senso autocratico del *ius publicum* fu anche causa di una limitazione sempre maggiore dei poteri dei funzionari preposti alla *cognitio* e di un decadimento ulteriore del *respondere* giurisprudenziale, il quale ultimo, peraltro, non venne mai apertamente vietato.

(b) Quanto al *ius privatum*, le cose andarono ben diversamente, perchè gli imperatori non pretesero, in linea di massima, di modificare i *iura* classici, anzi Diocleziano combattè inizialmente un'asprissima battaglia per difendere i principi del diritto classico dall'incomprensione riottosa delle popolazioni delle provincie orientali. Stante questa linea di condotta degli imperatori, la giurisprudenza postclassica, cui non veniva più concesso, almeno a partire da Costantino, il *ius publice respondendi*, orientò la sua attività verso un'opera di semplificazione e chiarimento del complesso sistema dei *iura* classici; ed in particolare essa si sforzò, a fini di semplificazione, di enucleare

manuali pratici dagli scritti dei giuristi precedenti e di trarre in luce, tra i vari principi giuridici degli antichi sistemi normativi (*ius civile, ius honorarium, ius extraordinarium*), quelli che fossero da considerare vigenti, lasciando in ombra gli altri, ormai inservibili. Attività, dunque, quella della giurisprudenza, di sostanziale fedeltà ai principi classici e di continuazione e sviluppo, sebbene con mezzi ed a fini assai più modesti, di quell'opera di sistemazione unitaria del diritto, ch'era stata intrapresa sin dalla fase adrianea del periodo classico.

316. LA DECADENZA GIURIDICA NELLA FASE DELL'IMPERO DUPLICE. — Nel corso della fase dell'impero duplice (395-527 d. C.: v. n. 307) la corruzione sostanziale del diritto romano si propagò dal *ius publicum* allo stesso *ius privatum*.

L'indebolimento del potere imperiale, la scissione tra Oriente ed Occidente, il crescente impoverimento spirituale della giurisprudenza, l'inadeguatezza dell'antiquato diritto classico ai nuovi tempi sono altrettante ragioni sufficienti a spiegare l'inevitabilità del fenomeno della decadenza del *ius privatum* in questa fase: decadenza rapida e drammatica in *partibus Occidentis*, decadenza più lenta, ma appunto per ciò più corrosiva, in *partibus Orientis*. Gli imperatori si assunsero a proprio carico l'iniziativa di qualche più essenziale riforma, ma per il resto si ostinarono nel pretendere il rispetto dei *iura* classici e, poco fidando nella capacità dei giuristi coevi, giunsero a limitare la loro funzione di orientamento nell'uso dei *iura*, predisponendo legislativamente un criterio pratico di consultazione dei medesimi (cd. « legge delle citazioni », 426 d. C.). Ma fu questa, appunto, l'epoca in cui la giurisprudenza, e particolarmente quella orientale, reagì, gravemente inquinando, con le sue elaborazioni, i *iura* classici e fortemente travisando i principi del puro diritto romano nelle loro applicazioni pratiche. Forse non vi fu opera giurisprudenziale classica, che non subisse in quest'epoca l'adattamento, il travisamento più o meno profondo da parte dei nuovi giuristi, ovviamente tutelantisi mediante l'anonimato.

317. LA DECADENZA GIURIDICA NELLA FASE GIUSTINIANEA. — La fase giustiniana della decadenza giuridica romana (527-565 d. C.: v. n. 308) assistè all'ultimo sforzo disperato di salvare il *ius privatum* classico dalla corruzione, ma assistè anche al fallimento pieno e completo di quel tentativo.

Giustiniano I, dopo aver raccolto in un primo *Codex* le costituzioni imperiali vigenti, divisò di apportare al *ius privatum* classico il *minimum* di modificazioni ritenuto necessario onde adeguarlo ai suoi tempi e volle, infine, attuare una grande compilazione ufficiale dei *iura* da lui stesso modificati (*Digesta*), al fine di porli durevolmente al riparo da ulteriori inquinamenti. Coronamento della sua compilazione fu, appunto, il divieto ai giuristi di alterare il contenuto dei *Digesta*.

Questi, nelle loro linee essenziali, gli intenti e l'opera di Giustiniano. Ma il fallimento si rivelò in brevissimo tempo, sia perchè lo stesso Giustiniano si vide costretto ad emanare ulteriori costituzioni (le cd. *Novellae*), che aprirono la porta a nuove immissioni dei diritti ellenistici, sia perchè il divieto di elaborazioni giurisprudenziali dei *Digesta* fu infranto dagli stessi giuristi coevi. I *Digesta Iustiniani Augusti* segnarono, pertanto, l'ultimo anelito di vita della civiltà romana morente.

318. I FATTORI DELLA DECADENZA GIURIDICA ROMANA. — Si è detto (v. n. 313) che i fattori della decadenza giuridica romana furono gli stessi che determinarono il decadimento di tutta la civiltà romana nel suo complesso.

Per maggiore esattezza occorre, peraltro, distinguere tra: fattori immediati della decadenza giuridica romana, che furono quelli che direttamente operarono sull'ordinamento giuridico, determinandone il progressivo scadimento, e si riassunsero nelle *leges* imperiali e nell'attività della giurisprudenza; fattori mediati della decadenza giuridica romana, che furono quelli che operarono sui fattori immediati, orientandoli verso l'una, piuttosto che verso l'altra direzione.

Tra i fattori mediati o indiretti della de-

cadenza giuridica romana meritano particolare segnalazione i seguenti.

(a) La concezione universalistica ed unitaria dell'*imperium Romanum*. Questa concezione miope ed antistorica, che mai fu del tutto abbandonata dagli imperatori postclassici (v. n. 309), determinò di per se stessa un notevole indebolimento della forza di resistenza della civiltà romana ed aprì quindi la via della penetrazione in essa, anche e sopra tutto nei suoi aspetti giuridici, degli altri fattori di corruzione.

(b) La struttura assolutistica del governo statale. Il sistema autocratico di governo instaurato da Diocleziano fu causa del rapidissimo decadimento degli istituti giuspublicistici repubblicani. Già da qualche tempo la attività legislativa si era praticamente ridotta alle *constitutiones principum*: la riforma diocleziana determinò, oltre a ciò, l'esaurimento a breve scadenza sia dell'attività sanzionatoria ordinaria (*cognitio ordinaria*) che dell'attività di *responsa* della giurisprudenza.

(c) Il trionfo del Cristianesimo. L'insediamento della religione cristiana nella vita dell'*imperium Romanum* e, più tardi, l'elevazione del Cristianesimo a religione ufficiale ed esclusiva dello Stato fu causa, oltre che di numerose norme limitative della libertà di culto dei *ed. pagani*, anche, più in generale, dell'inquinamento delle rigorose concezioni giuridiche romane, pubbliche e private, ad opera di concezioni indubbiamente più elevate, ma di certo con esse fortemente stridenti. Gli antichi sacerdoti scomparvero del tutto, surrogati dai nuovi sacerdoti cristiani, cui fu connesso tutto un sistema di privilegi, che andavano sino al diritto dei presbiteri di essere giudicati da un tribunale speciale (*aepiscopalis audientia*). L'attività interpretativa del diritto e quella sanzionatoria subirono per più versi l'influsso dei nuovi criteri di *caritas*, *pietas*, *benignitas*, *humanitas*: criteri tutti altamente commendevoli, ma tutti estranei, o addirittura antitetici a quei criteri di rigidezza formale o di *aequitas* obbiettiva che avevano informato sinora il diritto romano. Il Cristianesimo, inoltre, con-

tribui a valorizzare la personalità dei *servi*, che furono considerati soggetti, a pari titolo dei *liberi*, almeno rispetto all'ordinamento del *ed. ius naturale*, concepito come superiore al diritto positivo e da questo non derogabile; esso affermò ancora la superiorità della *lex divina*, cristiana, alla *lex humana*, positiva; svalutò istituti tipicamente romani, quali la *patria potestas* e il *divortium*; valorizzò la interna *voluntas* rispetto alle manifestazioni esteriori di volontà, corrodendo quindi il principio classico che dovesse essere tutelato il ragionevole affidamento dei terzi nei *verba* e negli *scripta*; sempre nel quadro di una valorizzazione dell'importanza dell'intenzione rispetto ai comportamenti esteriori, influi anche nel senso di introdurre nel campo del diritto criminale il principio « *plus peccatur in intentione quam in actu* », con la conseguenza del sorgere di numerose aggravanti e diminuenti psicologiche della responsabilità penale.

(d) I diritti provinciali. I diritti vigenti nelle varie province ellenistiche, se pur furono formalmente abrogati per effetto della *constitutio Antoniana* (v. n. 227), rimasero tuttavia sostanzialmente vivi nel ricordo e nelle consuetudini delle popolazioni provinciali, che tanto poco sentivano di partecipare alla romanità. Inevitabilmente avvenne, per conseguenza, che principi di derivazione non romana presero a minare alle basi il diritto dell'impero, sì che sorsero nella pratica strane figure composite di istituti giuridici, che sotto forme romane nascondevano elementi di ben diversi ordinamenti: fenomeno che si accentuò notevolmente, come si è detto (v. n. 316), nella fase dell'impero duplice. La nostra informazione è particolarmente ampia sopra tutto per quel che riguarda l'Oriente, doviziosissimo (principalmente l'Egitto) di resti documentali di *negotia*. Gli esempi più tipici di queste influenze orientali sul diritto romano sono dati dall'importanza assunta dalle scritture come mezzi di costituzione e di trasmissione dei diritti, dalla concezione della dote come proprietà della moglie anzichè del marito, dal diffondersi del concetto di eredità come successione in un patrimonio anzichè come successione in una posizione personale (quella del defunto), dall'am-

missione dell'adozione da parte di donne e dell'adozione a fratello, dallo snaturamento completo della nozione di *tutela* come potestà personale e dalla sua confusione con la *cura*.

(e) L'involuzione dello spirito giuridico. Questo elemento è, nello stesso tempo, un prodotto degli altri più sopra enunciati ed un elemento autonomo e con essi concomitante. Non solo decadde la giurisprudenza, ma decadde lo spirito giuridico romano. L'inesperienza e la poca preparazione dei giuristi occidentali, la cultura ellenistica a sfondo neoplatonico e retorico della giurisprudenza orientale furono di ostacolo alla sopravvivenza di quel sano senso giuridico che era stato prerogativa dei Romani nelle epoche precedenti. O per l'uno o per l'altro motivo si preferì di surrogare il puro ragionamento giuridico (fatto di logica rigorosa e di profonda sensibilità pratica) col così detto « buon senso », che è un modo di ragionare empirico ed incompleto, nemico dichiarato del diritto. Imperatori, giuristi, giudici crearono o collaudarono veri *monstra* giuridici, credendo in buona fede di garantire il progresso del diritto romano. Al classico insegnamento per cui « *ex iure quod est regula fit* » fu sempre più spesso sostituita la prassi di trarre leggermente conclusioni di diritto positivo da regole dottrinali aprioristiche, imprecise ed arbitrarie (« *ex regula ius sumi* »).

#### § 54. - Il diritto romano postclassico (\*).

SOMMARIO: 319. Le fonti del diritto romano postclassico. — 320. Le *leges* imperiali. — 321. Le varie specie di costituzioni imperiali. — 322. Le principali riforme determinate dal *ius novum*. — 323. La giurisprudenza postclassica. — 324. L'attività giurisprudenziale didattica. — 325. Le forme della letteratura giuridica postclassica.

319. LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO. — Fonti del diritto romano postclassico furono: a) le *constitutiones*

(\*) Cfr. le opere indicate *retro* n. 24-25 e 27 e la letteratura ivi citata. Cfr. anche: LEVY, *Westen und Osten in der nachklassischen Entwicklung des römischen Rechts*, in *ZSS.* 49 (1929); COLLINER, *Histoire de l'école de Beyrouth* (1925); RICCIBONO, *La fusione del « ius civile » e del « ius praetorium »*, in *Festschr. Zitelmann* (1923); ID., *Fasi e fattori del*

*principum*, unica fonte ufficiale di nuove norme giuridiche; b) la giurisprudenza postclassica, nella sua opera di adattamento e di rielaborazione del *ius vetus*.

Il trionfo del *ius novum* imperiale non significò, si badi, l'abrogazione del *ius vetus*, i cui istituti (sia pubblici che, particolarmente, privati) rimasero pienamente vigenti, salvo che per le parti esplicitamente modificate dalle *leges* imperiali. All'atto pratico, il dualismo del *ius vetus* e del *ius novum* si tradusse nel dualismo tra i due mezzi di cognizione, rispettivamente dell'uno e dell'altro: a) i cd. « *iura* » o (« *ius* »), termine che finì per riferirsi specificamente agli scritti della giurisprudenza classica, in quanto mezzi di conoscenza dell'ordinamento giuridico classico in ogni sua manifestazione; b) le cd. « *leges* », termine antonomastico, che designò, in contrapposto ai *iura*, il complesso delle *constitutiones principum*, fonti esclusive del *ius novum*.

Il rapporto tra *iura* e *leges*, nella concezione postclassica, ebbe forti caratteri di analogia con quello preclassico tra *ius civile* e *leges publicae* (v. n. 190). Così come in antico il *ius civile*, i *iura* furono considerati un insieme di principi eterni, a fondo razionale (cd. « *ratio iuris* »), quindi valevoli per tutti i sudditi dell'impero, senza distinzioni di nazionalità e di casta; nei loro confronti le *leges* si posero come provvedimenti di governo destinati e a chiarirne l'interpretazione o eccezionalmente a modificarli per considerazioni di *utilitas* contingente. Fu, forse, per influsso di questa concezione che nella giurisprudenza postclassica si formò, sebbene molto nebulosamente, la teoria della contrapposizione al *ius commune* di un *ius singulare*, inteso come « *quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est* » (PAUL. D. 1. 3. 16 itp.), cioè essenzialmente come il complesso delle *leges* innovative del *ius vetus*: del resto, è da notare, che

*l'evoluzione del diritto romano*, in *Mélanges Cornil* (1926) 2; ID., *Punti di vista critici e ricostruttivi a proposito della dissertazione di Ludovico Mitteis*, in *Annali sem. giur. Palermo* 12 (1928); ALBERTARIO, *La crisi del metodo interpolazionistico*, in *Studi Bonfante* (1930) 1; VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali* (1937).

i provvedimenti imperiali costituirono pure sempre, in periodo postclassico, *ius extraordinarium*.

Sebbene non manchi chi ritiene il contrario, è da escludere nettamente che in diritto postclassico vi sia stata una terza fonte di diritto, almeno come fonte concorrente dei *iura* e delle *leges*, vale a dire la *consuetudo*. Alla *consuetudo*, che i postclassici contrapposero come *ius ex non scripto* (in senso, dunque, diverso da quello classico: v. n. 291) al *ius scriptum* costituito dalle *leges* e dai *iura*, si negò sempre dagli imperatori di aver efficacia tale, da abrogare il *ius vetus* o le *leges* (« *ut aut rationem vincat aut legem* »: CONSTANT., CL. 8. 52. 2). Essa fu ammessa solo come fonte sussidiaria, integrativa delle lacune eventuali dell'ordinamento giuridico (« *diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non ex scripto descendunt observari solet* »: ULP. D. 13. 3. 33 itp.). Ma le lacune dell'ordinamento giuridico, sopra tutto a causa della vastità dei *iura*, non furono davvero tali da far assumere congrua importanza alle consuetudini locali: le quali, pertanto, pullularono in gran numero, ma mantenendo carattere derogatorio dell'ordinamento, sì che non può e non deve, di regola, tenersene conto nella ricostruzione storica dell'ordinamento stesso.

320. LE « LEGES » IMPERIALI. — Il fondamento giuridico delle *leges* imperiali fu riposto, in periodo postclassico, nel principio, già affermatosi in precedenza, ma con ben più limitata applicazione, che « *quod principi placuit, legis habet vigorem* » (ULP. D. 1. 4. 1 pr.: v. n. 276). Questo principio, adattato alla nuova concezione dell'*imperator* come *dominus imperii*, acquistò la significazione che qualsivoglia manifestazione di volontà dell'imperatore fosse vincolante per i destinatari, essendo l'imperatore stesso ritenuto la « *legge vivente* » dell'impero (νόμος ἔμφοχος).

Non tutte le costituzioni imperiali ebbero, tuttavia, carattere normativo: non tutte cioè perseguirono lo scopo di regolare tipi di fattispecie (anzichè fattispecie singole) e di rivolgersi ad una generalità di persone (anzichè a persone determi-

nate). Il diritto postclassico distinse fra *leges generales*, relative a tipi di casi e a categorie di sudditi, e *leges speciales*, relative a casi singoli e a singoli sudditi. Questa distinzione fra *leges generales* e *leges speciales* (o *personales*) ebbe il suo valore nei riguardi dell'applicabilità da parte dei giudici ed in generale dei consociati, in quanto che fu stabilito il principio che le costituzioni personali non potessero « *ad exemplum trahi* », per il fatto che « *quae princeps alicui ob merita indulset vel si quam poenam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur* » (D. 1. 4. 1. 2).

Quanto all'efficacia delle costituzioni imperiali nel tempo e nello spazio, il problema sorse, naturalmente, per le *leges generales*. Il sistema seguito fu questo: a) una *lex generalis*, aveva valore sinchè non fosse stata esplicitamente abrogata da un'altra *lex generalis*; b) ogni *lex generalis*, fosse essa emanata dall'imperatore di Oriente o da quello di Occidente, aveva valore per tutto il territorio dell'impero. Correlativamente alla scissione fra Oriente e Occidente, il sistema ora accennato subì, in relazione alla validità delle leggi nello spazio, una notevole modifica, in quanto l'imperatore Teodosio II dispose, nel 429 d. C., che le leggi emanate in una delle due *partes imperii* non avessero vigore nell'altra parte se non fossero state ufficialmente comunicate dall'uno all'altro imperatore mediante una *sanctio pragmatica* (v. n. 321) e se non fossero state riconosciute dal secondo imperatore.

Tanto in Oriente quanto in Occidente la lingua delle costituzioni imperiali, generali o speciali che fossero, si mantenne di regola, almeno sino a Giustiniano, quella latina. Il fatto non deve stupire chi pensi alla preponderanza numerica dell'elemento ellenistico in Oriente, perchè sta di fatto che il latino rimase anche in Oriente l'espressione della ufficialità del diritto, per un fenomeno non molto dissimile da quello che ha fatto rimanere questa lingua, a tanti secoli di distanza dalla sua morte, il mezzo di espressione liturgico della Chiesa cattolica.

321. LE VARIE SPECIE DI COSTITUZIONI IMPERIALI. — Quando dalla teorica distinzione tra *leges generales* e *leges speciales* degli imperatori si voglia scendere alla pratica classificazione dei tipi di costituzioni a noi noti, si incontrano notevoli difficoltà, anche perchè di alcuni di essi non conosciamo completamente e bene il valore. Approssimativamente è, peraltro, possibile la seguente classificazione.

(A) Delle *leges generales* si conoscono i seguenti tipi.

(a) *Orationes ad senatum*. Derivarono dalle *orationes principum in senatu habitae* del periodo precedente (v. n. 274), ma ad esse non seguì più il *senatusconsultum*. Consistevano in manifestazioni di volontà legislativa dell'imperatore, lette solennemente al senato da un funzionario di grado superiore, a scopo di renderle pubbliche (e non certo di ottenere l'approvazione di questo decaduto consesso).

(b) *Edicta ad praefectos praetorio*. Derivarono dagli *edicta* ai capi delle province del periodo precedente. Consistevano in manifestazioni di volontà legislativa dell'imperatore, comunicate ad uno o più *praefecti praetorio*, affinchè questi le trasfondessero a loro volta negli *edicta* che ciascuno di essi era autorizzato ad emanare (entro i limiti rappresentati dalle *leges generales*) nella rispettiva *praefectura*.

(c) *Edicta* diretti a funzionari di corte, perchè facessero applicazione dei dettami in essi espressi quanto alla materia per cui erano competenti.

(d) *Edicta ad populum* (o *leges edictales*). Altra derivazione dagli antichi *edicta principum*, ma con la differenza che, essendo indirizzati direttamente al popolo o ad una parte di esso, venivano pubblicati mediante affissione.

Teodosio II stabilì, nel 446 d. C., che ogni progetto di *lex generalis*, approntato generalmente a cura del *quaestor sacri palatii* (v. n. 310), dovesse essere sottoposto al parere del *consistorium* e del *senatus* e poi nuovamente del *consistorium*. Ma è da dubitare fortemente che questo procedimento (disposto all'evidente scopo di evitare la farragine di norme, non sempre

armonizzabili fra loro, che era stata creata dalla troppo copiosa legislazione imperiale) sia stato per lungo tempo osservato.

(B) Nella categoria delle *leges speciales* rientravano i tipi di costituzioni qui di sotto elencati.

(a) *Decreta*. Derivarono chiaramente dai *decreta* emessi *extra ordinem* dai *principes* durante l'epoca classica, ma furono un genere fortemente decaduto, causa il fatto che gli imperatori persero l'uso, con il generalizzarsi della *extraordinaria cognitio*, di decidere direttamente le controversie. Al posto dei *decreta* degli imperatori si diffusero, in questo campo, le sentenze dei funzionari che amministravano giustizia nel loro nome.

(b) *Mandata*. Anche la derivazione di questi atti dai *mandata* del periodo classico è sicura. I *mandata* furono, peraltro, il tipo di costituzione imperiale che più rapidamente decadde: ridottisi a mere istruzioni amministrative, scomparvero del tutto a partire del V secolo d. C.

(c) *Rescripta e adnotationes*. Quest'ultimo fu un tipo di *leges personales* probabilmente affine a quello dei *rescripta*, come esso derivante dai rescritti del periodo del principato. I *rescripta* furono numerosissimi sopra tutto con Diocleziano, che assai spesso fu costretto ad avvalersene per mettere in guardia i sudditi orientali da false interpretazioni del diritto romano. Con Costantino si iniziò la decadenza di questo genere di costituzioni, che furono ammesse soltanto se enunciassero principi non in contrasto con le *leges generales* e soltanto se contenessero (ad evitare l'abuso della autorità derivante dalla risposta imperiale) la clausola « *si preces veritate nituntur* ».

(C) Un genere intermedio tra le *leges generales* e le *leges speciales*, fu costituito, a quanto pare, dalle *pragmaticae sanctiones*, sulle cui caratteristiche regna, tuttavia, molta oscurità. Anche per esse fu imposta la clausola « *si preces veritate nituntur* » e l'imperatore Anastasio stabilì (491 d. C.) che fossero nulle quelle contrarie alle *leges generales*. In generale contenevano disposizioni di carattere ammi-



nistrativo, emanate su richiesta di enti pubblici o per iniziativa degli stessi imperatori.

### 322. LE PRINCIPALI RIFORME DETERMINATE DAL « IUS NOVUM ».

— Già si è sufficientemente parlato in precedenza delle riforme apportate dal *ius novum* alla struttura dello Stato romano e del suo governo (v. n. 309 ss.). Già si è sottolineato, inoltre, che le *leges* postclassiche evitarono, in linea di massima, particolarmente nella fase dell'impero unico, di innovare la materia del *ius privatum*, che gli imperatori mostravano di ritenere eternata dal *ius vetus*, vale a dire dai *iura* (v. n. 319). Resta, dunque, da dire qualcosa sulla riforma del sistema sanzionatorio, in materia privata e in materia criminale, sopra tutto in considerazione della importanza che essa ebbe nel processo di corruzione del diritto romano.

La riforma del sistema sanzionatorio fu ovvia ed inevitabile conseguenza di tutto il processo di trasformazione dello Stato e si riassunse nel trionfo della *cognitio extraordinaria* e, contemporaneamente, in una tassativa e minuta delimitazione delle competenze e delle regole di giudizio.

(a) La scomparsa delle *quaestiones perpetuae* ed il correlativo trionfo della *cognitio extra ordinem* dei *crimina* si realizzarono nei primissimi anni del periodo postclassico. Gli imperatori, non potendo certo riservarsi il giudizio di tutte le cause, seguirono l'indirizzo di limitare, con le loro *leges*, la discrezionalità dei giudicanti, subordinando la loro attività ad una vastissima regolamentazione. Molto vi sarebbe da dire circa le riforme apportate, oltre che alla procedura, allo stesso diritto criminale sostanziale. Basterà, comunque, segnalare le seguenti caratteristiche generali: a) l'asprezza eccezionale delle pene e la variabilità delle stesse a seconda del grado sociale e dell'intensità della colpa del condannato; b) l'accrescimento del numero dei *crimina* e, in particolare, la tendenza a trasferire nel campo criminale figure di responsabilità che in passato avevano dato luogo soltanto a conseguenze di risarcimento danni (insolvenza, divorzio ingiustificato ecc.); c) la con-

figurazione come *crimina* degli atti di vilipendio della religione cristiana.

(b) Assai sollecita fu anche la scomparsa del procedimento privato *per formulas*, esplicitamente abolito nel 342 d. C. dagli imperatori Costanzo e Costante (« *iuris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicatus amputentur* »: *CI.* 2. 57 [58]. 1). La procedura *extra ordinem* si mantenne aderente alle caratteristiche generali già assunte nel periodo precedente, ma subì numerose variazioni di forma. In particolare, ai modi antichi di *evocatio* si sostituì dapprima la *litis denuntiatio*, atto di citazione redatto con l'aiuto di pubblici funzionari, e più tardi il *libellus conventionis*, rimesso da un ufficiale giudiziario (*coactor negotii*) al convenuto, il quale rispondeva con un *libellus contradictionis*. A parte ciò, l'immenso bagaglio del *ius honorarium* non fu abolito, nè restò inutilizzato, chè anzi per il tramite della giurisprudenza molti principi procedurali ordinari passarono, più o meno modificati, a far parte della *cognitio extraordinaria*.

### 323. LA GIURISPRUDENZA POSTCLASSICA. — Il sistema politico dell'impero assoluto non poteva non portare all'estinzione dell'attività autonoma della giurisprudenza, la quale, del resto, languiva già dalla fase di crisi della *respublica* universale. Le cause più appariscenti di questo processo storico furono, come già si è accennato (v. n. 318), la estinzione del *ius publice respondendi* e la legge delle citazioni.

(a) Sebbene mai esplicitamente abolito, il *ius publice respondendi* cadde del tutto nel tempo intercorrente tra Diocleziano e Costantino. L'ultimo giurista che venne insignito del privilegio fu, per quanto ci risulta, un tale INNOCENTIUS, fiorito appunto in quell'epoca. Orbene, la fine del *ius publice respondendi* implicò che i giureconsulti postclassici non potessero più contribuire alla evoluzione del diritto romano e che ogni e qualsiasi disposizione innovativa del *ius vetus* fosse riservata alle *leges imperiales*. Tutto ciò fece sì che i giurisperiti postclassici, privi ormai della possibilità di esplicare auto-

mamente la loro (del resto, assai discutibile) « *iusti ac iniusti scientia* », ripiegassero verso attività più modeste e, nel contempo, lucrative, e cioè: a) o verso l'assorbimento nella burocrazia imperiale, che di tecnici del diritto aveva effettivamente gran bisogno; b) o verso l'insegnamento elementare nelle scuole di Occidente e di Oriente (v. n. 324); c) o verso la professione di avvocato o di notaio a disposizione dei privati. Tutte e tre le carriere trovarono, per quanto ci consta, numerosi aderenti, ed appunto per questo ci sembra da rigettare, come unilaterale, la denominazione, recentemente proposta (SCHULZ), della giurisprudenza postclassica come 'giurisprudenza burocratica'.

(b) L'attività della giurisprudenza scolastica e pratica rivestì, nel corso della fase dell'impero unico, caratteri tanto deteriori, che gli imperatori dovettero passare a preoccuparsi di snuassarla ulteriormente e notevolmente. Fu appunto per ciò che, nel 426 d. C., l'imperatore d'Occidente VALENTINIANO III emanò la cd. legge delle citazioni, con la quale si sforzò di dettare alcuni criteri elementari e meccanici di consultazione diretta dei *iura* classici da parte dei giudici e dei privati in genere. Nella redazione originale egli stabilì, infatti: a) che il materiale di *iura* avente efficacia di legge fosse ridotto agli scritti di cinque soli giureconsulti classici: PAPINIANO, GAIO, PAOLO, ULPIANO e MODESTINO; b) che, in caso di divergenza di opinioni tra i cinque, si fosse tenuti a seguire il parere della maggioranza (« *potior numerus vincat auctorum* »); c) che, nel caso vi fosse parità fra le opinioni in contrasto, fosse da dar prevalenza al parere appoggiato dall'autorità di Papiniano (« *si numerus aequalis sit, eius partis praeceat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat* »); d) che, infine, ove risultassero del tutto inapplicabili i due criteri precedentemente enunciati, si fosse liberi di adottare, tra i vari pareri, quello preferito (« *quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis* »). Questa costituzione fu accolta da Teodosio II in Oriente e fu inserita nel *Codex Theodosianus* (CTh. 1. 4. 3), ma Teodosio, meno preoccupato del collega circa l'ignoranza giuridica dei suoi tempi, ampliò notevol-

mente il novero dei *iura* consultabili, stabilendo, attraverso una interpolazione (GRADENWITZ), che avessero valore di legge anche gli scritti degli altri giuristi classici citati dai cinque (praticamente, tutti), purchè delle loro opere si avessero a disposizione sicuri manoscritti (« *si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur* »).

Sia nel testo di Valentiniano, che in quello, indubbiamente più liberale, di Teodosio, la legge delle citazioni venne, comunque, a precludere alla giurisprudenza postclassica ogni possibilità di esprimere con qualche efficacia pratica il proprio parere.

324. L'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE DIDATTICA. — Particolarissimo interesse riveste, tra i vari modi dell'attività giurisprudenziale postclassica (v. n. 323), l'attività che i giuristi svolsero nel settore didattico, perchè fu precipuamente a causa di questa attività che i *iura* classici vennero ad essere, dapprima formalmente e poi anche sostanzialmente, corrotti e trasformati.

Scuole di diritto fiorirono, in età postclassica, numerose, sia in Occidente che, sopra tutto, in Oriente.

(a) Poche sono le informazioni di cui disponiamo sulle Scuole di Occidente, di cui, comunque, certamente ve ne fu una ufficiale a Roma nel sec. IV d. C. ed altre ve ne furono, private, in Italia e in Gallia anche nel sec. V d. C. Queste scuole seguirono le sorti del tracollo politico dell'Occidente e furono, indubbiamente, poverissime di iniziativa: ma appunto per ciò i frutti della loro attività, giunti sino a noi in non piccolissimo numero, appaiono molto importanti ai fini della ricostruzione del diritto classico, che vi è da presumere non sia stato troppo fortemente inquinato dall'elaborazione scientifica di una tanto povera giurisprudenza. Del resto, che i vizi dei giuristi occidentali, più che nell'infedeltà ai principi classici, consistessero precipuamente nella inferiorità rispetto al compito di comprendere i *iura* nella loro grandiosa varietà, è dimostrato dal testo originale della legge delle citazioni, la quale fu indubbiamente dettata a Valentiniano III dalla con-

sapevolezza della ignoranza dei giuristi di Occidente (v. n. 323).

(b) Le Scuole di Oriente fiorirono precipuamente dopo la divisione dell'impero e manifestarono, per quel che sappiamo, caratteristiche ben diverse da quelle delle Scuole occidentali. Lungi dal mancare di cultura e di iniziativa, i giuristi orientali ebbero in abbondanza l'una e l'altra, ma si trattava di cultura essenzialmente ellenistica e di iniziativa essenzialmente rivolta alla deformazione sostanziale dei *iura* classici, di modo che la loro attività si risolse, principalmente, nel mascherare sotto veste romana nuovi istituti, suggeriti dai tempi nuovi, dalle nuove idee e dalle consuetudini derogatorie venute in essere nella prassi dei rapporti di ogni giorno. La vera e grande battaglia per la salvaguardia del patrimonio dei *iura* gli imperatori dovettero combatterla proprio contro i feratissimi maestri delle Scuole d'Oriente.

Tra le Scuole orientali assurse ad altissima risonanza, nel secolo V d. C., la scuola di Berito, magnificata come « madre del diritto » (μητήρ τῶν νόμων), illustrata da professori (*antecessores*) di vasta fama, che furono definiti, con caratteristica enfasi orientale, « eroi » del diritto (ἥρωες), « maestri del mondo abitato » (διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης): CIRILLO, PATRIZIO, DONNINO, DEMOSTENE, EUDOSSIO, AMBLICO, LEONZIO. Molto note furono anche le Scuole di Alessandria, Antiochia, Cesarea e Costantinopoli. Nel sec. VI d. C. la Scuola di Costantinopoli ottenne la prevalenza su quella di Berito: da queste due scuole tolse Giustiniano quattro tra i principali collaboratori della sua opera, e cioè TEOFILO, CRATTINO, DOROTEO e ANATOLIO, ma grande fama rivestì anche TALEO, escluso dalla compilazione.

Prima di Giustiniano lo studio del diritto era organizzato sulla base di quattro anni di insegnamento. Il primo anno era dedicato allo studio delle *Institutiones* di Gaio, debitamente aggiornate, nonchè di quattro monografie (*libri singulares*) di confezione scolastica (*de re uxoribus, de tutelis, de testamentis, de legatis*); nel secondo anno si studiava una prima *pars legum*, e qualche titolo di una *pars de iudiciis* e di una

*pars de rebus*, il cui studio veniva completato nel terzo anno; al quarto anno era, infine, riservato lo studio di estratti dei *responsa* di Papiniano e di quelli di Paolo. Questo piano di insegnamento fu riformato, come diremo (v. n. 341), da Giustiniano I nel 533 d. C.

### 325. LE FORME DELLA LETTERATURA GIURIDICA POSTCLASSICA.

— Per quel che ci è dato sapere, ma sopra tutto per quel che ci è dato di intuire attraverso l'esegesi critica del materiale giuridico postclassico, le forme in cui si concretò, in Occidente e in Oriente, la complessa attività della giurisprudenza postclassica furono principalmente le seguenti.

(a) *Alterazioni testuali*. Se ne ebbero per i *iura* e, in misura assai più limitata, per le stesse *leges*. A prescindere dagli errori di scrittura degli amanuensi, consistettero in glossemi interlineari o marginali, penetrati poscia nel testo, in *interpretationes* delle *leges*, in parafrasi di brani ritenuti poco intelleggibili, in accorciamenti e rabberciamenti del dettato genuino.

(b) *Antologie ed epitomi*. Se ne ebbero sia per i *iura* che per le *leges*, talvolta (come per le *leges Romanae barbarorum*: v. n. 330) a carattere ufficiale. Consisterono: nell'enucleamento di brani tuttora vigenti di *leges*; nella raccolta di *lectiones, opinioniones, definitiones, ambiguitates, regulae, sententiae* di uno o più giuristi classici; in esposizioni riassuntive di una o di più opere giurisprudenziali.

(c) *Versionsi in lingua greca e retroversionsi* in latino di brani legislativi e giurisprudenziali a scopo di esercizio, con tutti i pericoli connessi a questo genere di attività.

(d) *Elaborazioni monografiche di iura*. Consisterono nell'enucleamento da una o più opere giurisprudenziali classiche di tutto quanto riguardasse un determinato argomento e nella confezione di *libri singulares* « ad hoc »: *libri singulares* da intendersi non più nel significato classico di opere scritte su un solo rotolo di papiro (*liber*), ma nel nuovo senso di opere (scritte su quaderni di pergamena) relative ad

un solo e determinato argomento (*de iure dotium, de re uxoria, de iure codicillorum ecc.*).

(e) **Compilazioni « a catena »**. Consisterono in ardite operazioni (spesso, appunto perchè così radicali, di carattere ufficiale) di riduzione di *leges* e di *iura* in frammenti, generalmente muniti di una *inscriptio* che ne indicava la provenienza, e nella costruzione con questi materiali, accortamente concatenati tra loro, di grandi esposizioni panoramiche del diritto o di branche di esso. Se ne ebbero di sole *leges*, di soli *iura*, o anche miste di *iura* e di *leges*.

### § 55. - Le compilazioni pregiustinianee di « iura » e di « leges » (\*).

SOMMARIO: 326. Quadro generale. — 327. Le collezioni private di *leges* preteodosiane. — 328. Il *Codex Theodosianus*. — 329. La legislazione post-teodosiana. — 330. Le leggi romano-barbariche. — 331. I *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo. — 332. Altre compilazioni pregiustinianee di *iura*. — 333. I *Fragmenta Vaticana*. — 334. La *Collatio*. — 335. Altre compilazioni miste pregiustinianee.

326. **QUADRO GENERALE.** — La multiforme attività della giurisprudenza postclassica sfociò in numerose opere di vario tipo: delle quali alcune ebbero ed altre non ebbero carattere ufficiale, alcune sono a noi direttamente pervenute e altre restano soltanto in antiche citazioni, se addirittura non esistono che nel sospetto dei critici moderni. Qui ci limiteremo a parlare delle opere ufficiali e ufficiose direttamente pervenuteci, in tutto o in parte, distinguendo tra quelle pregiustinianee, quelle giustinianee e quelle postgiustinianee (queste ultime, se ed in quanto possano essere utili ai fini di una più precisa ricostruzione dell'ordinamento giuridico postclassico).

Per quel che riguarda le opere a noi non direttamente pervenute, sarebbe discorso troppo lungo e minuto farne parola, sopra

(\*) Cfr. in generale le opere indicate *retro* n. 24-25 e 27 e la letteratura ivi citata.

tutto quando si tratti di opere di cui non rimane il ricordo, ma la cui esistenza la critica ha solo motivi, più o meno fondati, per sospettare. Basterà, a questo proposito, rinviare: da un lato, a quanto si è detto di volta in volta circa i sospetti di inquinamento o di apocriefa relativi a singole opere attribuite ai giureconsulti preclassici e classici (v. §§ 35, 51); dall'altro, a quanto si dirà fra poco circa la probabile esistenza dei cd. « *predigesti* » (v. n. 340).

327. **LE COLLEZIONI PRIVATE DI « LEGES PRETEODOSIANE ».** — Giusto agli inizi del periodo postclassico furono compilate in Oriente due collezioni private di costituzioni imperiali, le quali ebbero la più larga fortuna nel mondo giuridico postclassico, tanto da ottenere da Teodosio II il riconoscimento ufficiale (v. n. 328). Si tratta del *Codex Gregorianus* e del *Codex Heronogenianus*: detti « *codices* » perchè ormai era invalso l'uso di scrivere su quinterni di pergamena, costituenti volumi regolabili a piacere (*codices*).

(a) Il *Codex Gregorianus* fu compilato in Oriente (Nicomedia?) da un GREGORIO o GREGORIANO, di cui non abbiamo notizie precise, intorno agli anni 292 e 293 d. C.

Questa raccolta fu destinata in ispecial modo alla pratica giudiziaria civile e comprese, pertanto, particolarmente *rescripta*, genere di costituzioni che era, come sappiamo (v. n. 321), ancora fiorente in quell'epoca. Sebbene il più antico rescritto che ci risulta riportato in questo codice sia dell'anno 196 d. C. (Settimio Severo), pare che esso contenesse in realtà anche rescritti degli anni precedenti, a partire da Adriano (117-138 d. C.).

Il Codice Gregoriano non ci è noto per conoscenza diretta, ma è stato ricostruito, almeno parzialmente, sulla base di una epitome contenuta nella *lex Romana Visigothorum* e sulla base di citazioni di singoli rescritti da esso riportati fatte nella *lex Romana Burgundionum*, nella *Collatio*, nella *Consultatio* e nei *Fragmenta Vaticana*. Esso si ripartiva in non meno di 14 libri (forse 16), in cui gli argomenti erano divisi per *tituli* (ciascuno munito di una rubrica indicativa del contenuto): entro i *tituli* le costituzioni erano riportate in ordine di data. Lo schema generale della raccolta era improntato su quello dei *digesta*

della giurisprudenza classica, nella loro forma più evoluta (v. n. 288).

(b) Il *Codex Hermogenianus* fu parimenti compilato in Oriente da un ERMOGENE, non meglio conosciuto, o forse anche dal giurista ERMOGENIANO (v. n. 373). Costituì un complemento od una appendice, in un solo libro (diviso in titoli), del *Codex Gregorianus* e comprese essenzialmente un gruppo di rescritti dioclezianeî degli anni 293-94 d. C.

Neanche questo codice ci è pervenuto direttamente. Una ricostruzione assai frammentaria è stata possibile sulla base delle stesse fonti adoperate per ricostruire il codice Gregoriano.

(c) Aggiunte posteriori al Gregoriano ed all'Ermogeniano furono compiute in varie riprese da giuristi anonimi. Probabili aggiunte al *Codex Gregorianus* sono alcune costituzioni dioclezianeê successive al 292 d. C., che ad esso sono rapportate nelle fonti. Aggiunte quasi certe al *Codex Hermogenianus* sono alcuni gruppi di rescritti dioclezianeî degli anni 295-305 d. C., nonchè costituzioni del 314 (Costantino e Licinio) e del 364-365 (Valentiniano e Valente).

328. IL « CODEX THEODOSIANUS ». — La prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali fu fatta fare dall'imperatore TEODOSIO II (408-450 d. C.) ed ebbe il nome di *Codex Theodosianus*.

I propositi di Teodosio furono, per vero dire, assai più vasti, almeno in un primo momento. Con una costituzione del 429 d. C. (CTh. 1. 1. 5) egli, riconosciuta ufficialmente la validità dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, nominò una apposita commissione affinchè compisse, in tempi successivi, questo duplice lavoro: a) raccogliere ad uso degli studiosi, tutte le *leges generales* da Costantino I in poi (fossero ancora in vigore oppur no), ordinandole in libri e titoli a somiglianza e ad integrazione delle due collezioni private precedenti; b) estrarre, ad uso dei pratici, dai primi due e da questo terzo codice tutte le costituzioni (generalì e speciali) ancora in vigore, ordinando il tutto sistematicamente e colmando

ogni lacuna con brani acconci di *iura*, cioè di scritti della giurisprudenza classica. La prima commissione nominata da Teodosio condusse avanti assai fiaccamente i propri lavori, talchè l'imperatore fu costretto a riformarla ed a ridurre sensibilmente il suo troppo vasto programma. Con una costituzione del 435 d. C. (CTh. 1. 1. 6) egli nominò una commissione di sedici membri, assegnandole il compito di fare, ad integrazione dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, una raccolta sistematica delle *leges generales* (non, dunque, dei rescritti e delle altre leggi speciali) da Costantino in poi, anche se fossero state abrogate da costituzioni successive, in modo che l'opera potesse servire sia allo studio teorico che alla applicazione pratica del diritto. Questa volta il disegno di Teodosio ebbe attuazione molto rapida, anche perchè la prima commissione aveva probabilmente già progettato lo schema della raccolta e perchè i membri della seconda commissione si divisero, a quanto è dato supporre, la fatica, nel senso di lavorare, nella prima stesura, ciascuno ad un libro.

Il *Codex Theodosianus* fu pubblicato in Oriente il 5 febbraio 438 e fu comunicato al *praefectus praetorio* d'Italia per la presentazione al senato d'Occidente: entrò in vigore, ferma restando la validità del Gregoriano e dell'Ermogeniano, il 1° gennaio 439 d. C. Esso fu diviso in 16 libri, ripartiti in titoli di numero assai vario da libro a libro, alla maniera del codice Gregoriano.

Il sistema del Teodosiano fu sostanzialmente quello del Gregoriano, salvo che largo spazio fu anche dedicato a materie di diritto pubblico. È da tener presente, inoltre, che Teodosio autorizzò esplicitamente i suoi commissari a modificare e correggere il testo delle costituzioni, purchè ciò non implicasse innovazioni sostanziali. L'ordine delle materie del codice Teodosiano è il seguente: libro I (fonti del diritto e competenze dei funzionari imperiali), libri II-V (diritto privato, secondo l'ordine della prima parte dei *digesta* classici), libri VI-VII (gerarchie dei funzionari imperiali di rango superiore, loro privilegi, diritto speciale dei militari), libro VIII (rimanenti materie di diritto privato), libro IX (di-

ritto penale), libro X-XI (diritto finanziario), libri XII-XV (organizzazioni cittadine e corporazioni varie), libro XVI (ordinamento della Chiesa e del diritto ecclesiastico).

329. LA LEGISLAZIONE POST-TEODOSIANA. — Dopo la pubblicazione del codice Teodosiano, e a cominciare dagli stessi Teodosio II e Valentiniano III, fu emanata dai vari imperatori che si susseguirono tutta una serie di costituzioni, che sogliono ora essere designate sotto il nome di *Novelle post-teodosiane* (cioè *novellae constitutiones*).

Delle raccolte che di queste costituzioni si fecero in Oriente nulla ci è pervenuto. Ci sono note invece circa un centinaio di *leges* attraverso i resti delle raccolte fatte in Occidente e sopra tutto attraverso la *lex Romana Wisigothorum*. In questa, infatti, sono inserite parecchie costituzioni, che giungono fino al tempo dell'imperatore di Occidente Antemio (467-472), mentre altre costituzioni si trovano nei manoscritti, in appendice ad essa.

Va detto a questo punto che, al di fuori dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, abbiamo, inoltre, notizia di alcune costituzioni postclassiche attraverso raccolte di minima entità, la più importante delle quali è quella che va sotto il nome di *Constitutiones Sirmordianae* (così detta perchè edita per la prima volta dal gesuita francese SIRMONO). Tutte le costituzioni contenute in questa raccolta sono anteriori alle *Novelle post-teodosiane* e mirano a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa, così come fanno le costituzioni contenute in tutte quelle altre raccolte di carattere ecclesiastico che, dal tempo di Costantino in poi, ci sono pervenute (*Atti dei Concilii*, *Collectio Avellana*, *Collectio Quesnelliana*, ecc.).

330. LE LEGGI ROMANO-BARBARICHE. — In seguito alla formazione degli Stati romano-barbarici venne a crearsi, nei territori dell'ex-impero d'Occidente, una complessa situazione di convivenza del diritto romano con il rozzo diritto dei barbari: situazione, questa, che i re germanici cercarono di risolvere, facendo compilare le così dette « leggi romano-barbariche », cioè

alcune modeste compilazioni ufficiali, miste di *iura* e di *leges*, che avrebbero dovuto servire o soltanto per i Romani oppure sia per i Romani che per i barbari. Esse sono l'*Edictum Theoderici*, la *lex Romana Burgundionum* e la *Lex Romana Wisigothorum*.

(a) L'*Edictum Theoderici* fu la prima, in ordine di tempo, delle leggi romano-barbariche. Questa compilazione fu pubblicata intorno al 500 d. C. da TEODERICO, re dei Goti, il quale, considerandosi governatore dell'Italia in nome dell'imperatore d'Oriente Zenone, poteva emanare *edicta*, come gli ordinari *praefecti praetorio*.

L'*Edictum Theoderici* ebbe vigore sia per i Romani che per i barbari, e fu composto di 154 articoli, ricavati sopra tutto dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, dalle *novelle post-teodosiane*, dalle *Sententiae* di PAOLO, dalle *Institutiones* di GAIO. Non sono però mai citate le fonti sfruttate nella compilazione.

(b) La *Lex Romana Burgundionum* fu emanata da GUNDOBADO, re dei Burgundi (Francia orientale), agli inizi del VI secolo, ed ebbe vigore soltanto per i sudditi romani.

La legge è divisa in titoli, sotto ognuno dei quali sono raccolti i vari testi (con l'indicazione della provenienza), tratti quasi per intero dalle stesse fonti che erano state sfruttate nell'*Edictum Theoderici*. Non mancano però in questa compilazione le infiltrazioni del diritto borgognone.

(c) La *Lex Romana Wisigothorum* fu di gran lunga la più importante delle leggi romano-barbariche. Fu emanata nel 506 da ALARICO II (onde il nome di *Breviarium Alarici* o *Alaricianum*) ed ebbe vigore nella Spagna e nell'Aquitania (Francia occidentale).

In essa furono sfruttati largamente il codice Teodosiano e le *novelle post-teodosiane*, nonché le *Receptae Sententiae* di PAOLO; piuttosto scarsi sono gli estratti dei codici Gregoriano ed Ermogeniano. È contenuta, inoltre, in questa compilazione un'*epitome* delle *Institutiones* di GAIO (v. n. 332), e vi figura, infine, un passo dei *Responsa* di PAPINIANO (comunemente detto,

a causa di un errore di trascrizione del nome del giurista classico, *responsum Papiani*). Gli estratti delle varie opere non sono fusi assieme, ma sono distinti in vari gruppi, secondo l'opera da cui sono stati escerpiti, e ad ogni testo fa seguito un'interpretatio (tranne per l'*Epitome* di Gaio). La interpretatio non sembra, tuttavia, che sia stata scritta dagli stessi compilatori, ma sembra sia stata tratta da glosse che già accompagnavano i testi.

Grande fu la diffusione che ebbe questa legge nell'alto Medioevo, ragion per cui ci sono pervenuti parecchi manoscritti di essa. La sua utilità per i romanisti sta sopra tutto nel fatto che i passi in essa riportati, sebbene non scevri da alterazioni, servono a riempire (specie per le *Sententiae* di Paolo e per il codice Teodosiano) alcune lacune altrimenti incolmabili.

### 331. I « TITOLI » DI ULPIANO E LE « SENTENTIAE » DI PAOLO.

— Tra i resti della giurisprudenza classica sogliono anche essere annoverati i *Tituli* di ULPIANO e le *Sententiae* di PAOLO, ma su un piano diverso da quello delle *Institutiones* di GAIO, perchè trattasi con tutta probabilità di due compilazioni post-classiche munite di titoli apocrifi. E, comunque, opinione pacifica che esse conservano un largo substrato di passi trascritti fedelmente da opere della giurisprudenza romana e il cui contenuto è ancora, essenzialmente, diritto classico.

(a) *Tituli ex corpore Ulpiani*. Così è intitolato un codice pergameneo della Biblioteca vaticana, remontante al X sec. e diviso in 25 *tituli* (Vat. regius 1128). Nel secolo scorso il SAVIGNY riuscì a dimostrare la identità di questo codice con un codice da lungo tempo perduto, che era stato in mano al TILLIO, il quale l'aveva pubblicato nel 1549 col titolo di *Ulpiani liber singularis regularum*, e al CUTACIO, il quale lo aveva ripubblicato con lo stesso titolo nel 1576. A loro volta il TILLIO e il CUTACIO avevano sostenuto l'identità del manoscritto col *liber singularis regularum* di ULPIANO (v. n. 303), argomentando dal fatto che alcuni suoi brani corrispondevano letteralmente a frammenti dei *Digesta* giustiniani e della *Col-*

*latio legum Mosaicarum et Romanarum*, i quali erano muniti appunto di questa *inscriptio*.

I *Tituli ex corpore Ulpiani* sono ordinati secondo lo stesso sistema delle *Institutiones* di GAIO (v. n. 299) ed anzi ne colmano alcune importanti lacune (per esempio, in materia di regime patrimoniale del matrimonio). Il manoscritto vaticano si arresta tuttavia in un punto che corrisponde ai primi paragrafi del libro terzo di Gaio. Le coincidenze di stile fra il testo vaticano e quello gaiano sono evidentissime e notevoli.

Gravi controversie si agitano circa la autenticità dell'opera. a) Il MOMMSEN, senza porre in dubbio la classicità del *liber singularis regularum* escerpito nei *Digesta* e nella *Colatio*, ha da tempo sostenuto che i *Tituli* del manoscritto vaticano siano stati redatti dopo il 320 d. C., a mo' di sunto del *liber singularis* ulpiano: nei *Tituli*, infatti, appaiono eliminate le sanzioni per i *coelibes* e gli *orbi* in ossequio ad una costituzione di Costantino del 320 d. C. (CTh. 8. 16. 1). b) L'ALBERTARIO, procedendo oltre su questa strada, ha convincentemente sostenuto che postclassico (e posteriore al 320 d. C.) sia stato proprio il *liber singularis regularum*, di cui i *Tituli* non sono che uno dei manoscritti; ed ha aggiunto che a base del *liber singularis regularum* furono i *libri VII regularum* ed altre opere dello stesso Ulpiano. c) L'ARANGIO-RUIZ, aderendo alla tesi del carattere postclassico del *liber singularis regularum*, ha a sua volta tentato di dimostrare che esso costituisce un sunto delle *Institutiones* di Gaio. d) Lo SCHULZ, assumendo una posizione intermedia fra le due teorie ultime citate, ha sufficientemente chiarito che il *liber singularis regularum* fu compilato, agli inizi del IV sec. d. C., sullo schema delle *Institutiones* di Gaio e mediante lo sfruttamento di materiale estratto sia dal manuale gaiano, che dai *libri VII regularum* e dalle *Institutiones* di Ulpiano, dai *libri XII pandectarum* di Modestino e da altre opere di minore importanza.

(b) *Pauli sententiae*. Di quest'opera abbondano le trascrizioni nei vari manoscritti della *Lex Romana Visigothorum*. A volte il titolo è di « *sententiae receptae* », altre volte è di « *sententiae ad filium* ».

L'opera si divide in 5 libri, ripartiti in titoli, ed è ordinata secondo lo schema dei *digesta*. Il testo della *Lex Romana Wisigothorum* è palesemente abbreviato, e lo ha dimostrato il CUIACIO, scoprendo in un altro codice, oggi perduto (Cod. Vossianus), brani non riportati dai manoscritti della *Lex*. Altri estratti dell'opera si trovano nei *Vaticana fragmenta*, nella *Collatio*, nella *Consultatio* e nei *Digesta* di Giustiniano: i passi della *Consultatio* e dei *Digesta* sono a volte notevolmente diversi da quelli della *Lex Romana Wisigothorum*.

Sino a qualche decennio fa si è sempre pensato che i libri *V sententiarum* fossero veramente di PAOLO (v. n. 302) e che il testo riportato nella *Lex Romana Wisigothorum* ne costituisse un sunto. Oggi, sotto l'impulso del BESELER, la gran maggioranza della dottrina pensa invece, giustamente, che Paolo non abbia mai redatto i libri *sententiarum* e che questi siano una specie di antologia, composta durante il regno di Diocleziano o di Costantino, nella quale furono sfruttati come fonte principale, secondo alcuni gli scritti di PAOLO, secondo altri anche gli scritti di ULPIANO e di altri autori.

332. ALTRE COMPILAZIONI PREGIUSTINIANEE DI « IURA ». — Compilazioni pregiustiniane di *iura* sono la *Epitome Gai*, i *Fragmenta Augustodunensia*, gli *Scholia sinaitica*.

(a) *Epitome Gai*. Quest'opera, in tre libri, è condotta sulla falsariga dei primi tre libri delle *Institutiones* di GAIO (v. n. 299). Da questo modello, tuttavia, l'*Epitome* non di rado si discosta per uniformarsi al nuovo diritto vigente in Occidente. L'operetta ci è nota attraverso la *lex Romana Wisigothorum*, in cui trovasi inserita. Ad essa, come si è detto (v. n. 330), manca la solita *interpretatio*: il che si spiega perchè l'*Epitome* è essa stessa la *interpretatio* semplificativa e riassuntiva del testo gaiano, che molto probabilmente non era più in uso nelle scuole giuridiche del regno visigotico.

Molto si discute sul se l'*Epitome Gai* sia stata redatta dai compilatori della *Lex Romana Wisigothorum* o se invece essa sia stata redatta anteriormente, nelle scuole occidentali, e poi sfruttata ad uso della compilazione visigotica. A noi sembra

che la seconda opinione sia preferibile e che l'*Epitome* debba essere attribuita ad un'epoca alquanto anteriore a quella di redazione della *Lex Romana Wisigothorum*.

(b) *Fragmenta Augustodunensia*. Si tratta di una *interpretatio* assai povera e scialba delle *Institutiones* di GAIO, che rimonta al sec. IV o V d. C. Autore dell'opera fu un oscuro maestro occidentale. La scoperta di questa antica *interpretatio* è stata fatta nel sec. XIX dallo CHATELAIN, leggendo un codice palimsesto della Biblioteca di Autun. I frammenti conservati sono relativi a brani dei libri primo, secondo e quarto.

(c) *Scholia Sinaitica*. Furono scoperti nella seconda metà del sec. XIX in un monastero del monte Sinai dal filologo greco BERNARDAKIS.

Gli *Scholia Sinaitica* sono dei brevi commenti, redatti in lingua greca, ai libri 35-38 dell'opera di ULPIANO *ad Sabinum* (v. n. 303). Essi richiamano spesso passi di altre opere di Ulpiano o di altri giuristi classici (PAOLO, FIORENTINO, MARCIANO, MODESTINO), nonché brani di costituzioni imperiali raccolte nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. L'opera appartiene con tutta evidenza alla scuola di Oriente (Berlino?) e rimonta probabilmente al V sec. d. C. Il RICCOBONO ha sostenuto, invece, che gli *Scholia Sinaitica* furono redatti dopo Giustiniano perchè vi si trovano commentati tre passi ulpiane che nei *Digesta* sono certamente alterati. Senonchè questa tesi urta e si frange contro la circostanza che gli *scholia* fanno riferimento anche ai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, il cui uso fu interdetto da Giustiniano (cost. *Summa* 3): è evidente, pertanto, che gli *scholia* furono redatti in epoca pregiustiniana e che in epoca pregiustiniana furono alterati i tre frammenti di Ulpiano.

333. I « FRAGMENTA VATICANA ». — Tra le compilazioni miste di *iura* e di *leges* del periodo postclassico emergono per la loro importanza i così detti *Fragmenta Vaticana*.

I *Fragmenta Vaticana* furono scoperti nel 1821 dal MAI, leggendo un *codex rescriptus* (palimsesto) della Bi-



biblioteca Vaticana, nel quale, sotto una scrittura minuscola del sec. VIII, poteva intravedersi una scrittura unciale del secolo IV-V non molto bene cancellata. I lavori di decifrazione furono resi assai difficili dal fatto che il secondo amanuense aveva diviso in tre ciascun doppio foglio pergamenaceo del primo manoscritto e che una ricomposizione del primo manoscritto non era possibile, dato che non tutti i fogli di esso erano stati sfruttati per il *codex rescriptus*, nè questo era conservato intero. Per questi motivi si sono potuti ricostruire interamente soltanto 9 fogli della *scriptura prior*, mentre altri 24 fogli sono leggibili per un terzo o, tutt'al più, per due terzi. Infine, tenuto conto che alcuni dei fogli portano ancora la numerazione del *quaternio* (di otto pagine) cui appartenevano e che il numero più elevato è 28, si è potuto logicamente dedurre che il manoscritto originario comprendeva non meno di 56 doppi fogli, pari a 224 pagine scritte.

L'opera era divisa in una serie di *tituli*, di cui ci sono rimasti i seguenti: *ex empto et vendito, de usufructo, de re uxoria, de excusatione, quando donator intellegatur revocasse donationem, de donationibus ad legem Cinciam, de cognitoribus ac procuratoribus*. Ogni titolo comprende un certo numero di passi di giureconsulti (PAPINIANO, ULPIANO, PAOLO e l'ignoto autore di un'opera *de interdictis*), cui fanno seguito (ma a volte vi sono intercalate) alcune costituzioni imperiali, principalmente di Diocleziano. È assai discusso se il sistema adottato sia stato quello dei *digesta* o dei commentari *ad edictum* del periodo del principato, o se invece esso sia stato un sistema diverso. È probabile che la compilazione sia stata redatta in Occidente, per uso della prassi e dell'insegnamento scolastico. Depone a favore dell'origine occidentale di essa il fatto che appaiano sfruttate alcune costituzioni di Massimiano.

Difficile è il problema dell'epoca della compilazione. Il MOMMSEN ha sostenuto che essa sia stata fatta ai tempi di Costantino, e più precisamente intorno al 320 d. C., perchè, salvo una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano del 369-372 (che egli ritiene aggiunta posteriormente alla raccolta), le costituzioni più recenti sono di Costantino, ma i

suoi argomenti sono stati validamente osteggiati dal KARLOWA e da altri. Con la maggioranza della dottrina, noi pensiamo che la raccolta sia stata compiuta dopo il 372 (data della costituzione citata di Valentiniano I, Valente e Graziano) e prima del 438, cioè prima della confezione del *codex Theodosianus*, che l'autore della raccolta medesima dimostra di non conoscere.

334. LA « COLLATIO ». — Altra notevole compilazione post-classica, mista di *iura* e di *leges*, è la *Collatio legum Romanarum et Mosaicarum*.

Trattasi di una sorprendente operetta, nota sin dal XVI sec. attraverso tre diversi manoscritti (di Vienna, Berlino e Vercelli), il cui scopo è di mettere a confronto i principi giuridici romani con i principi mosaici, probabilmente per dimostrare che questi ultimi precedettero di gran lunga quelli nel tempo. Il vero titolo della compilazione è ignoto: in passato si preferiva denominarla « *Lex Dei (quam praecepit Dominus ad Moysen)* ».

La *Collatio* era divisa in *libri* e ciascun libro era suddiviso in brevi *tituli*, in ciascun dei quali precedeva il principio delle leggi mosaiche (« *Moyses dicit ecc.* ») e seguivano passi di opere giurisprudenziali e di costituzioni imperiali. I giuristi sfruttati sono GAIO, PAPINIANO, PAOLO, ULPIANO e MODESTINO (i cinque della legge delle citazioni): le costituzioni sono estratte quasi esclusivamente dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, mentre il codice Teodosiano non appare conosciuto. A noi sono rimasti soltanto 16 *tituli* dal primo libro prevalentemente relativi ad argomenti di diritto criminale.

La comune dottrina ritiene che la *Collatio* sia stata compiuta prima del 438 d. C., data di confezione del *Codex Theodosianus*, ma dopo il 380 d. C., che è la data di una costituzione di Teodosio I da essa riferita. In senso contrario il VOLTERRA ed altri hanno sostenuto una data assai più antica, di poco posteriore al codice Gregoriano ed Ermogeniano, ed hanno pertanto affermato che la costituzione di Teodosio I del 380 d. C. è stata aggiunta posteriormente. In quanto al pro-

blema dell'autore, è molto probabile che siasi trattato di un occidentale, ma si discute su una sua più precisa identificazione. A parte opinioni completamente infondate di autori più antichi, il campo è diviso, oggi, tra una maggioranza che assume essere stato il compilatore della *Collatio* un cristiano, ed una minoranza (VOLTERRA ed altri) che ritiene siasi invece trattato di un ebreo. A nostro avviso è preferibile la tesi che l'autore della *Collatio* sia stato un fanatico cristiano, il quale ha voluto provare ai gentili che il loro famoso diritto era stato preceduto dalla legge divina.

335. ALTRE COMPILAZIONI MISTE PREGIUSTINIANEE. — Altre compilazioni miste di *iura* e *leges* a noi direttamente pervenute sono il così detto *Liber Syro-Romanus*, il trattatello intitolato *De actionibus* e la *Consultatio*. Le prime due sono opere orientali, la terza è invece occidentale.

(a) Del così detto Libro siro-romano di diritto (il vero titolo dell'opera è « Δικαιώματα » o « *Leges saeculares* ») si possiedono alcune versioni in siriano della metà dell'VIII secolo, una versione in arabo e una in armeno: versioni, tutte, che sono state condotte su un originale greco del V secolo. Lo scopo della compilazione fu eminentemente pratico, sebbene se ne dubiti, e sembra che le versioni siriane siano state apprestate appunto per uso dei Cristiani della Mesopotamia.

È notevole il fatto che non vi sia alcuna traccia di *ius honorarium* in quest'opera, ove è trattato soltanto *ius civile*, aggiornato con le costituzioni emanate da Costantino in poi. Ma l'importanza del libro siro-romano è per noi grande sopra tutto perchè il diritto in esso contenuto è essenzialmente diritto romano, e minimi o insignificanti sono gli influssi del diritto straniero.

(b) Il trattatello *De actionibus* è un'operetta scritta in greco, in cui sono contenute alcune brevi definizioni concernenti i fini e la struttura delle azioni più importanti. Fu compilato probabilmente nell'età pregiustiniana, e dovette avere molta diffusione nel mondo post-classico.

(c) La *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* fu opera di ben misero valore dottrinale, compilata probabilmente in Gallia verso la fine del V sec., d. C. (ma secondo alcuni autori anche dopo, nel sec. VI d. C.). Essa ci è però utile per le costituzioni che vi sono riportate e che sono tratte dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, nonchè per parecchi squarci tratti dalle *Sententiae* di PAOLO. La *Consultatio*, infatti, come dice la stessa denominazione, è il parere dato intorno a varie questioni da un giurista, che corrobora il suo dire citando varie costituzioni e vari passi della suddetta opera di Paolo.

### § 56. - Il « Corpus iuris civilis » di Giustiniano (\*).

SOMMARIO: 336. Giustiniano I e il suo disegno legislativo. — 337. Il primo *Codex Iustinianus*. — 338. Le *Quinquaginta decisiones*. — 339. I *Digesta*. — 340. La compilazione dei *Digesta*. — 341. Le *Institutiones*. — 342. Il *Codex repetitae praelectionis*. — 343. Le *Novellae* giustiniane e postgiustiniane. — 344. Le compilazioni giuridiche postgiustiniane.

336. GIUSTINIANO I E IL SUO DISEGNO LEGISLATIVO. — L'ardito disegno di Teodosio II, di unire in una grande compilazione ufficiale *iura* e *leges* allo scopo di attuare una visione unitaria del diritto romano e di preservare sopra tutto i primi dalla corruzione scolastica (v. n. 328) fu ripreso, a distanza di un secolo, dall'imperatore Giustiniano I, il quale seppe, aiutato da magnifici collaboratori, finalmente attuarlo. Non solo, dunque, Giustiniano compì un'opera insigne per la ricostruzione dell'impero romano (v. n. 308), ma esplicò un'azione grandiosa, e per molti versi efficace, al fine del salvataggio del diritto di Roma.

(\*) Cfr. in generale le opere indicate retro n. 24-25 e 27 e la letteratura ivi citata. Cfr. in particolare: GRUPE, *Kaiser Justinian* (1925); BIONDI, *Giustiniano I principe e legislatore cattolico* (1936); COLLINET, *La gènesis du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien* (1952); ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts* (1892).

Non è da credere che Giustiniano abbia ideato in un solo tratto la sua grandiosa opera legislativa. Dapprima, durante la correggenza con lo zio Giustino (518-527 d.C.), egli maturò soltanto il limitato disegno di provvedere alla compilazione di un codice di *leges*, che surrogasse, per i bisogni della pratica, l'invecchiato e superato *Codex Theodosianus* (v. n. 328). Rimasto solo al potere, nel 527 d.C., Giustiniano decise di attuare il suo intento e trovò, tra i membri della commissione nominata a questo uopo, l'intelligente e perspicace comprensione di Triboniano, uomo di vasta cultura e di notevolissime attitudini realizzatrici. In breve Triboniano divenne, come *quaestor sacri palatii*, l'intimo e fidatissimo collaboratore di Giustiniano, al quale seppe consigliare e per conto del quale seppe attuare, sino alla morte (avvenuta probabilmente nel 542 d.C.), il vastissimo programma di una compilazione di *iura* e di *leges*, risolvendo in maniera eccellente tutti i delicati problemi sistematici e legislativi da esso implicati.

Lo spirito della compilazione non può essere inteso, se non la si inquadra negli ideali di restaurazione della romanità, che Giustiniano perseguì tanto attivamente e tenacemente in tutti i campi. Conscio dell'inquinamento subito dai principi giuridici romani in due secoli e più di decadenza, Giustiniano volle, almeno entro certi limiti, porvi riparo, non solo fissando in maniera indelebile i *iura* nella sua compilazione, ma anche preventivamente modificandoli e interpolandoli, in modo da eliminare tante incertezze e discussioni che erano state sollevate, nelle scuole e nella pratica, dalla lettura dei pareri divergenti dei giuristi classici. Quando gli fu possibile, egli tornò senza esitazioni ai primitivi insegnamenti, o almeno a quegli insegnamenti che, in buona fede, non rendendosi conto delle modifiche apportatevi nel periodo postclassico, egli aveva ragione di ritenere genuinamente classici. In altri casi egli si sforzò di togliere di mezzo le contraddizioni e le antinomie, scegliendo o creando la soluzione migliore, per poi adattare ad essa, con adeguate interpolazioni (cd. *emblemata Triboniani*), i testi discordi. Non di rado, infine, Giustiniano innovò, riconoscendo l'insopprimibilità di più

moderne esigenze: tuttavia, egli cercò, sempre che gli fu possibile, di rendersi interprete fedele delle direttive giuridiche più genuinamente romane.

Giustiniano, inoltre, riconoscendo i pericoli che derivavano alla purezza dei principi giuridici romani dall'attività delle scuole, e sopra tutto di quelle orientali, si adoperò per ridurle di numero, per riformarne i programmi, per disciplinarne l'attività interpretativa. Egli non fu, insomma, l'ultimo e più famoso rappresentante della evoluzione giuridica postclassica, ma fu invece, spesso negli atti e sempre nelle intenzioni, lo strenuo difensore del diritto romano contro i fattori della sua decadenza.

337. IL PRIMO « CODEX IUSTINIANUS ». — Poco dopo l'ascesa al potere, Giustiniano emanò la costituzione *Hanc quae necessario* (13 febbraio 528), con la quale dispose la compilazione di un *Codex*, in base ai materiali raccolti nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, e in base alle costituzioni emanate posteriormente al codice Teodosiano. Questo codice doveva differirsi dal Teodosiano, non solo per il suo carattere più moderno, ma anche perchè: a) in esso andavano rifusi i materiali dei codici Gregoriano ed Ermogeniano (quindi anche le *leges speciales*), b) da esso andavano escluse le costituzioni non più in vigore, perchè esplicitamente o tacitamente abrogate da costituzioni successive.

Della confezione del codice fu incaricata una commissione, presieduta dall'ex-*quaestor sacri palatii* GIOVANNI, e di cui facevano anche parte gli illustri giureconsulti TRIBONIANO e TEOFILO, e la commissione fu espressamente autorizzata a modificare opportunamente le costituzioni accolte nella compilazione, nonchè a dividerle o a raggrupparle secondo le esigenze dell'ordine sistematico seguito. Data la eccellenza dei modelli preesistenti, l'opera fu compiuta in tempo brevissimo e venne pubblicata con la costituzione *Summa rei publicae* (9 aprile 529), che ne fissò l'entrata in vigore per il 16 aprile.

Il *Codex Iustinianus* del 529 non è pervenuto sino a noi, perchè fu rifiuto, dopo soli quattro anni, nel *Codex repetitae praelectionis* (v. n. 342). È presumibile che esso fosse un rafforzamento del *Codex Theodosianus*, nè potrebbe pensarsi diversamente, data la estrema brevità del tempo occorso per redigerlo. Nell'idea della sua radicale diversità dal secondo Codice ci conferma il ritrovamento di un papiro (P'Oxy. 15. 1814), ove sono elencate *per indicem* le costituzioni contenute nei titoli 11-16 del I libro: ben poco corrisponde a questo indice l'ordine delle costituzioni contenute nel punto corrispondente del secondo Codice.

338. LE « QUINQUAGINTA DECISIONES ». — Fu, probabilmente, in occasione della redazione del primo Codice che a Giustiniano venne in mente, forse per consiglio di Triboniano, di procedere ad una grande compilazione di *iura*. E da presumere che, su questo punto, vi sia stata, peraltro, una iniziale disparità di vedute tra l'imperatore ed il suo ministro. Questi, uomo di cultura e preparazione non comuni, aveva già da tempo impresso una raccolta privata di edizioni rare degli scritti dei giuristi classici, onde procedere ad uno spoglio diretto e accurato dei medesimi, assolutamente indipendente dalle compilazioni e dalle rielaborazioni correnti nelle scuole; l'imperatore, invece, preferì che l'opera venisse meno perfetta, purchè fosse compilata più rapidamente, e finì con l'imporre la sua risoluzione a Triboniano.

Sta di fatto che, poco dopo la pubblicazione del *Codex Iustinianus*, Giustiniano prese ad emanare una serie di costituzioni preparatorie del nuovo lavoro, risolvendo legislativamente vari dubbi dottrinali determinati dai *iura*. Con questo lavoro, che fu continuato durante la compilazione dei *Digesta*, egli facilitò enormemente il compito della commissione triboniana.

A quanto pare, le costituzioni preparatorie dei *Digesta* vennero raccolte, verso la fine del 530 d. C., in una compilazione provvisoria, dal titolo di *Quinquaginta decisiones*, poi rifiute, insieme con le costituzioni successive,

nel secondo Codice. Di questa raccolta non rimangono tracce, e molto si discute fra i romanisti circa la individuazione, entro il materiale del *Codex repetitae praelectionis*, delle costituzioni in essa già contenute.

339. I « DIGESTA ». — Esauriti i lavori preparatori delle *Quinquaginta decisiones*, Giustiniano emanò, il 15 dicembre 530, la costituzione *Deo auctore*, con la quale diede incarico a TRIBONIANO, divenuto *quaestor sacri palatii*, di scegliersi dei collaboratori, per procedere ad una grande compilazione di *iura*, condotta secondo l'ordine dei *digesta* della giurisprudenza classica (v. n. 288), la quale avrebbe appunto ricevuto il nome di *Digesta seu Pandectae* (da πᾶν δέχομαι = raccolgo insieme).

Giusta le disposizioni dell'imperatore, dovevano essere escerpiti i soli scritti dei giuristi classici muniti del *ius publice respondendi*, senza alcun ordine di preferenza degli uni sugli altri, ed in particolare senza dover preferire il parere di Papiniano a quello altrui. La commissione era tenuta a riferire nominativamente l'autore e l'opera dei singoli frammenti raccolti, ma era nel contempo autorizzata ad alterare nella più lata maniera i dettati originari, sia per eliminare ogni antinomia e contraddizione fra i testi, sia per adattare i testi stessi al diritto nuovo.

Triboniano tolse a suoi collaboratori due professori di Costantinopoli (TEOFILO e CRATINO), due professori di Berito (DOROTEO e ANATOLIO) il *comes sacrarum largitionum* COSTANTINO e undici avvocati di Costantinopoli: in tutto la commissione fu composta di 17 membri. I lavori procedettero anche stavolta con straordinaria rapidità. In data 16 dicembre 533 Giustiniano era già in grado di pubblicare l'opera mediante la costituzione bilingue *Tanta Δέδωκεν* indirizzata *ad senatum et omnes populos*, la quale stabiliva altresì che i *Digesta* sarebbero entrati in vigore, con forza di legge, il 30 dicembre dello stesso anno, e che d'ora in poi era assolutamente vietato (sotto comminatoria della pena spettante ai falsari) compiere opera di commentario scolastico sui materiali in essi

raccolti, salvo che si trattasse di versioni letterali in greco (κατὰ πόδα), di indici (ἰνδικες), o di brevi sommari dei titoli (παρατίτλα), e simili, « ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus ».

I *Digesta seu Pandectae* si compongono di 50 libri di varia ampiezza, ciascuno diviso in due o più *tituli* (salvo i libri 30-32, che costituiscono un titolo unico: *de legatis et fideicommissis*). Entro ogni titolo si incontra una serie di frammenti giurisprudenziali classici, ciascuno munito di una *inscriptio* contenente il nome dell'autore, il libro e l'opera escerpita (es.: ULPIANUS, libro quadragesimo ad editum). Le edizioni moderne numerano progressivamente i frammenti entro i titoli; i pratici medievali distinsero, per comodità didattica, i frammenti più lunghi in un *principium* e in uno o più paragrafi successivi. Ai *Digesta* fu premesso, giusta un disposto della costituzione *Deo auctore*, un *Index* delle opere escerpite.

È da rilevare che, malgrado l'ordine di Giustiniano, non figurano nei *Digesta* soltanto giuristi muniti del *ius respondendi* e che i giureconsulti di gran lunga più sfruttati sono i cinque della legge delle citazioni, con assoluta prevalenza di ULPIANO (libri 6.<sup>o</sup> edictum e libri ad Sabinum). Su poco più di 9000 frammenti oltre 6000 sono di ULPIANO, PAOLO, PAPINIANO, GAIO e MODESTINO, circa 2500 sono di altri 7 giureconsulti classici (CERVIDIO SCEVOLA, POMPONIO, GIULIANO, MARCIANO, APRICANO, GIAVOLENO e MARCELLO), mentre i rimanenti (circa 550) sono di ben 27 altri giuristi. Quando alle opere escerpite Giustiniano si vanta di averne messo a contribuzione 2000, ma in realtà si tratta di soli 1625 scritti.

Giustiniano stesso, nella costituzione *Tanta - Addeker*, divide i *Digesta* in sette parti, sia per comodità pratica (di divisione in volumina), sia per esigenze didattiche. Le sette *partes* sono le seguenti. a) *Prætor* (libri 1-4): contengono i principi generali sul diritto e sulla giurisdizione. b) *Pars de iudiciis* (libri 5-11): dottrina generale delle azioni e protezione giudiziaria della proprietà e degli altri diritti reali. c) *Pars de rebus* (libri 12-19): obbligazioni e contratti. d) *Umbilicus* (libri 20-27): altri istituti della materia delle obbligazioni e rapporti giuridici di famiglia. e) *De testamentis* (libri 28-36): eredità, legati e fedecommissi. f) Parte senza nome (libri 37-44): successione pretoria e molteplici istituti eterogenei, relativi ai diritti reali, al possesso, alle obbligazioni. g) Altra parte senza nome (libri 45-50): due libri sono dedicati alla *stipulatio*

e ad istituti connessi, altri due libri sono dedicati al diritto penale (*libri terribiles*), un libro è dedicato all'*appellatio*, un libro è infine dedicato al diritto municipale, ma si chiude con due titoli di carattere generale (« *de verborum significatione* » e « *de diversis regulis iuris antiqui* »).

340. LA COMPILAZIONE DEI « DIGESTA ». — L'immensa opera dei *Digesta* fu, dunque, compiuta in appena tre anni (dal 530 al 533 d. C.) e, tutt'al più, con un solo anno di lavori preparatori. Questa straordinaria rapidità della compilazione pone sul tappeto il grave problema del modo come essa fu effettuata e dei suoi eventuali precedenti scolastici.

(a) Tre metodi sono astrattamente pensabili: a) i compilatori lavorarono in commissione plenaria ad escerpire le opere della giurisprudenza classica e ad ordinare i frammenti entro i titoli dei *Digesta*: ma la brevità del tempo impiegato nella compilazione rende incredibile questo metodo, al quale hanno creduto gli studiosi antichi fino a tutto il sec. XVIII; b) ciascun membro della commissione triboniana escerpì per suo conto un certo numero di libri, ordinando i frammenti entro alcuni titoli dei *Digesta* a lui specificamente assegnati (AMBROSINO); ma il sistema sarebbe stato assurdo in una compilazione di *iura* della imponenza dei *Digesta* ed avrebbe richiesto un lavoro preparatorio così lungo da parte della commissione plenaria (dapprima nella assegnazione dei libri da escerpire, poi nel coordinamento del materiale escerpito), da risolversi in una complicazione, anziché in una semplificazione del lavoro; c) la commissione plenaria si suddivise in due o tre sottocommissioni, ciascuna col compito di escerpire i frammenti più notevoli (in ordine a tutti i singoli titoli) da un determinato gruppo di opere, dopo di che la commissione plenaria tornò a riunirsi per diffondere i frammenti escerpiti entro i titoli. Questo sistema è stato magistralmente sostenuto come il più probabile di tutti dal BLUHME ed è oggi universalmente accolto.

Il BLUHME ha dimostrato inoppugnabilmente che la generalità dei titoli dei *Digesta* presenta tre raggruppamenti di testi (*massae*) nettamente distinti l'uno dall'altro: a) una *massa*

« sabiniana », la quale annovera tra le sue opere fondamentali (accanto a molte altre) i commentari *ad Sabinum* di ULPIANO, POMONIO e PAOLO; b) una massa « *edictalis* », che annovera fra le sue opere fondamentali commentari *ad edictum* (salvi certi gruppi di libri, che rientrano nella massa precedente) di ULPIANO, PAOLO e GAIO; c) una massa « *papiniana* » che annovera fra le sue opere fondamentali i *responsa* e la *quaestiones* di PAPIANIO. In alcuni titoli, più brevi, non figurano tutte e tre le masse, ma due o una soltanto; in altri titoli appare qualche frammento estratto da opere di una quarta massa, più esigua (« *appendix* »); in tutti i titoli le opere di ciascuna massa formano, di regola, tre (o quattro) gruppi ben differenziati, ordinati l'un dopo l'altro, se pure in maniera variabile (prima la massa sabiniana e poi la *edictalis*, o prima la *edictalis* e poi la sabiniana ecc.). Da queste constatazioni il BLUHME ha tratto la ipotesi che i compilatori, dopo aver prefissato in comune lo schema dei *Digesta*, si siano ripartiti in tre sottocommissioni, ciascuno col compito di escerpire i frammenti adatti ad ogni singolo titolo da una determinata massa di *iura* (probabilmente la sottocommissione incaricata di lavorare sulla massa *papiniana* si occupò anche delle poche opere dell'*appendix*). Terminato questo primo lavoro, la commissione plenaria non ebbe, riunendosi di nuovo, che ad ordinare meccanicamente, entro i titoli, i gruppi di frammenti escerpiti, operando solo minimi spostamenti di testi.

(b) La teoria del BLUHME è stata ampiamente confermata, in vari sensi, da studi posteriori. Essa chiarisce in maniera impareggiabile il metodo seguito nella compilazione dei *Digesta*, ma non soddisfa, tuttavia, pienamente per quel che riguarda il problema della eccezionale rapidità dei lavori della commissione triboniana. Occorre pensare che, in analogia a quanto si è visto per il *Codex Theodosianus* e per il primo *Codex Iustinianus*, ed a quanto si dirà per le *Institutiones* e per il secondo *Codex Iustinianus*, anche qui la brevità del tempo impiegato si spieghi in base al fatto che già esistevano compilazioni del genere, più o meno vaste, che i commissari triboniani non ebbero se non da mettere a frutto.

Come sappiamo, non risulta che siano state composte, in Occidente e in Oriente, compilazioni ufficiali di *iura* prima di Giustiniano. Abbiamo, peraltro, notizia e conoscenza diretta di alcune compilazioni private, le quali testimoniano la strada su cui era avviata la giurisprudenza post-classica nella sua elaborazione dei *iura*. In particolare, la costituzione *Omnem rei publicae* di Giustiniano, parlandoci dell'ordinamento degli studi giuridici nelle scuole orientali, ci rende noto come ormai in queste non si studiassero più direttamente, nel V sec. d. C., le opere giurisprudenziali classiche, ma si studiassero più o meno vaste compilazioni anonime (*libri singulares, prima pars legum, pars de iudiciis, pars de rebus*: v. n. 324). Ciò dato, appare legittima la ipotesi che la compilazione dei *Digesta* abbia avuto dei precedenti scolastici, che furono messi a frutto dai compilatori.

Molti autori moderni si sono posti su questa strada. a) Il HOFMANN ha sostenuto, vivamente avversato dai dotti, che i *Digesta* altro non furono che la riproduzione, con ritocchi ed interpolazioni varie, di una compilazione privata precedente. b) Il PETERS ha sostenuto, con più fortuna, che i *Digesta* erano già stati bell'e compilati, nel V sec. d. C., da un privato, che aveva seguito proprio il metodo delle masse individuato dal BLUHME. c) L'ARANGIO-RUIZ, con assai maggiore moderazione, ha avanzato l'ipotesi che almeno un quarto del lavoro sia stato risparmiato dai triboniani, in quanto essi poterono utilizzare, per la redazione di alcune parti dei *Digesta*, quelle compilazioni di scuola, delle quali parla la costituzione *Omnem*. d) Molti autori hanno dimostrato, in ordine a questo o a quel titolo dei *Digesta*, la derivazione da uno specifico « predigesto » scolastico. e) L'ALBERTARIO ha congetturato la esistenza di una compilazione pregiustiniana ordinata già secondo l'ordine dei *digesta* e impiantata sulle opere dei cinque giuristi della legge delle citazioni.

Noi pensiamo che la tesi dell'ARANGIO-RUIZ sia indubbiamente, allo stato degli atti, la più prudente e la più equilibrata, perchè, tra l'altro, ha il merito di non dare del bugiardo a Giustiniano, il quale non accenna affatto, nelle costituzioni che ac-

compagnano i *Digesta*, ad una grande compilazione preesistente di *iura*, che egli avrebbe praticamente ricopiata. Tuttavia, almeno secondo noi, vi è un'altra congettura, ancora più importante, da fare: e cioè che la divisione in masse, così egregiamente individuata dal BLUHME, non sia stata opera dei compilatori giustiniani, ma della scuola post-classica. Noi riteniamo, insomma, che, a parte più specifiche e brevi compilazioni scolastiche, i commissari giustiniani trovarono già segnati dall'attività giurisprudenziale precedente i tre gruppi fondamentali di opere (*massae sabiniana, edictalis, papiniana*) che essi avrebbero dovuto utilizzare, e riteniamo altresì che questi tre gruppi erano già fondamentalmente escerpiti e ordinati in compilazione a catena, secondo l'ordine dei *digesta* classici. Ai compilatori spettò il compito, non certamente esiguo, di utilizzare, in sottocommissioni separate, i materiali di queste tre *massae*, adeguatamente controllando le citazioni e riformando i testi, per poi passare, in sede di commissione plenaria, alla redazione definitiva e unitaria dell'opera.

341. LE « INSTITUTIONES ». — Prima ancora che fossero pubblicati i *Digesta*, Giustiniano incaricò una ristretta commissione, composta da TRIBONIANO, TEOFILO e DOROTEO (membri già tutti della commissione dei *Digesta*), di redigere un manuale elementare di diritto, il quale potesse surrogare nelle scuole le ormai invecchiate *Institutiones* di GAIO (v. n. 299).

L'opera fu compiuta in brevissimo tempo e fu pubblicata con la costituzione *Imperatoriam maiestatem* del 21 novembre 529, indirizzata alla « *cupida legum iuventus* ». Anche ad essa venne conferita forza di legge, alla pari dei *Digesta*, unitamente ai quali la nuova opera entrò in vigore il 30 dicembre 529.

Le *Institutiones Iustiniani Augusti* furono divise in quattro *libri*, sul modello delle Istituzioni di Gaio: il primo libro trattò delle persone, il secondo della proprietà e della successione testamentaria, il terzo della successione intestata e delle obbligazioni da atto lecito, il quarto

delle obbligazioni da atto illecito, delle azioni e del diritto criminale. I frammenti ammessi nelle *Institutiones* formano, entro ciascuno dei vari *tituli* in cui ogni *liber* si ripartisce, un discorso unico. Ciò non toglie che esse siano un'opera di compilazione: è stato accertato, difatti, che il discorso apparentemente unitario, che ivi si incontra, risulta dal congiungimento di passi estratti dalle *Institutiones* di GAIO e dalle *Res cottidianae* del pseudo GAIO, nonché da altre opere istituzionali scritte da FIORENTINO, MARCIANO, ULPIANO e PAOLO, ed infine da frammenti raccolti nei *Digesta* e da brani di costituzioni imperiali.

Quanto al metodo seguito dai compilatori delle *Institutiones*, si pensa con buon fondamento che Teofilo e Doroteo si divisero il lavoro, nel senso di redigere ciascuno due libri, sebbene vi sia incertezza circa la attribuzione della prima o della seconda coppia di libri all'uno o all'altro autore; in ogni caso, la commissione plenaria, presieduta da Triboniano, riesaminò e completò, in una stesura unitaria, l'opera preparatoria dei due *antecessores*.

Gli intenti didattici perseguiti con la compilazione delle *Institutiones* trovarono altra insigne manifestazione nella costituzione *Omnem rei publicae*, che Giustiniano indirizzò, il 16 novembre 529, ai più illustri professori universitari del tempo, per avvertirli di una riforma nel piano di studi delle scuole di diritto. A partire dal nuovo anno accademico gli *auditores* di Costantinopoli e di Berito avrebbero dovuto studiare: nel primo anno, le *Institutiones* ed i *πρώτα*: nel secondo anno, la *pars de rebus* o quella *de iudiciis*, nonché quattro *libri singulares*, tratti dai libri dedicati alla dote, alla tutela, ai testamenti e ai legati e fedecommissi; nel terzo anno, la *pars omessa* nell'anno precedente, nonché un certo numero di libri dei *Digesta*; nel quarto anno, altro materiale dei *Digesta*; nel quinto anno, le costituzioni del *Codev*. Giustamente preoccupato della decadenza giuridica, l'imperatore volle anche confermare come sole scuole ufficiali quella di Costantinopoli e quella di Berito e stabilì inoltre: « *discipuli... nihil habeant absconditum, sed omnibus perlectis, quae*

*nobis per Triboniani viri excelsi ministerium ceterorumque composita sunt, et oratores maximi et iustitiae satellites inveniantur et iudiciorum optimi tam athletae quam gubernatores in omni loco aevoque felices ».*

342. IL « CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS ». — Il notevole numero di costituzioni innovative emanate a partire dal 530 d. C. rese necessaria una riedizione ed un perfezionamento del primo *Codex Iustinianus*. Di questo lavoro Giustiniano incaricò, ai primi del 534, TRIBONIANO, DOROTEO e tre avvocati della disciolta commissione dei *Digesta*. L'opera fu condotta a termine entro l'anno e fu pubblicata con la costituzione *Cordi* del 17 novembre 534, la quale abrogò il primo codice e le costituzioni posteriori.

Il *Codex repetitae praelectionis*, l'unico che ci sia conservato, è ripartito in 12 libri, a ricordo delle dodici tavole decemvirali: ogni libro contiene numerosi titoli ed ogni titolo comprende un certo numero di costituzioni ordinate cronologicamente (con una *praescriptio*, relativa al nome dell'imperatore e del destinatario della costituzione, ed una *subscriptio*, relativa alla data di emanazione dell'atto). L'ordine delle materie è il seguente: libro I (fonti del diritto, argomenti di diritto pubblico, diritto ecclesiastico); libri II-VIII (diritto privato, secondo l'ordine dei *digesta* classici: v. n. 288); libro IX (diritto penale); libri X-XII (diritto pubblico).

La commissione incaricata della redazione del secondo Codice ebbe ampi poteri di scindere e riunire le costituzioni, secondo le esigenze dell'inquadramento sistematico, di eliminare le costituzioni non più in vigore, di riformare il dettato delle costituzioni accolte nella compilazione. Di questi poteri la commissione fece larghissimo uso, come dimostra il confronto tra i testi che si trovano accolti sia nel secondo codice giustiniano, che nel *Codex Theodosianus*.

343. LE « NOVELLAE » GIUSTINIANEE E POSTGIUSTINIANEE. — L'attività legislativa di Giustiniano non si chiuse con la compilazione del *Codex repetitae praelectionis*, ma si continuò

sino alla sua morte (565 d. C.) e fu particolarmente feconda sino al 542 d. C. (anno in cui probabilmente morì Triboniano). Forse disilluso del suo programma di restaurazione del diritto romano, l'imperatore si dedicò, in queste *novellae constitutiones* (alcune in latino ed altre in greco), a riformare intere branche del diritto, con uno spirito di indipendenza molto maggiore di quanto ne avesse dimostrato prima.

Delle *Novellae* giustinianee e postgiustinianee non fu fatta una raccolta ufficiale, sebbene l'imperatore l'avesse promessa nella costituzione *Cordi*. Rimangono a noi varie raccolte private, di vario carattere, fra cui vanno particolarmente menzionate le seguenti.

(a) *Epitome Iuliani*: epitome latina di 124 *novellae* (con due duplicati), pubblicata da un GIULIANO, professore a Costantinopoli, intorno al 555 d. C.; ebbe molta diffusione in Italia.

(b) *Authenticum*: raccolta occidentale di 134 *novellae*, con traduzione letterale in latino (non sempre esatta) delle costituzioni greche. Pare che questa collezione sia stata compilata in Italia dopo il 1000 e che rappresenti la traduzione di una collezione orientale del sec. VI d. C. Il nome di *Authenticum* deriva dal fatto che la collezione fu dapprima considerata falsa, mentre poi la scuola giuridica bolognese ne affermò la autenticità.

(c) Collezione greca delle « *Novellae* »: contiene, in redazione conforme all'originale, 168 *novellae*, ma anche qualche costituzione imperiale anteriore al 535 d. C., quattro editti di *praefecti praetorio*, quattro costituzioni di Giustino II (565-578 d. C.), tre costituzioni di Tiberio II (578-582). Pare che la collezione sia stata fatta appunto sotto Tiberio II.

344. LE COMPILAZIONI GIURIDICHE POSTGIUSTINIANEE. — A tutela della sua opera, Giustiniano vietò severamente, sotto comminatoria di *deportatio* (pena del *crimen falsi*), ogni attività di commento ai *Digesta* (cost. *Deo auctore* 12, cost. *Tanta-Δέδωκεν* 21). Analogo divieto non fu fatto per il *Codex repe-*



*titae praelectionis*, e ben a ragione, perchè l'imperatore non poteva illudersi di arrestare con le sue disposizioni l'evoluzione naturale del diritto. In sostanza, Giustiniano volle soltanto evitare il pericolo di una ulteriore corruzione dei *iura*, che con tanta fatica era riuscito a salvare.

All'atto pratico, la scuola bizantina non esitò, ancora in vita dell'imperatore, ad aggirare il divieto, sospintavi dalla duplice necessità di provvedere alle esigenze di studenti di lingua greca e di adattare i principi romani (ancor troppo romani) del *Corpus iuris* alle ben diverse condizioni del mondo giuridico bizantino. Non soltanto furono fatte versioni greche delle compilazioni, non soltanto furono redatti *ἑρμηνεῖς* e *παρατίτλα*, ma furono scritte anche note di commento (*παραγραφαί*) ed opere monografiche su singoli argomenti (queste ultime a partire dal sec. VII d. C.). È da sospettare, del resto, che tutta questa elaborazione in lingua greca altro non sia se non la riproduzione, con imperfetti adattamenti, del materiale accumulatosi, prima di Giustiniano, nelle scuole orientali, a ridosso dei così detti « predigesti » (v. n. 340): il che contribuisce notevolmente a spiegare come mai si sia potuta iniziare una attività che si risolveva, in buona sostanza, in una infrazione del rigoroso divieto di Giustiniano.

Nel sec. VI, od agli inizi del sec. VII, scrissero *ἑρμηνεῖς* dei *Digesta* DOROTEO, CIRILLO, STEFANO, tutti contemporanei di Giustiniano e suoi collaboratori nella compilazione. Un *index* dei *Digesta* va anche sotto il nome di TEOFILO (altro collaboratore di Giustiniano, ma morto prima del 534, visto che non lo si vede incaricato della redazione del secondo *Codex*: v. n. 342), ed è quello che maggiormente contravviene al divieto di commenti dell'imperatore; di ciò possiamo farci ragione pensando che Teofilo raccolse il precedente materiale di scuola, ma non ebbe tempo, causa la morte prematura, di metterlo in perfetta armonia con i *Digesta*. Dello stesso TEOFILO è una parafrasi delle *Institutiones*, la quale mostra chiaramente di essere piuttosto una parafrasi del manuale gaiano (usato nelle

scuole prima del 534) e conferma pertanto la congettura avanzata a proposito dell'indice dei *Digesta*. Nello stesso torno di tempo fu pubblicata una parafrasi greca dei *Digesta* anonima (o, come poi si disse, di un ANONIMO): parafrasi piena di sconcordanze col testo imperiale, anch'essa evidentemente condotta su compilazioni a catena pregiustinianee (« predigesti »). *Indices* del *Codex repetitae praelectionis* dettero, infine, alla luce TALELEO, ISIDORO ed altri.

Di tutti questi lavori scolastici postgiustinianei soltanto la parafrasi di TEOFILO ci è nota per tradizione diretta. Tutto il rimanente trovsi rielaborato nella grande compilazione ufficiale dei *Libri Basilicorum* (τὰ Βασιλικὰ), ordinata dall'imperatore Leone il Saggio (886-911) per raccogliere quanto ancora avesse vigore del diritto romano giustiniano: questa compilazione greca comprende, in 60 libri, tutto il materiale del *Corpus iuris*, ricomposto unitariamente secondo l'ordine del *Codex*. I *Basilica* furono, nei secoli seguenti (sec. X-XIII), riempiti di numerosi *scholia* (se ne conoscono almeno due serie ben distinte) e furono oggetto, inoltre, di molte imitazioni ed epitomi, quali la *Synopsis Basilicorum* del sec. X e il *Tipucitus* (τί ποῦ κεῖται; = dove si trova?) del sec. XII.

TAVOLA CRONOLOGICA

## I. PERIODO DEL DIRITTO ARCAICO

(754 a. C.? — 367 a. C.?)

a. u. c.	a. C. n.	
—	754?	Fondazione di Roma.
244	510?	Pretesa espulsione dei re.
346	494?	Prima secessione della plebe (Monte Sacro).
323	471	Seconda secessione della plebe (Aventino).
303-305	451-449	Leges XII tabularum. Leges Valeriae Horatiae.
309	445?	Plebiscitum Canuleium.
367	387?	Incendio gallico di Roma.
387	367?	Leges Liciniae-Sextiae. Istituzione del praetor urbanus.

## II. PERIODO DEL DIRITTO PRECLASSICO

(367 a. C.? — 27 a. C.)

a. u. c.	a. C. n.	
415	339	Leges Publiliae Philonis.
428	326	Lex Poetelia Papiria (abolizione del nexum).
442	312	Censura di Appius Claudius Caecus.
450	304	Cneus Flavius pubblica i formulari delle actiones: ius Flavianum.
467	287	Terza secessione della plebe. Lex Hortensia de plebiscitis.
485	269	Inizio della coniazione di monete d'argento.
502	252	Tiberius Coruncanius, primo plebeo divenuto pontifex maximus.
512	242	Istituzione del praetor peregrinus.
556	198	Sextus Aelius Paetus Catus console: Triperflita (ius Aelianum).
605	149	Manius Manilius console.
615	139	Lex Gabinia tabellaria.
617	137	Lex Cassia tabellaria.
621	133	Publius Mucius Scaevola console. Tiberius Gracchus tribuno della plebe.
623	131	Lex Papiria tabellaria.
631-632	123-122	Caius Gracchus tribuno della plebe.
659	95	Quintus Mucius Scaevola (il caposcuola) console.
672-675	82-79	Dittatura di Silla. Leges Corneliae.
687	67	Lex Cornelia de edictis.
688	66	Caius Aquilius Gallus pretore.
703	51	Servius Sulpicius Rufus console.
710	44	Morte di Cesare.
715	39	Alfenus Varus consul suffectus.
723	31	Battaglia d'Azio.

III PERIODO DEL DIRITTO CLASSICO  
(27 a. C. — 284 d. C.)

27 a. C. - 14 d. C.: C. Iulius Caesar Octavianus: poi Imperator Caesar Augustus.	C. Ateius Capito	M. Antistius Labeo
14-37 : Tiberius Claudius Nero. 37-41 : Caius Caesar (detto Caligula).	Massurius Sabinus	Nerva pater, Proculus
41-54 : Tiberius Claudius. 54-68 : Claudius Nero. 68-69 : S. Sulp. Galba, M. S. Otho, A. Vitellius.	C. Cassius Longinus	
69-79 : T. Flavius Vespasianus. 79-81 : Titus Flavius Vespasianus.	Caelius Sabinus	Pegasus
81-96 : T. Flavius Domitianus. 96-98 : M. Cocceius Nerva. 98-117 : Ulpianus Nerva Traianus.	Iavolenus Priscus	P. Inventius Celsus
117-138 : T. Aelius Hadrianus.	Aburnius Valens	Neratius Priscus
138-161 : T. Aelius Hadrianus Antoninus Pius. 161-172 : M. Aurelius Antoninus et Lucius Verus (detti anche divi Fratres). 172-180 : Marcus Aurelius Antoninus (solo). 180-192 : Lucius Aelius Aurelius Commodus. 192-211 : Lucius Septimius Severus. 211-217 : M. Aurelius Antoninus (detto Caracalla) (212: constitutio Antoniniana).	Salvius Iulianus, S. Pomponius, S. Caecilius Africanus, Gaius. Ulpianus Marcellus, Q. Cervidius Scaevola.  Aemilius Papinianus, Domitius Ulpianus. Iulius Paulus.  Herennius Modestinus.	

IV. PERIODO DEL DIRITTO POSTCLASSICO  
(285 d. C. — 565 d. C.)

284-305 : Diocletianus (et Maximianus).		Codex Gregorianus Codex Hermogenianus Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Pauli sententiae. Altre elaborazioni di iura e di leges
312 : Vittoria di Costantino su Massenzio al ponte Milvio. 313 : Editto di Milano (Constantinus).		Tituli ex corpore Ulpiani
324-337 : Costantinus I (Bisanzio capitale). 353 : Il Cristianesimo diventa religione di Stato (Costantius). 364-375 : Valentinianus I et Valens. 379-395 : Theodosius I.		Fragmenta Vaticana
	<i>Occidente</i> 395-423 : Honorius 423-425 : Iohannes 425-455 : Valentinianus III	<i>Oriente</i> 395-407 : Arcadius 408-450 : Theodosius II
475-476 : Romulus Augustulus (476: caduta dell'impero di Occidente)		Legge delle citazioni (426) Codex Theodosianus (438) Novelle Iusteodisiane
		Edictum Theoderici Lex Romana Wisigothorum (506) Lex Romana Burgundionum
	518-527 : Iustinus I 527-565 : Iustinianus I	529 : Primo Codex (const. Summa) 530 : Quinquaginta decisiones 530-533 : Digesta (const. De auctore del 530, Tanta e Omnem del 533) 533 : Institutiones (const. Imperatoriam) 534 : Codex repetitae praelectionis (const. Corruptio) 554 : Sanctio pragmatica Iustiniana (const. Vigili)

## INDICE ANALITICO-ALFABETICO (\*)

(N.B. — *Le cifre corrispondono ai numeri in cui è divisa la trattazione*)

### A

- |  |   |
|--|---|
| <p>Abdicatio, 68, 154.<br/>           Ab epistulis, 246.<br/>           Abigeatus, 279.<br/>           Abrogatio legum, 185.<br/>           — magistratum, 154.<br/>           Aburnius Valens, 293.<br/>           Accensus, 143, 164.<br/>           Accertamento del significato delle norme, 7.<br/>           — — — — — giuridiche vigenti, 7.<br/>           Accipere iudicium, 192.<br/>           Accusa falsa, 279.<br/>           Accursio, 17.<br/>           Accusatio del reo, 188.<br/>           Achei, 119.<br/>           A cogitionibus, 246.<br/>           Acta Senatus, 241.<br/>           Actio, 94, 103.<br/>           — aquae pluviae arcendae, 101.<br/>           — conducti, 194.<br/>           — empti, 194.<br/>           — familiae erciscundae, 101.<br/>           — in rem per sponsonem, 195.<br/>           — legis v. legis actiones.<br/>           — locati, 194.<br/>           — mandati, 194.<br/>           — pro socio, 194.<br/>           — Publiciana, 198.<br/>           — venditi, 194.<br/>           Actiones utiles, 198.<br/>           Actionis denegatio, 198.<br/>           Addictio, 96.<br/>           Ademptio bonorum, 278.<br/>           — civitatis, 134, 278.<br/>           — equi publici, 161.<br/>           Adgnati, 77, 93.<br/>           Adgnatus proximus, 101.<br/>           Adiuutores, 246.<br/>           Adlectio in rango senatorio, 229.<br/>           — inter cives, 248.<br/>           — — municipes, 248.<br/>           — — patricios, 228.<br/>           Admissio libera alla corte, 229.<br/>           Adozione a fratello, 318.</p> | <p>— da parte di donne, 318.<br/>           Adnotationes, 321.<br/>           Adrogatio, 62, 93, 142.<br/>           Adriano, 216 s., 221, 240 s., 246, 272.<br/>           Adscripticii, 312.<br/>           Adsessores dei funzionari, 284.<br/>           Adsidui, 113, 137, 191.<br/>           Adsignationes di agri, 97.<br/>           Adulescentes, 190.<br/>           Adulterium, 263 s.<br/>           Adventores, 248.<br/>           Advocati, 200.<br/>           Advocatus fisci, 230.<br/>           Aediles, 46, 50, 232.<br/>           — ceriales, 157.<br/>           — curules, 51, 157, 196 s.<br/>           — plebis, 157.<br/>           Aeditas, 157, 243.<br/>           Aegyptus, 256.<br/>           Aelius Gall s, 205.<br/>           Aelius Marcianus, 304.<br/>           Aelius Paetus Catus, 203.<br/>           Aelius Tubero, 204 s.<br/>           Aemilius Macer, 304.<br/>           — Papinianus, 301.<br/>           Aepiscopalis audientia, 318.<br/>           Aequitas, 195.<br/>           Aerarii dispensatio, 151.<br/>           Aerarium, 135, 159.<br/>           — militare, 258.<br/>           — populi Romani, 172, 258.<br/>           — Saturni, 151, 159, 172.<br/>           Aes equestre, 171.<br/>           — hordearium, 171.<br/>           — rude, 93, 113.<br/>           Aetas magistratum, 154.<br/>           Africanus, 297.<br/>           Afro, 226.<br/>           Agentes in rebus, 310.<br/>           Ager Campanus, 168.<br/>           — colonicus, 168.<br/>           — compascuus, 168.<br/>           — dei viasii vicarii, 168.<br/>           — occupatorius, 44, 47, 49.<br/>           — privatus ex iure Quiritium, 166.<br/>           — — vectigalisque, 166, 169.</p> |
|--|---|

(\*) La compilazione dell'Indice è stata curata dal dr. Lucio Bove.

- provincialis, 255.
- publicus, 166, 168.
- — non provincialis, 255.
- — occupatorius, 255.
- quaestorius, 168.
- viritanus, 168.
- Agere, 96, 201, 283.
- Agrippa, 212.
- Agrippina, 213.
- Alarico I, 307.
- II, 330.
- Album decurionum, 249 s.
- iudicum, 183.
- Alciato, 17.
- Alemanni, 225.
- Alfensius Varus, 205.
- A libellis, 246, 270.
- Alleanze paritetiche di Roma, 170.
- Alterazioni giustiniane, 336.
- postclassiche, 19.
- testuali, 325.
- Altercatio, 188.
- Alto tradimento, 71.
- Ambitus, 154, 189, 263.
- Amblico, 324.
- A memoria, 246.
- Amici, 53, 70.
- primae admissiois, 246.
- principis, 246.
- secundae admissiois, 246.
- Amicitia, 70, 170.
- Amilcare Barca, 115.
- Ampliatio quaestionis, 188.
- Analogia, 7.
- Anastasio, 307.
- Anatolio, 324, 339.
- Anco Marcio, 43.
- Angariae, 259.
- Animadversio censoria, 161.
- Animalia quae collo dorsove dominantur, 93.
- Annibale, 115-117.
- Anno amministrativo, 154.
- Annona, 263.
- Anonimo, 344.
- Anquisitio, 186.
- Antemio, 307.
- Anthianus Furius, 304.
- Antioco III, 118.
- IV, 118.
- Antologie, 325.
- Antonino Caracalla v. Caracalla.
- Antonino Pio, 217.
- Antonio v. Marco Antonio.
- Anulus aureus, 229.
- Apogeo della repubblica nazionale, 114, 119.
- Apparitores, 164.
- Appellatio, 269, 277.
- Appetitus societatis, 1.
- Appio Claudio cieco, 178, 203.
- — decemviro, 99.
- Applicatio, 46, 55.
- Aprò, 226.
- Apuleio Saturnino, 125.
- Aqua et igni interdictio, 61.
- Arca municipalis, 252.
- provincialis, 256.
- Arcae, 172.
- Arii, 29.
- Aristo Titius, 295.
- Arminio, 212.
- Armistizio, 70.
- Arpani, 111.
- Arrianus, 295.
- Arx, 37.
- Asdrubale, 116 s.
- Assemblee della civitas quiritaria, 60-65.
- — repubblica nazionale, 141-146.
- popolari, 240.
- Asses librales, 113, 143.
- sextantarii, 143.
- trientales, 143.
- Assestamento della repubblica nazionale, 109-112, 174.
- Ateius Capito, 285, 292.
- Ateniesi, 118.
- Attilcinus, 295.
- Attalo I, 118.
- III, 119.
- Atti del terzo, 11.
- giuridici, 11.
- — di autonomia, 11.
- Attività amministrativa, 3.
- consiliare, 284.
- didattica, 285.
- extra ordinem, 275.
- — — dei principes, 269 s.
- giurisprudenziale didattica, 324.
- legislativa, 3.
- sanzionatoria, 3.
- Attribuzioni di governo, 3.
- Auctoritas, 184.
- patrum, 67, 185.
- principis, 269.
- tutoris, 93.
- Auditores, 202, 285.
- Aufidius Chius, 295.
- Namusa, 205.
- Auguraculum, 62.
- Augures, 45, 75, 146, 165.
- Augustales, 248.

- Augusto, 132, 147, 210, 212, 223, 241, 244, 258.
  - Aulo Irzio 152.
  - Aulus Cascellius, 205.
  - Oflius, 205.
  - Verginius, 204.
  - Aureliano, 226.
  - Aurelio Cotta, 144.
  - Aurum oblativum, 311.
  - Ausillari di governo, 3, 165.
  - Auspicia, 153.
  - ad patres redeunt, 68.
  - e caelo, 141.
  - e diris, 141.
  - Authenticum, 343.
  - Autonomia familiare, 134, 228.
  - Auxilliatio, 50.
  - Auxilium plebis, 153.
  - Aventino, 46.
  - Avito, 307.
  - Azio, 132.
  - Azione giuridica, 8.
- B**
- Balbino, 225.
  - Baldo degli Ubaldi, 17.
  - Barbari, 204, 207, 309.
  - Bartolo da Sassoferrato, 17.
  - Basilica, 344.
  - Bassiano, 219.
  - Belisario, 308.
  - Bellum, 70.
  - Benignitas, 317.
  - Blubme, 17.
  - Boi, 116.
  - Bona caduca, 258, 264.
  - damnatorum, 258.
  - vacantia, 258.
  - Bona fides (v. anche fides), 192.
  - Breviarium Alaricianum, 330.
  - Brissonio, 17.
  - Bruno, 17.
  - Bruto, 45, 48.
  - Bruto (uccisore di Cesare), 132, 204.
  - Burgundi, 330.
- C**
- Cacrites, 135.
  - Caecilius Africanus, 297.
  - Caelibes, 264.
  - Caelius Sabinus, 293.
  - Caio Ottavio, 123.
  - Calceus senatorius, 229.
  - Caligola, 213.
  - Calvino Balbino, 225.
  - Callistratus, 304.
  - Calumnia, 189, 279.
  - Campanus, 293.
  - Campus Martius, 65, 143, 146.
  - Candidati, 154.
  - Caesaris, 241.
  - Cannabae, 251.
  - Canne, 117.
  - Canuleio, 98.
  - Capacità di diritto privato, 134.
  - Capacità di diritto pubblico, 135, 228.
  - Capita, 311.
  - Capitatio humana, 311.
  - Capitatio plebeia, 311.
  - Capite censi, 143.
  - Capitis deminutio maxima, 134.
  - — media, 134.
  - — minima, 134.
  - Capito, 285, 292.
  - Capua, 160.
  - Caput tralaticium de impunitate, 185.
  - Caracalla, 207, 219 s., 253.
  - Carcerazione preventiva, 278.
  - Carluo, 226.
  - Caritas, 318.
  - C. ro, 226.
  - Carriera equestre, 228.
  - senatoriale, 229, 242.
  - Carta costituzionale, 6.
  - Cartagine, 40, 114 ss., 119.
  - Cartilius, 295.
  - Cassio, 285.
  - Cassius Hemina, 204.
  - Castella, 248, 251.
  - Castra principis, 310.
  - Catilina, 128.
  - Cato maior, 203.
  - Catone Liciniano, 203.
  - Causa dell'ordinamento giuridico, 1.
  - — ordine giuridico (v. anche fatti giuridici), 2.
  - politica, 2.
  - sociale, 2.
  - Causae liberales, 268.
  - Cautio Muciana, 201.
  - Cavere, 96, 201, 283.
  - Cecilio Metello, 125.
  - Celsus filius, 294.
  - pater, 294.
  - Censimento, 161.
  - Censo equestre, 230.
  - senatorio, 241.
  - Censores, 74, 147, 241.
  - Censum agere, 161.

- Censura, 161, 243, 244.  
 Centesima rerum venalium, 258.  
 Centumvitalia iudicia, 160.  
 Centumviri, 160.  
 Centuriae, 64, 113, 185.  
 Centuriones, 70.  
 Certa verba, 102.  
 Certus ordo magistratum, 154.  
 Cervidius Scaevola, 300.  
 Cesare, 128 ss., 147 s., 221, 224, 244.  
 Cesare Ottaviano v. Augusto.  
 Cicerone, 128.  
 Cimbri, 125, 224.  
 Cinna, 127.  
 Cino da Pistoia, 17.  
 Circostrizione italiana, 233.  
 Circumscriptio adulescentium, 190.  
 Cirillo, 324, 344.  
 Cistae, 141.  
 Cittadinanza, 3.  
 — quiritaria, 54.  
 — romana secondo la Constitutio Antoniniana (del 212), 207.  
 Clives, 37, 53, 134, 227.  
 — imminuto iure, 228.  
 — municipales, 248.  
 — optimo iure, 228, 230.  
 — Romani, 309.  
 Civilis, 214.  
 Civiltà mista, 39.  
 — quiritaria, 36.  
 — Romana, 12.  
 — Villanoviana, 39.  
 Civis Romanus, 134.  
 Civitas optimo iure, 241.  
 — quiritaria, 37.  
 Civitatis donatio, 135, 227.  
 — — ai latini, 170.  
 Civitates foederatae, 169.  
 — Italicæ, 170.  
 — latinae, 170.  
 — liberae et immunes, 169.  
 — peregrinae foederatae o immunes, 255.  
 — — liberae, 255.  
 Charisius, 304.  
 Chartago Nova, 117.  
 Clarissimi, 229, 310.  
 Classes centuriarum, 143.  
 Classicità del diritto romano universale, 260.  
 Classificazione dei rapporti giuridici, 9.  
 — degli stati, 4.  
 Clastidium, 116.  
 Claudio, 213, 246.
- Claudius Triphoninus, 304.  
 Clausola di inderogabilità dell'ius civile, 190.  
 Clausole della lex, 185.  
 Clausulae edicti, 273.  
 Clemens Pactumeius, 207.  
 — Terentius, 237.  
 Cleopatra, 130.  
 Cluenses, 46.  
 — delle gentes, 42.  
 Cloacaria, 172.  
 Clodio, 130.  
 Cloro Costanzo, 306.  
 Cocceius Nerva pater, 294.  
 — — filius, 294.  
 Codex Gregorianus, 327.  
 — Hermogenianus, 327.  
 — Iustinianus (del 529), 337.  
 — repetitae praelectionis, 342.  
 — Theodosianus, 328.  
 Codice Veronese di Gaio, 299.  
 Codicilli, 310.  
 Coercibilità, 5.  
 Coërcitio, 71, 152, 268.  
 — magistratuale, 186.  
 Cognitio extraordinaria, 233, 322.  
 — — delle controversie private, 277.  
 — — dei crimina, 278.  
 — extra ordinem, 232, 243, 246, 268, 315.  
 Cohortes, 113.  
 — urbanae, 232.  
 — praetoriae, 246.  
 — vigilum, 232.  
 Collatio, 45, 48.  
 Collatio lustralis, 311.  
 — legum Romanorum et Mosaicarum, 334.  
 Colle del Celio, 43.  
 — Esquilino, 43.  
 — Palatino, 43.  
 — Quirinale, 43.  
 Collegia, 263.  
 — illicita, 279.  
 — sacerdotum, 75, 100, 165.  
 Collegialità delle magistrature municipali, 250.  
 Collegium augurum, 165.  
 Collectio avellana, 329.  
 — quessnelliana, 329.  
 Collezione greca delle Novellae, 343.  
 Collis, 56.  
 Colonatus, 312.  
 Colonia, 248.  
 Coloniae civium Romanorum, 136, 165.

- Latinae, 169, 170, 255.  
 — Romanae, 255.  
 Coloni, 194, 248.  
 Comando degli eserciti, 152.  
 Comes et castrensis sacri palatii, 310.  
 — patrimonii, 309.  
 — rerum privatarum, 309, 310.  
 — sacrae vestis, 310.  
 — sacrarum largitionum, 310.  
 Comitatus, 310.  
 Comites Augusti, 246.  
 Comitata, 141.  
 — calata, 60, 62, 142.  
 — centuriata, 45, 48, 52, 100, 115, 143, 144, 240.  
 — curiata, 37, 142.  
 — municipii, 249.  
 — religiosa, 146.  
 — tributa, 146, 166, 240.  
 Comitatus maximus, 143.  
 Comitum, 60.  
 Commentatori, 17.  
 Commenti alle leges XII tabularum, 202.  
 Commento ai digesta, 344.  
 Commercium, 97, 100.  
 Commodo, 217.  
 Competenze di governo, 3.  
 Compilazione giustiniana, 336-343.  
 Compilazioni a catena, 325.  
 — giuridiche postgiustiniane, 344.  
 — pregiustiniane di iura e di leges, 326-335.  
 Concilia, 141.  
 — plebis, 50, 240.  
 — — tributa, 63, 145.  
 Conciliabula, 248, 251.  
 Concilio di Costantinopoli (554 d. C.), 308.  
 Concistorium, 310.  
 Concubinatus, 264.  
 Concussio, 279.  
 Condictio, 195.  
 Conductores, 194, 257.  
 Confisca di parte del patrimonio, 264.  
 Conflitti intermagistratuali, 153.  
 Congiaria, 171.  
 Congiura di Catilina, 128.  
 Coniuratio Italiae et provinciarum, 132, 211.  
 Consensus in idem placitum, 194.  
 Consilia provinciae, 256.  
 Consilarii principis, 246.  
 Consilium, 264.  
 Consilium dei distincti giureconsulti, 202.  
 — — giurati, 188.  
 — magistratus, 202.  
 — principis, 284.  
 — provinciae, 256.  
 — regis, 66.  
 Consortium erecto non cito, 93, 161.  
 Constitutio Antoniniana de civitate, 207, 219, 222, 227, 231, 247, 255, 318.  
 — Cordi, 342.  
 — Deo Auctore, 339.  
 — principalis, 169 s., 276.  
 Constitutiones principum, 315, 319.  
 — Sirmundianae, 329.  
 Consuetudine, 6, 319.  
 Consultatio veteris cuiusdam iuris consulti, 335.  
 Consulatus, 155, 243.  
 Consules, 48, 73, 143, 152, 268, 309.  
 Consultum senatus, 151.  
 Contiones, 141.  
 Contratto sociale, 1.  
 Contubernium, 266.  
 Contumacia civile, 277.  
 Convenzione costitutiva (v. contratto sociale), 1.  
 Convenzioni sociali, 1.  
 Cooptatio, 66.  
 — sacerdotum, 165.  
 Corifei della scuola proculiana, 294.  
 — — sabiniana, 293.  
 Cornicines, 143.  
 Corporazioni (corpora) a carattere coattivo, 259.  
 Corpus iuris, 17, 308.  
 — — civilis giustiniano, 336-343.  
 Correctores civitatum, 253.  
 Corsica, 116.  
 Corso di Pandette, 20.  
 Coruncanus, 203.  
 Costantino, 305, 339.  
 Costanzo imperatore, 306.  
 Costituzione politica, 2, 6.  
 Crasso Caio Licinio, 123, 129.  
 Cratino, 324, 339.  
 Creatio dei magistrati ordinari, 144.  
 — — minori, 146.  
 — — magistratus plebis, 145.  
 — magistratum, 141.  
 Crestomazie elementari, 290.  
 Crimen ambitus, 189, 279.  
 — annonae, 279.  
 — calumniae, 189, 279.

- concussionis, 279.
- effractionis, 279.
- expilatae hereditatis, 279.
- falsi, 189, 279.
- homicidi, 189, 279.
- maiestatis, 189, 279.
- peculatus, 189, 279.
- plagii, 189, 279.
- receptatorum, 279.
- repetundarum, 189, 279.
- sodaliorum, 189, 279.
- stellionatus, 279.
- termini moti, 279.
- vis, 189, 279.
- Crimina, 71, 145, 322.
- extraordinaria, 278, 279, 322.
- Crisi del diritto romano, 19.
- — principato, 238.
- della civitas quiritaria, 48-52.
- della civiltà Romana, 12, 13.
- della respublica universale, 220-132.
- della respublica universale, 220-226.
- della scienza giuridica romana, 19.
- dell'ordinamento quiritario, 81.
- economica del secolo III d. C., 312.
- Cristianesimo, 212, 223, 318.
- Cristo, 212, 223.
- Crucifixio, 278.
- Cuiacio, 17.
- Cuma, 160.
- Cumulatio di magistrature e pro-magistrature, 242.
- Cura, 101, 274, 318.
- annonae, 157.
- calendarii, 252.
- ludorum, 157.
- Urbis, 157.
- Curator rei publicae, 253.
- Curatores, 162, 253.
- annonae, 162.
- principis, 246.
- urbis Romae, 232.
- viarum, 162, 233.
- Curia hostilia, 148.
- Inlta, 241.
- Curiae, 42, 43, 56, 70.
- municipii, 249.
- Curio, 56.
- maximus, 56, 60, 146.
- Currus, 69.
- Cursus honorum, 242.
- publicus, 259.
- Custodes, 141.
- Custodia reorum, 278.

## D

- Dacia, 215.
- Damnatio ad bestias, 278.
- ad metalla, 278.
- Damnnum iniuria datum, 183.
- Datio tutoris, v. tutoris datio.
- De actionibus, 335.
- Debitum, 9, 102.
- Decadenza della civiltà romana, 305-312.
- del diritto romano, 313-318.
- demografica dell'Italia, 222.
- economica generale, 222.
- Decapitazione, 71.
- Decemprimi, 259.
- Decem stipendia, 154.
- Decemviri legibus scribundis, 51, 74.
- litibus indicandis, 160.
- sacris faciundis, 146.
- Decio, 225.
- Decreta, 255, 258.
- gentilicia, 77.
- magistratum, 270, 276.
- principum, 269, 270.
- Decretum divi Marci de vi, 279.
- Decuriones, 249.
- Dediticii, 255, 258.
- Aeliani, 227, 257, 264.
- Deditio, 46, 55, 70.
- in fidem, 51.
- per patrem patraturum, 134.
- De diversis regulis iuris antiqui, 339.
- Deductio coloniae, 166.
- Defensor civitatum, 310.
- Definitiones, 290.
- Delatio, 278.
- Democrazia autoritaria, 235.
- repubblicana romana, 139.
- Democrazie, 4.
- Demostene, 324.
- Denegatio actionis, 198.
- Denuntiatio, 277.
- Deportatio in insulam, 264, 278.
- Dernburg, 17.
- Derogatio legis, 185.
- Destinatio magistratum, 240.
- Detestatio sacrorum, 62, 142.
- De verborum significatione, 339.
- Diaconi, 223.
- Dicere ius, 94.

- sententiam in senatu, 148.
- Dico, 96.
- Dictare iudicium, 192.
- Dictator, 48, 69, 74, 148, 162.
- clavi fingendi causa, 162.
- comitorum habendorum causa, 162.
- feriarum constituendarum causa, 162.
- latinarum feriarum causa, 74.
- legendo senatui, 147, 162.
- ludorum faciendorum gratia, 162.
- optima lege, 74, 162.
- rei publicae constituendae causa, 147.
- Dictatores imminuto iure, 162.
- Dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae, 162.
- rei publicae constituendae del 48 a. C., 162.
- Didio Giuliano, 218.
- Diem dicendo consumere, 148.
- Dies F. et N., 75, 105.
- Differentiae, 290.
- Digesta giurisprudenziali, 288.
- Iustiniani, 317, 335, 339 s.
- Dimissio senatus, 148.
- Diocesi, 309.
- Diocleziano, 223, 226, 305 s.
- Di patri, 165.
- peregrini, 165.
- Diribitio, 141.
- Diritti onorifici senatorii, 229.
- provinciali, 318.
- Diritto romano, 12.
- — arcaico, 82.
- — classico nella fase adrianea, 271-279.
- — — — — augustea, 262-270.
- — ellenico, 314.
- — privato, 20.
- — preclassico, 177.
- — postclassico, 314-319, 325.
- — pubblico, 20.
- soggettivo, 8.
- Dispensatio aerarii, 151.
- Disposizioni sacrali, 100.
- Dittatura di Cesare, 131.
- Divinatio, 163.
- Divinità plebee, 46.
- Divinizzazione del principes, 248.
- Do, 96.
- Dohus, 278.
- Domicilium, 248.
- Dominio, 309.
- Dominium, 90, 93, 101.
- imperiale, 309.
- Domitius Ulpianus, 303, 323.
- Domizia, 214.
- Domiziano, 214.
- Domus, 98.
- Dona et munera, 190.
- Donatio civitatis, 135, 227.
- mortis causa, 190.
- Donello, 17.
- Donnino, 324.
- Doroteo, 324, 339 ss.
- Dote, 318.
- Dovere giuridico, 8.
- Ductio in vincula, 71.
- Duelli ordalici, 88.
- Dullio, 115.
- Duoviri aediles, 250.
- perduellionis, 71, 73.
- sacris faciundis, 75.
- viis extra urbem purgandis, 160.
- o quattuorviri iure dicundo, 249 s.
- — — quinquennales, 250.

## E

- Ebrei, 214.
- Economia schiavistica, 55.
- Edicta, 71, 276.
- ad populum, 321.
- ad praefectos praetorio, 321.
- ad praesides provinciarum, 270.
- a funzionari della corte, 321.
- magistratum, 197, 262, 276.
- principum, 269.
- repentina, 197.
- Edictum aedilium curulium, 197.
- Claudii de falsariis, 279.
- peregrinum, 193.
- perpetuum, 197, 272 s.
- provinciale, 197.
- Theodorici regis, 330.
- Editto di Milano del 313 d. C., 306.
- di Tessalonica del 380 d. C., 306.
- Egitto, 118.
- Electio di senatori, 147.
- Elaborazioni monografiche di iura, 325.
- Electio iudicum, 183.
- Elementi dello Stato, 3.
- Elimi, 39.
- Ellogabalo, 217, 219, 224.
- Elio Peto, 203.
- Sesto, 99.
- Elleni, 40.
- Emancipatio, 101.
- Emblemata Triboniani, 336.
- Emiliano, 225.



- Emilio Paolo, 110.  
 Emptio venditio, 194.  
 Ente, 1.  
 Enti autarchici (o parastatali), 2.  
 — — quiritarii, 76 s.  
 — — romani, 166 s., 247, 253.  
 Entrate pubbliche, 172, 258.  
 Επιβολή, 312.  
 Episcopato, 223.  
 Epistulae, 202, 276.  
 — principis, 270.  
 Epitome, 287, 325.  
 — Gai, 330, 332.  
 — Iuliani, 348.  
 Equites, 122, 230.  
 — equo privato, 143.  
 — — pubblico, 143, 230.  
 Eraclea, 114.  
 Erectum citum, 93.  
 Eredità, 318.  
 Ermogene, 327.  
 Ernici, 111.  
 Erozio, 324.  
 Esegesi delle fonti, 20.  
 Espansione commerciale, 192.  
 Età del bronzo, 39.  
 Etoli, 118.  
 Etruschi, 40, 43, 45, 111.  
 Eudossio, 324.  
 Evocatio, 277.  
 — denuntiationibus, 277.  
 — edictis, 277.  
 — litteris, 277.  
 Exaequatio legibus dei plebscita, 184.  
 Exceptio, 198.  
 — SC Macedoniani, 266.  
 Executor negotii, 322.  
 Exercitus centuriatus, 48, 63 ss., 100, 152.  
 — consularis, 113.  
 Exilium, 134, 278.  
 Expilata hereditas, 279.  
 Exrogatio legis, 185.
- F**
- F (= dies fasti), 165.  
 Fabio Buteone, 144.  
 — Mela, 295.  
 Fabri acerrarii, 143.  
 — signarii, 143.  
 Fabro, 17.  
 Facoltà giuridiche, 8.  
 Falso giuramento, 279.  
 Famiglia patriarcale, 2.  
 Familia, 93, 100.  
 — pecuniaque, 100.  
 Fas v. fatum.  
 Fase adrianea, 261.  
 — augustea, 261.  
 — dell'impero unico, 306.  
 — dei due imperi, 307.  
 — di apogeo della res publica nazionale, 175.  
 — di assestamento della res publica universale, 210, 215.  
 — di crisi, 261.  
 — di equilibrio tra r.p. e imperium, 216, 219.  
 — etrusco-latina della civitas, 45, 47.  
 — giustiniana dell'impero romano, 308.  
 — latino-sabina della civitas, 43 s.  
 Fasi storiche del diritto romano universale, 261.  
 — — della civitas, 38.  
 — — della giurisprudenza classica, 281.  
 — — della r.p. universale, 209.  
 Fatti giuridici, 11.  
 Fatum, 79 s., 83 s., 94, 102, 165.  
 Federazione, 2.  
 Fellonia, 279.  
 Fenici, 40.  
 Fetiales, 70, 75, 165.  
 Fictio ingenuitatis, 228.  
 Fideicommissa, 243, 266 ss.  
 Fides, 102, 192.  
 Fiduciarii del princeps, 246.  
 Filii familias, 93, 266.  
 Filippo V, 117 s.  
 Finanze della res publica nazionale, 171 s.  
 — — — universale, 258 s.  
 — dell'imperium romano, 311.  
 — municipales, 252.  
 Fiscus Caesaris, 258.  
 Flamen Dialis, 147.  
 Flamines, 75, 142, 165.  
 Flavio (Gneo), 99, 178.  
 Florentinus, 300.  
 Foedera aequa, 70, 170.  
 — dei patres gentium, 70, 89.  
 — iniqua, 70, 170.  
 Foedus, 37, 70.  
 Fonti di cognizioni, 15.  
 — — — derivate, 15.  
 — — — primarie, 15.  
 — — — tecniche o atecniche, 15.  
 — di produzione dell'ordinamento, 6.  
 Fora, 248, 252.

- et conciliabula, 154.  
 Forme della letteratura giuridica postclassica, 325.  
 Formula, 192.  
 — census, 161.  
 Formulae con trasposizione di soggetti, 193.  
 — ficticiae, 198.  
 — in factum conceptae, 193.  
 Forum, 60.  
 Fragmenta Augustodunensia, 332.  
 — Vaticana, 333.  
 Frentani, 111.  
 Frumentationes, 171.  
 Fronto Papirius, 304.  
 Fufidius, 295.  
 Fulcinus Priscus, 295.  
 Fundus, 93.  
 — stipendiarius, 255.  
 — tributarius, 255.  
 Funzionari di governo, 3.  
 — imperiali, 246.  
 Funzione dell'ordinamento statale, 5.  
 — — — giuridico, 5.  
 — direttiva, 5.  
 — sanzionatoria, 5.  
 Furiosus, 101.  
 Furius Anthianus, 304.  
 Furtum, 104.  
 Fustium ictus, 278.
- G**
- Gaio Papiro, 92.  
 Gaius, 298, 323.  
 Galba, 213 s.  
 Galli, 111.  
 Gallia Cisalpina, 116.  
 Gallieno, 225 s.  
 Gallus Aquila, 205, 304.  
 Gens, 37, 93.  
 Gentes patriciae, 37, 77, 89.  
 Gentiles, 37, 93, 101.  
 Gentili Alberigo, 17.  
 Gentilitas, 37.  
 Gerarchia dei senatori, 147.  
 — delle magistrature municipali, 250.  
 Germani, 212 s.  
 Germanico, 224.  
 Gesù Cristo v. Cristo.  
 Geta, 219.  
 Giason del Maino, 17.  
 Giavoleno, 293.  
 Giovanni, 307, 327.  
 Gioviano, 306.  
 Giudizi di Dio v. Duelli ordalici.  
 Giugurta, 125.  
 Giuliano l'Apostata, 306.  
 Giulio Cesare v. Cesare.  
 Giulio Nepote, 307.  
 Giunio Bruto v. Bruto.  
 Giurisdizione ordinaria, 233.  
 Giurisprudenza classica, 280-291.  
 — laica, 175.  
 — preclassica, 199-205.  
 — postclassica, 315, 319, 323.  
 Giustino, 303, 324, 336 ss., 341 ss.  
 Giustino I, 307 s., 336.  
 Gleba senatoria, 311.  
 Glicerio, 307.  
 Glossatori, 17.  
 Gneo Flavio, 99, 178.  
 Gordiano I, 225.  
 — II, 225.  
 — III, 225.  
 Gotofredo, 17.  
 Governo, 3.  
 — della civitas quiritaria, 57-59.  
 — — respublica, 234-239.  
 — delle provinciae, 256.  
 — dell'imperium, 310.  
 Gracco (Caio), 124.  
 — (Tiberio), 123.  
 Gregorio o Gregoriano, 327.  
 Guerra cimbrica, 125.  
 — civile, 130.  
 — contro Mitridate, 126.  
 — navale contro i pirati, 128.  
 — servile, 128.  
 — sociale, 126.  
 Guerre puniche, 114 ss.  
 — sannitiche, 111.  
 Gundobado, 330.
- H**
- Haec quae necessario, 337.  
 Hastati, 313.  
 Heredium, 47, 93.  
 Hereditatis petitio, 274.  
 Herennius Modestinus, 304.  
 Heres suus, 93.  
 Hermogenianus, 304.  
 Homines novi, 122.  
 Homicidium, 189.  
 Honestiores, 228, 248.  
 Honor magistratuale nei municipes, 250.  
 Hospites municipii, 248.  
 Hospitium, 53, 70.  
 Hostes, 53.  
 Humanitas, 318.

Humiliores, 228, 248.  
Huscke, 17.

## I

Iavolenus Priscus, 293.  
Ἰαυόλωνες, 339.  
Ἰδία κομή, 259.  
Ihering, 17.  
Ierone II, 115.  
Ignobiles, 122, 138.  
Ignominia, 161.  
Ignominiosi, 135.  
Illecito giuridico, 5.  
— privato, 100.  
Illirici, 40, 115.  
Illustres, 310.  
Imperator, 162, 244, 310, 320.  
Imperatoria maiestas, 341.  
Imperium, 45, 69, 96, 152.  
— decennale nelle provincie, 244.  
— domi, 152, 155.  
— extraordinarium, 162.  
— maius, 153.  
— militiae, 152, 155.  
— proconsulare maius et infinitum, 211, 240, 244, 269.  
— regis, 80.  
— Romanum, 168, 170, 203, 234, 254, 257, 305 s., 309.  
— temporaneo nelle provincie, 244.  
Impero d'Occidente, 307.  
— d'Oriente, 307.  
Impiegati del princeps, 246.  
Impuberes, 101.  
Inauguratio, 142.  
— regis, 62.  
— sacerdotum, 165.  
Incendio di Roma, 213.  
Incolae, 170, 248.  
Index, 339.  
Indutiae, 70.  
Infames, 135.  
Infamia, 264.  
Ingenui, 54.  
Ingenuitas, 135.  
Iniuria, 104, 279.  
Innocentius, 323.  
Inquilinus, 194.  
Inquisitio, 278.  
Inscriptio, 339.  
Insegnamento del diritto romano, 20.  
Institutiones Gal, 290, 299.  
— Iustiniani, 341.  
— Teophili, 344.  
Instrumentum fundi, 93.

Insubordinazione, 279.  
Insubri, 116.  
Intercessio tribunicia, 153.  
Intercessiones, 50.  
Interdictio aqua et igni, 134, 186, 189.  
Interdictum, 195.  
Interpolazioni giustiniane, 336.  
Interpretatio della giurisprudenza laica, 179.  
— duplex, 18.  
— iuris, 94-96, 282.  
— multiplex, 18.  
— pontificum, 81, 94, 96.  
— prudentium, 178.  
Interpretazione del diritto, 7.  
— — — autentica, 7.  
— — — giurisdizionale, 7.  
— — — giurisprudenziale, 7.  
Interregnum, 149.  
Interrex, 67 s., 148, 162.  
Ipercritica romanistica, 19.  
Iscrizioni, 15.  
Isidoro di Siviglia, 344.  
Isola Tiberina, 40.  
Ispettorati cristiani, 223.  
Istituzioni, 1-5.  
— di diritto privato romano, 20.  
Italia, 233.  
— annonaria, 309.  
Iteratio delle magistrature, 242.  
Index, 71.  
— privatus, 96.  
Indices decemviri, 50, 160.  
— selecti, 188.  
Iudicia, 141.  
— imperio continentia, 191, 195.  
— legitima, 191, 196.  
Iudicium, 144 ss., 191.  
— domesticum, 278.  
Iugum, 311.  
Iulianus Salvius v. Salvius Iulianus.  
Iulius Paulus v. Paolo.  
Iuniores, 64, 143.  
Iunius Brutus v. Bruto.  
Iunius Gracchanus, 204.  
Iuno, 47.  
Iuppiter, 47.  
Iura, 313, 316 ss.  
— praediorum, 101.  
Iurare in leges, 154.  
Iuridici, 233.  
Iurisdicchio, 71, 75, 95 s., 103, 176, 191.  
— aedilicia, 157.  
— inter cives, 156.

— peregrina, 243.  
— urbana, 243.  
Iurisperiti, 200.  
Iurisprudentes, 179.  
Iurisprudencia, 199.  
Ius, 85-88.  
— Aelianum, 99, 203.  
— agendi cum patribus, 152, 241.  
— — — plebe, 158.  
— — — populo, 152.  
— anuli aurei, 228.  
— auspiciorum, 153.  
— civile, 97, 183, 190, 274, 291.  
— — Flavianum, 178.  
— — novum, 192 ss.  
— — Papirianum, 92.  
— — Romanorum, 174 s.  
— — — inderogabilità, 185.  
— — vetus, 89, 173 ss.  
— — — eternità, 181.  
— — — formalismo, 182.  
— coërcitionis, 158.  
— contionis, 69.  
— designandi, 241.  
— dicere inter cives et peregrinos, 156.  
— divinum, 81, 165.  
— edicendi, 69, 152.  
— ex non scripto, 291, 319.  
— ex scripto, 291.  
— exsili, 189.  
— extraordinarium, 275.  
— Flavianum, 99.  
— gentium, 193, 291.  
— honorarium, 176, 195, 198, 262, 272.  
— honorum, 135, 228 s.  
— humanum, 81.  
— intercessionis, 158.  
— — nelle magistrature municipali, 250.  
— italicum, 170, 255.  
— Latii, 170, 255.  
— legibus constitutum, 183.  
— legitimum vetus, 81, 97, 104.  
— multae dictionis, 152.  
— naturale, 291, 318.  
— novum, 275 s., 315, 317, 322.  
— pignoris capionis, 152.  
— primae relationis in senatu, 244.  
— privatum, 291, 315 ss.  
— publice respondendi, 267, 274, 283, 315, 323.  
— publicum, 97, 174 ss., 181, 183, 150 s., 195, 274, 291, 315.  
— Quiritium, 79, 89, 97, 99 s., 182.  
— — : esclusivismo, 91.  
— — : immutabilità, 91.  
— quod privatorum pactis mutari non potest, 183.  
— quod ad statum rei Romanae spectat, 183.  
— sacrum, 81, 100, 174.  
— scriptum, 319.  
— sententiae dicendae in senatu, 249.  
— singulare, 319.  
— suffragii, 135, 228.  
— t (bunicium, 244.  
— — di Augusto, 211.  
— vetus, 313, 319.  
Iustitium, 151.  
Iustum bellum, 70.  
Iustus Papirius, 300.  
Iuventius Celsus filius, 205.  
— — pater, 205.

## K

Karlowa, 17.  
Κατὰ πόδα, 339.

## L

Labeone, 285, 292.  
Laelius Felix, 295.  
Lance hielogue, 191.  
Lapis niger, 167.  
Latifundi, 121.  
Latini coloniarii, 170.  
— Iuniani, 264, 309.  
— prisci, 170.  
Latino-falisci, 89, 110.  
Latus clavus, 229.  
Laudatores, 188, 200.  
Lavori forzati, 278.  
— pubblici, 171.  
Lecito giuridico, 5.  
Lectio senatus, 147, 161, 241, 249.  
Legata, 93, 101, 190, 266.  
Legati, 163.  
— Augusti pro praetore, 256.  
— principis, 246.  
— proconsulis pro praet., 256.  
Leges, 71, 98, 185, 319.  
— centuriatae, 144.  
— curiatae, 61.  
— datae, 185.  
— decemvirales, 98.  
— de sponsu, 190.  
— XII tabularum, 99 s.  
— edictales, 321.  
— generales, 320 s.  
— imperfectae, 190.

- imperiali, 320.
- Inliae iudiciariae, 269.
- latae, 185.
- Licinia-Sextiae, 48, 51, 96 s., 156 s., 168.
- municipales, 247.
- Plautia et Iulia, 190.
- Porciae, 186.
- Publicae Philonis, 110.
- publicae, 174, 183.
- — minus perfectae, 190.
- — perfectae, 190.
- regiae, 79 s., 88 s., 92.
- rogatae, 185.
- Romanae barbarorum, 330.
- sacratae, 50.
- saeculares, 335.
- Serviliae, 189.
- Sillia et Calpurnia, 189.
- speciales, 320 s.
- tabellariae, 141.
- tributae, 146.
- Valeriae-Horatiae, 50, 184.
- Legge delle citazioni, 316, 323 s.
- Leggi di Solone, 74.
- Legio, 45, 64, 113.
- Legis actio in personam, 90.
- — — rem, 90.
- — — per conditionem, 195.
- — — manus iniectionem, 103.
- — — sacramentum, 90, 103.
- actiones, 100, 182, 191.
- vicem obtinere, 265, 269.
- Legislazione, 3-5.
- comiziale, 263.
- formale, 3 ss.
- normativa, 5.
- posteodossiana, 329.
- Leibnitz, 17.
- Leone I, 307.
- Il Saggio, 344.
- Leonzio, 524.
- Lepido, 152, 147.
- Lesioni personali, 104.
- Letteratura giuridica classica, 286.
- Leva locale, 216.
- Lex, 92.
- Aclia repetundarum, 188 s.
- Aebutia de formulis, 191, 196.
- Aelia Sentia (4 d. C.), 264.
- — — (19 d. C.), 257.
- agraria, 263.
- — T. Gracchi (123), 123 s.
- Apuleia, 189 s.
- Aquilia de damno, 183.
- Atilia de tutore dando, 190.
- Atinia de usucapione, 190.
- Aurelia iudiciaria, 188.
- Caelia tabellaria, 141.
- Calpurnia de ambitu, 189.
- — — pec. repetundis, 187.
- Canuleia de connubio, 51, 98.
- Cassia de adlectione in patricios, 228.
- — tabellaria, 141.
- centuriata de imperio, 240, 244.
- — de pot. censoria, 144, 161.
- Cicerea de sponsu, 190.
- Cincia de donis et muneribus, 190.
- Claudia, 263.
- coloniae deducendae, 166.
- Cornelia, 188 ss.
- — Baebia de ambitu, 189.
- — de edictis, 196.
- — de falsariis, 189.
- — de iniuriis, 279.
- — de magistratibus, 154.
- — de sicariis, 189.
- — de sponsu, 190.
- — de trib. potestate, 150, 184.
- — Fulvia de ambitu, 189.
- — iudiciaria, 188.
- — maiestatis, 189.
- — repetundarum, 189.
- curiata de imperio, 61 s., 68, 142, 154.
- Dei ad Moysen, 334.
- divina, 318.
- Domitia de sacerdotibus, 146, 165.
- Fabia de plagiaris, 189.
- Falcidia de legatis, 190.
- Fufia Caninia de manumissis, 264.
- Furia de sponsu, 190.
- — testamentaria, 190.
- Gabinia tabellaria, 128, 141.
- Hortensia, 112, 146, 150, 184.
- humana, 318.
- Iulia de adulteris, 264.
- — de ambitu, 263.
- — de annonae, 263.
- — de cessione bonorum, 263.
- — de civitate danda, 126.
- — de collegiis, 329.
- — de marit. ordinibus, 264.
- — de peculatu, 189.
- — de repetundis, 189.
- — de senatu habendo, 241.
- — de vicesima hereditatum, 263.
- — de vi, 263.
- — iudic. privatorum, 191, 262.
- — — publicorum, 263.

- — sumptuaria, 263.
  - Iunia Norbana, 264.
  - — Vellaea, 263.
  - Licinia de sodaliciis, 189.
  - Maenia de patrum auctoritate, 100, 150.
  - Manlia de manumission., 172.
  - Ogulnia de sacerdotibus, 165.
  - Ovinia tribunicia, 112.
  - Papia Poppea, 264.
  - Papiria tabellaria, 141.
  - Petronia de adulteris, 263.
  - — municipalis, 250.
  - Plaetoria de circumscr., 190.
  - Plautia de vi, 189.
  - — Papiria de civitate, 126.
  - Poetelia Papiria de nexis, 51, 102, 183.
  - Pompeia de ambitu, 189.
  - — de parricidio, 189.
  - provinciae, 169.
  - Publilia de sponsu, 190.
  - — de patrum auctoritate, 100, 150.
  - Quinctia de aquaeductis, 263.
  - Remmia de alumnatoribus, 189.
  - Romana Burgundionum, 330.
  - — Visigothorum, 330.
  - Saenia de adlectione in patricios, 228.
  - Sempronina de provinciis, 155.
  - — frumentaria, 124, 171.
  - — iudiciaria, 188.
  - Servilia repetundarum, 183.
  - Silla de conditione.
  - Titia de triumphis, 132.
  - tributa de pot. tribunicia, 240, 244.
  - Tullia de ambitu, 189.
  - Valeria de dictatura Sullae, 162.
  - — Cornelia, 240.
  - — de provocatione, 61, 100, 186.
  - Vallia de manus iniectione, 195.
  - Varia maiestatis, 189.
  - Villia annalis, 154.
  - Voconia testamentaria, 190.
  - Libella famosa, 279.
  - Libellus contradictionis, 322.
  - conventionis, 322.
  - principis, 241.
  - Liberi, 101.
  - Liberti, 101.
  - orcini, 266.
  - Libertinae, 264.
  - Libertini, 135, 228.
  - Libri ad..., 287.
  - ad edictum, 287.
  - basilicorum, 344.
  - digestorum, 288.
  - disputationum, 283.
  - epistularum, 288.
  - ex..., 287.
  - iuris civilis, 202, 287.
  - institutionum, 290.
  - quaestionum, 288.
  - responsorum, 202, 288.
  - singulares, 289, 325.
  - Sybillini, 165.
  - terribiles, 330.
  - Libro siro-romano, 335.
  - Lic'io, 306.
  - Licinio Crasso, 128 s.
  - Lictores, 45, 69, 73, 142, 164.
  - con fasci laureati, 244.
  - Liguri, 39.
  - Lilibeum, 114.
  - Limes, 101.
  - Limitanei, 310.
  - Lingua delle costituzioni, 320.
  - Litis contestatio, 103, 191.
  - denuntiatio, 322.
  - Livoglio, 259.
  - Livia (moglie di Augusto), 212.
  - Locatio conductio, 194.
  - operarum, 194.
  - rei, 194.
  - Locator, 194.
  - Loci dei municipia, 248, 251.
  - Logistae, 253.
  - Lucani, 111, 114.
  - Luceres, 43, 76.
  - Lucilius Balbus, 205.
  - Lucio Vero, 217.
  - Lucullo, 123.
  - Lusitani, 119.
  - Lustrum, 143, 161.
  - Lutazio Catulo, 115, 125.
- M**
- Macedonia, 119.
  - Macer Aemilius, 304.
  - Macrino, 219.
  - Maecianus Volustus, 297.
  - Magister officiorum, 310.
  - populi, 48, 69, 74, 96, 162.
  - Magistrati cum imperio, 180.
  - curules, 153.
  - designati, 154.
  - extraordinarii, 162.
  - maiores, 72, 153.
  - minores, 72, 153.
  - patricii, 153.
  - suffecti, 154.

- Magistrature, 242.  
— della res publica nazionale, 152-165.  
— municipali, 250.  
Magistratus, 72, 152 s., 268.  
Magistri equitum, 48, 74, 148, 162, 310.  
— peditum, 310.  
— utriusque militiae, 310.  
Magna Graecia, 17, 114.  
Maestas populi Romani, 189.  
Maior potestas, 153.  
Maiores, 91.  
Maiorano, 307.  
Mamertini, 115.  
Mancipatio, 93.  
Mancipes, 257.  
Mancipium, 93.  
Mandata, 321.  
Mandatum principis, 270.  
Manes, 44.  
Manifestazione di volontà, 11.  
Manipuli, 113.  
Manius Manilius, 204.  
Manumissi, 93, 153.  
Manumissiones servorum, 264.  
— inter amicos, 264.  
Manus, 93.  
— conserere, 71.  
— iniectio, 103, 195.  
— maritales, 93.  
Marcellus, 300.  
Marciano, 304, 307.  
Marco Antonio, 132, 147.  
— Aurelio, 243.  
Marcomanni, 224.  
Mario, 125, 195, 224.  
Marrucini, 126, 311.  
Marsi, 111, 126.  
Massa edictalis, 340.  
— papiniana, 340.  
— sabiniiana, 340.  
Massae bluhmiane, 340.  
Massimiano Valerio, 306.  
Massimino Vero, 225.  
Massimo (Fabio), 117.  
Massinissa, 117, 119.  
Massurius Sabinus, 285.  
Mater familias, 134.  
Materie complementari dell'insegnamento romanistico, 20.  
— fondamentali dell'insegnamento romanistico, 20.  
— sussidiarie dello studio del diritto romano, 20.  
Matrimonio, 266.  
Mauricianus, 297.  
Membrum ruptum, 104.  
Menander, 304.  
Mercedis degli apparitores, 171.  
Mercennarius, 194.  
Merces, 194.  
Meri atti giuridici, 11.  
Metalla, 172.  
Metodo critico-esegetico, 18.  
— della scienza romanistica, 18.  
Mezzi di cognizione del diritto romano, 15.  
Militia armata, 310.  
— palatina, 310.  
— cohortalis, 310.  
— equester, 230.  
Millenae, 311.  
Milone, 130.  
Minerva, 47.  
Minicius, 295.  
Mintere pubbliche, 172.  
Minor potestas, 153.  
Missio in possessionem, 195.  
Mitridate, 126, 128.  
Modestino, 304, 323.  
Modi dell'attività giurisprudenziale classica, 232.  
Modificazione giuridica, 11.  
Modo di citazione, 16.  
Momentum, 167.  
Mommsen, 17.  
Monografie giuridiche, 289.  
Morbus comitalis, 141.  
Mores maiorum, 71, 85, 87, 89, 91, 95, 179.  
Mos gallicus, 17.  
— italicus, 17.  
Muciani, 202.  
Mucius (Scevola Q. augur), 204.  
Mucius (Scevola pontifex maximus), 202, 205.  
Mulcta, 145, 146, 172, 252, 278.  
Mulctae dictio, 71.  
Mulieres, 101, 135.  
Munera mixta, 259.  
— patrimonialia, 259.  
— personalia nei municipes, 252, 259.  
— publica, 259, 264, 311.  
Municipes, 274, 248.  
— sine suffragio, 135.  
Municipia, 167, 248.  
— civium Romanorum, 247 ss.  
— cum suffragio et iure honorum, 167.  
— sine suffragio, 167.  
Mutuum, 266.

## N

- N (= Dies nefasti), 165.  
Namaziano (Rurilio), 219.  
Narsete, 308.  
Naturalis ratio, 291.  
Neapolis, 111.  
Nefas, 79, 83, 84.  
Neratius Priscus, 294.  
Nerone, 213, 223.  
Nerva (filius), 294.  
— (imperator), 215, 253, 258, 275, 285.  
— (pater), 294.  
Nexum, 93, 102, 183.  
NF (= Dies misti), 165.  
Nobiles, 229.  
Nobilitas equestris, 230.  
— senatoria, 122.  
Nomen gentilicium, 93.  
— Latinum, 53, 167.  
Nomenclator censorius, 161, 164.  
Norme giuridiche, 5 e s.  
— — direttive, 5.  
— — di tutela, 5.  
— — — qualificazione, 8.  
— — — relazione, 5.  
— — sanzionatorie, 5.  
— sociali, 1.  
Nota o animadversio censoria, 161.  
Notae ad, 287.  
Notarii, 310.  
Novellae, 317.  
— constitutiones, 343.  
— postcodosiane, 329.  
Novum ius civile (v. ius civile), 175.  
Noma Pompilio, 43.  
Numeriano, 226.  
Numidi, 125.  
Numidia, 117.  
Numina, 44, 83.  
Nundinae, 47.
- O
- Obligaciones, 90, 93, 102, 182.  
— consensu contractae, 194.  
— re contractae, 182.  
Obblighi giuridici, 5-8.  
Occupatio bellica, 70.  
— della res nullius, 182.  
Octavenus, 295.  
Odenato, 225.  
Odoacre, 307.  
Officia palatina, 310.  
Officiales, 266.  
Oggetto giuridico, 8.  
Oltraggi al pudore, 279.  
Oneri giuridici, 8.  
Onorio, 307.  
Opera publica, 171.  
Opere di casistica, 188.  
— di commento, 287.  
— didattiche elementari, 290.  
— monografiche, 289.  
— sistematiche, 202, 286.  
— postclassiche, 327 ss.  
Opinio, 124.  
Opinio iuris atque necessitas, 179.  
Opiniones, 290.  
Oppida latina, 169.  
Oppidum, 263.  
Opprimazione, 71.  
Optimates, 122.  
Oratio ad Senatum, 320, 321.  
— del princeps, 265.  
— principis in senatu, 241.  
— senatu, 241.  
— Severi, 276.  
Orationes principum in senatu habitae, 274.  
Oratores, 200.  
Orazio (console), 51, 98 s.  
Orbi, 264.  
Orda (società naturale), 1, 2.  
Ordalie, 88.  
Ordinamento cittadino, 89.  
— della civitas quiritaria, 78-82.  
— — repubblica nazionale Romana, 173-177.  
— — universale Romana, 260 s.  
— delle comunità preciviche, 83.  
— dello Stato gentilicio, 79.  
— — postgentilicio, 80.  
— giuridico o diritto, 5-8.  
— interno delle familiae, 93.  
— della gens, 93.  
— politico-statale, 5.  
— statale nazionale, 174, 175.  
— sociale, 1.  
Ordine giuridico, 11.  
— pubblico, 10.  
Ordo Augustalium, 248.  
— decurionum (v. anche senatus), 249.  
— equester, 230, 309.  
— iudiciorum privatorum, 268.  
— — publicorum, 268.  
— plebeius, 228.  
— senatorius, 229, 241, 309.  
— spelndidissimus decurionum, 248, 259.

- Organismi tradizionali repubblicani, 240, 243.  
 Organizzazione costituzionale, 100.  
 Ornato, 166.  
 Osco-sanniti, 39, 110.  
 Os fractum, 104.  
 Ostraka, 15.  
 Ottaviano v. Augusto.  
 Ottavio, 123.  
 Ottone, 214.
- P**
- Paedius Sen., 295.  
 Pagani, 318.  
 Pagi, 248, 251.  
 Palingenesi delle XII Tavole, 100.  
 Palmira, 226.  
 Paludamentum, 155.  
 Pandettae v. Digesta.  
 Pandettistica, 17.  
 Panza Vibio, 132.  
 Paolo, 323.  
 — Emilio, 118.  
 Papinianus Aemilius, 219, 223, 301.  
 Papiri, 15.  
 Papirio Sesto, 92.  
 Papirius Fronto, 304.  
 — Iustus, 300.  
 — S., 205.  
 Parafrasi di Teofilo, 344.  
 — greca dei digesta anonima, 344.  
 Παράφρασις, 344.  
 Παράφρασις, 339, 344.  
 Parricidium, 71, 289, 279.  
 Pars de iudicio, 339.  
 — de rebus, 339.  
 Partes, 339.  
 Parti, 219.  
 Pascua publica (municip.), 252.  
 Passaggio al nemico, 279.  
 Pater familias, 93, 134.  
 — gentium familiarum, 44, 54.  
 — patratum, 70.  
 — patriae, 162, 244.  
 Paternus Tarrentunenus, 300.  
 Patres conscripti (v. anche Senatores), 147.  
 Patria potestas, 90, 93, 134.  
 Patriarca, 2.  
 Patricii, 71, 89, 228.  
 — e clientes, 42, 55.  
 — e gentes, 42, 77.  
 Patrimonium principis, 257, 309.  
 Patrizio, 324.  
 Patronatus, 55, 93, 228.  
 Patroni, 101, 188.  
 — municipii, 249.  
 Patrum auctoritas, 150.  
 Pauli sententiae, 331.  
 Paulus filius, 392.  
 Peculatus, 189.  
 Pecunia, 93.  
 — multalicia, 172.  
 — publica, 168.  
 Pecuniae repetundae, 189.  
 Pecus (da cui pecunia), 47.  
 Pedaggi, 172.  
 Pedibus ire in sententiam alienam, 148.  
 Pedites, 113, 143.  
 Pedum, 167.  
 Pegasus, 294.  
 Peligni, 111, 126.  
 Perduellio, 71, 189, 279.  
 Peregrini, 170, 175, 192, 208, 227, 255.  
 — dediticii, 168, 169, 227, 300.  
 — federati, 309.  
 Perfectissimi, 310.  
 Pergamo, 117.  
 Periculum est emptoris, 194.  
 Periodi della storia giur. rom., 14.  
 Periodizzazione dell'ordinamento giuridico, 13.  
 Periodi dello Stato e del diritto Romano, 12.  
 Persecuzioni dei Cristiani, 213, 223.  
 Perseo, 118.  
 Persiani, 225 s., 308.  
 Personalismo degli istituti del ius civile, 182.  
 Pertinace, 218.  
 Petere magistratum, 154.  
 Pianificazione economica, 312.  
 Piceni, 126.  
 Picienti, 111.  
 Pietas, 318.  
 Pignoris capio, 71.  
 Pirro, 114.  
 Plagium, 189.  
 Plautius, 295.  
 Plebei, 42, 55, 228.  
 Plebiscitum, 145, 184, 185.  
 — del 342 a. C., 154.  
 — Canuleium, 98.  
 — Ovinium, 112, 147.  
 Plebs, 46, 49, 50, 51, 53, 97, 99.  
 — municipii, 248.  
 Plotina (moglie di Traiano), 215.  
 Poena capitalis, 61, 71, 278.  
 — — extra ordinem, 278.  
 — cullei, 71, 279.  
 Polis o civitas, 87.

- Pomoerium, 56.  
 Pompeo (Gneo), 123, 129.  
 Pomponius, 297.  
 Pontifices, 44, 75, 94, 96, 100, 146, 165.  
 Pontifex maximus, 60, 75, 142, 146, 165.  
 Ponzio Pilato, 223.  
 Popolazioni arie italiche, 39.  
 — dei municipia, 248.  
 — della civitas quiritaria, 53.  
 — — repubblica nazionale, 134.  
 — — — universale, 227, 230.  
 — delle provinciae, 255.  
 — dell'imperium romanum, 309.  
 — umbro sabelliche, 39.  
 Popolo, 3.  
 Populares, 122, 128.  
 Populi scita, 71.  
 Populus Romanus Quiritium, 65, 100, 227.  
 Portoria, 169, 172.  
 Positiones dello studium iuris, 291.  
 — studii, 275.  
 Possessio vel usufructus, 16.  
 Postglossatori, 17.  
 Postliminium, 134.  
 Postumus, 269.  
 Potere extracostituzionale supremo (32 a. C.) ad Augusto, 211.  
 — giuridico, 8.  
 Potestas, 43, 152.  
 — censoria, 161.  
 — dictatoria, 162.  
 — magistratuale, 152.  
 — patria (v. patria potestas).  
 — regia, 69.  
 Praeco, 143.  
 Praecones, 60, 164.  
 Praeda, 172.  
 Praedia municipalia, 252.  
 — provincialia, 258.  
 — stipendiaria, 255.  
 — tributaria, 255.  
 Praediatura, 102.  
 Praefecti, 230, 250.  
 — aeario militari, 258.  
 — — Saturni, 258.  
 — ex lege praetoria, 250.  
 — frumenti dandi, 232.  
 — municipio relicti, 250.  
 — praetorio, 233, 246, 310.  
 — principis municipalis, 246, 253.  
 Praefectura morum, 162.  
 Praefecturae, 167, 248, 309.  
 Praefectus annonae, 232.  
 — Augustalis Aegypti, 256.  
 — Caesaris quinquennalis, 250.  
 — cohortium, 230.  
 — feriarum latinarum causa, 162.  
 — iure dicundo, 167, 250.  
 — urbi, 71, 148, 162, 232, 278, 309.  
 — vigillum, 232, 278.  
 Praepositus sacri cubiculi, 320.  
 Praescriptio, 185, 342.  
 Praesides, 278.  
 — provinciarum, 197, 310.  
 Praeterito de senatu, 147.  
 Praetextati, 249.  
 Praetor, 48, 65, 73.  
 — fidei commissarius, 268.  
 — liberalium, causarum, 268.  
 — maximus, 162.  
 — minor, 51.  
 — peregrinus, 125, 156, 175, 191, 192, 233.  
 — tutelarius, 268.  
 — urbanus, 96, 156, 176, 191, 193, 195, 196, 198, 233.  
 Praetores, 148, 152, 232, 258, 309.  
 — aearii, 258.  
 — consules, 73.  
 — maiores, 152.  
 Praetura, 156, 243, 311.  
 Praevaticatio, 279.  
 Pragmaticae sanctiones, 321.  
 Precedenti scolastici, 340.  
 Predigesti, 340.  
 Preistoria di Roma, 39.  
 Presbiteri, 223.  
 Pretesa giuridica, 8.  
 Pretium, 194.  
 Prigionia di guerra, 134.  
 Prima anarchia militare, 214.  
 Primo codex giustiniano, 337.  
 — triumvirato, 129.  
 Princeps rei publicae, 244.  
 — senatus, 147, 241.  
 Principali giureconsulti classici, 292-304.  
 Principato adrianeo, 237.  
 — augusteo, 236.  
 — dei Flavi, 214.  
 — — Severi, 219.  
 — di Augusto, 212.  
 Principatus, 234, 235.  
 Principes, 113, 240, 245, 262, 269, 270.  
 — Giulio-Claudii, 213.  
 Principio democratico di affidamento, 4.  
 — — — maggioranza, 4.  
 — — — gerarchia, 153.  
 — di prevalenza dell'imperium, 15.

— di tutela della plebs, 153.  
 Privilegi degli equites, 230.  
 Privilegia, 310.  
 — senatorum, 229.  
 Probatoria, 310.  
 Problemi della romanistica, 19.  
 Probo M. Aurelio, 226.  
 Procedura formulare, 191 s., 195 s.  
 — privata per formulas, 322.  
 Processo comiziale, 186.  
 Proconsolatus, 243, 256.  
 Proconsulis, 163, 244.  
 Proculo, 285, 294.  
 Proculiani, 285.  
 Procurator Augusti cum iure gladii, 256.  
 Procuratores patrimonii, 257.  
 — principis, 246.  
 Prodigus, 101.  
 Proditio interregis, 197.  
 Produzione del diritto, 6.  
 Professio nominis, 154.  
 Proletarii, 187, 191.  
 Promagistrature, 169, 243.  
 Promissio iurata Iheriti, 102.  
 Propaganda elettorale, 154.  
 Propraetores, 163.  
 Proprietà fondiaria, 101.  
 Prorogatio imperii, 163.  
 Proscrizioni Sillane, 125.  
 Provincia Aegyptus v. Aegyptus.  
 Provinciae, 155, 169, 208, 254, 309.  
 — Caesaris, 254, 256.  
 — consulares, 155, 256.  
 — praetoriae, 256.  
 — procuratoriae, 256.  
 — senatoriae, 244, 254, 256.  
 Provincializzazione dell'esercito, 221.  
 Provocatio ad populum, 61, 100, 268.  
 Provvedimenti di governo o negozi giuridici, 6.  
 — normativi di governo, 6.  
 Proximi, 246.  
 Publicani, 121.  
 Publicatio bonorum, 172.  
 Publice respondere v. ius publice respondendi.  
 Publio Filone, 110.  
 Publio Mucio Scevola v. Mucio Scevola.  
 Pullari, 165.  
 Pulsatio, 279.  
 Pupieno Massimo, 225.  
 Puteolanus, 295.  
 Puteoli, 160.

## Q

Quaestio de adulteriis, 264.  
 Quaestiones, 202.  
 — extraordinariae, 156.  
 — perpetuae, 156, 187, 189, 241, 322.  
 Quaestor Augusti, 241.  
 — hostiensis, 159.  
 — pro pretore, 256.  
 — sacri palatii, 310.  
 Quaestores, 250, 258, 309.  
 — aerarum, 159.  
 — Caesaris (o Augusti), 243.  
 — consulum, 243.  
 — militares, 159.  
 — municipii, 250.  
 — parricidii, 71, 73, 159.  
 — provinciales, 159.  
 Quaestura, 159, 243.  
 Qualificazioni giuridiche, 8.  
 Quarta falcidia, 190.  
 — pegasiana, 266.  
 Quattuorviri iure dicundo Capuam, Cumas, 160.  
 — viis in urbe purgandis, 160.  
 Quinquaginta decisiones, 338.  
 Quinquagesimas, 256.  
 Quinquennium Neronis, 213.  
 Quinzio Flaminio, 118.  
 Quirites, 36, 43, 54, 89.

## R

Raccolte casistiche, 202.  
 — di cognizioni del diritto romano, 16.  
 Ramnes, 43, 76.  
 Ranghi senatoriali, 147.  
 Rapporti giuridici, 8, 10.  
 — — assoluti, 9.  
 — — ad esecuzione coatta, 9.  
 — — — libera, 9.  
 — — privati, 10.  
 — — pubblici, 10.  
 — — relativi, 9.  
 Ratio iuris, 319.  
 — naturalis, 291.  
 Razza mediterranea, 39.  
 Receptae sententiae di Paolo, 330.  
 Receptio inter cives, 248.  
 Reciperatores, 122.  
 Reclusione, 278.  
 Recognitio equitum equo publico, 231.  
 Recuperatores, 192.

Reggio, 114.  
 Regia, 69.  
 Regime autoritario, 234.  
 Regimi democratici, 4.  
 Regiones Italiae, 233.  
 — urbanae, 243.  
 — urbis Romae, 232.  
 Regni orientali, 170.  
 — romano-barbarici, 307.  
 Regno siriano dei Seleucidi, 118.  
 Regolo Attilio, 115.  
 Regulae, 290.  
 Reiectio civitatis, 134.  
 — iudicum, 188.  
 Relatio, 241.  
 — ad senatum o in senatu, 148.  
 Relegatio in insulam, 264, 278.  
 Religione Cristiana, 212.  
 Religiosità del ius Quiritium, 91.  
 Remedia coercitivi, 71.  
 Renuntiatio, 141, 240, 241.  
 Repressione criminale, 187.  
 — penale, 100.  
 Res, 93.  
 — familiares (o mancipi), 93.  
 — in pecunia populi Romani, 257.  
 — nec mancipi, 93.  
 — publicae, 309.  
 (Res) publicae, 309.  
 — sperata, 194.  
 Rescripta, 270, 276, 321.  
 Respondere, 96, 201, 283.  
 — ex auctoritate principis, 267.  
 Responsa, 267, 283.  
 — giurisdizionali, 201.  
 — pontificum, 165.  
 — prudentium, 274.  
 Responsabilità, 9.  
 Responsum Papiniani, 390.  
 Res publica, 234, 235, 309.  
 — nazionale Romana, 105-108.  
 — universale Romana, 206-209.  
 Restaurazione Augustea della res publica, 211.  
 — Sillana v. Silla.  
 Restitutio in integrum, 195.  
 — natalium, 228.  
 Retori, 200.  
 Retroversioni in latino, 325.  
 Reversus ab hostibus, 134.  
 Rex, 43 s., 56, 60, 68 ss., 88, 94 ss., 152.  
 — sacrorum o sacrificulus, 48, 75, 142, 165.  
 Rifiuto di giuramento in verba principis, 279.  
 Riforma Ebuza, 196.  
 — mariana, 125.  
 Riparienses, 310.  
 Ritrovati archeologici, 15.  
 Ritus patrii, 165.  
 Rodii, 118.  
 Rogatio, 185, 186.  
 — sententiarum, 148.  
 — servilia (del 106 a. C.), 188.  
 Rogatores, 149.  
 Roma, 41.  
 — nova, 309.  
 — quadrata, 41.  
 Romolo, 41, 43.  
 — Augustolo, 307.  
 Rovesciamento dei privilegi patrizi, 110.  
 Rubicone, 111, 130.  
 Rutilius Rufus P., 204.

## S

Sabini, 39, 111.  
 Sabiniani, 285.  
 Sabino, 285.  
 Sacerdotes provinciarum, 256.  
 — populi Romani, 75, 165.  
 Sacertus, 50.  
 Sacra gentilitia, 77.  
 — popularia, 165.  
 — publica, 171.  
 — — pro populo, 69, 75, 165.  
 Sacramentum, 103.  
 Sacriliegium, 68, 279.  
 Sacrorum detestatio, 62, 142.  
 Sacrosanctitas, 158, 162.  
 Sacrum consistorium, 310.  
 — palatium, 310.  
 Sagunto, 116.  
 Salarium, 258.  
 Sallii, 165.  
 Saltus, 257.  
 Salvius Iulianus, 272.  
 Sanctio, 185, 190.  
 — pragmatica pro petitione Vergilii, 308.  
 Sanniti, 114, 126.  
 Sanzione politica, 80.  
 Sardegna, 115 s.  
 Saturnius Venuleius, 297.  
 Savigny, 17.  
 Scevola (Mucio Q.), 123.  
 — (Q. Cervidius), 300.  
 Scholia, 244.  
 — sinaistica, 332.  
 Schola palatina, 310.  
 Scipione Africano, 117 s.  
 — Emiliano, 119.

- Scribae, 164.  
 Scrinia, 246.  
 — a cognitionibus, 246.  
 — a libellis, 246, 310.  
 — ab epistulis, 246, 310.  
 — a memoria, 246, 310.  
 — a rationibus, 246, 258.  
 Scuola cesarea, 324.  
 — culta, 17.  
 — dei glossatori, 17.  
 — dei postglossatori, 17.  
 — di Alessandria, 324.  
 — di Antiochia, 324.  
 — di Berito, 324.  
 — di Costantinopoli, 324.  
 — del diritto naturale, 17.  
 — giurisprudenziale, 202.  
 — storica tedesca, 17.  
 Scuole giuridiche, 324, 341.  
 Secessioni della plebe, 49 s.  
 Securi percussio, 71.  
 Seleucidi, 118.  
 Sella curulis, 69, 153, 244.  
 Sempronius Tuditanus, 204.  
 Seiano, 212.  
 Sena Gallica, 111.  
 Senatores aedilicii, 249.  
 — duoviralicii, 249.  
 — lecti, 147.  
 — pedanei, 249.  
 — quaestoricii, 249.  
 — quinquennalicii, 249.  
 Senatorii, 264.  
 Senatu movere, 161.  
 — praeterire, 161.  
 Senatus, 172, 187, 241, 249, 265, 268, 309.  
 — della civitas quiritaria, 66 s.  
 — della respublica nazionale, 147-151.  
 — indictus, 241.  
 — legitimus, 241.  
 — populusque Romanus, 140, 239.  
 — municipiorum, 249.  
 Senatusconsultum Articuleianum, 266.  
 — Claudianum, 266.  
 — Dasumianum, 266.  
 — Iuventianum, 266.  
 — Libonianum, 266.  
 — Macedonianum, 266.  
 — Neronianum, 266.  
 — Orfitianum, 274.  
 — Pegasianum, 266.  
 — Rubrianum, 266.  
 — Silanianum, 266.  
 — Tertullianum, 266.  
 — Trebellianum, 266.  
 — Turpillianum, 279.  
 — Velleianum, 266.  
 — de imperio, 240, 244.  
 — per discessionem, 148.  
 — per relationem, 148.  
 — tacitum, 148.  
 — ultimum, 123 ss., 151.  
 Senatus sententia, 151.  
 Seniores, 64.  
 Senoni, 111.  
 Sententiae, 276, 290.  
 — principum, 270.  
 — Pauli v. Pauli Sententiae.  
 Septemviri epulones, 146, 163.  
 Septimontium, 43, 56.  
 Sepulchrum violatum, 279.  
 Servi, 93, 134.  
 — publici, 164, 168.  
 Serviani, 202.  
 Servilius, 295.  
 Servio Tullio, 45, 64.  
 Servitù della gleba, 312.  
 Servitus poenae, 278.  
 Settimio Odenato, 226.  
 — Severo, 219, 246.  
 Severo Alessandro, 219, 225.  
 — III, 307.  
 Sex suffragia, 143.  
 Sicilia, 115.  
 Signa militaria, 159.  
 Silentiarii, 310.  
 Silla, 125, 147.  
 Siria, 114.  
 Sistema diarchico di Diocleziano, 306.  
 — egemonico romano, 170.  
 — oplitico, 64.  
 Situazioni giuridiche, 8.  
 Socialità del diritto, 5.  
 Società, 1, 70, 194.  
 — apolitica, 2.  
 — parapolitica, 2.  
 — politica, 2.  
 Socii, 53.  
 — Italici, 170.  
 Sodalicia illicita, 189.  
 Soggezione giuridica, 8.  
 Soggetti giuridici, 8.  
 Solaria, 172.  
 Solutio, 93.  
 Sortes, 166.  
 Sortitio iudicium, 188.  
 Sovranità, 2.  
 Spagna, 117.  
 Spartaco, 128.  
 Spectabiles, 310.

- Spes rei, 194.  
 Spese militari, 171.  
 — pubbliche, 171, 258.  
 Sponsio, 102.  
 — di garanzia, 190.  
 Stato, 2-5.  
 — federale, 2.  
 — a governo aperto, 4, 234.  
 — — chiuso, 4.  
 Statualità del diritto, 5.  
 Statuto politico, 6.  
 Stefano, 344.  
 Stilicone, 307.  
 Stillionatus, 279.  
 Stipendia, 169, 255, 258.  
 Stipendium militare, 171.  
 — praediorum, 263.  
 Stipulatio Aquiliana, 201.  
 — habere licere, 194.  
 — pro praede l. et v., 195.  
 Stipulationes duplae, 194.  
 Stirpe latino-falisca, 39, 110.  
 Storia del diritto (in senso didattico), 20.  
 — degli studi romanistici, 17.  
 Storiografia del diritto romano, 17 s.  
 Struttura dell'ordinamento giuridico, 6.  
 — del governo autoritario repubblicano, 239.  
 — dello Stato, 3.  
 Studio del diritto, 324.  
 — storico-critico del diritto romano, 18.  
 Stuprum, 264.  
 Subscriptiones, 246, 270, 342.  
 Subsellium tribunicium, 244.  
 Successione, 11.  
 — ereditaria, 263.  
 — mortis causa, 100 s.  
 Succensa o Subburra, 43.  
 Sudditanza, 3.  
 — quiritaria, 55.  
 Sulpicio Rufo, 126, 202, 205.  
 Summa collegia sacerdotum, 165.  
 — reipublicae, 337.  
 Summum imperium, 162.  
 Supplicia summa, 278.  
 Synopsis Basilicorum, 344.
- T
- Tabellae, 141.  
 Tabulae (XII), 98, 101, 103.  
 Tacito Marco Claudio, 226.  
 Talello, 324, 344.  
 Talio, 94.  
 Taranto, 114.  
 Tarquinii, 45.  
 Tarquinio Collatino v. Collatino.  
 — Prisco, 45.  
 — il Superbo, 45.  
 Tarruntenus Paternus, 300.  
 Tavolette cerate, 15.  
 Teniores, 228.  
 Teodorico, 330.  
 Teodora, 308.  
 Teodosio I, 306.  
 — II, 307, 328, 329.  
 Teofilo, 324, 337, 339, 341, 344.  
 Teoria istituzionalistica del diritto, 5.  
 — matriarcale, 2.  
 — normativa del diritto, 5.  
 — patriarcale, 2.  
 Terentillo Arsa, 99.  
 Terentius Clemens, 297.  
 Tergiversatio, 279.  
 Territori Romanici, 307.  
 Territorio, 3.  
 — dei municipia, 243.  
 — della provincia, 255.  
 — della civitas quiritaria, 56.  
 — dell'imperium romanum, 309.  
 — della respublica nazionale, 136.  
 — — universale, 231-233.  
 Tertullianus, 304.  
 Terza dictatura rei publicae constituendae (attribuita in perpetuum 44 a. C.), 130, 131, 172.  
 Trebatius, 205.  
 Testamentum v. Successione, Eredità.  
 — calatis comitiis, 62, 142.  
 — militis, 270.  
 — per aes et libram, 179.  
 Testationes, 201.  
 Teutoburgo, 212.  
 Teutoni, 125, 224.  
 Thibaut, 17.  
 Thurii, 114.  
 Tiberio, 212.  
 — Claudio, 213.  
 — Coruncanio, 178.  
 Tigrane, 128.  
 Tipucitus, 344.  
 Tiranni, 226.  
 Tirreni, 40.  
 Titius, 43, 46.  
 Tito, 214.  
 — Tazio, 43.  
 Tituli ex corpore Ulpiani, 331.  
 Toga candida, 154.

— picta, 69.  
 — praetexta, 153.  
 Tolomeo Dionisio, 130.  
 — V Epifane, 118.  
 Tomasio, 17.  
 Traditio, 93.  
 Traiano, 215, 240, 253, 258.  
 Tralaticium, 197.  
 Transitio ad plebem, 62, 142.  
 Tresviri aere argento auro f.f., 160.  
 — agris dandis adsignandis iudicandis, 123, 162.  
 — capitales, 160.  
 — coloniae deducendae agroque dividendo, 162, 166.  
 — rei publicae constituendae causa, 147.  
 Triade capitolina, 47.  
 Triboniano, 336 ss.  
 Tribunatus plebis, 158, 243.  
 Tribuni, 232, 310.  
 — aerarii, 188.  
 — comitiati, 146.  
 — militum, 63, 70 ss., 113.  
 — — consulari potestate, 51.  
 — — laticlavii, 229.  
 — plebis, 50 ss., 148, 186.  
 Tribunicia potestas, 162, 211, 240, 244, 278.  
 Tribunus celerum, 73.  
 — militum Augusti cl., 230.  
 Tribus, 42 s., 76.  
 — gentilizie, 76.  
 — municipiorum, 249.  
 — rusticae, 56, 113, 137.  
 — urbanae, 50, 56, 137.  
 Tributa, 172, 183, 311.  
 Tributum, 255, 258.  
 — capitis dediticiorum, 258.  
 — ex censa, 172.  
 Trifonino, 304.  
 Trinundinum, 141.  
 Triumviratus r. p. constituendae, 162.  
 Tubicines, 143.  
 Tunica palmata, 69.  
 Tumultum, 151.  
 Tubero, 204 ss.  
 Tullio Ostilio, 43.  
 Tutela, 93, 101, 268, 274, 318.  
 — muliebre, 263.  
 Tutor Atilianus, 190.  
 — legitimus, 191.  
 — testamentarius, 191.  
 Tutoris datio extra ordinem, 243.

## U

Uffici di governo, 3.  
 — subalterni, 164.  
 Ulpiani liber singularis regularum (v. anche regulae Ulpiani), 331.  
 Ulpiano, 303, 323.  
 Ulpus Marcellus v. Marcellus.  
 Ultrasessagenari, 135.  
 Umbilicus, 339.  
 Umbri, 111.  
 Umbro-Osci, 39.  
 Umbro-Sabelli, 39.  
 Unciae, 113.  
 Universalità, 207.  
 Urbs, 37, 137.  
 — Roma, 231, 232.  
 Urseius Ferox, 295.  
 Usucapio, 182, 190.  
 Usus, 93, 182.  
 Uterque ordo (v. anche Ordo), 228.  
 Utilità degli studi di diritto romano, 19.  
 Uxores in manu, 93.

## V

Vadiatura, 192.  
 Valente, 306.  
 Valentiniano, I, 306.  
 — II, 306.  
 — III, 307, 329.  
 Valeriano, 225 s.  
 Valerio, 306.  
 Valerio console (449 a. C.), 51, 98 s.  
 Valerius Severus, 295.  
 Vangerow, 17.  
 Varo, 212, 224.  
 Varus (Alfenus), 205.  
 Vasaria, 171.  
 Vassallaggio delle provincie verso la respublica, 225.  
 — di stadi verso Roma, 170.  
 — italico, 170.  
 — latino, 170.  
 — peregrino, 170.  
 Vaticana fragmenta, 333.  
 Vectigal, 169.  
 Vectigalia nei municipia, 161, 252.  
 Velites, 113.  
 Venditor, 194.  
 Venuleius Saturninus, 297.  
 Veranius, 295.  
 Verberatio, 71, 279.  
 Vercingetorige, 130.  
 Vero, 217.

Versioni greche delle compilazioni, 325, 344.  
 Vespasiano, 214, 221.  
 Vestales, 75, 165.  
 Vestini, 111.  
 Veteres, 199.  
 Viasii vicani, 168.  
 Viatores, 164.  
 Vicarius urbis Romae, 309.  
 Vicarius dioceseos, 310.  
 Vicesima hereditatum et libertatum, 248, 251.  
 — manumissionis, 172.  
 Vici, 232.  
 — urbis Romae, 232.  
 Vicomagistri, 232.  
 Victimarii, 165.  
 Vi domum introire, 279.  
 Vigiles, 232.  
 Vigintiprimi, 259.  
 Vingtiviratus, 160, 243.  
 Vipsanio Agrippa, 212.  
 Viri sacris faciundis, 165.

Vis, 189.  
 — imperii, 153.  
 — maioris potestatis, 153.  
 Vitellio, 214.  
 Vivianus, 295.  
 Volturnum, 160.  
 Voluntas interna, 318.  
 Volusius Maecianus, 297.  
 Votazione elettorale, 154.  
 Votorum nuncupatio pro principe, 244.  
 Vulgata, 17.

## W

Windscheid, 17.

## Z

Zama, 117.  
 Zenobia (vedova di Odenato), 226.  
 Zenone, 307.



ERRATA-CORRIGE

A prescindere da altri errori di composizione più facilmente rilevabili, si segnalano i seguenti:

- p. 285, rigo 3°: invece di n. 287 leggi: 190.  
p. 288, rigo 15°: invece di n. 190 leggi: 191.  
p. 300, rigo 23°: leggi: 198. i principali mezzi tecnici adoperati dal praetor ur-  
banus.  
p. 314, rigo 6°: invece di giurisdizionali leggi: giurisprudenziali.  
p. 343, rigo 34°: invece di n. 225 leggi: 224.  
p. 366, rigo 22°: invece di n. 246 leggi: 245.

N. d'inventario 65/04  
N. d'ingresso 207